LA

PROCEDURA CIVILE

DIMOSTRATA PER PRINCIPJ

E POSTA IN PRATICA CON DEGLI ESEMPI

DAL SIG. PIGEAU

ANTICO AVVOCATO E PROFESSORE
DELLA SCUOLA DI DIRITTO IN PARIGI

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

TOMO QUINTO

FIRENZE
Presso Giovacchino Pagani
1810.

PROCEDURA CIVILE

DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ED ATTI

1. L' esecuzione di una sentenza e degli atti è volontaria o forzata.

2. L' esecuzione volontaria ha luogo mediante il concorso di due volontà, quando il debitore sodisfacendo a tutto ciò cui è obbligato, il creditore lo riceve o qualora il debitore non pagando che una porzione di ciò che deve il creditore se ne contenta e lo riguarda come libero dall' impegno.

3. L' esecuzione forzata è quella che ha luogo per le procedure d' una delle parti malgrado l' altra.

1. Ha luogo per parte del debitore malgrado il creditore, quando questi ricusa di ricevere quanto il debitore offre di pagargli, sostenendo, che non gli vien dato tutto quello che se gli appartiene o per altra cagione, che pretende giusta. Allora il debitore fa delle offerte, e se sono dichiarate valide, ne è liberato facendo il deposito in mano della persona incaricata dalla legge, che rappresenta il creditore, e fa la ricevuta per lui.

Si è detto sul principio del Tom. I. che si tratterebbe quì delle offerte, come un mez-

zo di prevenire l' esecuzione forzata per parte del creditore; ma siccome è anche un mezzo di prevenire la domanda o la sentenza, e in conseguenza bisogna parlarne sotto questi due rapporti, è poichè il Codice di procedura ha posta questa materia tra le diverse procedure, verrà esposta nel libro III alla parola „ *Offerta* „

2. L' esecuzione forzata ha luogo per parte del creditore, allorchè il debitore non vuole in veruna maniera eseguire l' atto o la sentenza, nè vuole eseguirla come si deve.

4. Prima di ragionare di questa esecuzione, è necessario parlare degli ostacoli che possono opporvisi, mentre non si può far uso di essa, se non qualora non vi sono ostacoli, o quali apposti siano stati tolti di mezzo. Si esporranno dunque questi ostacoli nel primo titolo.

Se non esitono ostacoli o quelli apposti siano levati, si può passare all' esecuzione; e se non vi è stato verun cangiamento per parte del creditore e del debitore, è cosa evidente, che l' esecuzione dee farsi dal primo contro il secondo. Ma quando vi è stato qualche cangiamento, sia nella capacità dell' uno e dell' altro, o di tutti e due, sia nelle loro persone, o perchè i diritti del creditore siano stati trasmessi ad un altro, o perchè le obbligazioni del debitore siano passate in un altra testa, la posizione non è la medesima. Bisogna determinare chi può procedere per l' esecuzione, e contro chi si

deve procedere. Questo è quanto si vedrà nel titolo II.

Vi sono de' casi ne' quali questa esecuzione non è indicata dal Giudice, ma bensì dalla legge, altri in cui lo è dal Giudice.

Queste due specie di casi sono state di già spiegate nel Lib. 2. p. 3. Tit. 6. N. I. e II

Innanzi di esporre le regole dell' esecuzione particolari a ciascheduno de' suddetti due casi, quando il debitore non vuole sottomettervisi, conviene l' esporre quelle che sono comuni a' medesimi, vale a dire a qualunque esecuzione, tanto indicata dalla legge quanto ordinata dal Giudice, e questo è ciò che si vedrà nel titolo III.

Nel titolo IV. si parlerà dell' esecuzione accordata dalla legge.

Nel quinto di quelle ordinata dal Giudice.

TITOLO PRIMO.

Degli ostacoli, che possono opporsi all' esecuzione di una sentenza, o di un atto, e ciò che deve fare il creditore per torli mezzo.

Gli ostacoli sono in numero di otto.

Il primo proviene per parte del condannato, che forme un opposizione alla sentenza, che interpone un appello sospensivo, o forma alla senteuza una terza opposizione.

Si rammenterà sommariamente nel *capitolo primo*, quanto è stato detto in materia,

parlando dell'opposizione, dell' appello, e della terza-opposizione.

Il secondo che verrà esposto nel Cap. II. procede dal termine, o dalla condizione all' esecuzione apposta nell' atto o nella sentenza.

Nel *Capit.* III. si vedrà l' ostacolo per non avere il creditore adempite, prima di eseguire, le condizioni, che la legge, la convenzione, o la sentenza gli hanno imposto.

Alcuni creditori possono accordare al loro debitore il rilascio di tutti, o porzione de' loro crediti, oppure un dato termine per pagarli; e il debitore può ne' casi determinati dalle leggi opporre questo rilascio, o questa composizione ad altri crediteri, che volessero procedere per l' esecuzione degli atti e sentenze pronunziate a lor favore. Si parlerà pertanto nel Cap. IV. dell' ostacolo risultante dal concocordato di rilascio o di composizione col debitore.

Qualora i creditori di un fallito non fanno con esso verun concordato, ma sono nominati per la difesa dell' interesse comuno de'creditori, degli agenti, poi de sindaci provvisionali, ed in fine dei sindaci definitivi, questi diversi individui incaricati essendo degli atti per il comune interesse de' creditori, ne segue, che il loro stabilimento forma un ostacolo alle procedure particolari di ciaschedun creditore. Si parlerà di un tale ostacolo nel *Cap.* V.

Se il debitore è ammesso al benefizio della cessione, la legge vuole che i di lui

beni sieno amministrati e venduti nelle forme prescritte per le vendite in concorso, de' creditori, vale a dire per mezzo degli incaricati pel comune interesse. Evvi dunque anche in questi casi un ostacolo alle procedure particolari di ciaschedun creditore. Un tale ostacolo si esporrà nel *Cap.* VI.

Quando l' obbligazione risultante da un atto esecutorio è sottoscritta da due o più mallevadori, ciascheduno di essi può chiedere la divisione, e di non esser tenuto che per la sua parte, salvo al creditore a procedere contro gli altri per le loro porzioni. Questa divisione forma un ostacolo per farne uso contro i confidejussori.

Ne sarà parlato nel Cap. VII.

Un mallevadore può domandare prima di essere molestato, che si discutano i beni del debitore, salva, se questi non paga la rivalsa contro di esso. Quest' eccezione è un ostacolo momentaneo arrecato alle procedure del creditore, che verrà esposto nel *Capit.* VIII.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' ostacolo procedente dall' opposizione alla sentenza, dell' appello e della terza opposizione.

I. Ostacolo procedente dall' opposizione.

1. La sentenza o Decreto di cui si ha un interesse d' impedire l' esecuzione è stato

pronunziato senza aver citata la parte che è lesa, o dopo che è stata citata.

2. Se è stato pronunziato in sequela di un istanza (*requête*) senza aver citata la parte, bisogna distinguere se l'esecuzione deve esser fatta o non fatta da questa parte) per esempio se Paolo avesse ottenuto in virtù di una sua istanza un Decreto, che mi ordinasse di consegnargli la tal cosa, o lasciargli fare una tal cosa sopra un mio fondo e che non voglia eseguire il Decreto, e quello che l'ha ottenuto proceda, non vi è bisogno di formare opposizione, (Vedasi ciò che si è detto Lib. 2. p 4. Tit. 1. cap. 1. Sez. 2. T. 4.) ma in vece si cita in ricorso, (*référé*) per sentir dire che siccome non è stato citato il condannato, il Decreto verrà inibito provvisionalmente all'attore di eseguirlo. Le inibizioni sono pronunziate, e se vuole ottenere quanto si è fatto accordare mediante il prefato Decreto, è obbligato a citare la parte e ad ottenere contro la medesima un Decreto regolare.

2. Se l'esecuzione del Decreto non deve essere in verun modo fatta dalla parte ma che pretenda, che un tal Decreto le rechi pregiudizio, non evvi bisogno di formare l'opposizione. Ella intenterà una domanda contro chi ha ottenuto il Decreto, come se ciò non avesse mai avuto luogo. *Esempio*. Uno zio di cui sono il presuntivo erede vien dichiarato assente; un suo cugino germano ottiene, con una istanza l'immissione di possesso provvisionale de' suoi

beni. Io potrò citarlo perchè venga obbligato a consegnarmi questi beni, senza formare opposizione. (Vedasi Lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. I. Sez. 2. I. 4.

La domanda tendente in questo caso a togliere il benefizio del Decreto a quello che l'ha ottenuto, non forma un ostacolo all'esecuzione di esso, finchè questa domanda sia decisa in favore di chi l'ha formata. Può però chiedere, che questa esecuzione resti sospesa provvisionalmente.

Quando un Decreto è stato pronunziato per mancanza di comparsa, citata la parte, l'opposizione forma un ostacolo all'esecuzione fintanto che sia stata rigettata, se il Decreto è del numero di quelli indicati nel lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. Sez. 2. I. e che l'opposizione sia stata fatta entro i prescritti termini e nelle forme indicate nel luogo citato III. e V., e che nel predetto Decreto non vi si dica espressamente, che verrà eseguito non ostante l'opposizione, come è detto nel luogo citato VI.

II. Ostacolo precedente dall' appello.

L'appello forma un ostacolo all'esecuzione della sentenza o Decreto quando non è esecutorio provvisionalmente. Per il caso nel quale è esecutorio vedasi lib. 2. p. 3. tit. 4. cap. 1.

Anche qualora sia esecutorio provvisionalmente, se vi si dice, che il creditore dovrà dare cauzione, l'appello forma un ostacolo, finche sia stata data, e fatta accettare detta cauzione. Attesochè non sia

stata accordata l'esecuzione che sotto una tal condizione, è necessario, che si adempisca per poter fare eseguire.

III. Ostacolo procedente dalla terza opposizione.

La terza opposizione non forma ostacolo in favore della parte citata, che è stata condannata; e non lo forma neppure per il terzo, che l'ha formata. Bisogna, che la sospensione sia pronunziata dal tribunale a cui è portato l'esame della terza opposizione *lib.* 2. *p.* 4. *tit.* 1. *cap.* 2. *sez.* 3. *IV.*

Il ricorso civile non sospende l'esecuzione, *lib.* 2. *p.* 4. *tit.* 1. *cap.* 1. *sez.* 4. X. e lo stesso si dica della domanda in Cassazione. Luogo citato sud. Sez. 5. X.

CAPITOLO II.

Dell'ostacolo procedente dal termine o dalla condizione opposta dall'atto stante il quale la sentenza ha la sua esecuzione.

1. Se l'atto o la sentenza accorda un termine, vi forma un ostacolo fino alla scadenza di detto termine, almeno che il debitore non sia decotto. *Lib.* 2. *p.* 1. *tit.* 1. *cap.* 1. *Sez.* 1. *I.*

2. Se l'atto, o la sentenza porta una condizione, questa condizione forma un ostacolo all'esecuzione, finchè la cosa abbia luogo, e renda il debitore, debitore puro e semplice; detta Sez. I. citata II.

CAPITOLO III.

Dell' ostacolo proveniente dal non avere il creditore adempite le condizioni, che la convenzione, la legge, o la sentenza gli ingiungevano di adempire innanzi di procedere all' esecuzione.

Esempio di una condizione imposta dalla convenzione. Un locatario ha preso in affitto una casa, col patto che vi sarebbero fatti prima di entrare nel godimento, alcuni dati lavori.

Esempio di una condizione imposta dalla legge.

L' articolo 601. del Codice Civile astringe l' usufruttuario a dar sicurtà di godere da buon padre di famiglia. Eccettua frattanto i padri e le madri, che godono l' usufrutto dei beni de' loro figli, il venditore o il donatore sotto la riserva dell' usufrutto, e quello che è dispensato da tale obbligo mediante il titolo costitutivo dell' usufrutto.

Esempio di una condizione imposta dalla sentenza.

Una sentenza ordina un pagamento, ma col peso al creditore di esibire l' atto che revoca un sequestro, oppure ordina l' esecuzione della sentenza non ostante l' appello, dando cauzione. Il condannato si appella, ed il creditore non da, e non fa approvare la sua cauzione.

In tutti questi casi, la mancanza dell' adempimento della condizione forma un ostacolo all' esecuzione, che sarebbe dichiarata nulla, se vi si procedesse malgrado quest' ostacolo.

CAPITOLO IV.

Dell' ostacolo risultante, dall' avere i creditori mediante un concordato, concesso un termine o una remissione al debitore fallito.

Se il debitore fallisce, e che a norma delle forme prescritte dal Codice di commercio, i creditori accordino una remissione o un termine, e che il concordato sia validamente omologato con i creditori che ricusano di firmarlo, diviene obbligatorio non solo per quelli, che lo hanno sottoscritto, ma eziandio per i ricusanti; talchè la remissione espressa nel concordato, forma sempre un ostacolo all' esecuzione dell' atto o della sentenza per la somma della quale è stata fatta la remissione, ed il termine forma un' ostacolo a questa esecuzione per le somme non rilasciate, fino alla scadenza del termine.

Sviluppiamo ciò.

1. Un debitore negoziante che cessa di fare i suoi pagamenti è in stato di fallimento (*Cod. di Com.* 437.).

2. Il tribunale di commercio nomina uno o diversi agenti, secondo l' importan-

za del fallimento, per adempire sotto la vigilanza del Giudice delegato le funzioni loro attribuite dal predetto Codice articolo 454. consistono queste nell' amministrare il patrimonio del fallito sotto la prefata vigilanza, (459.) di fare apporre i sigilli se non sono stati apposti (462.), ricuperare gli effetti, ed aprire le lettere del fallito (463.), far ritirare e vendere le derrate, e mercanzie soggette ad un imminente deterioramento, e far vendere con il consenso del tribunale di commercio le merci non soggette a patire, (464.) opporsi alle azioni civili intentate prima del fallimento contro la persona e beni del fallito dai singoli creditori (494.) oppersi ad ogni azione intentata dopo il fallimento, che non lo può essere che contro di essi; (*ivi*) fare gli atti conservatorj contro i debitori del fallito; (499.) prendere l' inscrizione contro di esso (*ivi*, *e* 500.) chiudere e firmare i libri (468.) ricevere il bilancio del fallito fatto prima della loro nomina, qualora lo abbia serbato presso di se; (470.) assistere alla formazione di detto bilancio se non è stato fatto avanti la loro nomina; (472.) formarlo, se il fallito non lo ha fatto innanzi, o dopo la loro nomina; (473.) rimettere questo bilancio al Giudice delegato; (474.) finalmente trasmettere, uello spazio di otto giorni dacchè sono entrati nell' esercizio delle loro funzioni al magistrato di sicurezza del circondario una memoria o conto sommario

dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cagioni, e circostanze, e de' caratteri che sembra avere (488.).

3. Rimesso questo bilancio, si convocano i creditori avanti il Giudice delegato, e si nominano i sindaci provvisionali (476. 480.).

Le funzioni di questi sindaci sono; 1. di ricevere il rendimento di conti degli agenti; 2. di continuare le operazioni incominciate dagli agenti; 3. di amministrare provvisionalmente le cose attenenti al fallimento; (482.) 4. trasmettere al magistrato di sicurezza la surriferita memoria; 488.) 5. incaricarsi degli oggetti compresi nell'inventario; (491.) 6. esigere i crediti attivi; (492.) 7. far vendere gli effetti, e mercanzie; (*ivi*) 8. opporsi come gli agenti alle azioni intentate prima, o dopo il fallimento; (494.) 9. conservare una delle chiavi della cassa dove esistono i denari; (496.) 10. fare gli atti conservatorj verso i debitori del fallito; (499.) 11. prendere l'iscrizione sopra di esso (*ivi* è 500.).

4. Deve procedersi alla verificazione de' debiti, sull' esibizione o deposito, che i creditori devono fare dei loro titoli, che devono essere descritti, e dimostrati da libri del fallito; (501. 502. 503. 504. 505.) si può obbligare i creditori a presentare i loro registri per questo confronto (505.), ed il tutto per vedere se quelli che si di-

sono creditori lo sono effettivamente. Se lo sono i sindaci gli pongono in nota (506).

5. Fatta la verificazione, i creditori devono giurare la verità de' loro crediti (507).

6. I creditori verificati e giurati, vengono convocati dai Sindaci provvisionali. (514.) Essi si adunano sotto la presidenza del Giudice delegato o in persona o per mezzo di mandatarj; (505) ed i sindaci li rendono conto dello stato del fallimento e di ciò che è stato fatto.

7. Se i creditori vogliono fare un trattato col fallito, per esempio accordargli un termine o una remissione, possono farlo; ma affinchè questo trattato abbia la sua esecuzione vi abbisognano le seguenti condizioni.

1. Non può detto trattato esser concluso, se non dopo l'adempimento delle surriferite formalità (519.).

2. I creditori sottoscritti devono formare la maggioranza del numero (*ivi.*).

3. E' necessario, che questa maggioranza abbia tre quarti della totalità dei crediti verificati, e giurati (*ivi*.)

4. I creditori ipotecarj inscritti, o quelli che hanno qualche pegno nelle mani, non hanno voto nelle deliberazioni relative al concordato (529.) perchè avendo le respettive sicurezze su dei beni, e non avendo interesse sugli altri rimanenti fondi, che servono di salvaguardia agli altri creditori,

non è giusto, che dividano con essi il diritto di deliberare sopra i suddetti fondi.

5. Che non vi sia alcuna presunzione di fallimento doloso contro il fallito (521.)

Se esistono tutte queste condizioni, il fallito può fare un concordato con i suoi creditori, ma bisogna che sia stipulato avanti che si sciolga l'adunanza, che si tiene a tal' uopo sotto pena di nullità (522.). Se frattanto la maggior parte dei creditori presenti acconsente al concordato, ma non forma i tre quarti nella somma, la deliberazione si proroga ad altri otto giorni per definitivo termine (*ivi*).

6. Se non vi è opposizione per parte de' creditori il concordato è omologato.

Se ha avuto luogo un opposizione, e sia stata rigettata, il concordato resta omologato otto giorni dopo il Decreto sull' opposizione (524.).

L' omologazione lo rende esecutorio per tutti i creditori (*ivi*).

Se dunque contiene una remissione o composizione è esecutorio contro tutti ed anche contro i recusanti, la di cui opposizione è stata rigettata.

Ne segue da ciò, che se non ostante l'omologazione, un creditore volesse procedere per la somma, per la quale vi è la remissione o il termine, il contratto formerebbe un ostacolo all' esecuzione, e le procedure che farebbe verrebbero dichiarate nulle a riserva dei tre casi seguenti.

Il primo, se viene scoperto in seguito

che il debitore abbia usata qualche frode, e che il contratto resti annultato.

Il secondo, se non eseguisce il contratto, mancando di pagare nei termini convenuti.

Il terzo, se il debitore ha lasciati scadere i termini concessi dal concordato nei casi indicati, *lib.* 2. *p.* 1. *tit.* I. *cap.* I. *sez.* I.

CAPITOLO V.

Dell' ostacolo risultante, dal non potersi procedere per i diritti de' creditori da ciascheduno di essi separatamente, ma dalla massa de' creditori rappresentata dagli agenti, o dai sindaci tanto provvisionali quanto definitivi.

Si è veduto nell' antecedente capitolo, che le funzioni degli agenti e sindaci provvisionali sono di rappresentare la massa: che in virtù dell' articolo 494. del Codice di Commercio, le azioni civili promosse prima del fallimento devono essere continuate contro di essi, contro i quali pure devono dirigersi quelle promosse dopo.

Si è veduto ancora come sono autorizzati ad accudire agli interessi del fallimento, fare apporre i sigilli, fare delle riscossioni, ritirare, e vendere gli effetti e mercanzie, e tenere una delle chiavi della cassa, dove sono stati posti i denari contanti.

Se non ha luogo verun trattato tra il debitore ed i creditori, questi convocati

insieme, formano con la maggioranza individuale de' creditori presenti un contratto di unione, e nominano uno, o diversi sindaci definitivi ed un cassiere. (*Cod. di Com. artic.* 527.)

I Sindaci rappresentano la massa, procedono alla vendita de' beni del fallito, ed alla liquidazione de' suoi debiti, e crediti (528.).

Ne proviene da tutto ciò, che l'unione formale, e la nomina fatta dagli agenti, sindaci provvisionali, e sindaci definitivi operano due cose.

La prima, che formano un ostacolo alle procedure contro il fallito, mentre dette procedure devono essere dirette contro i suddetti agenti e sindaci.

La seconda, che i creditori non possono fare ciascheduno separatamente delle procedure contro gli agenti, che sù ciò che è concernente all' interesse particolare a ciascuno di essi in quanto che è distinto e differente dall' interesse degli altri creditori, come sarebbe di ottenere un Decreto per far decorrere i frutti, o qualora esistono dei diritti differenti da quelli degli altri creditori, *verbi gratia* il privilegio o l'ipoteca. Ma se le procedure hanno per oggetto l'esecuzione sui beni del fallito, come di procurarne la riscossione o la vendita, la procedura di tal ricuperazione e vendita essendo affidata ai suddetti agenti e sindaci, la loro nomina e l'unione fanno ostacolo alle procedure separate dei cre-

ditori, i quali consumerebbero tutto in spese, se potessero farlo, inconveniente, che si è voluto scansare riunendo le procedure di tutti in una sola procedura affidata ad una sola mano.

Se dunque un creditore volesse fare delle procedure separate, gli agenti ed i sindaci potranno procedere per toglierle di mezzo, e renderle nulle.

Questa regola, che l'unione de' creditori, e la nomina dei sindaci formano un ostacolo alle procedure individuali di esecuzione per parte di ciaschedun creditore, è sottoposta a tre eccezioni.

La prima, ha luogo per l'esecuzione immobiliare. Se è formata prima della nomina de' sindaci definitivi, può essere continuata dal creditore che l' ha formata, (*argom. dell' artic.* 532. *del Cod. di Commercio*) che non da a questi sindaci il diritto di agir soli per la vendita, se non qualora non vi è azione, o espropriazione di stabili formata prima della loro nomina.

La seconda, ha luogo in favore dei creditori validamente assicurati col pegno in mano. Siccome essi non hanno voce nelle deliberazioni relative al concordato (520.), se i sindaci non ritirano il pegno saldando il debito come ne vengono autorizzati dall' articolo 536., questo può esser venduto dal creditore, (*arg. dell' articolo* 537.), che suppone un tal diritto nel creditore, che ha il pegno in mano, poichè dice che se i Sindaci non riscattano

questo pegno, *può esser venduto dai creditori*, e se il prezzo eccede il credito quel di più verrà incassato da' Sindaci.

La terza eccezione ha luogo in materia di rivendicazione, se un venditore o proprietario vuol rivendicare nel caso e sotto le condizioni espresse dagli articoli 576. e 585. L' Ordinanza, che permette la rivendicazione, e il Decreto, che dichiarando questa rivendicazione valida autorizza il rivendicante a riprendere gli oggetti in questione, possono eseguirsi non ostante l' unione dei creditori e la nomina de' Sindaci, attesochè i suddetti oggetti sono segregati affatto dai beni del fallito, ed in conseguenza sono fuori dell' amministrazione e delle procedure de' sindaci.

CAPITOLO VI.

Degli ostacoli risultanti dall' avere il debitore fatta una cessione forzata.

1. La domanda per l' oggetto di una cessione, non sospende l' effetto di veruna procedura (*Cod. di proc.* 900. *Codice di Com.* 370.).

In conseguenza i creditori possono fare eseguire gli atti e i Decreti.

Frattanto si sospendono le procedure anche innanzi al Decreto, che ammette al benefizio della cessione ne' due seguenti casi.

Il primo, quando è stato ordinato, ci-

tare le parti, una sospensione provvisionale. (*ivi*) La domanda per questa sospensione può esser formata dal debitore contro i suoi creditori.

Il secondo, quando sono nominati tanto innanzi quanto dopo questa domanda degli agenti, de' sindaci provvisionali o dei Sindaci definitivi. Essendo questi incaricati di agire pel comune interesse, come si è veduto nel precedente capitolo la loro nomina forma un ostacolo alle procedure individuali di ciaschedun creditore fuori che nei tre casi di eccezione riportati quì sopra.

2. Quando la domanda della cessione è pronunziata, bisogna distinguere due casi.

Il primo, è quello in cui vi sono degli agenti, de' indaci provvisionali o definitivi, allora si applichi ciò che fin quì si è detto.

In questo caso il Decreto, che ammette al benefizio della cessione, da facoltà ai creditori, affine di far vendere i beni mobili e stabili del debitore (*Cod proc.* 904.).

Quest' articolo dice, che sarà proceduto ad una tal vendita nelle forme prescritte per gli eredi sotto il benefizio dell' inventario. Ma l' articolo 574. del *Cod. di commercio*, dice, che vi si dovrà procedere nelle forme ordinate per le vendite fatte nel concorso dei creditori.

Dovendosi procedere alla vendita dagli agenti o sindaci ciò forma un ostacolo alle procedure individuali.

Il secondo caso, è quello in cui i creditori non nominano nè agenti nè sindaci, ed allora non vi è verun ostacolo alle procedure.

CAPITOLO VII.

Dell' ostacolo procedente dall' eccezione della divisione.

Vedasi nel lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. sez. 4. §. VI., chi possa proporre tale eccezione, i casi nei quali abbia luogo, e quelli ove non abbia luogo in una domanda contro una cauzione.

Può egli una cauzione proporre egualmente tale eccezione contro l'esecuzione? Bisogna distinguere fra l'esecuzione di una sentenza, e l'esecuzione di un' atto: nel primo caso può, nel secondo caso non può usare di tale facoltà.

I. *Il mallevadore non può opporre la divisione contro l'esecuzione di una sentenza.*

Prima della decisione, il mallevadore allorchè ha il diritto di opporre una tal' eccezione, può farlo in qualunque stato sia la causa fino alla sentenza (*Ved. lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. sez. 4. §. VI.* 11.). Ma dopo la sentenza passata in cosa giudicata, non potrebbe più farlo Tale è la disposizione del § *I. della legge* 10. *Cod. 'ib.* 8. *tit.* 41. *de fidejus. Ante condennationem ex ordine postulari solet.* Ciò è fondato sull' assioma che dal punto che è stato pronun-

ziato dal tribunale, la sua facoltà è terminata, e non può più nè diminuire le condanne nè modificarle, e neppure accordare delle dilazioni dopo l' emanata sentenza (*Cod. proc.* 122.), nè pronunziare l' esecuzione provisionale, se ha omesso di ordinaria (136.). Ora sarebbe un assolvere il mallevadore dalla condanna, o almeno un modificarla, l' ammetterlo dopo a proporre quest' eccezione, e sgravarlo da una porzione delle condanne. Invano il mallevadore allegherebbe, che fino alla sentenza, che l' ha condannato col debitore, il debitore poteva provare, che non esisteva il debito, ed in conseguenza non vi era garanzia; che perciò ha dovuto aspettare per proporre l' eccezione, che la sentenza fosse pronunziata, attesochè solo in quest' epoca è cosa indubitata, che ha luogo il mallevadore e perciò deve darsi luogo all'eccezione della divisione. La risposta è, che il mallevadore ha potuto vedere tanto prima tanto nell' istante della sensenza, che il debito sempre esisteva, e proporre la divisione sussidiariamente pel caso nel quale il debito fosse stato dichiarato esistente; che non avendolo fatto ha rinunziato tacitamente alla divisione, e siccome non si può dopo la sentenza produrre de' mezzi sussidiarj contro la domanda, non è più in grado di essere ammesso a proporre la divisione.

Ma affinchè il mallevadore resti escluso dal proporre una tale eccezione dopo l' ema-

nata sentenza, bisogna, che questa sia passata in cosa giudicata. Se fosse suscettibile di opposizione, potrebbe, attenendosi a questo mezzo, proporre l'eccezione, come tutte le altre prove che avrebbe da addurre contro la domanda. Se fosse suscettibile di appello, potrebbe farlo sull' appello medesimo, perchè quest' eccezione è una difesa all' azione principale (*Vedi lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1 seconda eccezione sez. 3. XI.*). Se questa sentenza restasse annullata mediante il ricorso civile, o la cassazione, avrebbe tempo similmente ancora di farlo, mentre in forza dell' annullazione della sentenza, la domanda rimane tuttora da giudicarsi.

II. Il mallevadore può proporre la divisione contro l' esecuzione di un atto.

1. Se il mallevadore obbligato da un atto esecutorio non ha rinunziato a questa eccezione (*Vedi lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. Sez. 4. § VI. II.*), o dopo avervi rinunziato il creditore siasi acquietato in seguito a questa divisione (*Vedi ivi.*), egli può opporla contro la procedura dell' esecuzione finchè quest' esecuzione sia consumata.

2. Egli lo può fino alla consumazione dell' esecuzione, perchè l' articolo 2026. gli permette di opporre la predetta eccezione quando, che non vi abbia rinunziato, nè si presume che vi abbia rinunziato se non che avendo eseguito, o lasciato eseguire l' atto senza reclamare.

Il mallevadore può produrre una tale

eccezione innanzi le procedure, o durante le procedure prima che sia consumata l' esecuzione.

1. Avanti l' esecuzione affine di prevenirne la pubblicità, si propone in questa forma.

Atto contenente l' eccezione di divisione contro l' esecuzione di un atto.

L' anno ec. ad istanza del Signor Pietro, io ec. ho offerta realmente in denari contanti e scoperti al Signor Paolo ec. la somma di 600. franchi, in cento venti monete di cinque franchi per ciascheduna, formanti la metà di franchi 1200., al pagamento de' quali il detto Signor Pietro si è obbligato verso il detto Signor Paolo unitamente al Signor Luigi, tutti e due come mallevadori del Signor Giovanni, in vigore di un atto del dì..... passato davanti .... notaro a... attesochè nell' istante del predetto atto nè dopo, il detto Signor Pietro non ha rinunziato al benefizio di divisione.... il quale Signor Paolo ec.

Se il creditore accetta ed acconsente alla divisione fa la ricevuta di quanto gli è stato pagato, e la sottoscrive.

Se tace, o ricusa le offerte e l' eccezione gli si contesta, e dichiara, che si procederà per la validità col deposito delle offerte; e frattanto si fa la protesta di nullità di ogni e qualunque procedura, che fosse fatta in pregiudizio di dette offerte, e dell' eccezione. E se il creditore procede

non ostante, siccome il caso esige celerità, trattandosi di ottenere prontamente una decisione del Giudice per impedire che possa procedere ulteriormente, si ricorre nella forma indicata. *Lib.* 2. *p.* 1. *tit.* 2. *cap. IV.*, affinchè gli sia proibito di eseguire provvisionalmente. Si agisce ancora per la validità del deposito dell' offerte nella forma espressa nel Lib. III. parlando *delle offerte*.

2. Se le offerte sono fatte, e proposta l' eccezione durante l' esecuzione, può farsi tanto sul precetto, gravamento ed altri atti esecutivi nell' istante in cui vengono notificati al mallevadore quanto dopo, ma con un atto d' usciere nella forma surriferita. O che il creditore acconsenta, o taccia, o ricusi, si applica quanto di sopra si è detto.

Fatte le offerte, e proposta l' eccezione tanto innanzi, quanto durante l' esecuzione, se il creditore tace o ricusa, si cita provvisionalmente, oppure all' udienza dei ricorsi (*référés*), o in casa del Giudice, o davanti all' udienza secondo la natura dell' urgenza, per sentire dire, che attese le offerte e l' eccezione, rimarranno sospese tutte le procedure ed esecuzioni contro il mallevadore fino dopo che sia pronunziato il Decreto su tali offerte, e l' eccezione, e che i custodi delle cose gravate, se ve ne sono, saranno obbligati a ritirarsi. Si cita nel principale entro i consueti termini, per sentir dire, che verrà ammessa l'eccezione della divisione, in con-

seguenza dichiarate valide l'offerte, *e* ordinato il deposito.

In tutti questi casi, la domanda pel provvisionale si fa davanti al tribunale del luogo (*Cod. proc.* 554.), e quella sul principale davanti al tribunale dell' esecuzione. (*ivi*) Il tribunale di esecuzione, è quello che ha reso la sentenza, quando però non sia stata revocata nel qual caso appartiene l'esecuzione alla Corte, o tribunale che ha revocato, o al tribunale indicato dal Decreto o sentenza che annulla, quando ciò non sia nel caso di una domanda di nullità di carcerazione, o espropriazione forzata, ed altri ne' quali la legge attribuisce giurisdizione (473.). Allorchè si tratta di un atto, l'esecuzione in generale appartiene al Giudice di quello contro di cui è stato proceduto, come nel caso di un mallevadore anche quando egli sia che domandi, perchè si oppone all' esecuzione, e la sua domanda non è che una difesa contro la detta esecuzione. *Argomento dell'articolo* 567., che accorda al debitore sequestrato il diritto di presentare al suo tribunale la domanda di revoca del sequestro, che ha avuto luogo contro di lui. Non vi è eccezione a questa regola, se non nel caso in cui la regola *actor sequitur forum rei*, soffra un eccezione. Queste cose sono minutamente esposte. *Lib.* 2. *p.* 1. *tit.* 2. *cap.* 1. *sez.* 4. *seconda regola ec.*

Su questa domanda il Giudice ordinario accorda una sospensione sul provvisio-

nale, se vede, che l'eccezione, e l'offerte sieno fondate, altrimenti inginge la continuazione delle procedure. Nel principale se le trova pure fondate, ammette l'eccezione, e dichiara valide le offerte; nel caso contrario le rigetta.

Sui casi ne' quali ha luogo quest' eccezione, e quelli in cui non può essere ammessa, Ved. lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. Sez. 4 §. VI. e sugli effetti della divisione. ved. luogo suddetto §. VI. III.

CAPIT. VIII.

Dell' ostacolo procedente dall' eccezione di discussione.

Ved. cosa sia quest' eccezione al lib. 2. p. 2. tit. 1 cap. 1. sez. 3 §. 3. artic. 2.

1. *Da chi può essere proposta quest' eccezione. Non può esserlo, che contro l' esecuzione di un atto, e non contro quella di una sentenza.*

Può essere proposta da due classi di persone; 1. da un terzo acquirente molestato per cagione d'ipoteche da cui è aggravato lo stabile da esso posseduto. (Si parlera della discussione che egli può proporre nel lib. lib. III. esponendo le formalità che deve adempire relativamente alle procedure ipotecarie dirette contro di lui;) 2. dal mallevadore.

Si parlerà quì dell' eccezione proposta dal mallevadore

Il mallevadore può proporre una tale eccezione contro la domanda, se però vi è ammissibile. Vedansi i casi in cui non lo è; Lib. 2. p. 2. Tit. 1. cap. 1. sez. 3. §. 3. art. 2. IV.

Ma in quanto all'esecuzione fa di mestieri, ugualmente che per la divisione, distinguere tra l'esecuzione di una sentenza, e l'esecuzione di un atto.

Nel secondo caso, non essendo stata proposta prima della sentenza, si apelichi quanto si è detto del precedente Cap. VII. sopra la divisione.

Nel secondo caso, vale, a dire quando si tratta dell'esecuzione di un atto, se il mallevadore non è rigettabile (v. la sudd. p. loc. cit.) egli può farlo contro le procedure dell'esecuzione.

II. Fino a quando questa eccezione può esser proposta.

L'artic. 2022 del Codice Civile dice, che deve esserlo alle prime procedure dirette contro il mallevadore ma in questo articolo non si spiega cosa si debba intendere per *prime procedure*. Sono forse una intimazione o un gravamento mobiliare non seguito dalla vendita, un gravamento sugli stabili non seguito dalla notificazione, e devesi dire, che se al primo atto di procedura il mallevadore non propone la discussione, e lascia fare il second' atto non sarà più ammissibile a chiedere la discussione? Una tale interpetrazione sarebbe troppo rigorosa; il mallevadore può essere assente, o impe-

dito nel tempo che vien messo in esecuzione il primo atto, ed anche gli atti posteriori potrebbe pure trovarsi nell'impotenza di usare di un benefizio, che non gli viene accordato dalla legge se non per esercitarlo. Bisogna dunque decidere, che lo può relativamente alle procedure, fintantochè non ha tenuta una condotta, dalla quale si possa inferire una renunzia dal canto suo all'eccezione della discussione, e questa rinunzia dovrebbe esser presunta ne' due seguenti casi.

Il primo caso, è allora quando sulle procedure, egli ha contestato male a proposito tanto contro l'atto quanto contro le procedure medesime, e le ha sostenute nulle, e non ammissibili. Non può in seguito produrre la discussione, perchè quest' eccezione è dilatoria, e se essa fosse fondata sarebbe inutile, che il mallevadore consumasse il tempo a contestare mal'a proposito l'atto e procedure, quando non dovea far altro che proporre immediatamente quest' eccezione. Devesi metterlo al paragone ad un fidejussore, che sopra una domanda contesta come insussistente l'atto o la mallevadoria o la domanda, in vece di proporre l'eccezione sulle prime procedure, e che non può più in appresso proporla attesochè vi ha tacitamente rinunziato difendendendosi nel merito.

Il secondo caso, in cui vien supposto, che il mallevadore abbia rinunziato, sebbene non abbia contestato, è qualora restan-

do in silenzio sulle procedure fatte contro di esso, lascia procedere tanto avanti da dar motivo di credere, al creditore che rinunzi a quest' eccezione, come se avesse lasciata correre la vendita dopo il gravamento fatto sui mobili o sui frutti pendenti, se ha lasciata pronunziare la validità di un sequestro fatto contro di esso, o sopra un esecuzione su beni stabili abbia lasciata correre la notificazione; altrimenti potrebbe dopo aver fatto consumare al creditore un tempo molto lungo nel far queste procedure senza devenire alla discussione, proponendola ritardare il suo pagamento, e convertire in sotterfugio il benefizio accordatogli dalla legge.

III. Come deve essere proposta la discussione. Conseguenze.

Ella può esserlo *innanzi*, o *duranti le procedure*.

Innanzi, per prevenire la pubblicità. Deve esserlo per mezzo di un atto contenente lo stato dei beni del debitore, e le offerte di denaro bastante per fare gli atti (Ved. Lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. sez. 3. §. 3. artic. 2.

Duranti le procedure, Ved. nel capitolo alle pagine precedenti num 2. quanto si è esposto sulla divisione che può quivi applicarsi.

Se il creditore acconsente alla discussione ed accetta le offerte ne fa la ricevu-

ta, il debitore, salvo da spesa la somma offerta può esibirne nota, per chiedere nuovi fondi affine di andare avanti.

Se tace o ricusa, si cita in provvisionale per sentire ordinare una sospensione. Ciò che si è detto sopra per la divisione è quì applicabile. Si cita sul principale, e si prendono contro di lui le conclusioni che sono nell'istanza presentata. Vedi il detto lib. 2. loc. cit.

In quanto al tribunale davanti al quale deve discutersi il provvisionale, ed il principale è similmente applicabile quanto è stato esposto nelle antecedenti pagine relativamente alla divisione.

Sul provvisionale il Giudice preventivamente, opina che le offerte e l'eccezione sieno ammissibili, ha luogo pure quanto si è detto sulla divisione nel precedente capitolo.

Sul principale, se la discussione è ammissibile, o rigettabile, Ved. Lib. 2. p. 2. lib. 1. cap. 1. sez. 3. §. 3. art. 2. IV. V.

TITOLO II.

Chi puo' procedere all' esecuzione, e contro chi deve esser fatta.

Se il creditore e il debitore tanto obbligati in vigore di un atto quanto condannati in forza di un Decreto o sentenza, esistono, e non hanno cangiata condizione, e il debito o il credito rimanga sempre sul-

le loro teste, è cosa evidente, che il primo deve continuare a procedere per l'esecuzione contro il secondo.

Ma si possono affacciare tre casi:

1. Quello, che creditore, o debitore nell' istante dell'atto o della sentenza sia sempre tale; ma uno di essi o tutti due abbiano cambiato di stato, o le persone incaricate di difendere le loro ragioni ed interessi, abbiano abbandonate le respettive funzioni.

2. Quello che era creditore o debitore nell' istante dell' atto o della sentenza o ambedue abbiano cessato di esser tale, stante la trasmigrazione dei respettivi diritti attivi o passivi nelle mani di altre persone.

3. Il credito può appartenere a una comunione conjugale, oppure essere di detta comunione il debito, lo scioglimento di questa comunione ha potuto aver luogo dopo l' atto costitutivo del credito, o Decreto che condanna al pagamento.

Si vedrà ne' tre seguenti capitoli da chi, o contro chi deve essere intentata l'esecuzione in questi tre casi.

Capitolo I.

Da chi, e contro chi deve procedersi all' esecuzione, quando il creditore e il debitore o uno di essi, hanno cangiata la loro condizione, dopo l' atto o sentenza, o che la persona incaricata della difesa de' loro interessi, ha cessato di esercitare le sue funzioni.

Evvi cangiamento di stato.

Qualora il debitore e il credito di ca-

paci che erano nell' istante dell' atto o della sentenza, divengono in seguito incapaci, oppure d' incapaci divengono capaci.

Vi è la cessazione delle funzioni, quando la persona incaricata della difesa degl' interessi del creditore o debitore incapace, cessa di esserlo.

Si vedrà nella prima sezione da chi deve essere intentata l' esecuzione, quando il cangiamento di stato, o la cessazione delle funzioni proviene per parte del creditore, e nella sezione seconda contro chi deve esserlo quando provengono per parte del debitore.

Sezione I.

Da chi e contro chi deve procedersi all' esecuzione, quando il cangiamento di stato, o la cessazione delle funzioni proviene per parte del creditore.

I. *Del caso nel quale vi è cangiamento di stato.*

1. Se il creditore è divenuto incapace, l' esecuzione deve essere intentata dalla persona incaricata alla difesa de' suoi interessi Ved. Lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 3. Sez. 1. §. 2.. e cap. 4. Sez. 1.

2. Se è divenuto capace (*per esempio se è una donna che abbia ricuperato il libero esercizio de' suoi diritti per lo scioglimento del matrimonio, o un interdetto che sia stato liberato dall' interdizione*) spetta a lui l' intentarla.

II. *Del caso nel quale vi sia cessazione di funzioni.*

1. Se la persona incaricata ha cessato dall' esercizio delle sue funzioni, a motivo che il creditore d'incapace è divenuto capace, spetta a quest' ultimo il procedere agli atti.

2. Se ha cessato mentre il creditore è sempre incapace, è necessario, che vi sia una nuova persona incaricata a procedere per lui, e se non vi è, che venga nominata.

SEZIONE II.

Da chi e contro chi si procede all' esecuzione, quando il cangiamento di stato, o la cessazione delle funzioni proviene per parte del debitore.

I. *Del caso cui vi è un cangiamento di stato.*

1. Se al creditore non è noto questo cangiamento; (per esempio, se non ha fatto, o se non è stato fatto contro di esso alcun atto che provi, che fosse a sua notizia,) siccome non è obbligato a sapere che il debitore d' incapace che egli era, sia divenuto capace *o viceversa*, deve applicarsi lo spirito dell' artic. 345. del Codice di procedura, che dice, che il cangiamento non impedisce la continuazione delle procedure. In tal modo l' esecuzione intentata contro la persona incaricata della difesa degl' interessi del debitore divenuto capace o contro il debitore divenuto incapace, è

valida, finchè il creditore abbia questo motivo d' ignorarne il cangiamento.

Ma se il creditore sa questo cangiamento, deve procedere contro il debitore se è divenuto capace, e non contro chi lo difende, se è divenuto incapace. Non si può a ciò applicar l' artic. suddetto 345., sebbene non faccia per la continuazione delle procedure veruna distinzione tra il caso nel quale al creditore è noto il cangiamento, e il caso in cui non gli è noto. La ragione si è, che vi è una gran differenza tra l' instruzione che precede la sentenza, e l' esecuzione che la segue. L' instruzione è preceduta da una domanda, della quale la parte capace ove è incapace chi la rappresenta, ha piena cognizione; se l' incapace diviene capace spetta a lui, che deve conoscere la causa, a riprendere e continuare l' istanza; se diviene incapace spetta alla persona incaricata di difenderlo ad agire, e se nè l' uno nè l' altro lo fa, l' altra parte non deve soffrirne e non deve essere obbligata a citarlo in riassunzione d' istanza, atteso che ciò cagionerebbe dei ritardi che prolungherebbebero la sentenza Ma dopo che questa è pronunziata, se quello che l' ha ottenuta ha notizia di un tal cangiamento, non milita più l' istessa ragione, mentre se l' incapace è divenuto capace, si deve procedere contro di esso e non più contro la persona incaricata a difenderlo. Se poi di capace è divenuto incapace, si può procedere contro

quello, che lo rappresenta in vece della parte. Non essendo obbligati a citare in riassunzione d' istanza il debitore nel primo caso o la persona che lo difende nel secondo, ciò non ritarda l' esecuzione ugualmente che se fosse diretta contro l' incaricato, che ha terminate le sue funzioni, o contro la parte divenuta incapace. Gli interessi del creditore non ne soffriranno mai; invece di che quelli del debitore ne soffrirebbero, se si potesse a dispetto del medesimo divenuto capace procedere contro chi era incaricato a difenderlo, o a dispetto del nuovo incaricato continuare a procedere contro la parte divenuta incapace.

Bisogna dunque decidere in questo caso, che l' esecuzione deve esser diretta contro la persona incaricata della difesa. (*Ved.* nel lib. 2. p. I. tit. I. cap. 4. qual è questa persona) e se non vi è, bisogna farla nominare.

II. *Del caso nel quale vi è cessazione di funzioni.*

Allorchè la persona incaricata ha terminate le sue funzioni perchè il debitore è divenuto, capace, se ciò non è noto al creditore, può rilasciare l' esecuzione contro l' incaricato, e se gli è noto deve farlo contro il debitore. Si applichi quì quanto si è detto al num. I.

2. Allorchè l' incaricato ha terminate le sue funzioni per dar luogo ad un altro, attesochè il debitore è sempre incapace, se a

creditore ciò non è noto può fare eseguire contro il primo incaricato, e se gli è noto contro quello che è subentrato in suo luogo. Si applichi ciò che si è detto sopra al num. II.

CAPITOLO II.

Da chi o contro di chi deve procedersi all' esecuzione quando quello che era creditore, o quello che era debitore nel tempo dell' atto o della sentenza, o ambedue hanno cessato di esserlo, stante la trasmissione de' loro diritti attivi e passivi in altre mani.

Si esporrà nella prima sezione da qual successore del creditore deve essere proseguita l' esecuzione; e nella seconda sezione contro qual successore del debitore deve esserlo.

Sezione I.

Da qual successore del creditore può e deve essere proseguita l' esecuzione.

1. Vi sono de' crediti talmente personali al creditore, che egli non può trasmetterli. Tali sarebbero quelli risultanti da una sentenza, che pronunziasse un divorzio, una separazione, o condannasse a somministrare l' abitazione, o rilasciare un uso frutto ec. I successori non potrebbero proseguire l' esecuzione contro l' oggetto principale della condanna che è estinto col creditore. In tal guisa non potrebbero procedere perchè

venga pronunziato il divorzio, il rilascio dell' abitazione, dell' uso frutto ec. ma lo potrebbero per gli accessorj di un tale oggetto, allorchè sono trasmissibili per esempio per la revoca de' vantaggj fatti al conjuge, contro di cui è stato pronunziato il divorzio o la separazione, le restituzioni da farsi da lui dei frutti e spese, i frutti dell' abitazione o dell' uso frutto scaduti vivente il creditore, le spese ec.

2. Sonovi degli altri crediti, e sono questi la maggior parte che passano ai successori, tanto nel principale quanto per gli accessorj. Spetta al successore a cui sono devoluti il procedere per l' esecuzione.

3. Ma per fare completamente l' applicazione di questa regola, bisogna considerare cosa è questo successore. O è universale, o a titolo universale, o particolare.

4. Se è successore universale, è o erede, o legatario universale, o donatario universale.

I. Se è erede, deve giustificare la sua qualità. (*Ved.* Lib. 2. p. I. tit. I. cap. I. sez. 3. §. I.

Quello, che non ha ancora accettata la successione, può, nella sua sola qualità di abile proseguire l' esecuzione qualora sia necessaria a titolo di atto conservatore di vigilanza, e di amministrazione provvisionale. (*Cod. Nap.* 779.) per esempio se la sentenza pronunzia uno sfratto e che sia cosa urgente, che restino evacuati i luoghi per affittarli. (Ved. Lib. p. 2. tit. 4. Cap. 2. 3. Sez. 3. § I. N. II.

2. Se questo successore è legatario universale, deve giustificare la trasmissione che gli è stata fatta. (*Ved.* d. p. 1. tit. 1. cap. 1. Sez. 3. §. 1.)

3. Così se è donatario universale. (*ivi.*)

5. Qualora il successore è a titolo universale, è o legatario a titolo universale, o donatario a titolo universale.

1. Se è legatario deve ottenere il rilascio e giustificare. (*ivi.*)

2. Se è donatario ottiene il possesso senza l'atto di rilascio, e non è tenuto che a giustificare la trasmissione. (*ivi.*)

6. Quando il successore è a titolo particolare, deve per proseguire giustificare il suo titolo. (*ivi.*)

7. Se il credito, essendo di visibile, è devoluto a diversi successori, sì universali, che a titolo universale, o particolari ciascheduno di essi può agire per la porzione che gli appartiene, come rappresentante il creditore. (*Cod. Nap.* 1220.)

8. Ma se il credito è indivisibile, ciascheduno dei successori del creditore può esigere nella totalità l'esecuzione dell'obbligazione (*cod. civ.* 1224.) *per esempio*, se una sentenza condannasse all'adempimento di una servitù verso una casa ognuno de' successori nella proprietà di questa casa, sebbene non ne' abbia che una parte potrebbe procedere per l'esecuzione del totale della servitù.

9. Qualora poi non siavi che un successore al credito, o che devoluto a mol-

ti sia poi riunito nelle mani di un solo in virtù di divisione, licitazione, o di altro atto, a questo solo spetta il diritto di procedere giustificando la divisione, o che egli è solo successore ec.

SEZIONE II.

Contro qual successore dee proseguirsi l'esecuzione.

Bisogna distinguere.

O il credito è un oggetto indeterminato, ed è dovuto su tutti i beni del debitore; *esempio*, il credito di una somma.

O è di un oggetto certo e determinato, e non si estende, che su quest' istess' oggetto; *esempio* l' obbligazione o la condanna di restituire un dato mobile, o un dato stabile.

§. I.

Contro qual successore deve essere proceduto all' esecuzione, quando l' oggetto essendo indeterminato è dovuto su tutti i beni del debitore.

In questo caso può procedersi all' esecuzione; 1. contro tutti i successori universali, ciascheduno per la sua porzione; 2. contro tutti i successori a titolo universale, ognuno per la sua porzione, 3. in certi casi contro ciascheduno di essi per l' intero; 4. in molti casi contro i successori particolari. Ciò si metterà in chiaro ne' quattro appresso articoli.

ARTICOLO I.

Quando e come si può procedere all' esecuzione contro il successore universale.

Il successore universale è erede, o legatario, o donatario universale

I. *Quando e come si può procedere all' esecuzione contro l' erede.*

1. La sentenza o l' atto esecutorio contro il defunto, è in simil guisa esecutorio contro l' erede personalmente.(*Cod. Nap.* 877.) Prima del Codice non si poteva in diverse parti della Francia, se non dopo averlo fatto dichiarare esecutorio contro il suddetto erede,

2. Ma non si può procedere a tale esecuzione, che sotto due condizioni.

1. Che sia fatto notificare il titolo alla persona o al domicilio (*Cod. Nap.* 877.); perchè può non saperlo.

2. Prima che siano decorsi otto giorni dopo questa notificazione, affinchè possa ricorrere contro l' atto o sentenza se vi e luogo, o abbia il tempo di procurarsi i mezzi di farlo revocare, se non può opporvisi. Questi otto giorni sono liberi.

Durante questo spazio di tempo non si può fare alcuna esecuzione contro i suoi beni personali.

Si può egli però farla su' beni della eredità? Sotto l' antica giurisprudenza potevasi per la conservazione dei diritti de' credi-

tori a norma dell' artic. 169. dello statuto di Parigi, sequestrare i beni del defunto, cioè a dire gli oggetti mobiliari su' quali i creditori della successione aveano un diritto esclusivo sopra i creditori dell' erede, per impedire a questi di sottrarli, e per operare la separazione dei patrimonj. In quanto agli stabili, non potendo l' erede occultarli non potevansi gravare se non qualora il titolo fosse dichiarato esecutorio.

Anche attualmente si possono sequestrare i beni mobili della successione, sia che l' erede non abbia accettato, o abbia accettato.

Se non ha acettato, si può permezzo de' sigilli se non è stato fatto l' inventario in virtù dell' artic. 820. del Codice Napoleone, e dell' articolo 909. 2. del Codice di procedura, che l' accordano a qualunque creditore, che abbia un titolo esecutorio per impedire la distrazione. Quando vi è l' inventario perfezionato, l' artic. 923. del Codice di procedura dice, che i sigilli non potranno essere apposti, se non viene fatta opposizione all' inventario, e non vi sia il preventivo ordine del Presidente del tribunale. Pare dunque, che qualora un creditore della eredità non abbia motivi da addurre contro l' inventario non possa fare alcun sequestro col mezzo de' sigilli; ma lo può per mezzo di un gravamento, altrimenti il diritto di chiedere la separazione accordata al suddetto creditore dall' artic. 878. del Codice Napoleone, diventerebbe illusorio, men-

tre l'erede potrebbe prima che spirato fosse il termine di otto giorni, disporre del mobiliare, e confonderne il valore col proprio patrimonio. Chi vuole il fine vuole i mezzi.

Se l'erede ha accettato, il creditore della eredità deve avere il diritto di fare apporre i sigilli, quando non sia stato fatto l'inventario, o di fare il gravamento quando esiste l'inventario, per impedire la confusione dei patrimonj.

3. Spirati gli otto giorni dopo la notificazione, o l'erede non ha accettato, o ha accettato.

Primo caso, l'erede non ha accettato. O egli è per anche dentro i termini per far l'inventario e deliberare, o questi termini sono spirati:

1. Se è tuttora nei termini, può opporli, ed allora bisogna distinguere per l'esecuzione tra i suoi beni personali e quelli della successione.

In quanto a' suoi beni personali, è cosa evidente che non si può molestarli, poichè non è par anche erede, e non può essere tenuto, che in questa qualità. Per riguardo a' beni della successione, si possono fare apporre i sigilli, se non vi è l'inventario, e fare de' gravamenti, se vi è. Si applichi quì quanto si è detto di sopra.

Se i termini sono spirati, e egli non abbia accettato, quando non abbia ottenuta una nuova dilazione sia perchè non ha avute notizia della morte, o a motivo dell' in-

sufficenza di detti termini o della situazione de' beni, o delle sopraggiunte contestazioni. (*Cod. Nap.* 798. 799), si tratta come erede puro e semplice e si procede contro i suoi beni personali, e quelli della successione. Frattanto conserva ancora dopo tali dilazioni e quelle concesse dal Giudice, la facoltà di far l'inventario e dichiararsi erede beneficiato, se d' altronde non ha fatto alcun' atto di erede, o se non esistono contro di lui delle sentenze o Decreti passati in cosa giudicata, che lo condannino in qualità di erede puro e semplice. (*Cod. Nap.* 800.) Se dichiarasi erede beneficiato, non può essere molestato, che nella maniera che verrà accennata quì sotto.

Secondo caso. L' erede ha accettato. E' erede puro e semplice, o erede beneficiato. Puro e semplice, può essere molestato su suoi beni e quelli della successione; beneficiato non può esserlo che su quelli della successione, (*Cod. Nap.* 802.) e non sopra i suoi proprj se non in questi due casi. Il primo quando essendo stato messo in mora di presentare il suo rendimento di conti, non ha sodisfatto a questa obbligazione, (*Cod. Nap.* 803.) il secondo quando il suo rendimento di conti essendo stato appurato, e trovandosi reliquatario, non paga il reliquato. Allora può esservi costretto su suoi beni personali fino alla concorrenza di questo reliquato. (*ivi.*)

II. *Quando, e come può esser fatta l' esecuzione contro il legatario universale.*

1. Se l' atto o la sentenza sono esecutorj contro l' erede devono esserlo ugualmente contro il legatario universale; milita l' istessa ragione.

2. Gli si deve notificare l' atto o la sentenza, e non si può procedere se non dopo otto giorni. Gli è applicabile tutto ciò che si è detto in questo articolo al N. I. 2. sopra l' erede.

3. Spirati gli otto giorni, o il legatario non è soggetto al rilascio, o vi è soggetto.

Primo caso. Il legatario universale non è soggetto al rilascio; bisogna distinguere. O non ha per anche fatto atti che annunzino, che abbia accettato il legato, o lo ha accettato.

1. Se non ha accettato, si possono fare apporre i sigilli sui beni della successione, se non è stato fatto l' inventario, e fare de' gravamenti se è stato fatto, si applichi qui quanto si è detto nel passato N. I.

Ma per riguardo a' suoi beni personali può egli molestarsi? Può egli reclamare i termini accordati per far l' inventario e deliberare come erede, ed impedire in tal guisa, che non sia proceduto contro i suoi beni personali fino a che non sono spirati i suddetti termini?

Ciò che darebbe luogo a dubitare, si è che il Codice Civile non ha stabiliti questi termini che per l' erede intestato, e non

per quello per disposizione dell'uomo. Ma la ragione di decidere si è che il legatario avendo facoltà di ripudiare, ha un interesse di far prima fissare il valore dell'eredità, e deliberar quindi, se è per lui più vantaggioso l'accettarla o il ripudiarla, affine di non entrare nell' imbarazzo di un accettazione, che potrebbe riuscirgli assai onerosa, anche quanto si decidesse che non fosse tenuto ai pagamento de' debiti se non fino alla concorrenza dell'asse ereditario, mentre l' erede può accettando beneficiariamente non esser tenuto che in questa maniera. Perciò se gli permette prima di accettare di opporre l'eccezione del termine onde possa vedere se gli fosse più espediente il rinunziare che adire l' eredità con benefizio. Se come molti sono di parere, il legatario universale è tenuto indefinitivamente ai debiti quando non siasi dichiarato erede beneficiato, vi sarà un doppio motivo per esso di opporre questi termini.

Se dunque vien molestato dentro questi termini sui suoi beni personali; può opporsi ed impedire con ciò una tal molestia.

Dopo i predetti termini, se rinunzia resta dal tutto liberato.

2. Se accetta o sta in silenzio, cosa che equivale alla tacita accettazione, può egli esser molestato sopra i suoi beni personali come erede puro e semplice; o non può esserlo che sui beni della successione come erede beneficiato?

Secondo l'opinione di quelli che pen-

sano, che è tenuto indefinitamente al debito, se non ha accettato con benefizio può esser tenuto a pagare co' proprj beni.

Ma secondo il parere di quelli che presumono, che non sia tenuto a pagare che fino alla concorrenza, sembra, che la questione possa incontrare qualche difficoltà, perchè si può paragonarlo a un erede beneficiato. Frattanto bisogna decidere, che può essere molestato su i suoi beni perchè gli artic. 1599. e 1012. dèl Codice lo assoggettano *personalmente* ai debiti, sull' esempio della moglie in comunione col marito, che può esserlo finchè ella presenti un inventario, e mostri ciò che gli è pervenuto dalla comunione.

Il legatario universale, che accetta; o se ne sta in silenzio, può dunque esser sottoposto a soffrire l' esecuzione dell' atto o della sentenza sopra i suoi beni; ma vi è egli tenuto indefinitivamente?

Le opinioni sono divise su questo punto,

Pretendono alcuni, che lo sia come successore alla persona del defunto, e che non possieda de' beni se non per questo titolo, ed in conseguenza egli sia tenuto come lo era il defunto, e come deve esserlo un erede vale a dire indefinitivamente; quando però non abbia accettato il legato con benefizio, e come si pratica in Parigi, a norma di quanto si esporrà in appresto.

Gli altri pretendono al contrario, non essere egli successore alla persona, ma solamente a' beni, e che perciò non sia tenu-

to che per i medesimi e fino alla loro concorrenza.

La prima opinione e fondata sul possesso che ha della successione di *pien diritto*, in virtù dell' artic. 1006. come l' erede lo ha di *pien diritto* in virtù dell' artic. 724. Se dicesi, l' erede è tenuto indefinitivamente al passivo perchè egli è messo in possesso di *pien diritto* dell' attivo, per qual motivo il legatario universale, messo pure in possesso di *pien diritto* di quest' attivo, non sarà tenuto anche indefinitivamente ai passivo? Si fonda parimente quest' opinione sugli artic. 1009. e 1012. del *Cod. Napoleone*, che dicono che il legatario universale è tenuto a' debiti personalmente per la sua parte e porzione; dal che si conclude, che a qualunque somma ascendano questi debiti, egli è obbligato anche *ultra vires*.

I partigiani della seconda opinione rispondono.

In quanto all' obbiezione desunta dal possesso dell' attivo, che è acciò possa seco trarre l' obbligazione di pagare il passivo indefinitivamente, bisognerebbe (considerata la gravità di questa obbligazione) che risultasse dal possesso in guisa che l' uno si traesse seco l' altra necessariamente, senza che la legge astretta fosse ad esprimerlo. Ora una tal cosa non può dirsi; il possesso può aver luogo senza questa operazione, e solamente con quella di pagare fino alla concorrenza. Ciò è tanto vero, che se l' erede beneficiato, il quale non è posto in

possesso di *pien diritto* meno dell' erede puro e semplice, non è frattanto tenuto che fino alla concorrenza. Ora se l' obbligazione derivasse necessariamente e per una conseguenza forzata ed inevitabile del possesso, il legislatore non avrebbe potuto separarle, accordandogli il possesso, e dispensandolo non ostante da una tale obbligazione. Sotto l' antica giurisprudenza i donatarj universali erano messi in possesso di pien diritto senza l' atto d' investitura degli oggetti ad esso donati, e malgrado ciò eglino non erano tenuti indefinitivamente, attesochè pensavasi allora, che il possesso non generasse necessariamente l' obbligazione indefinita, come non deve neppure presentemente generarla.

Riguardo poi all' obiezione tratta dagli articoli 1009. e 2012 del *Cod. Nap.* essa non è meglio fondata: Questi articoli significano solamente, che se vi sono molti successori universali, tanto eredi, quanto legatarj pagheranno i debiti ciascuno a ragione della respettiva porzione, vale a dire, che se ne hanno per esempio una metà, ciascun di loro non sarà tenuto che per questa metà; ma questi articoli non significano, che saranno tenuti alla metà del passivo al di là della metà dell' attivo; non significano neppure che per avere essi una quota dell' attivo, ne risulti necessariamente e per una conseguenza forzata e inevitabile, che debbano indefinitivamente pagare una quota del passivo. Se ciò fosse, la legge non avrebbe

potuto accordare all'erede beneficiato, che ha la sua porzione dell'attivo, ed è tenuto proporzionatamente al passivo il diritto di non esser tenuto per la sua parte a questo passivo, che fino alla concorrenza della suddetta parte nell'attivo.

In tal modo sotto l'antica giurisprudenza, e segnatamente a norma dello statuto di Parigi att. 334., i legatarj universali che erano tenuti proporzionatamente alla loro porzione, non erano tenuti oltre di essa, giacchè pensavasi con ragione, che dalla prima obbligazione non ne risultasse necessariamente la seconda.

A questa ragione opposta dai partigiani della seconda opinione per abbattere i fondamenti della della prima, vi aggiungono le seguenti opinioni, per dimostrare, che il legatario universale non è tenuto personalmente, e indefinitivamente.

Il Codice non impone quest'obbligazione, che al titolo delle successioni *agli eredi legittimi*, in virtù dell'artic. 724, che dice che essi *sono messi in possesso di pien diritto.... sotto l'obbligazione di adempire a tutti gli onori*; ma al titolo *delle donazioni*, capit. *de' testamenti* verun' articolo non impone una tal'obbligazione al legatario; ed un obbligazione specialmente così grave e così esorbitante, non deve essere estesa, poichè qualunque obbligazione deve essere limitata segnatamente alle persone indicate dalla legge, senza poter' essere estesa all' altre.

Il Sig. Treihard nell'atto di presentare il progetto del titolo delle successioni al Corpo Legislativo, dice, che „ il progetto
„ regola la proporzione, nella quale i coe-
„ redi ed i legatarj contribuiscono tra lo-
„ ro al pagamento dei debiti; questo pro-
„ getto conserva di più i diritti de' credi-
„ tori su tutti i beni della successione; e
„ *le regole proposte*, prosegue a dire, non
„ avendo d'altronde nulla che non sia con-
„ forme a quanto si è *fino a quest' oggi pra-*
„ *ticato*, io posso e devo dispensarmi dall'
„ entrare in una più lunga spegazione. „
Ciò *che si praticava fino a questo giorno*, era che i legatarj non rappresentavano in veruna maniera la persona del defunto, ma solamente le di lui sostanze, onde a questo titolo non erano obbligati indefinitivamente al pagamento dei debiti. Le *regole proposte* dal titolo delle successioni, non *hanno nulla che non sia conforme a quanto si è praticato fino a questo giorno*; dunque è nell' intenzione del legislatore che propone queste regole, che il legatario non sia tenuto, che per i beni, e fino alla loro concorrenza.

Finalmente quelli che sono favorevoli al legatario aggiungono:

Se il legislatore avesse voluto, che questo legatario tenuto fosse indefinitivamente come l' erede, gli avrebbe accordato come a quest' ultimo il benefizio dell' inventario, mentre sarebbe stata cosa sommamente ingiusta, accordandolo all' erede, il negarlo al legatario, che meritava l' istesso favore.

Ora il legislatore non ha accordato questo benefizio, che all' erede parlandone solo al titolo *delle successioni* e non nel titolo delle *donazioni* capit. de' *testamenti*. Non avendo dunque parlato di un tal benefizio per il legatario, bisogna concludere, che ha deciso tacitamente, non esser ciò necessario al legatario che non sarebbe tenuto, che per i beni e fino alla concorrenza, a meno che non si dica che il legislatore ha voluto decidere che il benefizio accordato all' erede non potrebbe essere reclamato dal legatario; cosa che sarebbe talmente ingiusta ed assurda, che non si può effettivamente supporre.

In sequela di tutte queste ragioni io penso, che il legatario universale non sia tenuto indefinitivamente per i suoi beni. (1) Frattanto sembra, che si tenga l' opinione contraria nel tribunale del Dipartimento della Senna, giacchè vi si è introdotto l' uso di estendere l' accettazione beneficiaria al suddetto legatario. Questo partito sebbene non necessario, è il più prudente, perchè mette il legatario al coperto di tutte le difficoltà, che è sempre bene il prevenire anche quando sono evidentemente mal fondate, e bisogna attenersi a questo sistema finchè non sia stabilmente deciso, che il legatario non è tenuto che fino alla concorrenza; ma se non si fosse fatto così, credo che il legatario non potrebbe mai esser mo-

(1) Vedi Tomo 2. nota 25.

lestato, che sui beni della successione in qualità di erede beneficiario.

Se il legatario universale pretende di non aver beni, o quelli che ha ricevuti sieno esenti valevolmente, o che non gli rimane che una data somma o un tale oggetto onde non possa esser tenuto che per un tal rimanente, deve come erede beneficiato esibire un inventario, render conto, e presentare questo rimanente per garantirsi dalle molestie contro i suoi beni, altrimenti potrebbe soffrire queste molestie.

Difatti il legatario che oppone al creditore, o che non ha ricevuti de' beni, o che gli ha impiegati oppone un eccezione: *ora reus excipiendo fit actor* e deve provare la sua eccezione. „ Quello, dice l'articolo 1315. „ del Cod. Civ., che si pretende libero da o„ gni obbligazione, deve giustificare il pa„ gamento, o il fatto che ha prodotta l' „ estinzione della sua obbligazione. „

Il legatario, che non avesse fatto l' inventario nelle debite forme, potrebbe mediante un inventario per pubblica cognizione, provare di non aver ricevuta cosa alcuna, o di non avere ricevuti che quei tali oggetti, che per maggior prova si esibisse di depositare ciò che fosse provato che avesse egli ricevuto.

Ricard delle *donazioni* parte III. capit. XI., num. 1517. e seg. decide a favore dell' inventario per pubblica cognizione; ma in quanto a me non sono di questa opinione.

Un inventario di una tal fatta è una prova testimoniale; ora risulta dagli artic. 1341., e 1348. del *Cod. Nap.*, che non si può fare questa prova, quando si è in grado di procurarsene un altra.

Al legatario per tanto che ha potuto procurarsi un inventario nella consueta forma, non deve menarsi buona l' esibizione di un inventario per pubblica voce e fama In conseguenza di questi articoli, l' artic. 1415. decide, che se la moglie può fare quest' ultimo inventario per provare il valore di un eredità immobiliare, o sia dei beni stabili ad essa pervenuti, perchè le fosse difficile fare un inventario nelle forme contro la volontà di suo marito, questi al contrario non potrà farne uno per pubblica voce e fama, perchè era in suo pieno arbitrio di farlo per mezzo di notaro. Il motivo di questo articolo essendo applicabile al legatario, se gli deve applicare l'articolo stesso.

Secondo Caso. Il legatario universale non è soggetto a chiedere il possesso.

Quantunque egli sia proprietario a norma dell' artic. 1004. *del Cod. Nap.*, non ostante non essendo in possesso fino all' accettazione che farà con la domanda d' immissione, o il possesso che riceverà volontariamante dall' erede, non è contro di esso, che si deve procedere, tanto più che se ripudia il legato sia espressamente sia non lo chiedendo innanzi che sia prescritto, o si domandandone il possesso la sua domanda sia rigettata, non sarà mai stato proprietario, e

le molestie fatte contro di lui in tal qualità, non avranno veruna forza.

Le molestie finchè il suddetto legatario sia messo in possesso devono essere dirette contro l' erede sotto condizione, se è in possesso della totalità della successione come possessore legittimo. Allora quello che sarà fatto contro di lui, sarà valido contro il predetto legatario se entra in possesso; *arg. degli artic.* 462. 790., e 1240. *Cod. Nap.* da' quali risulta, che ciò, che è stato fatto di buona fede con chi, o contro di chi è possessore o legittimo amministratore, vale contro quello che essendo proprietario non si presenta che dopo.

Allorchè il suddetto legatario universale è entrato in possesso, il creditore può continuare le sue procedure contro l' erede finchè il suddetto legatario abbia notificato il suo diritto al creditore, *arg. dell' artic.* 344. *del Cod. di proc.* che vuole che nelle istanze, le procedure fatte e i decreti ottenuti dopo la morte non notificata e innanzi alla riassunzione d' istanza, sieno validi, perchè la parte non è obbligata ad aver notizia della morte, nè di conoscere l' erede.

Ma dopo che questo legatario si è fatto conoscere, il creditore, non può più molestare l' erede per l' intero, e deve dividere le sue procedure tra questi, e il legatario.

Questo legatario è tenuto personalmente a pagare la sua porzione dei debiti fino alla concorrenza se ha fatto fare l' inventario regolare, e indefinitivamente se non lo

ha fatto, senza poter redimersi sotto la salvaguardia di un inventario di pubblica voce e fama. Quanto si è detto per il legatario investito ipso iure gli è applicabile (2.).

III. Quando e come si può procedere nell'esecuzione contro il donatario universale.

Vi sono tre classi di donatarj universali; 1. di tutti i beni presenti solamente; 2. de beni futuri solamente; 3. de' beni presenti e futuri.

Del donatario di tutti i beni presenti solamente.

1. Quegli che ha l'attivo deve sopportare il passivo; questo donatario in qualità di successore universale ai beni presenti, è tenuto alla totalità de' debiti presenti, quando ancora non vi fosse nulla di stipulato.

E' anche tenuto alla totalità de' debiti futuri, vale dire di quelli della successione del donatore, se questo onere gli è stato imposto dalla donazione fatta in virtù di contratto matrimoniale (*Cod. Nap* 1086.).

2. In quanto a' debiti presenti, quantunque ne sia tenuto nella stessa maniera del donatore, che ne è il vero debitore, non può sottrarsi dalla sua obbligazione senza il consenso del creditore, il quale può sempre molestare il debitore.

Può similmente molestare il donatario, quale è tenuto a' suddetti debiti presenti

(2) Vedi nota precedente.

personalmente, ma solo fino alla concorrenza de' beni, nessuna legge essendovi, che lo aggravi indefinitivamente.

Del donatario de' beni futuri solamente.

1. Dacchè è succeduto a tutto l'attivo, egli è tenuto anche a tutto il passivo esistente alla morte, quando ancora non fosse stato aggravato da un tal onere.

2. E' tenuto al pagamento di questi debiti personalmente, ma solamente fino alla concorrenza, poichè veruna legge non lo obbliga indefinitivamente.

Se frattanto in vigore del contratto di matrimonio contenente la donazione, si fosse impegnato a pagare tutti i debiti sarebbe tenuto a farlo (*Cod. Nap.* 1086.) ma potrebbe liberarsene rinunziando alla donazione (*ivi*).

Del donatario de' beni presenti e futuri.

1. Questo donatario essendo successore universale ai beni presenti ed a' beni futuri, è debitore in questa duplice qualità della totalità dei debiti esistenti al tempo della donazione, e di quelli, che esistono nel tempo della morte, quando non ne fosse aggravato dalla donazione medesima.

2. In quanto a' debiti presenti, si applichi ciò, che si è detto sopra il donatario de' beni presenti.

3. Per riguardo a' debiti contratti dopo fino alla morte; egli vi è tenuto personalmente ma fino alla concorrenza. Si appli-

chi quì quanto si è detto per il donatario de' beni futuri.

E' in suo arbitrio nell' istante della morte del donatore di tenersi a' beni presenti, rinunziando al di più de' beni del donatore (*Cod. Nap.* 1084.).

Se nella donazione de' beni presenti e de' beni futuri fosse stato incaricato di pagare indistintamente tutti i debiti ed aggravj della successione del donatore o sotto altre condizioni, la di cui esecuzione dipendesse dalla volontà di quest' ultimo, il donatario sarebbe tenuto all' adempimento delle suddette condizioni, se non crede cosa più vantaggiosa per esso il rinunziare alla donazione (*Cod. Nap.* 1086.). Io ho, per esempio, donati a Paolo i miei beni presenti del valore di 20. mila franchi sui quali io devo franchi 10. mila, ed i miei beni futuri, senza parlare de' miei debiti presenti e futuri. Vengo a morte, ed i beni da me acquistati dopo la donazione ascendono a 30. mila franchi, ma sono aggravati di nuovi debiti ascendenti a 45. mila franchi. Paolo potrà ritenersi i beni presenti del valore come si è detto di 20. mila fr., e pagare i fr. 10. mila de' debiti presenti, rinunziando a' beni acquistati dipoi per liberarsi dal pagare i fr. 45. mila de' nuovi debiti. (1084.) Ma se io l'avessi incaricato di pagare ancora gli ultimi debiti, non potrebbe dividerli; bisogna che accetti tutto col peso di pagare tanto i debiti nuovi quanto i vecchj, o rinunzi a tutto, per li-

berarsi dagli uni, e dagli altri. Così nella suddetta fatti specie i debiti essendo 55. mila fr., ed i beni valendo fr. 50. mila, rinunzierà a tutto, altrimenti sarà obbligato a pagar tutto.

Osservazione comune a' tre surriferiti donatarj.

L' atto o il Decreto è esecutorio contro di essi dopo che gli è stato notificato. Si applichi quì ciò, che si è detto per l' erede di sopra alla Sezione II. I. 1. 2. di questo capitolo.

ARTICOLO II.

Quando e come si può proeedere all' esecuzione contro il successore a titolo universale.

Questo successore è legatario o donatario.

Non si può procedere contro l' uno e l' altro se non dopo la notificazione dell'atto o Decreto alla persona o al domicilio e passati otto interi giorni dopo una tale notificazione. Si applichi quì quanto nella Sezione II. si è detto per l' erede.

Se è legatario non è investito di pien diritto. Si applichi similmente quanto si è detto per il legatario universale quando non è investito del possesso.

Se è donatario, si applichi quì quanto si è detto riguardo al donatario universale.

ARTICOLO III.

De' casi ne' quali si può procedere contro i successori universali ed a titolo universale, non solo per le loro porzioni, ma per tutto il debito, il di cui oggetto è indeterminato.

In generale i successori universali o a titolo universale, non sono obbligati a pagare i debiti, se non a rata porzione di quanto hanno ricevuto, o a cui sono tenuti come rappresentanti il debitore (*Cod. Nap.* 1220.).

Ma questa regola è suscettibile di eccezione in tre casi, nei quali ciascheduno di essi può esser costretto a pagare tutto il debito.

Il primo, si è il debito ipotecario (*Cod. Nap.* 1221. 1.). Chi di questi successori possiede i beni ipotecati al debito contratto, può essere molestato per il tutto sui fondi ipotecati (*ivi*), e nella maniera spiegata nel libro III. alla parola *Ipoteca*.

Egli ha però il suo regresso contro i suoi consuccessori universali ed a titolo universale (1221.), a ragione della porzione per la quale essi sono tenuti a contribuire (873.),

Non ha questo regresso se non per la porzione che ciaschedun di loro deve soffrire personalmente, anche nel caso in cui avesse pagato, e fosse subentrato ne' diritti

del creditore. *Esempio*: Pietro lascia due eredi Paolo e Luigi, e due case *a* e *b*.

Nella divisione la casa *a* tócca a Paolo, e la casa *b* a Luigi. Un creditore ipotecario sulle due case molesta Paolo, che lo paga e subentra nelle sue ragioni. Sebbene Paolo abbia per una tal surrogazione acquistati tutti i diritti del creditore, il quale avea anche l'ipoteca sulla casa *b*, ed avesse il diritto di farsi pagare il totale da Luigi, Paolo non potrà domandargli che la metà, poichè se gli domandasse il totale, Luigi a vicenda rimarrebbe surrogato, e potrebbe poi dal canto suo comparire a richiedere questo totale a Paolo medesimo come detentore della casa, il che opererebbe un circuito di azioni in infinito.

Nel caso d'impotenza a pagare di uno de' successori, la sua quota nel debito ipotecario vien suddivisa in proporzione fra gli altri (876.). *Esempio*; nella specie suddetta vi sono *tre* eredi, Paolo, Luigi e Giovanni; se tutti tre succedono ugualmente e sono solventi, Paolo potrà chiedere a Luigi ed a Giovanni un terzo per cadauno; ma se Giovanni è insolvente, il suo terzo verrà suddiviso tra Paolo e Luigi.

Il secondo caso, è quando uno de' successori è dal documento incaricato solo dell'esecuzione dell'obbligazione 1221. 4. Il solo successore incaricato del debito può essere molestato per l'intero (*ivi*). *Esempio*. Voi mi date in affitto una casa col patto che dopo di me Paolo uno de' miei

eredi eseguirà i patti dell' affitto ; voi potrete procedere contro di lui solo; ma egli avrà il suo regresso contro i suoi consuecessori (*ivi* .).

Il terzo caso, è quando risulta tanto dalla natura dell' impegno , quanto dalla cosa che ne forma l' oggetto , e dallo scopo propostosi nel contratto , che l' intenzione de' contraenti , è stata che il debito non potesse esser saldato parzialmente . Ogni successore può essere molestato per l' intero. (1221. 5.) Tale sarebbe l' obbligazione di costruire una casa in generale , o di somministrare un pezzo di terra in generale per costruirvi sopra un edifizio. Se il debitore di questa costruzione o di questo pezzo di terra , muore , il suo debito essendo di un oggetto indeterminato , è un peso che cade su tutta la di lui eredità; ma l' intenzione de' contraenti essendo stata , che non possa esser pagato parzialmente , nessuno de' successori potrà invocare la regola della divisione ad effetto di non pagare che la sua porzione. Tutti i successori devono unirsi insieme per dare la cosa intera , altrimenti ogni successore può essere molestato per il tutto , salvo il suo regresso contro gli altri (*ivi*).

ARTICOLO IV.

Quando e come si può procedere all'esecuzione contro il successore a titolo particolare, qualora l'oggetto essendo indeterminato è dovuto su tutti i beni del debitore.

Si suppone sempre che l'oggetto sia dovuto su tutti i beni del debitore, per esempio una somma.

Se questi beni passano a un successore universale, vi passano aggravati dal debito di quest' oggetto. Si può perciò procedere contro di lui come si è veduto ne' due precedenti articoli. Ma se passano a un successore a titolo particolare, per esempio a un legatario, a un donatario particolare, a un acquirente a titolo oneroso può egli ugualmente procedersi contro di essi?

Bisogna distinguere tra il successore ai beni mobili del debitore, e il succeesore a' suoi beni stabili.

I. *Quando e come si può procedere all' esecuzione contro il successore particolare a dei beni mobili.*

Questo successore è o legatario particolare, o donatario particolare, o un acquirente a titolo oneroso.

1. *Se è legatario*, il defunto non potendo legare se non i beni che gli appartenevano, ed i suoi beni non intendendosi che sotto la deduzione de' suoi debiti, (*bona non computantur nisi deducto aere*

alieno) il legato non ha luogo se non su quel che rimane pagati i debiti. In conseguenza i creditori possono impedire, che il legato non pervenga in sua mano, e se non sono pagati da' successori universali, e il legatario abbia ricevuto il legato possono astringerlo a rimetterlo fuori fino alla concorrenza di quanto loro è dovuto. Questo è ciò, che decide *l' artic.* 809. *del Cod. Nap.*, il quale dopo aver detto, che i creditori non opponenti, che si presentano quando che i primi creditori sono stati pagati, non possono obbligar questi ultimi a rimetter fuori, decide, che i suddetti non opponenti hanno il loro regresso contro i legatarj.

Un tal regresso non può essere esercitato che dentro lo spazio di tre anni, *ivi e argom. dell' artic.* 2279., il quale decide, che quegli che ha perduto, o gli è stata rubata una cosa, non può rivendicarla, che dentro il termine di tre anni contro di colui, nelle cui mani la ritrova. Considerando il creditore come una persona che ha perduti que' beni mobili su i quali poteva esser pagato, o che gli sono stati trafugati, egli non può riguardare il legatario come un trafugante, ma solo come una persona tra le cui mani si trovano questi beni. Si deve dunque applicare quest' articolo.

Il legatario particolare, non essendo un successore universale, l' atto o il Decreto o la sentenza, non sono esecutorj

contro di lui, neppure per gli oggetti mobiliarj, che ha ricevuti componenti il suo legato. Il creditore può solamente citarlo per farlo condannare a rimettere questi oggetti nelle mani di lui, che è creditore fino alla somma che gli è dovuta.

Su tal domanda il legatario può chiamare per la rilevazione il successore universale o a titolo universale, che è tenuto alla sodisfazione del debito. Se si trova astretto a pagare, subentra nei diritti del creditore contro questo successore, *argom. dell'* 874., che accorda una tal surrogazione al legatario particolare di uno stabile, che è stato forzato a pagare un debito ipotecario, e dell'artic. 1251., che l'accorda a quello che essendo tenuto per altri al pagamento del debito, avea un interesse di saldarlo.

2. *Se il successore è donatario particolare del mobiliare*, o questo mobiliare è corporeo, o incorporeo.

1. Se è corporeo, il donatario non può essere molestato nè direttamente, nè indirettamente dai creditori del donatore, almeno che la donazione non sia fatta in frode de' loro diritti (*Cod. Nap.* 1167.)

Nel caso di frode, non possono i creditori far eseguire l'atto o il Decreto ec. contro il donatario, ma possono solamente rivendicarlo contro di esso nella sua casa, e citarlo per la validità del gravamento in rivendicazione, per la qual cosa sarà tenuto a rimetter fuori la somma ricavata, o

gli oggetti donati. Potrà in tal caso il donatario chiamare il donatore in rilevazione, quando che non sia egli pure complice della frode.

Questa rivendicazione non può aver luogo, che dentro lo spazio di tre anni (argomento di quanto si è detto pel legatario,) se non qualora il donatario fosse complice; nel qual caso si può agire contro di lui, finchè la procedura contro il delitto non sia prescritta.

Ma fuori del caso della frode, il donatario non può essere molestato nemmeno dentro lo spazio di tre anni, come può esserlo il legatario. La ragione di una tal differenza si è, che il testatore non avendo voluto legare, che sotto la deduzione dei suoi debiti, non esiste alcuna specie di legato, se non qualora i debiti sono saldati. Ma il donatore può disporre de' suoi mobili, i quali non essendo sottoposti al gravamento per causa di ipoteca, (*Cod. Nap.* 2119.) non possono essere ricercati da' suoi creditori.

2 Se il mobile è incorporeo come sarebbe un credito, i creditori non possono procedervi contro, e neppure opporsi alla cessione di esso, purchè questa cessione sia stata notificata, o accettata dal debitore del credito ceduto, prima che i suddetti creditori non abbiano formato il sequestro in mano del debitore (*Cod. Nap.* 1242. e 1690.), e che il credito, o altro diritto incorporeo non sia stato dato in pegno. Se

lo è, il creditore assicurato regolarmente con questo pegno, a norma dell' articolo 2075., potrebbe sempre procedere, non però gli altri.

3. *Se il successore è acquirente a titolo oneroso*, bisogna applicargli quanto si è detto relativamente al Donatario.

II. Quando e come si può procedere all' esecuzione contro il successore particolare dei beni stabili.

Il seccessore è legatario, o donatario o acquirente a titolo oneroso.

I. Se è legatario, o i creditori della successione hanno un privilegio o ipoteca sullo stabile, o non lo hanno.

1. Se hanno un privilegio o l' ipoteca possono molestare lo stabile nelle sue mani (*Cod. Nap.* 871. 874. e 1024.) e farlo vendere come si può contro qualunque acquirente a titolo gratuito o a titolo oneroso nella forma che sarà prescritta nel libro III. alla parola „ *Ipoteca* „.

2. Se non l' hanno possono sempre esercitare i loro diritti sullo stabile, mentre se hanno tal facoltà sul mobiliare, che il testatore non ha potuto nè voluto legare che sotto la deduzione de' suoi debiti, perchè non avrebbero eglino lo stesso diritto verso gli stabili, qualora milita l' istessa ragione?

Ma frattanto, per quanto tempo potranno esercitare il regresso contro il legatario particolare? Per i mobili hanno uno spazio di tre anni; qual tempo avranno per gl' immobili?

L' artic. 878., che accorda a' creditori del defunto la separazione de' patrimonj contro l' erede ed i suoi creditori, sembra, che debba essere applicabile ai creditori del legatario particolare, peichè milita l' istessa ragione. Dunque possono domandarla; l' artic. 880. accorda a' creditori del defonto una tale azione finchè gli stabili esistono in mano dell' erede. Ciò è anche applicabile ai creditori del legatario.

Se i creditori del defunto possono domandare questa separazione contro i creditori del legatario, far vendere gli stabili e farsi pagare prima di questi, essi devono poter procedere contro il legatario quando non vi fossero suoi creditori, giacchè se questi creditori del defunto hanno un tal diritto sugli stabili quando il legatario ha dei debiti, perchè non possono averlo anche quando non ha debiti?

Bisogna dunque, che possano procedere contro il legatario su questi stabili fintanto che gli ha in suo potere.

Ma in che maniera devono procedere? Possono far gravare *de plano*, se i loro titoli sono esecutorj otto giorni dopo la notificazione, come potrebbero farlo se questi stabili fossero in mano di un successore universale? No, perchè egli non è successore universale. Ciò che si è detto di sopra per il mobiliare è quì applicabile. Non potrebbero neppure, dopo un precetto mandato al successore universale, e un intimazione al suddetto legatario di pagare o ri-

lasciare, procedere trenta giorni dopo, come avrebbero facoltà di fare contro un legatario di uno stabile ipotecato. Il diritto accordato al creditore ipotecario, non deve estendersi a quello che non lo è, attesochè essendo rigoroso deve essere ristretto solo al caso per cui è stato stabilito.

Il creditore non ipotecario non avrebbe dunque altro diritto, che quello di citare il legatario particolare per farlo condannare a pagare o rilasciare lo stabile.

Su questa domanda il legatario potrebbe chiamare il successore universale in rilevazione. Applichisi quì quanto si è detto di sopra per il legatatio del mobiliare.

2. *Se è donatario particolare*, e che i creditori abbiano privilegio o ipoteca, si applichi pure quanto sopra si è esposto pel legatario. Se non hanno privilegio, o ipoteca non hanno nemmeno verun diritto contro il donatario, eccettuato il caso di frode, nel qual caso non possono esercitare i loro crediti sullo stabile *de plano*, ma bensì far dichiarare la donazione come non avvenuta in pregiudizio de' loro diritti, e procedere in seguito per essere pagati di quanto avanzano, come se lo stabile fosse restato in mano del loro debitore donatore.

3. Se il successore particolare è acquirente oneroso a titolo di vendita, permuta, o altro, sia che i creditori abbiano privilegio o ipoteca o non l'abbiano, si applichi ciò che si è detto pel donatario.

§. II.

Contro qual successore deve procedersi all' esecuzione quando l' oggetto è certo e determinato.

Se il Decreto o la sentenza porta condanna, o se l' atto contiene l' obbligazione di rilasciare un tal mobile, o tale stabile determinato, e che questo mobile o questo stabile passi in potere di un terzo dopo il Decreto o l' atto, per regolare esattamente contro chi il creditore deve procedere per l' esecuzione, bisogna distinguere se il debitore è vivo o se è morto dopo il predetto atto o Decreto.

Se è obbligato in virtù di un atto è tenuto personalmente al rilascio.

Se è condannato ad un tal rilascio da un Decreto o sentenza è tenuto personalmente, quand' anche l' azione sulla quale è stato pronunziato il Decreto fosse stata reale. Esempio, io possiedo una tenuta di beni, che non riconosco da voi in nessuna maniera; se appartiene a voi, voi potete chiamarmi davanti il tribunale fintantochè, io la possiederò, ma se per l' addietro è passata sotto il dominio di altre persone, la vostra azione passerà contro ciascheduna di esse, però durante il loro possesso solamente; ed allorchè l' eserciterete, quest' azione essendo reale, voi non potrete farlo che contro chi ne sarà il detentore, e non contro di me, nè contro i predecessori del detentore, essendochè non avendo contratto verun impegno

verso di voi, non eravamo tenuti che a cagione dei beni, e solamente durante il nostro possesso col qual possesso è cessata ogni nostra obbligazione. La vostra azione contro il detentore, è veramente reale; ma se è condannato al rilascio della possessione, sarà tenuto personalmente quantunque non lo fosse prima della vostra azione. La ragione si è, che innanzi alla vostra domanda era tenuto a restituirvi la possessione, solo in quanto lo rendevate sciente del vostro diritto; e se prima di tal domanda l' oggetto passato fosse in mano di un terzo, voi non avreste potuto chieder niente ad esso, nè lagnarvi se non ve lo avea rilasciato, poichè ignorando il vostro dirito, non poteva farvi un tal rilascio. Ma dall' istante della predetta azione, avendo avuta notizia del vostro diritto, è stato in obbligo se questo diritto era ben fondato, e di acquietarsi, e restituirvi la possessione. Se in vece di farlo, la dà o la lascia prendere da un altro, manca alla buona fede ed alla giustizia; alla buona fede, che l' obbligava a restituirvi ciò che sapeva appartenervi; alla giustizia, che condannato lo aveva ad una tal restituzione, ed a cui dovea obbedire. E' divenuto obbligato personalmente perchè la legge ci obbliga ad obbedire alla giustizia, essendovi degli impegni personali, che formansi senza una previa convenzione, e tra questi vi sono quelli risultanti dalla sola autorità della legge. (*Cod. Nap.* 1370.)

Ma se il creditore ha un azione perso-

nale contro il detentore, ha ancora un diritto reale contro quello a cui il detentore avesse trasmesso l' oggetto in questione, tanto dopo il contratto, quanto dopo l'azione oppure dopo la sentenza o Decreto ottenuto contro il suddetto detentore, per obbligare il terzo a rilasciare il prefato oggetto.

In tal guisa, nel caso di trasmissione dell'oggetto determinato a un terzo dopo il Decreto o l' atto, il creditore ha due azioni, una personale contro l' obbligato o il condannato, l' altra reale contro il detentore.

Premessi questi principj per farne l'applicazione, si distingueranno due casi. Nel primo, la trasmissione è stata fatta dal debitore medesimo, che è per anche in vita. Nel secondo è stata fatta in sequela di sua morte. Si spiegherà negli appresso due articoli, ciò che può fare il creditore in questi due casi.

ARTIC. I.

Del caso in cui il debitore ha trasmesso l' oggetto determinato a un terzo dopo la convenzione o la sentenza, e dell' esecuzione dell' atto, o sentenza contro il suddetto detentore, e contro il terzo.

Si ha, a norma di quanto si è detto di sopra un diritto personale contro il debitore, e un diritto reale contro il terzo. Si vedrà in qual maniera ha luogo l' esecuzione contro l' uno e contro l' altro.

Se gli fa fare un precetto di restituire l'oggetto insieme con gli accessorj vale a dire i frutti spese ec (spetta a lui se vuol sottrarsi alle molestie a fare acconsentir quello, che l'ha alienato a restituirlo.)

Se si tratta di un fondo di cui il proprietario sia stato spogliato con le vie di fatto, ed abbia intentata l'azione per la rientegrazione, se lo spogliatore è stato condannato con l'arresto personale, si potrà fare imprigionare. (*Vedan.* lib. 2. p. 3. tit. 5 cap. 3. caso 3. 4. e 5. .)

Se il debitore è stato condannato nel petitorio da una sentenza o Decreto passato in cosa giudicata e ricusa di obbedire, può in forza di un secondo Decreto, esservi costretto mediante l'arresto personale, quindici giorni dopo la notificazione del primo Decreto fatta a persona, o al domicilio. (ved. loc. cit. caso 10.) Stà al condannato, che vuole sottrarsi a queste procedure a ottenere da quello cui ha alienato l'oggetto, la restituzione; se non lo fa può esservi astretto con la persona, ma solamente ne' due casi surriferiti, e non se si tratta di oggetto mobiliare.

Mancando di rilasciare l'oggetto mobiliare, o immobiliare, può esservi astretto per mezzo del gravamento su mobili, e gli stabili, o pagarne il costo se è stato fissato dal Decreto; e quando non è stato, si fa pronunziare da un secondo Decreto.

II. Dell' esecuzione contro il terzo, al quale è stato trasmesso l' oggetto determinato vivente il debitore.

Questo terzo è o donatario universale de' beni presenti del condannato, o donatario a titolo universale, o donatario particolare, o acquirente a titolo oneroso.

1. *Se è donatario universale*, rappresentando il condannato in quanto a' suoi beni, e succedendo ad ogni attivo esistente al tempo della donazione, succede ancora nel passivo. Così otto giorni dopo la notificazione della sentenza o Decreto alla di lui persona o domicilio, può esser costretto nell' istesso modo del condannato medesimo (eccettuata la cattura) alla restituzione dell' oggetto e degli accessorj e spese, o a pagarne la valuta, senza regresso contro il donatore, perchè l' obbligazione di pagare il passivo, è un onere del diritto sull' attivo.

2. *Se è donatario a titolo universale*, vi è tenuto come il donatario universale, ma in proporzione della quota a cui succede.

3. *Se è donatario particolare* dell' oggetto determinato, questo oggetto è mobiliare, o immobiliare.

Se è mobiliare il creditore può reclamarlo contro il donatario tanto sia stato di buona fede oppure di cattiva fede; mentre l' oggetto è stato involato al creditore dal debitore, non restituendoglielo, e trasmettendolo a un altro in disprezzo della condanna. Perciò l' artic. 2279. del Codi-

ce Civile permette a quello a cui è stata involata una casa di rivendicarla contro di quello nelle cui mani la ritrova.

In quanto al tempo durante il quale può rivendicare, è di tre anni, (*ivi.*) se il donatario non è complice della frode; se è complice, stante l'azione criminale, che può aver luogo contro di esso, il diritto di rivendicare durerà quanto quest' azione.

Ne' due casi di non complicità o complicità, il Decreto non può essere eseguito *de plano*, come può esserlo contro il condannato medesimo, perchè il donatario non essendo successore universale, non è tenuto personalmente. Il creditore può rivendere l'oggetto delle mani del donatario, e citarlo per la validità della rivendicazione e restituzione. Il donatario, se non è complice della frode, potrà citare il donatore in rilevazione, perchè dal canto di quest' ultimo vi è la cattiva fede. Ved. lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 1 Sez. 3 §. 3 art. 1. N. VIII 2.

Se l'oggetto è immobiliare il creditore, non può fare eseguire il Decreto o sentenza contro il donatario. Non ha che l'azione di rivendicazione durante il tempo necessario per la prescrizione.

E si può quivi applicare l'antecedente periodo.

4. *Se il terzo è acquirente a titolo oneroso* come sarebbe di vendita, cessione, permuta ec. bisogna applicarvi tutto ciò che si è detto per il donatario particolare.

5. Non si può domandare contro il do-

natario particolare, e l' acquirente se non l'oggetto, e non gli accessorj scaduti prima del suo possesso, poichè non gli ha, e non evvi, contro di lui che l' azione reale. Per riguardo a' frutti scaduti dopo il suo possesso, egli non ne è il debitore se non allorchè è possessore di cattiva fede vale a dire allora quando gli sono noti i difetti del suo titolo, e solo dall' istante che i medesimi sono a sua notizia. (*Cod. Nap.* 549. 550.)

Articolo II.

Del caso in cui l'oggetto determinato è trasmesso per causa di morte del condannato.

Il successore è universale, o a titolo universale, o a titolo particolare.

1. *Se è universale* come l' erede, il legatario, e il donatario universale sono tenuti come il condannato, osservando per ciascheduno di questi successori, ciò che è stato detto di sopra per l'erede, pel legatario universale, e pel donatario pure universale.

Se vi sono diversi seccessori universali che possiedono l' oggetto in comune, l' esecuzione ha luogo contro di tutti pel principale e gli accessorj, ciascheduno a proporzione di quanto gli spetta, purchè l' oggetto non sia indivisibile, o per natura come una servitù, o perche il rapporto sotto di cui è considerato nell' obbligazione

non lo renda suscettibile di una parziale
esecuzione (1218.) allora ogni successore universale
e tenuto del totale. (1225.)

Quando un solo possiede l' oggetto, l'
esecuzione può aver luogo solamente contro
di lui (*Cod. Nap.* 1221. 2. 5.) pel principale,
vale a dire per l'oggetto, salvo il di
lui regresso contro i suoi consuccessori. (*ivi.*)
il qual regresso, egli non può esercitare,
se è stato solo incaricato in una divisione
o altro atto, di eseguire la condanna. In
quanto agli accessorj scaduti innanzi il suo
possesso, l'esecuzione non può aver luogo
se non contro tutti i successori; ciascheduno
prorata,

2. *Se il successore è a titolo universale*, *vedasi* quanto si è detto di sopra all' articolo
II. del cap. 2., e al precedente art. 1.

3. Se è a titolo particolare, si applichi
al legatario e donatario ciò che si è esposto
di sopra all' artic. IV. I.

Capitolo III.

Da chi vien proceduto all' esecuzione dopo lo scioglimento di una comunione conjugale quando l' oggetto è ad essa dovuto, e contro chi quando l' oggetto è da detta comunione dovuto,

Mentre dura la comunione, se essa è
creditrice, il marito essendo solo amministratore
con facoltà di vendere, alienare,
ed ipotecare i beni della comunione medesima
senza il concorso di sua moglie, a lui

spetta (*Cod. Nap. artic.* 142.) il procedere all' esecuzione degli atti e sentenze pronunziate in sequela di crediti, e contro di lui devesi procedere per i debiti, quando ancora si trattasse dell' espropriazione degli stabili della comunione (2208.)

Ma altrimenti avviene dopo lo scioglimento della comunione, come si vedrà nelle seguenti due Sezioni.

Nella prima si dirà da chi può essere proceduto all' esecuzione degli atti e sentenze pronunziate ed ottenute a favore della comunione.

Nella seconda, contro chi devesi procedere all' esecuzione degli atti e sentenze che costituiscono debitrice la comunione.

Sezione I.

Da chi dopo lo scioglimento della Comunione, può procedersi all' esecuzione degli atti, e sentenze a favore della comunione.

Può procedersi all' esecuzione;

1. Se non vi è divisione, da ciascheduno de' due conjugi o loro rappresentanti, e per la sua parte se l' oggetto è divisibile; e da ciascheduno di essi per l' intero se l' oggetto è indivisibile. Si applichi quì quanto si è detto per i successori universali nella Sezione I. del precedente cap. 2.

2. Se ha avuto luogo la divisione o licitazione, da quello de' conjugi al quale è pervenuto l' oggetto divisibile o indivisibile.

Bisogna in questi due casi suppporre, che la moglie abbia accettato, perchè se avesse rinunziato non avrebbe verun diritto, e tutto spetterebbe al marito.

SEZIONE II.

Contro chi dopo lo scioglimento della comunione può procedersi all' esecuzione degli atti e sentenze che costituiscono la comunione suddetta debitrice.

Bisogna distinguere:

1. O il debito è di un oggetto indeterminato è dovuto su tutti beni della comunione; *esempio* il debito di una somma.

2. O è di un oggetto certo e determinato.

§. I.

De' casi ne quali l' oggetto dovuto dalla disciolta comunione è indeterminato.

1. Si può procedere all' esecuzione contro il marito e la moglie se questa ha accettato, quando ancora per mezzo di una divisione fosse stato stipulato, che uno di essi conjugi sarebbe tenuto a tutto; mentre questa stipulazione non ha effetto, che tra lor medesimi e non contro il creditore, al quale non può togliersi senza il suo assenso, il diritto, che ha contro di ciascheduno.

2. Ma questa regola, che l' esecuzione può essere intentata contro ciascheduno, non è applicabile in verun modo a' due conjugi, mentre si deve distinguere tra il marito e la moglie.

3. Se l'esecuzione è fatta contro il marito non è necessario fargli la notificazione dell'atto nè della sentenza o Decreto, se sono stati notificati, non potendo egli ignorarlo come successore universale,

E si può procedere contro di esso.

1. Per la totalità se il debito è stato da lui contratto, salvo il suo regresso contro la moglie o suoi rappresentanti per la metà. (*Cod. Nap.* 1484.)

2. Per la metà solamente dei debiti personali della moglie, e che erano portati a peso della comunione (1485.). *Esempio*. La moglie era debitrice prima del suo matrimonio di 1200. franchi. Essa si marita in comunione; la qual comunione succedendo ad ogni attivo mobiliare, è debitrice di tutto il passivo fin che esiste. In tal guisa il Decreto ottenuto durante la comunità può essere eseguito per l'interno contro il marito successsore a questo mobiliare come capo di detta comunione; finche dura. Ma cessata la comunione l'attivo dividendosi in due, il marito, che non è più successore che per metà, non può più esser molestato che per la sua metà.

4. Se si tratta di procedere contro la moglie, e l'atto o il Decreto sono esecutorj contro di essa. Si applichi ciò che si è detto disopra alla Sezione 2. §. 1. art. 1. N. I. del precedente capitolo per riguardo all' erede.

Deve esserle notificato e non si può

molestarla su' suoi beni personali innanzi che sieno spirati gli otto giorni.

In quanto a quelli della comunione, se la moglie non ha ancora accettato, si applichi ec. il luogo sopra citato. N. I. 2.

Se ha accettato, i creditori hanno eglino il diritto di fare apporre i sigilli quando non è stato fatto l' inventario, oppure di fare un gravamento se vi è l' inventario, per impedire la confusione de' beni della comunione con quelli della moglie, come si è detto di sopra per l' erede? (Loc. cit. N. I.)

Il Codice Napoleone non decide se questi creditori abbiano il diritto di domandare la separazione de' patrimonj. Se i due patrimonj si confondono, non potendo i detti creditori discernere quello della comunione ed il personale, saranno obbligati ad entrare in concorrenza co' creditori personali di lei. Hanno essi l'istesso interesse, e la medesima ragione de' creditori della successione di chiedere la separazione, ed in conseguenza di fare gli atti necessarj per per impedire la confusione. Si applichi ciò che è detto per l' erede. (*ivi.*)

Spirati gli otto giorni, o i termini per far l' inventario e deliberare non sono scaduti, o lo sono.

Se la moglie è ancora dentro questi termini, e non ha accettato, si applichi ciò che è detto per l' erede. (*ivi.*)

Se i termini sono spirati, o non ha accettato o ha accettato.

Nel primo caso, può esser molestata finchè rinunzi, ed è debitrice delle spese fatte contro di lei fino alla rinunzia. (*Cod. Nap.* 1459.)

Nel secondo caso, può esser molestata.

In questi due casi può esserlo sui beni della comunione; ma può ella esserlo similmente su i suoi beni personali quando ha fatto un buono e fedele inventario, dicendo il Codice Napoleone artic. 1483. che ella non è tenuta a' debiti della comunione relativamente al marito ed a creditori se non fino alla concorrenza della sua tangente? Non deve ella esser paragonata all' erede beneficiato, che non può esser molestato su suoi beni personali come si è detto di sopra. (Loc. cit. N. I.) Pothier *Comunione num.* 737. dice, che questo privilegio della donna di non esser tenuta, che fino alla concorrenza della sua tangente, differisce dal benefizio d'inventario; e non le dà il diritto di non esser tenuta a' debiti della comunione su' suoi proprj beni, ma solamente quello di non esser tenuta che fino alla concorrenza della sua tangente; può in conseguenza esser molestata, senza esserne liberata che rendendo conto, ed abbandonando ciò che le resta, come prescrive il suddetto articolo 1483.

La donna è tenuta a soffrir l' esecuzione per il tutto, o per la metà secondo la seguente distinzione.

1. Ella può essere molestata per il tutto in tre casi.

Il primo, quando il debito della comunione proviene per sua cagione, (1486.) come nella specie enunciata nella precedente N. 3. 2. essendo debitrice essa medesima del totale, e la circostanza di essersi maritata nulla cangia sul diritto del creditore contro di lei; ma ella ha il regresso per la metà contro il marito, o il suo rappresentante.

Il secondo caso, è quando ella si è obbligata solidalmente; e debitrice pure del totale (1487.) salvo il regresso contro il marito per la metà.

Il terzo caso, quando possiede de' beni stabili della comunione ipotecati all'atto, o Decreto E' debitrice pure del totale, ma ha il suo regresso contro il marito per la metà. (1489.)

2. Essa non può essere molestata che per la metà per riguardo a' debiti fuori di quelli surriferiti (1487.), e parimente non è tenuta verso il creditore, che fino alla concorrenza della sua tangente, purchè abbia fatta fare un buono e fedele inventario, e rendendo conto tanto del contenuto di quest' inventario, che di quanto le è venute in mano nella divisione (1483.)

Anche quando è tenuta personalmente, (come quando ha contrattato con suo marito) ella non può essere molestata, che per la metà, almeno che l' obbligazione non sia solidale. (1487.)

Ma nel caso di obbligazione personale senza solidalità, ella non potrebbe liberarsi offrendo la sua parte, e sarebbe tenuta

della metà anche al di sopra della sua porzione salvo il regresso per il di più contro il marito, perchè è obbligata non come comune, ma personalmente.

Se la moglie, non essendosi obbligata personalmente, fosse stata condannata durante la comunione con suo marito, un tal Decreto sebbene la indicasse nominatamente, non l'obbligherebbe personalmente alla metà del debito al di là della sua tangente, perchè non sarebbe pronunziato contro di lei, che come comune, qualità che non l'assoggetta, che fino alla concorrenza della sua tangente.

§. II.

Del caso in cui l'oggetto dovuto dalla disciolta comunione è certo e determinato.

Se l'oggetto è posseduto dai due conjugi o loro rappresentanti, devesi procedere all'esecuzione contro di essi, ciascheduno per la sua porzione. Se è posseduto da un solo devesi procedere contro di quello. Si applichi quì quanto si è detto sopra per il successore universale, artic. II. del cap. 2.

TITOLO III.

Delle regole comuni a qualunque esecuzione di atto o Decreto, indicata dal Giudice, o dalla Legge.

Se non vi sono ostacoli all'esecuzione o quelli appostivi sieno stati tolti di mezzo, dopo aver determinato da chi e contro chi l'esecuzione deve esser fatta, si tratta di pas-

sare all' esecuzione; ma prima di entrare in materia è necessario veder le regole, che sono comuni a quella ordinata dal Giudice, ed a quella ordinata dalla legge. Queste regole sono in numero di dodici.

La prima è, che se questa esecuzione, si fa in virtù di un Decreto, bisogna che questo Decreto, sia pronunziato da' un tribunale Francese. (3.)

I Decreti e sentenze emanate da' tribunali esteri non sono suscettibili di esecuzione in Francia, se non nella maniera, e nei casi preveduti dall' artic. 2123. del Codice Napoleone (*Cod. proc.* 546.) (4)

Dietro quest' artic. 2123. bisogna distinguere. 1. Se le leggi politiche, o i trattati accordano alle sentenze dei Tribunali esteri l'esecuzione in Francia, esse vi sono esecutorie. 2. Se le leggi politiche o i trattati non accordano quest' esecuzione, le sentenze o Decreti non possono essere eseguiti, se non qualora sieno stati dichiarati esecutorj da

---

(3) Se si tratta di esecuzione ordinata da sentenza emanata avanti la pubblicazione del Codice di procedura: devono seguitarsi le antiche forme. Legge de 1. febbraio 1806. e Bullettini dell' Imp. Giunta Num. 32. e 87.

(4) Vedi note 138. e 139. del tom. 3. L' articolo 2123. del Cod. Civ. deriva dall' art. 121. dell' ordinanza del 1629., altrimenti nota sotto il nome di Codice Marillac.

La sola verificazione delle forme estrinseche serve per le sentenze date dai Tribunali del Predatore Marittimo, che si eseguiscono ovunque, e contro tutti. *Dec. di Cassaz. de'* 29. *marzo* 1809. *Denevers ec. a.* 144. La regola di prender cognizione delle sentenze emanate in estero paese contro i Francesi, soffre eccezione a riguardo degli emigrati *Dec. di Cassazione de'* 7. *gennaio* 1806.

un tribunale Francese. (*Cod. Nap.* 2123. e *Cod. di proc.* 546.)

Si ottiene quest' esecuzione non con un istanza, ma chiamando il debitore, che può avere delle prove da addurre.

Per dire quanto può essere deciso su tale istanza, bisogna distinguere due casi.

Il primo, è quando la sentenza è stata pronunziata competentemente in estero paese; per esempio quando quello contro di cui è stata pronunziata è soggetto alla Potenza che l' ha emanate, come se un Inglese ottenesse una sentenza contro un altro Inglese o un Francese contro un Inglese.

Se si vuol fare eseguire questo Decreto in Francia tanto contro la persona del debitore, condannato con arresto personale, quanto contro i suoi beni, bisogna citarlo davanti i nostri tribunali a tal uopo determinati. *Ved.* lib. 2. p. 1. tit. 2. *cap.* 1. Sezione 2. secondo la natura dell' affare. (5.)

Su questa domanda il reo convenuto non può opporre niente contro la sentenza in se medesima se è competente, perchè le Potenze essendo indipendenti, i tribunali Francesi non hanno il diritto di correggere o revocare le decisioni estere, nell' istesso modo che i tribunali esteri non possono riformare o annullare quelle de' tribunali Francesi. Il condannato non può produrre che delle prove sull' esteriore della sentenza; per esempio che è annullata in forza

---

(5) Sul modo di citare il forestiero, Vedi nota seguente 6.

di mezzi che sono in uso in quei paesi dove fu pronunziata, che colui che procede non è più creditore, che egli condannato non è debitore ec.

Il secondo caso è quando la sentenza è incompetente; per esempio quando è pronunziata contro un Francese per impegni da esso contratti in Francia, o relativamente a dei beni che vi sono situati.

Questo Francese potrà farla dichiarare incompetente opponendosi alla domanda dell' esecuzione contro di lui; e sarà d' uopo nel tribunale Francese l' esaminare e giudicare il diritto delle parti, come se non fosse mai stato fatto. Ciò esprimeva in questi termini l' artic. 121. dell' Ordinanza del 1629. „ „ I nostri sudditi contro i quali saranno „ state pronunziate delle sentenze potranno di nuovo discutere le loro ragioni es „ integro davanti i nostri Giudici „ .

La seconda regola, è che se la sentenza è arbitrale, deve esser resa esecutoria; (Vedasi tom. 1. dei compromessi) non riformata nè ritoccata per le vie di ragione, (*ivi.*) ne attaccata con opposizione all' ordinanza dell' esecuzione. (*ivi*) (6.)

La terza regola, è che se si tratta dell' esecuzione di un atto vi abbisognano le appresso tre condizioni.

1. Che sia rogato in Francia; gli atti rogati dai notari esteri, non sono suscettibili d' esecuzione nell' Impero Francese, che

---

(6) Vedi Tomo 3. nota 66.

ne' modi e casi preveduti dall' artic. 2128. del Codice Napoleone (*Cod. proc.* 546.)

Dietro quest' artic. 2128. bisogna fare la medesima distinzione che per le sentenze, ed applicarvi tutto quanto si è detto alla *prima regola*.

2. Che l'atto sia autentico. *Ved.* Lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 2. Sezione 1. § 1.

3. Che l' atto sia legalizzato cioè quello del notaro residente nel luogo di una Corte di appello, allorchè si vuol servirsene fuori della giurisdizione di dette Corti, e quello di altri notari qualora uno se ne serva fuori del loro dipartimento. La legalizzazione vien fatta dal Presidente del tribunale di prima istanza della residenza del notaro, o del luogo dove è stato rilasciato l' atto o la copia. *Leg. del* 25. *ventoso an.* 11. *artic.* 28.)

La quarta regola, si è, che la copia della sentenza o dell' atto sia in forma esecutoria. *Ved.* lib. 2. p. 3. tit. 7. N. IV. (7)

La quinta regola, è, che se la sentenza pronunzia una revoca di esecuzione una cancellazione di un iscrizione ipotecaria, un pagamento, o qualunque altra cosa

---

(7) Vedi Tomo 2. nota 45., e Tomo 3. nota 138. comuni agli istrumenti, e alle sentenze. E dove gli istrumenti in Francia erano esecutorj anche senza la formula esecutoria, possono eseguirsi sulla antica copia. *Dec. di Cassazione de'* 8. *Agosto* 1808., *e altra citata da Denevers ec. a.* 402.

L' esecuzione di un titolo antecedente alla riunione di uno stato alla Francia si fa nel modo che si sarebbe fatta nel giorno in cui fu posto in essere. *Parere del Consiglio di Stato de'* 4. *Giugno* 1806.

da farsi da un terzo, o a suo carico, non è esecutoria per questo terzo o contro di lui, anche dopo i termini dell' opposizione o dell' appello, che sul certificato del patrocinatore (*avouè*) della parte richiedente, contenente la data della notificazione della detta sentenza o Decreto fatta al domicilio della parte condannata, e sull' attestato del cancelliere attestante, che non esiste contro di essa nè opposizione nè appello. (*Cod. proc.* 548.) *Ved.* i lib 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. Sezione 2. N. V. 12.

La sesta regola, è che se insorgono delle difficoltà sull' esecuzione delle sentenze o atti, e che non vi sia l'autorizzazione di procedere proveniente o dalla legge (come nel caso in cui la sentenza sia esecutoria provvisionalmente) o dalla sentenza medesima, bisogna ricorrere ai Giudici per farle togliere tanto provvisionalmente quanto definitivamente. (8)

(8) Per citare il forestiero in Francia in ordine al §. 14. del Cod. Civ., non importa che possieda in Francia come osserva la Dec. di Cassazione del 5. settembre 1808. confutando in ciò l' opinione di Maleville nella sua analisi al Codice. Come pure può citarsi anche per gli impegni contratti anteriormente al Codice. Dec. di Cassazione sud., e Dec. di appello di Pau de 8. luglio 1809. *Denevers suppl. a.* 191. Dec. di Cassaz. de' 27. giugno 1809. *Denevers suppl.* 114.: ma la citazione al medesimo se si trova in Francia si può fare a persona, e alla sua abitazione, se non si trova in Francia si fa lasciando l'atto al Procuratore Imperiale del tribunale informato dell'affare, Cod. di proc. §. 69. Su di che si osservi che quanto si è detto nel Tomo 1. nota 105. non deve prendersi a rigore, giacchè la legge presume, che la citazione sia trasmessa. Un Decreto inappellabile reso in Francia contro un Forestiero

Il Giudice dell' esecuzione di un Decreto, è quello che lo ha emanato se non vi è l' appello, o se vi è l' appello non giudicato, o se l' appello essendo stato interposto, il Decreto è stato confermato. *Ved.* Lib. 2. p. 4. tit. 1. Cap. 1. Sez. 3. N. XIII.

Allorchè il Decreto o sentenza sono stati annullati l' esecuzione appartiene al tribunale indicato. (*ivi.*)

Se si tratta dell' esecuzione di un atto, questa appartiene al tribunale del domicilio del' debitore, salve l' eccezioni spiegate al lib. 2. p. 1. tit. 1. Cap. 1. Sezione 4. seconda regola. (9.)

Il tribunale, che abbiamo indicato, provvisionalmente decide sulle difficoltà, e definitivamente se l' esecuzione ha luogo nel suo circondario; ma se dee farsi fuori del suo circondario, si ricorre al tribunale del luogo dell' esecuzione. *Esempio*. Una persona è condannata dal tribunale della Senna a rimettere uno stabile situato a Orleans. Nell' istante dell' esecuzione un terzo pretende

---

restiere non diviene *ipso jure* esecutorio se il Territorio del Forestiere sia riunito alla Francia, e non vi sia stata convenzione fra i due Stati. *Dec. di Cassazione de'* 18. *Termidoro anno* 12. *Bazille ec. Tomo* 5. *a* 204. Secondo l' articolo 14. del Cod. Civ. anche l' erede del Forestiere che contrattò col Francese può citarsi *Dec. di Cassazione de'* 7. *Settembre* 1808. *Denevers ec. a* 453. E il Forestiere che ha contratto in Francia con un Forestiero di sua nazione può esser tradotto avanti i Tribunali Francesi per il contratto eseguito in Francia *Dec. di Cassazione de'* 22. *gennaio* 1806. *Denevers ec. a.* 167. Vedi anche Pigeau Lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 1 sez. 2.

(9) Vedi nota 5. Tomo 2.

di esserne il proprietario, e che il condannato non sia che il suo locatario, e che perciò non deva essere espulso, e si oppone all' espulsione. Il tribunale d' Orleans è quello che deve decidere provvisionalmente, ordinando o ricusando l' espulsione, ma trasmetterà la cognizione del merito al tribunale che ha ordinata l' esecuzione. (*Cod. proc.* 544.) (10.)

Tutto quanto però si è detto fin quì non è applicabile a' tribunali di commercio, che non decidono dell' esecuzione delle loro sentenze (442.) Le contestazioni che insorgono su tal proposito, sono recate innanzi al tribunale di prima istanza del luogo dove si procede per l' esecuzione. (553.) Se l' esecuzione dovesse aver luogo in diversi circondarj, ogni tribunale potrà giudicarvi provvisionalmente, ma il merito dovrà esser porta-

(10) Devesi ben ponderare sulla teoria del domicilio, che può essere anche eletto in un atto, o procedura; e può dar giurisdizione secondo l' artic. XCI. del Cod. Civ. e §§. 69. 420. ec. di Proced.

L' elezione di domicilio fatta in un' atto anteriore al Codice, autorizza anche sotto di questo Codice a fare gli atti al domicilio eletto. *Dec. di appello di Bruxelles de' 3. fruttifero anno* 13. *Vedi Denevers ec. supl. a.* 160., *e anno* 12. *a.* 121. *e* 298., *e an.* 1808. *a.* 390. L'articolo 554. del Cod. di proc. và combinato con le eccezioni notate dall' autore nel luogo citato per ben conoscere la forza del domicilio eletto, e del Tribunale di un' esecuzione di una sentenza. Il Codice dà giurisdizione secondo il §. 473. nei casi espressi del Cod. di Proced. ai §§. 472. 794. 567. 570. 673. ec.; nella *saisie mobiliere* però l' articolo 584. non dà giurisdizione, che per le cose ivi espresse, e lascia che l' esame del merito sulle difficoltà che insorgono si faccia al Tribunale di esecuzione, che può essere in un diverso circondario.

to dinanzi a un solo tribunale per scansare le spese, ed in specie a quello del condannato se non si è nel caso in cui la legge attribuisca giurisdizione, come in materia di un gravamento su beni stabili in cui deve esserlo davanti al tribunale della situazione di detti stabili. (11.)

La settima regola, è che l' esecuzione deve esser fatta dall' ufiziale nominato dalla sentenza, e se non vi è nominato dall' ufiziale della classe di quelli a quali dalla legge è attribuita la facoltà necessaria per quest' esecuzione. Perciò è necessario sotto pena di nullità il ricorrere a un Giudice, a un cancelliere, notaro, usciere ec. secondo la natura dell' atto o dell' operazione ordinata dalla sentenza.

Le sentenze la di cui esecuzione appartiene a' Giudici, sono quelle che ordinano un instruzione, che non può esser fatta che da loro, vale a dire interrogatorj, accessi, esami, ed altri atti de' quali si è precedentemente fatta ampia menzione, e segnatamente nell' *instruzione*. Questi atti sono fatti da un Giudice delegato, o dal tribunale, e dal Presidente quando la legge gli dà il potere di delegarlo.

Qualora poi nel corso di questi atti sopraggiungono delle difficoltà, che impediscono l' andare innanzi o il Giudice delegato deve rimetterle al tribunale che ha pronunziata, la sentenza, qualora non sia auto-

---

11) Vedi nota 10. precedente.

rizzato della legge a decidere provvisionalmente. Può anche esservi autorizzato dal tribunale, che ha la facoltà in questo caso di delegare la sua autorità. Tale è lo spirito degli artic. 806· 809. del Cod. di procedura, che attribuiscono al Presidente del tribunale il poter giudicare provvisionalmente in guisa di ricorso sulle difficoltà relative all' esecuzione, affinchè essa non venga a soffrire verun ritardo. Se il tribunale comprende, che l'esecuzione suddetta soffrirà minor ritardo autorizzando il Giudice delegato a decidere provvisionalmente, che sottopenendo le parti a seguire il mezzo di un ricorso, l'intenzione della legge è che venga accordata una tale autorizzazione.

Le parti che si lamentano di queste ordinanze provvisionali, non possono far uso contro di esse dell' opposizione, perche sono assomigliate alla ordinanze sul ricorso che non sono suscettibili di un tal espediente (809.) (12.)

Gli atti di esecuzione, che devono esser fatti da degli ufiziali diversi da Giudici, sono quelli attribuiti dalla legge a questi ufiziali, come gli atti di dichiarazione ne' sequestri di sommissione del mallevadore, che si fanno dai cancellieri, gli inventarj, le divisioni ec. dai notari i gravamenti ed esecuzioni reali dagli uscieri. Questi ufiziali non avendo alcun carattere per decide-

---

(12) Vedi dei *Référés*; e nota 98. Tomo 1., e nota 74. Tomo 3.

re neppure provvisionalmente, devono rimettere le difficoltà al tribunale, che ha la cognizione dell' esecuzione.

L' ottava regola si è, che qualunque sia l' ufiziale incaricato dell' esecuzione, il condannato deve obbedire, se non è in uno di que' casi che formano ostacolo all' esecuzione esposti nel titolo primo di questa pag. 5. E se crede di dover resistere, non deve opporre che questi ostacoli, e deve guardarsi non solo di usare de' cattivi trattamenti, ma anche di mancare con parole o in altra guisa al rispetto dovuto alla giustizia nella persona de' suoi ministri.

Se manca a questo rispetto, bisogna distinguere:

1. Allorchè il mancamento è commesso verso un Giudice delegato con degli oltraggi e minaccie, egli può ordinare, che il delinquente sia preso e condotto sul momento nella casa di arresto. Ivi sarà interrogato dentro lo spazio di ventiquattro ore, e condannato dal tribunale, veduto il processo verbale che ponga in essere il delitto, a una detenzione che non può oltrepassare i tre mesi, e ad un ammenda che non può esser minore di 25. fr. nè maggiore di fr. 300. (*Cod. Proc.* 91.)

Se il delinquente non può essere arrestato sull' istante, il tribunale pronunzierà contro di esso dentro lo spazio di ventiquattro ore le surriferite pene, salva l' opposizione, che il condannato potrà fare dentro i dieci giorni susseguenti al Decreto, ponendosi in stato di detenzione. (*ivi.*)

Se i delitti meritano una pena afflittiva o infamante, l' imputato sarà posto in stato di mandato di deposito, e tradotto davanti il tribunale competente, perchè proceda contro di esso e lo punisca secondo le regole stabilite dal Codice criminale. (92)

2. Allorchè la mancanza è commessa verso un ufiziale diverso dal Giudice, l'ufiziale insultato nell' esercizio delle sue funzioni, formerà un processo verbale di ribellione, e vi sarà proceduto secondo le regole stabilite dal Codice criminale. (555.) (13)

Non solamente il condannato non deve resistere, ma non deve neppure ricusare di obbedire, allorchè la legge ha stabilita una pena per la sua disobbedienza, come nei casi dell'artic. 2061. del Codice Civile, che dice, che quello, che in vigore di una sentenza nel petitorio passata in cosa giudicata, è stato condannato ad evacuare un fondo e andarsene, ricusa di obbedire, può in virtù di un secondo Decreto esservi costretto con la cattura, quindici giorni dopo la notificazione del primo.

La nona regola, si è che non si deve mai fare esecuzione alcuna in giorno di

---

(13) Può l'usciere invocare direttamente la forza armata §. 785. di proced., può se non vi è urgenza ottenere anche un' ordine del Magistrato più vicino per evitare le difficoltà nell' ufiziale che non lo conosce. Nell'urgenza, tutti i cittadini sono obbligati a darli man forte, al suo grido ,, force à la Loi ,, Legge de' 17. Aprile 1791. art. 8. e 9., e de' 22. Luglio 1791. tit. 1. art. 48. È comminata a chi resiste una detenzione di due anni dall' art. 1. sez. 4. tit. 1. part. 1. del Cod. penale dei 25. Settembre 1791.

domenica e di feste legali se non in vigore di un espressa permissione del Giudice, nel caso in cui vi fosse pericolo nell' indugio (*Cod. Proc.* 1037.) Tale è il caso in cui il debitore portasse via i suoi mobili, per sottrarli alla procedura. Si può chiedere la permissione di eseguire il gravamento in quella giornata, giacchè l'artic. 828. autorizza il Giudice a dar la permissione di rivendicare in casa di un terzo anche nei giorni di festa legale, per rimediare alla sottrazione, ed è nella sua intenzione che sia lecito il prevenirla (14)

Questa permissione si chiede con una istanza e non vi è bisogno di citar la parte altrimenti il pericolo, che si teme si convertirebbe in perdita effettiva durante i termini che gli verrebbero accordati. comunque

---

(14) Neppure può farsi un esecuzione avanti e dopo il tramontare del Sole detto §. 1037., essendo nella notte sacro l' asilo dei cittadini secondo la legge costituzionale.

E quì si osservi che l' atto fatto *contro* il disposto del Codice in ora diversa delle permesse deve dirsi nullo sebbene non si legga la pena di nullità, nè sembra in questo caso adottabile l' articolo 1030. E ciò per due ragioni, 1. perchè si tratterebbe di un' eccesso di giurisdizione, e perciò di una nullità assoluta *Pigeau Lib.* 2. *p*. 2. *tit*. 1. *cap*. 2. *Sez*. 2. §. 1. E in 2. luogo perchè sarebbe un' atto contro la legge proibitiva *L.* 5. *C. de Legibus*. La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuta la distinzione fra gli effetti della legge *imperativa*, che ammettendo l' equipollente, non commina la nullità che nei casi ove è espressa. *Vedi caso della Dec. di Cassazione de'* 22. *Fruttidoro anno* 11. *Sirey ec. a.* 375., e gli effetti della Legge *proibitiva*, per cui gli atti fatti in disprezzo della legge sono nulli. *Vedi caso della Dec. di Cassazione de'* 22. *termidoro anno* 13, *Denevers ec. a.* 175.

fossero brevi. Ma se un tal pericolo fosse immaginario, il debitore può formare un opposizione all' Ordinanza di rivendicazione, e chiedere la nullità dell' esecuzione.

La decima regola, e che la remissione dell'atto o della sentenza in mano dell'usciere vale quanto un mandato a fare tutte l'esecuzioni fuori di quelle di un gravamento sugli stabili, e dell' arresto personale, per le quali vi è bisogno di un potere speciale. (556) La remissione induce un potere tacito di fare i gravamenti, mentre a che fine consegnar l' atto o la sentenza se non gli fosse data esecuzione? Ma si possono fare i gravamenti senza passar poi agli altri atti di rigore, che sono rovinosi sovente pel debitore, ed un usciere porrebbe con la sola vista di guadagnare degli emolumenti estendere le vedute del creditore, fare un gravamento sugli stabili, ed anche un arresto personale. Ecco perchè si richiede un potere speciale, che può esser dato mediante una firma privata, o con la sottoscrizione del creditore in fondo degli atti suddetti. Non è che in favore di questo, che si richiede un tal potere, giacchè il debitore non ha diritto di disapprovare. Non si può esigere che sia presentato il potere dato dal suo avversario, se non nei casi specificati nel lib. 2. p. 2. tit. 4. cap. 4. n. I. (15)

E siccome le guardie di commercio non possono eseguire che gli arresti personali,

---

(15) Nota 5. del Tomo 2., e nota 124. del Tomo 3.

non hanno di bisogno di un potere speciale. La consegna, che si fa loro della sentenza è un potere tacito e sufficiente.

L' undecima regola, si è, che se il debitore deve dal canto suo obbedire; il creditore, e l' usciere devono osservare i riguardi dovuti alla situazione del debitore, alla sua condizione, ed alla sua qualità. Se ciò non facessero, sarebbero reprensibili secondo le circostanze.

Devonsi dunque usare gli opportuni riguardi, e non eseguire le decisioni della giustizia con un precipizio, un calore, e un odio che saltino agli occhi, nè con maniera indegna di lei. Sotto l'antica giurisprudenza fu pronunziato un Decreto sotto dì 9. luglio 1671., riportato da *Chenu* nelle sue note sulla collezione de' Decreti e sentenze di Papon lib. XVIII. tit. V. num. 27, qual Decreto dichiarò ingiurioso un gravamento fatto contro un personaggio di rango distinto sopra un cavallo da cui il sargente esecutore l'avea fatto scendere in mezzo alla strada. Un Decreto del Consiglio del 29. gennajo 1669, riportato nella raccolta di Bernier pag. X. in fine delle sue conferenze delle Ordinanze, proibì di attentare contro la persona di un Duca e di gravare la di lui carrozza, ed i suoi cavalli.

Se attualmente un usciere potendo prendere questi oggetti in casa del debitore procurasse di farlo con pubblicità per le strade, o piazze contro una persona costituita in dignità, quest' affronto potrebbe esser represso con la nullità dell' esecuzione.

Questi riguardi non impediscono però, che il creditore non possa, se lo stima conveniente, far uso a un tempo di ogni sorta di esecuzioni. E' una massima, che l'esecuzioni si cumulano, massima consecrata dall'artic. 2069 del Codice Napoleone, che dice, che l'esercizio dell'arresto personale non sospende le procedure, e l'esecuzioni sopra i beni. In ciò l'esecuzioni diversificano dalle azioni che non possono cumularsi, come è stato stabilito nel lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 1. sez. 7. Il motivo di una tal differenza, si è che le azioni, hanno ciascheduna uno scopo particolare.

Si deve dunque prima di ricorrere al tribunale, sceglierne una, e la scelta quando è fatta esclude l'uso dell'altre, stantechè sarebbe cosa derisoria, che si potessero intentare a un tempo istesso delle azioni tra loro opposte. Al contrario l'esecuzioni hanno tutte un medesimo scopo, che è quello di obbligare ad eseguire l'atto, o la sentensa. La ragione autorizza dunque una tal cumulazione Nonostante, vi sono cinque casi ne' quali la massima, che le suddette esecuzioni posseno cumularsi, soffre una modificazione.

Il primo, è relativo al gravamento sugli stabili appartenenti ad un pupillo, che non possono essere esposti in vendita prima della discussioue del mobiliare (*Cod. Nap.* 2206.), cioè a dire, che non sia stato alienato tutto il mobiliare, e dimostrato non essere sufficiente a pagare.

Il secondo è relativo all' esecuzione sugli stabili. L'articolo 2209. del Cod Nap. dice, che il creditore non può procedere alla vendita de' beni stabili che non gli sono ipotecati, se non nel caso, che non bastassero a pagarlo i beni ad esso ipotecati.

Il terzo è inserito nell' articolo 2210., che dice, che la vendita forzata de' beni situati in differenti circondarj non può essere promossa che successivamente, quando non facciano parte di una sola e medesima esecuzione reale (16.).

Il quarto è preveduto dall' artic. 2212., che dice, che se il debitore giustifica con atti autentici, che l' entrata netta e libera de' suoi stabili di un anno intero basta pel pagamento del capitale, interessi e spese, e ne offre la delegazione al creditore, la procedura può rimaner sospesa dai Giudici, salvo l' esser riassunta, se sopraggiunge qualche sequestro o ostacolo al pagamento.

Questi quattro casi saranno messi in chiaro nel tit. V. Cap. I. Sezione III. parlando dell' esecuzioni sugli stabili.

Il quinto, è relativo all' arresto personale. Secondo l' articolo 551. del Codice di procedura, si possono gravare i mobili, e gli stabili per una cosa liquida, qualora il debito non fosse di una somma di danaro.

---

(16) Salvo il disposto della legge de' 14. novembre 1808. Bullettino 125. per cui possono farsi simultaneamente le vendite di beni situati in più circondarj, se non cuoprono il credito iscritto.

In tal guisa il creditore di tante misure di vino può sequestrare questi beni, quantunque il vino non sia valutato in denaro contante, salvo dopo l'esecuzione il sospendere tutte le ulteriori procedure finchè non ne sia stato fissato il prezzo (*ivi*.). Ma se il creditore avesse ottenuta la cattura per questa cosa liquida e certa in specie; per esempio un proprietario di beni rurali contro il suo fittuario, che si fosse obbligato nel suo contratto di affitto a consegnargli mediante la cattura personale, una data quantità di vino, la cattura non potrebbe essere eseguita, se non dopo che fosse stata fatta la liquidazione in danaro contante (*Cod. proc.* 552.). Di ciò si parlerà più diffusamente nel tit. V. Cap. I. Sez. IV. trattando dell' *arresto personale*.

La duodecima ed ultima regola, si è che quando l'atto, o la sentenza astringe il creditore a fare qualche cosa innanzi di procedere o nel tempo dell'esecuzione, deve farlo; altrimenti le sue procedure verranno dichiarate nulle. Così qualora la sentenza è esecutoria non ostante qualunque appello, o opposizione, se il debitore dà una cauzione, deve se vi è l'appello o l'opposizione, dar questa cauzione innanzi, che sia incominciata l'esecuzione (17). Se una sentenza condanna un erede a rimettere nella massa uno stabile, sul quale ha fatti de' miglioramenri e delle spese, può

(17) Vedi nota 112. Tomo 3.

ritenerne il possesso fino al rimborso effettivo (*Cod. Nap.* 867.).

Prima di tutto, se gli deve dunque offrire questo rimborso.

TITOLO IV.

Dell' esecuzione indicata dalla legge

Si è veduto lib. 2. p. 3. tit. 6., che in generale l' esecuzione non deve essere indicata dal Giudice, ma che lo è dalla legge.

Oltre i casi ne' quali si tratta de' mezzi d' instruzione, come interrogatorj, verificazione di scritture, inscrizione in falso, esami, relazioni di periti, accessi ed altri, in cui la legge ne regola essa medesima l' esecuzione, vi sono ancora sei casi principali ne' quali ella da la regola alla predetta esecuzione, e che meritano di essere minutamente spiegati ne' sei seguenti capitoli.

Il primo è quando l' atto obbliga, o la sentenza condanna a pagare o re-tuire una somma di denaro o una cos- liquida in specie; per esempio tante mis-e di vino, grano ec. Siccome in mancan- del pagamento il creditore non può -ungere a farsi pagare, se non facendo -ndere i beni del debitore per rimborsar- sul prezzo, o facendolo mettere in -gione qualora abbia ottenuta contro di -ui la cattura; la legge per stabilire un -etodo uniforme, per giungere alla ven-ta, -lla distribuzione del

prezzo, ed alla carcerazione, ha stabiliti i gravamenti su beni, le procedure per la distribuzione, e per l'arresto personale, cose tutte che si esporranno nel primo capitolo.

Il secondo, è quando una parte è sottoposta a dar cauzione. Si parlerà nel Cap. II. della maniera di ricevere le cauzioni.

Il terzo, è quando una sentenza o Decreto ordina la custodia di una cosa litigiosa come si è detto nel lib. 2. p. 3, tit. 3. cap. I. sez. I. num. I. 4. caso.

Si parlerà nel Capit. III. della nomina, e ricevimento dei sequestrarj.

Il quarto, è quando il Giudice accorda i danni ed interessi e non gli liquida, ma rimette la liquidazione sopra uno stato da presentarsi dalla parte, che ha sofferto, come pure si è detto nel lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. I. num. III. 3.

Si tratterà nel Cap. IV. della liquidazione dei danni, ed interessi.

Il quinto, è quando una delle parti è condannata nelle spese, che non sono tassate nella sentenza. Se ne parlerà nel Cap. V. ragionando della tassazione e liquidazione delle spese.

Potrebbesi aggiungere a questi casi quello del regolamento de' conti, poichè la legge ha prescritta una regola per l'esecuzione della sentenza che l'ordina. Ma siccome una tal materia spetta più alle diverse procedure, che alle regole generali della procedura, se ne parlerà nel libro III. alla parola „ *Conti* „.

Non si tratterà della liquidazione dei frutti, sebbene formi l' esecuzione della sentenza, che condanna a restituirli, perchè l' artic. 526. del Codice di procedura dice, che quello che è condannato alla restituzione de' frutti, ne darà conto nella maniera, che si rendono i conti. In tal guisa ci rimettiamo a quanto si dirà nel lib. III. sui conti.

CAPITOLO I.

Delle esecuzioni e vendita de' beni del debitore della distribuzione del prezzo, e dell' esecuzione personale.

Vi sono tre sorte di esecuzioni; 1. l' esecuzione sui mobili, 2. l' esecuzione sugli stabili; 3. l' esecuzione personale.

Ma innanzi di parlarne si esporranno nella prima sezione le regole, che sono comuni a tutte tre (18.).

Nella seconda, si tratterà della esecuzione sui mobili e della distribuzione del denaro che se ne ricava.

Nella terza, dell' esecuzione sugli stabili e della graduazione dei creditori sul prezzo dello stabile venduto.

Nella quarta dell' esecuzione personale.

---

(18) Per le *saisies* ordinate dai Preposti all' amministrazione dei diritti riuniti vedi dec. Imp. de' 10. Brumifero an. 14. Bullett. 119. e altro de 17 Maggio 1809

SEZIONE I.

Regole comuni a tutte l' esecuzioni.

La prima regola, è che non si può procedere ad alcuna esecuzione mobiliare o immobiliare, che per una *cosa certa.* (551.) In conseguenza non è lecito procedere in virtù di un titolo o di una sentenza, che non dasse per sicuro, che quello che si dice creditore lo fosse effettivamente. Per esempio il mandante non potrebbe in vigore di una procura passata davanti il notaro ed anche accettata sull'istante del mandatario procedere contro i beni di questo, perchè potrebbe darsi, che il mandatario non fosse debitore, che non avesse nulla ricevuto, o che avesse fatte delle spese per il mandante.

La seconda regola, si è, che bisogna che il credito sia non solamente certo ma liquido, (551.) vale a dire determinato a una certa somma di denaro, o se e una cosa, che questa cosa sia fissata; per esempio un orologio; e se il debito si compone di diverse cose della medesima specie, bisogna, che la quota delle suddette cose sia similmente determinata. In tal guisa non basterebbe, che il titolo contenesse l'obbligo di consegnare del grano, o delle misure di grano senza determinarle, è necessaria l'indicazione della quinta di dette misure.

La ragione, che ha fatto risolvere, che il debito dovesse essere non solamente certo ma ancora liquido, si è, che fintantochè non è fissato o sia dalle parti o sia per mezzo di tribunale, se si volesse offrirne una somma o una cosa equivalente al debito, il valore di questo non essendo concordato col creditore, egli potrebbe averne una maggior pretensione. Bisogna dunque prima fissare il tutto, e non è che in seguito, che il debitore potendo pagare, se ritasda e non lo fa, gli può essere rilasciata contro l'esecuzione.

Inoltre non è necessario, che la liquidazione sia fatta in denaro effettivo: quella in specie come di dieci misure di formento è bastante, perchè il debitore può offrire e depositare, se il creditore ricusa di accettare, ed in conseguenza liberarsi dalle molestie.

Questa regola, che bisogna che il debito sia liquido, subisce l'eccezione in materia di sequestro, come si vedrà nella seguente sezione, §. 2.

Allora quando il debito è liquido in specie, ma non in denaro, si può procedete all'esecuzione contro i beni del debitore, ma non contro la sua persona. Vedasi al precedente tit. 3 undecima regola quinto caso.

La terza regola, è che se si può procedere all'esecuzione sui beni per un credito liquido in specie ma non in denaro contante, non si può far vendere se non dopo

aver fatto ridurre il prezzo in denaro. (*Cod. Nap.* 2213., e *Cod. di proc.* 551.) La legge permette di fare il gravamento su mobili per timore che mentre si tratta di prefiggerne il costo, il debitore non gli trafughi. Ella permette fare un esecuzione sugli stabili, affinchè il creditore possa mediante le sue procedure porli in grado di esser venduti subito e dopo la liquidazione esser pagato; in vece di che non potendo procedere se non dopo la liquidazione e passati almeno cinque mesi per le procedure che si richiedono prima della vendita (supponendo eziandio che non nasca verun' incidente) il di lui pagamento potrebbe ritardarsi per altrettanto tempo. Se si tratta di granaglie la valuta si fissa a tenore delle *mercuriali*) o sia delle ripetute valute dei prezzi de' mercati, *Ved.* i lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 2 N. II. Così facendo non è necessaria la nomina dei periti. Ma se si tratta di cose per cui non possa aversi dai mercati il prezzo, e che le parti non siano concordi, si nominano i periti.

Se il debitore fa delle offerte, che il creditore non voglia accettare, le procedure fatte dopo tali offerte restano dichiarate nulle, se le suddette offerte vengono giudicate equivalenti e sufficienti viceversa, e valide le procedure se sono insufficienti le offerte.

Sezione IX.

Dell' esecuzioni mobiliarie. Vendite in sequela di tali esecuzioni, e distribuzione del prezzo che se ne ricava.

Vi sono quattro specie di esecuzioni mobiliari.

La prima, è il sequestro o sia l'opposizione, mediante la quale si staggiscono a danno del debitore nelle mani di un terzo le somme ed effetti, che si trova in essere di appartenenza del debitore. Se ne tratterà nel §. I.

La seconda è l' esecuzione, in vigore della quale gli effetti mobiliari corporei, che sono in mano ed in possesso del debitore, vengono posti in potere del tribunale ad istanza del creditore per rimanervi finchè il suddetto creditore non sia pagato. Se ne parlerà nel *§. II.*

La terza, è l' esecuzione sulle raccolte per cui si pongono in mano del tribunale per esser venduti, i frutti ancora pendenti dalle radici, e dagli alberi appartenenti al debitore. Se ne farà menzione nel §. III.

La quarta è la staggina o sequestro delle rendite, azioni o interessi nelle Compagnie delle finanze di commercio, o industria, che formerà la materia del §. IV, Nel §. V. si parlerà della distribuzione de' denari sequestrati, o provenienti dalla vendita fatta in conseguenza delli sequestri, gravamenti esecuzioni su frutti e raccolte pendente, e sull' entrate.

§. I.

Del sequestro o sia opposizione. Per qual sorta di credito si può sequestrare.

Non si può sequestrare per cause mezzi e ragioni da addursi a tempo e luogo, come, facevasi innanzi il Codice di procedura: uso molto abusivo, poichè una persona senza prima giustificare verun credito ed anche senza essere creditore, poteva con un opposizione impedire a suo capriccio la riscossione de' crediti ed entrate di un altra, che non gli dovea cosa alcuna, e che trovavasi obbligata per torre di mezzo ogni ostacolo di agire contro l'opponente, il quale si teneva sulla difensiva, quantunque in qualità di opponente fosse attore e spettasse a lui il procedere. (19.)

E necessario pertanto attualmente avere un credito e denunziarlo e bisogna che sia certe, 551. ma a differenza delle altre

(19) Si distingueva in Francia il sequestro (di oggetti designati) dall' opposizione (di oggetti in genere); la procedura era la stessa *Le Page questions p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 7. *quest.* 1.

Il sequestro fatto avanti la promulgazione del Codice si regola secondo le vecchie leggi. *Le Page d. L. quest.* 2.

Per valutare la somma sequestrabile nel caso del §. 559. può dirsi e il Giudice del sequestrario, e quello del debitore. *Le Page d. L. quest.* 3. Si vedra in appresso che la somma qualunque per cui si fà il sequestro investe le somme anche maggiori che sono in mano del sequestrario.

Non è peró regolare un sequestro per un credito condizionale avanti l'appuramento della condizione per cui nasca il credito; non già se la condizione investa il modo del pagameuto so.tanto, perchè allora il credito è certo *Le Page d. L. q.* 4.

esecuzioni non è necessario che sia liquido. Solamente sì è obbligati, nel caso in cui non sia liquidato ad ottenere la permissione del Giudice, il quale da provvisionalmente un valore al credito per mezzo di una sua ordinanza. (559.) il motivo che ha fatta accordare questa facoltà, si è che sovente vi sarebbe da temere, che un cattivo debitore il di cui debito è certo ma non determinato, non giungesse a sottrarre quanto egli deve, e liberarsi in seguito dal farne il dovuto pagamento. Tale è il caso nel quale un tutore, o un amministratore non avesse reso conto. Per tali cause la legge permette di sequestrare, sebbene il credito non sia liquidato.

Ma il Giudice non deve far uso di un tal potere, che con gran riserva, allorchè gli vien dimostrato che il credito esiste e che la situazione e riputazione delle parti gli additano questa misura; altrimenti quello che ha sofferta l'esecuzione potrebbe chiedere, che provvisionalmente fosse tolta di mezzo.

II. In virtù di quali titoli può farsi un sequestro.

Si può sequestrare,

1. In virtù di titoli autentici (557.)

2. In virtù di titoli privati. (Ivi). Non vi è bisogno di permissione, come si esigeva prima del Codice sebbene non vi fosse assoluta necessità, giacchè l'Ordinanza d'Orleans artic. 145 autorizzava una tal'esecuzio-

ne senza astringere il creditore a questa permissione.

Si può in vigore dei titoli privati senza condanna, sequestrare le somme ed effetti esistenti nelle mani di un terzo, e non si potrebbe farlo in quelle del debitore senza un atto o sentenza esecuroria. La ragione di questa diversità; si è che il sequestro fatto in casa sua, spossessandolo effettivamente e producendo una pubblicità nociva al di lui credito, mentre può darsi che non sia debitore, si è voluto esigere un titolo esecutorio, affinchè resti verificato che lo sia; ma la staggina non togliendogli realmente il possesso di una cosa che non è materialmente in sue mani, e non promovendo veruna pubblicità, il Legislatore, ha creduto bene poter permettere questo sequestro al latore del titolo privato, salvo il dichiararlo nullo, e condannarlo nei danni ed interessi, se egli non è creditore.

Si può anche sequestrare senza titolo privato, ma bisogna ottenere dal Giudice del domicilio del sequestrato o da quello del terzo, nelle cui mani si fa il sequestro, una permissione per mezzo di un' istanza. (558) Ciò è stato stabilito pel caso in cui quantunque il creditore non avesse il titolo, è nondimeno certo o probabile, a norma delle circostanze del fatto, che il credito esista. Tale è il caso nel quale un proprietario che ha stipulato il suo affitto, domanda questa permissione per le pigioni. La circostanza, che quegli, che dice essere suo debitore re-

sta nella casa porge almeno una forte presunzione che il suddetto sia locatario, e debitore della pigione. Il Giudice però deve essere assai circospetto ad accordare questa permissione. Si applichi quì quanto è stato detto in fine del num. I.

III. Per quali somme si può sequestrare.

1. E' cosa indubitata, che per sequestrare una somma, bisogna che sia dovuta a quello, che vuol sequestrarla.

Ma vi sono de' casi ne' quali può parere dubbioso, se una somma, che è stata di sua pertinenza gli appartenga ancora, e se si può sequestrarla. Questo è ciò che ora spiegheremo.

1. Si può sequestrare un credito ceduto finchè la cessione di esso non è stata notificata al debitore o accettata da lui, perchè il cessionario non resta investito per riguardo de' terzi, se non in forza della notificazione e dell' accettazione. (*Cod. Nap.* 1690.)

2. Si può sequestrare un credito anche dopo la cessione notificata o accettata, se si trova fatto in frode de' creditori, a' quali spetta la prova della frode suddetta.

Innanzi il Codice di commercio, e dopo una dichiarazione del 18. novembre 1702. tutte le volture e cessioni sui beni de' negozianti fatte entro i dieci giorni del fallimento, erano nulle. Ma l' artic. 444. del Codice non dichiara nulli se non gli atti traslativi di proprietà immobiliari nei casi che

vi sono determinati, e non quelli translativi di proprietà mobiliari. Bisogna dunque dire, che le cessioni non sono presentemente nulle, stante la sola circostanza di essere state fatte entro i suddetti dieci giorni, e che sarebbe d'uopo che fossero fatte in frode; in diversa maniera i creditori non potrebbero sequestrare, dopo che loro ne fosse notificata la cessione.

3. I crediti nati, ma che sono a termine possono essere trasferiti. Se lo sono non possono essere sequestrati contro il cedente, purchè non vi sia frode.

4. E' egli l'istessa cosa de' crediti condizionati? Se sono stati trasferiti, i creditori del cedente, non posson'eglino malgrado la voltura fatta sequestrarli prima dell' appuramento della condizione.?

Per l' affermativa, si può dire, che fino all' appuramento il credito non esiste, e non è in conseguenza tra i beni del cedente; che perciò non giova la tradizione al cessionario, il quale non l' acquista che nell' istante medesimo in cui la cosa prende la sua origine, essendo impossibile di concepire la voltura nè il possesso della cosa suddetta prima che esista, Se non ha avuto luogo la tradizione, il cessionario, che ne divien proprietario a riguardo del cedente fino dal dì della cessione, non lo è poi a riguardo de' terzi che dal momento dell' appuramento della condizione, epoca in cui si operano contemporaneamente l' origine e la cesssione, come risulta dall' artic. 1141.

del Cod. Nap., il quale dice, che il secondo acquirente, che entra nel possesso effettivo, è preferito al primo, che non ha il possesso, quantunque il secondo sia per la data posteriore al primo. Se dunque fra la cessione e l'origine del credito, stante l'appuramento della condizione un creditore del cedente sequestra su lui il credito, il sequestro sarebbe valido non ostante la cessione anteriore.

Tuttavia la ragione di decidere diversamente, si è, che a tenore dell' artic. 1179. del Cod. Nap. la condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno del contratto impegno, dal che ne risulta, che avvenendo l' appuramento, il credito si reputa esser nato nel dì dell' obbligazione; esiste digià la cessione, ed in conseguenza il cessionario l' *ha in suo potere*, eziandio a fronte de' creditori, *fino dall' istante della cessione medesima, ed innanzi il sequestro*, mentre questo sequestro non potea andare a ferire un credito che non è più ne' beni del debitore. Ad appoggiare il predetto articolo vengono gli artic. 2148, e 2134. Il primo permette che si possa prendere l' inscrizione per i *diritti condizionati*, limitandosi solo ad esigerne l' enunciazione nella nota (*borderau*) dell' importare del diritto; il secondo dice, che l' ipoteca senza distinguere tra i diritti aperti e i diritti condizionati, prende la sua forza dal giorno dell' inscrizione. Da questi due articoli combinati insieme, ne risulta, che un creditore condizionale può acquistare

l'ipoteca prima dell' appuramento, dal che ne segue, che l'effetto retroattivo accordato al suddetto creditore, ha luogo non solamente contro quello col quale ha contrattato, ma ancora contro i terzi.

5. Si possono similmente cedere i frutti scaduti de' beni stabili, e se la cessione è notificata ed ed accettata prima del sequestro, non si può sequestrare contro il cedente.

6. In quanto a' frutti non scaduti nell' atto della notificazione ed accettazione della cessione, ma che scadono in appresso, e prima del sequestro che se ne potrebbe fare contro il cedente, cadono repartitamente ed a misura che nascono nella proprietà del cessionario, ed in conseguenza il sequestro fatto contro il cedente rimane senza effetto, perchè fatto contro un individuo che non è più proprietario.

7. Ma relativamente ai frutti che scadessero dopo il sequestro, questi cadono sotto di esso, non ostante la cessione anteriore.

Difatti, se questi frutti provengono da uno stabile, divengono mobili a misura che maturano (*Cod. Nap.* 520.); e con maggior ragione se provenienti sono da un mobile, come sarebbe da una rendita.

Ora sul fatto de' mobili, l'acquirente o il cessionario ne è il proprietario prima della cessione per riguardo al venditore o al cedente, ma relativamente ai terzi, non lo è che dall' istante della cessione, come risulta dall' artic. 1141. *Cod. Nap.* sopraccitato.

Se i frutti non sono per anche nati, non possono essere in possesso del cessionario, mentre non può darsi nè la cessione nè il possesso di un oggetto che non esiste.

Quando dunque non sono in possesso del cessionario per rigaurdo a'terzi, il diritto che deve produrli resta sempre in mano del cedente relativamente ai suddetti terzi; in conseguenza i creditori del cedente possono mediante un sequestro anteriore alla loro nascita impedire che cadano in mano del cessionario, salvo a questo il suo regresso contro il cedente medesimo.

A questi mezzi di diritto, si aggiunge un altro mezzo, che non ha applicazione se non ai frutti provenienti dagli stabili. Se un proprietario potesse alienare i frutti non maturi, potrebbe anche con questo modo indiretto alienare lo stabile in pregiudizio de' *suoi creditori* privilegiati ed ipotecarj. *Di fatti alienerebbe i suddetti frutti* per un tempo *lunghissimo*, ed i creditori resterebbero privi in tutto, o in parte di quelli ad essi dovuti. Per questo il Cod. Nap. artic. 2091., dice che l' *anticresi*, che è una vera cessione di frutti da scadere, non pregiudica punto ai diritti, che i terzi possono avere sui fondi, e che se l' acquirente ha un privilegio, o un ipoteca, non l' esercita, che secondo la sua classe, e come, ogni altro creditore.

Ne avverrebbe altrimenti, se vi fosse vendita dell' uso frutto. I creditori del venditore non potrebbero sequestrare i frutti

maturati dopo una tal vendita, salvo il far valere i loro privilegj ed ipoteche se ne avessero e se l'avessero conservate.

2. Ogni credito appartenente al debitore può essere sequestrato, salve le seguenti eccezioni.

1. Gli assegnamenti e pensioni dovute dallo Stato non possono esser sequestrate, che per la porzione determinata dalle leggi e dai Decreti del Governo. (*Cod. proc.* 580.)

A riguardo della pensione, soldo di giubbilazione, assegnamenti di riforma, e pensioni de' militari, e della Legione d' onore, un Decreto del Governo del 7. termidoro an. 10. artic. 3., le dichiara non sequestrabili, dicendo, che i creditori di un pensionato non possono esercitare se non dopo la sua morte, e sullo sconto della sua pensione, le procedure, e diligenze necessarie alla conservazione de' loro diritti. (I due primi articoli proibiscono di cedere queste pensioni, ed annullano anche le cessioni, che fossero state fatte.) Questo Decreto è stato mantenuto mediante un parere del Consiglio di Stato del 23. gennajo 1808 ed approvato nel dì 2. febbrajo seguente. Non ostante in vigore di altro parere del dì 11. gennaio ed approvato nell' istesso giorno, il Ministro di guerra può ordinare la ritensione di un terzo al più sulla pensione o soldo di giubbilazione, contro di quello che non adempisse verso la sua moglie, ed i figli gli obblighi imposti dai capit. V. e VI. del tit. V. del lib. I. del Codice Napoleone, salvo il ri-

corso del marito al suddetto Consiglio di stato per via della commissione del contensioso, qualora si credesse leso dalla decisione del ministro.

In quanto agli assegnamenti o provvisioni, una legge del 21. ventoso anno 9. (20.) dice, che le provvisioni de' pubblici funzionarj ed impiegati civili saranno sequestrabili fino alla concorrenza del quinto su i primi mille franchi, e tutte le somme superiori al quarto sui 5. mila franchi seguenti, e un terzo sulla porzione eccedente i 6. mila franchi a qualunque somma arrivi, e ciò fino al totale pagamento dei debiti.

2. Non si possono neppure sequestrare le cose dichiarate tali dalla legge, (*Cod. proc.* 581. 1.) cioè a dire le rendite sullo Stato non sottoposte aver un sequestro stante la legge dell' 8. nevoso anno 6. le rendite de majoraschi dichiarate insequestrabili dall' artic. 151. del Decreto Imperiale del primo marzo 1808., tolti i casi e le proporzioni in cui esser potessero delegate, e possono eziandio esserlo per i debiti privilegiati indicati dall' artic. 2101. del Codice Napoleone, e da' numeri 4. e 5. dell' artic. 2103., ma la delegazione per quest' ultimo motivo, non è permessa se non in quanto, che le riparazioni non oltrepasseranno quelle che sono a peso degli usufruttuarj. Nell' uno e nell' altro caso, la delegazione non

(20) Bull. N. 77. dell' I. Giunta in Toscana.

potrà aver luogo, che fino alla concorrenza della metà dell' entrata, e ciò in virtù dell' istesso Decreto articolo 51.

Se nascono de' casi che esigano de' ristauri o delle riparazioni considerabili agli edifizj o proprietà componenti il majorasco, ed eccedenti le somme, la cui disposizione è di sopra autorizzata, vi sarà provveduto, se vi ha luogo, con un Decreto del Consiglio di Stato sulla domanda del titolare, ed il parere del Consiglio del Sigillo de' titoli (*Ivi. artic.* 52.).

4. Non possono sequestrarsi le pensioni alimentarie aggiudicate dai tribunali di giustizia (581. 2.) se non si tratta di alimenti (582.), e s' intende per alimenti non solamente il vitto ma tutto ciò che è necessario alla vita, come vestito, casa ec., *sine his vivere neminem posse*, dice, *la legge ff.* 234. §. *de verb. Sig.*

Vi si devono parimente comprendere le visite, e cure de' medici, chirurghi, ed i medicamenti.

4. Sono anche non sequestrabili le somme disponibili dichiarate tali dal testatore o dal donatore, (581. 3.) come sarebbe una vendita vitalizia costituita a titolo gratuito (*Cod. Civ.* 1981.). Si potrebbe dichiarar tale una vendita perpetua, o una somma esigibile.

Queste somme, e vendite non possono essere sequestrate dai creditori anteriori all' atto della donazione, o all' apertura dei legati, (582.) perchè sovente, stante gli

imprestiti e le somministrazioni fatte ad una persona e la facilità incontrata di contrattare con la medesima, può questa divenire dissipatrice; per il che i suoi parenti ed amici sonosi indotti a donarle affine di preservarla dalla miseria. Dall'altro canto una tal rendita o somma, non esistendo nei beni del loro debitore, quando i creditori hanno contratto con lui, non possono allegare di aver formato il credito con la speranza di esser pagati su tale assegnamento, e il benefattore non fa ad essi alcun torto, poichè senza il legato o la donazione, la somma non si sarebbe trovata ne' beni del debitore.

Tutta volta i creditori posteriori all' atto di donazione o legato, possono sequestrare in vigore della permissione del Giudice, e per quella porzione che da esso verrà determinata (582.). Si è considerato, che i suddetti creditori, vedendo il loro debitore godere di una data rendita, ed ignorando, che questa non è soggetta ad esser sequestrata, hanno avuto luogo di trattar con lui secondo lo stato di sua fortuna proveniente dalla suddetta rendita, e che non era giusto che essi soffrissero uno svantaggio, se il suddetto debitore abusando della loro ignoranza ecceda i limiti delle sue facoltà. Ma eglino non possono sequestrare che in vigore della permissione del Giudice, e per la porzione da questi fissata, avuto riguardo alle circostanze, lasciandosi guidare più o meno dalla buona

fede del debitore, e favorendo i creditori onesti più di quelli, che con i loro imprestiti hanno facilitati al debitore medesimo i mezzi di rovinarsi.

5. Infine non sono sequestrabili le somme e pensioni per gli alimenti, ancorchè il testamento o l'atto di donazione non le abbia dichiarate tali (581. 4.).

Questi ostacoli sono lasciati per la sussistenza della persona. (E' per tal cagione che l'artic. 1015. del Codice Civile, fa decorrere i frutti dal giorno della morte, senza che ne sia fatta veruna istanza in tribunale). Non adempirebbero questi il loro oggetto se potessero essere sequestrati. Non ostante possono esserlo dai creditori posteriori all'atto di donazione o all'apertura de' legati (582.). Si applichi quì quanto si è detto di sopra al num. 4. (21.).

3. Vi sono delle somme, che non si possono sequestrare, ma sulle quali conviene fare diverse osservazioni.

1. Si possono sequestrare i frutti delle somme depositate per cauzione dai pubblici funzionarj; ma la cassa di ammortizzazione non riceve più sequestri dall'istante che ha dati fuori i suoi mandati; talchè se tra il

(21) Vedi circolare del G. Giudice de' 26. pratile an. 13. in cui si dice, che gli Uscieri non possono sequestrare, o pignorare robe dei magazzini militari, o di proprietà dello stato, comunque vi siano versate. Non si confondano con i suddetti i magazzini dei Fornitori, che sono intraprendenti di speculazione, e appaltatori, reputati persone particolari *Dec. del Governo de 9. ventoso an.* 10., e *Dec. di Cassazione de' 14. brum. an.* 13.

mandato, ed il pagamento nasce un'opposizione, può la cassa pagare malgrado la medesima. Parere del Consiglio di Stato del 18. luglio 1807. approvato nel dì 12. del susseguente mese d'agosto.

2. Si possono sequestrare non solamente i frutti, ma ancora il capitale delle suddette somme depositate per cauzione. Se l'opposizione verte sul capitale depositato senza parlare de' frutti, essa riguarda non solo il capitale, ma ancora gl'interessi scaduti e da scadere, quando non ne sia fatta un espressa menzione per ristringerla solo al capitale (*Il medesimo parere come sopra*).

3. I sequestri su questi fondi fatti alle cancellerie de' tribunali non vagliano che per i capitali, in quanto che sieno stati notificati alla cassa di ammortizzazione (*ivi*).

4. La cassa di ammortizzazione, non deve ricevere dei sequestri per parte dei particolari su fondi appartenenti alle comunità, salvo a' creditori il ricorrere all' amministrazione per ottenere, se vi è luogo, la decisione ordinata dal Decreto del 19. ventoso anno 10. (*ivi*) (22.). L'articolo 8. di questo Decreto, dice che i fondi esistenti nella cassa di ammortizzazione appartenenti alle comunità saranno messi a loro disposizione dietro una decisione motivata del Ministro dell' interno. I creditori devono dunque sollecitare presso il ministro

---

(22) Ved. Parere del consiglio di Stato de' 12. Agosto 1807, Bull. 120., e Decreto imp. de' 18 Agosto 1807.

questa decisione per loro conto, e farsi pagare sui fondi di quanto loro è dovuto.

IV. Quali cose si possono sequestrare.

1. Non solamente si possono sequestrare le somme, ma ancora le cose che trovansi in mano dei terzi, purchè appartengano tuttora al debitore; perche se queste fossero alienate, non si potrebbe più farlo non essendovi ipoteca sui mobili (*Cod. Nap.* 2219.). Nondimeno potrebbero esserlo nei seguenti casi

1. Se l'alienazione è fatta in frode dei creditori, e che il compratore ne sia partecipe.

2. Se l'oggetto venduto fosse stato già sequestrato, o impegnato dal debitore, mentre l'alienazione fattane è un furto in danno de' sequestranti attesochè l'artic. 600. del Codice di procedura dice, che quelli che trasportano altrove, o trafugano gli effetti sequestrati possono essere molestati conforme al Codice criminale, e l'artic. 2279. del Cod. Nap. vuole, che quello, a cui è stata derubata una cosa possa rivendicarla per lo spazio di tre anni incominciando dal dì del rubamento fattogli, contro di quello nelle cui mani la ritrova, salvo a questo ultimo il regresso verso di quello, dal quale l'ha avuta.

3. Se l'oggetto gravato serviva a una casa, o ad un podere affittato, il creditore delle pigioni o degli affitti ha il diritto di rivendicare il suddetto mobile dentro il ter-

mine di quaranta giorni, se spetta al podere affittato, e se spetta alla casa dentro quindici giorni (*Cod. Nap.* 2102. 1.). Se preferisce il sequestro alla rivendicazione, può far uso del medesimo, purchè lo faccia dentro i quaranta, o i quindici giorni.

4. Se l' oggetto è venduto dopo l' apertura di un fallimento, siccome da quel dì in poi il fallito non può di pien diritto agire in verun modo per l' amministrazione di tutti i suoi beni (*Cod. di com. articolo* 442.). Ma non è così de' beni venduti prima di quest' apertura anche ne' dieci giorni precedenti, se non vi fosse dolo per parte del compratore, mentre questi ignorando la situazione del venditore, ha comprato e pagato di buona fede.

2. Allorchè il creditore non ha un titolo esecutorio può procedere contro gli effetti del debitore, che trovansi in mano di un terzo per mezzo di una staggina nella forma che in appresso verrà descritta. Lo può eziandio per mezzo della rivendicazione, di cui si parlerà nel Libro III. alla parola *esecuzione di rivendicazione*. Questo ultimo mezzo è preferibile, perchè accerta, che gli effetti si trovano in mano di un terzo, ne da lo stato, e vi è una persona che ne ha la custodia, sia il terzo medesimo, o qualunque altra (*Cod. proc.* 830.). La staggina non offre tali sicurezze, mentre il terzo può negare il suo possesso, ed imbarazzare il creditore se non ha delle prove evidenti, come sovente avviene.

Quando il creditore ha un titolo esecutorio, oltre queste due sorta di esecuzioni, può far uso del gravamento, che deve proferire alla rivendicazione, avendo in se il medesimo vantaggio di accertare gli effetti, ed assicurarne la conservazione, ed è anche più breve della rivendicazione, sulla quale non si può far vendere se non ne è stata dichiarata la valuta (831.) quando che mediante il gravamento si vende *de plano*, senza bisogno di alcun Decreto.

3. Si possono sequestrare tutti gli effetti del debitore eccettuati quelli quì sotto descritti.

1. Le cose dichiarate dalla legge non sottoposte a veruna esecuzione (581. 1.). Tali sono quelle che l'articolo 592. ha dichiarato che non possono gravarsi, e saranno spiegate in appresso nel §. 2. dei gravamonti num. II. Le ragioni che hanno indotto il Legislatore a proibire di gravarle allorchè sono in potere del debitore, si applicano al caso in cui i suddetti oggetti sono tra le mani dei terzi. Ma siccome possono soffrire l'esecuzione per alcuni dati crediti, come si vedrà nell'istesso luogo, possono esser sequestrati per li stessi crediti.

2. Le provvisioni alimentarie aggiudicate giudicialmente (581. 2). Se dunque in vece di accordare una somma a una parte a titolo di alimenti, se le fosse accordato per modo di provvisione un letto, della biancheria, degli abiti, ed altre cose ne-

cessarie alla vita, non potrebbero esser gravati, se ciò non è per causa di alimenti (582.). *Ved.* quanto si è detto nelle precedenti pagine Num II. 3.

3. Gli oggetti dichiarati non soggetti a veruna esecuzione dal testatore, o donatore, (581. 3.) come dei mobili; ma possono però esserlo dai creditori posteriori. Si applichi quanto si è detto come sopra, II. 4..

4. Gli oggetti lasciati per alimenti, come pure il letto ed altre cose necessarie alla vita, ancorchè il testamento, o l'atto di donazione gli dichiari non sottoposti all'esecuzione; argomento dell'articolo 581. 4., che lo decide per le somme, e pensioni alimentarie. Evvi la medesima ragione; ma sarebbero soggette all'esecuzione per parte de' creditori posteriori. Si applichi similmente *quanto si è detto* II. 4., ad eccezione *frattanto* degli utensili per dormire necessarj al gravato, ai suoi figli che vivono seco lui, e degli abiti di cui è vestito e ricoperto, oggetti su quali non cade esecuzione per verun credito, secondo l'articolo 593.

V. forma del sequestro.

La forma differisce secondo i quattro casi seguenti; 1. il creditore che ha titolo, e credito liquido; 2. o che ha titolo ma il cui credito non è liquido; 3. senza titolo, ma col credito liquido; 4. senza titolo, ed il credito non liquido.

Primo caso. Se il creditore ha un ti-

tolo sia autentico, sia privato, ed il suo credito è liquido, può sequestrare *de' plano* senza veruna permissione (557. 558.). Non è neppure obbligato di mandare innanzi un precetto, che non si esige punto nel titolo VI. *delle regole generali sull' esecuzione forzata*, ma solamente per l' esecuzioni diverse dal sequestro, come sarebbe il gravamento; (artic. 583.) il sequestro sulle raccolte (626.), la staggina sulle rendite costituite (636.), il sequestro su beni stabili (673.), e la cattura personale (780.) Siccome la legge non l' ha ordinato pei il sequestro, così si può farne di meno, giacchè sarebbe impossibile di fare un precetto quando si agisce in virtù di un titolo non esecutorio.

L' atto di sequestro deve contenere;

1. L' enunciazione del titolo (559), vale a dire tutti gli schiarimenti necessarj, affinchè quello su cui cade il sequestro, ne abbia notizia, la sua data, ed il nome dell' ufiziale che l' ha rogato, se è autentico.

2. L' enunciazione delle somme, per cui è fatto il sequestro (*ivi.*), tanto che questa somma consista in denaro effettivo, o in specie, come per una tal quantità di grano, vino ec.

3. L' elezione del domicilio nel luogo dove abita il sequestrario, se il sequestrante non vi dimora (*ivi.*).

Quest' elezione è necessaria per l' interesse del sequestrato e per quello del terzo nelle cui mani è stato fatto il sequestro.

Il sequestrato, se vuol fare delle notificazioni al sequestrante, come sarebbe una domanda, che sia tolto di mezzo prima che gli sia denunziato il sequestro, delle offerte reali, un appello, e quanto altro gli fosse più comodo per fare tali notificazioni al domicilio eletto, piuttosto che al vero domicilio del sequestrante, può far fare, se lo crede meglio le suddette notificazioni al domicilio eletto, stante l'argom. tratto dall' articolo 584., che vuole che nel precetto, o intimazione precedente ad un gravamento, si elegga un domicilio, dove il debitore possa fare le sue notificazioni, applicandosi quì e il motivo, e l' articolo.

Se l' atto in vigore del quale è fatto il sequestro, contenesse per parte del creditore, che lo fa, l' elezione del domicilio per l' *esecuzione* a' *termini* dell' articolo *III. del Codice Civile, chi lo fa non sarebbe meno obbligato* ad *una tale elezione*, perchè *la legge non* vi *fa* distinzione. Dall' altro canto è stata stabilita per i casi ne' quali chi soffre l' esecuzione, dovendo per urgenza fare una notificazione di offerte o di un appello, non avesse il tempo di farla al vero o convenzionale domicilio, e correrebbe rischio di perdere, se fosse obbligato a farla a quest' ultimo domicilio.

Quest' elezione è ordinata anche per l' interesse del terzo nelle cui mani vien fatto il sequestro a riguardo del sequestrante, affinchè non sia obbligata a andare a

cercare le notificazioni stragiudiciali, che gli possono esser fatte.

4. L' enunciazione del titolo, della somma, e l'elezione del domicilio sono ordinate sotto pena di nullità (559.).

5. Il sequestro o l'opposizione fatta in mano di persone abitanti in esteri paesi, o fuori della Francia continentale, non può essere norificata al domicilio de' Procuratori Imperiali (560.), come lo permette l'articolo 69. e 9., per le citazioni. Deve notificarsi alla persona, o domicilio (560.). Sotto l'antica giurisprudenza, in cui poteasi citare al domicilio del Procuratore Imperiale alcuni, e tra gli altri *Jousse*, erano di parere, che anche il sequestro vi potesse essere notificato. Altri, e segnatamente quello che ha fatte le note a Bornier sull' artic. 7. del tit. 2. dell' Ordinanza del 1667. aveano deciso, che la notificazione dovea esser fatta al domicilio, o alla persona del terzo sequestrato. Si è preferita quest' ultima opinione, perchè vi è una gran differenza tra una citazione, ed un sequestro. Un citato non soffre verun pregiudizio, che la sua citazione sia recata al domicilio dal Procuratore Imperiale, mentre questo magistrato glie ne fa pervenir la copia per via del Ministro delle relazioni estere o della marina, e che fino a che non sono spirati i termini i quali sono molto lunghi, non si può muovere alcun passo contro di lui. Un sequestrario all' opposto potrebbe risentire un gran pregiudizio dalla suddetta

remissione, poichè ignorando il sequestro, potrebbe pagare prima dell' arrivo della copia, e resterebbe esposto a pagare due volte. Per verità, potevasi stabilire, che non avesse le mani legate se non dopo l' istante del predetto arrivo; ma gli avvenimenti del mare e quelli della guerra possono impedire che riceva la sunnominata copia, e vi è anche quì una gran diversità tra un citato, e un sequestrario. Se il primo non costituisce un patrocinatore alla scadenza dei termini, e venga condannato per mancanza di comparire, vi può rimediare formando un opposizione; ma il secondo, che avrebbe potuto non ricevere la copia e che avesse pagato ignorando il sequestro, ne risentirebbe un gran pregiudizio. Tutte queste ragioni hanno fatto stabilire, che il sequestro gli sia notificato al domicilio, o alla persona (23).

6. Il sequestro formato in mano de' ricevitori, depositarj, o amministratori delle casse e pubblici denari in questa qualità non è punto valido, se non sonosi adempite le seguenti due formalità.

La prima si è, che l' atto sia fatto alla

---

(23) Le Page questions p. 1. Lib. 5. tit. 7. §. 1. quest. 5. E' notabile il caso in cui il sequestrario abiti in Francia, ma il debitore sia domiciliato fuori di Francia; allora la domanda in validità si notifica al Forestiere al domicilio del Proc. Imper. secondo il §. 69 di Proced. Ciò si fa in forza del § 14. del cod. Civ.. E quindi per notificare al sequestrario la domanda di validità, devono osservarsi i termini del d. §.69. considerando il Paese estero dove risiede il debitore. *Le page d. Loc.* §. 2 *quest.* 4. e 5.

persona incaricata per riceverlo (561.). In conseguenza non può esser fatto al domicilio parlando ad un altra persona, come negli altri atti. Ciò è stato stabilito per evitare le sorprese, che potrebbonsi fare ai suddetti ricevitori ec., per mezzo di atti smarriti. Se frattanto l'atto fosse fatto al domicilio, e fosse quindi vidimato dal ricevitore, non ne potrebbe chiedere la nullità, mentre costerebbe, che lo ha ricevuto, ed il voto della legge sarebbe adempito.

La seconda formalità è, che l'originale dell'atto sia vidimato dal ricevitore, depositario ec., o nel caso di negativa dal Procuratore Imperiale (561.) del tribunale di prima istanza del suo domicilio. Il ricusante può essere condannato sulle conclusioni del pubblico ministero, a un ammenda che non può esser minore di cinque franchi (1039.) (24).

7. Affine di prevenire i circoli viziosi

---

(24) Il Dec. Imp. de' 13. piovoso an. 13. prescrive le formalità per i sequestri nelle mani dei *preposti* all'amministrazione dei Demanj, che devono notificarsi ai direttori, da essi vidimarsi con l'indicazione del numero del registro, che devono tenere a tale effetto. Il Dec. Imp. de 11. Termidoro ann. 12. (30. Luglio 1804.) ordina fra le altre cose che lo scioglimento dei sequestri fatti per la conservazione dei diritti degli Ospizj, poveri ec. non può essere consentito dagl' Operai, senza una decisione speciale della Prefettura. Il Dec. Imp. de' 18. Agosto 1807 fissa le formalità per i sequestri da farsi nelle mani dei Ricevitori, e amministratori delle casse, e denari pubblici, questi due ultimi dec. sono in *Rondenneau supplem. al Cod. stereotip.* 195 e 352.

praticati qualche volta prima del Codice, di formare sequestri sotto nome di persone incognite, che non esistevano, con l' intenzione di vessare, l'articolo 562., dice, che l'usciere che avrà fatto il sequestro, sarà tenuto, se ne viene ricercato, a giustificare l'esistenza del sequestrante nell'epoca in cui gli è stato dato il potere di sequestrare sotto pena dell'interdizione, e dei danni ed interessi delle parti. Se l'usciere non conosce quello che si presenta per incaricarlo di fare questo sequestro, può far uso della precauzione indicata ai notari dall' articolo II. della legge del 25. ventoso anno XI., di farsi cioè attestare il suo nome, stato, ed abitazione da due cittadini Francesi, che sappiano sottoscrivere, e sieno domiciliati nel circondario comunale.

8. Il sequestro si fà in questa forma.

Atto di Sequestro.

L' anno ec... ad istanza del Sig. Paolo per cui è stato eletto il domicilio nella casa di .... situata a ... (Comunità del sequestrario) *Io ec. appiè sottoscritto, per la sicurezza, conservazione, e per ottenere il pagamento della somma di* 1200. *franchi dovuta al detto Sig. Paolo dal Sig. Pietro dimorante a ...... in vigore di un obbligo di quest' ultimo del dì ... pagabile sotto dì .... legalmente registrato a .... nel dì .... da .... che ha ricevuto ..... o in vigore di un atto passato in minuta davanti .... notari a .... sotto*

dì... legalmente registrato, o in vigore di una sentenza legalmente registrata, pronunziata dal tribunale di... in favore del detto Signor Paolo contro il detto Sig. Pietro, ho sequestrate in mano del Sig. Giovanni ec. tutte le somme, e gli oggetti generalmente qualunque, che deve o dovrà al suddetto Sig. Pietro, sotto qualunque titolo siasi facendogli inibizione di disfarsene, sotto pena di pagare due volte, e di essere personalmente responsabile delle cause del presente sequestro. Ed ho al detto Sig. Giovanni ec. lasciata copia tanto del suddetto obbligo, o atto, o sentenza, che del presente.

Se il titolo è autentico si può citare il terzo in dichiarazione per l'atto del sequestro, senza aspettare la denunzia della domanda di validità, o citarlo in dichiarazione solo dopo questa denunzia. Si può preferire il primo partito per far decorrere i termini contro il suddetto terzo, il quale però non è tenuto a fare veruna dichiarazione se non dopo la denunzia (564.).

L'articolo 569., non esige, che si dia al sequestrario, la copia dell'atto o della sentenza, e pare, che ciò non sia necessario, giacchè detta copia non interessa che il sequestrato, il quale ha solo il diritto di contestare il sequestro, ed il titolo. Ma siccome il suddetto articolo vuole, che quando si sequestra senza titolo, in vigore dell'ordinanza del Giudice, si metta in fronte dell'atto del sequestro la suddetta ordinanza (che fa le veci del titolo), il tutto

sotto pena di nullità, sembra che debba darsi la copia del predetto titolo al sequestrario. Tuttavia le nullità rigorose a ciò non si estendono.

Secondo caso. Se un creditore ha un titolo, ma che il suo credito non sia *liquido*; per esempio un pupillo, o un mandante che hanno un titolo nella tutela o carta di procura, ed a' quali è dovuto un conto, il di cui reliquato non è fissato, vi abbisogna la permissione del Giudice contenente la fissazione provvisionale della somma del credito.

ISTANZA PER SEQUESTRARE IN VIRTU' DI UN CREDITO FONDATO SOPRA UN TITOLO NON LIQUIDATO.

Al Sig. Presidente del tribunale di ......

Richiede Paolo proprietario a ....

Che vi piaccia, SIGNORE, *per sicurezza conservazione e per ottenere il pagamento del reliquato del conto della tutela dovutagli dal Sig. Pietro suo zio nominato suo tutore per deliberazione del Consiglio di famiglia, ricevuta dal Giudice di pace di ... sotto dì ... del qual conto il reliquato può ascendere alla somma di .... di permettergli di fare sequestrare, ciò che saprà esser dovuto, ed appartenere al suddetto Sig. Pietro; e voi renderete giustizia.*

Devonsi enunciare nell' istanza tutti gli schiarimenti, ed inserirvi i documenti, che possono mettere in grado il Giudice di da-

re una valuta provvisionale all' importare del credito, che deve esser contenuto nella sua ordinanza, secondo l' articolo 559.

Quest' ordinanza è così concepita.

Vista la suddetta istanza e gli annessi documenti, permettiamo al richiedente di far sequestrare sopra il Sig. Pietro per la somma di..... alla quale valutiamo provvisionalmente il credito enunciato nella prefata istanza. Fatto ec.

In vigore di tal' ordinanza si fa il sequestro a norma di quanto si è detto nelle precedenti pagine.

Si applichi qui ciò che si è detto nel *primo caso*, 1. 7.

Terzo caso. Se non vi è un titolo, e che il credito sia liquidato, si ottiene l'ordinanza della quale si è parlato di sopra al num. II. facendo menzione de' *titoli in vigore de' quali si può sequestrare*. Si presenta l' istanza in questa forma.

ISTANZA
AFFINE DI SEQUESTRARE PER UN CREDITO NON FONDATO SOPRA UN TITOLO.

Al Sig. Presidente del tribunale di.....

Richiede Paolo proprietario a....

Che vi piaccia per sicurezza, conservazione, e per ottenere il pagamento della somma di 200. franchi per sei mesi di pigione scaduta sotto dì.... ad esso dovuta, dal Sig. Pietro locatario senza contratto di affitto, mediante 400. franchi l' anno, di un

appartamento dal suddetto occupato in una casa appartenente al richiedente, posta nella strada .... di permettergli di fare sequestrare tutto ciò che saprà esser dovuto, ed appartenere al predetto Sig. Pietro; e renderete giustizia.

Se la permissione viene accordata è in questi termini.

E permesso di sequestrare. Fatto ec.

Si applichi quì come sopra il primo caso I. 7.

Il quarto caso, è quando manca il titolo, ed il credito non è liquidato; per esempio se una persona ha riscosso senza carta di procura per un altra persona, che non ha veruna ricognizione da mostrare. Bisogna similmente come nei due precedenti casi presentare un istanza, sulla quale si ottiene l'ordinanza, che valuta provvisionalmente il credito e permette il sequestro.

ISTANZA PER SEQUESTRARE IN VIRTU DI UN CREDITO NON FONDATO SOPRA UN TITOLO NE LIQUIDATO.

Al Sig. Presidunte del tribunale di ....

Richiede Paolo proprietario a ....

Dicendo, che durante un viaggio, che ha fatto per la Germania nel mese di giugno dell' anno scorso, e da cui non è ritornato, che da un mese a questa parte, il Sig. Pietro ha riscosse per lui diverse somme ascendenti (si numerano e specificano.) *Dall' altro canto il detto Sig. Pietro, ha fatto*

diverse spese per il richiedente che non può sapere a qual somma arrivino, attesochè la riscossione fatta eccede le suddette spese, il predetto Sig. Pietro non vuole renderne verun conto, per godere del reliquato. E siccome il richiedente ha un interesse di obbligarlo al rendimento di questo conto, ed assicusarsi il pagamento di questo reliquato, fa istanza, che vi piaccia, Signore di valutare provvisionalmente il predetto reliquato alla somma di ..,.. e permettergli di far sequestrare per la prefata somma sopra il Sig. Pietro, e renderete giustizia.

L' ordinanza è nella forma del secondo caso quì sopra riportato.

Si applichi inoltre il primo caso I. 7.

VI. Della denunzia del sequestro al sequestrato con la domanda di validità.

I. Dentro gli otto giorni del sequestro, oltre un giorno per ogni tre miriametri di lontananza tra il domicilio del sequestratio' e quello del sequestrante, e un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio di quest' ultimo, e quello del debitore e sequestrato, il sequestrante sarà tenuto a denunziare il sequestro al debitore suddetto, e citarlo per la validità (*Cod. proc.* 463) *Esempio*, il sequestrante dimora in Parigi, il sequestrato a Roano, ed il terzo nelle cui mani è stato fatto il sequestro a Orleans.

Il sequestro è fatto in Orleans l' ulti-

mo dì di febbrajo 1. vi saranno necessarj otto giorni liberi, vale a dire fino, e compreso il dì 8. marzo; 2. un giorno per quello della scadenza, che non si conta mai nel termine generale fissato per le citazioni, ed altri atti fatti alla persona o al domicilio. *Cod. proc.* 1033.) il che fa nove giorni. 3. d'Orleans dove è stato fatto il sequestro a Parigi, dove bisogna far ritornar l'atto per rimandarlo a Roano si contano quattordici miriametri. Data una giornata a ragione di tre miriametri si hanno cinque giornate, che aggiunte ai nove dì fanno quattordici. 4. Da Parigi, dove è stato rimesso il sequestro per mandarle a denunziare a Roano vi sono tredici miriametri.

Data una giornata per ogni, tre forma cinque giorni, onde si va a diciannove giornate. Così nel 19. marzo al più tardi il sequestro deve essere denunziato con la domanda di validità.

2. Per mancanza della domanda di validità (dentro questo termine) il sequestro è nullo (565). Una tale regola da me proposta nelle precedenti edizioni Tom. I. p. 652, ha rimediato agli abusi, che esistevano sotto l'antica giurisprudenza, dove si formava un sequestro senza denunzia alcuna, ne domanda di validità. Il sequestrato non ne avea notizia il più delle volte che nell' istante in cui si presentava per riscuotere, ed era obbligato di procedere in tribunale per toglier di mezzo l'opposizione contro il sequestrante, il quale dicendosi creditore

avrebbe potuto agire egli stesso senza aspettare, che si andasse in traccia di lui.

3. Non è necessario in verun caso di far precedere la domanda di validità con una citazione in conciliazione, (566.) tanto che il sequestro sia fatto in vigore di una sentenza, tanto che abbia luogo in sequela di titolo, o senza titolo alcuno.

Ciò è conforme all' artic. 49. 7. che dispensa dal preliminare le *domande in generale* sopra l' esecuzioni.

Ciò non incontra veruna difficoltà quando la domanda di validità è principale; per ésempio, quando avendo io una sentenza o titolo esecutorio, per cui non vi è bisogno di condanna, io sequestro in vigore di questa sentenza o titolo, mi limito a domandarne la validità.

Ma sembra, che debba avvenire altrimenti, quando questa domanda non è che la conseguenza di una domanda principale; per esempio, se io domando la condanna di un obbligo, e per facilitarne il pagamento, la validità del sequestro. La domanda di validità, non è che la conseguenza di quella della condanna, e non può essere giudicata che come tale, poichè se vien rigettata la domanda per la condanna, deve esserlo ugualmente quella di validità, ed al contrario, se è ammessa la prima, lo deve non meno essere la seconda. Sembra dunque, che la domanda per la condanna, debba essere preceduta dal preliminare di conciliazione.

Così avevamo proposto in sequela dell' articolo 559 del progetto del Codice, il quale non esentava dal preliminare, se non allor quando il sequestro era fatto in virtù di una sentenza o di credito, per cui la parte fosse già stata citata. Ma il Consiglio di Stato, con le parole *in verun caso*, ha deciso, che non si dovesse fare questa distinzione, affine di affrettare lo scioglimento del sequestro se è nullo, e la sua validità se è fondata.

4. La domanda di validità si fa davanti il tribunale del domicilio della parte sequestrata, (567.) quando anche fosse fatto in esecuzione di una sentenza. Il progetto artic. 590., ingiungeva, che fosse portata davanti al tribunale, che dovea conoscere dell' esecuzione. Questa distinzione fu abolita dagl' artic. 472. e 567. Il primo dopo aver determinato a qual tribunale dee appartenere l' esecuzione, dice, *salvo i casi... ne' quali la legge atribuisce la giurisdizione*, ed il secondo attribuisce quì la giurisdizione al tribunale del sequestrato; in conseguenza una tal domanda deve esser sempre a quello presentata.

Se frattanto il sequestro fosse fatto in esecuzione di un titolo denotante l' elezione del domicilio la citazione potrebbe esser fatta al suddetto domicilio, e davanti il Giudice del medesimo. (*Cod. Nap.* 111.) (25.)

---

(25) V. nota 10. e 11. antecedenti, si disputa se un sequestro possa farsi per atti ad un Tribunale di Commercio,

DENUNZIA DEL SEQUESTRO E DOMANDA DI VALIDITA'.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. Io appiè sottoscritto ho notificato, denunziato, e con la presente data copia al Sig. Pietro ec.... del sequestro fatto sopra il detto Sig. Pietro, in mano del Sig. Giovanni ec., ad istanza del del detto Sig. Paolo con atto del...... Usciere a.... in data del dì.... legalmente registrato a .... da .... unitamente ai documenti .... (quelli in virtù de' quali è stato fatto il sequestro, vale a dire la sentenza, atto autentico, o privato, ordinanza del Giudice) *affinchè del contenuto di detti atti e documenti non possa allegare ignoranza, e gli ho fatta parlando ad esso, come sopra, citazione a comparire dentro il termine di otto giorni, oltre una giornata per ogni tre miriametri al tribunale di... per sentirsi condannare a pagare all' attore la somma di...*(1) *per l' importare di un obbligo sottoscritto in*

o se un tal Tribunale possa conoscere della validità di un sequestro. Come atto di esecuzione non può (cod. di proced. §. 442.) ma come atto conservatorio può farlo, a ciò contribuisce la distinzione sud. N. 3. fra sequestro principale (che è l' esecutorio), e l'incidente, che è alligato ad una domanda d' un credito, su cui deve decidersi. Boucher nel suo trattato del Tribunale e procedura di Commercio, dice quanto è stato sopra accennato, cioè che il Tribunale di Commercio può conoscere di un sequestro come atto conservatorio, e per decidere poi sulla validità del medesimo, e in esecuzione e tra persone di sua competenza; non però se è fatto in esecuzione di un atto liquido.

(a) Ciò non si pone se non quando è necessario di ottenere la condanna al pagamento del credito per cui si sequestra. Ved. Vol. I. di questa opera lib. 2. p. 1. tit 1. cap. 2. sez. 1. §. 1.2.3.

suo favore dal reo convenuto, sotto dì ... pagabile nel dì .... il detto obbligo legalmente registrato a .. dal ... che ha ricevuto .... qual' obbligo sarà tenuto di venire a riconoscere, altrimenti sarà considerato come riconosciuto, con più gli interessi della sovrindicata somma secondo la legge; e sentir dire inoltre, come per facilitare il pagamento della prefata somma, il predetto sequestro verrà dichiarato buono, e valido; in conseguenza, che l' attore sarà autorizzato a fare citare in dichiarazione il Sig. Giovanni sequestrario, e le somme delle quali sarà questi riconosciuto debitore verso il Sig. Pietro verranno date e consegnate all' attore fino alla concorrenza del suo avere nel principale, interessi, e spese ed altri accessore; al che fare, pagare, e versare dalle sue mani in quelle dell' attore fino alla concorrenza suddetta, sarà il sequestrario costretto ec. e ciò facendo sgravato e liberato; e sentirsi inoltre condannare nelle spese. Ed ho al detto Sig. Pietro lasciata copia del presente, il di cui costo è di ... unitamente agli enunciati documenti.

Secondo l' artic. 568. il *sequestrario*, *non può essere citato in dichiarazione*, *se non evvi un titolo autentico*, o *un Decreto di mezzo*, *che abbia dichiarato valido il sequestio*. Ciò nasce perchè il credito non appoggiato sopra un titolo, o a un titolo privato può non esistere, e non si deve, fino a tanto che un credito non costa evidentemente, astringere un sequestrario a dichia-

rare di essere debitore, e rilevare con ciò il segreto degli affari del sequestrato a una persona, che non può essere creditrice. Allora si prendono le conclusioni suddette. Ma se vi è un titolo autentico o un Decreto, bisogna resecare queste parole; *che l' attore sarà autorizzato a far citare in dichiarazione sequestrario*, e mettere in vece; *che le somme delle quali il sequestrario sarà riconosciuto debitore ec.* Il rimanente come nel modello surriportato.

V. *Denunzia della domanda di validità al sequestrario, e procedure contro di lui.*

1. Dentro un termine simile a quello in cui deve esser fatta la denunzia (*Ved.* le precedenti pagine VI. 1. oltre l' aumento a motivo delle distanze da contare dal giorno della domanda in validità, questa domanda deve essere denunziata ad istanza del sequestrante al sequestrario che non è tenuto di fare alcuna dichiarazione, prima che sia fatta una tal denunzia. (564.)

2. Per la mancanza di questa denunzia al sequstrario, i pagamenti da esso fatti fino alla denunzia sono validi. (565.) Se dunque il termine della denunzia scade, per esempio il primo di marzo, e la denunzia non sia fatta, il terzo è pagato validamente malgrado il sequestro. Ciò è stato stabilito per impedire al sequestrante il tirare in lungo, ed astringere il sequestrato a procedere, quando spetta a lui il farlo.

La legge non distingue, se il seque-

strante è stato impedito, o nò, di fare questa denunzia dentro il termine a cagione di morte, o altro, poichè spetta a quelli che succedono, o che sono incaricati dell' esercizio de' suoi diritti a farlo in sua vece. I suoi eredi presuntivi possono fare questa denunzia, senza accettare la di lui eredità, mentre è un atto conservatorio.

Se la denunzia non avesse luogo dentro il termine, i pagamenti fatti dopo che è spirato, sono validi, e l' istessa cosa è per quelli fatti avanti, attesochè si troverebbero fatti fino all' istante della denunzia; e l' articolo 565. dichiara validi senza distinzione tutti i pagamenti eseguiti fino a quel tempo.

3. Le procedure da farsi contro il sequestrario variano, secondo i due seguenti casi. Nel primo il sequestrante è appoggiato sopra un titolo autentico, o sopra un Decreto, nel secondo non ha che un titolo privato, oppure nessun titolo.

Primo caso; se il creditore ha un titolo autentico, o un Decreto, può citare il sequestrario a dichiarare,

Può farlo senza preventiva citazione in conciliazione, (570.) perchè non gli si procede contro come parte, non esistendo effettivamente l' istanza che tra il sequestrante, ed il sequestrato. Il terzo non è chiamato, che per dare gli schiarimenti necessarj alla scoperta della verità, come un testimone, o altra persona che sono chiamati in un affare pendente tra due persone.

Il terzo vien citato davanti il tribunale che deve conoscere del sequestro, (570) in conseguenza davanti a quello indicato di sopra al N. VI. 4.

Il sequestrante citando il sequestrario domanda che questi venga obbligato a pagargli quanto deve al sequestrato. Siccome il sequestrante esercita i diritti del sequestrato, se questi ha ottenuta la cattura contro il sequestrario, il sequestrante può domandarla con tutti gli accessorj del credito.

DENUNZIA AL SEQUESTRARIO DELLA DOMANDA DI VALIDITÀ, E CITAZIONE AL MEDESIMO PER FARE LA SUA DICHIARAZIONE.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. Io ec. . . appiè sottoscritto, ho denunziato, e data copia al Sig. Giovanni ec. . di un atto fatto da . . . usciere ad istanza del predetto Sig. Paolo sotto dì . . . legalmente registrato a . . . sotto dì . . . contenente, 1. La denunzia al Sig. Pietro del sequestro fatto sopra di lui, ad istanza del detto Sig. Paolo in mano, del prefato Sig. Gio. sotto dì . . . con atto di . . . usciere, legalmente registrato nel dì . . . 2. la domanda di validità del suddetto sequestro, ed ho al detto Sig. Giovanni parlando come sopra fatta citazione a comparire dentro gli otto giorni davanti al tribunale di . . per fare e giurare la sua dichiarazione sul predetto sequestro esibire i suoi recapiti e ricevute in prova della sincerità del medesimo, altrimenti verrà riputato, e considerato puro, e

semplice debitore del detto Sig. Pietro, e come tale condannato a pagare all' attore la somma di 1200. fr che ha dato motivo al summentovato sequestro, interessi e spese; ed ho al detto Sig. Pietro lasciata copia tanto del suddetto atto che del presente, il di cui costo è di . . .

I sequestrarj pubblici funzionarj, dei quali si è parlato nel precedente N V. 6. non devono esser citati in dichiarazione, ma devono fare un certificato di quanto è dovuto alla parte sequestrata, enunciandovi la somma se è liquida. (569.)

Questi funzionarj non devono fare alcuna dichiarazione in questo certificato, se non quando vi è un titolo autentico, o un Decreto. Evvi la medesima ragione che milita per gli altri sequestrarj di non lasciar penetrare gli affari del sequestrato a quelli che è provato in una maniera certa, che sono suoi creditori.

Se il credito sequestrato, non è liquido; per esempio se risulta da un conto dovutogli per forniture il di cui prezzo non è specificato, il funzionario lo dichiara, ed il sequestrante deve in seguito farne fare la liquidazione, per procurarsi il suo pagamento.

Il certificato è del seguente tenore.

CERTIFICATO
CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI UN FUNZIONARIO SEQUESTRARIO.

Io (qualità del funzionario) *dichiaro*

sul sequestro fatto in mia mano sotto dì... con atto di... usciere ; ad istanza del Sig. Paolo ec. sopra il Sig. Pietro ec. ; l' originale del qual' atto è stato da me vidimato, come è dovuta al detto Sig. Pietro la somma di . . . (per la tal causa) *o che è dovuto al detto Sig. Pietro un conto* (per la tal causa) *o di forniture* (per le tali cause) *del conto delle quali forniture la somma non è per anche liquidata, e fissata per quanto è a mia notizia .*

Fatto a... questo dì....

Secondo caso. Se vi è un titolo, non autentico, o che non esiste verun titolo, il sequestrario non deve essere citato in dichiarazione per le ragioni esposte nelle ultime precedenti pagine, ma solamente dopo un Decreto che dichiari valido il sequestro. Si deve limitarsi alla denunzia che si fà nella forma di sopra riportata, togliendovi solo la citazione.

VIII. *Effetti, che produce la denunzia della domanda di validità contro il sequestro in favore del sequestrante .*

1. Si è veduto di sopra, che per mancanza della denunzia fatta al sequestrario nel termine, i pagamenti che ha fatti anche dopo il sequestro ed eziandio dentro il termine sono validi.

Da una tal regola ne derivano le appresso conseguenze.

1. Il terzo quantunque abbia notizia del sequestro, può pagare.

2. Può fare un' innovazione di concerto col sequestrato, tanto sostituendo al debito su cui è caduto il sequestro un debito nuovo meno vantaggioso del primo, quanto dando al sequestrato un altro debitore, oppure obbligandosi verso un creditore del tutto diverso dal sequestrato.

3. Può ricevere la remissione del debito.

4 Può compensare tutti i crèditi senza distinzione de' quali è divenuto creditore dopo il sequestro, ed anche di quelli nati per sua pura volontà come sarebbero imprestiti, forniture, e a più forte ragione gli altri. In quanto a quelli di cui era creditore prima del sequestro erano già compensati, se vi era stato luogo alla compensazione.

Siccome il Codice di Commercio lib. III. artic. 342. dice, che il fallito contando dal giorno del fallimento, resta spogliato di pien diritto dell' amministrazione de' propri beni, i pagamenti, innovazioni, rilascj, e compensazioni non possono aver luogo dopo una tal'epoca, quando ancora la domanda di validità non fosse stata denunziata dentro il termine.

2. Se la denunzia è fatta dentro il termine, il credito sequestrato, è affetto, e obbligato interamente, al pagamento del sequestrante. Il terzo non può dall' istante del sequestro far nulla che pregiudichi a questo diritto del sequestrante, se il sequestro è valido.

Da un tal principio ne derivano due conseguenze, che sono le seguenti.

Prima conseguenza. Egli non può pagare validamente somma alcuna al sequestrato.

Se il credito del sequestrante fosse minore della somma dovuta dal terzo sequestrato; per esempio la prima è di 1000. fr. la seconda di 3. mila fr. egli può conservando presso di se i 1000. fr. per il sequestrante, pagare al sequestrato gli altri 2. mila, e così ne resterà liberato verso il sequestrante, se non sopraggiungono altri sequestri. Ma se prima che il sequestrante riceva i 1000. fr. e tolga il sequestro, nascono altri sequestri, il pagamento non avrà verun effetto nè di fronte al primo sequestrante, ne di fronte ai secondi.

Il pagamento è nullo per riguardo del primo sequestrante. Per dimostrarlo si supponga un caso.

Paolo creditore di Pietro di mille fr. sequestra in mano di Luigi debitore da Pietro di 3. mila fr. Paolo ha il diritto, se non sopraggiungono altri sequestranti di esser pagato de' suoi 1000. fr. per l' intero sui 3. mila fr. e se ne sopravvengono altri in contribuzione con essi. Innanzi, che sopravvenga un altro creditore, Luigi sequestrario ha pagati a Pietro 2. mila fr. e serbati presso di se i 1000. fr. tanto per rimetterli a Paolo di consenso di Pietro medesimo quanto ad oggetto di custodirli per sicurezza, finchè sieno tolte di mezzo le dificoltà insorte tra Paolo e Pietro sul suddetto sequestro, consegnandogli a quest'ultimo se il sequestro è

valido, ed al primo se è nullo. Dopo il pagamento dei 2. mila fr. a Pietro, ma prima della consegna de 1000. fr. a l' uno o all' altro, Dionisio e Andrea creditore di Pietro ciascheduno di 2. mila fr. sequestrano; Paolo avrà il diritto di forzare Luigi a pagare una seconda volta i 2. mila fr., e la ragione si è che il sequestro fatto da Paolo, non lo ha reso proprietario del credito dei 3. mila fr. se non per la concorrenza de' 1000. fr. a lui dovuti. Il sequestrante non diviene proprietario dei denari sequestrati, se non nel momento che gli riscuote; fin qui la proprietà rimane sempre al sequestrato, e il credito messo sotto il sequestro perisce per lui, e non per il sequestrante, che nel caso di perdita del suddetto credito, conserva sempre il diritto di farsi pagare per l' intero contro il sequestrato proprietario del medesimo. Non solamente il sequestrante non è proprietario, ma non acquista neppure sul credito sequestrato verun privilegio per esser pagato in preferenza agli altri creditori di Pietro, che potrebbero sopraggiungeje, mentre il Codice Nap. artic. 2093. e 2094. dice che i beni del debitore sono un pegno di comune sicurezza de' suoi creditori, e che la somma a cui ascendono deve essere distribuita tra loro per contributo, quando non esista privilegio o ipoteca, e il Codice, o verun altra legge non dia al primo sequestrante un privilegio sui sequestranti posteriori. Se i 1000. fr. non pagati sono rimasti

tra i beni di Pietro senza veruna pertinenza privilegiata in vantaggio di Paolo, ne segue, che gli altri creditori di Pietro e conseguentemente Dionisio e Andrea possono in ugual maniera sequestrarli. Se lo fanno, avranno un diritto di far ripartire i suddetti 1000. fr. per contributo tra essi e Paolo. E siccome sono dovuti a ciascheduno di essi 2. mila fr. e soli 1000. a Paolo; i 1000. fr. restati in mano di Luigi, saranno divisi tra questi tre creditori per quinte parti, in conseguenza non rimarranno a Paolo che 200. fr. mentre se Luigi non avesse pagati i 2. mila fr. ne avrebbe riscossi 600. per la sua quinta porzione sui 3. mila. Paolo pertanto non deve soffrire, se dopo il suo sequestro che investiva i 3. mila fr. abbia Luigi voluto pagarne 2. mila perchè non deve dipendere dal sequestrario l'alterare la condizione di Paolo, e questi potrà benisssmo forzar Luigi a pagargli 600. fr. che gli sarebbero toccati se Luigi non avesse pagati i 2. mila. Tale è il disposto dell'artic. 1242. del Cod. Nap., che dice, che il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro, non è valido *a riguardo dei sequestranti*, e che questi possono in virtù del loro diritto, costringerlo a pagare di bel nuovo, salvo solamente in questo caso, il suo regresso contro il suo creditore.

Ma i sequestranti posteriori al pagamento de' 2. mila fr. che avessero ciascheduno riscossi 1200. fr. per la loro porzio-

ne contributoria, se Luigi non avesse pagati i 2. mila fr. prima de' loro sequestri potrebber' eglino parimente astringere il sequestrato a pagarli, come se fatto non avesse questo pagamento anteriore, vale a dire sul piede di 3. mila fr. e non su quello di 1000. fr.?

Si parla in Denizart nell' edizione del 1771. alla parola *cessione*, di un Decreto del dì 8. marzo 1760. in cui fosse deciso che i sequestranti posteriori potessero reclamare. Tuttavia a tenore di quanto ho osservato nell' ultima edizione data alla luce da Camus e Bayard, alla parola *Cessione* §. II. num. 10. il prefato Decreto è stato sicuramente pronunziato in virtù di circostanze particolari; altrimenti sarebbe contrario alla regola, che le procedure di un creditore non conservino che i suoi diritti: per rapporto aglialtri creditori dette procedure sono *res inter alios acta*. Dall' altro canto un tal pagamento non è fatto in pregiudizio de' sequesti posteriori, e l' artic. 1242, non dichiarò nullo che il pagamento fatto in pregiudizio del sequestro.

Seconda conseguenza. Il sequestrato, non può fare alcuna innovazione dopo la denunzia, meno che essa non sia di nocumento al sequestrante, come se il nuovo credito fosse in tutto uguale al primo o più vantaggioso, perchè il sequestro cadendo non solo su ciò che deve il terzo, ma ancora su ciò che dovrà, se il sequestrante

perde i suoi diritti sul primo credito, nè ritrova l'equivalente sul secondo.

Terza conseguenza. Il sequestrato non può essere liberato mediante un rilascio, se nonquando il sequestrato l'ha fatta suo malgrado, nel caso di un fallimento del sequestrario, quando i di lui creditori glie ne hanno fatta la remissione, e che il sequestrato avrebbe potuto esser costretto ad accedere alla medesima. (26.)

Quarta conseguenza, il sequestrario divenuto creditore dopo il sequestro o volontariamente, o senza alcun fatto per parte sua, o eziandio suo malgrado, non può compensare.

1. Allorchè io è divenuto volontariamente, per esempio, in virtù di un imprestito, per delle forniture ec. egli non può compensare. Quegli che essendo debitore è divenuto creditore, dopo un sequestro fatto da un terzo in sua mano, non può in pregiudizio del sequestrante opporre la compensazione. (*Cod. Nap.* 1298,)

Non potrebbe neppure domandare di esser pagato per contributo con i sequestranti di quanto gli è dovuto su quanto egli deve, e sarebbe obbligato di rilasciar loro il totale, perchè quest' imprestito, e le forniture verrebbero considerate come un pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio del sequestro, e l' artic. 1242.

(26) Può il sequestrario liberarsi mediante le offerte legalmente fatte, con le regole che si vedranno, parlando di tal materia nella p. 5.

del Cod. Napoleone, dice che un tal pagamento non è valido per riguardo ai sequestranti, e questi possono secondo il loro diritto costringerlo a pagare di nuovo. Se egli potesse fare quest' imprestito, il sequestrato ed il sequestrario potrebbero con un concerto fraudolente rendere il sequestro illusòrio almeno in gran parte, allegando, che dopo questo sequestro, il terzo ha fatto un imprestito di una somma talmente considerabile, che assorbisse nel contributo quasi la totalità di quanto è debitore il sequestrario.

Se però il terzo sequestrario è divenuto creditore dopo il sequestro a motivo di una cessione di un credito, ancorchè lo sia divenuto volontariamente, potrà non compensare ma entrare in contributo con i sequestranti. Non vi è frode; avendo avuto il cedente il diritto di entrare in contributo prima della cessione che lo ha passato nel cessionario.

2. Allorchè il sequestrario è divenuto creditore senza alcun fatto dal canto suo per esempio in qualità di successore di un creditore, egli non può più compensare, ma succedendo a una persona che avea diritto di entrare in contributo, goderà pure dell' istesso dirttto.

3. Il sequestrario, che divien creditore per suo diritto, ma suo malgrado, per esempio per i danni ed interessi, per la riparazione di un torto ad esso cagionato dopo il sequestro dal sequestrato suo creditore

non può ugualmente più compensare, perchè il sequestro anteriore avendo acquistato al sequestrante il diritto di esser pagato fin dall'istante del sequestro, tutto ciò che è stato fatto dopo questo sequestro non ha potuto togliergli un tal diritto; l'artic. 1298. che inibisce la compensazione è generale, e non fà distinzione. Ma il sequestrario essendo divenuto creditore senza frode potrà esser pagato per contributo.

3. Il sequestrato può pagare, fare innovazione, ricevere la remistione e compensare dopo il sequestro, qualora la domanda in validità non gli sia stata enunciata entro il termine; ma se lo è dopo questo termine, non può altrimenti, non dichiarando l'artic. 565. del Codice di procedura validi, *se non i pagamenti fatti fino alla denunzia*, e non quelli fatti dipoi.

IX. *Effetti, che produce la domanda di validità contro il sequestrato e contro quelli che acquistassero di poi da lui il credito su cui è stato fatto il sequestro.*

Affine di specificare quali sono questi effetti, bisogna distinguere tre casi.

1. La domanda di validità è stata formata dentro il termine indicato di sopra al num. VI ed è stata denunziata al sequestrario nel termine indicato al num. VII.

2. La domanda di validità è stata formata entro il prefisso termine, ma non è stata denunziata al sequestrario dentro il termine suddetto.

3. Questa domanda non è stata formata contro il sequestrato dentro il termine.

Primo caso, la domanda di validità è stata formata dentro il termine, e denunziata al sequestrario dentro il medesimo.

L' artic. 565. del Codice di procedura, dice che in mancanza della domanda in validità, il sequestro è nullo; dunque è valido quando vi è la domanda.

Se è valido; il sequestrato non può ricevere nè disporre in pregiudizio dei sequestranti. *Argom.* dell' artic. 1242. e 1298. del Cod. Napoleone, che dichiarano il primo, che il sequestrario non può pagare il secondo che egli non può compensare dopo i sequestri.

A motivo, che il sequestrato non può disporre in pregiudizio del sequestrante, ne derivano le seguenti conseguenze.

1. Se il sequestrato cede il credito su cui è caduto il sequestro, la cessione non vale che per quel dipiù che è dovuto al sequestrante. *Esempio*, sono dovuti 1200. fr. a un tale, il credito su cui è fatto il sequestro è di 1800. fr. la cessione non vale di fronte al sequestrante, che su quanto sopravanza pagato ad esso il capitale e gli accessorj.

2. Se dopo la cessione sopraggiungono altri sequestri, il primo sequestrante non essendo proprietario, del credito sequestrato, e neppure privilegiato sopra i sequestranti posteriori, come si è detto nel precedente N. VIII. gli altri sequestranti hanno il diritto di esser pagati seco lui per con-

tributo sulla porzione che loro spetta del credito, e nel caso sopra figurato sui 1200. fr. ma siccome riscuoterà meno che se non vi avesse avuto luogo la cessione, ha un diritto di domandare contro il cessionario di essere indennizzato sul di più del credito ceduto. *Esempio*, se non vi fosse stata la cessione, Paolo primo sequestrante sarebbe stato pagato interamente de' suoi 1200. fr. Dionisio e Andrea avendo di poi sequestrato ciascheduno per 600. fr. i 1200. franchi che sarebbero stati ricossi da Paolo solo, si son divisi per contributo tra lui e gli altri. Egli non ha riscossi che 600. fr. e gli altri ognuno 300. fr. Per i 600. franchi di meno, ha un diretto sul di più del credito ceduto fino alla concorrenza del suo; ma gli altri sequestranti non vi avranno diritto alcuno. Si applichi quì quanto si è detto nel precedente N. VIII. relativamente al pagamento fatto da un sequestrato nel tempo intermedio a due sequestri.

3. Il cessionario non può pagare al cedente il di più del credito del primo sequestrante a meno che voglia esporsi verso di lui, se sopravvengono altri sequestranti, come di sopra si è detto.

Il cessionario, che non è pagato a motivo de' sequestri, ha il regresso contro il cedente; ma non può procedergli contro come stellionario, sotto il pretesto, che abbia venduto come libero un credito che non lo era.

L' artic. 2060. del Cod. Napoleone non

permette di procedere per questa causa se non contro gli stabili. Se vi fosse dell' inganno per parte del cedente potrebbe essere chiamato per questo delitto davanti la polizia correzionale.

Il cessionario non pagato del suo credito cedutogli per causa del sequestro può almeno come creditore del cedente esser pagato dell' importare della cessione da lui acquistata pagandone il valore unitamente ai sequestranti con i denari del credito cedutogli?

In generale i creditori posteriori a un sequestro purchè i loro crediti sieno creati innanzi al fallimento del debitore, possono entrare in concorso con i creditori anteriori sopra i denari provenienti da questo sequestro, perchè fino all' istante che un uomo non è interdetto, può contrattare e secondo gli articoli 2093 e 2094. del Cod. Nap. i beni del debitore sono, come si è accennato altrove, il pegno comune di sicurezza de' suoi creditori, che se ne dividono il prezzo per contributo se non sono privilegiati o ipotecarj. Il cedente può dunque esser pagato sul credito, per privilegio se è privilegiato e per contributo se non, lo è. Ciò vien espresso da quella massima, *che la cessione importa sequestro*.

Secondo caso. La domanda di validità è stata formata dentro il termine, ma dentro il medesimo non è stata denunziata al sequestrario.

A norma dell' artic. 565. il sequestro e

valido, solamente se il sequestrario, a cui non è stata denunziata la domanda in validità, ha pagato, non può essere molestato; non è che in suo favore e per la di lui sicurezza, che è stata ordinata una tal domanda. Egli solo pertanto può opporre questa mancanza di denunzia, e non il sequestrato il quale è sempre dopo la domanda di validità nell' impotenza di disporre in pregiudizio del sequestrante. Da ciò ne segue.

1. Che se dopo il sequestro il credito è stato ceduto, il cessionario non può far valere questa mancanza di denunzia, e bisogna applicargli tutto quanto si è detto nel primo caso.

2 Che sebbene la cessione sia nulla per riguardo al sequestrante relativamente a ciò che lo interessa, nondimeno se il sequestrario ha pagato il cessionario, resta libero, poiche il cessionario rappresenta il sequestrato cedente a cui il sequestrario potea pagare validamente; ma il cessionario che ha riscosso ciò che non gli apparteneva a fronte del sequestrante può essere costretto da quest' ultimo a rimetter fuori.

Terzo caso. La domanda di validità non è formata dentro il termine.

Il sequestro essendo nullo a tenore dell' artic. 565. il sequestrato ha conservata alla disposizione del credito. In tal guisa i pagamenti fatti dal terzo e la cessione fatta dopo il sequestro sono validi.

X. *Della conseguenza della domanda di validità tanto per parte del sequestrante, che del sequestrato.*

Bisogna distinguere due casi. O il sequestrato comparisce, o non comparisce.

Primo caso. il sequestrato non comparisce.

O il sequestrario è stato citato in dichiarazione, o non è stato.

Se è stato, e che non comparisca, bisogna seguire quanto è stato detto nel Lib. 2. p. 3. tit. 2 cap. 1. N. II. 2. due parti citate per l'istesso oggetto non sono comparse. (27.)

Se il sequestrario comparisce, ma il sequestrato manchi di comparire, si osservi ciò che è detto nell'istesso luogo citato v. 3.

Secondo caso. Il sequestrato comparisce.

Il sequestrato propone le sue ragioni se ne ha contro il sequestro.

Le sue ragioni possono essere sulla forma o sul merito: nella forma qualora le regole summentovate non sono state osservate: nel merito, per esempio, se egli non deve cosa alcuna perchè il debito è nullo, soggetto alla rescissione, estinta l'azione,

(27) Se il sequestrario non comparisce, pare però che possa fare la sua dichiarazione nel termine dell'opposizione al Decreto che deve competerli. Così disse la Corte di Turino nel *Dec. de'* 23. *Febbraio* 1809. *Denevers*, *Suppl. a* 73. Le recognizioni di deposito, che possono stare per dichiarazione non importa che siano in foglio bollato proporzionalmente *Dec. di Cassaz. de'* 29. *Luglio* 1806 *Denevers*, *a* 543.

o non peranche esigibile, come quando il credito è a termine, o condizionale ec.

Quantunque il debitore non abbia alcuna ragione da addurre, non ostante se gli è stato sequestrato tutto ciò che gli è dovuto, dimodochè non abbia più modo di sussistere, può chiedere, ed il Giudice gli può accordare, secondo le circostanze un assegnamento provvisionale, ed aggiudicare il rimanente al sequestrante fino alla concorrenza del suo avere. Tale sarebbe il caso in cui il sequestrato fosse ammalato carico di famiglia ec. La provvisionale deve esser regolata a tenore delle circostanze, e specialmente appresso a poco secondo la maggiore o minore speranza che vi è pel sequestrante di esser pagato.

Si può sciogliere provvisionalmente il sequestro, allorchè il credito è contestato; per esempio, quando vien negato un obbligo, messo in dubbio un titolo come falso, saldato; o nullo, il credito non è appoggiato a un titolo. Tuttociò dipende dalla prudènza de' Gindci, che devono prendere in considerazione le ciscostanze del fatto, la buona fama, e riputazione delle parti, e la maggiore o minore possibilità di pagare del sequestrato.

Se questi non ha ragioni da addurre, o vien pronunziato un Decreto contro di lui che dichiari valido il sequestro, o contro il sequestrario condannato a pagare l' importare della sua dichiarazione se l' ha fatta, o saldare il credito se non l' ha fatta,

XI. Della conseguenza della domanda di dichiarazione contro il sequestrario, quando non l'ha fatta.

Due casi possono aver luogo; o il sequestrario comparisce o non comparisce.

Primo caso; il sequestrario non comparisce.

O il sequestrato è stato citato per la validità o non lo è stato.

Il sequestrato è citato allorchè non è stato pronunziato un Decreto che abbia dichiarato valido il sequestro. Se non comparisce, è applicabile, quanto è stato detto nel lib. 2. p. 3 tit. 2. cap. 1. 2. II. 2, trattandosi del caso in cui due persone citate per l'istess' oggetto, non sono comparse.

Se comparisce ma non comparisca il sequestrato si osservi a quanto pure si è detto nel luogo citato v. 3.

Il sequestrario non è stato citato unitamente al sequestrato, qualora il sequestro non è fatto in verun modo in virtù di un atto autentico, a tenore di quanto si è detto nell'antecedente N. VII. Se il sequestro è dichiarato valido, si può citare il sequestrario in dichiarazione, e non vi è bisogno di citare il sequestrato per la validità del sequestro, giacchè è stata pronunziata contro di esso. Ma siccome, questi ha un interesse di vedere la dichiarazione del sequestrario affine di contestarla se è falsa ed erronea, il sequestrato deve esser citato a tal' effetto, e per sentire ordinare il rilascio

dei denari che ha nelle mani. Se il Decreto che dichiara valido il sequestro è pronunziato in contradittorio di un patrocinatore, siccome si tratta dell' esecuzione il sequestrato è chiamato con un semplice atto di patrocinatore (1038.), e se è per mancanza di comparsa contro la parte, il sequestrato vien chiamato con un' intimazione.

In tutti i casi, siccome vi sono due parti, se il sequestrario non comparisce, deve applicarsi ciò che è detto nel luogo sopra citato. Si faccia l' istessa applicazione, se il sequestrato comparisce, ma non comparisce il sequestrario. Si pronunzia il Decreto che in mancanza di dichiarazione, lo condanna a pagare l' importare del sequestro come puro e semplice debitore del medesimo (577.)

Secondo caso. Il sequestrario comparisce.

1. Non può domandare la sua trasmissione, per le ragioni esposte nel Lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 4. sez. 1. primo caso a meno che dopo aver fatta la sua dichiarazione essa non venga contestata. (*Cod. proc.* 570.)

2. Deve dunque fare la sua dichiarazione.

Si dirà prima ciò che concerne la forma di questa dichiarazione; in appresso ciò che deve contenere.

3. In quanto alla forma ella deve esser fatta e giurata in una delle tre seguenti maniere. La *prima* nella cancelleria, se

vi è sulla faccia del luogo. (571.) La *Seconda*, davanti il Giudice di pace del suo domicilio, senza che vi sia bisogno in questo caso di rinnovare il giuramento nella cancelleria. (*ivi.*)

La terza, con una procura speciale, (572). La procura deve essere autentica il mandante deve giurare la sua dichiarazione con facoltà di poterla reiterare, non dispensando la legge da tal reiterazione se non che il giuramento fatto davanti al Giudice di pace.

4. Se il sequestrario, deve del denaro, una tal dichiarazione in qualunque maniera sia fatta, deve contenere le quattro appresso enunciative.

La prima, le cagioni del debito (573) vale a dire se è per un imprestito, per pigioni ec. Egli può produrre tutte l'eccezioni, che potrebbe opporre al sequestrato suo creditore; (28); per esempio, che il debito è nullo o soggetto alla rescissione, o ad un termine, o condizionale.

Deve sempre dichiarare queste cagioni con la riserva di farne pronunziare la nullità, o la rescissione se sono contestate, ed allora potrà domandare di esser rimesse davanti il proprio Giudice. (570.)

La seconda, la somma del debito, a meno che questo non sia liquidato; per e-

(28) Può anche opporre, e notare nella dichiarazione la compensazione *Dec. di Cassaz. de'* 14. *Agosto* 1809. *Denevers*, *a* 345. Vedi dopo al N. XI. secondo caso 3. enunciativo.

sempio se è debitore di un conto il cui reliquato non sia stato fissato; di forniture o somministrazioni non fissate nè valutate ec.

La terza, i pagamenti a conto se alcuno ne è stato fatto. 573. come se avesse pagato a conto al sequestrato, se vi è stata una qualche compensazione ec. enunciando però i recapiti giustificativi.

In quanto a' pagamenti bisogna che abbiano avuto luogo prima del sequestro, e vi può esser dei casi nel quale sia luogo a pagare una seconda volta, sebbene sia pagato innanzi il sequestro; Come nel caso di un concertato fraudolento tra lui e il sequestrato per cui è stato fatto il pagamento per sottrarre il debitò alle procedure de' creditori di quest' ultimo. Questa fraude si presume sempre per riguardo alle pigioni, affitti, arretrati di rendite preventivamente saldate. Il locatariò, l' affittuario o altro debitore di dette rendite, può esser condannato a pagarle salvo il suo regresso contro quello cui le ha somministrate anticipatamente. Si devono non ostante eccettuare i sei mesi, che secondo l' uso si pagano anticipati nell' atto degl' affitti, che restano imputati sugli ultimi mesi di detti affitti, e si anticipano per la sicurezza dei medesimi, per il caso in cui il locatario cangiasse di casa furtivamente, o non pagasse, o commettesse de' danni e guasti, e in conseguenza non si premsumessero pagati con l' idea di defraudare i creditori.

Relativamente poi ai pagamenti fatti

dopo il sequestro, bisogna distinguere, se la domanda per la validità è stata denunziata nel termine di sopra indicato al N. VII. 2. 3. i pagamenti fatti dentro questo termine sono nulli; e sarebbero inutilmente noverati nella sua dichiarazione, perchè non può esergliene dato credito. Se però non è stata denunziata dentro il termine, allora i pagamenti fatti fino a tal denunzia sono validi, e può in conseguenza allegarli (*Vedasi sopra al N. VII. 2. e N. VIII.*

In quanto alla compensazione, fa di mestieri il vedere, se il sequestrato che vuole compensare, è divenuto creditore innanzi il sequestro, o lo è divenuto dopo.

Se è divenuto innanzi, e non vi era ostacolo alla compensazione, ella è operata; il sequestrario deve dire per qual titolo, ed in qual epoca è divenuto creditore, è giustificarlo.

Se lo è divenuto dopo, non è in sua facoltà di compensare. *Ved.* sopra N. VIII.

La quarta enunciativa, che deve contenere la dichiarazione, è quella dell'atto o delle cause della liberazione, se il sequestrario non è più debitore (573.) vale a dire la ricevuta, prescrizione ec.

La quinta, i sequestri formati nelle sue mani, (573.) affinchè quello che procederà per la distribuzione dei denari, possa intimare i sequestranti; mentre se non lo facesse, e la distribuzione fosse fatta senza di loro, sarebbe responsabile di tutto quello che avrebbero potuto riscuotere in detta distribuzione.

Se vi sono state delle cessioni notificate al sequestrario innanzi la sua dichiarazione, deve notificare, benchè il Codice non lo ingiunga espressamente.

Difatti o la notificazione è anteriore al sequestro o è posteriore.

Se è anteriore, e che non ne dasse notizia, verrebbe a riconoscere, che è sempre debitore direttamente del sequestrato, e che il sequestro fatto sopra di quello è valido. E se egli non denunciasse la cessione che dopo sarebbe parimente responsabile di tutte le spese, che fossero state cagionate dal suo ritardo; potrebbe anche, se si comprendesse la di lui idea di defraudare, esser trattato di fronte al sequestrante come debitore diretto del sequestrato.

Se la notificazione è posteriore al sequestro e anteriore alla dichiarazione, il terzo deve sempre enunciarla nella sua dichiarazione, perchè la cessione equivale al sequestro se è valida, e come si è detto, il primo sequestrante ha un interesse di sapere gli altri per invitarli alla distribuzione.

5. I recapiti giustificativi della dichiarazione, devono essere annessi alla medesima ed il tutto esibito nella cancelleria. (574.) Questa esibita non è che momentanea, affinchè il sequestrante ne possa prendere comunicazione nella maniera istessa delle comunicazioni delle quali si è parlato nel lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. §. 4. N. I. di cui quì si possono applicare le regole.

6. Se il sequestro è formato sugli effetti mobiliari, il sequestrario, è tenuto ad unire alla sua dichiarazione, uno stato esatto di questi effetti (578.). Questo stato può anche inservirsi nella dichiarazione, specialmente se non è lungo.

Esso rappresenta il gravamento o pignoramento che farebbesi de' suddetti effetti, se fossero in mano del sequestrato. In tal modo non vi è d'uopo per fargli vendere di far fare un processo verbale del gravamento.

Per tal motivo l'articolo 579. dice, che dopo che il sequestro sarà stato dichiarato valido, si procederà alla vendita, senza che vi sia necessità di questo processo verbale.

Siccome il suddetto stato rappresenta il processo verbale devonsi seguire le regole prescritte per l'indicazione degli oggetti; 1. Se questi consistono in mercanzie, devono essere pesati, misurati, e stimati secondo la loro natura, (588.) e lo stato suddetto deve contenerne il risultato. 2. Se consistono in argenteria, deve essere specificata secondo le sue marche, punzoni, pezzi, e peso (589.).

7. Se si tratta di un animale, o altra cosa soggetta a spesa, che sia sequestrata, il sequestrario può domandare nella sua dichiarazione o dopo, non solamente il rifacimento della spesa, ma che il sequestrante sia tenuto in avvenire ad anticiparla, e mancando questi di farlo, sia il sequestra-

rio sgravato della custodia, ed autorizzato a restituire l'oggetto, e porlo in un luogo indicato dal Giudice.

8. Qualora il sequestrario ha in mano la cosa a titolo di pegno, lo dichiara, enuncia l'atto se vi è, e chiede di esser pagato per privilegio sul prezzo.

Dichiarazione

Alla cancelleria per parte del sequestrario in persona.

Del ....

In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Sig. Dionisio proprietario assistito dal Sig. A.... suo patrocinatore, il quale ha giurato, dichiarando sul sequestro fatto in sua mano sopra il Sig. Pietro ad istanza del Sig. Paolo con atto di .... usciere .... in data del dì .... che nel giorno del suddetto sequestro, come ancora al presente, non doveva, e non deve al detto Sig. Pietro che la somma di 600 fr. rimanente di quella di fr. 1200. per l' importare di un obbligo da esso sottoscritto in favore del detto Signor Pietro nel dì .... pagabile nel decorso di .... attesochè ha pagata a conto la sovrindicata somma di 600. fr. come risulta da due ricevute del suddetto Sig. Pietro ciascheduna di fr. 300. registrate a .... la prima nel .... da .... che ha ricevuto .... la seconda nel .... da ... che ha ricevuto ...., dichiara pure che è stato formato in sue mani contro il detto Sig. Pietro, un sequestro ed istanza del

Sig. Andrea con atto di .... usciere del ... per la somma di .... la qual somma di 600. fr. si offre di sborsare a chi sarà ordinato, sottraendo prima sopra di essa per privilegio le sue spese. E per giustificare quanto sopra il detto Sig. Dionisio, ha esibite nella cancelleria tanto le suddette ricevute, quanto l' atto surriferito del sequestro del Sig. Andrea per essere comunicate al detto Sig. Paolo, però senza traslocazione alcuna, e si è il detto Sig. Dionisio firmato con il detto Signor A .....

DICHIARAZIONE
DAVANTI IL GIUDICE DI PACE.

L' anno ... il dì ... davanti a noi Giudice di pace del Cantone di .... è comparso il Sig. Dionisio ec. il quale ec. (il restante come sopra fino a queste parole esclusivamente) *e per giustificare ec.* (quivi si pone) *le quali ricevute e atti di sequestro, saranno da lui esibite nella cancelleria del tribunale di .... davanti il quale è citato per farvi la presente dichiarazione; e si è il prefato Sig. Dionisio firmato con noi.*

Le carte non essendo depositate presso il Giudice di pace, devono esserlo nella cancelleria, dove sarà presentata questa dichiarazione.

Dichiarazione
per una procura speciale.

Davanti ec., è comparso il Sig. Dionisio ec. il quale ha fatto e costituito per suo procuratore generale e speciale la persona del Signor .... a cui ha data piena facoltà di comparire per lui ed in suo nome alla cancelleria del tribunale di .... ed ivi dire, dichiarare, e giurare come il costituente ha presentemente fatto in mano de' sottoscritti notari, che sul sequestro ec. (il rimanente come nella surriportata dichiarazione alla cancelleria fino a queste parole esclusivamente); *e per giustificare ec.* (quivi si pone) *le quali ricevute ed atto ec* (come nella dichiarazione fatta davanti il Giudice di pace).

Questa dichiarazione fatta davanti al Giudice di pace, non deve essere, reiterata nella cancelleria l'artic. 571. dispensa dal farlo; ma siccome non dispensa quella fatta per mezzo di carta di procura, deve questa essere reiterata in questa forma.

Dichiarazione
alla cancelleria fatta da persona munita di carta di procura.

Del .....

In quest' oggi è comparso nella cancelleria, il Sig. A ..... patrocinatore, il quale in vigore della procura a lui fatta dal Sig. Dionisio, passata davanti .... notari a ... sot-

to dì .... il cui originale legalmente registrato a ... da ... che ha ricevuto ... e legalizzato da .... è restato annesso alla presente dichiarazione, certificato, verificato, firmato e connotato dal detto Signor A .... che ha giurato e affermato pel suddetto Sig. Dionisio ec. (il rimanente come nella surriportata dichiarazione fatta in cancelleria).

9. Se la dichiarazione è fatta davanti il Giudice di pace non deve esser notificata se non dopo l' esibita delle carte o recapiti nella cancelleria.

ATTO DI ESIBITA DI UNA DICHIARAZIONE FATTA DAVANTI IL GIUDICE DI PACE E DE RECAPITI CHE LA GIUSTIFICANO.

Del ...,

In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Signor A ..... patrocinatore del Sig. Dionisio ec., il quale ha esibito per esser comunicati senza traslocazione di essi al Sig. B .... patrocinatore del Sig. Paolo; 1. *l' atto di una dichiarazione fatta dal detto Sig. Dionisio davanti il Giudice di pace del Cantone di .... sotto dì .... legalmente registrato a .. da .... che ha ricevuto ... sopra un sequestro fatto in sua mano ad istanza del Signor Paolo sopra il Sig. Pietro con atto di ... del dì ...* 2. *due ricevute con semplice sottoscrizione in forma privata legalmente registrate, enunciate nella suddetta dichiarazione, e si è firmato.*

10. La dichiarazione e l' esibita tanto

che siano fatte nell' istante della dichiarazione medesima, quanto dopo, devono essere notificate con un sol atto contenente la constituzione del patrocinatore (*Avoué*).

ATTO CONTENENTE LA COSTITUZIONE DI PATROCINATORE DEL SEQUESTRARIO, E LA NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, E DELL' ESIBITA.

Ad istanza del Sig. Dionisio.

Resta notificato, e data copia al Sig. B.... patrocinatore del Sig. Paolo, della surriferita dichiarazione, e dell' esibita dei recapiti ivi enunciati, in sodisfazione della domanda del detto Sig. Paolo formata con atto del dì.... sulla quale il Sig. A... agirà pel suddetto Signor Dionisio.

11. Se sopravvengono nuovi sequestri, il sequestrario deve enunciarli al patrocinatore del primo sequestrante, con la copia di essi contenente i nomi ed elezione del domicilio de' sequestranti, e le cagioni ancora de' suddetti sequestri (575.).

DENUNCIA DEI NUOVI SEQUESTRI AL PRIMO SEQUESTRANTE.

Ad istanza del Signor Dionisio sequestrario.

Resta notificato e dichiarato al Signor A.... patrocinatore del suddetto Sig. Paolo primo sequestrante sopra il Signor Pietro in mano del suddetto Sig. Dionisio, come

per atto del .... usciere del dì ... è stato fatto un nuovo sequestro in mano del predetto Signor Dionisio sopra il suddetto Signor Pietro, ad istanza del Signor Francesco proprietario a .... che ha eletto domicilio a ... Il suddetto sequestro è stato fatto per esser pagato di 600. fr. importare di un Decreto ottenuto dal tribunale di .... sotto dì ... dal prefato Sig. Francesco contro il detto Signor Pietro; di cui atto.

12. Il sequestrario non è obbligato a fare la sua dichiarazione a parte sopra ciaschedun sequestro, se l' ha digià fatta; deve limitarsi a notificare l' atto dell' esibita a' secondi sequestranti, che possono con ciò averne notizia, e prenderne la comunicazione unitamente alle carte che vi sono annesse.

E' vero, che l' articolo 773. dice, che nella dichiarazione, deve il sequestrario enunciare i sequestri formati nelle sue mani, dal che se ne potrebbe concludere, che dovesse fare una tal dichiarazione per ciaschedun sequestro, enunciando le precedenti, ma quest' articolo non deve intendersi se non nel caso in cui non sia stata fatta ancora veruna dichiarazione sui primi sequestri; altrimenti il Codice avrebbe ingiunto un atto inutile.

13. Se vi sono molti sequestranti ulteriori, la comunicazione non deve esser presa da tutti, cosa che produrrebbe molte spese. Devesi seguire la regola prescritta in materia di conti dall' articolo 356., che

vuole, che se vi sono de' creditori intervenienti, non abbiano tutti insieme che una sola comunicazione, per via del più anziano de' patrocinatori che avranno costituiti.

Il primo sequestrante ed il sequestrato sono le parti principali, ed i sequestranti posteriori sono considerati come intervenienti, che non devono avere che una comunicazione come sopra. Se i loro sequestri sono dell'istessa data, e che abbiano costituiti de' patrocinatori differenti, il più anziano lo sarà di tutti quelli che hanno un titolo autentico, e se non lo hanno, il più anziano di quelli che sono appoggiati a un titolo privato. *Argomento* dell' articolo 932., che regola in tal guisa l' anzianità in materia di sigilli.

Se i sequestri posteriori non sono dell' istessa data, il patrocinatore del secondo prevale al terzo, e così in seguito. *Argomento* dell' articolo 932., che vuole, che l' anzianità sia regolata definitivamente nella *prima vacazione*.

Il più anziano, qualunque sia non può opporre contro la dichiarazione del sequestrario alcuna ragione, se il sequestrante l'ha contestata, e se non è una ragione che il primo sequestrante avesse ommessa per ignoranza, o per collusione, altrimenti sarebbe un inutile ripetizione; e si vede da diversi articoli del Codice e segnatamente dai 161., e 465., quanto il Legis-

latore è attento a inibire la riproduzione delle ragioni di già allegate.

14. I secondi sequestranti, non possono fare alcuna procedura se non contro la parte sequestrata per ottenere una condanna. *Argomento* del articolo 610., che considerando, che spetta a quello che ha fatto il gravamento ad agir solo, imbisce ogni procedura all'opponente, al quale fa d'uopo assomigliare i secondi sequestranti.

Il primo sequestrante dal canto suo, non può fare alcuna procedura contro di loro, salvo il discutere le cagioni de' loro sequestri nell'istante della distribuzione, *Argomento* dell'articolo 610. che lo proibisce nei gravamenti. Così non si può contestare i loro sequestri in tutto o in parte perchè sarebbe un raddoppiamento, dovendo discuterli nell' istante della distribuzione, innanzi la quale, d'altronde ogni discussione sarebbe inutile, potendo sulla distribuzione medesima esser pagati.

15. Se la dichiarazione non è contestata, il sequestrario non può declinare, perchè non è più a parlar propriamente parte nella contestazione, in cui è senza interesse, e non fa che dare degli schiarimenti che gli vengono richiesti; tuttavia se la sua dichiarazione vien contestata o dal sequestrante a dal sequestrato, divien parte, e può chiedere la remissione al suo Tribunale. Tale è il caso in cui si pretendesse, che egli fosse debitore di maggior somma, o che pagato meno avesse di quanto

asserisce; che il credito sia valido e sussistente, ad onta che egli sostenga esser nullo oppure saldato. Si rimette davanti al suo Giudice; ma una tal remissione non verte che su ciò, che lo concerne. L'istanza tra il sequestrante e il sequestrato, resta a quel tribunale dove è stata presentata.

XII. Ciò che può fare il sequestrario se vuol liberarsi dal sequestro prima del termine dell' istanza, o della distribuzione de' denari sequestrati.

Allorchè il terzo ha fatta la sua dichiarazione, se non è contestata, fa al sequestrato delle offerte col patto di toglier di mezzo il sequestro.

Se il sequestrato non leva di mezzo questo sequestro, si chiede la validità delle offerte mediante un atto d' usciere, se non ha costituito patrocinatore pel sequestro, o con un istanza se lo ha costituito; se i sequestranti non contestano la dichiarazione della quale vien offerto l' importare, è inutile di citarli. Dichiarate valide le offerte, si fa il deposito.

Sopra di ciò vedasi il libro III. alla parola *Offerte*.

XIII. Del Decreto sul sequestro, sue conseguenze, e sua esecuzione.

Bisogna distinguere tre casi. Il *primo* e il sequestrario che non è stato citato a fare la sua dichiarazione; *il secondo* lo è stato; *il terzo*; vi sono diversi sequestranti.

Primo caso, il terzo non è stato citato.

Non deve esserlo nel caso spiegato di sopra innanzi il num. VII. Il sequestro può essere dichiarato valido, o nullo, o mal fondato.

I. Se il sequestro è dichiarato valido, il Decreto è in questi termini.

Decreto
che dichiara valido il sequestro.

Il tribunale condanna la parte A....a pagare alla parte B. la somma di.... per l' importare di un obbligo sottoscritto a favore della medesima dalla suddetta parte A.... sotto dì... scaduto nel dì .... legalmente registrato con più gl' interessi secondo la legge; e per facilitarne il pagamento dichiara buono e valido il sequestro fatto in mano del Sig. Giovanni, ad istanza della parte B... su quella d' A.... con atto di... usciere in data dì... legalmente registrato. In conseguenza ordina, che le somme di cui il predetto Sig. Giovanni si riconoscerà o sarà riconosciuto debitore verso la parte d' A... o quelle provenienti dalla vendita degli effetti mobiliarj, che il detto Sig. Giovanni riconoscerà o sarà riconosciuto ritenere nelle mani di pertinenza della parte d' A.... verranno rimessi e consegnati alla parte B.... fino alla concorrenza della predetta somma nel principale, interessi, spese ed altri accessorj, al che fare sarà forzato il detto Sig. Giovanni o il depositario de' denari provenienti dalla vendita forzata

da' suddetti effetti, il che facendo resterà liberato. Condanna la parte d'A... nelle spese.

Notificato il Decreto, si cita il sequestrario in dichiarazione. *Ved.* di sopra Num. XI. *primo caso.*

Quando il sequestrario ha fatta la sua dichiarazione, se è debitore non interviene un Decreto. Che lo condanna a pagare il sequestrante fino alla concorrenza.

Se il sequestrario dichiara di avere degli oggetti mobiliari nelle mani, si fà procedere alla vendita nella forma praticata per il gravamento, che verrà esposta al §. II. ed alla distribuzione del prezzo. (579.)

2. Se nullo è il sequestro nella forma o perchè non sia stato denunziato dentro il prefisso termine, il Decreto è così concepito.

Decreto
che dichiara nullo il sequestro.

Il tribunale dichiara nullo il sequestro fatto in mano del Sig. Giovanni sulla parte d' A.... ad istanza della parte B. con atto del ... in conseguenza ordina, che non ostante il suddetto sequestro, il predetto Sig. Giovanni pagherà alla suddetta parte d' A... le somme delle quali può essergli debitore, oppure consegnerà gli effetti, che ha in mano alla suddetta parte d' A... e condanna la parte B... nelle spese.

Per poter costringere il sequestrato a pagare, vi è d' uopo del certificato del patrocinatore, e l' attestato del cancelliere di

cui si è parlato nella V. regola esposta di sopra sul principio del titolo III.

3. Allorchè il sequestro è valido nella forma o è stato denunziato, ma è mal fondato, perchè non sussiste il debito o per altra cagione, il Decreto toglie di mezzo il suddetto sequestro ne' seguenti termini.

Decreto
che annulla il sequestro.

Il tribunale rigetta la parte B... dalla sua domanda di condanna per l' obbligo del dì ... formato contro la parte A... in conseguenza dichiara nullo per la suddetta parte A.... il sequestro formato sopra di lei dalla suddetta parte B... in mano del Sig. Giovanni con atto del dì ... e ciò facendo ordina che non ostante il medesimo, il detto Sig. Giovanni pagherà alla suddetta parte d' A... tutto quello e quanto gli è debitore e condanna la parte B... nelle spese.

Si applichi quanto si è detto di sopra relativamente al certificato del patrocinatore e l' attestato del cancelliere.

Secondo caso. Il sequestrato e il sequestrario sono stati entrambi citati.

Il sequestro è dichiarato valido, o nullo, o mal fondato.

1. Se il sequestro è dichiarato valido il Decreto è nella forma di quello riportato di sopra nel primo caso 1. ad eccezione, che dopo queste parole; *in conseguenza* ec. si dice così: *ordina, che la somma di ... della*

quale la parte C... sequestraria, si è riconosciuta debitrice mediante la sua dichiarazione fatta nella cancelleria sotto dì ... o quelle provenienti dalla vendita degli effetti mobiliari, che la parte C... ha dichiarato di avere in mano appartenenti alla parte d'A... in vigore della sua dichiarazione, saranno pagate ec. il rimanente come nel primo Decreto surriportato.

2. Se il sequestro è dichiarato nullo, il Decreto è ne' termini come sopra *primo caso* 2. eccettuato che in vece di queste parole; *le somme di cui può essere debitore*, si pone; *la somma di ... di cui ha riconosciuto mediante la sua dichiarazione, esser debitore verso la suddetta parte A... o gli effetti, che ha riconosciuto con la sua dichiarazione di avere in mano di pertinenza della suddetta parte d' A...*. Il di più come nel Decreto *primo caso* 2.

3. Allorchè il sequestro è dichiarato mal fondato, il Decreto è come quello surriportato, *primo caso* 3. se non che vi esprimono le somme ed effetti, che il sequestrario riconosciuto di avere in mano in virtù della sua dichiarazione.

Terzo caso. Vi sono diversi sequestranti.

Se il sequestrato ha costituito patrocinatore, si fa un intimazione ai sequestranti, e al sequestrario se è in causa, e si ottiene un Decreto, che dichiara validi i sequestri, se lo sono, ordina quando i denari sieno bastanti a pagare tutti i sequestranti, che saranno loro sborsati fino alla con-

correnza del respettivo avere; e se non sono bastanti, che la distribuzione ne sarà fatta nella forma quì appresso descritta al § 5. Si può nell' istesso tempo ordinare il deposito di questi denari fino alla distribuzione, se il sequestrario non è un pubblico depositario.

Qualora il sequestrato non abbia costituito patrocinatore, si ottiene una dichiarazione di mancanza di comparsa, che riunisce il profitto all' istanza contro i sequestranti. Si cita per il giorno prefisso, e in detto giorno si fa prenunziare come sopra si è detto.

XIV. *Del sequestro che si forma nelle proprie mani come persona estranea.* (29.)

1. Bisogna distinguere tre casi.

1. O si è debitore di una somma o di una cosa liquida, o creditore di una somma o di una somma liquidata 2. O si è debitore liquido o creditore illiquido. 3. E finalmente, o si è debitore illiquido, e creditore liquido.

Primo caso. Se è debitore liquido o creditore liquido.

Per esempio. Uno è debitore di 600. fr. e creditore di simil somma o anche maggiore; esse sono tutte e due esigibili, oppure uno è debitore e creditore di due cose che si consumano della medesima specie; v. g. deve un Kilolitro di grano del

(29) Si è visto un' altro esempio di duplicità di persona nella nota 6. del Tom. 2.

tal cantone, oppure è creditore dell' istessa misura del medesimo cantone. O altrimenti è debitore di 300. fr. ma è creditore di una prestazione di granaglie non contrastata, e il cui prezzo è regolato mediante i prezzi stabiliti ne' mercati. (*Mercuriali*.) In tutti questi casi vi può aver luogo la compensazione. (*Cod. Nap.* 1291.) e i due debiti (1289.) restano estinti di pien diritto ed interamente se sono uguali; diversamente fino alla respettiva concorrenza (1290.) In conseguenza non è necessario, che il creditore formi una sequestro nelle sue mani per quanto è debitore all' altro, come fanno alcuni pratici, che ignorano i principj.

Secondo caso. Uno è debitore liquido e creditore illiquido.

Per esempio, Io son vostro debitore di 1200. fr. ma sono altresì vostro creditore di un conto, che mi dovete per una tutela, mandato ec. Su ciò non vi è compensazione perchè i due debiti non sono liquidati. (1291.)

Siccome voi potreste molestarmi per il pagamento de 1200 fr. io posso formare un sequestro nelle mie mani contro il pagamento di tal somma per due motivi.

Il primo, perche se io non lo facessi, voi potreste costringermi a pagarvi i 1200. franchi innanzi che il conto che mi dovete resti liquidato; e se voi diveniste in seguito insolvente, e questo conto fosse fissato per modo di dire a 1000. franchi io non potrei poi esser pagato. Per evitare questa

perdita, ho un diritto di formare una staggina nelle mie mani per i 1200. franchi. Per verità il Codice di procedura non parla di queste staggine formate nelle proprie mani; ma siccome un estraneo, che fosse vostro creditore di un conto non liquidato potrebbe formarla autorizzato dall' articolo 559. del suddetto Codice di procedura, perchè dunque io non potrò formarla ugualmente? I crediti sono i medesimi ed hanno i medesimi diritti, tanto in una che in un altra mano.

Mediante questo sequestro io v' impedisco l' obbligarmi a pagarvi i 1200. franchi finchè il conto venga liquidato. Se a motivo di detto conto, voi rimanete mio debitore, per esempio di 1000. fr., vi è luogo a una compensazione fino alla concorrenza dall' istante della fissazione del reliquato, quando però altri creditori dal canto vostro non abbiano preventivamente formata una staggina su 1200. fr. che vi devo. Allora sarò pagato in contributo seco loro dei 1000., sopra 1200. franchi.

Il secondo motivo, che ho di formare questa staggina, si è che potreste far la cessione del vostro credito di 1200. franchi un favore di un terzo al quale sarei obbligato a pagare non ostante il mio conto contro di voi; perchè questo conto non essendo liquidato non vi ha luogo la compensazione. Ma il debito sussiste, ed allorchè, il conto resterà liquidato voi potreste divenire di difficile solvenza, ed anche im-

potente a pagare. Affine pertanto di scansare questo doppio inconveniente, e di trovarmi astretto a pagare attualmente, e non poter essere pagato dipoi, io posso formare una staggina contro di voi nelle mie mani pel pagamento di 1200. franchi. Con ciò impedisco a quello a cui avete trasferito il credito di astringermi tosto a pagarlo, e l'obbligo ad aspettare la fissazione del conto; quando sarà fatta, se non vi sono altre staggine contro di voi, astringerò il vostro cessionario a soffrire la compensazione, e se vi sono altre staggine avrò il diritto di esser pagato per contributo dell' importare del reliquato sui 1200. franchi.

2. Si può formare questo sequestro su tutto ciò di cui si è debitori salve le appresso eccezioni.

1. Non si può per le somme insequestrabili. *Ved.* quanto si è detto nelle precedenti pag. sotto il num. III. 2.

2. Non si può sulle somme e cose che non si possono compensare, perchè un tale sequestro avendo per oggetto di farsi pagare per via di compensazione dopo la liquidazione, non può aver luogo ogni volta che non si potrebbe operare la compensazione, se il credito fosse attualmente liquidato.

Così non si può opporre sulla cosa, il di cui proprietario è stato ingiustamente spogliato; sopra un debito che è per cagione di alimenti dichiarati insequestrabili; sopra un deposito; sopra un imprestito a

uso (*Cod. Nap.* 1293. e 1885.) Per vero dire il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese che ha fatte per la conservazione della cosa, e indennizzarlo delle perdite cagionategli dal deposito (1947.) Chi ha preso in prestito deve rimborsare all' imprestato la spesa necessaria e straordinaria fatta per la conservazione della cosa; ma nè l' uno nè l' altro sono obbligati per ottenere questa repetizione di formare una staggina nelle loro mani nell' atto della restituzione della cosa depositata o imprestata. Il depositario può ritenere il deposito fino al total pagamento a lui dovuto al medesimo (1948.)

L' istessa ragione milita per l' imprestato.

3. Il credito per cui si forma il sequestro non essendo liquidato vi abbisogna la permissione del Giudice. Si applichi quì quanto si è detto di sopra sotto il num. V. al secondo caso.

Ottenuta la permissione si fa il sequestro in questa forma.

Sequestro nelle proprie mani come persona estranea.

L' an. ec, in virtù dell' osdinanza posta appiè dell' istanza quì surriportata e ad istanza del Sig. Paolo, ec. .... io appiè sottoscritto per sicurezza e potere ottenere il pagamento del credito enunciato nella predetta istanza ho sequestrato e fermato in mano

del prefato Sig. Paolo come persona estranea ec. la somma di 120. fr. da esso dovuta al Sig. Pietro (per il tal titolo) *unitamente a tutto quello e quanto potrà in appresso esser debitore, o avere dal suddetto Sig. Pietro, ed ho al detto Sig. Paolo parlando come sopra ec.*

Ecco la maniera di fare quest' atto in Parigi ed in molti altri luoghi; ma è cosa ridicola, che una persona si faccia dichiarare a se medesima, che ella sequestra una tal somma o una tal cosa. Sarebbe più conforme alla retta ragione il dicharare al creditore, che non gli si pagherà o consegnerà la somma, o la cosa, prima di esser pagati di ciò che si deve avere, e che mancando egli di pagare, si farà l' opportuno ricorso per un tal pagamento.

Si denunzia questo sequestro a quello su cui è stato fatto e si cita per la validità; in conseguenza se si deve dare una somma, si domanda di esser pagati sopra di essa del proprio credito dopo la liquidazione, o che i due debiti sieno compensati fino alla concorrenza.

Qualche volta un condannato a una somma o una cosa liquidata forma questa opposizione fondata sopra un credito, che pretende di avere, e che non è liquidato; se si comprende esser questo un raggiro per intralciare la condanna, si può chiedere, che sia tolto di mezzo provvisionalmente anche per via di ricorso poichè si tratta di una facoltà relativa all' esecuzione del Decreto. (*Cod. proc.* 806.)

Terzo caso. Si è debitore liquido, o creditore liquido.

Per esempio; io vi sono debitore di un conto non liquidato e voi mi siete debitore di 1200. fr. Io vi posso molestare pel pagamento; ma se io non posso farvi pagare, sarà d'uopo per me l'aspettare la liquidazione del conto, e quando sarà fatta vi sarà la compensazione fino alla concorrenza. Siccome fin quì non vi è luogo alla compensazione, i due crediti continuano a sussistere, e potete perciò trasferire il vostro credito del conto a un terzo, al quale sarò obbligato a pagare il reliquato, sebbene se siete insolvente, non potrò farmi pagare i 1200. fr. di cui mi siete debitore. Per evitare questo pregiudizio, posso formare un sequestro nelle mie proprie mani sul credito suddetto del conto, e in tal guisa lo fisso nelle vostre mani, essendo considerato per riguardo a me come sempre a voi appartenente.

Regolata, che sia la liquidazione, si fa la compensazione col mio credito di 1200. fr. Se non vi sono altri sequestranti prima della compensazione suddetta. Se vi sono altri sequestranti, io sono pagato per via di contributo con essi de' miei 1200. fr. sul predetto reliquato.

§. II.

DELL' ESECUZIONE SUI MOBILI.

I. Per qual credito, ed in virtù di qual credito, si può fare l' esecuzione o il gravamento de mobili e dell' intimazione, che deve precederla.

1. Bisogna che il credito sia certo. Ved. alla Sez. I. delle regole comuni a tutti i gravamenti, *prima regola*.

Bisogna, che sia liquidato almeno quanto alla specie. *ivi. seconda regola*.

2. Bisogna avere un titolo e in forma esecutoria. Ved. Lib. 2. p 3. tit. 7. N. IV. (30). Si può però senza l'appoggio di alcun titolo, per pigioni, ed affitti, e per qualunque altra sorta di crediti gravare gli effetti di un debitore foraneo trovati nel circondario di quella comunità ove fa la sua dimora; ma di questa esecuzione chiamata *di garanzia*, se ne farà parola nel libro III. alla parola *esecuzione di garanzia* (*saisie-gagerie*) che ha qualche rassomiglianza con questa di cui si tratta, in quanto che pone ugualmente gli oggetti oppignorati in mano de' tribunali di giustizia. Ne differisce poi dall' altro canto specialmente, in quanto che nel gravamento un terzo viene stabilito in qualità di custode, e si possono far vende-

---

(30) Dopo 6. mesi non possono più eseguirsi i decreti » *par défaut* » l' artic. 156. del cod. di proced. che li reputa dopo tal tempo per non avvenuti non investe i decreti dei Giudici di Pace. *Decreto di Cassaz. de'* 13. *Settembre* 1809. *Denevers*, a 374.

re gli oggetti gravati senza alcun Decreto, in vece che nel caso del esecuzione *di garanzia* è il debitore stesso costituito custode e non si può procedere alla vendita, che dopo il Decreto con cui l' esecuzione fatta sia stata dichiarata valida. La ragione di questa diversità si è, che nella prima vi è un Decreto o atto che ne fa le veci; in sequela costa che il gravato è debitore, ed è in ritardo ne' suoi pagamenti e non si tratta d' altro che di costringerlo ad eseguirli. Nella seconda, all' opposto il debito non costa e non è che presunto, finchè ne intervenga un Decreto. Ecco la ragione per cui l' esecuzione di gravamento (*saisie-execution*) è un atto per costringere a pagare, e l' esecuzione di garanzia (*saise gagerie*) è un atto conservatorio.

3. Il gravamento dei mobili deve essere preceduto da un' intimazione. (*Cod. proc.* 583.)

1. Deve esser fatto alla persona o al domicilio. (*ivi.*) Si applichi quanto è stato detto su tal proposito nel Lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 7. Nota 16. della formula salve le seguenti restrizioni. (31)

La prima è relativa al *duodecimo caso*

---

(31) L' intimazione può farsi al domicilio eletto nell' atto per cui si agisce vedi sopra nota 10. *e Decr. d' appello di Nimes de'* 11. *Maggio* 1809 *Bazille*, *Tom.* 8. *a* 232. *e la Dec. di Cass. de'* 4. *Giugno* 1806., *e* 4. *Febbraio* 1808. *Denevers*, *a* 58., ma devonsi dare i termini secondo i miriametri di distanza dal vero domicilio del debitore avanti di gravare.

(*ivi not.* 16.) dove si tratta delle azioni relative all' inscrizioni ipotecarie, le quali possono essere intentate sopra atti fatti all'ultimo domicilio eletto sul registro.

L' artic. 2156. del Codice Civile lo permette per le azioni, ma non per l'esecuzioni che forzano al pagamento. In tal guisa il precetto, od intimazione fatta in virtù di un Decreto pronunziato sopra una data azione, deve esser fatto alla persona, o al domicilio, se non ha luogo d'altronde in uno de' casi eccettuati spiegati nel luogo citato alla nota 16.

La seconda, è relativa all' elezione del domicilio prescritta all' attore dall' artic. 61. I. Cod. proc. Se rimane soccombente, l'intimazione o precetto, non deve farsi al suddetto domicilio eletto, attesochè non è stabilito, che per la durata dell' istanza e finisce con essa. Non si può opporre l'art. 1038., che obbliga il patrocinatore, che ha agito nella cauzione che indenne il Decreto definito, ad agire nell' esecuzione fatta dentro l'anno dal suddetto Decreto, perchè ciò non è stabilito, che per gli atti di procedura.

La terza è relativa al gravamento de' bastimenti di mare, Secondo l'artic. 199. del Cod. di Commercio, l'intimazione o precetto che la precede deve esser fatto alla persona del proprietario, o al suo domicilio, trattandosi di un azione generale da esercitarsi contro di lui. Ma se il credito è del numero di quelli che sono suscettibili

di privilegio sul bastimento, ed enunciati nell'artic. 191. del medesimo Codice, l'intimazione può esser fatta al Capitano del suddetto bastimento.

2. Il precetto o intimazione devono esser fatti almeno un giorno innanzi l'esecuzione. (*Cod. proc. artic.* 583.) La regola medesima ha luogo per i bastimenti che sono in mare (*Cod. Com. artic.* 168.)(32)

(32) Il giorno prescritto dal §. 583. deve esser un lasso franco di 24. ore almeno. Si dice *almeno*, perchè la vendita può farsi anche dopo a volontà del creditore, e a questo rapporto le Page *quest. lib.* 5. *tit.* 8. *art.* 1. *quest.* 3. osserva che non vi è termine prescritto, e che non è applicabile all' esecuzione sui mobili il termine fissato dall' art. 674. di tre mesi dal dì del precetto per l'esecuzioni sugli immobili.

Quanto poi ad esser franco il giorno dell' intimazione al gravamento, Commaille *nella proced. a questo tit. art.* 1., avverte, che in addietro non ci era legge che prescrivesse la forma dell' intimazione, e l'ordinanza del 1539. diceva solo che si facesse a persona, o domicilio senza indicarne i casi. Lo stesso silenzio si trova nell' ordinanza del 1667., e l'intimazione avanti il gravamento dei mobili non deriva che dalla consuetudine per porre in mora il debitore. Deve perciò contenere espresso anche il rifiuto di pagare per parte del debitore. Iousse, e Pothier (dietro la consuetudine d' Orleans) dubitavano se importasse, che vi corresse il minimo termine fra l'intimazione, e il gravamento, per evitare il pericolo, che il debitore trafugasse i mobili: altri autori però, e in maggior numero, fra i quali Rousseau, opinavano che vi dovessero correre 24. ore perchè essendo un atto costitutivo di mora, doveva il debitore avere almeno 24. ore per cercare i mezzi di pagare, o di reclamare contro il decreto ec. se vi fosse luogo. Chiude quindi il detto autore con osservare, che il Codice ha adottato questo ultimo sentimento. Pigeau lo chiama giorno franco. Vero è che al seguente §. 3. N. 1. parlando della *saisie-brandon*, fa menzione di una discretiva fra i due §§. 583., e 626., e siccome nel secondo si usa l'espressione *un giorno d' intervallo*, mentre nel primo si dice solo „ *un giorno avanti*, non però deve credersi che il lasso delle

24 ore

Allorchè l' intimazione non è fatta nè alla persona, nè al vero domicilio del debitore, ma ad un altro domicilio, come sarebbe a quello del Procuratore Imperiale, a quello eletto mediante una convenzione, non si è obbligati ad aggiungere al giorno franco una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio dove è stato recato il precetto ed il vero domicilio del debitore; attesochè il suddetto domicilio è considerato come il vero domicilio della parte su tal' affare, e d' altronde l' artic. 1033., che accorda una giornata per ogni tre miriametri, non è fatto, che per gli atti contenenti l' interpellazione in giustizia, e su quali la legge concede una dilazione per rispondervi. (33)

---

24. ore non debba esser franco. Lo chiama anche le Page nelle sue *questioni sopra citate art.* 1. *quest.* 1., ove anche dimostra, che deve accordarsi il termine secondo le distanze dal vero domicilio, se l' intimazione si fa ad un domicilio eletto, e ciò secondo l' art. 1033. di proced., confutando quelli che si oppongono a questo termine appoggiandosi al solo art. 583. che non distingue; e all' opinione di Le Page si unisce quella del tribunale di Cassazione citata sopra nella nota 31.

(33) L' opinione di Pigeau, che per le intimazioni fatte a domicilio eletto, o a quello del Procuratore Imperiale, non abbiano per arrivare al gravamento che il solo termine di un giorno franco secondo l' art. 683. non sembra giusta. Le decisioni riportate alla nota 31., fanno vedere, che per gli abitanti nello stato vi deve correre il termine secondo la distanza a forma dell' art. 1033.; e lo stesso deve dirsi per quelli che abitano fuori dello stato, e perciò l' intimazione al domicilio del Procuratore Imperiale deve esser seguita dal termine ordinato dall' art. 73. Così ragiona le Page *questions lib.* 5. *tit.* 8. *art.* 1. *q.* 3. Nei casi di urgenza, o di pericolo vi sono i rimedj conservatorj con permissione del Giudice.

3. Il comando o intimazione, deve contenere una notificazione del titolo, quando non sia di già stato notificato. (585.)

Sia che lo sia stato o non sia stato l'intimazione o precetto, devono enunciare questo titolo, mentre acciocchè l'usciere possa comandare in nome della pubblica autorità, bisogna bene, che dichiari apertamente l'atto, che ordina di obbedire e forma la sua missione. Senza di ciò l'intimazione o precetto sono nulli.

4. In fine l'intimazione deve contenere l'elezione del domicilio nella comunità, in cui si deve fare l'esecuzione, se il creditore non vi abita. (584)

L'intenzione della legge, qui manifestata, è che il debitore possa fare a questo domicilio eletto tutte le notificazioni, anche di offerte reali, e di appello. (*ivi*) Se fosse obbligato a farle al vero domicilio, che può esser lontano, non avrebbe modo, come spesso avviene d'impedire l'esecuzione, la vendita, e la prescrizione del termine dell'appello. (34)

Se il creditore abita nella comunità ove si fa l'esecuzione, non è obbligato ad una tale elezione di domicilio; ma se innanzi, che l'esecuzione sia consumata, va a dimorare altrove, e non elegge domicilio nella comunità, e dalla quale si parte, ne farà le veci l'antico suo domicilio, e tale è lo spirito di quest'articolo.

---

(34) Vedi sopra nota 10., ove si dimostra che tale articolo non da un'assoluta giurisdizione.

Allorchè l'esecuzione dee farsi in diverse comunità, per esempio in differenti case, l'elezione deve farsi in tutte quelle, in cui il creditore non abita.

5. Non è necessario che sia assistito da satelliti; (*records*) l'artic. 585. che esige una tale assistenza non è che per l'esecuzione, come si rileva dagli artic. 29. e 31. della Tariffa.

Il primo, che riguarda il precetto o l'intimazione non parla de' satelliti; il secondo solamente ne fa menzione, e riguarda il gravamento e regola la loro tassazione.

PRECETTO

L'ann. ec. in vigore di un Decreto (a) del tribunale di ... pronunziata nel 4. maggio del presente mese, firmato, sigillato, notificato e registrato, essendo in forma esecutoria; ec. e ad istanza del Sig. Paolo abitante a ... pel quale è stato eletto domicilio (b) nella casa di ... Io ec. appiè sottoscritto ho fatto precetto per parte dell' Imperatore e della giustizia, al Sig. Pietro cittadino di Parigi abitante nella strada di S. Martino, nel suo domicilio (c) parlando ec. di pagare attualmente al detto Sig. Paolo (d) o a me usciere

---

(a) Ved. sopra 3.
(b) Ved. sopra 4.
(c) Ved. sopra nell' ultime precedenti pagine §. 3. 10.
(d) E' questa un alternativa, che si accorda ordinariamente al debitore. Egli può pagare sull' istante il suo debito all' Usciere, che in sequela del potere conferitogli dalla consegna dei recapiti, fa l' opportuna ricevuta di saldo, con cui

per esso apportatore dei recapiti (e) *la somma di* (f) *dugento cinquanta fr. per le cause espresse nel suddetto Decreto a cui è stato condannato senza pregiudizio* (g) *di altri debiti, diritti, azioni, interessi frutti ed altre spese di esecuzione. Il quale Sig. Pietro parlandogli come sopra ha ricusato di pagare la predetta somma di dugento cinquanta*

---

cui resta liberato chi faccia al creditore come se avesse pagato in sua mano; talchè se l' usciere non porta il denaro riscosso al creditore, questi non può esercitare alcun azione contro il debitore, da cui è stato validamente saldato. Ma perchè il debitore paghi in modo, che il creditore, non possa più fare alcun ricorso contro di lui, bisogna che abbia cura che l' usciere faccia menzione nel precetto che egli ha pagato. Deve inoltre farsi dare dal medesimo il Decreto, o il titolo qualunque, in virtù del quale è fatto il sur riferito atto, per provare che l' usciere ne era apportatore. Ciò è necessario per liberare intieramente il debitore, altrimenti un usciere insolvente, potrebbe d' accordo col debitore di una somma considerabile, fargli un precetto, ed apporvi falsamente che era apportatore de' recapiti, che ha ricevuta la suddetta somma, e quindi sparire, e non lasciarsi più vedere. Se il debitore non paga, che una porzione del suo dare come nel caso che l' atto, o il Decreto gli accorda de' termini, non potrebbe farsi consegnare *la grossa* o copia esecutoria, ma sarebbe prudenza che vi facesse far menzione della rata che ha pagata.

(e) Ved. nelle precedenti ultime pagine 3.

(f) E' necessario liquidare la cosa che si domanda tanto in denaro effettivo quanto in specie, ed enunciare se non ampiamente almeno sommariamente, le cagioni della procedura, ed i recapiti, altrimenti non si comprenderebbe per qual cagione fosse fatto il precetto.

(g) Queste parole *senza pregiudizio* ec. significano, che il creditore intende, che la domanda fatta della somma di 250. fr. non debba esser considerata come la domanda dell' intero suo avere, e che si riserva il diritto di ripetere gl' interessi di detta somma, le spese, e l' esercizio di altri diritti ed azioni contro il suo debitore. Il precetto può anche esser fatto per gl' interessi e per le spese, se queste sono tassate dal Decreto. Se lo sono per un' esecutore bisogna notificarle, ed inserirle nel precetto.

fr., gli ho dichiarato, che il detto Sig. Paolo farà uso di tutti i mezzi che sono di ragione; e gli ho nel predetto domicilio, parlando ec. ... lasciata copia del presente.

4. Accade qualche volta, che dopo il debitore paga all' usciere, ma deve tosto farsi consegnare i recapiti in virtù de' quali agisce contro di lui. Altrimenti se l' usciere divenisse insolvente, e il creditore si ritenesse in mano questi documenti, potrebbe continuare le sue molestie, protestando di non aver dato alcun potere all' usciere di riscuotere dopo aver dato il precetto. La ragione di questa diversità si è, che nell' istante del precetto l' usciere avea un tal potere; ma terminato l' atto, cessa il suo potere, particolarmente se non ha più seco i documenti.

5. Quando l' usciere o la parte ricevono una porzione di ciò che devono avere, devono computarlo subito sugl' interessi, quindi sulle spese e poi sul principale. In altra guisa, il computo resterebbe in arbitrio del debitore, che potrebbe farlo *in duriorum causam*, ed in conseguenza sul principale, come la porzione la più dura perchè produce gl' interessi. *Cod. Nap.* (1256) Quelli che vorranno entrare nel dettaglio delle regole sull' imputazione, possono vedere gli articoli 1253. 1254. 1255. e 1256. del cod. civ. e il trattato delle obbligazioni di Pothier. N. 528. e seguenti.

II *Quali oggetti si possono sequestrare, e quali non si possono.*

1. Si possono sequestrare tutti gli oggetti appartenenti al debitore, ed eziandio quelli che ha alienati, ne' casi specificati nelle precedenti pagine (*Quali cose si possono sequestrare* N. IV. 1. 1. e 4. ma non si potrebbero gravare mentre bisognerebbe rivendicarla con l'esecuzione di rivendicazione (Ved. lib. III. alla rubrica *Esecuzione di rivendicazione* (*saisie-revendication*)

2. La regola, che tutto si può sequestrare soffre dell' eccezioni per riguardo a' seguenti oggetti. (35)

1. Gli oggetti aggiudicati dai tribunali di giustizia a titolo di provvisioni alimentarie (*Vedi* sopra detto Num. IV. 3. 2.)

2. Gli oggetti dichiarati insequestrabili da un testatore o donatore (*ivi* 3.).

3. Gli oggetti lasciati per alimenti ancorchè il testamento o la donazione non gli dichiari insequestrabili (*ivi* 4.).

4. Gli oggetti, che la legge dichiara immobili per destinazione (592. 1.).

Ciò esige una spiegazione.

Questi oggetti descritti negli articoli 524. e 526. del Codice Civile sono stabili quando sono stati collocati dal proprietario de' fondi pel servizio e cultura di questi fondi. Non si possono dunque gravare per due motivi; il primo perchè segregandoli dai fondi per farli vendere separatamente

(35) Vedi anche sopra nota 21.

s'impedirebbe la cultura di questi fondi, che importa al pubblico che non venga impedita; il secondo perchè il creditore potendo far gravare o sequestrare effettivamente con i fondi anche questi oggetti come accessorj, (*Cod. Civ.* 2204.) può farsi pagare senza pregiudicare alla coltura, mentre tutto resta venduto unitamente.

Ma i suddetti oggetti non essendo stabili quando vi sono collocati da un affittuario parrebbe, che possano essere soggetti al gravamento a norma dell'articolo 592.. Non ostante bisogna decidere, che non sono meno eccettuati dal gravamento in questo secondo caso, che nel primo. Tale è lo spirito di quest'articolo.

L'ordinanza del 1667. articolo 16. per impedire, che non si ponesse ostacolo all'agricoltura, prescriveva, che i cavalli, bovi, ed altre bestie da lavoro, aratri, carretti, ed utensili inservienti a lavorare e coltivare le terre, le vigne, ed i prati non potevansi gravare in nessun modo neppure per le tasse regie. Altre leggi, per ovviare che non si turbassero gli approvisionamenti, aveano proibito di gravare le ruote, le macine, ed altri utensili de' molini da macinare il grano, ed altre ancora per prevenire il pregiudizio, che potrebbe arrecare al pubblico la sospensione delle manifatture ed opificj, ne aveano inibiti i gravamenti.

Il progetto del Codice di procedura, recapitolando tutte queste leggi, diceva nell' articolo 615. che non si potranno fare

esecuzioni; 1. sugli animali, arnesi ed utensili inservienti a lavorare e coltivare la terra (36.); 2. Sulle ruote macini, ed utensili de' molini da farina; 3. sui molini, arnesi, ed utensili inservienti alle manifatture. Indicava ancora altri oggetti, che ha conservati nell' articolo 592.

Queste leggi, e questo progetto non facevano alcuna distinzione tra il proprietario e l' affittuario, essendo insequestrabili i prefati oggetti per ambidue.

Scorgesi dal discorso dell' oratore del Governo al Corpo Legislativo, che il Consiglio di Stato sostituendo all' espressioni impiegate nell' Ordinanza del 1667. e nel progetto queste parole, *gli oggetti che la legge dichiara immobili per la loro destinazione*, non ha voluto ristringere l' Inibizione di fare esecuzioni su tali oggetti nel caso in cui si trovassero in mano del proprietario. ,, Noi abbiamo dovuto, fu detto ,, in questo discorso, uscire dall' angusta ,, periferia, in cui l' Ordinanza del 1667. ,, aveva ristrette l' eccezioni. All' eccezioni ,, pertanto ordinate dalla medesima vi ab- ,, biamo aggiunto; 1. gli arnesi degli ar- ,, tigiani ec. ,,. E' cosa evidente; che con ciò si è voluto conservare la suddetta Ordinanza del 1667., che dichiarava insequestrabili i cavalli, i bovi ec., senza distin-

(36) Cavalli, e Muli non entrano nella parola bestiami. *Dec. di Cassaz. de'* 17. *Giugno* 1806. *Denevers*, *suppl. a* 152. Sono però compresi nella Legge ove sono necessarj alla cultura. Vedi dopo nota 28. sulle macchine.

guere tra il proprietario, ed il fittuario, e che se è stato sostituito a' tre primi paragrafi dell'articolo 615. del progetto un solo paragrafo che è il primo dell'articolo 592., si è fatto per esprimere il medesimo pensiero in una maniera più breve. Non si è voluto dire, che questi oggetti non sarebbero soggetti a veruna esecuzione se non qualora sono divenuti stabili per la loro destinazione, ma solo che tutti quelli indicati dal Codice Civile come stabili per destinazione non si potrebbero gravare.

Se fosse altrimenti la legge commessa avrebbe una contradizione molto assurda; di fatti l'interesse pubblico sarebbe rispettato quando gli oggetti in questione appartenessero al proprietario del fondo, e non lo sarebbe quando spettassero a un affittuario o contadino.

Inoltre quantunque l'articolo 592. dichiari insequestrabili gli oggetti divenuti stabili per destinazione, e che era i suddetti gli articoli 524. e 525. del Codice Napoleone indicano gli specchi, i quadri, gli ornamenti, e le statue collocate per restar sempre fissi sulla faccia del luogo, non se ne deve concludere, che non possano mai essere sottoposti a un esecuzione; bisogna distinguere tra il proprietario, e il locatario. Non possono esserlo contro il primo, perchè la loro separazione dal fondo diminuisce il valore del fondo medesimo, e dall'altro canto diminuirebbe la sicurezza degl'ipotecarj la di cui ipoteca si

estende sugli accessorj riputati immobili (*Cod. Civ.* 2118. 1.). I creditori non soffrono da questa privazione del diritto di gravare, poichè possono farvi l' esecuzione unitamente al fondo, e procurarsi il loro pagamento. Detti mobili però possono essere gravati a danno del locatario, non militando le istesse ragioni, salvo quanto si dirà quì sotto 3. 4.

5. Il letto necessario alla persona che ha sofferta l' esecuzione, quello de' figli che convivono con essa, gli abiti di cui sono vestiti e coperti, non si possono gravare (592. 2.). S' intende per il letto i legni del medesimo, le coperte, le lenzuola, il cappezzale, due materasse, il saccone. Tutto il rimanente è considerato come comodo o lusso, e nell' istesso modo intenderasi sotto l'Ordinanza del 1667. (37.).

6. I libri relativi alla professione di chi ha sofferta l' esecuzione sino alla concorrenza di 300. fr. a sua scelta (*ivi.*). L' Ordinanza del 1667., tit. 33., articolo 15. non accordava ciò che alle persone costituite ne' sacri ordini, e fino alla somma di 150. lire. L' Ordinanza di Lorena del 1707. l' accordava ai letterati *impiegati all' esercizio delle scienze*. Nelle precedenti mie edizioni Tomo I. pag. 610. fu da me proposta una tale estensione, che è stata adottata.

---

(37) Vedi Leg. 6. ff. de pignoribus, et hypothecis, e LL. 43. 44. 45. ff. de verbor. significatione.

7. Le macchine ed instrumenti inservienti all' instruzione, pratica di dette scienze ed arti fino alla somma di 300. fr., ed a scelta del gravato (*ivi*. 4.). Si è data anche una maggiore estensione a una dichiarazione del dì 13. agosto 1704. la quale proibiva di gravare i molini, opificj arnesi, ed utensili, inservienti per le preparazioni, valichi, telaj e filatoj di seta, lana, cotone, canapa, lino, pelo, o mischiati d'oro e d'argento con la seta o lana, o altre materie qualunque. I filatoj e telaj inservienti alla fabbricazione de' drappi di seta ec., i preparativi e le tinture di simili mercanzie (38.).

8. Gli equipaggj de' militari secondo il loro ordine e grado (592. 5.) (39).

9. Gli arnesi degli artigiani necessarj

(38) Il processo verbale per arrestare le opere contraffatte che non sia fatto dal Giudice di Pace, o Commissarro di Pulizia è nullo. *Dec. di Cassaz. de 4. Messidoro an.* 13. *Sirey an.* 13. *a* 167. Ciò è perchè si tratta di cosa criminale, e secondo le Leggi che danno facoltà agli autori di perseguitare i contraffattori. Vedi per opere di scienza Legge de' 19. luglio 1793., e Decreto Imp. de' 12. germinale an. 13. (Bull. 16.); e per le arti Decreto Imp. de' 11. Giugno 1809. sul regolamento dei consigli dei Consoli delle arti.

Si avverta che se si parla di macchine, e opificj fissi, potrebbero credersi soggetti ad esser gravati come gli immobili; avendoli caratterizzati come suscettibili d' ipoteca la Corte di Bruxelles *nella Dec. de'* 25. *Luglio* 1808. *Bazille, Tom.* 11. *a* 225.

Le macchine dei Teatri sono reputate mobiliari. Dec. del Ministro di Finanze de' 4. Marzo 1806.

(39) Secondo le antiche Ordinanze, e in specie quella del 1629. §. 195., i cavalli sino in due, le armi, e i bagaglj non potevano gravarsi, se non che ad istanza di chi gli aveva venduti. Oggi è necessario su di ciò ripostarsi ai regolamenti militarj.

alle loro personali occupazioni (*ivi* 6.). L'Ordinanza del 1667., non ne parlava. Quest' estensione fu proposta da me nelle mie precedenti edizioni. Tom. I. pag. 612.

10. Le farine e derrate minute necessarie al consumo del gravato e sua famiglia per un mese (*ivi* 7.). Alcune lettere patenti del 12. luglio 1634., che non furono però registrate, che al Parlamento di Tolosa, contenevano l' istessa disposizione (40.).

11. Finalmente una vacca, o tre pecore, o due capre a scelta del gravato con le paglie, foraggj, granaglie necessarie per nutrimento e l' alloggio dei suddetti animali per un mese. (*ivi* 8.). L' Ordinanza del 1667. artic. 14. tit. 33. e l' artic. 615. del progetto del Codice di proc. prescrivevano una vacca, tre pecore, e due capre (41.). Nella revisione fattane nel Consiglio di Stato, vi furono messi i tre oggetti nell' alternativa, ma vi si aggiunse il nutrimento e stallaggio per un mese, che non era inserito nel progetto.

Gli oggetti summentovati compresi sopra 4. 11. non possono essere gravati, per verun credito, e neppure per quelli dello Stato (593.), a motivo che lo Stato medesimo ha interesse alla prosperità dell' agricoltura

(40) Era cosa fondata sulla L. 9. ff. de verbor. significat.

(41) L' art. 14. dell' Ordinanza del 1667. non era applicabile al caso che si gravassero i bestiami che dal proprietario fossero dati a soccida. *Dec. di Cassaz. de* 1. *Termidoro an.* 11. *Sirey d. an. c.* 380.

e degli altri oggetti, che formano la materia di questi numeri.

Non ostante una tal regola subisce l'eccezione per le quattro specie de' seguenti crediti.

1. Le somme dovute per alimenti somministrati alla parte gravata (*ivi*). Sugli alimenti, *Vedi* quanto è stato detto nel precedente Num. III. 2. 3.

2. Quelle dovute a' fabbricatori o venditori dei suddetti oggetti, a quello che avrà somministrato il denaro per comparli, fabbricarli o restaurarli (*ivi*). I subalterni possono sequestrare sui loro capi gli oggetti intorno a' quali avranno lavorato.

3. Le somme dovute per affitti e mietiture delle terre, alla di cui coltivazione è stato fatto uso dei suddetti oggetti; i salarj delle manifatture, molini, frantoj e strettoj e officine da cui dipendono (*ivi*). L'articolo 2102. del *Cod. Nap.* accorda un privilegio a' creditori di tali somme. Essi devono dunque avere un diritto di far gravare e vendere, senza di che il loro privilegio sarebbe inutile.

Quest' articolo 2102. accordando inoltre il privilegio per le somme dovute per le semenze, il creditore ha ugualmente il diritto di farne il gravamento (42.).

---

(42) Il padrone ha un privilegio nella parte colonica contro il suo contadino per la non cultura, degradazioni ec. *Dec. di appello di Nîmes de' 7. Ventoso an.* 11. *Bazille Tom.* 3. *a* 25.

4. Infine le pigioni de' casamenti inservienti all' abitazione personalmente del gravato (*ivi*.).

Per gli affitti si possono gravare gli oggetti descritti nell' articolo 592. ma solamente quelli impiegati alla cultura o raccolte dei terreni per i quali sarebbero dovuti gli affitti, raccolte e semenze. Non si potrebbero però gravare gli oggetti di un altro terreno. E' istesso per gli affitti di manifatture fabbriche ec., ma per gli affitti o pigioni dell' abitazione personale, siccome l' abitazione entra negli alimenti, l' articolo non ha ristretto il diritto di far sequestrare gli effetti dell' abitazione medesima. In conseguenza si può fare il gravamento su tutti quelli indicati nell' artic. 592. Bisogna nondimeno eccettuare gli oggetti specificati, al num. 2. di quest' articolo, su quali non può cadere veruna esecuzione per credito veruno (593.) cioè a dire il letto necessario pel gravato e per i suoi figli, e gli abiti che lo rivestono. Sotto l' Ordinanza del 1667., pensavasi a Parigi, che si potesse gravare il letto per debito di pigione, allorchè gli altri effetti non erano bastanti a pagare, perchè senza un tetto che lo ricoprisse il debitore non avrebbe potuto dormire nel suo letto. Dopo il predetto articolo, che vuole, che il letto non possa esser sottoposto al gravamento per verun titolo, non può esserlo neppure per le pigioni. Tale è stata l' intenzione della Commissione che lo avea proposto.

5. Tutti i bastimenti di mare possono essere gravati e venduti per via di giustizia; (*Cod. di Com. artic.* 197.) non però il bastimento pronto a far vela se non fosse per cagione dei debiti contratti pel viaggio che si accinge a fare, ed anche in quest' ultimo caso una cauzione impedisce l' esecuzione (*articolo* 215.).

Si reputa il bastimento pronto a far vela, quando il Capitano è munito delle opportune carte e spedizioni pel suo viaggio (*ivi* .).

III. Ciò che dee fare l' usciere, che va a fare un esecuzione se trova le porte chiuse e che il debitore è presente o assente.

1. Se le porte sono chiuse o se si ricusa di aprirle, l' usciere potrà mettere una guardia alle porte, per impedire che si trasportino altrove gli effetti (587.).

2. Per l' addietro l' usciere dopo aver contestato che le porte erano chiuse ed avervi posta una guardia se lo stimava bene, citava il debitore in pronto ricorso, (*référé*) prima della rivoluzione davanti il Giudice, e dopo di essa davanti il commissario del Governo, per sentire ordinare che fossero aperte. Oltre che quest' espediente aumenterebbe le spese, avea eziandio l' inconveniente di dar luogo al trafugamento dei mobili durante il tempo, che scorreva tra la citazione, e l' ordine dell' apertura.

Per rimediarvi, l' articolo 587. dice, che l' usciere se ne anderà subito senza

citare davanti il Giudice di pace; in mancanza di questo davanti il commissario di polizia, e nelle comunità dove non vi è davanti il Maire è in sua mancanza davanti l'aggiunto, in presenza de' quali procederà all'apertura delle porte ed anche di quelle delle stanze dov' esistono i mobili, il tutto a misura dell'esecuzione che deve fare.

3. Sotto l'antica giurisprudenza quando ordinavasi quest' apertura, facevasi alla presenza di un Giudice o di un commissario in que' luoghi ove risedevano. Questo ufiziale formava un processo verbale contenente la missione dell' ordine del requisitorio, dell' accesso, e dell' apertura, e l'usciere ne formava un altro della sua esecuzione, il che veniva a fare due atti, che il suddetto articolo 587. ha ridotti a un solo, dicendo che l'ufiziale che vi si trasferirà non formerà verun processo verbale, ma firmerà quello dell' usciere da cui non si potrà formare di ogni cosa, che un solo ed istesso processo verbale.

Processo verbale
indicante l' aver trovate chiuse le porte l' apertura di esse, e l' esecuzione fatta.

L' anno ec. in vigore di un Decreto ec., e ad istanza del Sig. Paolo ec. Io ec. mi sono trasferito alla casa di abitazione del Sig. Pietro situata a ..... affine di fargli l' intimazione di pagare al detto Sig. Paolo o a me usciere pel suddetto apportatore de-

gli opportuni documenti, la somma di ... per le cagioni enunciate nel suddetto Decreto, e mancando di pagare procedere al gravamento de' suoi mobili ed effetti, ed avendo trovata la porta di strada della suddetta casa chiusa, ho picchiato per diverse volte, ma la suddetta porta non essendo mai stata aperta, ho posta appresso a quella la persona di .... (si può mettervi anche più persone, se si temono delle violenze in assenza dell' usciere, o se vi sono dell' altre porte da cui si possa uscir fuori) *abitante a .... la quale personalmente ha promesso di attentamente e fedelmente invigilare, che nulla sia trasportato altrove, e si è firmata.*

Ciò fatto, mi sono portato davanti il tal ufiziale, che sentita la mia richiesta si è trasferito con me alla predetta casa, la porta della quale ho fatta aprire da .... magnano; inoltre *alla presenza del suddetto Signore ... essendo entrato, ho fatto reiterato comando per parte dell' Imperatore e del tribunale di giustizia al suddetto Signor Pietro, parlando ec.* (come nel precetto riportato di sopra) *il qual Signor Pietro parlando ec., ha ricusato di pagare la suddetta somma. A tal rifiuto gli ho dichiarato, che avrei proceduto al gravamento dei suoi mobili ed effetti; in conseguenza di che, assistito da' miei due testimonj quì appiè nominati, ho gravati e messi in potere del tribunale di giustizia gli oggetti quì sotto descritti.*

Nella prima stanza che serve di cucina ec.

Si descrivono in tal guisa gli oggetti pezzo per pezzo. Se il gravato ricusa di aprire delle cassette o armadj dove sono chiusi altri mobili, l' usciere dice quando è giunto al gravamento di ciascheduno di questi pezzi o mobili: *ho comandato al detto Signor Pietro di aprirmi* il tal cassettone o armadio, *il che avendo parimente negato di fare, ed anche di esporre le cagioni del suo rifiuto, e di firmare sebbene più volte interpellato, nè è stata fatta l' apertura da ..... Alla presenza del Signor .....* (Giudice di pace, Commissario di polizia, o Maire,) *ed ho proceduto al gravamento degli effetti ivi compresi, come segue ec.*

Se il debitore è assente, e che vi sia chi ricusi di aprire qualche stanza o armadio, l' usciere ne chiederà l' apertura, (591.) scrivendo come sopra. Se trova delle carte, chiederà l' apposizione dei sigilli per parte dell' ufiziale chiamato ad assistere all' apertura (*ivi*). Si dice in tal guisa.

Fatta l' apertura della stanza ec. sonosi trovate sopra un cassettone e su delle sedie come pure entro un armadio aperto presso il cammino diverse carte, e stante l' assenza del detto Sig. Pietro, ho pregato il Sig...... a metterle sotto sigillo, alla qual richiesta aderendo, le predette carte sono state messe entro il suddetto armadio, ed il Sig. ..... vi ha apposti i sigilli dopo de' quali ha firmato

il suo processo verbale, separato del presente (a).

Se il debitore è presente, non vi è luogo all' opposizione de' sigilli (quando però non sia fallito) perchè i suoi creditori non hanno diritto alcuno di vedere le sue carte, che possono contenere dei segreti, la di cui rilevazione potrebbe essere a lui nociva, ed a loro di niuna utilità.

Descritti che sieno tutti gli effetti, si termina il gravamento in questa forma, se il gravato presenta un depositario, che abbia le opportune qualità.

E non essendosi trovati nella suddetta casa altri mobili, ed effetti da gravare, ho richiesto che mi sia dato un buono; e solvente depositario degli effetti surriferiti, ed il Signor Pietro mi ha presentato il... (della tal professione) *il quale si è volontariamente reso depositario de' predetti effetti, ed ha promesso di presentarli in qualità di depositario giudiciario ogni e qualunque volta sarà tenuto; ed ho al detto Signor Pietro e al detto... depositario, notificato, che la vendita avrebbe luogo nel dì... a... ed ho loro a ciascheduno separatamente lasciata copia del presente il quale è stato formato alla presenza del Signor...* (Giudice di pace,

---

(a) Quest' apposizione non è notata come l' apertura da un solo e medesimo processo verbale formato pel gravamento; se vi sarà d' uopo di levare i sigilli, l' ufiziale avrà bisogno pel processo verbale dell' apposizione, poichè non avendo davanti agli occhi quello del gravamento, non saprebbe come regolarsi nel levare i predetti sigilli.

Commissario o Maire) *di* .... (di tal professione) *dimorante a* .... *e di* .... *dimorante a* .... *che sonosi firmati con me, e il depositario, tanto sulle copie lasciate quanto sul presente*.

Se il depositario presentato non ha le necessarie qualità, dopo le parole, *mi ha presentato ec.*, si pone: *ed attesochè il detto* ... *non ha le qualità necessarie essendo minore* (o per altra cagione) *ho stabilito per depositario il Signor G* ... *dimorante a* ... il rimanente come sopra. Quando il gravato non ne presenta alcuno, dopo queste parole „ *il detto Signor Pietro*, si pone, *e atteso chè il detto Signor Pietro non ha presentato verun depositario, io ho stabilito per depositario il Sig. G* ... *dimorante a* .... „ il resto come sopra.

IV. *Del caso in cui s' incontrano degli ostacoli pel gravamento tanto per parte del debitore quanto per parte dei terzi*. (43.)

Ostacoli per parte del Debitore.

Oltre i summentovati ostacoli quello che si va a gravare, si può opporre al gravamento per i seguenti motivi.

Il primo, perchè non sia debitore, per-

(43) Per le *saisies* in casi di frodo, i *Preposés*, e i Maires che temino per la loro vita, possono distendere il processo fuori della casa del frodante, secondo le formalità indicate dal Decreto Imp. de' 20. Settembre 1809. Ciò riguarda le procedure per le dogane per cui non occorrono mai avouè, e per cui vedasi la circolare del gran Giudice de' 18. Vendemmiatore an. 10.

chè il debito sia nullo o estinto mediante il pagamento, la prescrizione, o qualunque altra cagione.

Il secondo, perchè si trova avere in mano un sequestro al pagamento, ma deve farne la dichiarazione, ed offrire di pagare, quando sia tolta di mezzo una tale opposizione. Se il creditore pretende, che questa sia nulla o mal fondata, o sia mendicata per non soffrire il gravamento, può far citare subito l' opponente in pronto ricorso, per sentir dire che provvisionalmente sarà tolto di mezzo il sequestro, in conseguenza, che non ostante la medesimo, il debitore sarà tenuto a pagare. Su questo ricorso, il Giudice ordina, che sia levata l' opposizione provvisionalmente, se è nulla, mal fondata, o mendicata. Nel caso di dubbio, ordina il deposito dell' importare del detto sequestro, con che mancando il debitore di farlo, si procederà al gravamento.

Per l' addietro le difficoltà prodotte dal debitore formavano realmente un ostacolo al gravamento, quando l' usciere non fosse autorizzato da un Decreto a passar oltre; solamente l' usciere poteva, attendendo la decisione, mettere una guardia esteriore; ma siccome il più delle volte queste difficoltà erano mal fondate, e fatte per aver tempo di deviare l' esecuzione, l' artic. 607. del Cod. di proc. ha ordinato, che si anderà avanti, non ostante tutti i reclami della parte gravata; frattanto siccome queste difficoltà possono avere un fondamento, ciò si

decide all' udienza dei riscorsi (*ivi.*), o durante il gravamento, o dopo di esso.

Qualora il reclamo non sia di tal natura da sospendere l' esecuzione, l' usciere ne dee sempre far menzione. Dopo le parole surriportate nel processo verbale; *io gli ho dichiarato, che avrei proceduto al gravamento de' suoi mobili ed effetti*, si pone *il quale Sig. Pietro ha protestato di nullità del predetto gravamento, e ha dichiarato che vi si opponeva formalmente, attesochè* (qui si enuncia il motivo) *domandando nel caso, che io volessi andare avanti, che fosse sull' istante riferito davanti al Sig. Presidente o all' udienza de' ricorsi, oppure nella di lui casa, e si è firmato.*

Non ostante la suddetta protesta, ho dichiarato al suddetto Sig. Pietro, che in conformità dell' articolo 607. avrei proceduto al prefato gravamento, come effettivamente ho fatto.

Quello che fa fare l' esecuzione non è obbligato a citare all' udienza dei ricorsi, poichè il reclamo non impedisce, l' esecuzione onde spetta a chi reclama il farlo. Se nondimeno vuole accelerare, può citarlo col medesimo processo verbale di gravamento, senza che ciò gl' impedisca il continuare.

Il reclamo vien presentato davanti il Giudice indicato di sopra al tit. III. *alla sesta regola*.

Se nel suddetto ricorso il reclamo è stimato ben fondato si sospende l' esecuzione,

se vi è del dubbio, si rimetta all' udienza. Se trovasi mal fondato, si ordina, che si tiri avanti (44.)

Vi sono due casi in cui il reclamo sospende l' operazione dell' usciere.

Il primo, è quando si vuol gravare in virtù di un Decreto pronunziato per mancanza di comparsa o di non aver costituito il patrocinatore (*Avoué*) Si può formare l' opposizione finchè i mobili sieno stati venduti. (158. 159.) L' opposizione formata finquì, sia con atto stragiudiciale, sia con dichiarazione su i precetti e processi verbali di gravamento (162.) sospende l' esecuzione, quando non sia ordinata non ostante qualunque opposizione (159.) *Ved.* Lib. 2. p. 3. tit. 2. cap. 1. N. II. 4.

Il secondo è quando il Decreto non è esecutorio non ostante l' appello o che sia interposto l' appello. *Ved.* Lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. Sez. 3. N. X.

Quando il reclamo è di tal natura da sospendere l' esecuzione, l' usciere ne fa menzione dopo le più volte mentovate parole inserite nel processo verbale: *io gli ho dichiarato che avrei proceduto al gravamento de' suoi mobili*, ed in fatti si pone; *il*

(44) Un ricorso fatto al consiglio di Stato contro un decreto d' amministrazione di diritti riuniti non arresta le procedure: *ved. istruzione per i diritti riuniti n.* 13. *e* 59. *Bazille Tom.* 7. *a* 496.; e simili cose non sono rimedi per arrestare un' esecuzione. Dei riscontri che provassero un' indebito sarebbero un' argomento buono. Infatti contro l' indebito non si dà eccezzione di cosa giudicata. *Dec. di Cassaz. de* 4. *Frigifero an.* 10. *Bazille Tom.* 9.

qual Sig. Pietro ha dichiarato di essere opponente al suddetto Decreto (o appellante dal suddetto Decreto) *pretestando di voler reiterare la sua opposizione con la costituzione del patrocinatore , per mezzo d' istanza dentro il termine di otto giorni, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza* (se vi è questa distanza) *e si è firmato . Veduta la quale opposizione , io mi sono partito co' miei testimonj , dopo aver dichiarato al suddetto Sig. Pietro, che passato il predetto tempo non sarà più ammesso a reiterare la sua opposizioue , e si proseguirà all' esecuzione del predetto Decreto , senza che vi sia di bisogno di farlo ordinare , conforme l' artic.* 162. *del Codice di procedura ec.*

Se l' appello è formato nell' istante dell' esecuzione sul processo verbale , non basta per sospendere il gravamento . L' artic. 457. che dice , che l' appello sarà sospensivo se il Decreto non pronunzia l' esecuzione provvisionale , viene in seguito dell' artic. 456. che vuole che l' appello contenga la citazione , e sia notificato alla persona o al domicilio sotto pena di nullità . Vi abbisogna dunque la citazione , poichè se bastasse la dichiarazione sul processo verbale, il condannato potrebbe appellare per sospendere e poi non proseguire . Ciò obbligherebbe il creditore a citarlo sull' appello , e il condannato potrebbe fargli soffrire delle dilazioni, cosa che il Codice ha voluto impedire , imponendo al condannato l' obbligazione di citare .

OSTACOLI
AL GRAVAMENTO PER PARTE DI UN TERZO

Oltre gli ostacoli indicati nelle prime pagine di questo volume, ve ne possono essere 1. per parte della moglie del debitore gravato, che si pretende proprietaria degl' oggetti da gravarsi; 2. per parte dei terzi, che pretendono di essere proprietarj, usufruttuarj, o venditori senza termine dei mobili 3. per parte di un creditore, che abbia precedentemente fatta fare l' esecuzione.

Ostacoli per parte della moglie.

Per dare una giusta considerazione al suo reclamo, bisogna riguardare la moglie nei differenti stati, in cui può trovarsi per rapporto a' mobili, che si vogliono sequestrare: 1. I mobili sono dotali; 2. Sono parafernali; 3. La moglie è esclusa dalla comunità. 4. è separata di beni; 5. è in comunione; 6. finalmente suo marito è fallito.

1. Se il mobiliare è dotale bisogna distinguere.

Allorchè questo mobiliare è stato stimato nel contratto matrimoniale, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo dato ai medesimi, (*Cod. Civ.* 1551.) perchè la stima fattane viene considerata come una vendita. In conseguenza si può eseguire il gravamento sopra di lui, quando non sia detto, che la suddetta stima non dee esser riguardata come una vendita (*ivi.*) Nel qual caso la nuda proprietà resta alla moglie, ma l' usofrutto

spettando al marito, si può eseguirne il gravamento sopra di lui.

Se il mobiliare è stimato, oppure se essendo stimato è stato detto, che la stima non formi vendita, il marito non ne ha la proprietà (1551.) e resta questa alla moglie (1564.) al rischio di cui resta il mobiliare, poichè secondo l'artic. 1566., non è tenuta a restituire se non ciò che rimane allo scioglimento del matrimonio, e nel grado in cui si trova. Essendo egli un semplice usofruttuario non si può gravare, che quest' usofrutto.

2. Se i mobili sono parafernali, la moglie essendone proprietaria, non si possono gravare, e neppure nell' usofrutto mentre il marito non ne ha il godimento.

3. Allorchè vi è la semplice esclusione della comunione, il marito ha l'amministrazione de mobili di sua moglie (1531.) e il godimento; perciò si può gravare l'usofrutto, ma non la proprietà, che resta alla moglie, mentre il suddetto articolo obbliga il marito alla restituzione in caso di scioglimento, o di separazione.

4. Se vi è separazione de' beni, sia in virtù di contratto, sia giudiciale, e sieno adempite tutte le condizioni, perchè abbia il suo effetto, non si possono gravare gli oggetti de' quali costa che la donna ha la proprietà.

5. Quando esiste la comunione, tutti gli effetti si presume che appartengano a questa comunione, ed in conseguenza al ma-

rito, laonde si possono gravare sopra di lui, qualora però non abbiano luogo i seguenti casi; che i conjugi sieno convenuti, che sussisterebbe similmente il sistema dotale, che questi mobili fanno parte della dote, e la proprietà di essi resta alla moglie (Si applichi come sopra 1.); o che i medesimi saranno parafernali (si applichi 2.) o che la moglie sarà in quanto a certi effetti indicati considerata come separata. (Si applichi 4.)

In questi cinque stati la moglie che reclama deve giustificare la sua proprietà con degli atti autentici, o che abbiano una data certa. Se essa non ne reclama che una porzione, l'usciere fa il gravamento sul rimanente. Può eziandio gravare, se sospetta, che non vi sia l'identità tra i mobili reclamati, e quelli indicati nei titoli, salvo lo stabilire in seguito a chi apparterranno.

6. Tutto ciò, che si è detto (1. 5.) non può applicarsi al caso in cui il marito, essendo negoziante, è fallito. In questo caso tutti i mobili, masserizie, effetti mobiliari diamanti, quadri, lavori d'oro e argenteria, ed altri oggetti tanto per uso del marito che della moglie, sotto qualunque sistema sia stato formato il matrimonio, sono affetti al creditore, senza che la moglie possa ottenere altra cosa fuori degli abiti, e la biancheria per proprio uso. (*Cod. com. artic.* 544.) Questi ultimi oggetti devono essergli accordati in sequela dell'artic. 529.

che dice che saranno consegnati al fallito ed alla sua famiglia, gli abiti utensili, e mobili *necessarj* per uso delle loro persone, e che questa consegna si farà proporzionatamente da sindaci che formeranno lo stato.

Il suddetto artic. 554. dice frattanto: Non ostante le moglie potrà riprendere le gioje, i diamanti e l' argenteria, che potrà giustificare mediante uno stato legalmente formato e annesso agli atti, oppure in sequela di buoni ed esatti inventarj, di aver dato tutto ciò nel suo contratto di matrimonio, o di esserle solamente pervenuto per via di eredità. (45.)

---

(45) Sussistono tuttora, e per molto ancora sussister possono dei matrimonj contratti avanti la pubblicazione del Codice Napoleone, che devono regolarsi in tutto secondo l' antica legislazione sotto cui furono contratti. *Dec. di Cassaz. de'* 10. *Agosto* 1809. *Denevers*, *suppl. a* 164.; a forma dell' antica legge Toscana devono regolarsi, e i diritti, e i lucri respettivi de' conjugi, e la facoltà di obbligarsi per rapporto alle donne, *Dec. di Cass. de'* 8. *Novembre* 1809. *Denevèrs*, *a* 477., o come è da vedersi nelle questioni transitorie di M. Chabot d' Allier non mai abbastanza commendabili. Or secondo questa Legislazione la Donna per la sicurezza della sua dote aveva un privilegio anche sopra i mobili del marito, e poteva con l' inibitoria ottenuta dal Tribunale, e registrata nel Tribunale Esecutivo ritenere i mobili, o per semplice sicurezza, o facendoseli aggiudicare secondo i casi (vedasi la Theoric. in L. ubi *adhuc* 29. *de jur. dot.*, e la legge del 1785., e Fierli observationes). Può oggi farsi la questione se la Donna che abbia l' inibitoria possa impedire la vendita dei mobili, e non l' avendo possa aver privilegj sul prezzo dei mobili stessi.

Non vi è disputa se vi è aggiudicazione, perchè allora il dominio dei mobili è passato nella Donna, ella nel semplice tema di inibitoria per afsizione, siccome vi è un decreto di Tribunale per cui la Donna acquistó anche il pegno, onde puó applicarsele anche il Cod. civ. §. 2073.

po-

Ostacoli per parte de' terzi, che si pretendono di essere proprietarj per l'intero, mezzi proprietarj, usufruttuarj, o venditori senza termine.

1. Qualora un usciere si presenta per gravare, si vede qualche volta sopraggiungere un terzo che vi si oppone sul fondamento, che i mobili sono di sua pertinenza. L'usciere in tal caso deve fare il suo rapporto.

Le circostanze devono dirigere il Giudice, e se la proprietà è provata non si va avanti nel gravamento. (46.)

---

potrebbe dirsi che la donna abbia il privilegio se ella se l'è conservato con l'iscrizione. Giacchè la legge de' 7. brumifero an. 7. e il Dec. che la contiene dell'amministrator Dauchy de' 14. Aprile 1808. art. 8. conserva tutti gli antichi privilegj che siano iscritti. E siccome nell' inibitoria erano dati i mobili per una stima *legale*, e *giusta*, parrebbe che se la donna non ha altra cautela per la dote possa impedire la vendita di questi mobili ancor oggi come lo poteva prima; meno il caso che la qualità dei mobili possa presentare una vendita migliore della stima, e da dare un avanzo, in prò dei creditori.

Le Donne poi che non hanno inibitoria, ma che abbiano inscritto il privilegio, pare che possano esercitare solo il privilegio conservato nel prezzo dei mobili non sospesa la vendita. E ció perchè rimanendo nella classe de' privilegiati, senza dichiarazione di Tribunale, devono equipararsi ai privilegiati de' quali si parla nel seguente N. VIII.

2. Si dice *che abbino iscritto il privilegio*, perchè secondo il Codice la donna non ha bisogno d'iscrizione ma solo per l'ipoteca legale, che si verifica unicamente sulli stabili; ma sui mobili questa non giova perchè non vi può restare infissa, e perció abbisogna del privilegio, e della legge, e decreto suddetto, che l'abilita a conservarlo con l'iscrizione, che puó sola mantenere il gius prestito nascente dalle antiche leggi.

(46) Vedasi nel Lib. 3. della *saisie-revindication*. Deve esser ben cauto un' usciere nel verificare bene i titoli con cui un terzo si oppone, per potere secondo le circostanze per

cui

Tale è il caso in cui vien prodotto un atto con data certa provante, che il debitore non è che locatario de' mobili, e non si può formare verun sospetto di frode contro quest'atto. Nondimeno si può gravare per la pigione. L'argom. dell' artic. 2102. del Cod. Civile, dice, che il privilegio del venditore non si esercita che dopo quello del proprietario dei terreni o della casa, quando che non sia provato che il proprietario avesse notizia, che gli oggetti non appartenevano al locatario o all'affittuario. Ma accade sovente, che una persona i di cui affari sono sconcertati, volendo mettere al coperto i suoi effetti, senza traslocarli, li

---

cui costi della verità del suo diritto sospendere, o proseguire il processo verbale di gravamento anche sopra gli effetti reclamati; ved. Le Page *questions lib.* 5. *tit.* 8. *art.* 3. 9. 1. I documenti devono essere registrati per aver data certa, e scritti in carta bollata anche i giudiciarj *v. Leggi di Registrazione e del Bollo, e dec. di Cassaz. de'* 16. e 28. *Agosto* 1809. *Denevers, suppl. a* 136. Tutte l'obbligazioni anche non negoziabili, e fra non mercanti devono essere col bollo proporzionale *Dec. di Cassaz. dei* 1. *Maggio* 1809. *Denevers, suppl. a* 56. E quanto alle ricevute che possono aversi per giustificare il pagamento di ciò che pretendesi ec. devono esser bollate; altrimenti possono contrabbollarsi pagando l'ammenda. Su di che si avverta, sebbene ad altro oggetto, che la spesa del bollo, e in caso dell'ammenda ec. è sempre a carico del debitore, e di quello a cui discarico son fatte le ricevute. *Dec. di Cass. de'* 28. *Agosto* 1809. *Denevers, suppl. a* 152.. *e altra de'* 11. *Fruttidoro an.* 9. *e Merlin repertorio T.* 13. *a* 31. 52.

E la vendita di cosa mobile non giustificata nè colla tradizione nè con documenti con data certa, non può opporsi a dei terzi. *Dec. di Cassaz. de'* 11. *Ottobre* 1808. *Denevers, a* 492.

Così l'opposizione contro un conduttore fatta dal succonduttore, non vale contro il Proprietario, se la sullacazione non è registrata, e anteriore alla *saisie. Dec. di Cassaz. de* 2. *Aprile* 1806. *Bazille Tom.* 4. *a* 149.

fa passare sotto nome di un terzo che si opponga al gravamento, che si vuol fare. Se a tenore di un pronto ricorso, (*référé*) il Giudice ha luogo a norma delle circostanze di sospettare di un tale intrigo, può
„ ordinare, che senza pregiudizio delle re-
„ spettive pretensioni delle parti nel prin-
„ cipale, su cui le rimette all' udienza, prov-
„ visionalmente sarà proceduto al grava-
„ mento degli effetti, che verranno posti
„ sotto la custodia di questo terzo, o a quel-
„ la di un altro depositario, se vi è moti-
„ vo di concepirne diffidenza, il tutto se
„ non vien creduto meglio di dar cauzione
„ delle ragioni del gravamento oppure far-
„ ne il deposito. „

Le circostanze stante le quali si viene in cognizione di un tal maneggiato sono. 1. la molta corrispondenza ed intrisichezza fra il terzo e il debitore; 2. la cattiva fama di questo terzo; 3. Se non è in grado di avere que' mobili che egli reclama. Tali presunzioni quantunque non sostenute da prove dimostrative, sono sufficienti per far dichiarare, che gli effetti in questione appartengono al debitore, se però il terzo non prova il contrario, e se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti. (*Vedansi* Lib. 2. p. 2. tit. 2. cap. 2. Sez. 2. §. 2.)

Quando il proprietario o principale locatario da cui dipende il casamento entro il quale abita il debitore, dichiara che è a questi affittato, e non conosce il suddetto terzo, questa dichiarazione deve essere ri-

guardata come sufficiente, se non vien provato il contrario.

2. Se quello che reclamá non ha che la nuda proprietà, il suo diritto differisce ne' due seguenti casi; o il gravato che è usofruttuario è soggetto a dar cauzione, o non vi è soggetto.

1. Se è soggetto a dar cauzione e che l'abbia data, il nudo proprietario avendo delle sicurezze per poterne ripetere il valore, non si può opporre alla vendita; ma se non ha data la cauzione, può opporsi, ed anche esigere che i mobili sieno venduti, ed il prezzo depositato, ed allora l' usofruttuario gode dei frutti durante il suo usofrutto. (*Cod. Nap.* 603.) I suoi creditori possono sequestrare quest' interesse.

2. Se non è soggetto a dar cauzione, il nudo o semplice proprietario può nel caso di gravamento opporsi alla vendita, e chiedere, che l'usofruttuario sia dichiarato decaduto dall' usofrutto, e che i mobili siano a lui restituiti. *Arg.* dell' artic. 618. *Cod. Nap.* che dice che l'usofrutto può cessare, stante l'abuso che l' usofruttuario fa del godimento, degradando, o lasciando deteriorare i fondi. Ma i suoi creditori possono intervenire, offrendo delle garanzie per l'avvenire, (*ivi.*) vale a dire, di restituire il prezzo proveniente dalla vendita di cui goderanno durante dell' usofrutto.

3. Allorchè si fà un gravamento sul nudo o semplice proprietario, l' usofruttuario ha un diritto di opporsi perchè gli og-

getti non sieno aggiudicati, che con l' aggravio del suo usufrutto.

4. Se una vendita è stata fatta senza termine, il venditore può rivendicare gli effetti fintantochè sono in possesso del compratore ed impedirne la vendita, purchè la rivendicazioue sia fatta dentro gli otto giorni dalla consegna, e gli offetti si trovino nello stato medesimo in cui erano nell' istante della consegna suddetta. (*Cod. Civ.* 2102.) Così il venditore può opporsi al gravamento.

Frattanto se il creditore di pigioni o affitti sia proprietario, sia principale locatario o affittuario, era quello che promosso avea il gravamento e domandasse la vendita, il privilegio del venditore, non potrebbe esercitarsi in suo pregiudizio, quando che non fosse provato, che il suddetto creditore avesse avuta notizia, che i mobili ed altri oggetti che guarniscono la casa, o i terreni affittati non appartenessero al locatario oppure all' affittuario, (*ivi.*), il venditore non potrebbe riprendere i predetti oggetti, che liberandolo da ogni e qualunque interesse, oppure dando sicurtà, che gli altri effetti saranno venduti a sì alto prezzo, che sieno pagate e le pigioni e gli affitti.

5. L' usciere, che presentandosi per gravare trovasse un gravamento fatto, e stabilito già un custode di esso o depositario, non potrà gravare di bel nuovo, ma potrà procedere al riscontro de' mobili ed effetti sul processo verbale, che il custode sarà

obbligato a fargli vedere. Graverà gli effetti ommessi nel primo gravamento, ed intimerà a chi lo fatto fare di presentare il tutto dentro il termine di otto giorni, e il processo verbale contenente il riscontro da lui fatto servirà per un opposizione sul prezzo ricavato dalla vendita. (*Cod. proc.* 611.)

1. Ciò non ha luogo se non qualora il secondo, che fa eseguire il gravamento trova un depositario, che gli fa conoscere essere stato fatto un gravamento prima del suo, mediante la presentazione del processo verbale.

Riscontro di effetti fatto da un secondo gravante.

L' anno ec. (come nel processo verbale riportato di sopra sotto il num. III.) *essendomi messo in grado di fare un gravamento sugli effetti del* Sig. *Pietro, si è presentato A... della tal professione dimorante a... il quale mi ha presentata la copia di un precedente gravamento de' suddetti effetti fatta fare sul Sig. Pietro medesimo dal Sig. Paolo sotto dì... da... usciere, pel di cui processo verbale il suddetto A... è stato stabilito depositario, ed il medesimo avendomi fatti vedere i mobili ho proceduto a farne uno riscontro; ed avendo conosciuto chiaramente, che tutti gli effeti esistenti in casa il detto Sig. Pietro sono compresi nel prefato primo gravamento, sono partito dopo aver formato il presente processo verbale fatto in presenza del predetto A... ed anche à*

quella de ... ec. miei testimonj, che si sono unitamente a me e al detto A..., firmati tanto sulla copia lasciata al suddetto A... quanto sul presente.

Se si trovano degli effetti non compresi nel primo gravamento, dopo le parole *un riscontro*, si pone: *ed avendo veduto che tra gli effetti posseduti dal detto Sig. Pietro ve ne erano di quelli non compresi nel primo gravamento, ho proceduto al gravamento de' medesimi come segue.*

(Si descrivono come si è esposto di sopra al N. III. e si termina così.) *Ciò fatto non essendosi trovati altri effetti da gravare, ho stabilito per depositario de' nuovi effetti il predetto a....* il rimanente come nel processo verbale riportato di sopra prima del suddetto N. III.)

Sia che non abbia avuto luogo che un secondo riscontro, oppure sia stato fatto un maggior gravamento, si può fare un intimazione al primo gravante di vendere dentro il termine di otto giorni. Deve esser fatta questa per mezzo del processo verbale del gravamento a norma dell' artic. 36. della Tariffa, poichè quest' articolo, non mette in tassazione che un solo processo verbale contenente il secondo riscontro, il gravamento degli effetti ommessi, e l' intimazione al primo gravante di vendere.

Ma il suddetto artic. 36. che passa nella tassazione due copie, ne mena buona una terza *se vi ha luogo*.

Allorchè vi è un maggior gravamento

devesi darne tre; una prima al gravato mentre vi è stato un gravamento e l'articolo 601. vuole, che glie ne sia lasciata la copia, una seconda al depositario in virtù dell' artic. 599. che ordina che gli sia data; una terza al primo gravante, poichè questo secondo gravamento contenente l'istessa descrizione fatta nel primo, vale per questo titolo come un sequestro sui denari della vendita secondo l'artic. 611; e l'artic. 609. vuole, che i sequestri sulla vendita fatti per ragione di crediti sieno notificati al primo sequestrante. Inoltre quest' atto contenendo un intimazione di vendere, il primo gravante ne ha bisogno per proseguire e far fare la vendita de' nuovi effetti. Qualora poi non vi è che il riscontro, se ne devono dare due sole, la prima al gravato e la seconda al gravante, attesochè il detto riscontro equivale al sequestro; e non vi è d'uopo darne una terza al depositario, stantechè il riscontro non gli impone veruna obbligazione.

La copia da darsi al primo gravante, non deve esser consegnata al depositario, ma alla persona o al domicilio reale o eletto del gravante, volendo la regola generale che ogni copia sia data alla persona in proprie mani, o al domicilio, non facendo la legge veruna eccezione su tal proposito.

2. Quando l'usciere secondo gravante, non trova cosa alcuna che gl'indichi essere stato fatto un primo gravamento, fa il suo gravamento come se fosse il primo,

salvo al primo gravante il farsi sentire e reclamare.

3. Se il primo gravamento è un esecuzione di garanzia. Ved. lib. III. alla parola *saisie gagerie* e il secondo un gravamento, questo deve aver la preferenza perchè è più speditivo e più sicuro del primo per procurare il pagamento ai creditori; più speditivo in quanto che non vi è bisogno di farlo dichiarare valido per far vendere; in vece di che il primo è necessario, che lo sia il che produce del ritardo: più sicuro, mentre nel primo gli effetti sono affidati al gravato che può trafugarli; nel secondo vengono affidati alla custodia di un depositario nella persona di un terzo.

Siccome l'artic. 607. non ordina che si continui a procedere al gravamento nonostante i reclami, se non quando provengono *dal lato della parte gravata*, ne segue che qualora sono formati dai terzi devono sospendere, finchè sia stata fatta una dichiarazione, salvo all' usciere il metter guardia alle porte durante il tempo necessario per aver la dichiarazione.

Non vi sono, che le persone nominate di sopra, che possano impedire la vendita. I creditori qualunque ne possa essere la cagione, anche per la pigione, non possono formare opposizione che sul prezzo. *Ved.* quì appresso num. VIII.

VI. *Delle formalità del gravamento; del processo verbale di deficienza.*

Allorchè l'usciere trova le porte aper-

te, o che le ha fatte aprire non avendo trovato impedimento, o quelli che vi erano sono stati tolti di mezzo o non erano di natura da impedire il gravamento, procede osservando le seguenti regole.

1. Le formalità degli atti d' usciere devono esser osservate nei processi verbali del gravamenti. Devesi perciò seguire l' artic. 61. solo per le formalità comuni a tutti gli atti di usciere, e non per quelli particolari alle intimazioni (*ajournements*) come sarebbe la costituzione del patrocinatore, che d' altronde è inutile, secondo l' artic. 1038. giacchè a norma del medesimo, i patrocinatori, che hanno agito nelle cause nelle quali hanno avuto luogo dette sentenze definitive, sono obbligati ad agire per l' esecuzioni delle medesime senza nuovi poteri, purchè ciò sia dentro l' anno in cui sono state pronunziate le sentenze.

* Oltre queste formalità comuni a tutti gli atti di usciere, ve ne sono delle particolari al gravamento.

3. Non vi è un obbligo di far menzione nel gravamento dell' ora in cui è stato fatto, neppure se avanti o dopo mezzo giorno, come lo esigeva l' Ordinanza del 1667., per determinare qual' era il primo gravante nel caso che vi fosse stato più di un gravamento nel dì medesimo. Frattanto sarebbe bene il fare questa menzione, stantechè due o più gravamenti possono essere stati fatti nel medesimo giorno, ed i secondi non contenere alcun carattere che gli faccia distinguere dal primo. Per esempio

quando non è stato trovato il depositario del primo gravamento nè cosa alcuna che lo annunzi, l'indicazione precisa dell'ora mostrerebbe quale fosse il primo ed in conseguenza quello incaricato di seguitar gli atti. Non facendo quest'indicazione vi sarebbe la concorrenza, e la preferenza sarebbe dovuta al maggior gravante; ne' gravamenti uguali al procedente il di cui patrocinatore fosse il più anziano di nomina, se si trattasse dell'esecuzione di una sentenza o Decreto pronunziati da un tribunale di prima istanza, altrimenti a quello il di cui credito fosse il più considerabile. In caso di difficoltà su questa preferenza, deve essere regolata in udienza dei ricorsi come caso, che esige celerità secondo l'articolo 806.

4. La parte procedente non può essere presente all' esecuzione. L' ordinanza di Moulins conteneva l' istessa disposizione fondata sul timore delle risse, che poteano sopraggiungere tra esso e il gravato.

5. Non vi è bisogno dell'elezione del domicilio, come si praticava altre volte. L'elezione fatta nell'intimazione è bastante.

6. Il processo verbale del gravamento deve contenere reiteratamente il precetto (586.) Era in uso prima del Codice, ma ninna legge lo prescriveva. Al più non è necessario quando il gravamento è fatto fuori dell'abitazione del debitore. (586.) L'artic. 606. suppone, che un gravamento possa esser fatto fuori del domicilio ed in

assenza del debitore. Di fatti si può gravare tutto ciò, che è in casa sua ed ancora quanto vi è fuori di essa. Il gravato potendo non trovarsi sulla faccia del luogo dove esistono gli effetti, il precetto sarebbe derisorio.

7. Non si è obbligati a chiamare due vicini per esser presenti al gravamento, come si praticava sotto l' Ordinanza del 1667., che lo prescriveva per servire di sicurtà del gravamento, e contenere il gravato entro i limiti della moderazione. L' assistenza de' testimonj prescritta all' usciere è stata ordinata a tal' effetto.

8. L' usciere deve essere assistito da due testimonj Francesi, maggiori di età, non parenti nè affini delle parti, nè dell' usciere medesimo fino al grado di cugino e figlio di cugino germano inclusivamente, nè dai loro servitori. Farà menzione sul processo verbale de' loro nomi, professioni ed abitazione. I testimonj devono firmare gli originali e le copie 585.

Non è necessario, che questi testimonj sieno cittadini, come lo esige l' articolo IX. della legge del 25. ventoso anno 11. per i testimonj degli atti notariali. Non si può essere cittadino che di anni ventidue secondo l' articolo 2. dell' atto costituzionale, e l' articolo 585. esige solamente che uno sia maggiore d' età, cioè terminati gli anni ventuno. Dall' altro canto i testimonj de' notari fanno le veci di un notaro, esercitando in qualche modo una pubblica fun-

zione, che può essere esercitata da' soli cittadini, all' opposto i testimonj dell' usciere lo sono solo per prestargli man forte in caso di bisogno.

Un forestiere ammesso a stabilire il suo domicilio in Francia vi gode de' diritti civili secondo l'articolo 13. del Cod. Civ. ma con tutto ciò non è Francese, nè può servire di testimone.

9. Il processo verbale dee contenere l'indicazione la più minuta e precisa degli oggetti gravati. Se vi sono mercanzie devono essere pesate, misurate, e capo per capo secondo la loro natura (588.).

L' argenteria deve essere specificata pezzo per pezzo secondo i punzoni (589.) Il punzone è una marca che ne dimostra la bontà, ed in conseguenza il valore che diversifica secondo la bontà perchè l' oro ha tre marchi e l' argento due. L' indicazione del titolo impedisce la sostituzione di un valore inferiore a quello, che è stato inserito nel gravamento.

10. Se vi sono dei denari contanti, deve esser fatta menzione della loro somma, e qualità delle monete (590.) attesochè chi ne sarà incaricato sarà pure il depositario, e dovrà rimetter fuori identicamente l' istesse cose, che avrà ricevutei. In tal guisa il deposito delle somme monetate deve essere restituito nelle medesime specie, che è stato fatto tanto nel caso di aumento, quanto nel caso di diminuzione del loro valore. (*Cod. Civ. artic.* 1932.)

Mancando all' indicazione del numero e della qualità delle specie, il depositario sarebbe obbligato nel caso in cui restassero diminuite di valore di rimetter fuori sempre il valore medesimo nell' istante della restituzione del deposito, e se fosse aumentato rimetterle fuori secondo il valore del tempo del deposito.

L' usciere, deve depositare le specie monetate nel luogo stabilito per i depositi (590.) (47.). (In Parigi nella cassa di ammortizzazione, e negli altri Dipartimenti presso gl' impiegati subalterni nella suddetta cassa), quando però, il gravante, il gravato, e gli opponenti se ve ne sono, non convengano in un altro depositario (590.)

II. Vi sono dei crediti per i quali si possono gravare gli animali ed utensili inservienti alla cultura delle terre. (*Vedasi* quanto si è detto di sopra su tal' argomento in sequela del num. II. intorno all' eccezioni ec.) Nel caso di gravamento di tali oggetti il Giudice di pace può ad istanza del gravante, sentiti e citati il proprietario e la parte gravata, stabilire un agente per la coltivazione. (594.) Si applichi una tal regola anche agli oggetti relativi alle manifatture, molini, frantoj, opificj ec. (48.).

---

(47) Sul deposito vedasi decreto imp. de' 28. nevoso an. 13. (18. Genn. 1805.) Bull. N. 120., e parere del Consiglio di Stato de' 19. Settembre 1809. approvato il 13. Ottobre seguente.

(48) Ved. Le Page quest. 3. tit. 8. lib. 5. art. 1. §. 2., e la quest. 4. ove dice che può chiedersi l' apposizione di un gerente anche dal gravato, perchè può esser utile a lui senza pregiudizio al gravante.

L' agente essendo un custode, bisognerà applicargli, tuttociò che sarà detto quì appresso sulle condizioni necessarie per esser custode, suoi doveri e il diritto che ha di chiedere di esser liberato dal suo incarico, se non si fa eseguire la vendita nel determinato giorno, quando non sono sopraggiunti degli ostacoli, perchè non bisogna paragonare quest' agente al sequestrario di un oggetto contensioso. Questi non può esser sgravato prima che sia terminata la contestazione, se non vi concorre il consenso di ambe le parti interessate, o almeno per una cagione giudicata legittima, *Cod. Nap.* 1960. 1963.) perchè ha saputo, che la sua incombenza durerebbe fin là; ma l' agente il quale sapeva che non vi erano cause vertenti, e che la vendita sarebbe stata eseguita nell' indicato giorno, quando non fossero insorti degli ostacoli non preveduti, ha un diritto di chiedere di essere liberato da un peso che il gravante può subito far cessare.

12. Se il depositario offre un altro depositario solvente, e si dimetta volontariamente e sull' istante, quest' ultimo verrà stabilito dall' usciere. (596) (49).

(49) Il codice non si spiega sulla questione se l' ufizio di deposito sia forzato come ufizio pubblico, a meno che non vi siano scuse legittime. L' ordinanza del 1667. tit. 19. art. 6. parlando dei sequestrarj ne faceva un dovere a pena di ammenda ed esecuzione, alcuni autori negavano che potesse paragonarsi il depositario di effetti gravati al sequestrario, come *Refuffe nelle glosse all' ordinanze tit. des commissaires, et sequestres gloss.* 2. *n.* 19., fondandosi sulla *L. fin. cod. de bonis auth. jud. poss.* Altri au

tori

L' usciere può ricusarlo se non ha le necessarie qualità ed in è in suo arbitrio similmente il ricusare;

1. Il gravante, il suo conjuge, suoi parenti ed affini sino al grado di cugino figlio di germano inclusivamente e la gente di suo servizio, (598) affinchè non vi sia verun interesse di ritardare la vendita. Dall' altro canto la sua presenza o quella de' suoi congiunti potrebbe suscitare delle risse con la parte gravata.

Questa parte gravata, il suo conjuge, i suoi parenti affini e domestici possono essere stabiliti depositarj, ma però di loro consenso unitamente a quello del gravante. (598)

2. Può ricusare quello che non è capace di obbligarsi.

3. Quello che non può essere sottoposto alla cattura (50) mentre i depositarj sono soggetti ad esser messi in prigione. (*Cod.*

---

tori poi lo assomigliavano del tutto *Lovet et Brodeau let.* 8. *chap.* 12. *Despeisses titre d' execution sect.* 3. *N.* 7. *Troncon traité du droit français tit.* 16. *art.* 350. *mot commissaire Mornal in L.* 6. *ff. depositi Lalande coûtume d' Orleans art.* 466.

Le Page *quest.* 1. *tit.* 8. *lib.* 5. *art.* 1. §. 2. è pure per questa seconda opinione. E' però da osservare che l' usciere non trovando persona idonea potrebbe trasportare i mobili sequestrati, e allora egli stesso diviene sequestrario. Tanto più che l' usciere resta responsabile se costituisce depositario uno non solvente, purchè la perdita degli oggetti non segua per forza maggiore *L.* 23. *in fin. ff. de reg. jur.* Ved. Commaille *proced. tom.* 2. h. t. art. II. §. 2., e nota 51.

(50) La Donna che non è soggetta all' arresto personale non puó esser depositario eletto all' usciere: puó peró esserlo per consenso del gravante. *Le Page q.* 2. *tit.* 8. *lib.* 5. *art.* 1.

Civ. 2260. 4.) Quelli, che non possono obbligarsi in tal maniera, sono coloro che non possono essere condannati all' arresto personale. (*Ved.* Lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 3. 11. IV.)

4. Quello che non è solvente . (596.)

13. Se la parte gravata non presenta un depositario solvente, e con le necessarie qualità, ne viene stabilito uno dall' usciere. Si applichi quì ciò che si è detto di sopra al 12. 14. Il processo verbale deve contenere l' indicazione del giorno della vendita, (565.) e devono passare almeno otto giorni, tra la notificaziode del gravamento fatto al debitore e la prefata vendita, (613.) affinchè il debitore usi de' mezzi giuridici se ne ha per impedirla o pagare il creditore.

Se quest' indicazione fosse stata tralasciata nel gravamento, questo non sarebbe nullo, perchè si potrebbe rimediare ad una seconda notificazione. Tuttavia questa sarebbe a carico del gravante, come pure le spese delle persone di guardia tenute fin quì come cagionate per sua colpa. (Arg. dell' artic. 602.)

15 Il processo verbale sarà fatto tutto di seguito senza intermissione e cangiamento di luogo. Sarà firmato dal depositario, e sull' originale e sulla copia. Se non sà scrivere ne sarà fatta menzione e gli sarà lasciata la copia del processo verbale. (599.) (51).

---

(51) La parola *deplacer* nel testo, si applica solo all' usciere, che deve far sul luogo la descrizione dei mobili, ciò

16. Se il gravamento è fatto nel domicilio della parte, gli sarà lasciata la copia sull'istante del processo verbale firmata dalle persone istesse, che avranno firmato l'originale. Se la parte è assente, sarà consegnata la detta copia al Maire o all' aggiunto, o a quel magistrato, che nel caso di negativa di aprir le parte ne avrà fatta fare l'apertura, ed apporrà il suo *vidit* sull'originale (601.)

Si vede nondimeno da quest' articolo, che fa d' uopo distinguere due casi di assenza assai differenti; il primo è quello in cui è stato necessario far fare l'apertura, e la copia deve essere data al Maire o al magistrato; nel secondo in cui le porte sono state trovate aperte, si deve lasciare la suddetta copia a un parente o a un servitore conforme alla regola generale prescritta per tutti gli atti dall' artic. 68.

Se il gravamento è fatto fuori del domicilio ed in assenza del gravato, la copia gli sarà notificata dentro un giorno, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza altrimenti le spese della custodia, e il termine, per la vendita, non decorrono che dal dì della notificazione (602.) Tale è il caso in cui si gravi in assenza in una casa di semplice residenza, vale a dire in una casa di campagna, o sopra effetti esistenti fuori del domicilio, o presso un terzo.

si osserva perchè qualche autore vorrebbe applicarla ai mobili, cioè, che non possano levarsi dal posto; il che non è vero, perchè l'usciere puó trasportarli se ció sia d'interesse delle parti. *Le Page q. 4. lib. 3. tit. 8. art. 1. §. 1.*

17 Se gli ostacoli fatti insorgere da un terzo esposti di sopra sotto il §. II. e seguenti in vece di esser opposti innanzi il gravamento si oppongono nell' istante che viene eseguito, l'usciere stabilisce un custode o depositario per gli oggetti, che sono stati gravati, sospendendo per riguardo a quelli che vengono reclamati, e si và all'udienza dei ricorsi (*reféré*).

Il depositario è incaricato di invigilare, che non vengano altrove recati gli effetti reclamati.

18. Quanto si e detto fin quì, non è applicabile in verun modo al gravamento dei bastimenti, per i quali il Codice di commercio prescrive delle regole particolari.

L'artic. 200., dice, che l'usciere deve enunciare nel processo verbale il nome, la professione, e la dimora del creditore pel quale agisce; il titolo in virtù del quale procede; la somma di cui cerca il pagamento; l'elezione del domicilio fatta dal creditore in quel luogo dove risiede il tribunale davanti al quale deve eseguirsi la vendita, e nel luogo dove è stazionato il bastimento gravato; i nomi del proprietario, e del Capitano; il nome, la specie, ed il numero delle tonnellate che contiene il bastimento; l'enunciazione e descrizione delle scialuppe, lancie, cordaggi, attrezzi, utensili, armi, munizioni e provvisioni; e deve esservi stato stabilito un custode.

Se il proprietario del bastimento gravato abita nel circondario del tribunale, il

gravante deve fargli notificare entro lo spazio di tre giorni la copia del processo verbale del gravamento, e farlo citare davanti il tribunale, per veder procedere alla vendita delle cose gravate.

Se il proprietario non è domiciliato entro il circondario del tribunale le notificazioni e citazioni sono date alla persona del Capitano del bastimento gravato, o in sua assenza a quello che rappresenta il proprietario o il Capitano, e il termine di tre giorni, si accresce di una giornata a ragione di due miriametri e mezzo (cinque leghe francesi o sieno quindici miglia d' Italia) di distanza dal suo domicilio. Se è forestiero, e fuori di Francia, le citazioni, e notificazioni sono fatte come prescrive il codice di Procedura cod. di com. art. 201.

Processo Verbale di gravamento.

L' ann. ec. all' ore .... in virtù ec., e ad istanza ec. ... ho fatto reiterato precetto (come sopra al N. III. dopo le parole ec.) al quale Sig. Pietro, è stato intimato parlando come sopra di pagare la predetta somma, e ricusando ec. sino al fine.

19. Se non vi sono mobili o che sieno di natura da non poter esser gravati o di troppo poco valore, l' usciere l' indica con un atto che si chiama *Processo Verbale* di deficienza (*carere*, mancare) E' necessario di farlo in tre casi 1. quando non si può procedere contro una persona se non dopo a-

verne discussa un altra ; o. , allorchè si vuol passare alla vendita degli effetti di un minore. *Ved.* sopra il tit. IV. 3. finalmente quando il richiedente agisce per l' interesse di un terzo, come sarebbe un marito per sua moglie, un tutore pel suo pupillo, affine di provare che ha fatte tutte le necessarie diligenze, e non possa essere incolpato di negligenza.

VI. dei doveri del depositario e suoi diritti.

1. O il depositario è presentato dalla parte gravata, o è stabilito dall' usciere.

2. Se è presentato dalla parte gravata, sembra che a riguardo della medesima non sia che un depositario volontario, perchè il deposito volontario è quello che si forma col consenso reciproco della persona, che fa il deposito e di quella che lo riceve (*Cod. Nap.* 192.) Se ciò fosse gli sarebbero comuni le obbligazioni e i diritti del depositario volontario descritti negli artic. 1927, e 1948. del *Cod. Nap.*

Ma fa di mestieri il decidere, che a riguardo del gravato è un sequestrario giudiciario, mentre è tale il depositario de' mobili gravati sopra un debitore, (*Cod. Nap.* 1961.) ed anche quando il deposito è affidato a una persona, su cui le parti sono convenute tra loro (1963) come nel caso contemplato dalla legge Cod. Proc. §. 596. è *stato convenuto tra le parti*, giacchè stante la presentazione fattane dal gravato, e l' accettazione tacita del gravante senza con-

testarla, vi è una *convenzione* tacita tra loro di affidargli il deposito. Perciò la tariffa nell' artic. 34. gli abbona il diritto delle spese della custodia, come si vede da quest' articolo che si referisce all' artic. 596. del Codice, il quale non parla che del depositario presentato dalla parte gravata; spese che non gli sarebbero state accordate di ragione, se fosse considerato come un depositario puramente volontario, poichè il deposito volontario è gratuito, (*Cod. Nap.* 1917.) a meno che sia stato stipulato un salario. (1928. 2.)

A riguardo dei creditori questo depositario è forzato per loro, come lo è per la parte gravata, perchè sono obbligati a riceverlo se è solvente, non dando loro l' art. 597 alcun diritto di farne stabilire uno dall' usciere, se non qualora il gravato non ne abbia presentato veruno, o che quello che presenta non sia solvente, o non abbia le opportune qualità. E' sequestrario giudiciario per loro come lo è per la parte gravata.

3. Dacchè il depositario presentato dal gravato, o messo *ex officio* dall' usciere è depositario giudiciario tanto verso il gravato che il gravante e i creditori, ne segue, che ne ha le obbligazioni ed i diritti.

Avendone le obbligazioni ne segue.

1. Che dee usare per la conservazione della cosa le premure di un buon padre di famiglia. (*Cod· Nap.* 1962.)

In conseguenza non dee servirsi delle cose gravate, (*Cod. Nap.* 1930. *Cod. proc.*

603.) se non fosse pel bene di esse; per esempio potrà servirsi di un cavallo per esercitarlo solamente, acciò non risenta pregiudizio nello stare sempre chiuso. Non può prestarlo, nè darlo a nolo sotto pena della privazione delle spese di custodia, danni, ed interessi, al pagamento de' quali resterà soggetto con l' arresto personale. (*Cod. proc.* 603.)

2. Se gli oggetti gravati hanno prodotto qualche profitto o rendita, è tenuto di renderne conto similmente sottopena del arresto personale. (*Cod. proc.* 604. *Cod. Nap.* 1936.) Ma se gli è stato affidato in deposito del denaro, (*Ved. soora N. V.* 10.) non deve pagarne alcun frutto, se non dal di in cui fosse stato messo in mora per la restituzione. (*Cod. Nap.* 1936.)

3. Deve presentare le cose gravate tanto per discarico del gravante per la vendita, quanto alla parte contro la quale sono state fatte l' esecuzioni, nel caso che queste sieno tolte di mezzo, ed annullate. (1962.)

4. Finalmente per tutte queste obbligazioni è sottoposto all' arresto personale *Cod. Nap.* 2060. 4.) ma bisogna che sieno del valore di 300. fr. almeno (*ivi* 2065., e *Cod. proc.* 126.)

Avendo il predetto depositario i diritti di sequestrario giudiciario ne segue;

1. Che il gravante è obbligato a pagargli il salario fissato dalla legge (1962.) anche qualora sia stato presentato dalla parte gravata, perchè è stato accordato tacitamen-

te dal gravante, e fa le veci di quello che avrebbe stabilito il gravante medesimo, e che avrebbe dovuto pagare (1962.) Questo salario è fissato dall' artic. 34. della tariffa per ogni dì, in Parigi 2. fr. e 50. cent. per le città dove è un tribunale di prima istanza 2. fr. e negli altri luoghi 1. fr. 50. cent. il tutto per i dodici primi giorni, ed in seguito, in Parigi 1. fr. 50. cent. per le città ove è Tribunale di prima istanza 80 cent., e per gli altri luoghi cent 60.

Se la vendita non è stata fatta dentro il termine e sieno insorti degli ostacoli, non potrebbe il depositario chiedere una compensazione per questa diminuzione alla parte gravata nè al gravante, perchè non chiedendo di esser liberato dalla sua incombenza come può farlo (605) acconsente tacitamente a tirare avanti con tale salario. Ma se vi fosse un ostacolo non soffrirebbe alcuna diminuzione.

Il depositario può esigere il suo salario dal gravante quando anche la vendita non producesse del denaro sufficiente a pagarlo, perchè ha invigilato agl' interessi di quest' ultimo. Per tal motivo l' artic. 1962 impone al gravante l' obbligazione di pagare. Se non ha di che sussistere può esigere l' anticipato senza attendere la vendita.

2. Se poi la custodia esige le spese di nutrimento di cavalli, bestiami ec., il custode può esigere, che il gravante le anticipi, altrimenti può chiedere la sua dimissione.

4. Il depositario può chiedere la sua dimissione.

1. Se la vendita non è stata fatta nel giorno indicato nel processo verbale, qualora non sia stato impedito da qualche ostacolo, (605.) per esempio se la moglie del gravato, un proprietario, un usofruttuario, o un venditore senza termine ha reclamato.

2. Se sono passati due mesi dopo il gravamento, quando ancora sopraggiunto fosse un impedimento, (*ivi*) perchè il depositario non deve essere indefinitamente privo della sua libertà.

5. La domanda per dimettersi, e esigendo celerità, il tribunale del luogo del gravamento, può deciderne quantunque non sia quello dell' esecuzione. (606. *ed arg. dell' art.* 554.)

6. Questa domanda tendente a liberare dall' obbligazioni contratte verso il gravante e la parte gravata, deve essere diretta contro tutti due. (606.)

7. E' formata con una citazione all' udienza dei ricorsi. (*ivi*)

Citazione affine di essere liberato dal deposito.

L' ann. ec. ad istanza del Sig. Luigi ec. è stata fatta citazione al Sig. Paolo ec. ed al Sig. Pietro ec. a comparire sotto dì .... all' ora di .... all' udienza del tribunale di .... per sentir dire attesochè il detto Sig. Paolo non ha fatto procedere alla vendita degli effetti

gravati sul detto Sig. Pietro con processo verbale del .... usciere del .... sotto dì .... giorno indicato dal predetto processo verbale, quantunque la predetta vendita non sia stata impedita da alcun ostacolo (oppure, attesochè dopo il gravamento fatto ad istanza del detto Sig. Paolo degli effetti del predetto Sig. Pietro con processo verbale ec del .... sotto dì .... sono passati più di due mesi senza che siasi proceduto alla vendita de' predetti effetti) il detto Sig. Luigi sarà liberato dalla custodia degli effetti suddetti ; in conseguenza nel giorno della notificazione del Decreto da intervenire i prefati Sigg. Paolo e Pietro saranno tenuti ; 1. di procedere o far procedere al riscontro de' suddetti effetti, e liberarne il Sig. Luigi, altrimenti mancando di ciò fare, il richiedente sarà autorizzato a far procedere al riscontro, citate le parti, ed a rilasciare la custodia de' predetti effetti in mano del depositario che verrà da esse presentato ; o in diverso modo stabilito dall' usciere apportatore del sunnominato Decreto a rischio e pericolo dei Sigg. Pietro e Paolo ; 2. e a pagargli la somma di ... per .... giornate impiegate fino al presente giorno alla custodia suddetta, e a quella di .... per ogni giornata fino allo stabilimento di un nuovo depositario, e sentirsi condannare nelle spese, delle quali in ogni caso il richiedente sarà pagato come spese di custodia ec.

8. Se le parti non hanno delle valide prove o ragioni, le conclusioni verranno aggiudicate. Si notifica l'ordinanza pronun-

ziata nel ricorso con citazione alle parti di esser presenti nel dì della citazione al riscontro.

Processo verbale di riscontro contenente la liberazione del depositario, e lo stabilimento di un nuovo depositario.

L' anno ec. in virtù di un ordinanza emanata in pronto ricorso del dì ... ad istanza del Sig. Luigi ec. Io (a) *usciere ec. mi sono trasferito nella casa di abitazione del Sig. Pietro ec. ... situata ec. dove essendo arrivato all' ora dì .... ho trovato il detto Sig. Luigi, il quale mi ha fatta istanza di procedere in esecuzione dell' ordinanza e conforme alla citazione del dì ... al riscontro degli effetti, liberazione, e nomina di un depositario, autorizzati dalla predetta ordinanza, il tutto in assenza o presenza de' predetti Sigg. Paolo e Pietro, e si è firmato.*

Delle quali ragioni e comparsa, ho al suddetto Sig. Luigi accordato l' atto ed enunciata la mancanza di comparsa contro i predetti Sigg. Paolo e Pietro non comparenti. Ciò fatto il detto Sig. Luigi avendomi presentata la copia del processo verbale del gravamonto fatto sul predetto Sig. Pietro ad istanza del Sig. Paolo da .... sotto dì .... da cui il prefato Sig. è stato stabilito depositario e custode degli effetti in esso com-

(a) L' Usciere non è assistito dai testimoni. *Teriffa* 35.

prosi, ho sulla predetta copia proceduto al riscontro de' predetti effetti, (b) ed avendoli trovati interamente tali e quali sono descritti nella predetta copia, ho liberato dalla custodia e deposito de' medesimi il predetto Sig. Luigi, e ne ho data l' incombenza al Sig. Giovanni sc. il quale ha acconsentito ad incaricarsene nella maniera in cui i predetti effetti sono descritti nella suddetta copia che sull' istante è stata a lui consegnata dal predetto Sig. Luigi; (c) ed ha promesso di produrla e presentarla come depositario giudiciario ogni volta che ne verrà richiesto; e sonosi i predetti Sigg. Luigi e Giovanni firmati con me tanto sulle copie lasciate a ciascheduno di essi quanto sul presente. (d)

9. Nè il Codice di procedura, nè la Tariffa esigono la notificazione di questo processo verbale. Non deve esser notificato quando la parte sgravata ed il gravante vi hanno assistito; ma se non sono comparsi, sembra che debba essere notificato in virtù dell' arg. dell' artic. 1259. 4. del Codice Civile, che vuole, che nel caso di mancanza per parte del creditore alla consegna, il processo verbale del deposito gli sia notificato. Egli vi ha un interesse per sapere se

---

(b) Il processo verbale non deve contenere alcun dettaglio se non per indicare gli effetti che mancassero.

(c) Il primo depositario consegnerà al secondo la copia del gravamento, e questo s' incaricherà del contenuto sul processo verbale del riscontro.

(d) Sarà lasciata copia del processo verbale del riscontro al depositario che sarà stato liberato. *Tariffa* 33.

ha luogo il suddetto riscontro, e chi è il nuovo depositario.

VII. Di quelli, che si possono opporre alla vendita.

1. Si è veduto nelle precedenti pagine, parlando dell' ostacolo per parte de' terzi in certi casi, che la moglie in alcuni de' suddetti casi, quello che avea la piena proprietà de mobili, il nudo o semplice proprietario, e l' usofruttuario potevano opporsi al gravamento o alla vendita.

Tutte queste persone possono opporsi nell' atto del gravamento, o dopo di esso.

2. Se si oppongono nell' atto del gravamento, lo fanno sul processo verbale; e siccome ciò forma un impedimento al gravamento, come si è detto di sopra N. VI. si va all' udienza dei ricorsi, ed il Giudice può ordinare provvisionalmente la sospensione o che si prosegua il gravamento, secondo il diritto più o meno stabilito.

Quando ordina il proseguimento del gravamento, il reclamante, che vuole impedire la vendita non ha bisogno di formare un opposizione, come lo prescrive l'articolo 608., che non è se non per il reclamo fatto dopo il gravamento, mentre una tale opposizione viene inserita sul processo verbale; non ha neppure necessità di denunziarla al gravato ed al gravante, come lo prescrive il suddetto articolo, che non è applicabile se non al reclamo posteriore al gravamento, poichè queste due persone

hanno già notizia di una tale opposizione; la prima mediante la copia del processo verbale del gravamento, la seconda mediante l'originale. Ma deve formare la sua domanda per via di reclamo con citazione libellata, altrimenti il gravante potrebbe far vendere, esigendo il suddetto articolo una citazione di tal natura sotto pena di nullità. Non è giusto infatti, che per la semplice opposizione sul processo verbale di gravamento, e che il gravante sia obbligato a andare a cercare la parte gravata, toccando a questa che è reclamante l'esser pronta a presentarsi. E' questo lo spirito del Codice, che in tutte le circostanze, dove una persona reclama e si oppone ad una operazione qualunque, dopo fatto il suo reclamo obbliga il reclamante a presentarsi senza aspettare di esser citato. Ci limiteremo a tre esempj, il primo preso dall' articolo 162., che vuole che se un opposizione stragiudiciale a un Decreto non vien reiterata per via d'istanza, l'esecuzione sia continuata senza che vi sia bisogno di farlo ordinare; il secondo preso dall' artic. 456. che dice, che un appello senza citazione è nullo; il terzo dall' articolo 565. che ordina, che un sequestro non seguito dalla citazione per la validità, sia nullo.

Questa domanda non deve essere preceduta dal preliminare di conciliazione a norma dell' articolo 49. 2. 3. 5. 7., che dispensa quelle che esigono celerità, e quelle in intervenzione (si tratta di un inter-

venzione nel gravamento), le domande di revoca di gravamento, e le domande tutte in generale sull' esecuzioni.

Deve questa esser formata dentro il consueto termine, non avendo l' articolo 608. stabilito un termine più breve; ma se esige celerità il Presidente, può sull' istanza fattagli, permettere di citare dentro un termine più corto (72.).

Deve esser diretta contro la parte gravata ed il gravante (608.), giacchè entrambi hanno un interesse di non lasciar diminuire il numero de' mobili gravati; non però contro il depositario (Tariffa 29.), che non vi ha interesse alcuno.

Infine deve essere libellata e vi devono essere enunciate le prove della proprietà sotto pena di nullità (608.).

Si porta davanti il tribunale del luogo dell' esecuzione (*ivi*).

DOMANDA DI RIVENDICAZIONE DI MOBILI PER PARTE DI ALTRA PERSONA FUORI CHE DEL GRAVATO.

L' anno ec. ad istanza del Signor Giovanni ec. è stata fatta citazione al Signor Paolo ec., e al Signor Pietro ec. a comparire ec., per sentir dire stantechè il detto Signor Giovanni è proprietario degli effetti che sono stati gravati sopra il detto Signor Pietro ad istanza del Signor Paolo in vigore di processo verbale del .... usciere di .... a norma di quanto resta giustificato dall' af-

fitto, che ha fatto de' suddetti effetti al suddetto Sig. Pietro in virtù di atto passato davanti N... e il suo collega notari a... sotto di.... legalmente registrato ec., che l' opposizione che il detto Signor Giovanni ha fatta sul prefato processo verbale al gravamento e vendita de' suddetti, sarà dichiarata buona e valida, ciò facendo verrà revocato puramente e semplicemente il predetto gravamento a favore del richiedente per quante concerne i suddetti effetti, che il depositario di essi, sarà costretto a consegnargli anche sotto la pena dell' arresto personale, e facendolo ne sarà liberato ec., ed ho ai detti Signori Paolo e Pietro ec. lasciata copia del predetto affitto e del presente.

Si decide su questa domanda come nelle materie sommarie (608.).

Se il reclamante soccombe vien condannato se vi è luogo ai danni, ed interessi verso il gravante (*ivi*.).

3. Se l' opposizione vien fatta dopo il gravamento lo è con atto notificato ai depositario 608.

Opposizione alla vendita dopo il gravamento per parte di un terzo che reclama gli effetti gravati.

L' anno ec. ad istanza del Signor Giovanni ec. ho notificato e dichiarato al detto Signor Luigi stabilito depositario del gravamento fatto ad istanza del Signor Paolo ec. sotto di... in vigore di processo verbale

di ... sopra il Signor Pietro dimorante ec. parlando al detto Signor Luigi trovato sulla faccia del luogo all' esercizio delle sue funzioni ; che il detto Signor Giovanni è opponente a che il detto Signor Luigi lasci trasportare e vendere gli effetti mal' a proposito gravati sopra il detto Signor Pietro in vigore del predetto processo verbale ; attesochè i surriferiti effetti appartengono al detto Sig. Giovanni, a tenore di quanto sarà stabilito sulla domanda per la validità della presente opposizione contro i suddetti Signori Paolo e Pietro ; protestando di nullità per tutto ciò, che sarà fatto in pregiudizio del presente atto ; e di ripetere contro il detto Signor Luigi tutte le perdite, spese, danni, ed interessi, ed ho ec.

Quest' opposizione non seguita dalla domanda non impedirebbe la vendita, per le ragioni esposte Num. VII. Si deve dunque denunciarla alla parte gravata ed al gravante. Tutto cio che si è detto dell' opposizione formata nell' istante dell' esecuzione è qui applicabile.

La domanda è l' istessa di quella surriportata a riserva che invece di queste parole : *l' opposizione che il detto Signor Giovanni ha fatta sul prefato processo verbale di gravamento*, si pone : *l' opposizione che il detto Signor Giovanni ha fatta alla vendita de' suddetti effetti nelle mani del Sig. Luigi depositario del suddetto gravamento con atto del dì .... dall' usciere .... di .... legalmente registrato ec. e del quale vien data*

copia con la presente a detti Signori Pietro e Paolo ec., il rimanente come nella domanda di riscontro riportata nelle precedenti pagine.

VIII. Di quelli, che non possono formare opposizione alla vendita, ma solamente sul prezzo ricavato dalla medesima.

1. Prima del Codice di procedura, i terzi e gli altri nominati nel Num. VII. poteano formare un opposizione alla vendita.

Questi terzi erano o creditori della parte gravata, o persone sollecitate da loro per ritardare la vendita.

Se erano creditori non aveano alcun interesse d' impedirla al contrario loro premeva che avesse luogo per accellerare il loro pagamento. Quest' opposizione dunque non avrebbe dovuto esser fatta; era anche meno ammissibile per parte delle persone sollecitate dal debitore, che non avea che de' motivi illegittimi.

Questa opposizione da qualunque parte venisse, cagionava de' ritardi e delle spese del tutto perdute. Veniva notificata al depositario, che la denunziava al gravante, il quale in virtù di un ordinanza sull' istanza, citava l' opponente per sentire ordinare, che si dovesse procedere alla vendita. Se l' opponente non compariva, o se presentandosi non era che semplice creditore, si ordinava che si procedesse. La vendita poteva essere eziandio sospesa da un

secondo opponente, contro il quale bisognava fare i medesimi atti, e non avveniva ordinariamente che dopo la terza opposizione, che si dava l' ordine di andare avanti non ostante le opposizioni fatte e da farsi. Tutte queste procedure cagionavano delle spese e de' ritardi, il di cui scopo era di consumare inutilmente gli effetti gravati, come da me era stato osservato nelle precedenti mie edizioni Tomo I. pag. 637., nelle quali proponeva di stabilire, che il creditore non potesse opporsi che sul prezzo, partito quindi ammesso dall' artic. 609., che dice, che i creditori del gravato non potranno formare opposizione che sul prezzo.

2. Dicendo quest'articolo *i creditori per qualunque cagione*, il proprietario o il principale locatario vi sono compresi. Per l'addietro potevano effettivamente opporsi al gravamento ed alla vendita, perchè pensavasi, che le spese che sono privilegiate, potendo assorbire il prezzo, premeva che si conservasse al locatario la facoltà di disporre de' suoi mobili all' amichevole per pagare le pigioni, oppure che il gravante dovesse obbligarsi a far vendere i suddetti effetti ad un tale e sì alto prezzo, che le pigioni fossero pagate.

Il prefato articolo escludendo ogni distinzione tra i creditori, il proprietario o il locatario non possono impedire la vendita. L' istessa cosa sarebbe con maggior ragione di tutti i creditori privilegiati, poichè i loro privilegj sono sempre posteriori

a quelli delle pigioni. Ciò non è di nocumento al proprietario o locatore; mentre le spese di gravamento e vendita vanno avanti per vero dire alle sue sul prezzo ricavato, ma stante le suddette spese, ne deriva il suddetto prezzo su cui sarà pagato e se non lo fosse stato gravato, avrebbe dovuto egli stesso gravare per farsi pagare. Ma le spese della procedura della distribuzione tra creditori, non vengono abbonate che dopo il credito del proprietario, o locatore (662.), perchè le pigioni dovendo essere pagate prima di ogni altra cosa, una tal distribuzione e le spese che vengono da essa cagionate sono assolutamente inutili rispetto a lui. Perciò la vendita non recandogli verun pregiudizio, non può impedirla. (53).

3. Ogni creditore della parte gravata, ha un diritto di formare l'opposizione, non solamente per i crediti scaduti, ma anche per quelli, che hanno un prefisso termine o condizionali.

1. Se il termine è accordato giuridicamente l'artic. 124. del Cod. di proc. dice, che il debitore non potrà godere del medesimo, se i suoi beni sono venduti ad istanza di altri creditori.

---

(53) Il privilegio del tesoro pubblico per riavere le spese dei giudizj criminali, e correzionali si esercita sui mobili, e mobiliare del condannato, in pregiudizio dei creditori, che hanno dei diritti per titoli anteriori alla condanna: a meno che questi creditori non abbiano acquistato un gius con una precedente esecuzione su tali beni. *Dec. di Cass. de' 6. Giugno* 1809. *Bazille Tom.* 11. *a* 276.

2. Se il termine è convenzionale l'articolo 1188. del Codice Civile, decide, che il debitore non può reclamarne il benefizio se ha fatto fallimento, atteso che la speranza che egli fosse solvense, la quale ha servito di fondamento alla stipulazione del termine si dilegua. Ora un debitore, anche non negoziante, i di cui mobili stanno in procinto di esser venduti, dee essere paragonato ad un fallito.

3. Se il credito è condizionale, l'articolo 1180. permettendo al creditore di fare degli atti conservatorj prima che la condizione resti adempita, può fare questa opposizione; ma se riscuote il suo pagamento, darà sicurtà di rimetterlo fuori. se la condizione non rimane adempita. Non si può neppure negargli il suo pagamento dandogli sicurtà di pagarlo, se la predetta condizione si adempisce.

4. In quanto alla forma dell'opposizione, la legge esige quattro cose:

1. Che contenga le ragioni (609.). Perciò non si può formarla con le ragioni da dedursi, dovendosi enunciarvi il titolo, o la permissione.

2. Che contenga l'elezione del domicilio nel luogo dove è stato fatto il gravamento, se l'opponente non vi è domiciliato (*ivi*), affinchè il gravato possa citarlo nel suddetto luogo, e non si trovi obbligato a citarlo in un luogo lontano, se vuol domandare, che sia tolta di mezzo l'opposizione, e perchè il gravante quando pro-

cederà per la distribuzione dei denari, gli possa fare l' intimazione di produrre i suoi titoli.

3. Che sia notificata al gravante per due motivi (*ivi*), affinchè non accordi una dilazione alla parte gravata, nè che rilasci i mobili gravati, il che potrebbe fare fino all' istante della suddetta opposizione, perchè il gravamento dipende da lui solo. Chi fa l' opposizione divien parte nel gravamento, ed il gravante non può più disporne in pregiudizio dell' altro.

Il secondo motivo è perchè egli chiami l' opponente alla distribuzione.

4. Che sia notificata all' usciere o ad un altro ufiziale che sia incaricato della vendita; (*ivi*) altrimenti quest' ufiziale, non avendone cognizione, potrebbe consegnare i denari al gravato ed al gravante, quando fossero d' accordo.

L' opposizione, può essere formata *innanzi*, o *durante* o *dopo* la vendita.

Se è *innanzi*, non può essere notificata che al gravante, poichè non si sa per anche qual sarà l' ufiziale incaricato della vendita; ma quando questa avrà luogo, bisognerà notificare quest' opposizione al predetto ufiziale, e così vi abbisogneranno due atti.

Se è *durante* o *dopo* la vendita può essere notificata all' ufiziale ed al gravante con un solo atto.

La notificazione fatta all' usciere o altro ufiziale deve essere vidimata da lui.

(Legge del 27. ventoso anno 9. articolo 3. 4. e *Cod. proc.* 136.).

L' esposizione delle cagioni, l' elezione del domicilio, e la notificazione al gravante ed all' ufiziale devono esser fatta sotto pena di nullità delle opposizioni, e dei danni ed interessi contro l' usciere, se vi è luogo (609.).

Opposizione alla vendita per parte di un creditore.

L' anno ec. ad istanza del Signor Dionisio ec., resta notificato e dichiarato al Sig. Paolo procedente per la vendita degli effetti del Signor Pietro, gravati ad istanza di lui con processo verbale di ... usciere in data del dì ... nel suo domicilio parlando a .... o al domicilio da esso eletto, (a) *in casa ec. ed al Signor .... incaricato stimatore della suddetta vendita ec.,* (b) *che il predetto Sig. Dionisio è opponente sul prezzo derivato o derivante dalla predetta vendita, affine*

(*a*) Quantunque l' artic. 584. sembri, che non abbia prescritta l' elezione del domicilio quando il gravante non abita nell' istessa comunità, che in favore del debitore, dicendo, che questi potrà fare al suddetto domicilio eletto qualunque notificazione, nulla ostante è in vantaggio de' suoi creditori, stantechè i motivi, che l' hanno fatta stabilire loro sono applicabili.

(*b*) Vien notificata all' ufiziale con atto separato, se è stata notificata al gravante.

N.B. Si chiama *commissaire priseur* a Parigi quello che ha facoltà di vendere; mentre a Parigi vi sono tali incaricati; negli altri luoghi è un usciere. *Vedi* nota seguente.

di farsi pagare sul predetto prezzo della somma di ... dovuta dal detto Signor Pietro in virtù del tal titolo. Se si è ottenuta la permissione, dopo l'enunciazione delle cagioni si mette, *stante le quali il predetto Signor Dionisio è stato autorizzato a formare la presente opposizione dall' ordinanza del ... sotto dì .... registrata ec., della quale unitamente alle presenti ne vien data copia ec.*

Il creditore opponente non può fare alcuna procedura, se non contro la parte gravata e per ottenerne la condanna, (610.) ben inteso qualora il suo titolo non sia produttivo d'interessi nè esecutorio. Se lo fosse non potrebbe ottenere verun Decreto se non per avere un ipoteca quando il titolo non la conferisse.

La cagione per cui l'opponente non può fare alcuna procedura, si è, che non ha nulla da dire fino alla distribuzione del denaro, e non sarà che allora, che potrà procedere per esser classato, e parlare se a caso gli vengono contestati i suoi crediti.

Per l'istesso motivo i creditori non possono fare ulteriormente veruna procedura contro di lui, salvo il discutere le cagioni della sua opposizione, nell'atto della distribuzione del denaro ((610.). Si vedrà al §. V. di questa sezione le formule della suddetta distribuzione.

XX. *Della domanda di nullità del gravamento e delle opposizioni fatte dalla parte gravata.*

Si è veduto nelle precedenti pagine

Num. V. parlando degli ostacoli, quali può opporre la parte gravata al gravamento ed in qual caso si può andare avanti, rimettendone in appresso la decisione.

Se non si è andati avanti, e che il debitore sostenga, che non vi era luogo al gravamento, egli può domandare la nullità del medesimo.

Questa domanda può esser fondata sopra dei vizj di forma, o su delle eccezioni relative al merito.

1. I vizj o eccezioni sulla forma sono quelli risultanti dal motivo, che il Decreto in virtù del quale è stata fatta l'esecuzione, è nullo e non è esecutorio, o che l'atto non è in regola, o che il gravamento, non è stato preceduto, nè accompagnato dalle formalità prescritte dalla legge, (*v. g.* se il Decreto non è stato notificato o se la notificazione è nulla) dal motivo che il gravato era incapace di difendersi da tale esecuzione, essendo minore o interdetto senza tutore o curatore; che questa esecuzione è stata fatta in giorno di festa o di Domenica; che è stata fatta in disprezzo degli ostacoli riferiti nelle prime pagine di questo volume, come quando vi è un opposizione al Decreto, o un appello sospensivo ec.

Qualora esista un vizio di questa specie, se è leggiero e tale che quello che l'oppone sembri che ne faccia uso per cavillare, i Giudici debbono avervi quel riguardo che è di ragione; se è fondato,

possono annullare il gravamento e condannare il gravante nei danni, ed interessi secondo i casi.

I vizj del merito sono quelli che si oppongono contro il merito della pretensione decisa dal Decreto in virtù del quale è stato fatto il gravamento; *v. g.* se si sono pagate le condanne; se si è dentro i termini; se le suddette condanne sono accordate sotto una condizione non per anche scaduta; se il Decreto pronunzia una condanna non liquida, o astringa quello in favore del quale è stata pronunziata a fare una data cosa innanzi di far fare l'esecuzione, o nell' istante di farla; se queste condanne sono prescritte o annullate da un altro Decreto, come se fosse questo Decreto revocato, mediante un opposizione o l'appello. In tutti questi casi come pure in tutti gli altri, in cui si può con delle ragioni ricavate dal merito impugnare il gravamento, se il Giudice trova valide le ragioni, lo dichiara nullo ed ingiurioso, e condanna il gravante nei danni ed interessi proporzionati all' affronto e danni che ne risultano.

Siccome si tratta del merito, la cognizione appartiene al tribunale dell' esecuzione, e non al tribunale del luogo del gravamento, se questo è diverso dal primo. (554. *Ved.* quanto si è detto di sopra al tit. III parlando delle regole comuni ec.)

3. La maniera di domandare la nullità differisce secondo i due seguenti casi.

1. Se l'esecuzione è fatta in vigore di

un Decreto, e che un tal Decreto sia stato pronunziato dal tribunale incaricato dell' esecuzione, e questa abbia avuto luogo nell' anno istesso, che è stato pronunziato il Decreto, l' artic. 1038. avendo deciso, che il patrocinatore che agiva allora, sarà obbligato ancora ad agire per l' esecuzione, la domanda di nullità può esser formata per mezzo di un istanza di patrocinatore in questa forma.

ISTANZA
PER DOMANDARE LA NULLITA'
DI UN GRAVAMENTO.

A' Signori Presidente e Giudici della Corte di appello di.... o del tribunale di...

Pietro ec. ha l' onore di esporvi come per sentenza o Decreto del dì ... è stato condannato a pagare al Sig. Paolo la somma di 10. mila franchi per l' importare di un obbligo; l' esponente non avendo potuto pagare sull' istante, è stato convenuto tra esso ed il Sig. Paolo, di una dilazione di quattro anni al pagamento con i frutti a 6. per cento; in conseguenza l' esponente consegnò al Sig. Paolo quattro obbligazioni de' 2. mila 500. fr. per ciascheduna pagabili nel primo di aprile di ciaschedun anno, con degli obblighi separati per i frutti, ed il Sig. Paolo dal canto suo restituì l' obbligo di 10. mila fr. ma si ritenne il Decreto, che dato avea ad un usciere per procedere, promettendo di ritirarlo dalle mani di detto usciere e rimetterlo in mano dell' esponente, che

sulla fede di questa promessa pagò le spese.

Giunta la scadenza della prima obbligazione di 2. mila 500. fr. il Sig. Paolo invece di procedere per il pagamento, non ne fece caso, e fece in cambio gravare e sequestrare i mobili ed effetti dell' esponente, in virtù di processo verbale di... usciere del... in forza del surriferito Decreto, e siccome questo Decreto più non esiste stante l' innovazione di cui si è parlato, il predetto gravamento è nullo.

Ciò considerato Signori vi piaccia. 1. di dichiarare nullo il predetto gravamento, fatto con modi indiretti ed ingiusti, in conseguenza di revocarlo e torlo di mezzo; e ciò facendo ordinare, che ... il depositario stabilito pel medesimo, sia obbligato astenersi, e non volendo anche con l' arresto personale, e facendolo resti libero, ed assolto; 2. condannare il detto Sig. Paolo ed anche con l' arresto personale a favore dell' esponente in 1000. fr. tra danni ed interessi; 3. a consegnare all' esponente l' originale in grossa del suddetto Decreto, ugualmente, che tuttti i recapiti concernenti le procedure fatte le di cui spese sono state pagate dall' esponente, e proibirgli espressamente di fare veruna esecuzione in forza del suddetto Decreto sotto pena di nullità, danni ed interessi, e condannare il detto Sig. Paolo nelle spese.

2. Ma se l' esecuzione vien fatta in virtù di un atto, o se essendo fatta in virtù di un Decreto, la cognizione del gravamen-

to non appartiene al tribunale che lo ha pronunziato (*Ved.* come sopra al tit. III.) oppure se questa cognizione è di sua pertinenza, ed è più di un anno, che il suddetto Decreto è stato pronunziato, la domanda si forma per mezzo di atto dell'usciere. Se il caso esige celerità, si potrà in vigore di una permissione citare con breve termine.

5. Sulla suddetta domanda la nullità è pronunziata o rigettata.

1. Se è pronunziata si può accordare i danni e interessi, il che dipende dall' arbitrio de' Giudici, che devono ponderare le circostanze di maniera che non apparisca punto l' intenzione di vessare per parte del creditore; o se non vi è stata che qualche infrazione di forma, o che il gravato sia sempre debitore, non dovrà accordarsi, oppure si accorderà con delle modificazioni, mentre se ha avuta idea di vessare, o se il gravato è debitore, si accorderanno delle modificazioni proporzionate alle circostanze *Arg.* dell' artic. 799. che prevedendo il caso di una carcerazione, la quale pregiudica più di un gravamento, e sia dichiarata nulla, non dice, che il creditore *sarà* condannato ai danni ed interessi, ma solamente, che *potrà esserlo*, e ne lascia la disposizione all' arbitrio del Giudice.

La nullità del gravamento per qualunque causa sia pronunziata (sia per vizio di forma sia per vizio sul merito) non produce inverun modo la nullità delle opposizio-

ni o staggine. *Arg.* dell'artic. 796. che lo decide in favore delle raccomandazioni quando la carcerazione è dichiarata nulla.

In tal guisa un opponente può procedere per la vendita, ma con le appresso cinque osservazioni.

La prima si è, che la vendita essendo un atto forzato, l' opponente deve avere il titolo esecutorio; pertanto se tutti gli opponenti non lo avessero le loro opposizioni sarebbero nulle. *Arg.* dell' artic. 612. che nel caso di negligenza per parte del gravante di far vendere entro il prefisso termine, non dà il diritto di entrare in suo luogo, che all' opponente che ha *un titolo esecutorio*.

La seconda, è che l' opposizione essendo un esecuzione, deve essere notificata alla parte gravata affine di proseguire la vendita. *Arg.* degli artic. 601. e 602, che esigono la notificazione del gravamento al debitore.

La terza si è, che devono esservi almeno otto giorni liberi tra la notificazione dell' opposizione e quello della vendita. *Arg.* dell' artic. 613. che lo esige pel gravamento.

La quarta, è che l' opponente non è tenuto a domandare la surrogazione, potendo far procedere al riscontro degli effetti gravati sulla copia del processo verbale del gravamento che il depositario è tenuto a fargli vedere, ed in seguito alla vendita. *Arg.* dell' artic. 612. che decide così in favore dell' opponente contro il gravante negligente.

La quinta è, che se diversi opponenti vogliono proseguir la vendita, la preferenza spetta non a quello che ha il credito più grosso e più favorevole, nè a quello che ha il primo notificato la sua opposizione, ma a quello che ha fatto il primo il riscontro, come più diligente. Nel caso in cui diversi opponenti arrivassero nel tempo medesimo per far questo riscontro, la preferenza appartiene all' opponente che ha prima di ogni altro fatta la notificazione, ed in caso di concorrenza di data di notificazione al creditore il più antico opponente; infine nel caso di concorrenza a quello che sembrasse che avesse un maggiore interesse di far vendere.

2. Se la domanda di nullità vien rigettata, si ordina, che si proceda subito alla vendita.

X. Avvertenze. (a)

(a) *Nell' edizione di Pigeau, che serve a questa traduzione è saltato il N. X. L' Editore di questa traduzione crede bene di non alterare i numeri successivi, per evitare il pericolo di non rendere erronea qualchè citazione, o indicazione che li richiami in qualchè parte dell' Opera.*

Giova aver sempre presente per regolare le eccezioni che dar si potessero di nullità agli atti esecutivi; che l' esecuzione degli atti pubblici in forma esecutoria.

Non può restar sospesa per la sola eccezione di nullità. E la nullità opposta agli atti deve esser seguita dalla citazione avanti il Tribunale competente a conoscerne.

La relazione mal fatta di una sentenza il §. 141. non da luogo a nullità. Decisione di Cassazione de' 8. Agosto 1808. (Sirey a 505.)

Perciò devono esser cauti quelli che vogliono dare le eccezioni di osservar bene avanti, se la legge le commina, e se invece di dedurre la nullità in linea d' eccezione, convenga loro di dedurre la nullità per azion principale, nei casi in cui abbia luogo.

XI. *Del termine che deve decorrere tra il gravamento e la vendita; procedure contro il gravante se non fa vendere.*

1. Devono passare almeno otto giorni liberi tra la notificazione del gravamento al debitore, e la vendita. (613.) Affinchè il debitore faccia i suoi sforzi se ha ragioni da addurre per impedirla. La notificazione è fatta sull'istante del gravamento, se questo ha luogo nel domicilio della parte. (601.) e dopo con un atto separato se è stato fatto fuori del domicilio. (602.) (54.)

Il creditore non può assegnare e una più breve dilazione, ma può accordare un più lungo spazio di tempo, tanto sul processo verbale quanto dopo di esso. L'artic. 595. che l'obbliga a indicare il dì del gravamento quando è stato fatto nel domicilio, e l'artic. 602. che esige una tal' indicazione mediante un atto separato quando è fatto fuori di esso, non astringono però il creditore a indicare un nono giorno libero dopo la notificazione. Frattanto se sopraggiungono degli opponenti, che abbiano dei titoli esecutorj possono forzarlo a vendere passati gli otto giorni dopo la notificazione

(54) Le Page quest. lib. 5. tit. 8. art. 2. q. 2. e art. 3. q. 1. e 2. ove prova che il termine delle distanze deve darsi per la notificazione come dice il §. 613; ma deve estendersi anche perchè il notificato possa venire secondo il §. 1033. E perciò se il debitore è fuori dell' Impero Francese deve il termine regolarsi secondo il §. 73. Lo stesso deve dirsi per il termine da darsi nel caso che la vendita non segua nel giorno fissato.

delle loro opposizioni alla parte gravata, perchè fin da quel momento le loro opposizioni equivagliono ad un sequestro. *Arg.* dell' artic. 611. che dice, che nel caso di gravamento di effetti ommessi, il primo gravante può essere intimato a vendere dentro gli otto giorni.

2. Mancando il gravante di vendere dentro questo termine, ogni opponente, che ha un titolo esecutorio, può in sequela di un intimazione fatta preventivamente al gravante, e senza formare alcuna domanda di surrogazione, far procedere al riscontro degli effetti gravati sulla copia del processo verbale del gravamento, che il depositario sarà tenuto di fargli vedere, ed in appresso passare alla vendita. (612.) (55.)

Bisogna avere un titolo esecutorio. L' opponente deve aver notificata la sua opposizione alla parte gravata, e non può far vendere, se non decorsi otto giorni dalla sua notificazione. Non si domanda la surrogazione come facevasi per l' addietro, perchè cagionava delle spese del tutto inutili, e non vi è obbligo che della seguente intimazione.

Intimazione per parte di un opponente alla parte gravata di far vendere.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Dionisio ec.

---

(55) Deve però esservi un qualche termine che le Page fissa almeno a 24. ore. *Lib.* 5. *tit.* 8. *art.* 2. *quest.* 2.

opponente in forza di un atto di. . . . usciere.., registrato ec. sul prezzo da ricavarsi dalla vendita de' mobili gravati ad istanza del Sig. Paolo sopra il Sig. Pietro ec. in vigore di processo verbale del dì . . . La predetta opposizione denunziata al suddetto Sig. Pietro con atto di ... usciere del .... registrato ec. ho intimato al Sig. Paolo ec. di far vendere i suddetti effetti nel dì . . . al più tardi, giorno in cui sarà spirato il termine degli otto giorni, incominciando dal dì della notificazione di detta opposizione; altrimenti, e mancando di ciò fare, gli ho dichiarato, che il suddetto Sig. Dionisio farà procedere al riscontro de' suddetti effetti sulla copia del prefato processo verbale di gravamento, che trovasi in mano del depositario, il quale sarà tenuto a mostrarla, e quindi alla vendita: ed ho al detto Sig. Paolo ec. lasciata copia tanto delle suddette opposizioni e notificazione quanto del presente.

Se molti opponenti vogliono procedere alla vendita, si applichi la quinta osservazione del N. X.

XII. *Delle procedure ed atti da farsi dal gravante dopo il gravamento affine di passare alla vendita.*

1. Se la vendita ha luogo nell' indicato giorno, non vi è di bisogno di farla notificare alla parte gravata. Ma ella può aver luogo in un giorno fuori di quello indicato, può farsi, a tempo più lungo di giorni otto, come ne' casi summentovati qui sopra

al N. XI. 1. e nota 54. quando il gravante ha rimessa la vendita a un giorno più lontano, non avendo precisa urgenza, o per un' riguardo verso la parte gravata, o per qualunque altra cagione, o perchè sono insorte delle difficoltà. (56.) Allora la parte gravata deve esser citata con un giorno d' intervallo oltre una giornata per ogni tre miriametri in proporzione della distanza del domicilio delle medesima, e del luogo in cui gli effetti saranno venduti. (614.) Questo luogo sarà quì sotto indicato. 3.

NOTIFICAZIONE ALLA PARTE GRAVATA DEL GIORNO DELLA VENDITA.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. ho notificato al Sig. Pietro ec. che il dì ... sarà proceduto ad istanza del detto Sig. Paolo a ... (il dato luogo) alla vendita de' mobili ed effetti del detto Sig. Pietro gravati sopra di lui ad istanza del detto Sig. Paolo, con processo verbale del ... usciere del ... registrato .... e ciò affinchè il Sig. Pietro non possa allegare ignoranza, e gli ho lasciata copia del presente.

2. Gli opponenti non sono chiamati alla vendita, (615.) come lo erano per l'

(56) Se la vendita non si fa nel giorno indicato, può dubitarsi che il creditore possa indeterminatamente rimetterla e quando vuole. Il codice non fissa termine. Solo se dalla circostanze apparisca che la dilazione lunga sia per convenzione, o per acquiescenza, il Giudice potrebbe ordinare un nuovo precetto, e rigettar come nulla in onta delle convenzioni l'esecuzione fatta senza precetto nuovo. *Le Page quest.* 3. *lib.* 5. *tit.* 8. *art.* 3.

addietro quando si dichiaravano nulle le vendite fatte senza che vi fossero stati chiamati, a norma di quanto apparisce da un Decreto del 19. dicembre 1727. riportato da Denizart alla parola *Vendita de mobili*, sebbene alcuna legge non prescrivesse una intimazione. Ciò facevasi perchè le vendite non si annunziavano allora per mezzo di pubblici editti, onde i creditori aveano un interesse di sapere il giorno l'ora ed il luogo della vendita per rincararla e farvi intervenire delle persone, che la rincarassero, ma al presente che il pubblico è avvertito per mezzo de' cartelli affissi, questa notificazione è affatto inutile.

3. Se si tratta di mobili ed effetti, eccettuata l' argenteria, anelli e gioje del valore di 300. franchi almeno, o bastimenti di mare, la vendita deve essere annunziata un giorno innanzi in due maniere.

La prima con quattro cartelli almeno di affissi, il primo nel luogo in cui sono gli effetti; un secondo alla porta della casa comune; un terzo nella piazza del mercato del luogo, e se non vi è nel mercato vicina, un quarto alla porta dell' udienza del tribunale di pace. E se la vendita si fa in un luogo fuori del mercato o nel luogo dove sono gli effetti, un quinto cartello sarà affisso nel sito in cui si eseguirà la vendita (617.) Questi cartelli indicheranno il luogo, il giorno, e l' ora della vendita, e la natura degli oggetti senza un dettaglio particolare.

Cartello annunziante la vendita.

VENDITA PER AUTORITA' DELLA GIUSTIZIA.

All' ora di...

Piazza pubblica di....
consistente in mobili (indicarli senza dettaglio.)

Il tutto, a pronti contanti in franchi.

L' apposizione deve essere indicata con atto a cui è annesso un esemplare del cartello (619.) Con quest' atto l' usciere attesta, che è stata fatta l' apposizione ne' luoghi indicati dalla legge senza farne un preciso ragguaglio, arg. dell' artic. 685. che prescrive così per i cartelli di una vendita immobiliare.

Processo Verbale di apposizione di Cartelli.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. procedente pet la vendita degli effetti gravati a sua istanza sopra il Sig. Pietro con processo verbale del... usciere del... registrato ec. attesto e certifico di avere affissi ne' luoghi indicati dalla legge quattro o cinque esemplari del cartello quì annesso contenente l' avviso della vendita de' suddetti effetti pel dì... (nel tal luogo, e la natura *degli oggetti da vendersi senza un dettaglio particolare.*)

Questo processo verbale non deve essere notificato a norma dell' artic. 687. sulle vendite degli stabili avendo detto l' artic. 39. della Tariffa, che non importa che ne sia data copia e neppure che sia vidimato dal Maire, come lo prescrive il predetto artic. 687. per l' esecuzioni reali. Nè il Codice nè la Tariffa ordinano in verun modo questa copia, e non abbuonano all' usciere alcuna vacazione per ottenere il suddetto *vidit* del Maire.

La seconda maniera di annunziare la vendita è per mezzo de' giornali e gazzette nelle città dove se ne stampano. (617.) Si giustifica che è inserita, mediante la firma dello stampatore legalizzata dal Maire. *Arg.* dell' artic. 683. che lo prescrive per le vendite immobilliari.

4. Riguardo all' argenteria, anelli e gioje del valore di fr. 300. almeno, la vendita deve essere annunziata ugualmente in due maniere.

La prima con i cartelli apposti nella surriferita forma. (621.)

La seconda differisce secondo l' usanze de' luoghi.

Se vi sono giornali o gazzette vi s' inserisce tre volte, e similmente per le barche, scialuppe ec. con triplicata repetizione nel mese precedente alla vendita. (621.)

Se non vi sono gazzette si fanno tre esposizioni tanto nel mercato quanto nel luogo dove si trovano i suddetti effetti. (*ivi.*)

5. Se si tratta di barche o scialuppe o altri legni di mare della portata di dieci tonnellate ed anche meno, lancie, galeotte, battelli ed altri legni d' acqua dolce, molini ed altri edifizj mobili eretti sulle barche o in altra guisa, la vendita deve essere annunziata in due maniere.

La prima con quattro cartelli almeno, conforme a quanto si è detto (3) per i mobili ed effetti, che quì devesi applicare. (620.)

La seconda differisce secondo i luoghi, Nelle città dove si stampano gazzette o giornali, consiste nell' inserire in esse l' avviso di detta vendita per tre volte nel decorso del mese precedente alla medesima. Si applichi pure quì ciò che si è detto 3.

Nei luoghi dove non si stampano detti foglj si fanno in tre diversi giorni consecutivi tre pubblicazioni nel sito in cui esistono gli oggetti. La prima non può esser fatta che otto giorni almeno dopo la notificazione dell' esecuzione. (620.) La terza può esser fatta sull' istante della vendita e seguita subito dalla medesima, poichè l' artic. della Tariffa dice, che è compresa nella vacazione della vendita.

6. Se la vendita ha per oggetto un bastimento, che sia di una portata superiore a dieci tonnellate, si annunzia in tre maniere,

La prima con tre gride e pubblicazioni degli oggetti da vendersi. Sono fatte consecutivamente di otto giorni in otto giorni alla Borsa e nella primaria piazza pubblica del luogo dove il bastimento è stazionato. (*Cod. di com. artic.* 102.)

Queste gride devono indicare il nome, professione, ed abitazione della persona procedente alla vendita, i titoli in virtù de' quali agisce, l' importare della somma che gli è dovuta, l' elezione del domicilio da esso fatta nel luogo dove risiede il tribunale e nel luogo pure dove è stazionato il bastimento, il nome e il domicilio del proprietario di detto bastimento, il nome del medesimo, se è equipaggiato da armatore, quello del suo Capitano e l' indicazione delle sue tonnellate, il sito dove è ondeggiante oppure ancorato, il nome del patrocinatore del procedente, ed i giorni delle udienze nelle quali si riceveranno gl' incanti. (*ivi artic.* 204.)

La seconda, mediante i cartelli che devono essere affissi ne' due giorni susseguenti a qualunque pubblicazione, e che sono apposti sull' albero di maestra del bastimento sequestrato, alla primaria porta del tribunale davanti a cui si procede, nella pubblica piazza sul libro del porto dove il legno è stazionato, come pure alla borsa del commercio. (*Ivi artic.* 203.)

La terza mediante un avviso inserito ne' pubblici fogli stampati nel luogo dove risiede il tribunale davanti a cui si agisce, e se non vi sono in uno di quelli, che si stampano nel Dipartimento. (*ivi.*) Questi affissi devono contenere le stesse indicazioni delle gride (*ivi. art.* 204.)

7. Prima della vendita devesi formare un processo verbale di riscontro, il quale non deve contenere veruna enunciazione de-

gli effetti gravati, ma solamente delle mancanze se ve ne sono. (*Cod. proc.* 616) l' usciere è assistito da dei testimonj, (*Tariffa art.* 37.)

Processo verbale di riscontro e trasporto de' mobili per la vendita.

L' an. ec. in virtù di... ec. e ad istanza di.. Io ...ec. assistito dai miei testimonj quì appiè nominati, mi sono trasferito al domicilio del Sig. Pietro ec.. situato a... dove essendo, parlando a .. depositario stabilito alla custodia degli effetti del sud. Sig. Pietro in vigore di processo verbale di ... gli ho dichiarato, che era andato per fare il riscontro de' suddetti effetti, e quindi il trasporto de' medesimi per venderli; all' effetto di che gli ho intimato il presentarmeli; il quale depositario mi ha fatti vedere i predetti oggetti, e si è offerto di consegnarmeli, mediante il pagargli la somma di ... per le spese della sua custodia. In conseguenza avendo proceduto al riscontro di essi sull' originale del predetto processo verbale di gravamento, gli ho trovati tutti in buon grado ed interi, ed ho assolto il detto .... dalla custodia di essi dopo avergli pagata la somma di,.. o con la riserva di farsi pagare la detta somma di ... il tutto fatto alla presenza ed assistenza de' ... miei testimonj, che sonosi firmati con me ed il sud....

Se la vendita è fatta dall' usciere che fa il riscontro ed il trasporto, come nei

luoghi in cui non vi è un commissario stimatore, l'usciere dopo avere liberato il depositario, s'incarica egli stesso degli effetti, gli fa trasportare, e ciò indica continuando così il processo verbale:

Ciò fatto, con l' assistenza de' miei testimonj, e de' facchini, ho fatti trasportare e caricare i suddetti effetti nel ... per essere trasferiti sotto la custodia e condotta de' suddetti miei testimonj, affine di essere venduti (*nel* tal luogo) *dove essendo arrivato ec.* si mette in appresso il processo verbale di vendita.

L' artic. 37. della Tariffa, dice, che non se ne da la copia. Sembra non ostante, che il depositario, abbia il diritto di pretenderne una, poichè questo processo verbale contiene il suo discarico. Ma siccome contiene nel medesimo tempo il trasporto e la vendita, che non fanno che un solo ed istesso processo verbale di cui vi è la minuta, questa minuta, che resta in mano dell' ufiziale che fa la vendita forma la prova del suo discarico, e se glie lo contestassero lo proverebbe mediante l' esibita di questo processo verbale.

Se la vendita si fà da un altro fuori dell' usciere, che fà il trasporto, questi può liberare il depositario, ed incaricarsi de' mobili per esporli in vendita. In Parigi il depositario resta incaricato fino alla vendita, assiste all' esposizione, ed è sgravato nell' atto ed a misura che si vende.

Se nell' atto del trasporto sopraggiun-

ge alla vendita un ostacolo, che la impedisca tanto dal lato della parte gravata, come se essa formasse un' opposizione al Decreto per mancanza di comparsa il che può fare sino alla vendita suddetta (159.), nel qual caso la impedisce (162) quanto per parte di un terzo ne' casi specificati di sopra al N. IV. (parlando de' *suddetti ostacoli per parte di un terzo*) non si può andare avanti.

Allorchè l' ostacolo deriva dalla parte gravata, con tale opposizione, si deve aspettare il termine di otto giorni, che gli vien concesso dall' artic. 162. onde reiterare la predetta opposizione con un istanza. Se non lo fa dentro il predetto termine, l' esecuzione, vale a dire la vendita, può aver luogo senza che vi sia bisogno di farla ordinare. (*ivi.*) Se rinnova la sua opposizione, non si può far vendere, se non venga prima rigettata.

Quando l' ostacolo proviene da un terzo, e che ha proceduto nella forma esposta disopra, parlando dell' opposizione alla vendita, bisogna aspettare, che questa opposizione sia giudicata per passar oltre; ma se, non avendo avuto il tempo di osservare questa forma, perchè non ha saputo che nell' istante medesimo del trasporto o della vendita, che erasi in procinto di vendere gli oggetti ad esso appartenenti, egli forma un opposizione, può sospenderla mediante la medesima, e far sì, che l' ufiziale incaricato della predetta vendita possa riceverla,

con una semplice dichiarazione sul suo processo verbale a norma dell'artic. 3. della legge del 27. ventoso an. 9. che dice, che i commissarj stimatori potranno ricevere qualunque dichiarazione concernente le vendite. Se l'opponente non prosegue la sua opposizione, il predetto ufiziale può a tenore di quest' articolo sollecitare davanti l' autorità competente e all' udienza dei ricorsi tutte le istanze a cui da adito la sua operazione, e citare a tal' uopo le parti interessate, dinanzi a queste autorità. Perciò potrà citare quest' opponente all' udienza dei ricorsi, per sentire ordinare, che egli debba andare avanti.

XIII. *Della vendita e delle sue formalità.*

La vendita (57.) e le sue formalità diversificano secondo la natura degli oggetti da vendersi, che sono o mobili, e effetti, o argenteria, anelli e gioje fino alla valuta di 300. fr., o legni di mare di dieci tonnallate o meno, o legni di maggior portata, o barche e naviglj d' acqua dolce.

Formalità per i mobili ed effetti.

1. La vendita si fa nel più vicino pubblico mercato. (617.)

---

(57) La legge de' 22. piovoso an. 7. prescrive varie formalità per la vendita dei beni mobiliari. E' pubblicata nel Bull. 86.

Ella può farsi in un altro luogo più vantaggioso, ma con la permissione del tribunale (*ivi.*), Questa permissione si chiede con un istanza, (*Tarif.* 76.) e si accorda con un ordinanza.

Si permetterà di vendere tanto in una sala da vendita, quanto sulla faccia dei luoghi dove esistono gli oggetti perchè ivi si venderanno meglio in specie se vi fossero da temere de' guasti, trasportandoli sul mercato.

2. Quando si fa sul mercato, ha luogo ne' giorni ed ore consuete del maggior concorso o in un giorno di Domenica (*ivi.*). Quando si fa altrove, ha luogo nel dì ed ora creduta la più convenevole.

3. La vendita si fa per mezzo di usciere, quando che non vi sieno commissarj o periti stimatori sulla faccia del luogo, come in Parigi dove godono il diritto esclusivo di farla, secondo l'articolo 1. della legge della loro creazione del 27. ventoso anno 9. che loro accorda la concorrenza per le vendite che si fanno nel Dipartimento della Senna. L'articolo 2. proibisce a tutti i particolari ed a tutti gli altri pubblici ufiziali di mischiarsene nella città di Parigi sotto pena di un ammenda, che non eccederà la metà del prezzo degli oggetti stimati o venduti (58.).

(58) In Parigi vi è un ceto di uscieri destinati apposta per fare la vendita dei mobili, in numero di 24., istituiti in avanti poi aboliti, indi ripristinati con la legge de' 27. ven-

4. Il processo verbale dee contestare la presenza o mancanza di comparsa della parte gravata (*Cod di proc.* 623.). Non è nominato verun ufiziale per rappresentarla (*Tariffa* 40.).

5. L' aggiudicazione vien fatta al maggiore e migliore offerente (624.).

I commissionati e periti stimatori ed uscieri devono far menzione nei loro processi verbali dei nomi e domicilj degli aggiudicatarj. Essi non possono ricevere da questi ultimi veruna somma superiore a quella degl' incanti sotto pena di concussione (625.).

6. L' aggiudicatario deve pagare in contanti (624.).

Per mancanza del pagamento l' effetto sarà rivenduto immediatamente a tutte spese e danni dell' aggiudicatario (*ivi*). Non vi è bisogno di ordinanza, mentre l' ufiziale è in qualche maniera Giudice su quest' articolo.

1. Se l' effetto vien rivenduto per un maggior prezzo, il primo aggiudicatario

---

ventoso an. 9. (Ved. Manuel des Huissiers, mot *Huissiers-priseurs*) Questi uscieri, o commissari-stimatori hanno una camera secondo la legge de' 29. germile an. 9. ed hanno la privativa di fare tali vendite, che eseguiscono sopra le loro stime. Negli altri dipartimenti, sono gli uscieri che fanno tale ufizio, e che espongono i mobili all' incanto sulle offerte che ne ricevono.

Secondo il Decr. Imp. de' 24. Marzo 1809. i commissari-stimatori, che vorranno ritirare la loro cauzione, devono dar discarico delle somme passate per loro mano nelle vendite, vidimate dal Procuratore Imp. e Presid.

non riscuote quel dì più (*argom.* dell'articolo 744 delle vendite immobiliarj). Egli non è in verun modo proprietario, stante chè il dominio non gli viene conferito, che sotto la condizione di pagare, ed egli ha mancato ad una tal condizione.

Quel di più vien pagato ai creditori; e se vi è un avanzo alla parte gravata (744.).

2. Se lo stabile è venduto meno, l'aggiudicatario è tenuto della diminuzione del prezzo unitamente alle spese della rivendita fatta a suo pericolo, e danno (*argom.* del 744.) non perchè egli sia stato proprietario, ma per riguardo ai danni ed interessi.

La disposizione di quest'articolo 744., che sottopone l'aggiudicatario degli stabili all'arresto personale per una tal diversità, non si applica all'aggiudicatario dei mobili, perchè il Codice Civile nè alcuna legge la pronunzia contra di lui, e l'articolo 2063. del Cod. Civile, proibisce di pronunziarla fuori de' casi determinati da una legge *formale*.

Non si può costringere a pagare questo di più in vigore del processo verbale della vendita. L'articolo 551. dice, che non si procederà a veruna esecuzione, che in virtù di un titolo esecutorio. Questo processo verbale non lo è e non può esser reso tale da un ordinanza come si faceva in alcuni luoghi prima del Codice. Vi abbisogna di un Decreto, citata la parte.

7. Se l'aggiudicatario non paga in contanti, l'ufiziale può non rivenderli a sue spese e danni, ma può consegnargli gli effetti, è però personalmente responsabile del prezzo dell'aggiudicazione (625.), e non può costringere l'aggiudicatario, che in virtù di un Decreto.

8. Allorchè il valore degli effetti gravati eccede l'importare del credito per cui è venduto, e delle opposizioni, non si procede alla vendita, che degli oggetti bastanti per arrivare alla somma necessaria al pagamento dei debiti, e spese (622 (. Per l'addietro, era necessaria per l'usciere un autorizzazione del tribunale di giustizia, che veniva accordata mediante un ordinanza fatta in seguito di un ricorso. Attualmente ciò non è più necessario, ma è cosa buona, che si faccia autorizzare dal consenso del gravante, e degli opponenti. La ragione si è, che il prezzo proveniente dalla vendita degli effetti considerati fuori della vendita suddetta come bastante a pagare i debiti e le spese, potrà non essere sufficiente per ciò che può avvenire, mentre il suddetto prezzo non diviene una proprietà de' creditori che dal momento della vendita, e finchè essi non lo riscuotono, resta nei beni del gravato, per cui aumenta o diminuisce, se vi è cangiamento nelle specie monetarie, e perisce anche del tutto se l'ufiziale diviene insolvente. Da ciò ne segue che altri creditori possono formare

un opposizione fino al pagamento, e chiedere di entrare nel reparto.

La legge non accordando la preferenza ai primi, questi sarebbero obbligati ad accordarlo e soffrirlo; e l'ufiziale, che dal canto suo non avesse venduto che fino alla concorrenza, e rimesso il di più degli effetti in mano alla parte gravata, potrebbe essere molestato dal gravante, e dagli opponenti innanzi la vendita, che non troverebbero più il loro pagamento per l'intero. Per evitare quest' inconveniente non deve procedere ad arrestare la vendita, che col loro consenso.

Per vendere fino alla concorrenza, l'ufiziale stima per approssimazione la somma che vi abbisognerà per i debiti e le spese, e sospende quando è a questa somma.

9. I commissarj stimatori invigilano alla polizia delle vendite, o possono fare qualunque requisizione per mantenere il buon ordine (*Legge del 27. ventoso anno 9. articolo* 5.).

10. Sono loro abbuonate, per tutte le spese della vendita, vacazioni per la medesima formazione della minuta, prima copia del processo verbale, diritti de' loro subalterni, e quanto altro, non compresi gli sborsi fatti per annunziare la vendita e pagarne i diritti, 8. fr. per ogni 100. fr. allorchè il prodotto di essa arriverà fino a 1000. fr., 7. per 100., quando arriverà ai 4. mila fr., e 5. per cento al di là di tal somma (*ivi*. artic. 7.).

La Tariffa articolo 38. abbuona all' usciere le spese de' trasporti degli effetti gravati a tenore delle ricevute, che da lui verranno presentate, o sulla sua semplice dichiarazione, se i facchini o i conduttori dei carri non sanno scrivere, il che resterà nel suo processo verbale. Quest' articolo abbuona parimente dei diritti per la formazione del cartello, e se è stampato, l' ufiziale viene rimborsato mostrando le ricevute dello stampatore e dell' affissore; (59.) e l' articolo 39. abbuona il rimborso della somma pagata per l' inserzione dell' avviso della vendita su' pubblici fogli se ve ne sono.

Formalità per l' argenteria, anelli, e gioje di un valore sotto i 300. fr

1. L' argenteria, anelli e gioje non pospossono essere venduti che dopo tre esposizioni, tanto nel mercato quanto nel luogo dove sono tali effetti (*Cod proc* 621.)

2. Si può vendere alla terza esposizione, poichè la Tariffa artic. 41. dice, che è compresa nella vacazione della vendita.

3. In verun caso i predetti oggetti non possono esser venduti meno del loro valor reale nè meno della stima che ne sarà stata fatta dalle persone del mestiere se trat-

---

(59) Gli affissi stampati devono esser bollati, come tutti gli avvisi fatti anche in linea di lettere missive. Decr. di Cassaz. de' 12. Sett. 1809. Denevers, a 166.

tasi d'anelli e gioje. (621.) Il perito eletto dal gravante e l'ufiziale incaricato della visita non presta verun giuramento. La sua stima vien fatta sul processo verbale di esposizione da esso firmato.

Nel dipiù si applichi quanto si è detto delle formalità per i mobili ed effetti.

Formalità della vendita de' bastimenti di mare di dieci tonnellate o al di sotto.

L'artic. 620. del Cod. di proc. diceva, che l'aggiudicazione verrebbe fatta sui porti, darsene o seni in cui fossero stazionati questi legni. Ma l'artic. 207. del Codice di comm. dice, che sarà fatta davanti l'udienza dopo la pubblicazione sul porto per tre giorni consecutivi con l'affissione all'albero di mezzo, o in mancanza in altro sito apparente del bastimento ed alla porta del tribunale, e che si osserverà uno spazio di otto giorni liberi tra la notificazione del gravamento, e la vendita. (60)

2. Secondo questa disposizione deve es-

---

(60) Ved. parere del Cons. di Stato de' 2. Maggio 1809. approvato li 17. detto per cui il giudizio delle vendite delle navi spetta ai tribunali ordinarj, perchè l'artic. 442. di procedura fissa che il Cod. di commercio non conosce delle esecuzioni. La vendita si fa per il ministero d'*avoués* mentre l'art. 204. del Cod. di comm. ordina che il nome degli *avoués*, sia posto negli affissi.

I tribunali di commercio non possono assomigliarsi agli Ammiragliati, perchè in questi vi era un'individuo che faceva da pubblico ministero, ed era necessaria l'opera dei Procuratori.

sere dal procedente depositata nella cancelleria una offerta contenente le condizioni della vendita ed una prima offerta di prezzo.

3. L' artic. 207, dicendo, che l' aggiudicazione verrà fatta *dopo la pubblicazione*; non ve ne è di bisogno che di una sola, ma se il procedente o un altra parte ne richiedono una nuova, se il Giudice lo crede utile può ordinarne una o due col termine di otto giorni da ciascheduna. Arg. dell' artic. 206. che così decide per i bastimenti superiori alle dieci tonnellate; ma queste nuove aggiudicazioni verranno pubblicate ed affisse. (*ivi* .)

4. Se qualcheduno pretende di esser proprietario in parte del bastimento, può domandare la distrazione della porzione che gli appartiene. La domanda deve esser formata e notificata nella cancelleria del tribunale prima dell'aggiudicazione. (*ivi*) 210.

L' attore o l' opponente ha tre giorni di tempo per produrre le sue ragioni; il reo convenuto ha tre giorni per contraddire, e la causa vien portata davanti all' udienza con una semplice citazione. (*ivi*. 211.)

Se la domanda di distrazione non vien formata che dopo l' aggiudicazione, resta convertita di pien diritto in un opposizione alla consegna delle somme provenienti dalla vendita (*ivi* . 210.)

5. L' aggiudicazione vien fatta al maggiore offerente, ed ultima persona che ha offerto all' incanto all' estinzione della can-

dela, senz' altra formalità. (*Arg.* dell'artic. 206. che lo ingiunge per i bastimenti superiori alle dieci tonnellate.

6. L' aggiudicazione del bastimento fa cessare le funzioni di Capitano, sempre riservato a questi il poter ricorrere per la rindennizzazione contro chi sarà di ragione (208.)

7. Gli aggiudicatarj de' bastimenti di qualunque numero di tonnellate, sono tenuti a pagare il prezzo della loro aggiudicazione dentro le ventiquattr' ore, o di depositarlo senza veruna spesa alla cancelleria del tribunale di commercio, sotto la pena di esservi costretti con l' arresto personale.

In mancanza di pagamento o di deposito, il bastimento è messo di bel nuovo in vendita, ed agiudicato tre giorni dopo una nuova pubblicazione ed un' unico affisso a dopo un nuovo incanto a spese e danni degli aggiudicatarj, che saranno ugualmente costretti con l' arresto personale al pagamento dello scapito, de' danni, interessi, e spese. (209.)

Formalità per la vendita de' bastimenti di mare superiori alle dieci tonnellate.

1. Deve esser depositata un offerta come nel caso precedente. 1.

2. Fatta la prima grida, gl' incanti sono ricevuti da un Giudice delegato *ex officio* nel dì, che è stato indicato nel cartello affisso.

Questo Giudice continua a ricevere gl' incanti dopo ciascheduna grida, (ve ne devono essere tre) di otto giorni in otto giorni, in una giornata certa fissata nella sua ordinanza. (*ivi* 206.)

Sono queste pubblicate ed affisse. (*ivi.*)

Si applichi inoltre quanto si è detto di sopra 5. 6. 7.

Formalità per la vendita de' legni e barche d' acqua dolce, ed edifizj mobili eretti sulle barche.

1. L' artic. 620. del Cod. di procedura dice, che sarà proceduto alla loro aggiudicazione, sugli scali, lidi, ed argini dove si trovano. Deve essere osservata la deroga fatta dall' articolo 207. del Codice di Commercio, che non è che per i bastimenti di mare.

La vendita si fa come dei mobili ed effetti da un usciere o da un commissario stimatore se vi è. Egli ne forma il processo verbale.

Nel rimanente, si applichi quanto si è detto, di sopra nelle precedenti pagine 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

XIV. Di ciò che ha luogo dopo la vendita.

1. Fatta che sia la vendita, l' ufiziale che vi ha proceduto deve far tassare le sue spese, e quelle del gravamento sullo stato

che ne forma in seguito del suo processo verbale. La tassazione vien fatta dal Presidente di prima istanza. In Parigi il magistrato non tassa che quelle del gravamento sopra una dichiarazione, che gli vien presentata, ed appiè della quale fa la sua tassazione in virtù di un ordinanza, che è esecutoria, prescrivendo, che la somma a cui ascendono queste spese sarà pagata dal commissario stimatore sul prezzo della vendita. Non vi è bisogno di tassazione, stante i diritti prefissi che gli sono abbnonati. *Ved.* sopra 10.

2. Le spese, tassate che sieno, egli forma e rende il suo conto. Chiude la somma riscossa, poi forma lo stato delle spese, il quale è composto (61.); 1. delle spese privilegiate; 2. delle somme che è stato obbligato a pagare in vigore dell' ordinanza del tribunale di giustizia, vale a dire spese di esecuzione tassate, contribuzione personale, pigioni, e riparazioni dovute al locatario.

E' reso questo conto al gravato ed al-

(61) Fatta la vendita l'usciere rendo conto, e fa la ricevuta. Parere del Cons di Stato de' 7. ottobre 1809. approvato ne 21. detto per cui le ricev., e quietanze di tali uscieri, come quelle dei notari, e *greffiers* ec. possono farsi sul proc. verbale di vendita. Devono essere stese in forma autentica cioè come un processo verbale indicante la comparsa, liquidazione, e pagamento, firmato dalla parte, e dall' usciere, e due testimonj, ó dall' usciere con un altro usciere, o sia ministro di eguale carattere. Devono registrarsi nel termine fissato dalla legge de' 22. frigifero an. 7. §§. 22. 27. col diritto fisso di un franco.

la parte gravata, se sono d'accordo amichevolmente, in altra maniera davanti al tribunale.

3. Essendo fissato l'importare del reliquato, se la parte gravata e i creditori non si accordano sulla distribuzione, l'ufiziale lo deposita in Parigi nella cassa di ammortizzazione, ed altronde tra le mani del suo superiore o capo di ufizio, come si vedrà §. V. *preliminare* 5. 2.

Se l'aggiudicatario lo è di un bastimento deve pagare dentro ventiquattr'ore o depositare il denaro. *Ved.* le precedenti pagine, 7.

4. I denari della vendita non passano in mano a'creditori, e finchè non sono pagati, la proprietà di essi appartiene alla parte gravata, aumentando, diminuendo o perdendosi a suo carico. *Ved.* sopra 8. I creditori non opponenti, possono in conseguenza fino al rilascio del denaro rendersi opponenti con sequestrare in mano del depositario nella forma esposta di sopra VII. parlando di quelli, *che possono opporsi alla vendita*.

Se si tratta di un bastimento, l'opposizione deve esser formata in mano dell' aggiudicatario, se non ha pagato; e può esser costretto malgrado ciò a depositare nella cancelleria, e l'opposizione è valida, come se fosse stata fatta in mano del cancelliere. Se ha fatto il suo deposito, l'opposizione si fa in mano del cancelliere, che deve apporvi il suo *vidit*.

L'opposizione alla consegna del prezzo di un bastimento non può essere ricevuta, che dentro i tre giorni susseguenti all'aggiudicazione; passato questo tempo non è più ammessa (*Cod. Com. art.* 212.).

5. In quanto alla distribuzione del prezzn della vendita, se ne parlerà sotto il §. V.

Fine della Prima Parte.

§. III.
Dell' esecuzione sui frutti pendenti.

L' esecuzione sui frutti pendenti è un esecuzione mediante la quale, un creditore fa mettere sotto l' autorità de' tribunali, i frutti pendenti spettanti al suo debitore, affine di esservi conservati fino alla loro maturità e venduti avanti dopo la raccolta, per farsi pagare sul prezzo de' medesimi. Si chiama in Francese *Brandon*, perchè per far conoscere, che questi frutti sono in potere dei tribunali e in conseguenza non possono essere toccati, si ponevano altre volte nei campi alcuni pali alti con una specie di bandiera in cima, che indicavano i suddetti frutti essere oppignorati, quale uso, e variava secondo i diversi paesi. Il Codice di procedura non ha parlato di queste bandiere, perchè sono inutili per il debitore, che ha la notizia del sequestro per mezzo della denunzia, non meno che per il Pubblico, che deve sapere, che non si può toccar quello di cui non si è proprietario. I cartelli de' quali si farà menzione al num. XII. non hanno per oggetto di render pubblica quest' esecuzione, ma d' invitare alla vendita.

I. *Per qual credito ed in virtù di qual titolo può farsi il gravamento delle raccolte pendenti, e del precetto che lo procede-*

1. Bisogna, che il credito sia certo e liquido almeno quanto alle specie. (*Ved.*

quanto è stato detto di sopra nella prima Sezione, parlando delle *regole comuni a qualunque sorta di esecuzione* 1.)

Vi e frattanto un caso nel quale, potrebbesi far questa esecuzione in virtù di un credito non liquido in specie. L' artic. 819. permette ai proprietarj e principali locatarj di beni rurali, di far gravare per gli affitti i frutti che esistono sul campo. Questo è ciò, che i Francesi chiamano effettivamente esecuzione de' frutti, o *saisie-brandon*, con qualche diversità. Può essere, che tali affitti consistano in raccolte e di una quota non liquida; per esempio quando si affitta al terzo libero, e che il proprietario non abbia riscossa l'annata o le annate precedenti. Quantunque non si possa determinare la quantità delle misure componenti la somministrazione da farsi dal fittuario, nondimeno l' artic. 819. permette il gravamento de' frutti, ma non possono esser venduti, se non dopo che il gravamento è stato dichiarato ammissibile. Si vedrà perciò nel libro III. alla parola esecuzione per garanzia, la diversità, che vi è tra la così detta *saisie-brandon* in questo caso, e quello di cui quivi si tratta.

2. Bisogna avere un titolo esecutorio all' eccezione per le pigioni e paghe degli affitti, per le quali cose può farsi, sia che esista il contratto di affitto, sia che non esista. (819.) *Ved.* Lib. III. *esecuzione per garanzia*. (62.)

---

(62) Vedi sopra nota 30.

3. Deve esser preceduto da un precetto 626. e l' artic. 634. dicendo, che nel resto saranno osservate le formalità, prescritte nel titolo de' gravamenti bisogna applicarvi quanto si è detto di sopra parlando *del precetto*.

Vi sono frattanto due osservazioni particolari sul precetto, che procede l' esecuzione sulle raccolte pendenti.

La prima è che se si vuol fare una tale esecuzione per pigioni e paghe d' affitti, si può fare immediatamente in vigore di un ordinanza ottenuta per via d' istanza, ed inconseguenza senza preventivo precetto. (819)

La seconda, è che per il gravamento basta che il suddetto precetto sia fatto *nel dì antecedente*. L' artic. 583. dice un giorno innanzi all' esecuzione (63.) Per l' esecuzione delle raccolte, serve che sia fatto al più tardi, dicendo l' artic. 626. che deve esservi *una giornata d' intervallo* La ragione di questa differenza d' intervallo, si è, che il debitore minacciato potrebbe trafugare i suoi mobili, e non può sottrarre i suoi frutti attaccati alle radici.

II. *Quali frutti si possono gravare e quali non si possono.*

1. Si possono gravare tutti i frutti attaccati alle radici, vale a dire granaglie, fie-

(63) Vedi sopra nota 32. ove si osserva che anche secondo l' art. 583. il giorno deve essere di 24. ore franche.

ni legumi, uve, legnami e i frutti degli alberi non per anche colti.

Sebbene questi oggetti sieno immobili, allorchè appartengono al proprietario dei terreni, e non sono ancora mietuti, o colti, l'esecuzione che si fa sopra di essi è mobiliare perchè ha per iscopo di venderli separatamente dai terreni suddetti colti o mietuti che sieno epoca in cui divengono mobili, (*Cod. Nap.* 520.) ed il di cui prezzo si distribuirà per via di contributo come cosa mobiliare. Ma se fossero gravati i terreni, e denunziato il gravamento al debitore e gravati ancora i frutti, che fossero maturati dopo la denunzia del gravamento dei terreni, il prezzo della vendita de' medesimi, verrebbe distribuito per ordine d' ipoteca. (*Cod. proc.* 689.) (Se ne spiegherà il motivo alla Sezione II. *del gravamento de' beni stabili*.) L' esecuzione in questo caso sarebbe immobiliare; ma questo cangiamento di nome, non impedisce, che non si debbano seguire le medesime forme pel gravamento delle raccolte tanto in tal caso quanto in quello in cui è mobiliare, non avendo fatto il Codice, nè avendo potuta fare veruna distinzione.

2. Quantunque il titolo del gravamento delle raccolte nel Codice di procedura, sia intitolato dell' *esecuzione de' frutti attaccati alle radici*, *non se ne dee concludere, che non si possano sequestrare ancora quelle che sono sfacciati*. Bisogna decidere il contrario secondo l' artic. 2092. del Codice Napo-

legge che dice, che il debitore è obbligato all' adempimento de' proprj impegni su tutti i suoi beni mobili ed immobi i, e l' artic. 2093. che prescrive, che tutti questi beni sono il pegno di sicurezza comune dei creditori. Ma non si seguiranno allora le forme ingiunte per i frutti pendenti, che non possono essere venduti che otto giorni dopo l' affissione dei cartelli, stantechè durante questa dilazione i frutti potrebbero deteriorare e perire, e si dovrà seguire il metodo indicato dall' artic. 594. per i casi di esecuzione sugli animali ed utensili inservienti alla coltivazione delle terre, vale a dire con fare stabilire un agente per la coltivazione, per mezzo del Giudice di pace, in sequela della domanda del gravante, (64.) intesa prima la parte gravata; ed il proprietario, allorchè si fa una tale esecuzione contro un fittuario, perchè ha un interesse a motivo del suo privilegio, che non venga conferita una tale azienda a una persona incapace. L' agente sarà munito delle autorizzazioni convenevoli alle circostanze come per esempio di fare imbottare, trasportare, metter nei granaj, far battere i grani ec. vendere, fare stringere il vino è l' olio ec. o solamente far rinchiudere le raccolte fino alla vendita. *Arg.* dell' artic. 688. per cui se i fondi sono oppignorati, vien permesso a creditori di far mietere in tutto o in parte i frutti pendenti.

---

(64) Vedi sopra nota 48.

3. Che i frutti sieno distaccati o no, si possono far gravare tutti quelli appartenenti al debitore, eccettuati 1. quelli ad esso aggiudicati dai tribunali a titolo di provvedimento alimentario, (581.) 2. quelli, che sono stati dichiarati esenti da ogni esecuzione dal testatore o donatore (*ivi.*) come se avesse espressamente incaricato di seminare un ectaro di terra in favore del debitore, e che avesse detto che la raccolta similmente fosse immune da esenzione; 3. di quelli che fossero stati lasciati per alimenti, ancorchè il testamento o l'atto di donazione non gli avesse dichiarati esenti da esecuzione (581.) Queste tre specie di frutti, potrebbero non ostante essere gravati ne' casi enunciati di sopra II 3. parlando degli oggetti soggetti all'esecuzione reale.

III. *In qual' epoca si può fare il gravamento delle raccolte.*

1. Non può esser fatto, che dentro le sei settimane precedenti l' epoca della maturità di dette raccolte e frutti. (626.) Se fosse fatto innanzi, si consumerebbero i detti frutti in spese di custodia di essi, ed inutilmente, poiche il debitore non può portarseli via. Si permette quando sono incominciate le suddette sei settimane, quantunque non vi debbano essere che otto giorni dall' apposizioni de' cartelli e la vendita, mentre possono insorgere delle difficoltà tali che la vendita non si faccia che all' epoca della maturità.

Se si teme che prima di queste settimane, il debitore venda i suoi frutti, non è necessario fargli gravare per impedirlo, essendo nulla una tal vendita a norma di differenti leggi, e segnatamente di una dichiarazione del 22. giugno 1694. emanata con l'idea di prevenire le incettazioni, e le usure che si commettono comprando le raccolte a basso prezzo. Quello che ha fatta la vendita può chiederne la nullità, come pure i suoi creditori, i quali esercitando i suoi diritti, possono far gravare i predetti frutti nell'epoca prescritta.

2. Si può fare il sequestro anche nel dì antecedente alla maturità, anche quando in tal caso non vi fosse luogo allo spazio di otto giorni dopo l' apposizione de cartelli, spazio necessario per far vendere, ma allora deesi stabilire un agente. Si applichi qui il num. II. 2.

IV. *Ciò che deve fare l' usciere quando le raccolte sono entro un podere chiuso, e che ne sono chiuse le porte.*

L'artic. 634. rimettendo la cosa al titolo de' gravamenti, si deve quivi applicare quanto è stato detto di sopra Num. III. *parlando di ciò che dee far l' usciere che va a gravare ec.* ad eccezione che non vi essendo da temere il trasporto altrove de' frutti pendenti, non si stabilisce guardia alle porte e si aspetta che sieno aperte, quando che le raccolte non siano state mietute, e colti i frutti.

V. *Del caso in cui vi è un ostacolo per parte del debitore o di un terzo.*

Siccome il suddetto articolo 634. per i punti non decisi nel titolo delle esecuzio-delle raccolte rimette la cosa al titolo dei gravamenti o esecuzioni reali, si applichi quauto è stato detto di sopra al Num. IV. parlaudo *degli ostacoli per parte del debitore e segu.*

VI. *Delle formalità del gravamento delle raccolte, della notificazione alla parte gravata al depositario, ed al Maire.*

1. Si devono eseguire le forme degli atti nel modo prescritto dall' articolo 586. per i gravamenti, volendo l' artic. 634., che si osservino in questo le formalità delle altre esecuzieni. *Ved.* ciò che è stato detto di sopra su tali formalità num. VI. 1.

2. L' enunciazione dell' ora non è necessaria come pure se l' esecuzione è stata fatta dopo mezzodì. VI. 2.

3. Nei gravamenti il gravante non può esser presente affine di prevenire le risse. VI. 4. Nei gravamenti nelle raccolte, essendo assente la parte gravata, il gravante vi può assistere per indicare gli oggetti da gravarsi.

4. Non è necessaria l' elezione del domicilio. (VI. 5.) Non ostante se l' esecuzione non è preceduta da un precetto ne' casi soprindicati (*per qual credito ec.* 3.)

deve contenere l' elezione del domicilio o almeno quest' elezione deve esser fatta per mezzo di notificazione alla parte gravata.

5. Il reiterato comando non è prescritto come nei gravamenti di mobili, (VI. 6.) perchè tal esecuzione vien fatta fuori della presenza della parte gravata.

6. E' inutile ancora l' assistenza dei testimonj, come nei gravamenti di mobili per servire di man forte all' usciere contro la resistenza della parte gravata, che è assente: l' artic. 43. della Tariffa dice, che se ne può fare a meno.

7. Il processo verbale dee contenere l' indicazione di ciaschedun pezzo di terra, la situazione, e ciò che vi è seminato, o piantato con indicare almeno due de' confini a' medesimi (*Cod. di proc.* 627.)

8. Se vi si stabilisce un agente ne' casi esposti di sopra 2. si applichi quanto è stato detto al Num. VI. 11.

9. La guardia campestre avrà l' incarico della custodia, quando però non sia compresa nell' esclusione ordinata dall' articolo 598. (*Cod. proc.* 628.) sopra di ciò vedi VI. 12.

Se le comunità nelle quali sono situati i beni, sono contigue o vicine, vi si stabilisce un sol custode in un altra persona fuori di una guardia campestre (*Cod. proc.* 628.).

10. Il processo verbale, non dee contenere l' indicazione del dì, in cui si dee fare la vendita, come nel gravamento di

mobili, VI. 14. perchè la parte gravata non vi è presente (*Ved. appresso* 13.).

„ Il processo verbale deve esser formato senza intermissione come nei gravamenti, di mobili, vale a dire sui diversi luoghi dove si fa l'esecuzione che si descrivono a misura che si opera e si termina con l'ultimo. Se nondimeno le raccolte non possono essere gravate tutte nel medesimo giorno; si farà un processo verbale per ciascheduna giornata.

12. Se durante l' esecuzione nascono degli ostacoli per parte de' terzi, si applichi quì ciò che è stato detto VI. 17., eccettuato, che se i frutti sono pendenti, non si stabilisce il custode finchè l' ostacolo non sia tolto di mezzo, non vi essendo da temerne il trafugamento.

13. Questa esecuzione deve essere denunziata in copia alla parte gravata, come si fa nei gravamenti de mobili, de' quali l' artic. 634. vuole, che si adempiscano le formalità. Su questa notificazione ved. VI. 16. Se la denunzia vien fatta nel processo verbale di esecuzione deve questo contenere l' indicazione del giorno della vendita. Se poi la denunzia ha luogo mediante un atto separato può in questo farsi l' indicazione del giorno della vendita. Allorchè tra questa notificazione o denunzia, e l' epoca in cui si potrà vendere, vi è uno spazio di tempo troppo lungo perchè si possa fissare il tempo preciso della vendi-

ta, viene questa indicata alla parte gravata con una seconda notificazione.

14. Deve essere notifieata alla guardia campestre se non è presente.

15. Infine deve esser lasciata copia al Maire della comune dove sono i beni, e l' originale vidimato da lui. Se le comuni dove sono situati i beni sono contigue o vicine, il *vidit* sarà apposto dal Maire della comune del capo luogo, dóve è stata fatta l' esecuzione, e se non vi è il capo luogo, dal Maire della comune in cui sono situati nella maggior parte i suddetti beni, (628.) cioè a dire la porzione dei beni che producono la maggior rendita a tenore della matrice dei ruoli di contribuzioni. *Argom.* dell' articolo 2210. del *Cod. Nap.*

16. La notificazione alla parte gravata alla guardia campestre, e al Maire può esser fatta mediante il processo verbale del gravamento, se essi sono nel medesimo luogo; se *non* lo sono con atti separati.

Allorchè sono già gravati i terreni e si vuol gravare le raccolte, non è la notificazione del gravamento di esse, che le rende immobili, ma bensì la denunzia dell' esecuzione sui terreni.

Processo verbale del Gravamento delle raccolte.

L' ann. ec. in virtù ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. continuando la procedura del precetto fatto al Sig. Pietro abitante a... di

pagare al detto Sig. Paolo la somma di fr. 500. ec il suddetto precetto indicando la negativa di pagare, e difatti attualmente non essendo stato fatto il pagamento di detta somma; senza pregiudizio ec. ... io ec. mi sono trasferito sopra un pezzo di terra tenuta in affitto dal predetto Sig Pietro dal Sig. Luigi contenente tre ectari e mezzo, situata nel circondario di ... confinante da un lato con ... dal lato di tramontana con ... il prefato pezzo di terra distante da ..... luogo di mia dimora di .... e al presente seminato di grano, nel qual sito trovandomi, ho gravato i frutti attaccati alle radici, e messi in potere dell' Imperatore e de' tribunali a danno del predetto Sig. Pietro, il tutto finchè ve ne sono, senza eccettuare, ritenere e riserbare cosa alcuna perchè se vi è di bisogno stante la mancanza del pagamento della suddetta, somma, interesi e spese, vengono i detti frutti venduti al maggiore e migliore offerente, ed al maggior prezzo, nel tal giorno, alla tal ora (sono essi denotati quì sotto num. XIII.) *alla custodia, direzione e governo, ho stabilito il Sig. Renato abitante a .... guardia campestre nella detta Comune ec. a condizione di fare il suo dovere nella predetta commissione affine di presentare i predetti frutti o renderne conto unitamente a' denari dell' amministrazione quando ed a chi apparterrà, su quali denari sarà pagato de' suoi salarj ragionevoli ec. ed a istanza come sopra ho notificata e data copia della presente esecuzione,* 1. *al predetto Sig. Pietro ec.*

dimorante a . . . 2. al suddetto Sig. Renato depositario dimorante a .... 3. ed al Sig. . . . . Maire della suddetta comune, il quale ha apposto il suo vidit al presente.

Se l' esecuzione non viene denunciata col processo verbale la notificazione si fa in questa forma.

Notificazione dell' esecuzione,

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo. io ec. . ho notificato denunziato e data copia; 1. al Sig. Pietro ec. 2. Al Sig. Renato guardia campestre ec., 3., e al Sig. Maire della comunità di . . . di un processo verbale, contenente il gravamento delle raccolte fatto ad istanza del detto Sig. Paolo sopra il detto Sig. Pietro da me usciere appiè sottoscritto sotto dì . . . registrato a . . . . de' frutti e raccolte ritrovate sui tali campi ... situati ... ed affinchè stante il suddetto processo non abbiano motivo di allegare causa d' ignoranza, ho notificato al detto Sig. Pietro parlando come sopra, che la vendita delle predette raccolte e frutti sarà fatta nel dì . . . . nel tal luogo, e al detto Signor Renato, che debba fare il suo dovere nella sua commissione sotto pena delle perdita delle sue spese di custodia. Ed ho loro a ciaschedu-no separatamente lasciata copia tanto della predetta esecuzione che del presente atto, che è stato vidimato dal predetto Sig. . . Maire ...

18. Allorchè vi sono diversi che hanno gravato, la procedura spetta a quello,

che ha notificato il primo di tutti; Nel caso di concorrenza al possessore del titolo il più antico, e se sono della medesima data al patrocinatore il più anziano. (*Arg. dell' artic. 653. per l' esecuzione sulle rendite.*)

VII. Dei doveri del depositasio, e suoi diritti.

Sui di lui doveri, si applichi ciò che si è detto di sopra al N. VI. 1. 2.

Il depositario o la guardia campestre, deve avere venticinque anni secondo l' art. 5. Sezione 7. tit. I. del Codice rurale del 6. ottobre 1791., e se non gli avesse, (sia perchè la guardia campestre fosse nell' esclusione ordinata dall' artic. 598, sia perchè i beni esistessero entro due o più comunità, che non avessero la guardia campestre medesima) basterebbe, che fosse maggiore vale a dire capace di obbligarsi.

Allorchè si stabilisce la guardia campestre, quantunque sia pagata da una o più comunità, che l' hanno eletta, secondo l' art. 3. (*ivi*) del Codice rurale, non ostante ha un diritto a un salario particolare fissato a 75 centesimi il giorno dell'artic. 45. della Tariffa. Se si stabilisce un altra persona, la sua paga è di un franco e 25. centesimi.

Se il depositario è una guardia campestre, siccome ha prestato il suo giuramento giuridicamente, deve fare davanti il Giudice di pace o il suo supplente il suo rapporto dei danni e guasti commessi sui beni, ed un tal rapporto fa fede in giustizia per tutti i delitti de' quali si fa menzione nel

Codice di polizia rurale, salva la prova in contrario (*ivi art. 7.*)

E' responsabile dei danni nel caso che trascurasse di fare il suddetto rapporto dentro ventiquattr' ore.

Il depositario non può esser liberato dalla sua incombenza, che dopo la vendita o la raccolta, se i creditori non fanno vendere i frutti ancora pendenti.

VIII. Di quelli, che possono opporsi alla vendita, e di quelli che non possono opporsi, che sul prezzo.

Il titolo del gravamento delle raccolte non dice nulla su tal proposito; ma poichè l' artic. 63. rimette la cosa al titolo de' gravamenti de' mobili su tuttociò che non è regolato dal primo, si applichi ciò che si è detto *parlando di quelli che si possono opporre alla vendita ec.* N. VII. VIII. del precedente paragrafo.

IX. Della domanda di nullità dell' esecuzione relativa al gravamento delle raccolte, e delle opposizioni della parte gravata.

A norma dell' artic. 634. si applichi quanto si è detto nel precedente paragrafo parlando *delle persone cde si possono opporte ec. N. IX.*

X. Del termine da decorrere tra il gravamento delle raccolte e la vendita; procedure contro il gravante se non fa vendere.

Nel gravamento dei mobili vi devono

decorrere almeno otto giorni tra la notificazione di esso, e la vendita. Ved. nel precedente pagrafo al N. XI

Nel gravamento delle raccolte decorrono gli otto giorni, non dalla notificazione di esso, ma dal dì dell'affissione de' cartelli, di cui si parlerà quì sotto al num. XI.(*art.* 629) ed anche passati questi otto giorni non si possono far vendere, che i frutti che sono prossimi ad esser maturi, e fuori del pericolo di guastarsi per la volpe o la ruggine, perchè vendendoli innanzi si venderebbero assai meno, e l'aggiudicatario prenderebbe a suo carico tutti i detti rischj e pericoli.

Nel rimanente se a quest'epoca, il gravante non fa vendere, è applicabile ad esso quanto si è esposto nel precedente paragrafo N. VI. e segu.

XI. *Delle procedure e atti da farsi dal gravante dopo il gravamento delle raccolte per passare alla vendita.*

1. Allorchè il gravamento sulle raccolte è fatto in virtù di un affitto non executorio, o senza affitto, non può procedersi alla vendita, se se non dopo che è stato dichiarato valido il gravamento. (824.) Se ne parlerà appresso nel lib. III. sotto l'articolo *dell' esecuzione di garanzia*.

Ma se è fatto in vigore di un titolo esecutorio non ha bisogno di alcun Decreto.

2. Se il giorno della vendita non è stato indicato alla parte gravata dal gravante

è d'uopo parteciparglielo con una notificazione.

3. Gli opponenti non sono citati *Arg. dell' artic.* 634.)

4. La vendita deve essere annunziata al pubblico in due maniere.

La prima con quattro cartelli affissi otto giorni almeno prima della medesima; uno alla porta della parte gravata; un altro a quella della casa della comune, e se non vi è nel sito ove si affiggono gli atti di pubblica autorità; un terzo nel mercato principale del paese, e se non vi è, nel mercato più prossimo; e il quarto alla porta dell' udienza del tribunale del Giudice di pace. (629)

Questi cartelli devono indicare; 1. il giorno, l'ora ed il luogo della vendita; 2. i nomi ed abitazioni del gravante e della parte gravata; 3. la quantità degli ectari e la natura di ciascheduna specie di raccolte e frutti; 4. infine la comune in cui sono situati, senza verun altra indicazione. (630.)

L'affissione deve essere posta in essere come nei gravamenti dei mobili. (631.) *Ved. sopra il modello de' suddetti cartelli nel* §. precedente N. XII. 3.

La seconda maniera di annunziare la vendita è per mezzo delle gazzette se ve ne sono. (*Arg. dell' artic.* 634. *Ved. come sopra*.)

XII. *Della vendita e sue formalità. Ciò che si fa dopo la vendita.*

1. La vendita può esser fatta sulla faccia de' luoghi, o sulla piazza della comunità dove è collocata la maggior parte degli oggetti gravati, o nel mercato del paese, e se non vi è nel mercato più vicino. 633.

2. Si fa in un giorno di Domenica o di mercato. (632.)

3. Si fa per mezzo del ministero dell' usciere. Nel Dipartimento della Senna i commissionati o periti stimatori hanno la preferenza. Ved. nel §. precedente quant si è detto XIII. 3. parlando *delle formalità* ec.

Sull' obbligo di notare la presenza o mancanza di comparsa della parte gravata, l' aggiudicazione al più offerente, l' obbligo di pagare in contanti, la responsabilità del prezzo per parte dell' ufiziale, la vendita fino alla concorrenza de' crediti, l' art. 634. rimettendo queste cose al titolo de' gravamenti dei mobili si applichi quì ciò che è detto nel §. precedente XIII. 4. §.

5. Le clausole ordinarie della vendita sono; 1. di pagare le spese dell' esecuzione custodia e vendita delle raccolte dentro un breve termine per esempio dentro tre giorni; 2. di consegnare il prezzo o dar cauzione ed ipoteca prima di cominciare la raccolta, secondo l' importare del suddetto prezzo. Se è tenue non occorre tale cautela, 3. che mancando l' aggiudicatario di sodisfare

alle clausole dentro il prefisso termine, spirato che sia senza intimazione nè Decreto sarà proceduto, alla vendita e sue spese e danni con nuovo incanto senza pregiudizio di altre procedure contro di lui.

6. Relativamente a quanto si fa dopo la vendita, si applichi ciò che si è detto per i gravamenti dei mobili al num. XIV. del §. precedente.

§. IV.

Del gravamento delle rendite costituite sopra i particolari azioni o interessi nelle Compagnie di finanze, di commercio, o d' industria.

Questo paragrafo sarà diviso in due articoli. Nel primo vi si indicherà il metodo consueto di questo gravamento, senza veruno incidente che lo interrompa; nel secondo si parlerà de diversi incidenti, che possono sopraggiungere. Si dirà come essi interrompono il corso e cosa si deve fare per torgli di mezzo.

ART. I.

Del gravamento delle rendite ec. senza alcuno incidente.

I. Per quali crediti si possono gravare le rendite ec. in virtù di qual titolo; del precetto che precede il gravamento.

1. Bisogna, che il credito sia certo e liquido almeno quanto alle specie Ved. quan-

to su tal materia si è detto di sopra nelle pagine precedenti al tit. IV.

2. Il gravamento non può aver luogo che in vigore di un titolo esecutorio. (*Cod. proc.* 636.) (65.)

Se si volessero sequestrare gli arretrati o il capitale quando è offerto, un semplice obbligo basterebbe, come si è veduto di sopra nelle pagine dopo il suddetto titolo IV. ma per gravare una vendita e farla vendere vi abbisona un titolo esecutorio. Ciò non implica veruna contradizione, perchè quello che sequestra i suddetti arretrati o il capitale, non ha percio la facoltà di farli vendere. Egli non fa, che un atto conservatorio, impedendo al suo debitore a cui appartengono di riscuoterli, e non può esser pagato su tali oggetti, che dopo aver fatto dichiarare valido il suo sequestro, ed in conseguenza avere ottenuto un titolo esecutorio; vi abbisogna dunque questo titolo esecutorio.

3. Il gravamento deve essere preceduto da un comando, o precetto fatto in persona al domicilio del debitore contenente la notificazione del titolo, se non è digià stata fatta. (636.)

Dell' esecuzione sugli stabili quest' atto deve esser fatto 30. giorni, avanti del gravamento Quì basta un sol giorno. (*ivi.*) Essendo gli stabili più preziosi delle cose mobiliari, la legge ha creduto bene di esigere un più lungo intervallo.

(65) Vedi sopra nota 30.

Su questo precetto *ved.* quanto si è detto, sotto il §. II. de' *gravamenti sui mobili* 3. 1. 2. 3. l'elezione del domicilio ordinata nel precetto precedente al gravamento dei mobili (*ivi* 4.) non è quì necessaria; Il Codice non l'esige in questo precetto, ma nell' atto del gravamento delle rendite come si vedrà in appresso sotto il num. V. 6. In quanto al modello del suddetto precetto, si segua quello surriportato sotto l' istesso §. II. 5.

II.

Quali rendite si possono gravare.

1. Le rendite sopra i particolari perpetue o vitalizie sono mobili. (529)

2. Per gravare una rendita è di mestieri che apparte nga al debitore, e che non ne abbia ad altri fatta la voltura. Si applichi quì ciò che si è detto pel sequestro delle somme nel tit. IV. alla sezione II num. III. 1.

3. Ogni rendita può essere grata mobiliarmente.

Chi si può gravare.

1. Le rendite fondiarie, sia che sieno state create prima della legge 11. brumifero an. 7. oppure dopo la medesima, perchè le prime sono state rese mobili dall' effetto di questa legge, e le seconde dopo la loro creazione. Non importa, che la riscossione sia in denaro contante o in roba, essendo sempre mobile secondo quest' articolo, che non

fa veruna distinzione. Essa può essere gravata mobiliarmente. (66)

2. Le vendite costituite tanto innanzi quanto dopo la suddetta legge per le medesime ragioni.

3. Infine le vendite vitalizie.

E vero che queste ultime non hanno verun capitale, e l'articolo 637. *Cod. proc.* vuole, che nel gravamento si annunzi il capitale, l' artic. 643. ordina l' istessa enunciazione nella tabella de' patti ed aggravj, dal che potrebbesi concludere, che non sia lecito il gravare se non gli arretrati quando non sieno esenti dal gravamento, e mai il fondo della rendita; non ostante bisogna decidere, che anche questo fondo si può gravare. L' articolo 1981. del Cod. Napoleone, che dice che la vendita vitalizia non costituita a titolo gratuito non può essere stipulata esente da gravamento, non

(66) Le rendite costituite secondo alcuni statuti di Francia erano reputate immobili, e così soggette a ipoteca; mentre secondo altri costumi erano, considerate come mobili. Di più la natura della rendita costituita si misurava dal domicilio del proprietario, di modo che se era domiciliato in luogo ove fosse reputata immobile, e dopo andava a domiciliarsi ove era tenuta per mobile, cangiava natura la rendita ancora. La legge de 11. brumifero an. 7. che regola il sistema ipotecario introdotto gia fino dal 1771., e la legge di 9. messidoro an. 3. dichiararono mobili tali rendite però non distrussero le ipoteche, ove il costume le permetteva. Il Cod. Civile pure al §. 2118. le ha dichiarate mobili, ma sono salve le ipoteche ove vi erano (arg. del §. 655. di proced.) Devono quindi reputarsi ipotecate quelle che lo erano, e per cui è conservata l' ipoteca secondo il Decreto dell' amministrator di Toscana Dauchy de 14. Aprile 1808. Vedasi su di cio le questioni transitorie di Chabot d' allier. Tom. 2. a 69.

fa alcuna distinzione tra il fondo e gli arretrati. Dall' altro canto questo fondo forma come gli arretrati parte dei *beni* del debitore, e l' artic. 2092. vuole, che adempisca a suoi impegni su tutti i *suoi beni*.

In vano si obietterebbe, che i creditori potranno farsi pagare sui suddetti arretrati, che dovrebbero aspettare troppo lungo tempo. Dall' altro canto può perire, in vece di che vendendo il fondo della rendita sono pagati più prontamente.

4. Se una rendita è posseduta indivisamente da più persone, per esempio da diversi eredi, e vi sia il titolo esecutorio contro di tutti come quando vi è un titolo pronunziato contro il loro autore, si può gravare la vendita su tutti loro.

Ma se non vi è creditore che di uno due o altri tra essi, non si può gravare la parte del debitore prima della divisione o licitazione (*argom. dell' artic.* 2205. *Cod. Nap.*). Quest' articolo così decide per la parte indivisa di un erede ne' beni stabili, sul fondamento che può darsi, che l' erede non abbia nella divisione alcuna porzione nell' oggetto, che la divisione non essendo che dichiarativa, e l' erede non avendovi mai avuta parte. L' esecuzione e la vendita fatta sopra di lui resterebbero nulle come senza oggetto.

Il creditore del comproprietario, deve aspettare la divisione; la quale se vien fatta in tribunale deve intervenirvi, per impedire che la medesima non sia fatta in

frode de' suoi diritti, vale a dire per impedire che in vece di mettere nella porzione del suo debitore la sua parte della rendita, non se gli diano degli oggetti di minore importanza e più facili a dissiparsi. Se si teme, che non sia eseguita amichevolmente e vi si usi una tal frode, si fa opposizione alla divisione. Se i comproprietarj trascurano di farla, il creditore ha un diritto di promoverla (*Cod. Nap.* 2205.) Se la decisione ha luogo regolarmente, o all'amichevole, il creditore che vi ha interesse può gravare la porzione spettante al suo debitore. (*ivi*).

Non bisogna considerare una rendita come indivisa, quando in vigore di un atto ne è stata assegnata una porzione a ciascheduno dei proprietarj, mentre sebbene non si tratti che di una sola rendita, segue in essa come negli altri beni comuni prima della divisione, e con questa divisi. Il diritto generale che avea ciascuno di essi sulla totalità dell' oggetto da dividersi, si è ristretto mediante un tal atto alla porzione assegnatagli. In conseguenza si può gravare questa porzione.

III. Quali azioni si possono gravare.

1. Non s' intende qui per *azioni* l' azione definitiva in generale come un diritto di chiedere per via di giustizia, ciò che ci è dovuto, o che ci appartiene. Se l' oggetto di detta azione è mobiliare per esempio una somma, forma la materia per

un sequestro. Se è immobile quella d'un pignoramento.

S' intende quì per *azione* un diritto che si ha di aver parte nei benefizj di una Compagnia o Società di Finanza di commercio o industria. Tali sono le azioni della banca di Francia.

Qualche volta nel linguaggio ordinario si confonde l' *azione* con l' *interesse*.

Per ispiegare una tal cosa bisogna rammentarsi come dopo il Codice di commercio, vi sono diverse specie di Società.

Ve ne sono tre.

La prima è quella *in nome colletivo*, che contrattano due o un maggior numero di persone ed ha per oggetto di fare il commercio mediante una ragione sociale, (*Cod. Com.* 19. 20.) I nomi dei socj possono solo far parte di questa ragione (21.), I socj sono solidali per tutto ciò che si fa nella medesima (22.).

Il diritto di ciaschedun socio si chiama *interesse*.

La seconda è la società in accomandita, la quale si contratta tra uno o più socj responsabili e solidali o uno o più socj semplici che vi abbiano posti dei fondi, che si chiamano *accomandatarj o socj in accomandita*.

Questa vien regolata sotto il nome di uno o più socj responsabili e solidali (*ivi* 23.). A differenza della prima società l' accomandatario non è tenuto alle perdite,

che fino alla concorrenza dei capitali che vi ha posti, o doveva porvi (26.).

Il diritto che ha l' accomandatario si chiama *interesse* o *azione* secondo i casi.

Si chiama *interesse*, quaudo il capitale somministrato dagli accommandatarj non è diviso in azioni

Si chiama *azione*, quando è stato convenuto, che il suddetto capitale sarebbe diviso in azioni (38.).

L' azione è *nominale* o al *Latore*.

Essa è *nominale*, qualora il nome di quello che acquista l' azione è in scritto come proprietario di essa sui libri della Società (*ivi* 36.). Può cederla mediante una dichiarazione su questi libri, firmata da lui, o dal suo mandatario (*ivi*).

E al *Latore*, qualora non indica verun nome, e ne costituisce proprietario quello che l' ha solo perchè la possiede. La cessione si opera con la sola tradizione del titolo (35.).

La terza specie di società è la società anonima, che non esiste sotto un nome sociale, e non è indicata col nome di veruno dei socj (29.) come le due precedenti. E qualificata coll' indicazione dell' oggetto della sua intrapresa (30.) come la banca di Francia, ed altre. E' amministrata da dei mandatarj temporarj, (31.), e gli amministratori non sono responsabili, che dell' esecuzione del mandato, che hanno ricevuto (32.). I socj poi non sono soggetti, che

alla perdita dell' importare dell' interesse che hanno nella società (33.).

Il capitale di questa società si divide in azioni, ed anche in frazioni d'azione di un ugual valore (34.).

Il diritto spettante al socio anonimo, si chiama sempre *azione*, a diversità di quello dell' associato collettivo, che si chiama sempre *interesse*, e di quello dell' accomandatario, che chiamasi *interesse* o *azione*, secondo la distinzione come sopra.

Quest' azione dell' anonimo è nominale o al Latore. Si applichi quì tutto ciò che si è detto per l' accomandatario.

2. Le azioni sono mobili (*Cod. Nap.* 529.) perchè il benefizio che si propone di fare la società in accomandita o anonima, è di denaro contante o di effetti mobiliarj. In conseguenza si può far gravare e vendere quest' azione nella maniera medesima delle rendite.

Ciò ha luogo anche qualora vi sono nell' intrapresa degli stabili, che ne dipendono (*ivi*).

L' azione che da il diritto di prender parte in questi stabili, non è meno considerata come un mobile oppignorabile ed alienabile in tal qualità. Ciò è stato stabilito per tre ragioni; 1. perchè il diritto su questi stabili, non è che la conseguenza dell' azione, che per se medesima è un diritto mobiliare. Ora dunque la conseguenza deve essere della medesima natura che il principio, e l' accessorio della natura me-

desima del principale; 2. perchè non può dirsi, che ciaschedun socio sia attualmente proprietario di una porzione degli stabili, fino alla divisione, ciascheduno non ha che un diritto generale sù tutti i beni tanto mobili che immobili. Non è che per mezzo della divisione, che questo diritto si particolarizza a quello che forma la materia di una porzione in guisa che a chi tocca ad aver parte nei mobili, si considera come non abbia mai avuta parte alcuna negli stabili.

3. Finalmente perchè l' azione essendo un effetto di commercio e mobiliare per se medesima, la sua circolazione sarebbe inquietata se fosse immobiliare per certi oggetti, mentre per venderla bisognerebbe seguire le forme stabilite per gl' immobili.

Così sebbene la procedura della vendita di un azione sia il proseguimento di un diritto che può stendersi su' beni stabili, questo proseguimento è mobiliare.

Non avendo il Codice regolata la maniera delle procedure per le azioni, bisogna tener dietro a quello che è stato prescritto per le rendite costituite; non è che relativamente a ciaschedun socio, che il diritto sugli stabili vien considerato come mobiliare. Riguardo poi alla società considerata in corpo, questo diritto è immobiliare. Se ognuno de socj non può essere riguardato attualmente come proprietario di una porzione degli stabili, ciò è perchè può darsi, che nella ripartizione non gli

tocchi niente, e fin d'allora non abbia avuta cosa alcuna. Ma la società in corpo, è proprietaria di questi immobili; per il che un creditore di essa che volesse farli gravare, lo farebbe per mezzo di un esecuzione sugli stabili.

Quantunque l'articolo 529. non reputi mobili le azioni ed interessi se non finchè dura la società, non bisogna concludere, che terminata che sia, divengano immobili. Fino alla repartizione restano sempre mobili, non essendo sempre altro che azioni, giacchè danno un diritto di prender parte in una cosa che è mobiliare di sua natura; ma dopo la divisione, un tal diritto si dilegua per dar luogo alle cose che spettano a ciascheduno de' socj. Se queste cose dunque sono mobiliarj, si fa uso dell'esecuzioni mobiliari, se sono immobili si fa l'esecuzione contro gli stabili.

3. La regola, che le azioni sono mobili soffre un eccezione a riguardo delle azioni della Banca, allorchè sono rese immobili. L' articolo 7. del Decreto del 16. gennajo 1808., dice, che gli azionarj, che vorranno dare alle loro azioni la qualità d'immobili, ne avranno la facoltà, e che in tal caso ne faranno la dichiarazione nella forma prescritta per le volture, vale a dire, che a norma dell'articolo 4. del suddetto Decreto una tal dichiarazione si farà doppia sui registri dal proprietario o da persona da lui munita di carta di procura, firmata su detti libri, e certificata da un a-

gente di cambio, se non vi è opposizione alcuna notificata e vidimata alla banca.

Fatta questa dichiarazione, l'azione diviene immobile e non può esser più gravata, che mediante un esecuzione immobiliare, nella forma che sarà quì appresso spiegata alla Sezione III.

4. Questa facoltà però di rendere le azioni immobili, non essendo stabilita, che per quelle di cui si tratta, le altre restano sotto la regola generale che le rende mobili.

I creditori dei proprietarj di queste altre azioni, possono procedere per la vendita di esse, mediante un esecuzione mobiliare.

Queste azioni sono, come si è accennato, di due sorta.

L'une, e queste sono la maggior parte, sono al Latore, le altre nominali. Relativamente alle prime non si possono gravare, se prima non si abbia dimostrato che appartengono al debitore, e non siasi sicuri del titolo medesimo dell'azione; altrimenti quest'azione non avendo un nome, il latore potrebbe girarla ad un altro, e si renderebbero nulle l'esecuzione e la vendita fatte contro di lui. Dall'altro canto, l'aggiudicatario non avendo il titolo dell'azione, non potrebbe mettersene in possesso, e goderne. Bisogna dunque prima di tutto assicurarsi del suddetto titolo per impedire che sia girato ad altri. Tale sarebbe il caso in cui le predette azioni fossero tro-

vate tra gli effetti di un debitore morto o fallito, o comprese in un inventario; oppure il caso, che fossero state sequestrate in mano di un terzo, che avesse fatta la sua dichiarazione affermativa, che spettano al debitore.

Si potrebbero eziandio gravare enunziando unitamente all'azione l'atto comprovante, che il debitore ne è il Latore ed il proprietario.

Le altre azioni che sono nominali possono essere gravate contro il debitore finchè portano il suo nome, e non è necessario l'essersi assicurati del titolo stesso dell'azione. In tal guisa le azioni della banca essendo nominali a tenore del primo articolo del Decreto del 16. gennajo 1808. uno può facilmente accertarsi, che quel tale è il proprietario di una data azione nell'istante dell'esecuzione, quantunque sia essa in potere del proprietario. Ma siccome potrebbe girarla in faccia ad altri, e rendere inutile il gravamento si può ciò impedire con un opposizione notificata, e vidimata alla banca, e quello che si rende aggiudicatario si fa inscrivere in sua vece.

4. Per poter gravare un azione, bisogna che appartenga al debitore, cioè a dire, che non ne sia stata fatta la voltura in faccia ad altri. Si applichi qui quanto è stato detto di sopra al cap. I. sez. I. §. I. Num. III. *quali somme si possono sequestrare*; e sulla maniera di farne la voltura ad altri vedasi il precedente periodo 1.

5. Ogni azione può essere gravata salvo l' eccezioni indicate sopra al cap. I. sez. I. § 1. Num. III. *quali somme ec.* 2.

6 Se le azioni sono possedute indivisamente si applichi quì ciò che si è esposto per le rendite nel precedente periodo 4.

IV. Quali interessi possono essere gravati.

1. Gli interessi nelle Compagnie di finanza, di commercio, o d' industria sono mobili (*Cod. Nap.* 529.). Si applichi similmente il precedente Num. III. 2.

2. Per potere gravare un' interesse bisogna che appartenga al debitore, ed in conseguenza, che non sia stato ceduto. Si applichi quanto è stato detto per i sequestri *in virtù di quali titoli ec. cap.* 1. *sez.* 1. §. 1. *Num. III.* 1. Egli non cessa di esser proprietario se non quando la cessione è stata notificata a' socj del cedente nella casa sociale, e se non vi è, alla persona, o domicilio di uno de' suddetti socj e da essi accettata.

3. Qualunque interesse è gravabile, salve l' eccezioni spiegate nel suddetto Cap. I. Sez. I. §. 1. Num. III. *quali somme ec.* 2.

4. Se l' interesse è indiviso, si applichi quì parimente ciò che si è detto per le rendite al precedente Num. III. 4.

V. Forma del gravamento delle rendite, azioni, ed interessi.

1. Se il gravamento è di una rendita, si fa nelle mani di quello che la paga,

con un atto contenente oltre le consuete formalità.

1. L'enunciativa del titolo costitutivo della rendita (637.).

Bisogna perciò indicarne la data, se è in forma privata o passato davanti il notaro, ed il nome di questo notaro.

2. L'enunciatione della somma di detta rendita. (*ivi*) vale a dire ciò che produce annualmente, o in denaro, o in natura.

3. L'enunciativa del suo capitale (*ivi*), cioè la somma di danaro o gli oggetti, che il debitore dovrà dare nel caso di rimborso, come se fosse stato stipulato, che una rendita fondaria in grani verrebbe, rimborsata con tante misure di grano, o col loro valore pecuniario nell' epoca del rimborso.

Se si ha notizia, che una rendita è pagata da una tal persona, ma se ne ignori il titolo, il quantitativo e il capitale, e la suddetta persona non voglia palesarlo, si può gravare il corpo della rendita, finchè si abbiano tutte le notizie. Per acquistarle si fa un sequestro in mano di questo terzo, e si cita in dichiarazione, al che egli è obbligato secondo l' articolo 573, che esige che la dichiarazione enunci le cagioni e l' importare del suo debito. Se non fa questa dichiarazione, si reputa debitore puro, e semplice delle cause del sequestro (577.).

Le rendite vitalizie non avendo capitale, non può farsene l' enunciativa, se non quando la rendita è stata creata me-

diante una somma o un fondo alienato, perchè il creditore non può giammai per mancanza di pagamento domandarne il rimborso, nè rientrare in possesso dei fondi. Può solamente procedere per la vendita de' beni del debitore della rendita, e fare ordinare sul prodotto di detta vendita l'impiego di una somma bastante per la rendita e gli arretrati (*Cod. Nap.* 1978.).

4. L'atto contenente l'enunciazione del titolo del credito del gravante (*Cod. proc.* 637.).

5. I nomi, professione, ed abitazione della parte gravata (*ivi*).

6. L'elezione del domicilio in casa di un patrocinatore (*avoué*) del tribunale, davanti a cui si procede per la vendita (*ivi*).

Questo tribunale è quello del domicilio della parte gravata. (643.).

Quest' elezione di domicilio viene comandata per interesse del gravato e di quello ancora del sequestrario. Si applichi quì ciò che si è detto di sopra cap. 1. sez. 1. §. 1. Num. IV., *primo caso*, 3. Essa importa costituzione, benchè l'articolo non lo dica, ma risulta dall' articolo 643., che vuole che la tabella de' pesi ed aggravj contenga il nome e l'abitazione del procuratore di quello che fa l'istanza.

7. Intimazione al sequestrario a fare la sua dichiarazione davanti il medesimo tribunale (637.).

Se questo sequestrario non abita in Francia sul continente, l'esecuzione sarà

notificata per esso a qualche persona o al domicilio, e saranno osservati per la citazione i termini prescritti dall' articolo 73. del Codice di procedura (639.) Non deve così notificarsi al domicilio del Procuratore Imperiale (67.).

Le surriferite sette enunciative, devono essere osservate sotto pena di nullità (637.).

L' assistenza dei testimonj (*recors*) non è necessaria; il suddetto articolo non l' esige, e la Tariffa non l' abbona in tassazione. D' altronde questa formalità prescritta ne' gravamenti di mobili per prestar mano forte all' usciere, nel caso che la parte gravata facesse resistenza, è inutile in questo gravamento fatto senza la sua presenza, e se per tal motivo l' articolo 673., la dispensa nell' esecuzione degli stabili, devesi per l' istesso motivo farne a meno nell' esecuzione di cui si tratta.

(67.) Se il debitore proprietario della rendita abita fuori di Francia, ha luogo ciò che si è detto sopra alla nota 23.; con cui combina. *Le Page quest. p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 10. *art.* 1. *q.* 1. *e* 2. Questo stesso *Le Page* alla seguente quest. 3. osserva che se un creditor forestiero, contro un debitor forestiero vuol gravare una rendita dovuta da un francese farà gli atti avanti i Tribunali di Francia, ove citerà il suo debitore, e otterrà il decreto. Ma se il possessore della rendita è un fosestiere, allora o sia ferestiere, o francese il debitore, converrà sempre andare avanti il tribunale di questo terzo debitore della rendita onde avere un Tribunale capace d' obbligarlo.

GRAVAMENTO DI UNA RENDITA.

L' *anno ec.* in vigore di un tal Decreto o atto, e ad istanza del Sig Paolo ec. *che ha eletto domicilio in casa il Signor.... patrocinatore presso il tribunale di ... abitante a .... il quale agirà per il presente gravamento, io ec. in sequela del precetto fatto a detto Sig. Pietro sotto dì ... da .... registrato ... e stante la mancanza del pagamento per le cagioni in esso enunciate, ho gravato a danno del detto Sig Pietro abitante a.... in mano del Sig. Luigi abitante a .... una rendita perpetua ed annuale di* 500. *franchi sul capitale di franchi* 10. *mila dovuta dal detto Sig. Luigi al detto Sig. Pietro, in vigore di un contratto passato sotto di .... davanti .... notari a .... registrato ec., come pure ho gravati e sequestrati gli arretrati e frutti scaduti e da scadere derivanti dalla suddetta rendita, e tutte le somme e cose generalmente qualunque che esso ha, avrà deve e dovrà al prefato Sig. Pietro sotto qualunque titolo siasi, ed inoltre ho fatta citazione al detto Sig. Luigi, parlando come sopra, a comparire nel tempo, e termine di otto giorni davanti al tribunale di ... per fare la sua dichiarazione sul presente gravamento, ed esibire le carte inservienti alla giustificazione della medesima; altrimenti sentirsi riputare puro e semplice debitore delle cause del suddetto gravamento, e come tale condannato a pagare al richiedente la*

somma di ... pel principale, e più gl' interessi e spese, e gli ho ec.

2. Allora quando si grava un' azione.

Se è nominale, il gravamento si fa quando un azione è di una società in accomandita, in mano di quelle persone, sotto i di cui nomi è la ragione sociale, nella casa sociale se vi è, altrimenti alla persona o al domicilio loro (*Argom. al Cod. proc.* 69. 6.) Quando poi la società è anonima il gravamento si fa in mano dei mandatarj.

Se l' azione è al Latore, si fa in mano del depositario del titolo dell' azione e similmente in mano de' soci mandatarj secondo la sopraespsessa distinzione.

In tutti i casi si applichi ciò che si è detto per le rendite nelli precedenti N. *III.* 1., 1. 3. 4. e 5.

3. Se il gravamento è di un interesse, deve esser fatto in mano di quelli, i di cui nomi formano la ragione sociale. Vi si deve enunciare l' atto che produce questo interesse, il suo importare ec. Si applichi come sopra nel precedente Numero III. 4. 5. 6,

VI. Della notificazione alla parte gravata.

1. Dentro i tre giorni dopo il gravamento, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore delle rendite, e quello del gravante, e un simil termine a proporzione della distanza tra il domicilio di quest' ultimo e quello della parte gravata, il gravante è

tenuto a denunziare all' altra il suo gravamento sotto pena di nullità (*Cod. proc.* 641.).

Se poi il debitore della rendita è domiciliato fuori del continente dell' Impero, il termine per la denunzia o notificazione non decorre, che dal dì della scadenza della citazione al (a) sequestrario o sia al terzo (642.).

Sulla maniera di calcolare questo termine si deve quì applicare quanto è stato detto pel sequestro parlando *della notificazione alla parte gravata* Cap. I. Sez. 1. §. 1. 2. VI 1.

2. Unitamente alla detta notificazione, vi si deve esprimere il dì della prima pub-

---

(a) Nel testo è stata tralasciata la parola *terzo* e vi si dice *citazione all' esecutato* (*saisi*), a cui si da questa citazione, come si vede dall' articolo 637., mentre non si da al gravato, a cui basta denunziarla, come dice l' articolo 641., senza citarlo. Di fatti, si può procedere alla vendita senze Decreto in sequela del gravamento fatto, stantechè il titolo è esecutorio, perciò quest' articolo si ristringe a dire, che unitamente alla denunzia si notificherà il giorno della prima pubblicazione.

Il progetto, dopo aver parlato il *citazione al debitore della rendita*, diceva nell' articolo 680., che il termine della denunzia principiava a decorrere dal giorno della citazione al debitore. Erasi inteso con tal espressione il debitore della rendita e non il debitore sopra del quale è fatto il gravamento. Nella revisione si è creduto che si trattasse del debitore gravato contro di cui si procede. Dall' altro canto si tratta quí della denunzia o notificazione al gravato; ma come potrebbe dirsi, che il termine per fargliela non decorse che dal dì della citazione, che già gli è stata data, quando prima di essa non glie ne è stata fatta alcuna, nè notificato atto veruno.

blicazione, per l'incanto (641.) da aver luogo 15. giorni dopo questa notificazione. (643.)

Non si cita per la validità del gravamento di una rendita, e neppure per il sequestro de' pagamenti arretsati. Il titolo è esecutorio; e se per questa ragione non vi è obbligo nell' esecuzione sugli stabili, per un più concludente motivo non occorre farlo, in questa di cui si tratta, che è mobiliare. Il gravato ne è avvisato dalla notificazione, e da' cartelli: il gravamento contiene la costituzione del patrocinatore. Tutti questi atti, formano un interpellazione bastante a presentare le sue prove contro il gravamento de' capitali e de' frutti. Se pertanto vi sono delle eccezioni, devonsi notificare da patrocinatore a patrocinatore come nell' esecuzione sugli stabili.

Notificazione al gravato.

L' an. ec. in virtù ec. e ad istanza del Sig. Paolo ec. ho notificato e denunziato al Sig. Pietro ec. il processo verbale fatto ad istanza del suddetto Sig. Paolo il .... da ..... contenente un gravamento sul prefato Sig. Pietro di una tal rendita; e gli ho inoltre notificato, che sotto dì .... la nota de' pesi ed aggravj, per giungere alla vendita della suddetta rendita, sarà esibita nella cancelleria del tribunale dì .... e pubblicata per la prima volta nel suddetto giorno; e perchè di ciò il Sig. Pietro non possa allegare ignoranza gli ho ec.

VII. Notificazione al debitore della rendita della denunzia fatta al gravato.

Il Codice non ordina questa denunzia al debitore della rendita; ma siccome l'art. 640. dice che l'atto dell'esecuzione equivarrà sempre a un sequestro degli arretrati scadnti e da scadere fino alla distribuzione, e che l'art 565. dice, che stante la mancanza di denunzia fatta al sequestrario e della denunzia al sequestrato, i pagamenti fatti dal primo fino alla suddetta denunzia saranno validi, devesi decidere, che ella è in tal caso necessaria. Vi è infatti l'istesso motivo. Se il gravamento non è stato denunziato al gravato, è nullo, ed in conseguenza il terzo non può pagare; se è stato denunziato, il gravamento è valido ed in conseguenza il terzo similmente non può pagare. Egli ha dunque un interesse, come nel sequestro, di sapere se può o no liberarsene.

DENUNZIA AL TERZO DEBITORE DELLA RENDITA DELLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAMENTO FATTO AL GRAVATO.

L'an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. ho denunziato al Sig. Luigi ec. l'atto notificato ad istanza del detto Sig. Paolo al Sig. Pietro sotto dì .... da .... registrato il ..... da ... contenente la denunzia al detto Sig. Pietro del gravamento della tal rendita fatto su detto Sig. Pietro ad istanza del prefato Sig. Paolo con processo verbale di .....

in data di.... registrato a... sotto dì... da... ed affinchè il Sig. Luigi suddetto non possa allegarne ignoranza, gli ho ec.

VIII. Effetti, che produce in favore del gravante contro il terzo debitore della rendita, la denunzia a quest' ultimo della notificazione del gravamento fatto al debitore gravato

Questi effetti sono i medesimi di quelli che produce contro il sequestrario la denunzia della domanda di validità del sequestro fatta al sequestrario, e riportati minutamente di sopra al num. VIII. del Cap. 1. Sez. 2. §. 1 parlando *dell' effetto, che che produce la denunzia della domanda ec.*

IX. Effetti, che produce la denunzia del gravamento contro il gravato, ed altri relativamente ai frutti della rendita.

Questa denunzia produce tre sorta di effetti; 1., relativamente al gravato ed a quelli che da esso acquisteranno la rendita; 2. agli altri creditori che potessero gravare; 3., in certi casi per riguardo a' frutti della rendita.

1. Per dettagliare gli effetti relativi a gravato, e suoi cessionarj posteriori al gravamento, bisogna distinguere tre casi.

Il primo, è quando il gravamento è stato notificato al gravato nel termine prefisso, e che la notificazione è stata denunziata al terzo debitore della rendita dentro il termine.

Si applichi qui quanto è stato detto di sopra al cap. 1. Sez. 2. §. 1. 2. IX. parlando degli *effetti, che produce la domanda di validità ec. primo caso.*

Il secondo, quando il gravamento è stato notificato dentro il termine, ma la notificazione non è stata notificata al terzo debitor della rendita dentro il termine suddetto. (*Loco citato suddetto IX. secondo caso.*)

2. L'effetto, che produce questa denunzia a riguardo dei secondi gravati, si è che la procedura appartiene a quello che ha gravato il primo; nel caso di concorrenza al latore del titolo il più antico, e se i titoli sono della medesima data al patrocinatore il più anziano. (653.)

3. In quanto ai frutti della rendita, se questa era immobile prima della legge dell' 11. brumifero, e che i creditori avendo allora le loro ipoteche le abbiano conservate mediante l'inscrizione, questa rendita essendo considerata per rapporto a dette ipoteche come immobile, secondo l'artic. 655. che vuole che sia pagata per ordine d'ipoteca, bisogna applicargli l'artic. 659, per i gravamenti d'immobili, che prescrive, che i frutti scaduti dopo la denunzia all'oppignorato sono resi immobili per essere distribuiti col prezzo dello stabile secondo l'ordine delle ipoteche.

X. Delle formalità da seguirsi prima della pubblicazione della nota de' pesi ed aggravj per invitare i concorrenti all' incanto.

Queste formalità sono tre:

1. La prima è l' inserzione, che dee fare il cancelliere della nota de' pesi ed aggravj, in una tavoletta affissa nel luogo dell' udienza.

Otto giorni prima della consegna di questa nota al cancelliere il patrocinatore, che fa l' istanza deve rimetterne la copia al suddetto cancelliere (644.)

Questa nota o estratto deve contenere tutte le indicazioni prescritte dagli artic. 643. 644.

L' artic. 643. vuole, che essa contenga:

1. I nomi, professione, ed abitazione del gravante.

2. Quelli del gravato.

3. Quelli del debitore della rendita.

La natura della rendita, il suo importare, il suo capitale, la data e l' enunciazione del titolo in virtù del quale è costituita.

5. L' enunciativa dell' inscrizione, se il titolo da l' ipoteca, e se ne è stata presa alcuna per sicurezza della rendita.

6. Il nome ed abitazione del patrocinatore del gravante.

7. Le condizioni dell' aggiudicazione, all' offerta col prezzo.

8. L' articolo 698. dice per esecuzione sugli stabili, che l' oppignorante resterà aggiudicatario per quel prezzo, che avrà esibito.

Un tale articolo è applicabile al gravamento delle rendite. Il gravante ha il diritto di esibire quel prezzo che vuole. Deve dunque fissarlo in modo da non temere, che gli venga rilasciata la rendita, quando non gli convenga di rendersene aggiudicatario.

La predetta nota, o estratto deve indicare anche il giorno della pubblicazione.

Il cancelliere ricevuta che l'abbia, deve inserirla nella tavoletta affissa a tal'uopo nel luogo dell' udienza del tribunale davanti a cui si procede per la vendita. (644.)

2. La seconda formalità, è l'affisso di questa nota, che deve essere attaccato otto giorni innanzi l'esibita della nota de' pesi ed aggravj nella cancelleria. 1. alla porta della casa della parte gravata; 2. a quella del debitore della rendita: 3., Alla porta principale del tribunale; 4. nella piazza primaria del paese dove si procede alla vendita;

Cartello, o affisso per parte di S. M l' Imperatore e Re:

VENDITA ED AGGIUDICAZIONE IN SEQUELA DI UN GRAVAMENTO

Di una rendita perpetua ed annuale di fr. 500. senza ritensione e nel principale di 10 mila fr. constituita in favore di... abitante a... da.... abitante a.... con atto passato a.... davanti al.... notaro a.... legal-

mente registrata pagabile per trimestre nel primo di gennajo, aprile, luglio ed ottobre, e rimborsabile secondo la volontà del debitore in un solo pagamento di 10 *mila fr.*

Per sicurezza e conservazione della qual rendita è stata presa l' inscrizione sotto di.... sul tale stabile ipotecato pel suo pagamento dal detto col summentovato atto a norma del certificato apposto appiè della dimostrazione contenente la suddetta inscrizione dal... conservatore a...

Il gravamento della suddetta rendita fatto con processo verbale del dì.... da.... Usciere del registrato a.... che ha ricevuto, ad istanza di ... abitante a ... sopra il.. abitante a... in mano di .... debitore della medesima rendita, il qual gravamento è stato a lui notificato con atto di .... usciere di ... registrato il dì.... da... che ha ricevuto ... La tabella de' pesi ed aggravj per giungere alla predetta vendita contenente gli opportuni schiarimenti come sopra, ed inoltre le condizioni dell' aggiudicazione ed a che prezzo è stata messa, è stata depositata nella cancelleria del tribunal civile di .... sotto dì ... dal Sig. patrocinatore del Sig. .:. gravante e la copia della tabella suddetta è stata inserita dal Sig... cancelliere del suddetto tribunale nella tavoletta a tal' uopo destinata nell' adienza del predetto tribunale sotto dì ....

La prima pubblicazione della suddetta nota avrà luogo il (*a*)

(*a*) (*b*) (*c*) (*d*) (*e*) Può sembrare cosa singolare che questo cartello annunzi il giorno dell' aggiudicazione prepara-

tor[illegible]

La seconda il (*b*)

L' aggiudicazione preparatoria il (*c*) a tutto sulla dichiarazione del prezzo dì ... indicata nella suddetta tabella.

L' aggiudicazione definitiva avrà luogo il ... (*d*) sul prezzo di, (*e*) prezzo della *suddetta aggiudicazione preparatoria all' udienze delle vendite sopra i gravamenti, che si tengono nel palazzo di giustizia.*

Il Sig.... patrocinatore abitante a ... agirà pel Sig. . . sequestrante.

Fatto a ... sotto dì .... firmato . . . registrato a .... il dì ... ricevuto . . . Dirigersi per

---

toria il prezzo di essa, e il dì dell' aggiudicazione definitiva, quando per anche non è nota.

L' Artic. 647. dice, che si osserverà relativamente ai cartelli quanto è prescritto al titolo dell' esecuzione sugli stabili. Ora in questo titolo, l' artic. 703. dice, che l' aggiudicazione preparatoria dovrà essere preceduta da nuovi cartelli contenenti l' indicazione del prezzo e del giorno in cui avrà luogo. Una tale addizione, continua l' articolo, sarà manoscritta, e se producesse una nuova stampa de' cartelli, le spese non entreranno nella tassazione.

L' Articolo 704. dice, che dentro i quindici giorni dopo l' aggiudicazione preparatoria saranno affissi nuovi cartelli nella surriferita forma, contenente la menzione di detta aggiudicazione, e del prezzo mediante il quale è stata fatta, e l' indicazione del giorno dell' aggiudicazione definitiva.

Perciò si fanno stampare i cartelli in una quantità sufficiente per affiggere in tre diverse epoche; innanzi la prima pubblicazione; innanzi l' aggiudicazione preparatoria, ed innanzi l' aggiudicazione definitiva, nella prima affissione non si riempie che il dì della pubblicazione, e si lasciano i due altri in bianco. Nella seconda non si riempie, che il dì dell' aggiudicagione preparateria; nella terza si riempie più quello dell' aggiudicazione definitiva ed il prezzo dell' aggiudicazione preparatoria.

prender cognizione della suddetta rendita al....,

E per aver notizia de' pesi e condizioni dell' incanto al detto Sig... patrocinatore.

Devesi osservare relativamente a questo affisso quanto è prescritto nel titolo dell' esecuzione sugli stabili. (645)

In tal guisa l' affissione de' cartelli è attestata da un atto a cui è annesso un esemplare del cartello medesimo. Con quest' atto l'usciere attesta che l'affissione è stata fatta nei luoghi prescritti dalla legge, senza descriverli. (685.) Una tal formalità viene ordinata sotto pena di nullità. (717.) (68)

L' originale del cartello e il processo verbale dell' affissione, non possono essere copiati *in grossa* in veruna maniera nè sotto verun pretesto. (686.)

Questo processo verbale è formato nel modo di cui si è parlato di sopra al N. XII. 3. del §. 3. di questo Cap.

L' originale del medesimo deve essere vidimato dal Maire di ciascheduna delle comuni nelle quali sarà stata fatta l' affissione (687.) sotto pena di nullità. (717.) Deve esser notificato al gravato con copia dell' affisso (687.) a pena di nullità. (717.)

---

(68) Gli affissi annunzianti la vendita nell'esecuzione sugli immobili firmati da un Usciere sono soggetti a diritto di dimensione per bollo, come atti giudiciari. A diversità degli affissi stampati di altri avvisi soggetti solo al bollo straordinario per legge de' 9. vendemmiatore an. 6.) Ved. decisione del Ministro di Finanze de' 18. Luglio 1809, *Denevers suppl. del* 1809. a 232.

Se vi sono dei creditori ipotecarj inscritti sulla rendita, l'affisso deve esser loro notificato al domocilio eletto nelle respettive inscrizioni otto giorni almeno innanzi la prima pubblicazione dell' incanto, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra la comune dove è l' ufizio della conservazione, e quella dove si fa la vendita. (*Arg. dell' artic.* 695.)

3. La terza formalità è l' inserzione della copia dell' affisso surriferito, in uno de' giornali o gazzette, che si stampano nella città dove ha luogo la vendita, e se non ve ne sono in uno di quelli stampati nel Dipartimento, se vi si stampano (646.)

Devesi osservare relativamente a una tal pubblicazione quanto vien prescritto nel titolo dell' esecuzione sugli stabili. (647.) Perciò devesi giustificare una tale inserzione mediante il pubblico foglio contenente la copia dell' affisso con la firma dello stampatore legalizzata dal Maire (683.) sotto pena di nullità. (717.)

XI. Della tabella de' pesi ed obblighi, e di ciò che essa contiene. Del deposito. Delle pubblicazioni, e procedure fino all' aggiudicazione preparatoria inclusivamente.

1. Il patrocinatore (*avoué*) che agisce pel creditore stende la nota che deve contenere le otto enunciazioni indicate nel precedente N. X.

Vi devono essere espresse le condizioni della vendita.

Ecco le principali:

1. S'incarica ordinariamente l'aggiudicatario di prendere la rendita nello stato in cui ella è, senz'altra garanzia che quella della sua esistenza nel momento attuale, vale a dire, che non se ne garantiscono nè la futura nè l'attuale capacità del debitore; ma ciò non è necessario, perchè quello che cede un credito non è responsabile della suddetta capacità di pagare del debitore se non quando si è a ciò precisamente impegnato (*Cod. Nap.* 1694.) ed anche allora quando l'ha promessa, questa promessa non si estende che alla presente e non alla futura capacità di pagare, qualora il cedente non l'abbia espressamente stipulata; (1695.)

In tal guisa è inutile la clausola dell'esenzione della garanzia, ed anche pregiudicevole, perchè può far nascere dei dubbj sulla suddetta capacità di pagare del debitore della rendita, e tenerne lontani i concorrenti all'incanto.

Se vi sono dei dubbj tanto sull'esitenza della rendita in se medesima perchè contestata dal debitore, quanto sulla proprietà della medesima nella persona del gravato, e che non se ne voglia garantire nè l'esistenza nè la proprietà, si vende a tutti rischj e pericoli dell' aggiudicatario, nel qual caso non vi è garanzia nè obbligo di restituzione del prezzo, se vien giudicato, che la rendita, non esistesse, o che il gravato non ne fosse il proprietario. (*Cod. Nap.* 1629.) Senza questa stipulazione, vi

sarebbe garanzia dell' esistenza nel tempo dell' aggiudicazione che produce la trasmissione nell' aggiudicatario (*Cod. Nap.* 1693.), e della proprietà, attesochè ogni venditore, è tenuto per diritto a garantire all' acquirente il pacifico possesso della cosa venduta, (1625) e deve rilevarlo dall' evizione. (1626.)

2. S' incarica l' aggiudicatario di pagare le consuete spese, vale a dire tutte quelle delle formalità necessarie ad adempirsi per giungere alla vendita, potendo egli valutarne l' importare a norma della tariffa, e non le spese straordinarie, cioè quello che cagionate fossero da degl' incidenti, che possono essere indeterminati. Qualche volta può esser tenuto anche per queste, ma fino alla concorrenza di una data somma.

3. Si astringe l' aggiudicatario, o a depositarne il prezzo dentro a un prefisso termine, oppure a ritenerselo in mano fino alla distribuzione a' creditori, con gli interessi o senza interessi per un dato tempo, secondo che viene stimato convenevole.

Offerta o nota de' pesi ed obblighi.

Il Sig. A... dimorante a .. nella strada ... patrocinatore nel tribunale di... e del Sig. Paolo proprietario abitante a... procedente per la vendita ed aggiudicazione di una rendita perpetua di 500. fr. nel principale di 10. mila costituita dal Sig. Luigi dimorante a .... a favore del Sig. Pietro proprietario abi-

tante a ... in vigore di contratto passato davanti il ....e suo collega notario ... sotto dì ... registrato ... da ... che ha ricevuto ... per sicurezza della qual rendita ; è stata presa l' inscrizione sotto dì ... dal dato Sig. Pietro sopra una casa appartenente al detto Sig. Luigi nell' ufizio delle ipoteche di .... vol ... foglio ... la detta rendita pagabile senza alcuna ritensione per trimestri il primo di gennajo, aprile, luglio, ed ottobre, e gravata ad istanza del detto Sig. Paolo, nelle mani del detto Sig. Luigi sul detto Sig. Pietro con processo verbale di ... usciere a ... in data di ... registrato a ... da ... che ha ricevuto ... del qual' atto la contro notificazione è stata fatta a detto Sig. Luigi con atto di .. usciere ec. in conseguenza dell' avviso della predetta vendita fatta ; 1. con la copia della presente nota di pesi ed obblighi appostivi dal detto Sig. A ... nella cancelleria sotto dì ... inserita il dì ... dal Sig. .. cancelliere nel prospetto a tal' uopo destinato; 2. per mezzo de' cartelli contenenti la suddetta copia affissi ne' consueti luoghi a norma di quanto é giustificato dal processo verbale del dì .. fatto da ... registrato ec. vidimato da .. Maire della comune dove sono stati affissi i detti cartelli, e notificato al detto Sig. Pietro con atto ec. 3. con l' inserzione della predetta copia nella tal gazzetta o giornale, sotto dì... come resta giustificato dal foglio di detta gazzetta ec. firmato dal Sig. B .. stampatore, legalizzato da... Maire della comune dove abita detto Sig. B ....

S' incanta, e si pone al dato prezzo il fondo di detta rendita senza nulla eccettuare e riservare per l' aggiudicatario, per godersi contando dal giorno della sua aggiudicazione, o dal primo giorno del termine nel quale sarà aggiudicata sotto gli obblighi, pesi e seguenti condizioni.

1. *Di pagare al patrocinatore dell' attore tutte le consuete spese di precetto, gravamento, sue conseguenze e vendita sopra un semplice conto o a tenore della tassazione ne' soliti modi in vigore della notificazione, che gli verrà fatta dell' esecutoria delle predette spese, che verrà a tal' effetto decretata contro di lui, ed in virtù della quale potrà esservi costretto, senza che ciò non ostante possa impedirne la vendita ad un nuovo incanto a sue spese e danni, se non adempie alla presente clausola.*

2. *Di depositare dentro il termine di otto giorni dopo la sua aggiudicazione, il prezzo della medesima nella cassa di ammortizzazione, o in mano di chi a detta cassa presiede, oppure di ritenersi detto prezzo col peso dell' interesse al cinque per 100. senza ritensione alcuna fino alla distribuzione di detto prezzo a' creditori che verranno tassati.*

3. *Di presentare al cancellìere dentro lo spazio di venti giorni dall' aggiudicazione le ricevute delle suddette consuete spese, e della suddetta consegna del prezzo per rimanere annesse alla minuta del Decreto di aggiudicazione, e copiate in seguito di quello; di notificare la copia del suddetto De-*

oreto al patrocinatore dell' attore nel termine dei successivi otto giorni, come ancora di pagare a' creditori l' importare delle loro dimostrazioni di collazione o contributo sulla semplice notificazione, che glie ne sarà fatta; altrimenti verrà proceduto contro di lui alla vendita della suddetta rendita ad un nuovo incanto a sue spese e danni, senza pregiudizio inoltre delle procedure da farsi contro di esso pel pagamento delle suddette spese e prezzo.

4. Di prendere, se lo crede a proposito, a sue spese la grossa in forma esecutoria del soprenunciato contratto costituente la prefata rendita, salvo il farsi rimborsare se vi è luogo dal predetto Sig. Pietro, ma senza alcuna repetizione sul prezzo, ed in verun caso mai delle spese della predetta grossa e di quelle fatte per averla.

5. E di più pagando il prezzo di fr. 3. mila di primo incanto.

2. Fatta questa nota il gravante la consegna al cancelliere quindici giorni dopo la notificazione al gravato qui (643.), ed otto giorni dopo la consegna della copia della suddetta nota al cancelliere (644.) l' affissione de' cartelli, 645., e l' inserzione nella gazzetta. (646.)

3. La prima pubblicazione può farsi nell' istesso giorno, non avendo la legge, prescritto verun intervallo tra la consegna, e la pubblicazione.

4. Le ragioni, opposizioni, pubblicazioni ed aggiudicazioni saranno scritte in seguito

della nota, de' pesi ed obblighi dopo l' indicazione del prezzo. *Arg. dell' artic.* 699. *per l' esecuzione sugli stabili.*

Queste ragioni, opposizioni ec. possono allegarsi da cinque sorta di persone.

1. Dal gravato per chiedere, che si ristringa, estenda o spieghi l' incanto, se ciò deve essere, come sarebbe per domandare, che se l' aggiudicatario deve ritenersi in mano il prezzo, debba dare una cauzione, oppure giustificare di possedere degli stabili sufficienti per esserne responsabile; che darà a tal' uopo l' inscrizione, e non potrà incassare il rimborso della rendita, se non dopo aver pagato o data la cauzione, o l' inscrizione.

2. Dal gravante, per ristringere o estendere l' incanto, come pure per esigere la consegna, la cauzione o l' inscrizione affine di spiegare per esempio e dire, che la rendita fosse soggetta a una ritensione, quando su ciò avesse taciuto, o detto il contrario.

3. Da un terzo, che reclama, come sarebbe il debitore della rendita, che pretendesse di non esserlo in tutto o in porzione di essa, o un terzo che sostenesse che la rendita appartiene a lui in tutto, o in parte.

4. Dagli altri creditori del gravato, che pretendendo che l' incanto pregiudichi al loro interesse, domandano che venga ristretto, esteso, o spiegato; per esempio,

che venga assoggettato l' aggiudicatario alle surriportate sicurezze.

5. Finalmente da degli estranei, che volessero inalzare l' incanto ma si astengono dal farlo finchè vi si appongono quelle date restrizioni, estensioni, o spiegazioni, come per esempio di non esser tenuti a consegnare, o depositare il prezzo dar cauzione o l' inscrizione, ma solamente, che l' aggiudicatario non potrà ricevere il rimborso se non dopo aver pagato.

5. Si può accrescere l' incanto tanto sulla prima pubblicazione quanto sulle seguenti.

Gl'incanti sono ricevuti mediante il ministero de' patrocinatori (651.) in conseguenza un particolare non sarebbe ricevuto. Si è voluto il ministero dei patrocinatori, come un garante, che quello che si presenta non è nel numero di quelli a' quali la legge vieta di potere aumentare gli incanti, come il gravato, le persone incapaci di pagare ed altre che verranno indicate al num. XIII. dove si vedrà, che l' artic. 713. inibisce ad alcuni il rendersi aggiudicatario sotto pena di nullità dell' aggiudicazione, dei danni ed interessi. (69.)

L' artic. 707. vuole, che nell' esecuzione sugli stabili gl' incanti sieno fatti davanti all' udienza, ed appena saranno aperti sieno accese successivamente le candele preparate in modo, che ciascheduna duri cir-

---

(69.) Se tutti gli interessati sono maggiori può farsi l' incanto avanti il notaro, e allora non occorrono *Avoues*.

ca un minuto. L' artic. 708. prescrive, che non sia fatta veruna aggiudicazione se non dopo l' estinzione delle tre candele accese successivamente; e l' artic. 717. ingiunge che il suddetto artic. 708. sia osservato esattamente sotto pena di nullità. Ma siccome l' artic. 652. nel titolo del gravamento delle rendite costituite, non prescrive, che si seguano in esso le formalità dell' esecuzione sugli stabili, se non per la formazione del Decreto di aggiudicazione, l' adempimento delle condizioni e del prezzo, e della rivendita a nuovo incanto a spese dell' offerente che non adempie, non vi sarebbe nel caso attuale nullità, se gl' incanti precedenti all' pubblicazione fossero fatti alla cancelleria e senza accendere le candele come si facevano innanzi il Codice, perchè le nullità a ciò non si estendono. Nondimeno siccome il ricevimento degl' incanti nell' udienza e all' estinzione dei lumi, è più proprio a far vendere la rendita ad un maggior prezzo, sarebbe cosa più prudente il seguire questa forma.

6. Uno che offre all' incanto cessa di essere obbligato, se il suo incanto è coperto da un altro; (*Arg. del 707. pel gravamento sugli stabili*) poichè il suo impegno non era che condizionale, pel caso in cui non vi fossero altri che coprissero. Ciò avrebbe luogo quando anche il secondo che avesse dato all' incanto fosse rimasto aggiudicatario, e non pagasse, attesochè vi è sempre stato un incanto di mezzo valido ed ac-

cettato, e tanto basta perchè la condizione sia adempita. Se il secondo incanto è nullo, *Pothier contratti di vendita num.* 522. pretende, che non sia adempita in verun modo, mentre un incanto nullo, dic' egli, non è un incanto. Il contrario è deciso dal suddetto artic. 807. che dice che quegli che ha dato all' incanto resta liberato anche quando l' ultimo incanto è dichiarato nullo.

Quantunque non si conosca chi ha dato all' incanto poichè questo vien fatto per mezzo di un patrocinatore nondimeno l' incanto può esser nullo, qualora le formalità che devono precederlo (come estratto, tabella, affissi,) non fossero state osservate, e similmente quello che ne vengono in seguito. Il primo incanto non può rivivere perchè, chi lo ha fatto pretendosene liberato mediante il secondo, ha avuto campo di rivolgere le sue mire d' impiegar denaro verso altri oggetti. Questo motivo di equità ha potuto prevalere al rigore dei principj invocati da Pothier.

7. La seconda pubblicazione dell' incanto, si fa otto giorni dopo la prima (678.)

Se nell' atto di questa seconda pubblicazione, il prezzo offerto sia nella nota de' pesi ed obblighi per parte del gravante sia da altra persona concorrente all' incanto, è convenevole; si può nell' istante istesso di detta pubblicazione, aggiudicare la rendita salvo il termine prescritto dal tribunale (*ivi.*) In tal guisa si aggiudica, col

patto che l' incanto sarà di bel nuovo pubblicato otto, quindici giorni, un mese o altro termine dopo questa aggiudicazione, e che la rendita non resterà al suddetto primo aggiudicatario, se non qualora il prezzo che avrà offerto, non verrà coperto da altri nell' atto della ultima pubblicazione.

8. Finchè l' ultimo incanto non sia coperto da un prezzo tale, che si possa, aggiudicando preparatoriamente sperare di vendere la rendita un prezzo adeguato, il maggior offerente resta impegnato, ma sotto le due seguenti modificazioni.

La prima si è che con la promessa di comprare contenuta nel suo incanto, egli non ha voluto impegnarsi, che fino al tempo in cui ha dovuto contare, che si farebbe l' aggiudicazione (e nel caso attuale fino alla seconda pubblicazione 648.) Se dunque resta per troppo lungo tempo dilazionata, egli ha un giusto diritto di chiedere di esserne liberato. Tale è il parere di Pothier. *Contratto di vendita* num. 491., e tale era la consuetudine prima del Codice che deve seguirsi ancora.

Questa liberazione deve essere domandata contro il gravante ed il gravato per via d' istanza, se quest' ultimo ha il patrocinatore, altrimenti contro di esso per via di atto d' usciere.

La seconda, è che finchè l' offerente sia liberato, la rendita non rimane in verun modo a suo rischio; dimanierachè se il debitore diviene insolvente o dubbioso, la

perdita o la deteriorazione , non è a danno del suddetto offerente, ma del gravato.

La ragione si è che l'obbligazione da esso contratta col suo incanto se è sotto una condizione sospensiva, vale a dire che resterebbe tutto sospeso, finchè deciso fosse se qualchedun altro si presentasse o no, per farlo cessare nel primo caso, ed attenersi irrevocabilmente al secondo. In quest' obbligazione, è creditore condizionale della rendita aumentata con l'incanto, e il gravato ne è debitore condizionale, poichè si obbliga mediante il ministero del tribunale, in sequela delle procedure de' suoi creditori, operando per lui ed esercitando i suoi diritti, di consegnare la rendita appurata che sia la condizione, cioè se facendosi l' aggiudicazzione non si presenti un maggiore offerente. Ora secondo l' artic. 1182. del Cod. Nap. quando un obbligazione è stata contratta sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma la materia della convenzione rimane al rischio del debitore, il quale non si è obbligato a consegnarla se non nel caso dell' appuramento della condizione.

Se la rendita è interamente perita senza colpa del debitore, l' obbligazione rimane estinta 1182. Se pertanto quello che è debitore della rendita diviene insolvente senza colpa del possessore di esse (come quando si fosse mancato di procedere) il gravato non è obbligato a rimettere la rendita al maggiore offerente.

Se fosse deteriorata senza colpa di chi la possiede (come se la capacità di pagare del debitore fosse diminuita), l' offerente avrebbe sempre la scelta o di sciogliere la sua obbligazione (chiedendo di esserne libero) o esigere la rendita nello stato in cui si trova senza diminuzione di prezzo (*ivi*).

Se questa rendita poi fosse deteriorata per colpa del possessore di essa (come se la capacità di pagare del debitore diminuita fosse per mancanza di rinnovazione dell' inscrizione) l' offerente avrebbe un diritto di sciogliere la sua obbligazione, e domandare di esserne liberato, o di esigere la rendita nello stato in cui si trova, con più i danni e gli interessi (*ivi*).

9. Quando vi è un aggiudicazione preparatoria, e che tra questa aggiudicazione e la definitiva perisce la rendita o si deteriora, si applichi all' aggiudicatario ciò che si è detto pel maggiore offerente all' incanto.

XII. Formalità dopo l' aggiudicazione preparatoria esclusivamente fino all' aggiudicazione definitiva inclusivamente.

1. Tre giorni innanzi l' aggiudicazione definitiva, si devono fare affiggere de' nuovi cartelli, ed inserire de nuovi avvisi sulle gazzette (650.).

L' apposizione e l' inserzione devono essere giustificate nella forma medesima delle prime; (*Argom.* dell' articolo 705. per

l' esecuzioni sugli immobili) Vedi per questa giustificazione il precedente Num. XI. 2.

2. Nel giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria, si aggiudica definitivamente al maggiore e migliore offerente, che abbia dato l' ultimo all' incanto.

L' articolo 649. dice, che una tale aggiudicazione *sarà fatta nell' atto* della terza pubblicazione; ma non bisogna concludere, che l' aggiudicazione preparatoria sarà fatta necessariamente nella seconda, e la definitiva nella terza all' opposto l' articolo 648., dicendo che l' aggiudicazione preparatoria *potrà* esser fatta nella seconda, spiega chiaramente, che ciò è facoltativo, e non imperativo. Se dunque si è aggiudicato preparatoriamente nella seconda, come lo permette il suddetto articolo 648., si dovrà aggiudicare definitivamente alla terza, come lo dice l' articolo 649. Ma se si è aggiudicato preparatoriamente a una terza, quarta o ulteriore pubblicazione, l' aggiudicazione definitiva non avrà luogo che alla pubblicazione, che verrà in sequela dell' aggiudicazione preparatoria.

Nell' esecuzione sugli stabili l' articolo 708. vuole, che non possa farsi veruna aggiudicazione se non dopo l' estinzione delle tre candele accese successivamente.

Se vi è un offerente fuori dell' aggiudicazione preparatoria l' aggiudicazione non diventerà definitiva, che dopo l' estinzione delle tre candele senza nuovo incanto (*ivi.*).

Se mentre resta accesa una delle tre

prime candele sopraggiungono de' nuovi offerenti l' aggiudicazione non può esser fatta, che quando due di esse sieno estinte senza nuovi offerenti sopraggiunti in tempo, che stavano accese (*ivi.*).

Il titolo del gravamento delle rendite non contenendo questa disposizione, e non rimettendo su tal proposito al titolo dell' esecuzione sugli stabili, non vi sarebbe nullità, se l' aggiudicazione fosse fatta come altre volte, senza accendere le candele. Si applichi quì quanto si è detto nel precedente Num. XI. 5.

3. Il gravante resta aggiudicatario per l' offerto un prezzo, se non sopraggiunge un nuovo maggiore offerente (*Argom.* del 698. per la vendita degli stabili. *Vedi* nel precedente N. X. 1. 8.

4. L' articolo 713., che è relativo all' esecuzione sugli stabili, dice che i patrocinatori non possono rendersene aggiudicatarj per tre classi di persone (70.).

1. La prima è il gravato, perchè potrebbe non pagare il suo prezzo, mandare in lungo e bisognerebbe ricominciare. Dall' altro canto se ha del denaro o basta per pagare i creditori o non basta. Nel primo caso, che paghi, ed allora non ha bisogno che sia venduto, nel secondo caso questo denaro che pagherebbe, non appartiene a

---

(70) *L' Avoué* che fa l' espopriazione può peró offrire per un altro, Dec. di cassazione de' 9. Germile an. 13. Bazille Tom. 2. a 243.

lui, ma a' suoi creditori, onde verrebbe a pagarli con una cosa che è propria di questi ultimi; d'altronde l'aggiudicazione gli sarebbe inutile, poichè potrebbe esser gravata di nuovo la rendita per render libera la quale ha sborsato il denaro.

Non ostante, quando il gravato non è tenuto personalmente e indefinitivamente ai debiti, ma solamente a cagione de' beni e fino alla concorrenza, può rendersene aggiudicatario perchè verrebbe a pagare coi suoi capitali, e l'aggiudicazione mettendo la rendita fuori del patrimonio di quello che è debitore personalmente per farla entrare nel patrimonio di quello che non la deve personalmente, le ragioni di sopra allegate contro il gravato non gli sono applicabili.

Da ciò ne segue, che possono rendersi aggiudicatarj; 1. l'erede beneficiato de' beni della successione; 2. il minore erede perchè lo è sempre sotto il benefizio d'inventario; 3. la donna comune nei beni della comunità, perchè non è tenuta che fino alla concorrenza (*Cod. Nap.* 1483. 4.) 4. il legatario o donatario universale, il legatario o donatario a titolo universale per l'istessa ragione. *Vedasi* sopra quanto si è detto al precedente titolo 2. cap. 2. N. II. parlando, *come si può procedere all'esecuzione contro il legatario ec.*, 5, il terzo detentore il quale per mancanza di aver fatto purgar l'ipoteche o pagati i creditori, o restituito lo stabile, come gli prescrivono

gli articoli 2167. e 2168. *Cod. Nap.*, ha veduto oppignorare, e vendere contro di lui lo stabile suddetto, come lo permette l'articolo 2169., mentre secondo l'articolo 2167., non è *obbligato* personalmente ai debiti, e lo è solo come *detentore*.

Ma eccettuate le surriferite persone ogni gravato in generale non può rendersi aggiudicatario.

Il gravato non può rendersi aggiudicatario. Bisogna decidere la medesima cosa per chi è amministratore de' suoi beni, o per chi è incaricato di assisterlo nella sua difesa, come sarebbe il tutore, il tutore surrogato, il curatore se è emancipato, il suo consulente se è posto all' assistenza di un consulente, il marito relativamente ai beni di sua moglie della quale è amministratore l'erede beneficiato; il curatore di una successione vacante, l'amministratore di una comunità o di un pubblico stabilimento che abbiano sofferta un esecuzione, il mandatario del gravato rimesso in possesso, posson' eglino rendersi aggiudicatario per lor medesimi?

Per risolvere una tal questione pare che si possano dividere queste persone in tre classi; la prima è di quelle, che rappresentano il gravato ed amministrano per lui (come i tutori, l'erede beneficiato, il curatore alla successione vacante, l'amministratore di una comunità o di un pubblico stabilimento, l'immesso in possesso, ed il mandatario). Nella seconda è d'uopo

collocare il tutore surrogato che non amministra, e non fa che vigilare sopra il tutore.

La terza di quelli che non amministrano, e non sono incaricati d'invigilare sopra un amministratore, ma assistono solo il gravato, come il curatore del minore emancipato, il consulente, il marito.

In quanto alle persone della prima classe una regola generale si è che tutti quelli a' quali la legge non lo inibisce, possono comprare o vendere. (*Cod. Nap.* 1954.) Dunque quelli a' quali è fatta una tale inibizione non possono farlo.

In conseguenza non possono farsi acquirenti.

I tutori de' beni de' loro pupilli (*Cod. Nap.* 450.), nè per lor medesimi, nè per mezzo di persone interposte sotto pena di nullità (1596.), mentre potrebbero tener lontani i compratori.

Gli amministratori delle comunità o pubblici stabilimenti affidati alle loro cure (1596.), e ciò per l'istessa ragione.

I mandatarj, di que' beni che sono incaricati a vendere (*ivi*). Ciò non è applicabile alla vendita forzata; mentre quantunque si possa dire, che quando il tribunale vende, è il gravato che vende, e il suddetto tribunale non è, che l' organo di questo, e che il mandatario che rappresenta il gravato e si rende aggiudicatario è venditore insieme e compratore, frattanto non è questo il caso, contemplato dalla

legge. Essa non ha avuto in mira se non quando la vendita vien fatta all'amichevole, perchè il mandatario stipulerebbe due contrarj interessi, ma non ha in vista vendita giudiciaria, e sebbene si consideri la vendita come fatta dal gravato per mezzo del tribunale che vende per lui, nondimeno per la verità è fatta dal suddetto tribunale, il quale stipula pel gravato e suoi creditori contro l'aggiudicatario, onde il mandatario e il patrocinatore del gravato possono rendersi aggiudicatarj per loro conto personale.

A riguardo dell'erede beneficiato, del curatore alla successione vacante, e dell' immesso in possesso, quantunque sieno amministratori (*Cod. Nap.* 125. 803. ed 813.), e si possa allegare contro di essi il medesimo timore, che per parte de' tutori ed amministratori delle comunità e pubblici stabilimenti, non ostante l'articolo 1954. permettendo di comprare a tutti quelli a' quali la legge non lo proibisce, e fra le persone a cui fa divieto la legge non vedendosi queste tre persone, bisogna decidere, che elleno possono essere aggiudicatarie. Dall' altro canto, se si estendesse una tal proibizione, si scemerebbe il numero degli offerenti all'incanto, ed in vece di favorire il gravato, come ha voluto la legge, si potrebbe fargli del male.

Nella seconda classe, evvi il tutore surrogato. Allorchè il tutore fa vendere con autorizzazione i beni del pupillo, in

conformità dell' articolo 457., il tutore surrogato deve esservi presente secondo l'articolo 459., e siccome egli è parte e vende in qualche maniera unitamente col tutore, a cui è proibito il comprare, può parere almeno dubbioso, se una tal proibizione debba essere o no estesa al tutore surrogato; ma non porrebbe esserlo nel caso di vendita in sequela di un gravamento o pignoramento, giacchè egli non vi assiste, essendo unicamente il pupillo rappresentato dal tutore. Perciò fin quì non si estendono le inibizioni.

Le persone della terza, sono il curatore del minore emancipato, il consulente ed il marito, e queste non sono comprese nelle suddette inibizioni. Possono dunque rendersi aggiudicatarj, ben inteso senza alcuna frode, e non è loro applicabile l'istessa ragione dei tutori e degli amministratori delle comunità, e pubblici stabilimenti. I pubblici stabilimenti, i pupilli, e le comunità, non sono essi medesimi in causa e non possono impedire la frode per parte di quelli che sono incaricati di agire per loro, e gli rappresentano; ma l'emancipato, quello a cui è dato un consulente e la donna sono in causa, ed i loro agenti non fanno che assisterli; per il che ne potrebbero ben ravvisare la frode.

2. La seconda specie di persone per le quali è proibito ai patrocinatori (*Avoués*) il rendersi aggiudicatarj, è quella, che notoriamente è incapace di pagare (713.).

tali sono i falliti non riabilitati, e quelli che senza esser falliti trovansi in tale stato, che una sola occhiata sul loro stato basta al patrocinatore per comprendere, che sono insolventi.

3. La terza specie è dei Giudici, Giudici supplenti, *Procuratori generali* ed Imperiali, sostituiti e cancellieri del tribunale, dove si fa la vendita, (713.) perchè potrebbero tener lontani gli offerenti per aver la cosa a un basso prezzo.

Questa proibizione non comprendendo i membri della Corte di appello superiore al suddetto tribunale, non deve esser fino a loro estesa a norma di quanto si è detto di sopra.

D'altronde sebbene Giudici delle difficoltà sulle esecuzioni e vendite, essi non possono, stando lungi dal tribunale, esercitare su dette vendite un influenza tanto possente come i membri istessi del tribunale. Non vi è dunque una parità di ragione per applicar loro una tal proibizione.

E vero, che l'articolo 1597. del Codice Napoleone, dice, che i Giudici, i Supplenti, i Procuratori Imperiali sostituiti ed i cancellieri, non possono diventare cessionarj delle cause, diritti ed azioni litigiose che sono di competenza di quel tribunale nella cui giurisdizione esercitano le respettive funzioni sotto pena di nullità, e delle spese, danni, ed interessi; e che quest' articolo comprende i membri della Corte di appello superiore al medesimo tri-

bunale; perchè potendo giudicare per via di appello tali cause, può dirsi, che queste sono di competenza della Corte, nella quale i suddetti magistrati esercitano le loro funzioni. Ma il suddetto articolo 1597. non potrebbe applicarsi, che al caso in cui la cosa venduta fosse litigiosa, perchè essi potrebbero abusare della propria influenza per acquistare dei diritti litigiosi, e fargli decidere in loro vantaggio, come se la rendita fosse contestata e venduta senza garanzia della sua esistenza, ma senza curare le pretensioni, che il gravato potesse avere su detta rendita. Non potrebbe però un tale articolo applicarsi al caso in cui la rendita medesima non fosse litigiosa mentre non vi sarebbe luogo all' abuso del potere.

L' espressioni *Procuratori generali ...... del tribunale in cui si produce e si fa la vendita*, daranno forse a credere che detta vendita possa farsi qualche volta nella Corte di appello; ma ciò non ha mai luogo, perchè si fa in esecuzione di un Decreto o di un atto, che ne fa le veci, e l' artic. 472. del Codice di procedura vuole, che anche qualora una Corte ritenga l' esecuzione, ciò non si estende all' espropriazione forzata ed agli altri casi nei quali la legge attribuisce la giurisdizione; che quì vi è espropriazione forzata, e attribuzione di giurisdizione, attesochè l' articolo 653. attribuisce la cognizione delle esecuzioni e delle vendite al tribunale del domicilio della

parte gravata. (71.) È stato dunque per inavvertenza, che in cambio delle parole *Commissario del Governo* che erano nell' artic. 730. del progetto siano state messe quelle di *Procuratori generali*. Bisogna dunque ristringere quest' articolo ai Procuratori Imperiali.

La proibizione fatta dall' artic. 713. ai Giudici supplenti, Procuratori Imperiali, sostituiti e cancellieri del tribunale non si estende agli avvocati, a' patrocinatori, notari ed uscieri, che possono comprare quando che la cosa non sia venduta come litigiosa. In tal caso sarebbe loro proibito dall' artic. 1597. del Codice Napoleone.

L' artic. 713. dopo aver proibito ai patrocinatori di rendersi aggiudicatarj per diverse persone, pronunzia in caso di contravvenzione due pene, cioè la nullità dell' aggiudicazione. e de' danni ed interessi.

Per riguardo di questi danni ed interessi, l' aggiudicatario e il patrocinatore sono solidali per le ragioni esposte nel Lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 1. num. IV. Si aggiunga, che l' aggiudicatario ne è responsabile per il suo patrocinatore, perchè l' artic. 1384. del Cod. Nap. dice, che i *committenti* sono responsabili dei danni cagionati dai loro *agenti* in quelle funzioni in cui sono da es-

(71) In materia di *saisie-immobiliaire*, il Tribunale dei beni può solo conoscere di tutto ciò che è relativo alla procedura, e anche della validità delle offerte reali fatte dal debitore al domicilio eletto dal Creditore che fosse di altro circondario Dec. di cassazione de' 10. Dicembre 1807. *Denevers suppl.* a 186.

si impiegati. L' aggiudicatario è il *committente*, e il patrocinatore *l' agente*, onde quest' ultimo ne è responsabile solidalmente, poichè artic 713. del Codice di procedura dice, i patrocinatori (*avoués*) non potranno rendersi aggiudicatarj, sotto pena di tutti i danni ed interessi.

Quantunque questo articolo non proibisca di rendersi aggiudicatarj delle persone incapaci, come i minori, gl' interdetti, quelli che sono messi sotto l' assistenza di un consulente, le donne maritate non autorizzate, non ostante deve estendersi alle aggiudicazioni che loro saranno fatte, perchè avrebbero per la parte gravata ed i suoi creditori il medesimo risultato che quando l' aggiudicatario è notoriamente insolvente.

5. Il patrocinatore ultimo offerente all' incanto, è tenuto *dentro tre* giorni dall' aggiudicazione di dichiarare l' aggiudicatario, ed esibire la sua accettazione, oppure di presentare le facoltà che tiene, che resteranno annesse alla minuta della sua dichiarazione, il che mancando di fare vien riputato aggiudicatario in suo nome. *Arg.* del 709. che ciò stabilisce per la vendita degli stabili. (72.) Questi tre giorni non sono libe-

(72) La dichiarazione di comando, o d' amico è la dichiarazione che fa quello che dice all' incanto per chi acquista. La legge de' 16. Ottobre 1791. dava 6. mesi di tempo, ma la legge de' 11. brumifero an. 7. art. 19. dà 24. ore, e deve farsi per persona solvente, altrimenti si resta obbligati.

Perchè non sia soggetta a registro proporzionale bi-

ri; per vero dire non si computa quello dell' aggiudicazione; tuttavia la dichiarazione de-

---

sogna che quello che offre dichiari nell' atto di offrire per persona da nominarsi dentro 24. ore. *V. Legge di registrazione de' 22. frigifero an. 7. sez. 5. 2. 4. e sez. 7. 2. 3. su cui anche la decisione del ministro di Finanze de' 8. frigifero an. 9. e la dec. di Cassazione de' 3. ventoso an. 11.*

Se si fa dopo 24. ore per i mobili sarebbe registrabile al due per cento, e per gli immobili al quattro per cento. *Legge sud.* §. 3. n. 4. e §. 7. n. 3. *dell' art.* 69. Se fatta dentro 24. ore, è soggetta al diritto fisso di un franco *d. Legge art.* 68. §. 1. n. 24. e forma col decreto di aggiudicazione un solo atto *Dec. di Cassazione de* 17. *brumifero an.* 14. *Denevers* §. *suppl. del* 1806. a 37.

E' indispensabile il fare tal dichiarazione dentro le 24. ore perchè il parere del Consig. di Stato de' 22. Ottobre 1808. esige che l'aggiudicazione di immobili sia registrata dentro 24. ore: e se vi è appello, e sia revocata il diritto è restituito.

Questa dichiarazione trattandosi d'aggiudicazione fatta in Tribunale deve farsi alla *Regia* di registrazione, così è deciso dalle decisioni di Cassazione de 4. Termidoro an. 9. e de' 3. ventoso an. 11. e 19. germile an. 12. e dec. di Cassazione de' 13. Gennaio 1806. *Denevers* suppl. a 80. e Decreto del Ministro di Finanze de 18. Brumifero an. 9. *Bazille* Tom 1. a 410.

E tal dichiarazione può farsi anche prima che sia registrato il contratto di vendita, nè vi è pena Decr. di Cassazione de 23 Gennaio 1809. *Denevers*. ec. La ristrettezza del tempo ha fatto ammetter ciò, e può enunciarsi il contratto sebbene non registrato. Ciò non potrebbe farsi in una ratifica di vendita, che non può rogarsi se non è registrata la promessa Dec. di Cassazione de' 8. Dicembre 1808.

Se la vendita, e aggiudicazione si fa avanti il notaro allora la dichiarazione non si notifica alla *Regia*; ma si fa per atto avanti lo stesso notaro dentro le 24. ore, e il Notaro la registra col proc. verbale di aggiudicazione di cui è un seguito formando tutto un' atto.

Se l' Acquirente cangia le condizioni fatte col Venditore col mezzo di quello che offre; allora il primo atto si deve registrare come vendita Dec. della *Regia* di registrazione de' 12. piovoso an. 12. e lettera del Ministro di Finanze de' 7. pratile an. 6. D'*Agar nouveau ferriere mot.*

decla-

ve esser fatta in uno dei tre seguenti giorni. Non avvien quì come nei termini delle citazioni, perchè la legge vuole che la predetta dichiarazione sia fatta *dentro* tre giorni.

Essa si fa alla cancelleria. Se l' aggiudicatario vi è presente accetta. Se ne vedrà il modello nel Decreto di aggiudicazione, che quì sotto riporteremo.

Se l' aggiudicatario non si presenta, il suo mandato, sebbene in forma privata, può esservi annesso ma dopo essere stato registrato.

L' aggiudicazione non è nulla per mancanza della dichiarazione o dell' esibita del mandato; ma resta a carico nel patrocinatore; nuova prova, che un patrocinatore può rendersi aggiudicatario in suo proprio nome.

---

declaration de command, ou d' ami. E' fissato nel parere del Consiglio di Stato de' 24. Dicembre 1808. approvato ne' 30. Gennaio 1809 sopra gli acquisti dei beni nazionali, che chi compra non potrà nominare che un solo secondo la legge de' 16. Ottobre 1791. e che la legge de' 16. brumifero an. 13. di non tagliare alberi di alto fusto se non quando è pagato il prezzo dei beni, salvo la licenza, è applicabile ai beni ove sono torbe, e carbon fossile. Se i compratori incorrono in caducità, il Governo non è tenuto a mantenere gli affitti fatti da questi.

Il Ministro di Finanze ha deciso ne' 12. Maggio 1809. che si poteva senza contradire al parere del Consiglio di Stato de' 24. Dicembre 1808. considerare come un solo individuo una casa di commercio, che presentasse il suo atto di società; e il marito, e la moglie non separati, e viventi in comunione: ma che la facoltà di fare delle dichiarazioni di *command* doveva limitarsi a ciò, e che sarebbe andare contro detto parere, se si estendesse questa facoltà a delle famiglie e a degli eredi *Denevers* suppl. 1809. a 81.

Non si paga diritto di registrazione sulla quota che serve al pagamento dei diritti se nella vendita è convenuto che si levino dal prezzo. Dec. di Cassazione de' 25. germile an. 13. *Bazille* T. 2. a 245.

6. Le formalità prescritte nel titolo dell' esecuzione sugli stabili, e la formazione del Decreto di aggiudicazione, devono essere osservate anche nell' aggiudicazione delle rendite. (652) Perciò deve seguirsi l' artic. 714. che stabilisce le suddette formalità, e vuole, che il Decreto di aggiudicazione non sarà altra cosa, che la copia della tabella dei pesi ed aggravj. E' rivestito dell' intitolazione dei Decreti, e del mandato esecutorio, con cui terminano, ma non vi è bisogno come per gli stabili di opporvi il precetto al gravato di lasciarne il possesso, tostochè abbia ricevuta la notificazione del Decreto, sotto pena di esservi astretto con l' arresto personale; perchè il pagamento lo ha levato di possesso, e l' aggiudicatario vi è entrato in sua vece, mediante la notificazione di questo Decreto al debitore della rendita.

Decreto d' aggiudicazione.

Napoleone ec.... Salute. Facciamo sapere come il Giudice, che tiene l' udienza delle gride nel tribunale di prima istanza di... ha pronunziato il seguente Decreto.

Sopra l' incanto firmato dal Sig. A... procedente registrato sotto dì... a... da... che ha ricevuto... e depositato nella cancelleria delle suddette gride con atto del dì... legalmente registrato, il qual' incanto è del seguente tenore.

(Si copia quivi l' incanto come sopra incanto *o tabella de' pesi ed aggravj ec.*)

Del . . .

Atto della lettura e prima pubblicazione dell' incanto rimesso ad otto giorni dopo la pubblicazione dell incanto.

Siccome si può aggiudicare preparatoriamente alla seconda pubblicazione, se il procedente crede, che si possa fare in quest' epoca ad un prezzo ragionevole, ne porge l' istanza nell' atto della prima pubblicazione, altrimenti alla seconda o altra pubblicazione si nota aggiungendo queste parole. *Nell' atto della seconda* (o altra) *pubblicazione sarà proceduto all' aggiudicazione preparatoria, a tenore di quanto ha fatta istanza il Sig. A... che si è firmato con noi e col cancelliere.*

E il dì ... tenendo la predetta udienza il Signore .... Giudice ... fatta la lettura dell' incanto, e dopo che il Sig. ... ha offerto all' incanto la somma di ... per la prefata rendita, incaricandosi de' pesi ed aggravj, e nessun' altra persona avendo voluto offrire di più; ha domandatj l' aggiudicazione preparatoria.

Noi suddetto Giudice, attesochè nessun' altra persona ha offerto di più del Sig. M.... gli aggiudichiamo, salvo un termine di 15. giorni (o altro termine più lungo) *che scade nel dì ... con i surriferiti pesi, clausole, e condizioni, ed il procedente ripeterà l' affissione de' cartelli, e l' inserzione nelle gazzette conforme al Codice di procedura civile. Firmato* (il Giudice ed il cancelliere.)

E nel dì .... é comparso il Sig. A... pa-

trocinatore del Sig. ... procedente, il quale ha detto come in esecuzione del Decreto surriferito, ha fatti affigere nuovi cartelli, come risulta dal processo verbale di.. usciere di ... registrato sotto dì ... a .. da ... che ha ricevuto; vidimato dal Maire di ... (comunità del luogo dove sono state fatte le affissioni) *come ancora ha fatti inserire de' nuovi avvisi nella gazzetta di ... a tenore di quanto è stato giustificato del foglio contenente il suddetto avviso del dì ... sottoscritto dal Sig... stampatore, legalizzato dal Maire di ... comunità dove abita il suddetto Sig..., per il che, stante l' essere state osservate le formalità prescritte dalla legge, il detto Sig. A... fa istanza che sia proceduto nel ... alla lettura e pubblicazione dell' incanto, al ricevimento degl' incanti, che saranno fatti come pure all' aggiudicazione definitiva, e si è firmato.*

E il .... nella predetta udienza tenuta da M... fatta la lettura dell' incanto, ed accesa la prima candela, è stata offerta nel predetto incanto dal Sig. A.. la somma di... dal Sig. B... quella di ... e dal Sig. C ... e dal... sino a quella di ... smorzata la prima candela (*o altra*) *e due altre successivamente accese e smorzate senza nuovo incanto, ed il prefato Sig. C avendo richiesta l' aggiudicazione definitiva:*

Noi Giudice suddetto attesa l' estinzione di due candele consecutive senza un nuovo incanto, aggiudichiamo definitivamente al Sig. C. la predetta rendita mediante ... i suddet-

-ti pesi ed aggravj, ed anche a carico di dichiarare l' aggiudicatario, ed esibire nella cancelleria la sua accettazione dentro il termiue della legge.

Comandiamo ed ordiniamo ec.

In fine della minuta di questo Decreto, si fa in questa forma la dichiarazione la quale vien copiata in seguito del medesimo.

In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Sig. C. ... il quale ha dichiarato, che la surriferita aggiudicazione è in favore di. abitante a... il quale essendo presente hv acettata la suddetta dichiarazione ed ha promesso di eseguire le clausule del suddetto Decreto, e si è firmato col detto Sig. C. e noi cancelliere.

In seguito del Decreto, si copiano le ricevute delle consuete spese della procedura ed altre condizioni dell' incanto, che devono avere la sua esecuzione prima della consegna del Decreto. *Vedasi* qui sotto Numero XIII. 1. 2.

7. Se l' aggiudicazione preparatoria è definitiva, conviene determinare il giorno da cui diventa proprietario,

Bisogna distinguere.

1. Se il prezzo dell' aggiudicazione preparatoria, non rimane coperto nell' aggiudicazione definitiva egli ne è proprietario fino dal dì dell' aggiudicazione prima, perchè era condizionale sospensiva, e adempita che sia la condizione, ha un effetto retroattivo fino dal giorno del contratto im-

pegno (1179.) ed in conseguenza l'obbligazione ha il suo effetto fino dal suddetto giorno. (1181.)

Da ciò ne derivano due conseguenze, la prima è che se tra le due aggiudicazioni, l'aggiudicatario contrae matrimonio in comunità legale, o anche in comunità convenzionale, senza escluderne la rendita, caderà questa nella comunità come parte del mobiliare esistente fuori del matrimonio, ed all'opposto resterà esclusa dalla comunità, se ne è restato escluso il mobiliare. La seconda è, che se l'aggiudicatario avesse fatta una donazione di tutti i beni presenti dopo la prima aggiudicazione e innanzi la seconda, la rendita non vi sarebbe compresa.

Tutta volta, benchè l'aggiudicatario sia proprietario fino dal suddetto giorno, egli non acquista la prescrizione della proprietà della rendita, che dopo la notificazione della sua aggiudicazione al debitore della medesima, mentre solo per mezzo di una tal notificazione resta investito legittimamente di fronte ai terzi, (*Cod. Nap.* 1690.) e ne acquista il possesso, essendo cosa indubitata, che per potere prescrivere bisogna essere in possesso. (2229)

2. Se il prezzo dell'aggiudicazione preparatoria è stato coperto da quell'istante, la proprietà condizionale del predetto aggiudicatario si rende nulla, e se avendo coperto a vicenda l'incanto di quello che avea coperto il suo, resta l'ultimo offeren-

te, è in virtù di questa nuova offerta che resta il proprietario. Bisogna in conseguenza decidere il contrario di quanto si è detto nel caso precedente.

8. Allora quando la vendita è fatta in sequela di un' esecuzione sugli stabili, ad ogni persona è lecito dentro lo spazio di otto giorni, di aumentare l' incanto di un quarto. (710.) Ciò è stato stabilito con l' idea di frastornare i maneggj, che si praticano nell' istante dell' aggiudicazione per far tacere, o allontanare i concorrenti, all' incanto; ed inoltre affine di prevenire le sorprese. Il motivo di tale articolo essendo applicabile alla vendita delle rendita, azioni ed interessi, pare che gli si dovesse applicare. Ma l' articolo 652. non rende applicabili al gravamento sulle rendite le formalità del pignoramento sugli stabili, che dalla data della pronunzia del Decreto dell' aggiudicazione, le di cui formule sono determinate dall' artic. 714. In tal guisa l' artic. 710. che ammette l' offerta del quarto non vi può essere applicato, tanto più, che questo essendo un diritto nuovo e rigoroso non deve essere esteso ad altri oggetti. D' altronde le rendite essendo mobiliari, e meno preziose degli stabili, il legislatore, ha potuto per tal motivo non estendere fino ad esse il diritto di offrire il quarto.

XIII. *Dell' esecuzione, e degli effetti dell' aggiudicazione definitiva.*

1. L' artic. 652. dice, che le formalità

prescritte nel titolo dell' esecuzione sugli stabili per l' adempimento delle condizioni, e del prezzo, saranno osservate per l'aggiudicazione delle rendite. (73.)

In conseguenza dentro i venti giorni dell' aggiudicazione, l' aggiudicatario deve portare al cancelliere:

1. Le ricevute delle consuete spese della procedura.

2. La prova, che ha sodisfatto a tutte le condizioni dell' incanto, che devono essere eseguitè prima della consegna del Decreto (705.) *Ved.* il precedente N. XI. 1. 2. 3.

Altrimenti può procedersi il nuovo incanto, come si dirà al numero XIV. senza pregiudizio dèlle altre vie di ragione. (*ivi.*)

2. Fatta questa esecuzione s' inseriscono le ricevute nella minuta del Decreto e si copiano in seguito dell' aggiudicazione. (715.)

3. Il Decreto affinchè produca il suo effetto deve essere notificato alla parte gravata, perchè la denunzia che gli vien fatta del gravamento lo interpella e lo rende parte nel Decreto medesimo, il quale è pronunziato in suo contradittorio.

Se il suddetto Decreto è contumaciale per mancanza di comparsa non essendo costituito patrocinatore. (*Avoue*) deve essere notificato da un usciere a tal' uopo incari-

---

(73) Se il Tribunale è occupato il di che cade l' aggiudicazione può rimettere il Decreto ad altro giorno dec. della Corte di Nimes de' 24. Giugno 1806. *Bazlle* Tom. 4. a 295.

cato, come in ogni altra materia, a norma dell' artic. 156. che non fa alcuna distinzione.

Se vi è costituito il patrocinatore, non può, come qualunque altro Decreto, *essere eseguito*, se non dopo la notificazione al suddetto patrocinatore sotto pena di nullità; e siccome è definitivo, deve essere anche notificato alla persona o al domicilio.

L' artic. 147. non distingue alcuna materia.

E fin qui l' aggiudicatario non può entrare in possesso della rendita, attesochè quest' immissione in possesso sarebbe l' esecuzione del Decreto.

4. Qualore la cessione di una rendita, non meno che di qualunque altro credito è volontaria, il cessionario non resta investito a riguardo de' terzi, se non ne è fatta la notificazione al debitore, o con la sua accettazione. *Cod. Nap.* 1690.)

E' egli ciò necessario quando il trasporto è fatto insequela di un esecuzione per via giudiciaria?

Nel primo caso, il detto trasporto non deve aver luogo, se non mediante la notificazione o l' accettazione, acciocchè quelli che volessero trattare con chi dice di essere il proprietario del credito, possano prendere informazione del debitore, e sapere se dura sempre ad esserne il proprietario. Non si conta dunque immissione in proprietà del cessionario, che in quest' epoca, stantechè il trasporto è segreto, e non è che per mezzo della suddetta notificazione o accettazio-

ne, che si rende pubblico il trasporto per quanto sia possibile, e restano avvisati quei, che vogliono trattare con il cedente come proprietario del suo credito, che una tal proprietà più non gli appartiene, e che non devano trattare seco lui in tal qualità. Ma il trasporto, che ha luogo per via di tribunale essendo preceduto da delle solennità fatte pubblicamente, vien reso eziandio più notorio, che per mezzo delle notificazioni ed accettazioni, onde pare, che non vi sia bisogno di esse; o che non sieno necessarie, se non a riguardo del debitore della vendita, per obbligarlo a pagarla al nuovo creditore. Ma quest' aggiudicatario è un cessionario, e l' artic. 1690. prescrive, che il cessionario senza alcuna distinzione non può essere investito di fronte ai terzi, se non mediante la notificazione o l' accettazione.

5. L' aggiudicazione definitiva non trasmette all' aggiudicatario altri diritti alla proprietà fuori di quelli che avea il gravato, arg. del §. 731. per la vendita nell' esecuzione su' beni stabili. Se pertanto non fosse proprietario o non lo fosse che in parte, o se la di lui proprietà fosse condizionale, risolvibile o gravata dell' uso frutto, l' aggiudicatario non resterebbe proprietario e non lo sarebbe se non come lo era il gravato, ancorchè il proprietario del totale, il proprietario parziale, quello che vi aveva un diritto, o sopravvenendo risolvendosi la condizione, e l' uso fruttuario non aves-

sero fatto conoscere il loro diritto prima dell' aggiudicazione. Ciò non avea luogo sotto l' antica giurisprudenza quando una rendita era venduta per via di Decreto, che liberava i vincoli, e stante il quale quelli che si presentavano erano sicuri di non essere evitti, e offrivano un prezzo maggiore, il che non faranno quei che si presentassero attualmente, mentre non hanno l'istessa certezza.

Così supposto, che il possessore di una rendita avendola alienata, sia stata in seguito gravata sopra di lui sulla supposizione, che ne fosse sempre il proprietario; in tutti questi casi ed in ogni altro in cui il gravato più non la possedesse l' aggiudicatario non ne avrebbe neppur' egli la proprietà; potra però quindi averla in vigore della prescrizione dopo il possesso di tre anni non a norma dell' artic. 2279. del Codice Napoleone (*che non accorda una tal dilazione a chi ha perduto* o a chi è stata rubata una cosa per rivendicarla, giacchè quest' articolo non è applicabile, che ai mobili corporali. *Ved ivi.* e 1280.), ma in forza dell' argomento dell' artic. 809., che non abbuona, che tre anni ai creditori di una successione per esercitare il loro ricorso contro i legatari, che hanno esatto il reliquato del conto dell' eredità con benefizio d' inventario, e dell' artic 880. che fissa a questo tempo il diritto di domandare la separazione del patrimonio mobiliare del defunto da da quello del di lui erede.

Evvi un caso in cui quantunque il gravato non fosse proprietario della rendita in questione, non ostante la vendita fatta sopra di esso, ne attribuisce la proprietà all'aggiudicatario senza ricorrere alla prescrizione. Ciò avviene quando la rendita appartiene a un assente e che è stata gravata e venduta sulla persona immessa in possesso de' suoi beni definitivi, e per cagione di suoi debiti. Se questo assente ricomparisse o fosse provata la sua esistenza, sebbene fosse egli il proprietario de' suoi beni, mentre se gli restituiscono quelli che esistono (*Cod. Nap.* 132.), ed il gravato non fosse che immesso in possesso (*ivi* 129.), nondimeno siccome è stato necessario pel pubblico interesse, che i detti beni non rimanessero per lungo sospesi dalla circolazione, e che gli immessi in possesso fossero riguardo al pubblico considerati come proprietarj, il summentovato assente non viene a ricuperare i suoi beni se non nello stato in cui si trovano, (132.) vale a dire non torna a possedere se non quelli che erano in mano de' suddetti possidenti, salvo il di lui ricorso contro di essi per il prezzo che sugli altri beni venduti hanno esatto, o che si è convertito in loro vantaggio.

6. La distribuzione del prezzo è fatta nel modo che è prescritto nel titolo della distribuzione per via di contributo, senza pregiudizio non ostante l'ipoteche stabilite, innanzi alla legge degli 11. brumifero an. 7. (655.) Questo prezzo vien di-

stribuito tra i creditori ipotecarj per ordine d' ipoteca non meno che gli arretrati scaduti dopo la denunzia fattane al gravato, i quali sono divenuti stabili, come si è detto nel precedente N. IX. 3 parlando di una tal denunzia.

XIV. Della vendita all' incanto a rischio, e pericolo del primo liberatario (folle-enchere.)

1. L' artic. 632. dice, che le formalità prescritte nel titolo dell' esecuzione sugli stabili, per l' adempimento delle condizioni e del prezzo, e della rivendita a un nuovo incanto saranno osservate nell' aggiudicazione delle rendite.

2. Mancando l' aggiudicatario di eseguire le clausole dell' aggiudicazione, il fondo sarà venduto ad un nuovo incanto a di lui rischio e pericolo (737.)

Stante questa mancanza di esecuzione, vi è luogo ad una tal vendita; 1. qualora entro lo spazio di venti giorni dell' aggiudicazione non esibisce al cancelliere la ricevuta delle consuete spese della procedura, e la prova di aver egli adempito alle condizioni, che devono essere eseguite avanti il Decreto di aggiudicazione (715.) 2. quando non abbia eseguite le condizioni, che debbono esserlo dopo il rilascio, vale a dire di consegnarne il prezzo se viene astretto a farlo prima della distribuzione ai creditori, o all' adempimento di qualunque altra condizione innanzi questa distribuzio-

ne; per esempio di pagare le spese straordinarie; finalmente qualora sia fatta la distribuizione, e non opponendosi all'esecuzione della medesima, non paga a' creditori il valore dei mandati (*Bordereaux*) rilasciati sopra di lui.

In questi tre casi non vi è mancanza di esecuzione nè luogo al nuovo incanto a suo rischio se è stato impedito; per esempio, se insorgono delle difficoltà sulla tassazione delle spese ordinarie o straordinarie, sulla consegna del prezzo ec.

3. Per astringerlo all' esecuzione in questi tre casi, i creditori hanno contro di lui due strade.

La prima l' esecuzione sopra i beni personali;

La seconda la rivendita ad un nuovo incanto a di lui rischio, e pericolo.

Queste due strade possono essere prese nel medesimo tempo (*art.* 715.) questo articolo dopo aver permesso di procedere alla vendita ad un nuovo incanto a rischio, e pericolo del liberatario, dice *senza pregiudizio delle altre vie di ragione*, eccettuato allora quando per mezzo di una di queste vie si avrà ottenuta l' esecuzione, il cessar delle procedure fatte con l' altra; per esempio, se in sequela delle molestie contro l' aggiudicatario della vendita dei beni i creditori hanno ricevuto il pagamento sopra i lui beni del prezzo dell' aggiudicazione della vendita, cesserà la procedura pel nuovo incanto a suo rischio, come divenuto senza oggetto.

4. La legge non accorda a quello che ha proceduto per la vendita il diritto esclusivo di esercitare le molestie, e procedere per il nuovo incanto. Se lo trascura, a qualunque creditore è lecito senza veruna surrogazione di occupare il suo posto. Si può applicar quì l' artic. 749. il quale dice, che mancando quello che ha fatta l' esecuzione di proseguir l' ordine, il creditore il più diligente lo può fare, dopo nello spazio di otto giorni. In conseguenza nel caso di trascuratezza, si citerà il suddetto attore a proseguire e giustificarsi entro gli otto giorni. Spirati questi, il creditore leverà il Decreto e anderà contro l' aggiudicatario.

5. Per esercitare queste molestie, quello che ha proceduto per la vendita se ha mancato di farlo, il creditore il più diligente adempie le seguenti formalità.

1. Se le condizioni non eseguite devono esserlo prima del rilascio del Decreto di aggiudicazione, questo procedente si fa fare dal cancelliere un certificato che l'aggiudicatario non ha in verun modo giustificato l'adempimento delle condizioni esigibili secondo l' aggiudicazione, (738) leva la *grossa* o sia la minuta esecutorìa del Decreto, ed esercita le molestie.

2. Se la non fatta esecuzione riguarda delle condizioni, che devono essere eseguite dopo il rilascio, ma innanzi la distribuzione del prezzo, le molestie si esercitano in virtù della *grossa* o minuta esecutoria del Decreto dopo un precetto, che allega il rifiuto di eseguirle.

3. Se la non fatta esecuzione è per mancanza del pagamento de' mandati a favore dei creditori, questi mandati essendo eseeutorj contro l'acquirente, uno si limita a notificarglieli senza Decreto.

6. Per dar principio alla procedura del nuovo incanto, si segue la medesima distinzione, cioè a dire, che per le condizini da eseguirsi prima del rilascio del Decreto, si leva il certificato unitamente al predetto Decreto, e per quelle da eseguirsi dopo di esso, e prima della distribuzione, se ne prende copia; se l'aggiudicatario vien molestato per aver mancato di fare il pagamento dei mandati essendo essi esecutori contro l'acquirente, (771.) se gli notificano senza il Decreto.

7. Osservati i preliminari secondo i tre surriferiti casi, senza altra procedura nè Decreto, si affiggeranno de' nuovi cartelli con inserirvi delle nuove indicazioni, nella forma digià prescritta di sopra al N. X. (*ved. il modello de' predetti cartelli*), ed in essi si dirà, che l'incanto verrà pubblicato di nuovo in un giorno prefisso. (739.)

8. Uno di questi cartelli, viene notificato al patrocinatore dell' aggiudicatario, ed alla parte gravata al domicilio del suo patrocinatore, e se non ha patrocinatore al proprio domicilio, almeno otto giorni prima della pubblicazione. (740.)

9. La prima pubblicazione dell' incanto non può aver luogo se non quindici giorni almeno dopo l'affissione dei cartelli, (739.)

ed otto giorni dopo la notificazione all'aggiudicatario, ed alla parte gravata. (740.)

10. La seconda pubblicazione avrà luogo quindici giorni dopo la prima. (741.)

11. Qualora uno si dispone a fare aggiudicare preparatoriamente (il che può farsi alla seconda pubblicazione,) 741.) la pubblicazione, in forza della quale deve aver luogo questa aggiudicazione, deve essere preceduta dai cartelli ed avvisi, come si è detto di sopra. 742. (*Ved. il preced. N. X.*

12. L'aggiudicazione preparatoria sulla prima vendita, può farsi senza accendere candele, a norma di quanto si è esposto nelle precedenti pagine num XI. 5. e num. XII. 3. non esigendo la legge che sia fatta dopo che è smorzata la predetta candela; ma l'articolo 652. per il nuovo incanto a rischio del liberatario rimettendosi agli articoli concernenti l'esecuzione sugli stabili, che dicono ciò che dee farsi nelle vendite al nuovo incanto a carico del liberatario, e l'art. 742, che è uno de' suddetti articoli, volendo, che per una tale aggiudicazione, si osservino le formalità prescritte dagli articoli 707. e 708. cioè a dire che si aggiudichi dopo l'estinzione di tre candele accese successivamente; si devono in conseguenza osservare i predetti articoli nell' incanto di una rendita a rischio del liberatario.

Si applichi a questa aggiudicazione quanto si è detto di sopra al prefato num. XI. 7. 8. 9.

13. L' Aggiudicazione definiva deve esser preceduta pure dai cartelli ed avvisi, come si è detto di sopra. (742.)

14. Spirati quindici giorni dopo l'aggiudicazione preparatoria, o nel giorno più lontano, che sarà stato fissato dal tribunale, verrà proceduto all' oggiudicazione definitiva.

Per quest' aggiudicazione si osserveranno le formalità prescritte dagli artic. 707. 708. *Ved.* il suddetto num. XII.

Si applichi eziandio a tale aggiudicazione ciò che si è detto nel seguito dell' istesso articolo XII. 4. 5. 6.

15. Se quello che è aggiudicatario sulla prima vendita, giustifica l' adempimento delle condizioni dell' aggiudicazione e consegna la somma regolata dal tribunale pel pagamento delle spese del nuovo incanto, non si procede all' aggiudicazione definitiva, e l' aggiudicatario eventuale vien liberato. (743.)

16 L' offerente liberatario a cui rischio si ripone all' incanto è tenuto alla diversità del prezzo da esso offerto con quello della rivendita, senza poter reclamare quel di più, che se ne ricavasse. Questo di più sarà pagato ai creditori, oppure, se i creditori sono sodisfatti, alla parte gravata (744) per i motivi esposti sotto il num. XIII., del §. 2. *parlando di tali vendite e loro formalità*, 6.

E' tenuto a questa differenza *con l' ar-*

resto personale, (*ivi* .) ma siccome l' arresto non può aver luogo, che in forza di un Decreto, (*Cod. Nap.* 2067.) bisogna farlo condannare sia col Decreto dell' aggiudicazione suddetta, sia dopo di esso.

XV. Se il creditore può far gravare una rendita da esso dovuta.

1. Si può essere debitori di una rendita e creditori di chi la gode di una somma esigibile, come se io fossi debitore a Paolo di 300. fr. di rendita, e egli mi deva 1000. franchi.

2. Se il capitale di detta rendita, o la porzione rimborsabile è uguale alla somma esigibile, non vi è compensazione alcuna di pien diritto ma il debitore della rendita può dichiarare, che intende redimere la rendita o porzione di essa, ed a tal' effetto compensare le due somme, come osserva Pothier *Contratto di rendita num.* 204., e se ciò di cui è debitore, è minore del fondo principale della sua rendita, può sborsandone il supplemento esigerne la compensazione. *Ivi num.* 205.

3. Ma se non vuole compensare o non può farlo perchè il suo debito è minore del fondo principale della rendita, egli deve pagare; altrimenti il creditore della suddetta somma potrà fare una staggina nelle proprie mani non solo degli arretrati della somma da esso dovuta, ma eziandio della rendita medesima e farla vendere per mancanza di pagamento.

4. Il creditore grava la rendita nelle sue proprie mani e procede per la vendita di essa come se si trattasse di una rendita dovuta da un altro.

ARTICOLO. II

Degli incidenti, che possono insorgere tul gravamento di una rendita.

Il Codice di procedura, non ha preveduto nè deciso che su tre degl' incidenti, che possono insorgere durante il corso di quest' esecuzione. Il primo quando la rendita è gravata per parte di due creditori, e si tratta di sapeie a quale di essi appartiene il diritto di procedere. Il secondo, allorchè il gravato propone delle prove di nullità contro le procedure anteriori all' aggiudicazione preparatoria; il terzo allorchè ne propone contro le procedure posteriori.

Possono però insorgere quest' incidenti in un maggior numero. Nell' impossibilità di prevederli e risolverli tutti, non si esporranno quì che i principali, quelli che il Codice ha preveduti in un caso di procedura per l' esecuzione sugli stabili e che possono ugualmente insorgere sul gravamento di una rendita ed a' quali si può applicare ciò che il Codice ha deciso per la suddetta esecuzione sugli stabili.

Questi incidenti principali sono in numero di quattordici :

Il primo è quando il gravamento è fatto in forza di un Decreto, e che il gravato si appella da qu esto Decreto.

Il secondo è quando due o diversi altri creditori, fanno gravare l'istessa rendita, e poi se ne disputano tra loro la procedura.

Il terzo è quando due o diversi creditori hanno fatta gravare la medesima rendita, ma che il secondo gravamento contiene un altra rendita fuori della prima, ed è in conseguenza più ampio.

Il quarto è quando diversi creditori hanno fatta gravare ciascheduno una rendita differente.

Il quinto è quando evvi una collusione frode o negligenza per parte del gravante.

Il sesto, è quando dopo il gravamento, il gravante non avendovi interesse lo scioglie.

Il settimo, e quando il gravamento è fatto sull'intera proprietà della rendita, e che questa proprietà o l'uso frutto di essa, o una porzione di detta proprieta o dell'uso frutto appartiene ad altri fuori del gravato.

L'ottavo è quando il gravato o altra parte, che vi ha interesse, taccia di nullità le procedure anteriori all'aggiudicazione preparatoria.

Il nono, a chi appartenga la procedura, se la procedura anteriore al l'aggiudicazione preparatoria viene annullata.

Il decimo, allorchè viene interposto l' appello dal Decreto di aggiudicazione preparatoria.

L' undecimo, quando sono tacciate di nullità le procedure posteriori ad una tale aggiudicazione.

Il duodecimo, quando vi è l' appello da un Decreto emanato sopra uno degli incidenti surriferiti, o tutti gl' incidenti in generale.

Il Decimo terzo, quando una delle pubblicazioni degl' incanti vien ritardata da un incidente.

Il decimo quarto, quando vi è l' appello dal Decreto di aggiudicazione definitiva.

Prima di entrare a parlare di quest' incindenti è d' uopo premettere le regole che sono comuni a tutti.

La prima si è, che le domande provenienti da quest' incidenti, non sono sottoposte al preliminare di conciliazione. (718, 49. 7.)

La seconda si è, che devono essere giudicate sommariamente nelle Corti, e nei tribunali (718.) cioè a dire, che non si può ordinare l' instruzione in scritto; ma ciò non significa, che saranno instruite sommariamente senza veruna scrittura in contradittorio. La Tariff art. 11. 119. 122. 123. 124. e 125. dopo aver detto, che diversi di questi incidenti (come sarebbe la domanda per la riunione di varie procedure in una sola, la domanda di surrogazione, e quella per la distrazione). si porranno in attività per via d'

istanza, permette di difendersi contro per via di scrittura; si può dunque scrivere innanzi la discussione; ma si deve giudicare sulla discussione medesima, o al più ordinare una deliberazione sommaria (*délibéré*), ma non l'inscrizione in scritto.

I. Dell' appello del Decreto in vigore del quale è fatta l' esecuzione.

1. Se questo Decreto è ingiusto o irregolare, e che non sia passato in cosa giudicata, il gravato può interporre l'appello.

2. Deve su tal' appello intimare il gravante e il patrocinatore più anziano de'creditori che sonosi resi parte nell' esecuzione, se vi è.

3. Un tal' appello può essere notificato al domicilio eletto per l' esecuzione, il quale è relativamente al gravamento delle rendite, ciò che è per i gravamenti dei mobili il domicilio eletto nel comando o precetto, al qual domicilio eletto si può notificare un appello (584), altrimenti se si volesse che l' appello fosse notificato al vero domicilio, potrebbe nascere il caso, che il gravato non potesse interporre l' appello per mancanza di tempo, quando vi è una gran distanza dal domicilio del gravante come se abitasse uno a Parigi, e l' altro a Torino.

4. Deve denunziare e fare apporre il *vidit* sull' intimazione dal cancelliere del tribunale, davanti a cui si fa la vendita, e ciò tre giorni almeno prima dell' esibita della nota de' pesi e condizioni alla can-

celleria, altrimenti l'appello non sarà ammesso e si procederà quindi all'aggiudicazione (726.).

L' articolo 643. non permette l' esibita della suddetta nota se non quindici giorni dopo la denunzia dell' esecuzione al debitore; in tal guisa vi è un tempo sufficiente per esserne instrutto, ed appellare.

Se l' appello non è vidimato che dopo questo tempo, deve essere dichiarato non ammissibile. Il tribunale può fino a tale appello andare avanti? Siccome basta solo darvi un occhiata per vedere se il *vidit* vi è stato apposto in tempo debito, sembra, che il tribunale possa andare avanti, senza attendere il Decreto sull' appello; tuttavia il complesso dell' articolo 726. si oppone ad una tal decisione, e non è se non dopo aver detto, che l' appello non sarà ammesso, che il suddetto articolo aggiunge, che si potrà procedere ulteriormente. Una tal continuazione di procedura, è il seguito, e la conseguenza dell' essere stato rigettato l' appello; dunque non si deve vendere, se non dopo che il suddetto appello è stato rigettato.

II. del gravamento dell' istessa rendita per parte di più creditori che si disputano la procedura per la vendita.

I. Se la rendita è stata gravata da due creditori, la procedura appartiene a quello, che il primo avrà denunziato; nel caso di concorrenza al possidente del titolo il più

antico, e se i titoli sono della medesima data, al patrocinatore il più anziano (653.).

2. I gravanti possono respettivamente ignorare le procedure de' loro concorrenti fino alla pubblicità data ai gravamenti fatti con l'inserzione in tavoletta dell' estratto della nota de' pesi e condizioni. Dall' istante, che l'esecuzione che deve avere la preferenza per la procedura è resa pubblica con questa inserzione, gli altri non possono procedere sotto pena di nullità, e della perdita delle spese. In quanto alle spese anteriori, sono legittime, e i creditori devono esserne pagati sul prezzo della vendita come per i loro crediti.

3. Può darsi, che quello che deve avere la preferenza per aver denunziato il primo, a norma dell' artic. 653., abbia trascurato di procedere, tanto mancando di far inserire in tavoletta il suo estratto otto giorni dopo la denunzia al gravato sia in altra maniera, e che un altro gravante abbia fatta fare il primo quest' inserzione. In tal caso deve avere la preferenza come più diligente; argomento dell' articolo 722. per l'esecuzione sugli stabili, che vuole, che un procedente alla suddetta esecuzione venga riputato negligente, quando non ha adempita una formalità, o fatto un atto di procedura *entro i prescritti termini*, ed accorda la surrogazione ad un altro procedente. Quì il primo non ha adempite le formalità *entro i prescritti termini*, perchè non ha portata al cancelliere la sua nota dei

pesi e condizioni otto giorni dopo la denunzia al gravato a norma di quanto impongono gli artic. 643. e 644, per fare quindi pubblicare l'estratto con gli affissi, come lo esige l'articolo 645., e nei giornali e gazzette, a norma dell'artic. 646.

III. Del caso nel quale vi è un secondo gravamento più ampio del primo.

1. Se un primo creditore avendo fatta gravare una rendita, un secondo la fa parimente gravare, e con essa un altra rendita, azione, o interesse, devesi seguire la disposizione dell'artic. 720. per l'esecuzione sugli stabili, il quale vuole, che quando una seconda esecuzione è più ampia della prima, il secondo denunzi al primo la sua esecuzione e esso anderà avanti per tutte due se sono nel medesimo stato, altrimenti sospenderà la prima e procederà per l'altra finchè sia nel medesimo grado. Allora saranno riunite in una sola procedura che sarà portata davanti il tribunale della prima esecuzione. Così non facendo, che una sola procedura, e se si può una sola aggiudicazione, e quinci una sola distribuzione de' prezzi ricavati dai differenti oggetti, vi saranno assai minori spese, che se avesse avuto luogo la vendita e la distribuzione per ciascheduno oggetto separatamente.

2. Se frattanto la seconda esecuzione fosse fatta dopo l'esibita dell'offerta nella cancelleria, non vi sarebbe più luogo a

questa riunione, perchè quasi tutte le spese della procedura per la prima esecuzione sarebbero già fatte; ed essendo necessario fare le medesime spese per la seconda, non vi sarebbe il motivo dell'economia, che ha fatta stabilire una tal riunione; *argomento* dell'artic. 719., che per tal cagione non permette di chiedere l'unione dell'esecuzione dei differenti beni dopo la suddetta esibita dell'offerta nella cancelleria.

3. Può farsi, che le due esecuzioni sieno trattate in diversi tribunali: le rendite, azioni o interessi, non avendo per lor medesime una solidità locale come i beni stabili, si finge che sieno situati nel domicilio del gravato, rimanendo il credito nelle sue mani. La procedura dunque dee farsi a questo domicilio (*articolo* 643.) tuttavia potendo darsi, che nell'intervallo dalla prima alla seconda esecuzione il gravato abbia cangiato il domicilio, ed in conseguenza quest'ultima sia presentata ad un tribunale diverso da quello della prima; si deve sempre fare l'istessa riunione nell'istesso tribunale per l'istesso motivo di economia di spese; *argomento* dell'artic. 720. che ciò stabilisce nel caso di più ampia esecuzione di beni stabili, la quale può essere portata ad un tribunale diverso da quello in cui è stata la meno ampia esecuzione, se i suddetti beni stabili, sieno situati in differenti circondarj. Il predetto articolo 720. vuole che la seconda esecuzione più ampia sia

portata davanti al tribunale della prima, meno estesa.

4. Se il secondo gravato ignorando la prima esecuzione, procedesse per la sua, procedura sarebbe valida, se la prima non fosse ancora resa pubblica con l' estratto inserito in tavoletta; ma se è stato inserito, egli deve sospenderla, ed agire per la riunione, altrimenti quanto avesse operato, resterebbe annullato come frustraneo.

5. Se il secondo gravante rende pubblica la sua esecuzione più ampia innanzi che lo faccia il primo deve esser preferito nel seguitare la procedura. Si applichi quì quanto si è detto Num. II. 3.

6. Per effettuare l' unione delle due procedure, il secondo gravante denunzia il suo gravamento al primo con atto da patrocinatore a patrocinatore, poichè ciascheduna esecuzione, ne contiene la costituzione. *Ved.* quanto si è detto nel precedente articolo al num V. *sulla forma dei gravamenti delle rendite*. Dall' altro canto l'articolo 118. della Tariffa, che fissa il costo di un tal' atto trovasi sotto il titolo II. che tassa i diritti dovuti a' patrocinatori, (*avoués*).

Denunzia ad un primo gravante di un secondo gravamento piu' ampio.

Ad istanza del Sig. Luigi proprietario a .....

Resta denunziato e data copia al Sig.

A..... patrocinatore del Sig. Paolo proprietario a ... procedente per la vendita di una rendita di .. sul fondo principale di ... dovuta al Sig. Pietro .... da ....

Del processo verbale di un secondo gravamento della suddetta rendita, e di un altra vendita di 300 franchi sul principale di fr. 6. mila dovuta al suddetto Sig. Pietro dal Sig. Dionisio, in virtù del contratto passato sotto di ... davanti .... il detto gravamento fatto ad istanza del prefato Sig. Luigi con atto di .. usciere in data del dì .... registrato il ... da ...

Ed affinchè del predetto gravamento, più ampio di quello del suddetto Sig. Paolo, questi non possa allegarne l'ignoranza, ed abbia a sospendere sul primo gravamento e procedere sul secondo fintantochè sia nel medesimo grado del primo, e si possano entrambi riunire in una sola procedura; a tal' effetto il predetto Sig. Luigi offre di consegnare al suddetto Sig. Paolo mediante la ricevuta del Sig. A... suo patrocinatore, il suddetto processo verbale di gravamento (con gli altri recapiti se ve ne sono) *a condizione, che il suddetto Sig. Paolo gli debba rimettere la somma di ... per le spese dell' esecuzione fatte fino a questo giorno dal detto Sig. Luigi; altrimenti mancando di ciò fare, protesta il detto Sig. Luigi di fare il suo ricorso, di che l' atto.*

7. Se il secondo gravante per ignoranza vera o finta del primo gravamento non

facesse questa denunzia, potrebbe esser intimato dal primo a farla.

IV. *Del caso in cui vi sono diversi gravanti di rendite azioni, o interessi differenti.*

1. Se due gravanti, hanno fatte gravare delle differenti rendite, e che si agisca a tal' uopo nel medesimo tribunale, saranno i due gravamenti riuniti insieme ad istanza della parte la più diligente, e continuati dal primo gravante, *argomento* dell' articolo 719., che ciò stabilisce per l' esecuzioni su' beni stabili. Evvi l' istesso motivo di economia che per la riunione di cui si è parlato nel Num. III.

2. Questa riunione può domandarsi dall' uno o l'altro dei gravanti, o *dalla parte la più diligente*, dice l' articolo 719.

3. Si domanda con istanza da patrocinatore a patrocinatore (*Tarif.* 117.).

Istanza contenente una domanda di unione di gravamenti di rendite differenti.

Ai Signori il Presidente e Giudici del tribunale di .....

Paolo proprietario a .... contro il Sig. Luigi proprietario a ....

Ha l' onore di esporvi come con processo verbale di ..... usciere in data del dì ..... registrato il .... da .... ha fatta gravare per essere venduta dal tribunale sopra il Sig. Pietro dimorante a .... una rendita di 500.

franchi, sul fondo principale di fr. 10. mila dovuta al detto Sig. Pietro dal Sig. Dionisio a norma del contratto del dì .. passato davanti ....

In seguito l'esponente ha inteso come con processo verbale di .... del ... il Signor Luigi ha fatta gravare per esser venduta dinanzi al tribunale sopra il suddetto Sig. Pietro una rendita di 300. fr. sul principale di fr. 6. mila dovuta al detto Sig. Pietro dal Sig. Remigio, in virtù di contratto del dì ... passato davanti ...

E siccome l'esponente ha interesse di economizzare le spese e far riunire insieme i predetti due gravamenti, a tal uopo fa la presente istanza.

Ciò considerato Signori degnatevi di ordinare, cha i predetti due gravamenti sieno uniti insieme in guisa da non formare che una sola ed unica procedura la quale sarà continuata dal esponente primo gravante; in conseguenza di che sia tenuto il detto Sig. Luigi di sospendere al presente tutte le sue procedure sul suo gravameuto sotto pena della nullità di dette procedure, spese, danni, ed interessi, come pure di consegnare al Signor M-... patrocinatore dell' esponente e con sua ricevuta nel giorno del Decreto da intervenire; tanto il titolo in vigore del quale ha fatto il suddetto gravamento; quanto il precetto che lo ha preceduto e il predetto processo verbale del gravamento fatto, salvo al detto Sig. Luigi il pagamento delle sue spese di procedura e spese ordinarie

di vendita per l' aggiudicazione di dette rendite, altrimenti mancando di ciò fare che i detti precetto, gravamento e procedure, sieno rigettate, e l' esponente autorizzato a procedere per la vendita della rendita di 300. fr. unitamente all' altra rendita di fr. 500. sul gravamento che ha fatto o che farà della detta rendita di 300. fr. dopo quello del Sig. Luigi, il quale verrà condannato nelle spese nel caso di contestazione, e di negativa di consegnare i suddetti recapiti.

4. L' altro gravante può difendersi parimente con un istanza (*Tariffa* 117.).

Può opporsi alla riunione se è domandata dopo l' esibita in cancelleria dell' offerta sopra una delle rendite 719. . Vedi sopra nel precedente Num. III 2.

5. La suddetta riunione deve essere ordinata ancorchè uno de' gravamenti sia più ampio dell' altro (719.).

Così deve esserlo nel caso suddetto, quantunque una delle rendite sia di 500., e l' altra di 500. fr.

6. Ordinata la riunione vien continuata la procedura dal primo gravante (719.).

Nel caso di concorrenza la procedura appartiene al patrocinatore, che ha il titolo più antico, e se i titoli sono di un istessa data al patrocinatore il più anziano (*ivi*).

V. Del caso dove vi sia collusione, frode o negligenza per parte del gravante, o della domanda di surrogazione contro il suddetto gravante.

Un creditore può domandare contro il gravante di essere surrogato nella procedura dell' esecuzione in quattro casi.

Il primo è quando il primo gravante non procede sul secondo gravamento ad esso denunziato, nell' esempio del numero III., *argom.* dell' articolo 721., che l' accorda in tal caso nell' esecuzione sugli stabili.

Il secondo quando vi è collusione (722). *Esempio*, allorchè l' esecuzione non è fatta, che per impedire un altro gravante, e metter ostacolo agli altri creditori.

Il terzo, quando vi è frode (722.) come se il gravante non fosse creditore.

In questo caso di collusione e frode, il gravante può essere condannato a' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione (722.).

Il quarto, se vi è negligenza.

Vi è negligenza quandò il gravante non ha adempito una formalità, o non ha fatto un atto di procedura entro i prescritti termini (722.).

Frattanto bisogna fare su tal proposito una distinzione.

1. Se il gravante è solo e non vi sia alcun altro creditore, che siasi fatto conoscere, il gravante è il padrone del gravamento, e può non procedere; un creditore

che sopraggiungesse non potrebbe lagnarsi delle anteriori lentezze, perchè il gravante non gli ha recato verun pregiudizio.

2. Ma se un altro creditore, che si è reso noto tanto per le procedure enunciate nei casi dei Numeri II. III. IV. tanto mediante un intimazione a procedere, quanto con un intervenzione nella procedura; il gravante non adempiendo una formalità, o non facendo un atto di procedura ne' prescritti termini, userebbe negligenza, ed in conseguenza darebbe l' adito alla surrogazione, come se dentro i termini suddetti non fosse stata fatta la denunzia al gravato al terzo debitore della rendita, o fatto inserire in tavoletta l' estratto della nota dei pesi e condizioni; fatti affiggere i cartelli; fatto mettere ne' giornali e gazzette il detto estratto; esibita la nota de' pesi e condizioni; e fatte fare le pubblicazioni nell' epoche prescritte.

La domanda di surrogazione si forma non per istanza, ma con un semplice atto (*Cod. proc.* 721. *Tarif.* 119.).

Atto per domandare la surrogazione.

Ad istanza del Sig. Luigi creditore del Sig. Pietro.

Vien intimato il Sig. ..... patrocinatore del Sig. Paolo, che ha fatta gravare sul predetto Sig. Pietro, con processo verbale del .... una rendita di 500. franchi sul principale di fr. 10. mila dovuta al detto Sig.

Pietro dal Sig. Dionisio, *in vigore di contratto del dì ... passato davanti ... di comparire all'udienza nel dì ..... per sentir dire*, *come attesochè* (enunciare il motivo, per esempio, che il gravante non ha fatto quel tal' atto entro il termine prescritto dal tale articolo), *il detto Sig. Luigi verrà surrogato nella procedura del predetto gravamento ; in conseguenza di che il predetto Sig. Paolo sarà tenuto a consegnare al Signor B .... patrocinatore del detto Sig. Luigi con sua ricevuta nel giorno del Decreto da intervenire tanto il titolo in virtù del quale è stato fatto il suddetto gravamento, quanto il processo verbale del medesimo, le carte, procedure ed atti che lo hanno preceduto e seguito, salvo sempre in favore del detto Sig. Pietro il pagamento delle sue spese di procedura dopo l' aggiudicazione sia sul prezzo, sia contro l' aggiudicatario, conforme all' articolo 724. del Codice di procedura ; altrimenti e mancando il detto Sig. Paolo di ciò fare rimettendo le dette carte nel suddetto tempo, verrà condannato ai danni ed interessi cagionati dal suo ritardo, e le surriferite procedure, gravamento ec. verranno rigettate, ed il suddetto Sig. Luigi autorizzato a proseguire la vendita della predetta rendita ; ed inoltre per sentirsi ancora il detto Sig. Paolo condannare nelle spese in caso di contestazione. Di che l' atto ec..*

3. Se il gravante è in grado di provare, che non vi è collusione, frode, o ne-

gligenza può rispondere ma mediante un semplice atto (*Tarif.* 119.).

4. Se è pronunziata la surrogazione, il gravante è tenuto a rimettere tutte le carte e recapiti della procedura al surrogato con sua ricevuta, e non è pagato delle sue spese, che dopo l'aggiudicazione, o sul prezzo o dall'aggiudicatario (724.) come se egli avesse continuata la procedura. Gli altri creditori non sarebbero più obbligati a pagargli preventivamente le spese, se avesse continuato; e dell'altro lato questa sospensione a cui la legge lo costringe è un mezzo d'impedire le dilazioni. Nell'incanto viene addossato all'aggiudicatario il pagamento delle spese ordinarie; e in quanto alle spese straordinarie, esse lo sono per privilegio sul prezzo, se così è stato ordinato dal Decreto (716.)

Allorchè il gravante ha contestata mal a proposito la surrogazione, le spese della contestazione cadono addosso a lui, e non possono in verun caso passare come spese della procedura nè pagarsi sul prezzo (724.).

5. Quello che è rimasto soccombente su tal domanda sia l'attore, sia il reo può appellarsi, ma l'appello non è ammissibile, che dentro quindici giorni dalla notificazione fatta al patrocinatore (723.). Si è abbreviato il termine e dispensata la notificazione al domicilio, perchè la surrogazione non interessa il merito del diritto, ed è cosa importante di non lasciare andare in lungo le procedure.

VI. Del caso in cui il gravante resta senza interesse dopo il gravamento, ed accorda che sia sciolto.

1. Il gravante può essere stato pagato o anche senza esserlo puo accordare che sia sciolto il gravamento; allora resta annullata l' esecuzione.

2. Un altro creditore può egli domandare, la surrogazione a questa esecuzione per continuarla? Bisogna distinguere.

1. Se il suddetto creditore non si è fatto conoscere prima che sia sciolto il gravamento (*Vedi il precedente N. V.* 1.) non può, e gli resta solo il gravare.

2. Se si è fatto conoscere (*Vedi detto N. V.* 2.) può chiedere la surrogazione, perchè allora il gravamento vien comune al gravante ed al creditore, il quale non può gravare poichè vi è di già un gravamento, *argom.* dell' artic. 696., che nell' esecuzioni sugli stabili dice, che l' appignoramento essendo notificato ai creditori inscritti e registrata la notificazione, non può essere più cancellata se non di loro consenso o in forza dei Decreti pronunziati contro di loro mentre da un tal' istante in poi l' esecuzione loro appartiene, attesochè, se l' oppignorante non avesse fatto fare l'esecuzione, avrebbero essi potuto farla, e se egli avesse la facoltà di revocarla questi creditori troverebbonsi obbligati a ricominciare l' esecuzione ed il loro pagamento sarebbe ritardato.

Un altro creditore può dunque in que-

sto caso chiedere la surrogazione, ed esigere, che il gravante gli rimetta tutte le carte e recapiti della procedura, ma se questo non è stato pagato delle sue spese, si può come nella surrogazione per collusione, frode o negligenza, astringerlo ad attendere il suo pagamento dopo la vendita; di fatti, o ha sciolto il gravamento senza esser pagato del suo credito principale o dopo il pagamento. Se non è stato pagato il gravamento essendo divenuto comune agli altri creditori dacchè eglino sono divenuti parti, non avea facolta di disporne senza il loro consenso, e l'aver sciolto il gravamento non operando verun effetto riguardo a loro ed egli è considerato sempre come il gravante e come negligente quando abbandona la procedura, e deve essere trattato come tale, non avendo mai dovuto sospendere o rinunziare senza prima esser pagato. Se è stato pagato, siccome l'artic. 1258. 3. *Cod. Nap.* l'autorizza a rifiutare il capitale, finchè non gli sono pagate anche le spese liquidate, così potendo farle liquidare prima di rinunziare, poteva ricusare, e continuare la sua procedura. Abbandonando una tal procedura, deve essere ugualmente considerato come negligente.

3. Se il gravante contrasta la surrogazione, e la consegna dei documenti amichevolmente, si applichi quanto si è esposto nel precedente Num. V. 2. 6.

VII. Del caso in cui il proprietario totale o parziale, l' usofruttuario totale o parziale della rendita, reclamano contro il gravamento fatto sopra un altro in pregiudizio dei loro diritti.

1. Si ha diritto di reclamare contro il gravamento di una rendita fatta sopra un altro (74).

1. Se si ha la piena proprietà del totale della rendita per farne annullare il gravamento.

2. Se si ha la piena proprietà di una porzione di una rendita gravata sopra qualchedung, che non ne ha che una parte, per domandare, che venga distratta dal gravamento la porzione di cui si è proprietarj.

3. Se si ha la nuda proprietà del totale, o di parte della rendita gravata su qualcheduno come proprietario, mentre non ha, che l' usofrutto totale o parziale, per domandare la distrazione della nuda proprietà, che si pretende di avere.

4. Finalmente se si ha l' usofrutto del totale o di parte della rendita gravata sul proprietario, come se non fosse aggravata dall' usofrutto quando lo è in effetto, per domandare la distrazione, di detto usofrutto.

2. Se quello, che ha diritto di chiedere la nullità, come proprietario della rendita gravata sopra un altro o la distrazione della quota essa gli appartiene a titolo di

(74) V. sopra al Tit. 4. cap. 1. n. IV. e nota 54.

nuda proprietà, o d'usofrutto, non lo fa, l' aggiudicazione che ne fosse fatta della medesima senza parlare del suo diritto, non gli pregiudicherebbe perchè non toglierebbe l' ipotechbe. L' aggiudicazione definitiva, non trasmette all' aggiudicatario altri diritti fuori di quelli che avea il gravato (731.). Se dunque quelli dei quali si è ragionato, non avessero dimandata la nullità, o la distrazione innanzi della vendita, sarebbero sempre a tempo a farlo dopo. Mà se avessero notizia del gravamento prima della vendita, è cosa pruudente il reclamare per evitare un avversario di più nella persona dell' aggiudicatario, qualora si reclamasse dopo.

3. La domanda di nullità o distrazione si forma per via d' istanza contro tutte le parti, che hanno patrocinatore, e mediante atto d' usciere contro quelle, che non lo hanno (*Cod. proc.* 727.).

1. Ella si forma per via d' istanza, e l' istanza può essere scritta *in grossa*, (*Tarif.* 122.), e si fa contro il gravante, il gravato, ed il primo creditore inscritto, se vi è inscrizione sulla rendita (*vedi il precedente artic.* 1. *al Num. X. parlando delle formalità da seguirsi prima della pubblicazione ec.*), e il patrocinatore aggiudicatario provvisionale, se vi è, (*Cod. proc.* 727.) perchè la nullità o la distrazione cangerà la sua posizione, e gli darà il diritto di chiedere di essere liberato, come si vedrà in appresso.

2. Si forma con atto d'usciere contro il gravato ed il creditore primo inscritto, se non hanno patrocinatore La domanda contro il creditore vien notificata al domicilio eletto nella inscrizione (*ivi*).

3. Nell'uno e nell'altro caso la domanda deve contenere l'enunciativa dei titoli giustificativi depositati nella cancelleria, unitamente alla copia dell'atto di tal deposito (728,).

4. O la domanda venga formata per via d'istanza o per atto d'usciere, se si pretende la nullità del gravamento le conclusioni sono dirette a far dichiarar nullo il gravamento, quanto è stato fatto dopo, ed in conseguenza che sarà revocato il gravamento, e il terzo debitor della rendita costretto a pagare in mano del reclamante; se si domanda solamente la distrazione, si conclude per la nullità, e per la revoca del gravamento solo in ciò che interessa la nuda proprietà l'usofrutto, o la porzione della proprietà, o di usofrutto che si reclama, e che l'incanto e gli altri atti sieno riformati in quanto a ciò, salvo al gravante il procedere per il di più.

5. Le parti possono rispondere per via d'istanza scritta *in grossa* (*Tarif.* 122.).

4. Se si reclama tutta la proprietà, o tutto l'usofrutto non si può procedere alla vendita finchè non sia stato giudicato sul reclamo fatto, e se si volesse procedere resterebbe tutto sospeso, a norma dell'artic. 729., che non permette che vada avanti

l' esecuzione sugli stabili, se non quando la domanda di distrazione, non è che sopra una parte degli oggetti. Nel caso di sospensione per il tutto, l' aggiudicatario preparatorio può domandare di essere liberato dalla sua aggiudicazione (729. e *Tarif.* 123.).

La domanda di deliberazione, deve essere formata contro coloro, che sono parte in quella di distrazione, perchè gl' interessa ugualmente, e nella medesima forma (*Ved. sopra* 3. 1.), osservando frattanto, che quando lo è per via d' istanza non può eccedere tre carte. L' istessa cosa è della risposta. (*Tarif.* 123.)

Siccome non è questa che una facoltà, che ha l' aggiudicatario, egli può aspettare il successo della domanda di distrazione, ed eziandio proseguire il giudizio perchè vi ha parte.

Se viene ammessa la domanda di nullità, essendo nullo il gravamento, lo è ancora l' aggiudicazione.

5. Ma se non si domanda la distrazione che di una porzione in piena o nuda proprietà, o uso frutto, e che a motivo delle difficoltà che offre tal domanda non si possa giudicarla subitamente, si può proseguire non ostante la medesima, la vendita del di più degli oggetti gravati. I Giudici possono però ad istanza delle parti interessate, ordinare una sospensione sopra tutto. (729.)

Tale è il caso, in cui fosse presumibile, che se la contestazione fosse giudicata,

e la domanda di distrazione rigettata, si venderebbe la rendita per un maggior prezzo vendendola nel totale, che vendendola in porzioni.

In questo caso di sospensione, l'aggiudicatario provvisionale può chiedere di esserne affatto liberato. Si applichi quì il suddetto vers. 4.

6. Se la distrazione è pronunziata, e l'aggiudicatario provvisionale abbia domandato di essere liberato innanzi il Decreto o che non sia stato peranchè ciò giudicato, si accorda la liberazione con lo stesso Decreto, perchè egli ha inteso di acquistare il tutto, e non una porzione.

Ma se non avesse domandato di essere liberato, potrebb'egli farlo dopo che è stata pronunziata la distrazione? L'artic. 729. del Codice di procedura, sembra a prima vista che decida il contrario. Dopo aver detto che si proseguirà la vendita del di più degli oggetti gravati, salvo l'ordinare ad istanza delle parti interessate una sospensione per il tutto, il predetto articolo aggiunge, l'aggiudicatario provvisionale può in questo caso domandare di essere liberato dalla sua aggiudicazione; il che pare che voglia dire, che non è che innanzi il Decreto sulla distrazione, ed allorchè vi sarà sospensione sulla totalità, può domandare una tal liberazione, e non dopo. Ma bisogna decidere, che lo può anche dopo, stante l'argomento dell'artic. 1636. *Cod. Nap.* che dice, che se l'acquirente non è evitto

che di una parte della cosa, e che essa sia di tal conseguenza relativamente al tutto, che l'acquirente non avrebbe comprato senza la parte per cui è stato evitto, potrebbe fare stornare la vendita.

Si applichi a questa domanda posteriore alla distrazione, tutto ciò che è stato detto di sopra (4) sulla domanda anteriore.

7. In qualunque maniera sia giudicata la domanda di nullità e quella per la distrazione, la parte che rimane lesa può appellare. Ma l'appello deve essere interposto, con intimazione dentro quindici giorni della notificazione alla persona o domicilio, oltre una giornata per ogni tre miriametri a ragione della distanza del domicilio effettivo delle parti. Passato che sia questo termine l'appello non sarà più ricevuto. (750.)

VIII. Della domanda di nullità per parte del gravato o altri della procedura anteriore all' aggiudicazione preparatoria.

1. Le prove di nullità contro questa procedura devono essere proposte prima dell' aggiudicazione preparatorie, dopo la quale non si possono proporre, che le prove di nullità contro le procedure posteriori. (653.) L'artic. 733. contiene l'istessa disposizione per l'esecuzioni sugli stabili. Ciò è stato stabilito sul motivo che le parti essendo state avvisate del giorno di questa aggiudicazione, ed avendola lasciata fare senza reclamare vi hanno acconsentito tacitamente, ed hanno rinunziato in conseguenza a impugnarla; *vedasi* non ostante il susseguente vers. 10.

2. Il gravato può proporre tutte le nullità. Può far valere quelle che sembrano relative a lui solo, come quelle occorse nelle procedure anteriori all'esecuzione, nell'esecuzione istessa, nella denunzia, o che risultano dalla mancanza di qualche enunciativa nella nota de' pesi e condizioni.

Può opporre eziandio le nullità degli atti che sono stabiliti per render pubblica l'esecuzione, e chiamar la gente all'incanto, ugualmente, che quelle esistenti nella estratto inserito in tavoletta nella nota de' pesi e condizioni, cartelli ed avvisi; attesochè quantunque questi atti non sembrino istituiti, se non per l'interesse de' creditori, e per avvisarli che si presentino, lo sono anche pel suo, mentre a lui molto preme, che l'oggetto sia venduto al maggior prezzo possibile. A tal' effetto l'estratto inserito nei cartelli deve essergli notificato.

3. I creditori possono proporre tutte le nullità che sono negli atti stabiliti per avvisarli cioè l'estratto in tavoletta, la nota dei pesi e condizioni, i cartelli e gli avvisi; ma non possono oppor quelle, che esistono negli atti unicamente relativi al gravato. Non potrebbero neppur farlo in qualità di esercitanti i diritti ed azioni del loro debitore in vigore dell'artic. 1146. del Codice Napoleone. Se il debitore non reclama è segno che non soffre da tali nullità, e riconosce, che è senza interesse; e se non ha veruno interesse non può comunicarlo a' suoi creditori.

4. La domanda di nullità formata innanzi l' aggiudicazione preparatoria tanto per parte del gravato, quanto per parte de' creditori, deve essere diretta contro il gravante e il patrocinatore dell' ultimo offerente, se l' offerta del prezzo del gravante è stata da altri coperta, perchè egli ha un interesse che il gravamento sussista, perchè sussista anche il suo incanto, e sollecitare l' aggiudicazione, quando però non acconsenta di essere liberato dal predetto incanto. Argom. dell' artic. 727, che vuole, che a cagione dell' interesse che ha l' aggiudicatario preparatorio, la domanda di distrazione sia formata contro di lui.

5. La domanda di nullità deve esser formata per via d' istanza. (*Tariffa* 124.); vi si può rispondere (*ivi*); e quest' articolo non fissa il numero de' fogli, come fa l' artic. 123. per la domanda della distrazione.

6. Questa domanda impedisce la vendita, onde l' ultimo offerente può chiedere di esserne liberato, se la nullità non è rigettata prontamente. Applichisi ciò che si è detto nel antecedente N. VII. 4. e 6.

7. Le prove di nullità devono essere giudicate prima dell' aggiudicazione preparatoria. (733.)

8. Se sono rigettate, l' aggiudicazione preparatoria vien pronunziata con l' istesso Decreto. (733.) Vien fatta al gravante se non vi è altro offerente all' incanto, e se vi è all' ultimo offerente.

Non devesi procrastinarla ad un altro

giorno, perchè il gravato potrebbe pretendere, che vi avessero avuto luogo delle nullità nell' intervallo, che dovessero giudicarsi prima della rimessa aggiudicazione, il che prolungherebbe la cosa in infinito. Mediante una tale attività egli non può più proporre che le nullità posteriori a quest' aggiudicazione.

9. L' appello dal Decreto, che decide su queste nullità non viene ammesso, se non è stato interposto con intimazione dentro quindici giorni dalla notificazione del suddetto Decreto al patrocinatore. Argom. del 734. che così stabilisce dell' esecuzione sugli stabili.

In questa esecuzione detta immobiliare non vi può essere un minore spazio di sei settimane tra le due aggiudicazioni (706). In tal guisa il termine dell' appello è sempre spirato quando si fa l' aggiudicazione definitiva, e si può procedere alla medesima con sicurezza, senza avere a temere che posteriormente non resti annullata l' aggiudicazione preparatoria, ed in conseguenza anche l' aggiudicazione definitiva. Ma nel gravamento di una rendita, la legge non fissa alcun termine tra le due aggiudicazioni; l' artic. 648. dice, che la preparatoria si farà, salvo il termine, che verrà prescritto dal tribunale. Deesi perciò fissare questo termine ad un epoca tale, che quando viene a spirare sia spirato quello dell' appello affine di procedere con sicurezza all' aggiudicazione definitiva.

L'appello deve essere notificato al cancelliere, che vi apporrà il suo *vidit* (734.) affinchè non sia proceduto all' aggiudicazione definitiva. La legge, che vuole che l'appello abbia luogo nel termine di quindici giorni, non ha prescritto, che la notificazione ed il *vidit* debbano aver luogo dentro questo spazio di tempo. Basta che sieno fatti innanzi l'aggiudicazione, che hanno per iscopo di prevenire.

Si è detto negli antecedenti versi, 1. che non potevansi proporre dopo l'aggiudicazione preparatoria le nullità commesse innanzi, e che ciò era appoggiato al motivo, che quelli che potevano opporle essendo stati avvisati del giorno della aggiudicazione, avendola lasciata fare senza reclamare, hanno acconsentito tacitamente, ed hanno rinunziato ad opporvisi con queste nullità.

Ne viene da ciò, che se essi non fossero stati avvisati potrebbero proporle, anche dopo l'aggiudicazione; per esempio, se il gravamento non fosse stato denunziato, l'estratto della nota de' pesi e condizioni inserito in tavoletta ed annunziato con affissi e giornali, notificato il processo verbale di apposizione, o se vi fosse nullità in quest'atti; In tal caso sarebbe come se non fossero stati fatti, altrimenti un gravante potrebbe tacitamente fare aggiudicare a se medesimo o ad un suo partigiano dei beni a pochissimo prezzo senza che il gravato o i suoi creditori venissero a saperlo

e rivolgere contro di essi quanto la legge ha stabilito in loro favore.

Il metodo da tenersi in questo caso per proporre questa nullità non sarebbe quello di attenersi ad una semplice domanda. Siccome vi è un Decreto pronunziato sull' esecuzione, bisogna procedervi contro con i mezzi che sono di ragione. Quello a cui appigliarsi è la terza opposizione al Decreto di aggiudicazione, come pregiudicievole a' loro diritti perchè emanato senza che fossero stati anteriormente citati. (474.) Se le formalità non fossero state osservate, o se vi fosse nullità, sarebbero ricevuti terzi opponenti al Decreto di aggiudicazione, il quale sarebbe dichiarato nullo.

IX. *A chi appartiene la procedura, se quella anteriore all' aggiudicazione preparatoria è annullata.*

1. Se il gravamento resta annullato, lo sono anche le conseguenze, e non vi è più gravamento. Allora al primo che gravi di nuovo e che denunzi, il gravamento appartiene la procedura *Ved.* di sopra num. II. 2. Se dunque il gravante il di cui gravamento è annullato è il più diligente egli è preferito.

2. Ma se il gravamento sussiste e la nullità non cada che sugli atti posteriori, un altro creditore può domandare la surrogazione opponendo che il gravante non ha adempito a qualchè formalità, o fatto un atto di procedura entro i prescritti termi-

ni. *Ved.* sopra il Num. *V. dove si parla del caso in cui vi é collusione ec.*

X. *Dell'appello dal Decreto di aggiudicazione preparatoria.*

1. Si può appellare da questo Decreto in tre casi.

1. Si e veduto nell' antecedente N. IX. 8., che qualora siano proposte le nullità delle procedure anteriori a quest' aggiudicazione, e che esse sieno rigettate il medesimo Decreto, che le rigetta aggiudica preparatoriamente

Si e veduto (*ivi.* 9.) dentro qual termine, ed in qual forma devesi interporre l' appello da questo Decreto. Si appella non solamente dalla disposizione, che rigetta le nullità, ma ancora da quella che aggiudica, di cui si chiede la revoca come conseguenza dell' altra.

2. Si può eziandio appellare dalla disposizione che aggiudica, senza appellarsi dalla prima, quando non si ha alcuna ragione di reclamare da questa, ma sibbene contro di quella. Tale è il caso in cui sono state violate le prescritte regole per le aggiudicazioni, come se fosse stata fatta innanzi che fossero spirati gli otto giorni dopo la prima pubblicazione, o se l' incanto non fosse stato fatto da un patrocinatore. (*Avouè*)

3. In fine si può appellare dall' aggiudicazione, anche quando non ne è stata proposta la nullità, e che il Decreto non pronunzia unicamente, che quest' aggiudicazio-

ne, allorchè in essa non sono state osservate le prescritte forme; per esempio se è stata fatta innanzi gli otto giorni della seconda pubblicazione, o in altro giorno diverso da quello indicato.

2. Tutte le persone, che sono state parti nell' aggiudicazione, possono *appellarsi dal suddetto Decreto*; e si devono considerare come parti tutti i creditori quando sono stati fatti l'inserzione dell' estratto in tavoletta, i cartelli e gli avvisi, perchè questi atti equivagliono all'interpellazione. Devesi pure considerare parte il gravato, quando oltre questi atti surriferiti gli è stato denunziato il gravamento, e notificato l' affisso. Se i predetti atti non fossero stati fatti, o se fossero nulli il che sarebbe l' istessa cosa, non essendovi citazione bisognerebbe appigliarsi alla terza opposizione, (*Ved. sopra* N. IX. 10.).

3. Devesi intimare su quest'appello il gravante, che ha fatto pronunziare il suddetto Decreto, e l'aggiudicatario preparatorio che si tratta di spogliare di tal' aggiudicazione. *Argom.* dell' artic. 727. che vuole, che la domanda di distrazione formata dopo l'aggiudicazione preparatoria, sia parimente diretta contro l' aggiudicatario.

4. In quanto al termine per appellarsi bisogna distinguere.

1. Se il Decreto rigetta le nullità contro le procedure anteriori, e pronunzia l' aggiudicazione, deve essere interposto l' appello dentro i quindici giorni dalla notifi-

cazione del medesimo al patrocinatore. 734. (*Vedi sopra* N. IX. 9.)

2. Ma se il Decreto non fa che pronunziare l' aggiudicazione il termine per appellare decorre dal momento della notificazione e dura fino alla definitivo aggiudicazione, dopo la quale non si può essere ammessi ad appellare, mentre pare che si presti il consenso quando si lascia eseguire il Decreto.

5. L' appello deve essere interposto con intimazione notificata al cancelliere e da esso vidimata (734.) *Ved.* sopra N. IX. 9.

6. L' appello sospende l' aggiudicazione definitiva, arg. dell' artic. 2215. *Cod. Nap.* il quale dopo aver detto, che la procedura per l' espropriazione può aver luogo in virtù di un Decreto esecutorio provvisionalmente non ostante l' appello, aggiunge; che l' aggiudicazione non si può fare se non dopo un Decreto definitivo inappellabile o passato in cosa giudicata. L' aggiudicatario, che ha interesse di non restare in stato di sospensione può domandare al tribunale di prima istanza di essere liberato dall' aggiudicazione. (*Arg. dell' art c.* 729. *Ved.* sopra N. VII. 4.) Ciò vien accordato immediatamente, e si fissa un termine durante il quale le parti saranno tenute di far giudicare l' appello, altrimenti passato questo tempo l' aggiudicatario ne sarà liberato.

7. Se l' aggiudicazione è confermata, e l' aggiudicatario abbia ottenuta la sua liberazione, si fà procedere ad una nuova ag-

giudicazione preparatoria. Ma siccome la pubblicazione indicata per mezzo dell' estratto in tavoletta, del cartello e degli avvisi, è stata ritardata, non si può procedere a questa nuova aggiudicazione, se non dopo una nuova affissione di cartelli ed inserzione di nuovi avvisi nella forma sopra indicata. (732.) Allorchè poi l' aggiudicatario non ha ottenuta la sua liberazione si fa procedere alla definitiva aggiudicazione secondo le forme che devono procederla.

8. Se l' aggiudicazione preparatoria vien revocata, bisogna distinguere.

1. Se lo è per una conseguenza della nullità delle anteriori procedure, bisogna che queste procedure sieno ricominciate.

2. Se lo è senza aver rapporto alle procedure si procede ad una nuova aggiudicazione preparatoria dopo nuovi cartelli ed avvisi.

XI. *Della domanda di nullità delle procedure posteriori all' aggiudicazione preparatoria.*

1. Si è veduto nel preced. art. al num. XII. *parlando delle formalità dell' aggiudicazione preparatoria*, quali formalità si devono osservare tra le due aggiudicazioni. Se non lo sono state, o che vi sia nullità negli atti che le compongono, si può domandarne la nullità.

2. Sulle persone, che possono doman-

darla, si applichi quanto si è detto di sopra al num. VIII. 2. 3

La domanda è formata contro quelle indicate. (*ivi* 4.)

4. L' artic. 735. accorda al debitore per proporre la nullità dell' esecuzione sugli stabili fino a venti giorni innanzi l' aggiudicazione definitiva; e siccome non vi può essere meno di sei settimane tra le due aggiudicazioni, (706.) ne segue, che vi sono almeno ventidue giorni di tempo per chiedere questa nullità. Nel gravamento di una rendita la legge non fissa verun termine tra le due aggiudicazioni poichè l' artic. 648. lascia questo termine all' arbitrio del tribunale. Se lo avesse fissato a meno di sei settimane per esempio a quindici giorni ne avverrebbe, che il gravato avrebbe meno tempo ed un termine più breve per proporre le nullità. Devonsi per tanto proporre innanzi l' aggiudicazione definitiva. Se si lasciasse, che fosse fatta senza reclamare ciò sarebbe un rinunziare tacitamente a queste nullità. La legge ha potuto fare questa differenza a motivo di quella, che bisogna fare tra le rendite e i beni stabili, la di cui conservazione è ordinariamente più importante.

5. La domanda vien formata per via d' istanza, (*Cod. proc.* 735. *Tarif.* 125.) e vi si può rispondere. (*Tarif. ivi.*) Quest' articolo non fissa il numero de' fogli, come lo fissa l' artic. 123. per la domanda di distrazione.

6. L' aggiudicatario preparatorio può chiedere la sua liberazione se la nullità non

viene giudicata prontamente. Si applichi quì quanto si è detto di sopra num. VII. 4. e 6.

7. Una tal domanda sospende l' aggiudicazione definitiva. Si applichi quì, quanto è stato detto di sopra num. X. 6.

8. L'artic. 735. vuole, che nei sequestri che nell' esecuzione sugli stabili, si decida sulle prove di nullità dieci giorni almeno innanzi quello indicato per l' aggiudicazione definitiva. Ciò è praticabile in quest' esecuzione, in cui vi devono essere almeno sei settimane tra le due aggiudicazioni e dove queste prove devono esser proposte venti giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva, ed in tal caso vi è un intervallo di tempo sufficiente; ma ne' gravamenti delle rendite dove esse possono proporsi fino a quest' aggiudicazione, non è necessario, che vi sia uno spazio di dieci giorni. Ciò sarebbe inoltre impossibile quando non ve ne sono che otto dalle due aggiudicazioni, come ciò può accadere, lasciando l'artic. 648. all' arbitrio del tribunale la cura di fissare il termine.

Se le prove della nullità vengono rigettate, e che non vi siano otto giorni tra quello in cui sono state rigettate, e quello precedentemente indicato per l'aggiudicazione definitiva, bisognerà giunto che sia quest' ultimo giorno rimettere una tale aggiudicazione ad un termine che abbia otto giorni d'intervallo, *Argom.* dell' artic. 736., il quale nell' esecuzione sugli stabili accorda otto giorni per appellarsi, e che deve qui applicarsi.

9. L' appello, da questo Decreto non è ammissibile dopo otto giorni che è stato pronunziato. Deve essere notificato al cancelliere e vidimato da lui. (736.)

Quest' appello sospende l' aggiudicazione definitiva. *Ved sopra* num. X. 6.

Il gravato non può proporre sull' appello altre prove di nullità se non quelle presentate in prima istanza. (736.)

10. I mezzi di nullità conrro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria non possono essere proposti dopo l' aggiudicazione definitiva, perchè il gravato ne ha avuta notizia per mezzo de' cartelli ed avvisi che devono rinnovarsi tre giorni almeno prima dell' ultima aggiudicazione. Se dunque questi cartelli ed avvisi non sono stati fatti e se vi è qualche nullità tanto ne' medesimi quanto nel processo verbale di affissione, il gravato non avendone avuta veruna notizia potrebbe reclamare dopo l' aggiudicazione definitiva. Si applichi ciò che si è detto di sopra num. VIII. 10.

XII. *Dell' appello dai Decreti pronunziati sugli incidenti surriferiti, e sugli altri incidenti.*

1. Il Codice prevedendo degl' incidenti, e l' appello dai Decreti pronunziati su quest' incidenti, ha sovente regolato dentro qual termine, e con qual forma sarà interposto quest' appello, come si è veduto ne' numeri precedenti. Per gli incidenti preveduti

bisogna seguire questo termine ed una tal forma.

2. Ma se si tratta degl'incidenti, che il Legislatore non ha potuto prevedere perchè è cosa impossibile l' immaginare tutto quello che può derivare dai diversi avvenimenti, dalla varietà delle circostanze, e specialmente dalla mala fede, in un tal caso si deve, per togliergli di mezzo, instruire e far giudicare i prefati incidenti, e regolare il termine e la forma dell' appello dal Decreto, seguendo ciò che la legge ha regolato perchè vi è parità di motivi.

XIII. *Del caso nel quale una pubblicazione di un incanto e stata ritardata da un incidente.*

Un incidente può ritardare la pubblicazione di un incanto, non solo prima che sia giudicato, ma anche dopo che è stato giudicato. Ritarda il Decreto, attesochè se si procedesse alla pubblicazione e l' incidente venisse ad essere dichiarato ben fondato, la predetta pubblicazione e quanto sarebbe stato fatto in appresso sarebbero nulli. Tali sono tra gli altri i casi in cui si domanda la nullità dal gravamento, la distrazione, la nullità delle procedure anteriori all' aggiudicazione preparatoria o posteriori. Se l' incidente fosse ammesso, rimanendo annullato ciò che precede la pubblicazione, lo sarebbe similmente la pubblicazione medesima.

Un incidente ritarda la pubblicazione

anche dopo che è stato giudicato quando vi è l'appello, mentre quest'appello è sospensivo come si è veduto di sopra, e se l'incidente ammesso fosse in appello, le pubblicazioni e tutte le cose fatte in pregiudizio della domanda incidente, sarebbero annullate

In questi due casi non essendo stata fatta la pubblicazione nel giorno indicato dai cartelli e dagli avvisi, rimane senza effetto, poichè il pubblico non sa più in qual giorno ricomincieranno le pubblicazioni. Non si può dunque procedere alla riassunzione di queste aggiudicazioni, se non dopo una nuova affissione de cartelli e l' inserzione de' nuovi avvisi nelle forme come sopra prescritte. (732.)

XIV. *Dell' appello dal Decreto di aggiudicazione definitiva*.

1. Non si può appellare da un Decreto di definitiva aggiudicazione, se non per cagioni antoriori alla medesima.

Di fatti se il gravato è stato avvisato stante la denunzia del gravamento, i cartelli e gli avvisi, così pure i creditori e gli altri interessati mediante questi cartelli ed avvisi ne hanno avuta notizia, hanno potuto far valere i loro mezzi tanto prima dell' aggiudieazione preparatoria, se erano nati innanzi, come si è veduto di sopra al num. IX. oppure dopo di essa e prima dell' aggiudicazione definitiva se sono nati tra queste due aggiudicazioni, a norma di quanto si

è esposto al num. XI. Se al contrario queste persone non sono state citate nè avvisate, elleno possono far uso del mezzo della terza opposizione. *Ved. num.* X. 10.

2. Ma si possono commettere nell'atto del Decreto di aggiudicazione definitiva delle irregolarità e delle ingiustizie; onde è necessario, che il gravato e le altre parti possano portare il Decreto a' superiori per farlo riformare. Tali sarebbero i casi in cui l' aggiudicazione non fosse fatta al maggiore e migliore offerente, in cui gl' incanti non fossero fatti da dei patrocinatori (*Avoués*), o venissero aggiudicati ad una persona inibita. (*Ved. nel preced. art. il numero* XII. 4. *dove si parla delle formalità dopo l' aggiudicazione*) si può appellare da un Decreto di aggiudicazione definitiva come da qualunque altro Decreto. Perciò l' artic. 749. del Codice di procedura suppone, che possa essere attaccato perchè non fa decorrere il termine accordato ai creditori ed al gravato per regolarsi sulla distribuzione del prezzo che dalla notificazione del Decreto confermativo.

3. Non si possono applicare a quest' appello i brevi termini stabiliti per l' appello dei Decreti pronunziati su degli incidenti, stantechè non vi è alcuna parità di ragione. Di fatti è cosa molto a proposito, che quest' incidenti vengano prontamente giudicati affine di rendere al gravato la sua proprietà, se il gravamento è mal fondato, o se è ben fondato la procedura non vada in

lungo soverchiamente, e durante un tal' intervallo, la proprietà resti degradata nell' atto che le spese e gl' interessi de' creditori sempre più si aumentano. Cessando una tal ragione tostochè è fatta l' aggiudicazione definitiva, si rientra nella regola generale.

Frattanto se prima che sia spirato il termine comune a tutti gli appelli il gravato lascia che sia proceduto all' esecuzione di un tal Decreto per la distribuzione del prezzo dell' aggiudicazione, non potrebbe più appellare giacchè vi avrebbe acconsentito tacitamente.

4. Quest' appello s' interpone nelle forme consuete, e non vi è di bisogno di farlo notificare al cancelliere, come ne casi riportati ne' num. IX. XI. e XII. Una tal notificazione ha luogo in questi casi per impedire l' aggiudicazione definitiva, e prevenire le spese e i danni che cagionerebbe se ella fosse annullata. E' affatto inutile dopo una tale aggiudicazione.

§. V.

Della distribuzione dei denari provenienti dalle esecuzioni mobiliari.

PRELIMINARE.

1. I denari sequestrati o provenienti dalle vendite fatte in sequela di un sequestro, esecuzione sui mobili, gravamento sulle raccolte, o sulle rendite, azioni o in-

teressi (75.) sono bastanti o non sono bastanti per pagare i creditori.

2. Se sono bastanti, o il debitore ed i creditori si accordano tra loro perchè i denari sieno rilasciati a' primi dal terzo nelle cui mani è stato fatto il sequestro, il depositario delle somme provenienti dalla vendita fatta in sequela di un esecuzione mobiliare, e l' aggiudicatario de' frutti della rendita ec. fino alla concorrenza del loro avere, o non si accordano.

1. Se si accordano ne formano l' atto davanti notaro contenente la delegazione verso di quello che è debitore de' denari, per dare a ciaschedun debitore quella somma che gli perviene. Allorchè poi quello che è debitore ha parte in quest' atto, l' atto lo libera non meno che il gravato al quale vengono rimessi i titoli del credito.

Ma se il depositario o debitore di questi denari, non è parte in verun modo bisogna per astringerlo al pagamento fargli notificare quest' atto con una nota degli opponenti all' esecuzione, affine di provar-

---

(75.) Anche la *saisie-gàgerie*, la *saisie-foraine* di cui si parlerà nel Lib. III. possono dar luogo alla distribuzione del prezzo. ec. I creditori ipotecarj se non sono iscritti si reputano chirografarj. Ció in specie parlando di creditori di mercanti falliti, se l' iscrizione non è presa dieci giorni avanti il fallimento. Decisioni di Cassazione de' 15. Dicembre 1809. (a sezioni riunite) e de' 19. Dicembre detto. *Denevers*, raccolta del 1810. a 21. Per altro è osservabile che sopra i mobili anche gl' Ipotecari vanno per contributo, se il prezzo non serve per tutti, perchè sui mobili non si dà ipoteca E sotto il Cod. attuale di commercio frà i mercanti non si dà conquassazione d' ipoteca, V. nota 44. del Tom. 2.

gli, che quelli che sono delegati erano i soli che avessero un diritto alla delegazione, e che tutti vi hanno presa parte.

2. Se il gravato ed i suoi creditori non si accordano, due casi ne possono nascere; o la resistenza viene per parte del suddetto gravato, che ricusa, come sovente avviene una tal sodisfazione a' suei creditori, per ingiustizia o rancore mentre i creditori sono d'accordo; la resistenza proviene per parte di uno o diversi creditori, che portano i loro crediti più oltre di quanto confessano il debitore e gli altri creditori, e che pretendono, che i denari non sieno bastanti -

Nel primo caso vale a dire qualora la resistenza, non proviene che per parte del gravato, ogni creditore ottiene un Decreto contro di esso, mediante il quale il suddetto creditore è autorizzato a prendere dalle mani del depositario i denari della somma che gli è dovuta, oppure notifica questo Decreto al depositario con la nota degli opponenti affine di astringerlo al pagamento.

Nel secondo caso, vale a dire se la resistenza proviene per parte di qualche creditore, il gravato, ed i creditori che sono d'accorde stendono un atto contenente la delegazione verso i creditori consenzienti, e dissenzienti poi si notifica a questi ultimi con l' omologazione di quest' atto. Essa è ordinata, se i fondi sono sufficienti ed i dissenzienti sono condannati nelle spe-

se. Nel caso contrario vien rigettata, e si procede alla distribuzione per via di giustizia, come si vedrà in appresso. Qualora vi sia dubbio, si ordina in simil guisa questa distribuzione; ma quelli che sostengono che è bastante possono domandare di esser pagati dando cauzione di rimettere la somma percetta, nel caso che i denari non bastino, come lo decideva l' articolo 180. dello *Statuto di Parigi*. Si fanno cessare con ciò i frutti, e si diminuiscono per quanto è possibile gli aggravj del gravato.

3. Se i denari sequestrati o il prezzo delle vendite non sono bastanti per pagare i creditori, il gravato ed i creditori sono tenuti dentro un mese a convenire della distribuzione per contributo. (656.) (76.)

Non si può promovere questa distribuzione per via di tribunale innanzi questo termine, che è stato accordato, perchè il gravato ed i creditori possano intendersi tra loro e scansare le spese.

Il mese decorre dal dì, che il gravato ed i creditori hanno saputo o potuto sapere l' importare dei denari da distribuirsi.

---

(76) *Le Page quest. Lib. 5. tit.* 11. *art.* 1. *q.* 1. osserva, che se i beni servono, non vi è luogo a dispute comuni, ma ogni creditore fa causa contro il gravato che impugni la quantità del credito, e così non si ritarda la distribuzione. Ma se i denari non servono, e il gravato impugni la quantità del credito preteso da alcuno, o tutti i creditori, non si sà più con che proporzione procedere nel contributo. E' quindi necessario avanti di cominciare l' operazione della distribuzione che sia fissato il vero credito.

Può dunque a scanso di cumulo di frutti, e se la liquidazione possa esser lunga, essere utile per li creditori il concordarsi, e procedere per via di cauzione, e promessa de restituendo.

Ciò diversifica secondo la specie dell'esecuzione

1. Se sono provenienti da un sequestro decorre dalla notificazione del Decreto pronunziato contro il sequestrario, che fissa ciò che deve essere distribuito. *Argom.* dell'art. 749., che fa decorrere il mese accordato al gravato e suoi creditori, per regolarsi tra loro sull' ordine da tenersi incominciando dal dì della notificazione del Decreto di aggiudicazione.

E se il Decreto pronunziato contro il sequestrario venisse attaccato, il mese decorrerebbe dalla notificazione del Decreto confermativo. *Argom.* dell' artic. 749., che lo dice per il caso in cui il suddetto Decreto di aggiudicazione fosse attaccato.

2. Se si tratta di gravamento di mobili, la parte gravata ed i suoi creditori, devono avere avuta notizia del giorno in cui la vendita è cominciata e il gravato mediante la notificazione del gravamento (601. 602. e 614.), che indica il giorno (595.); gli opponenti che non sono chiamati (615.) nominatamente restano avvisati del suddetto giorno dagli affissi e cartelli, che indicano il luogo, il giorno e l'ora. (618.) Dacchè gli uni e gli altri hanno saputo il principio della vendita possono sapere anche quando è consumata sebbene gli avvisi non siano stati reiterati. (*Arg.* dell' art. 1034.) In sequela del processo verbale, l'uffiziale, che ha fatta la vendita deve renderne conto per verificare la somma da distribuirsi. E' dal gior-

no di questo rendimento di conto, che decorre il termine del mese.

3. Nel gravamento sulle raccolte, avranno luogo le istesse formalità, affinchè il gravato ed i creditori sieno avvisati della vendita e del suddetto conto, e bisogna applicarvi l' istessa regola che pel gravamento de' mobili.

4. Finalmente pel gravamento sulle rendite, azioni, ed interesi, che si' aggiudicano all' udienza, fa di mestieri di' applicarvi la regola stabilita dall' artic. 749., che fa decorrere il mese della notificazione del Decreto di aggiudicazione, se non è attaccato; e nel caso di appello dalla notificazione del Decreto confermativo.

4. Se dentro il mese tutti si accordano, si applichi ciò che si è detto nei precedenti versi 2. 1. Si aggiunga, che se tra i creditori vi è un minore sotto tutela il tutore può aderire al contributo, senza deliberazione del Consiglio di famiglia, sebbene il minore non venga ad esigere tutto il suo avere. *Argom. dell' art.* 464., *Cod. Nap.* che l' autorizza implicitamente ad aderire alle azioni relative ai diritti mobiliari. L' emancipato può pure egli solo, se ciò che gli è dovuto è per frutti; ma se è per un capitale, deve essere assistito dal suo curatore, e ciò basta senza la deliberazione del consiglio di famiglia. *Argom. dell' art.* 482. *Cod. Nap.* il quale non ingiunge che una tale assistenza per ricevere un capitale, senza esigere la suddetta deliberazione.

Se un solo creditore si oppone, è d'uopo procedere alla distribuzione per via di tribunale. Non si potrebbe acquistarlo come nel caso in cui non mancassero i denari, facendo una distribuzione amichevole e chiedendo contro di lui l'omologazione. La ragione si è che nel caso, che sieno bastanti, il creditore essendo totalmente pagato non può esigere dagli altri, che verifichino ed affermino la sincerità de' loro crediti, essendo senza interesse. Ma quando i suddetti denari non bastano, ad esso preme, che se ne faccia la distribuzione per via di tribunale, a motivo che ciaschedun creditore deve giurare la sincerità ed esistenza del suo credito, e questo giuramento può tenere in soggezione i creditori falsi o supposti ed alienarli dal prender parte nella distribuzione, il che renderebbe più considerabile la porzione appartenente ai veri creditori. Questo giuramento non ha luogo in una distribuzione all' amichevole fatta davanti i notari, non avendo dato la legge a' notari il diritto di ricevere il giuramento in un tal caso. Un solo creditore può dunque opporsi a questa distribuzione, quando però non sia collocato in guisa da non esser pagato interamente.

5. Se i creditori non si accordano tutti, si procede alla distribuzione in tribunale, come si verà in appresso.

Frattanto i denari sono depositati passato il mese, e dentro gli otto giorni seguenti nella cassa d'ammortizzazione, o nelle

mani delle persone che ad essa presiedono; tuttavia vi sono da fare diverse osservazioni secondo la natura di ciascheduna esecuzione.

1. Se i denari provengono da un sequestro, non si obbliga il sequestrario al deposito de' medesimi, se non qualora il Decreto non dice espressamente che resteranno nelle sue mani fino alla distiibuzione, il che viene ordinato allorchè egli vi aderisce ed è solvente, per isfuggire l'imbarazzo di ritirarli dopo il deposito.

Qualora non è autorizzato a ritenersi nelle mani i denari, si ritiene le sue spese tassate, e rimette il di più al depositario con la copia del Decreto, se vi sono liquidate le spese, altrimenti consegna l'esecutorio come danaro contante.

2. Se questi danari sono provenienti da una vendita sopra un sequestro gravamento sui mobili, gravamento di raccolte, l'uffiziale che ha fatta la vendita è tenuto dentro lo spazio di otto giorni spirato che sia il mese di depositare, salve tutte le opposizioni, l' importare della vendita, fatta la deduzione delle sue spese a norma della tassazione formata dal Giudice sulla minuta del processo verbale, e si fa menzione della suddetta tassazione nelle copie. (657.)

Se frattanto la vendita de' frutti fosse fatta col patto per parte degli aggiudicatarj di pagare solamente le spese, e custodirne il prezzo fino alla distribuzione, non vi sarebbe luogo al deposito.

3. In fine se si tratta del prezzo di una rendita, azione, o interesse, si seguono le clausole dell' aggiudicazione, e l' aggiudicatario non deposita, se non a proporzione della condizione impostagli.

I. Procedura per far nominare un Giudice delegato e far presentare dagli opponenti i loro titoli per formare lo stato della distribuzione.

1. Questa procedura non può esser fatta che da un solo interessato per evitare le spese.

L' interessato, che può farla è il primo che l' ha incominciata. (77.)

1. Può essere richiesta dal gravante, o in mancanza di lui dalla parte la più dili-

---

(77.) A qual Tribunale si porta il Giudizio di distribuzione! al Tribunale d' esecuzione: Vedasi sopra Pigeau alle regole comuni a tutte l' esecuzioni, e nota 10. Osserva *Le Page quest.* 7. *Liv.* 5. *tit.* 11. *art.* 1. che non vi può esser difficoltà nei sequestri che possono farsi senza titolo esecutorio, per chè si fanno avanti il Tribunale, ove si dichiara valido il sequestro, o sia al Tribunale del debitore, avanti cui il sequestrario, e gli opponenti costituiscono patrocinatore. Lo stesso deve dirsi per l' esecuzione sui mobili che si fa con titolo esecutorio, che o è una sentenza, e ne conosce il Tribunale che l' ha resa, o è un' istrumento, e ne conosce il Tribunale competente secondo l' istrumento medesimo. Chi argomenta contro questa opinione si appoggia al §. 584. che ordina al gravante l' elezione del domicilio ove si fa l' esecuzione all' articolo 606. che da le regole per la liberazione del Guardiano, all' artic. 608. che ingiungne a chi si pretende proprietario di agire nel luogo dell' esecuzione: Ciò però riguarda sempre la materiale esecuzione: e quello che riguarda il merito deve portarsi alla cognizione del Tribunale competente; e i suddetti articoli non danno giurisdizione che per le cose in essi espresse.

gente, (658.) sia un creditore, sia l'istesso gravato perchè ha un interesse di affrettare la propria liberazione anche parziale. Se il sequestrario, l'aggiudicatario de' frutti o delle rendite, azioni, ed interessi fossero stati autorizzati a custodire il denaro fino alla distribuzione, potrebbero farne l'istanza per affrettare una tal distribuzione e la loro liberazione; *arg.* dell' artic. 750. che per questa ragione accorda all'aggiudicatario il diritto di chiedere la nomina di un Giudice delegato per far la graduatoria.

In materia di graduatoria o ordine, il gravante ha solo il diritto di promoverla durante gli otto giorni susseguenti al mese. (750.) solo dopo un tal termine possono farlo gli altri. L'art. 638. non gli accorda l'istesso vantaggio nella contribuzione, e la parte la più diligente sempre prevale.

2. Se si presentano due o più richiedenti nell'istesso tempo alla cancelleria, essi anderanno davanti il Presidente del tribunale, che deciderà sull'istante, chi debba esser quello la di cui istanza verrà ammessa. Non vi sarà nè appello nè opposizione contro la sua decisione, e non se ne formerà neppure processo verbale, nè sarà abbonata alcuna funzione o *vacazione* a' patrocinatori per essersi trasferiti in casa del Presidente, *Tarif.* 95., perchè quì si tratta solo del loro interesse e non di quelle de' loro clienti. Non vi è bisogno di citazione per trasferirsi alla casa del Presi-

dente. *Argom.* dell' articolo 130. della *Tariffa*, che l' ordina per il giudizio di graduatoria, e ordine.

Nel tribunale di prima istanza pel Dipartimento della Senna, l' uso si è di considerare, come presentati nel tempo medesimo ed in concorrenza tutti quelli che si presentano nell' istesso giorno dalle ore nove della mattina fino a tre ore dopo mezzo giorno. Per verificare tutti quelli che si sono presentati il cancelliere ne prende nota.

In qualunque maniera venga stabilita la concorrenza, il Presidente aggiudica la preferenza a quello al quale il comune interesse la deferisce. In tal maniera il creditore sarà preferito al gravato, e a quello che ha in mano i denari, (sequestrario o aggiudicatario), perchè questo creditore agisce per la massa; e dall' altro canto essendo più attivo chi cerca di farsi pagare di quello che sia il debitore che vuol farsi liberare, è cosa certa che meno di chiunque altro trascurerà la procedura. In mancanza del creditore che agisca il gravato provarrà al sequestrario o all' aggiudicatario specialmente se i denari non producono frutti, mentre ad esso preme molto di sollecitare la sua liberazione e far cessare gli interessi che decorrono in vantaggio dei suoi creditori. Se ha luogo concorrenza fra i creditori, quello che è appoggiato a un titolo autentico, vien preferito ai chirografarj, il credito de' quali è più soggetto

alla contestazione. Se ve ne sono diversi muniti di un titolo autentico, o se non vi sieno che dei chirografarj, si preferisce quello, il di cui patrocinatore è il più anziano, attesochè si presume, che sia il più capace. *Argom.* dell'articolo 932., che stabilisce in tal modo nel caso, che vi sieno varj patrocinatori dei creditori i quali si presentino ad una remozione di sigilli, e che deferisce al detto patrocinatore il diritto di rappresentare la massa.

2. La requisizione si fa sopra un registro delle contribuzioni tenuto nella cancelleria ed è verificata da una semplice nota inserita su detto registro (658.).

3. Su tal requisizione viene dal Presidente delegato un Giudice (*ivi*).

4. Delegato che sia questo Giudice, gli si presenta un istanza affine di ottenere la sua ordinanza per intimare agli opponenti il produrre, ed alla parte gravata di prendere la comunicazione delle carte e recapiti prodotti e contradirvi se vi è luogo (*Tarif.* 96.) (78.).

---

(78) V. l'art. 659. di proc. se il gravato si è fatto condannare in contumacia, e non ha patrocinatore, la citazione deve farseli a persona o domicilio per atto d'usciere. Ma può occorrere uno spazio maggiore del mese per la distanza secondo l'Art. 1033. il che può ritardare l'operazione. *Le Page q.* 6. *Lib.* 5. *tit.* 11. *art.* 1.

Vero è che il gravato è già notiziato secondo il §. 609. — ma l'art. 661. dicendo che sia citato il gravato in persona del suo *Avoué*, suppone che possa avere il comodo di costituirlo. Se è forestiere, o abita fuori della Francia, la citazione si fa al domicilio del Procuratore Imperiale art. 69. 9. e vi occorre il solo termine voluto dall'art. 73.

Istanza al giudice delegato per ottenere l'ordinanza affine di procedere alla distribuzione.

Al Sig. ... Giudice del tribunale di... delegato all' effetto dell' appresso distribuzione.

Richiede umilmente ..... Paolo .... che ha proceduto per la vendita de' mobili ed effetti del predetto Sig. Pietro fatta con processo verbale del dì .... dal ... e procedente per la distribuzione del prezzo della prefata vendita.

Che vi piaccia Signore, veduto l' estratto degli opponenti alla suddetta vendita rilasciato da ... e che vi compiacerete d' inserire nel processo verbale dell' apertura della suddetta distribuzione, di permettere all' esponente di fare intimare agli opponenti come sopra, nel mese dell' intimazione che loro verrà fatta ad istanza dell' esponente, di produrre nella cancelleria i loro titoli di credito in virtù de' quali hanno formate le loro opposizioni, con l' atto per esser graduati, come pure al detto Sig. Pietro affinchè prenda comunicazione dei prefati titoli ed atto dentro il suddetto termine, altrimenti ne resteranno esclusi; e perchè nel caso che sia fatta la suddetta produzione, sia proceduto da Voi Signore allo stato della distribuzione: e farete bene ec.

E' permesso il fare la suddetta intimazione agli opponenti ed al Sig. Pietro parte gravata, per gli oggetti espressi nell' istanza.

Fatta nel palazzo di giustizia nella camera del consiglio nel dì...

Il Codice non dice se il Giudice delegato debba formare un processo verbale comprovante la presentazione dell' istanza e l' ordinanza, che in sequela di essa è stata accordata; ma vi ha luogo di decidere ciò che deve farsi, mediante l' argomento dell' articolo 752., che in materia di giudizio d' ordine vuole, che il suddetto Giudice formi un processo verbale di graduatoria, allorchè emanerà la sua ordinanza. Questo processo verbale, è conforme al modello, che si è dato. Lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. art. 2. N. VI.

5. A questo processo verbale deve essere annesso un estratto degli opponenti, per provare al Giudice delegato quali sono quelli che hanno un diritto alla distribuzione affine di classarli tutti. Argom. dell' articolo 752., che esige l' inserzione nel processo verbale di apertura di graduatoria delle inscrizioni esistenti.

1. Se la distribuzione vien fatta sopra un sequestro di denari, il sequestrario ha dovuto a tenore dell' articolo 575. denunziare al patrocinatore del primo sequestrante i sequestri posteriori mediante una nota contenente i nomi, e l' elezione del domi-

cilio dei sequestranti e le cagioni dei loro sequestri. Il Decreto, che sopra di ciò ne interviene è pronunziato per tutti i suddetti sequestranti, e vien prodotto per provare chi sono quelli che hanno diritto alla distribuzione.

2. Se la distribuzione si fa sopra un sequestro di cose mobiliari soggette ad essere vendute, e rivendute dipoi, gli opponenti anteriori alla vendita hanno dovuto formare un opposizione in mano del terzo e rinnovarla tra le mani dell' uffiziale incaricato della vendita medesima. Questi opponenti durante, o dopo la vendita hanno dovuto fare opposizione nelle mani del suddetto uffiziale; così qualunque sia l'epoca della loro opposizione, il suddetto uffiziale deve averne fatta menzione sul suo processo verbale. Egli da un estratto agli opponenti, che viene inserito nel processo verbale di apertura di distribuzione.

3. Se questa distribuzione ha luogo sopra un gravamento di mobili o una esecuzione sulle raccolte, ciò deve essere ugualmente notificato al suddetto uffiziale, che nota il numero ed i nomi degli opponenti.

4. Se è fatta sopra una vendita di rendita, azione, o interesse, gli opponenti hanno dovuto formare l'opposizione in mano del terzo debitore della rendita, e questi ha dovuto in seguito denunziarla con un suo atto al gravante. Il patrocinatore di questo esibisce una copia di quest' atto con un certificato per parte del suo patro-

cinatore, che non gli è stata denunziata verun altra opposizione.

6. Tutti quelli che sono opponenti ed hanno domandato con le loro opposizioni di essere chiamati alla distribuzione, essendo noti mediante l' estratto devono intimarsi a produrre i loro titoli.

1. Se gli opponenti hanno costituito patrocinatore, come nei sequestri o altre esecuzioni allorchè vi è stata l' intervenzione per parte loro nell' esecuzione, l' intimazione deve ad essi esser fatta da patrocinatore a patrocinatore (*d' avoué à avoué*) *Argom.* dell' articolo 733. del Codice di procedura e dell' artic. 132. della Tariffa, che lo fissano per la graduatoria a riguardo de' creditori inscritti, che hanno costituito patrocinatore.

Intimazione
al patrocinatore per produrre.

Ad istanza del Sig. Paolo; resta notificato e data copia al Sig. ... patrocinatore del Sig. Luigi.

Dell' *istanza presentata al Sig. ... Giudice* delegato, *nominato affine di fare la distribuzione* del *prezzo della vendita de' mobili del* Sig. *Pietro, sul prezzo della quale il detto Sig. Luigi ha formata l' opposizione sotto dì ...* per *atto del ... ed insieme dell' ordinanza apposta appiè della suddetta istanza in data del ... registrata ec., contenente, che gli opponenti dovranno produrre i loro*

titoli dentro il mese nella cancelleria per essere proceduto alla distribuzione del predetto prezzo tra i suddetti opponenti, e ciò *affinchè il detto Sig. A. .... nel predetto nome non possa allegar cagione d'ignoranza ed abbia da obbedire alla predetta ordinanza nel termine prefisso; altrimenti resterà escluso, e sarà proceduto alla predetta distribuzione solamente sopra i titoli prodotti*, di *che l'atto*.

2. Se gli opponenti, non hanno costituito patrocinatore, l' intimazione deve esser fatta con atto stragiudiciale. Essa può esserlo al domicilio, che l' opponente ha dovuto eleggere nel luogo dove il gravamento de' mobili, o delle raccolte ec. è stato fatto conforme agli artic. 609. e 634.

II. Ciò che devono fare gli opponenti per esser posti nella distribuzione.

1. Dentro il mese dall' intimazione i creditori opponenti tanto nelle mani del gravante quanto in quelle dell' uffiziale, che avrà proceduto alla vendita, devono produrre sotto pena di decadere dal diritto di farlo (*forclusion*) i loro titoli in mano del Giudice delegato (660.).

2. A questi titoli si aggiunge un atto contenente la domanda di collocazione e costituzione di patrocinatore, (*ivi*) che deve esser firmata dal patrocinatore. *Argomento* dell' articolo 754. , che lo esige per la graduatoria, o ordine.

ISTANZA DI COLLOCAZIONE.

Al Sig..... Giudice del tribunale di..... *delegato e nominato affine di fare la distribuzione tra i creditori opponenti del Sig. Pietro sul prezzo proveniente dalla vendita de' suoi mobili ed effetti.*

Fa istanza Andrea proprietario a....

Che vi piaccia Signore di collocarlo nella distribuzione da farsi da voi del suddetto prezzo per via di contributo.

1. *Per la somma di* 1200. *franchi di capitale a cui il detto Sig: Pietro è stato condannato a di lui favore con Decreto del tribunale del dì....*

franchi 1200.

2. *Per la somma di... per i frutti ed interessi scaduti fino a questo giorno sulla predetta somma.* ——

3. *Per la somma di... a cui ascendono le spese liquidate nel suddetto Decreto.* ——

4. *Per la somma di* (10. fr., o 7. franchi, o 50. centesimi secondo l'articolo 97. della Tariffa) *per il presente atto di collocazione.* ——

SOMMA TOTALE ——

Inoltre per quella alla quale ascenderanno gl' interessi del predetto capitale da scadere fino al dì della terminazione del processo verbale di distribuzione, e se non insorge veruna contestazione; in caso di contestazione fino al dì della notificazione del Decreto, che avrà deciso e nel caso di

appello, finchè sieno spirati quindici giorni dopo la notificazione della sentenza in appello, e voi farete bene.

E per giustificare quanto sopra l'esponente produce:

1. Il predetto Decreto del dì .... —

2. L' atto della notificazione del predetto Decreto del .... —

3. Finalmente il presente atto di notificazione. —

Quest' atto non è notificato. Tariffa 97, perchè il gravato e il gravante dovendone prendere comuincazione, la notificazione sarebbe inutile.

3. Se un creditore è privilegiato chiede il suo pagamento con privilegio (661.).

Se questo privilegiato è il proprietario, può limitarsi a domandare il pagamento con privilegio con quest' atto; ma se teme delle difficoltà sulla di lui collocazione, e che voglia prevenirle, può citare la parte gravata e il patrocinatore il più anziano all' udienza dei ricorsi (*Référé*) davanti il Giudice delegato per far decidere preliminarmente sul suo privilegio come per esempio per cagione di pigioni ad esso dovute ec. (661.) (79).

Questa intimazione si fa al patrocinatore della parte gravata, se lo ha costitui-

(79) Questo è esente da tutte le formalità del giudizio di distribuzione, può comparire sempre, e non produrre nel mese. Egli è solo tenuto come gli altri secondo l' art. 609. a lasciar vendere. *Le Page lib. 5. tit. 11. art. 1. quest. 8.*

to, (*Tariffa* 98.) altrimenti alla persona' o al domicilio.

Il patrocinatore più anziano è quello che si trova all' epoca della domanda essere il più anziano degli opponenti muniti di un titolo autentico, il quale è incaricato del comune interesse. *Vedi* il precedente num. I. 1. 2.

Non vi è di bisogno dell' ordinanza del Giudice delegato per indicare il giorno in cui ascolterà le parti. Il Codice artic. 661. nè la Tariffa articolo 98. ne parlano. L' intimazione deve esser fatta da quello, che l' ha indicata verbalmente.

INTIMAZIONE PER FAR DECIDERE SUL PRIVILEGIO DEL PROPRIETARIO.

Ad istanza del Sig. Dionisio opponente sul prezzo della vendita de' mobili del Sig. Pietro.

S' intima al Sig. .... patrocinatore del detto Sig. Pietro (se lo ha costituito), *ed al Sig. .... patrocinatore il più anziano degli opponenti alla detta vendita.*

Di comparire il ... nel tal luogo del tribunale davanti il Sig. ... Giudice delegato nominato per l' effetto della distribuzione del suddetto prezzo:

Per sentir dire, che il predetto Signor Dionisio sarà pagato sul predetto prezzo con privilegio e preferenza a tutti i creditori, ed anche per le spese della procedura conform all' articolo 662. del Codice di proce-

dura nella somma di ... per un anno di pigione de' luoghi occupati da' summentovati mobili scaduta nel dì ... essendo i detti luoghi appigionati [dal detto Sig. Pietro, secondo la scritta fatta in forma privata, registrata il dì .... la quale è spirata nel predetto giorno; in conseguenza, che attualmente e senza aspettare la predetta distribuzione, verrà pagato della predetta somma unitamente alle spese, secondo la liquidazione, che ne sarà fatta dal Sig. Giudice delegato, e sul prezzo della prefata vendita da .... depositaro del suddetto prezzo, non ostante tutte le opposizioni fatte o da farsi contro il suddetto Sig. Pietro, al che fare sarà astretto il predetto depositario anche con l' arresto personale, e facendolo ne resterà liberato, e per sentirsi condannare nelle spese in caso di contestazione, di cui in ogni caso, il detto Sig. Dionisio verrà rimborsato come dell' altro suo credito; di che l' atto ec.

Se il gravato non ha costituito patrocinatore, quest' intimazione gli vien fatta per via d' atto di usciere alla persona o domicilio.

La legge non accorda agli altri privilegiati il diritto di far decidere preliminarmente sui loro privilegj. Essa ha conferito un tal vantaggio al proprietario, che va innanzi a tutti, ed a cui preme di esser pagato innanzi alla distribuzione.

4. A misura, che gli opponenti rimettono i loro titoli e l' atto di collocazine, il Giudice delegato deve farne menzone

sul suo processo verbale, *argom.* dell' artic. 754. che l' ordina per la graduatoria. Una tal menzione si fa in tal guisa.

Il dì . . . ci è stato prodotto dal Sig. . . patrocinatore del . . . opponente alla predetta vendita, il di lui atto di collocazione con le carte e recapiti ivi enunciati.

III. *Della distribuzione che fa il Giudice delegato. Regole, che deve seguire.*

1. Spirato il termine come sopra fissato, ed anche innanzi, se i creditori hanno prodotto, il Giudice delegato forma in seguito del suo processo verbale lo stato della distribuzione a tenore delle carte e recapiti prodotti. (663.) In tal guisa il Giudice delegato forma due atti distinti.

Il primo è il processo verbale il quale verifica; 1. l'apertura dell' operazione, la quale si fa mediante la presentazione dell' istanza ed il rilascio dell' ordinanza per intimare agli opponenti il produrre, ed al gravato a contradire: 2. la consegna delle produzioni degli opponenti; 3. che il Giudice delegato ha proceduto alla distribuzione; 4. la terminazione delle sue operazioni; 5. la comunicazione agli opponenti e al gravato se l' hanno presa o la partita del diritto a produrre (*forclusion*) se hanno ciò trascurato; 6. se l' operazione non è stata contradetta, la terminazione del processo verbale, e l' ordinanza del Giudice delegato, contenente, che il cancelliere rilascierà il mandato a' creditori, quando essi giurino

la sincerità de' loro crediti; 7. se questa operazione è contradetta, la remissione all' udienza fatta del Giudice delegato, la menzione del Decreto pronunziato all' udienza e che l' operazione è stata confermata o riformata; e in questi due ultimi casi, la fine del operazione che trae seco il rilascio dei mandati.

Il secondo atto, è lo stato di distribuzione, che si fa separatamente dal processo verbale perchè se si confondessero questi due atti, quello che deve contenere il processo verbale imbarazzerebbe l' atto dello stato o sia dimostrazione nel suo disteso e ne renderebbe difficile l' intelligenza.

2. Siccome quello che si è obbligato personalmente, è tenuto all' adempimento del contratto impegno su tutti i suoi beni stabili e mobili, presenti e futuri, (*Cod. Nap.* 2092.) questi beni sono il pegno comune di tutti i suoi creditori, ed il prezzo si distribuisce tra loro per contributo. (2093.)

3. Tale è la regola generale, che soffre eccezione in favore de' creditori, che hanno delle cause legittime di preferenza. (*ivi.*)

I mobili non essendo affetti all' ipoteca (2119.) la sola legittima cagione della preferenza nasce dal privilegio. (2094.)

4. Il privilegio è un diritto, che la qualità del credito dà al creditore di essere preferito agli altri creditori. (2095.) Da ciò ne segue, che se non vi è di che pagare tutti i creditori, si collocano prima i

privilegiati per essere pagati per l' intero innanzi gli altri, i quali si dividono il di più se vi rimane.

5. Se non vi fosse di che pagare tutti privilegiati, la preferenza si regola secondo le diverse qualità dei privilegj (2096.) In tal guisa allorchè paragonando due privilegj, si vede, che uno merita maggior favore dell'altro, il più meritevole vien posto il primo, e gli altri non sono pagati se non quando questo è totalmente saldato; per esempio le spese giudiciarie, le spese del mortorio, quelle dell' ultima malattia ed altre simili sono privilegiate (2101.) ma siccome le spese giudiciarie procurano il pagamento agli altri sono pagate prima dell' altre come più favorevoli. Una tal regola verrà spiegata parlando di ciascheduna specie di privilegio; e vedrassi che devesi osservare un ordine tra loro, allorquando non sono tutti nel medesimo grado di favore e devono esser pagati in concorrenza se sono nel grado istesso. (2097.)

6. Per far conoscere quali sono i privilegiati e quando si deve osservare un ordine tra loro oppure collocarli per concorrenza, bisogna vedere qual è l' esecuzione mobiliare, che ha procurati i denari, attesochè vi sono delle diversificazioni secondo la natura degli oggetti gravati. (80.)

---

80) Vedi sopra nota 45.

DE' PRIVILEGI SULLE SOMME O COSE SEQUESTRATE.

I denari provenienti o dalle somme sequestrate o dal prezzo della vendita delle cose mobiliari sequestrate.

PRIMO CASO. I denari provengono dalle somme sequestrate.

Primo Privilegio. Il creditore che ha pegno pel suo credito. (2073. 2102. 2.)

Esempio. Pietro creditore di Luigi di 1200. fr da questo credito in pegno a Paolo per fr. 600. In appresso altri creditori di Pietro fanno in mano di Luigi de' sequestri. Paolo sarà pagato in preferenza a loro dei 600. fr. che gli sono dovuti.

Ma affinchè il creditore assicurato abbia questo privilegio, si richiedono tre condizioni.

1. Che il pegno fattogli sia giustificato da un atto pubblico, o con scrittura privata registrata prima de' sequestri (2075.) e contenente la dichiarazione della dovuta somma, non meno che la specie e natura del credito dato in pegno. (2074.)

2. Che l'atto sia notificato al debitore del credito dato in pegno (2075.) come nell' esempio sud. a Luigi.

3. Finalmente, che il titolo del credito (nell' esempio suddetto l'obbligazione di Luigi), sia stato dato in mano del creditore o di una terza persona convenuta tra le parti, che sempre l'abbia. *Argom.* dell' artic.

2076. che lo stabilisce per gli oggetti corporei, e il di cui motivo si applica anche agli oggetti incorporei. Il motivo suddetto si è, che quando i creditori vedono la cosa in mano del loro debitore non la credono impegnata, trattano seco lui con quest' idea, e potrebbero restare ingannati facilmente, se si potesse conferire un privilegio a un creditore con custodire per suo conto la cosa impegnata.

Secondo privilegio. Le spese giudiciarie. (2101. *Cod. Nap.*, e 662. *Cod. pr.*)

Non si computano tra questo spese quelle fatte dal sequestrario, perchè il Decreto che interviene sopra il sequestro lo autorizza a ritenerle l' importare dopo la tassazione su quanto egli deve. La distribuzione non si fa, che su ciò che rimane.

Le spese delle quali quì si tratta sono quelle fatte dal sequesttrante.

1. Quelle del sequestro.

2. Quelle del deposito dei denari sequestrati, se è fatto.

3. Quelle della procedura del contributo.

Queste ultime sono di due sorta. La prima è delle spese *ordinarìe*, vale a dirè quelle che sono necessarie per giungere alla distribuzione, e che hanno luogo in ogni contributo, anche qualora non vi siano incidenti, come la vacazione o funzione per ottenere la nomina del Giudice delegato, gl' istanza per ottenere la sua ordinanza affine d' intimare gli opponenti a produrre,

ed al gravato di prenderne comunicazione, l' intimazione e la denunzia del compimento della distribuzione a' suddetti opponenti ed al gravato con l' intimazione di prenderne comunicazione ec. *Ved* gli artic. 29. 95. 96. 99. della Tariffa.

La seconda specie delle spese, è delle spese *straordinarie*, cioè di quelle che sono cagionate da degl' incidenti, come quelle fatte dal più anziano degli opponenti, per comparire in via di ricorso sommario davanti il Giudice delegato, sulla domanda del proprietario di esser pagato per privilegio. La vacazione per un tal ricorso; la vacazione del creditore, che ha contradetta validamente la distribuzione se il suo reclamo viene ammesso; le spese fatte dal Patrocinatore più anziano degli opponenti su questo reclamo rimesso all' udienza dal suddetto Giudice delegato, quelle del Decreto; quelle fatte sull' appello se è stato interposto; in una parola tutte quelle fatte pel comune interesse dal predetto patrocinatore incaricato di difenderlo.

Tuttavia vi è questa diversità tra le spese ordinarie e le straordinarie, che acciò il Giudice delegato ponga le prime con privilegio, non vi è bisogno che il pagamento per privilegio venga ordinato. La legge è a ciò bastante, mentre per le seconde vi vuole un Decreto.

La ragione di una tal diversità si è, che per le prime il Delegato, può vedere da se stesso se gli atti per i quali gli ven-

gono richieste le spese ordinarie sono quelle prescritte dalla legge per la consueta procedura; e se sono tali, può con cognizione di causa passarle con privilegio. In vece di che per le seconde non vi è che il tribunale, che possa stabilendo sull'Incidente che ha cagionate tali spese, approvare la condotta del patrocinatore che le ha fatte, decidere se ha o no abusato della fiducia accordatagli dalla legge per la difesa del comune interesse; nel primo caso accordargli il pagamento con privilegio, nel secondo caso negarglielo, come se avesse ecceduti i limiti del suo ministero (132.) contrastando un reclamo visibilmente ben fondato. Il Delegato non può dunque passare con privilegio queste spese straordinarie, se non quando sono bonificate da un Decreto. *Argom.* dell' artic. 716. che ciò decide per le spese straordinarie di procedura nell' esecuzione sugli stabili. Non si ammettono tra le spese con privilegio, se non quelle fatte pel comune interesse tanto ordinarie, che straordinarie. In quanto a quelle fatte da' creditori pei loro interesse particolare tanto innanzi la distribuzione per ottenere il loro pagamento, quanto nell' atto della suddetta distribuzione per produrre, prendere la comunicazione, contradire e reclamare contro di essa, il creditore vien posto con privilegio o se è privilegiato, altrimenti è posto per contributo.

Terzo privilegio. Le spese del mortorio. (*Cod. Nap.* 2101. 2.)

Ma non si bonificano che le spese necessarie, vale a dire quelle pagate alle municipalità per il diritto municipale, la bara, ed il trasporto del cadavere. La altre spese come sarebbero le spese del culto non essendo necessarie non sono privilegiate.

Quarto privilegio. Le spese qualunque dell' ultima malattia. (*Cod. Nap.* 2101. 3.) quelle della malattia per cui è morto il gravato. Se fosse vivente non si potrebbe chiedere il pagamento con privilegio di quella malattia che preceduto avesse immediatamente l' esecuzione.

Queste spese possono essere dovute a molti come medico chirurgo, speziale ed assistente all' ammalato. Tutti sono privilegiati, e se non vi è di che pagarli integramente, lo sono concorrentemente o sia a rata porzione. (*ivi.*)

Quinto privilegio. I salarj delle persone di servizio per l' annata scaduta, e di quanto gli è dovuto sull' annata correntente. (*ivi.* 4) Nel caso, che non si trovi tanto che basti, vi sarà luogo al contributo come nel precedente privilegio, essendo il loro privilegio dell' istessa classe.

Sesto privilegio. Le somministrazioni de' generi per la sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia, (che vive seco lui o in pensione o dozzina) cioè negli ultimi sei mesi da' venditori a minuto, come fornaj, macellari, ed altri simili, e durante l' ultima annata per quelli, che tengono in pensione e mercanti all' ingrosso. (*ivi.* 5.)

Quando la legge accorda questo privilegio per le somministrazioni fatte alla famiglia, intende la famiglia che coabita col debitore, o in pensione come si vede dalle ultime parole di questo paragrafo, che pongono quelli che tengono in pensione nel numero de' privilegiati. Non intende però di parlare della famiglia che vive separatamente, della quale non è più caricato.

Nel caso, che non vi sia tanto da pagare i suddetti che hanno somministrato, si dividono tra loro per contributo, essendo tutti nell' istessa classe.

Le sei classi de surriferiti privilegiati sono pagati conforme all' ordine suddetto (2101.) in guisa tale che i primi debbono essere pagati per l' intero, acciocchè gli altri possano ritirare.

L' artic. 2101. che stabilisce il 2. 3. 4. 5. 6. privilegj surriferiti, è intitolato *de' privilegj generali sui mobili*; e siccome l' artic. 533. del *Cod. Nap.* dice, che la parola *mobile* usata sola nelle disposizioni della legge senza alcun altra addizione nè indicazione non comprende nè il denaro contante nè i crediti attivi, potrebbesi concludere che questi cinque privilegj non possano esercitarsi sui denari sequestrati; non ostante bisogna decidere al contrario che lo possano; 1 a norma di quest' articolo la parola *mobili* non comprende neppure i libri, le medaglie, gl' instrumenti delle scienze, delle arti e mestieri, la biancheria di dosso, i cavalli, le carrozze, equipaggj, armi, granaglie, vino, fieno, ed altre

derrate, nè tutto ciò che forma l' oggetto di un commercio. Bisognerebbe dunque ugualmente decidere, che questi cinque privilegj non possono aver luogo su tutti i predetti oggetti, e nondimeno la ragione d' accordo con l' uso ve li rende soggetti. 2. Per la parola *mobili*, bisogna intender quivi i *beni mobili*, *mobiliare*, *e effetti mobiliari*, espressioni, che secondo l' artic. 535. comprendono generalmente tutto ciò che vien riputato mobile a tenore delle regole stabilite nei precedenti articoli, ed in conseguenza le obbligazioni, che hanno per oggetto delle somme esigibili, dichiarate mobili dall' artic. 529

La serie degli articoli del titolo dei privilegj ed ipoteche, che precedono il sud-detto artic. 2101. è in favore di questa interpetrazione. L'artic. 2092. dice, che chiunque e obbligato personalmente, è obbligato *su tutti i suoi beni mobiliari*, espressione, che secondo l' artic. 535. comprende anche i crediti attivi. L'artic. 2093 dopo aver detto, che i beni sono il pegno di sicurezza comune dei creditori, e che il prezzo di essi si distribuisce per contributo, aggiunge, „ *quandochè però non vi siano tra i credito-* „ *ri delle cause legittime di preferenza* „ L' artic. 2094, dice, che queste cause legittime sono i privilegj e le ipoteche. Vengono in seguito gli articoli che specificano tali privilegj, i quali in virtù di ciò che precede vanno a cadere su tutti i *beni mobiliari* ed in conseguenza sopra i denari sequestrati che ne fanno parte. 3. Finalmen-

te ciò che toglie di mezzo tutti i dubbj, e l'artic. 2105, che dà a tutti i surriferiti privilegiati il diritto di esser pagati con privilegio sul prezzo di uno stabile in mancanza del *mobiliare*; e siccome la parola mobiliare comprende i denari sequestrati secondo gli art. 535 e 539., ne viene, che si può esercitare il privilegio su questi denari giacchè la mancanza di essi attribuisce un privilegio sugli stabili. D'altronde, quale è stato il motivo del legislatore di accordare la preferenza sui mobili ai crediti de' predetti cinque privilegj? „ Questi crediti, disse il Sig. Treilhard nel suo di„ scorso al Corpo legislativo presentando la „ legge, sono sacri in qualche maniera, at„ tesochè con quelli il debitore ha vissuto, „ ed è per tal motivo che vanno a cadere „ tanto sui mobili quanto sugli stabili. „ Ora questo motivo essendo ugualmente applicabile a' danari sequestrati non meno che agli altri mobili, questi denari devono essere soggetti ai privilegj.

Si è parlato (alla sez. 2. §. 1. sotto il num. III. *quali somme si possono sequestrare*, 2. e 3.) delle opposizioni formate sulle cauzioni dei pubblici funzionarj. Se tra gli opponenti, ve ne ha per crediti di abuso e di prevaricazioni commesse da' suddetti funzionarj nell'esercizio delle respettive funzioni, sono questi privilegiati sui fondi depositati per la cauzione ed i frutti di essi (2102. 7.), e lo sono in preferenza di tutti i summentovati privilegj, perchè i sud-

detti fondi ed i frutti servono specialmente di responsabilità a quelli che restano vittime di tali abusi e prevaricazioni.

Secondo caso. I denari provenienti dalla vendita delle cose sequestrate.

Primo privilegio. Il venditore per il prezzo degli effetti mobiliari non pagati, se sono per anche in possesso del debitore, tanto che abbia comprato con termine a pagare che senza termine. (*Cod. Nap*. 2102. 4.) *Esempio*. Paolo ha comprata dell' argenteria, e l' ha depositata in casa di una terza persona; l' argentiere forma l' opposizione, onde sarà pagato per privilegio prima degli altri opponenti. Sebbene gli argenti sieno in casa della terza persona, sono sempre in possesso di Paolo debitore; mentre la persona che gli ha in deposito gli ritiene in suo nome, e noi abbiamo il possesso di una cosa quando l' abbiamo in nostro potere, o che un altro la tiene a nome nostro. (*Cod. Nap*. 2228.) Ma se innanzi il sequestro, Paolo avesse venduta l'argenteria a qualcheduno senza veruna frode per parte del compratore, Paolo non essendone piu in possesso, i sequesti fatti dopo sopra di lui, non opererebbero verun effetto.

Questo privilegio, ha luogo tanto che la vendita sia stata fatta senza termine o col termine; osservando tuttavia; che se è stata fatta senza termine, il venditore può fare anche di più potendo rivendicare gli effetti sequestrati, ed impedire che sieno rivenduti dai creditori del compratore. (*Cod.*

Nap. 2102. 4.) Fatta la rivendicazione, cita il compratore per la validità, ed il sequestrante in dichiarazione con un comune Decreto; e se la rivendicazione vien dichiarata valida, gli effetti sono restituiti al venditore, il quale non ha allora verun prezzo da reclamare.

Ma perchè ottenga questa restituzione, si esigono tre condizioni.

La prima, che gli effetti sieno per anche in possesso del compratore, (*ivi*.) e li posseda per mano del terzo, come si è detto di sopra. Ma se questo primo compratore gli avesse venduti ad un secondo senza frode per parte di quest' ultimo, il primo non potrebbe rivendicare contro il secondo, nè contro i creditori che avessero sequestrato contro questo secondo compratore, altrimenti il commercio delle cose mobiliari resterebbe intralciato e quello che comprasse dovrebbe temere dopo aver pagato di vedersi spogliare dal venditore del suo venditore.

La seconda condizione, è che la rivendicazione sia fatta dentro gli otto giorni dopo il rilascio. (*ivi*); altrimenti, i creditori del compratore avendo un giusto motivo di crederlo proprietario trattando seco lui potrebbero impedire la rivendicazione.

La terza, è che gli effetti si trovino nell' istante della rivendicazione nello stato medesimo in cui erano quando ne è stato fatto il rilascio (*ivi*.) affinchè si possa vedere se quelli rivendicati sono quelli, che sono stati venduti.

Secondo privilegio. Le spese fatte per la conservazione della cosa, (2202. cioè a dire il depositario, il prestatore della cosa sulla quale vi è il sequestro fanno le spese per la conservazione, saranno privilegiati anche di fronte del venditore medesimo, perchè hanno conservata la cosa.

Terzo privilegio. Il credito sul pegno del quale il creditore è in possesso (*ivi*.) 2. e 2073.) In tal guisa Pietro consegna a Paolo per 1200. fr. di argenterìa in pegno di fr. 300. Gli altri creditori di Pietro che fanno de' sequestti, non saranno posti che dopo Paolo.

Ma affinchè il creditore goda questo privilegio vi sono necessarie due condizioni.

1. Questo privilegio non ha luogo se non quando esiste un atto pubblico, o una scritta privata legalmente registrata contenente la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, o uno stato annesso delle loro qualità, peso, e misura. (2074.)

La relazione dell' atto in iscritto, ed il registro non sono però prescritti che in materia eccedente il valore di 150. fr. (*ivi*) cioè a dire quando il debito supera una tal somma.

2. Il privilegio non sussiste sul pegno, se non in quanto, che questo pegno è stato dato ed è tuttora in possesso del creditore, o di un terzo convenuto dalle parti. (2076.)

Il creditore, che ha il pegno è preferito sulla cosa agli altri creditori. (2073.)

E preferito similmente per le spese fatte per la preservazione della cosa innanzi che sia stata data in pegno, perchè vedendo la cosa in potere del debitore, ha forse ignorate queste spese; tuttavolta quelle fatte durante il pegno son rifatte a preferenza di lui, perchè gli hanno conservato il pegno, ed il suo pagamento.

Quarto privilegio. Il proprietario su ciò che guarnisce la casa o il podere, o su ciò che serve alla coltivazione di esso. (2102.) 1.) *Esempio*: Un locatario ha trasportati altrove i mobili, e gli ha messi in casa un terzo dove sono stati sequestrati contro il predetto locatario da altri creditori. Il proprietario opponente sarà pagato con privilegio; ma egli non conserva questo privilegio, se non in quanto che ha fatta la rivendicazione, cioè dentro il termine di 40. giorni quando si tratta del mobiliare, che guarniva il podere, e di giorni 15. se si tratta de' mobili di una casa. (*ivi*.)

Questo privilegio in favore del proprietario ha luogo per tre sorte di crediti.

1. Le pigioni ed affitti dovuti (81), ma con questa distinzione. Può esercitare tal privilegio per tutto ciò che è scaduto e per tutto ciò che è da scadere, se il contratto d'affitto è autentico, o se essendo in forma privata abbia data certa. (2102. 1.)

In mancanza di contratto autentico, o quando essendo in forma privata non ha

(81) V. dopo al 5. privilegio, e art. 662. di procedura.

una data certa, per un anno incominciando dal termine dell' annata corrente. (*ivi*)

2. Un tal privilegio ha luogo per le riparazioni locative. (2102, 1.)

3. Infine ha luogo per tuttociò che concerne l' esecuzione dell' affitto. (*ivi.*) Per esempio se l' affittuario non ha fatti quei miglioramenti de' quali era incaricato; se ha degradate le terre ec.

Il proprietario, se rivendica nel tempo di già indicato, è privilegiato sopra del creditore assicurato col pegno che deve a propria colpa imputare l' aver prestato sopra un oggetto affetto ad un tal privilegio; mentre poteva saperlo informandosene, e se era in dubbio non prestar niente, quando all' opposto il proprietario non poteva impedire l' imprestito.

Gode ancora il privilegio sopra il venditore, quando che non resti provato, che il proprietario avesse notizia che gli oggetti non appartenessero al locatario (*Cod. Nap.* 2102. 4.) *Esempio*; io ho venduto un mobile, che il locatario ha trasportato fuori di sua casa per impegnarlo; il proprietario sarà preferito al creditore che ha il pegno in mano, ed a me ancora.

Quinto privilegio. Le spese giudiciarie. Si applichi quì quanto si è detto nelle precedenti pagine parlando del primo caso, e al secondo privilegio, ma però con le appresso due modificazioni. (82)

---

(82) V. sopra il 4. privilegio. e art. 662. di procedura.

1 Le spese di sequestro e vendita delle cose sequestrate sono pagate prima del creditore, che ha il pegno in mano, e dei proprietarj, perchè erano necessarie per procurare il loro pagamento; ed eglino stessi sarebbero stati obbligati a farle quando fossero stati soli creditori.

2. Ma le spese della procedura del contributo non sono pagate se non dopo il proprietario a tenore dell' artic. 662. che non accorda ad esse verun privilegio, se non dopo le pigioni.

La ragione si è, che la distribuzione non gli è di alcuna utilità; giacchè va avanti a tutti quelli, che vi sono collocati. L'istessa cosa può dirsi del creditore assicurato col pegno e se gli deve applicare l' istessa decisione. (83.)

Sesto privilegio. Le spese del mortorio. *Vedasi* sopra *al primo caso* il *terzo privilegio*.

Settimo privilegio. Le spese dell' ultima malattia. *Vedi ivi quarto privilegio*.

Ottavo privilegio. I salarj delle persone di servizio. *Ivi quinto privilegio*.

---

(83) Ciò non sta in contradizione coll' art. 2001. del cod. civ. di che sopra *nel primo caso* al secondo privilegio; ove si tratta di crediti, per cui non vi è proprietario privilegiato, ma solo vi può essere il creditore con pegno, che di fatti è preferito. La ragione è che sinchè si tratta di concorrenza fra privilegi generali, la legge fissa il modo; Ma se è concorrenza fra privilegio generale, e speciale su certi oggetti, allora lo speciale vince. Non resta che la distinzione fra spese necessarie anche per questo, e le utili solo per l' altro, come fa l' autore. *Le Pagé lib. 5. tit. 11. art. 1. quest. 9.*

Nono ed ultimo privilegio. Le somministrazioni de' generi di sussistenza. *Ved. ivi sesto privilegio*.

Se si fossero sequestrati in mano a un albergatore o locandiere gli effetti di un viaggiatore trasferiti nel suo albergo, il suddetto albergatore sarebbe privilegiato sulle somministrazioni fatte sul prezzo de' suddetti effetti, (2102 5.) prima di qualunque altro, eccettuate le spese del sequestro, e della vendita, che egli stesso sarebbe stato obbligato a fare per procurarsi il suo pagamento.

Nell' istesso modo se si fossero sequestrate delle cose carreggiate, il carrettiere o vetturale avrebbe il privilegio per le sue spese di vettura, e le spese accessorie (2102. 6)

De' privilegj sul prezzo di una vendita di effetti mobiliari gravati.

Primo privilegio. Le spese per la consesvazione di questi effetti; *vedasi* nell' ultime precedenti pagine *al secondo caso secondo privilegio*. L' istesso, per i fabbricatori di carri, manescalchi, sellaj ec., i quali vanno avanti agli altri sugli oggetti che hanno conservato del podere, come pure gli artisti che hanno somministrato o lavorato sui mobili della casa.

Secondo privilegio. Il venditore sul prezzo degli oggetti che ha venduti. *Ved. come sopra primo privilegio*.

Terzo privilegio. Il creditore, che è as-

sicurato col pegno o che ha il pegno in mano. (*Ved. ivi terzo privilegio.*)

Si è detto già alla sez. 2 §. 1. N. II. *parlando de' titoli mediante i quali si può sequestrare*, che il creditore senza titolo esecutorio non potrebbe sequestrare gli oggetti di proprietà del suo debitore tra le mani di un terzo, che per mezzo di sequestro o esecuzione per rivendicazione; ma quello che ha un titolo esecutorio può anche gravare a suo piacimento.

Se dunque un affittuario o locatario avesse impegnati degli effetti ed utensili, un creditore fuori di quello che ha il pegno in mano potrebbe gravare in mano di quest' ultimo, il quale sarebbe privilegiato sul prezzo.

Quarto privilegio. Il proprietario. *Ved. le ultime precedenti pagine quarto privilegio.*

Quinto privilegio. Le spese giudiciarie. *Ved. sopra al primo caso secondo privilegio, e nel secondo caso quinto privilegio.*

Sesto privilegio. Spese del mortorio. *Ved. sopra terzo privilegio.*

Settimo privilegio. Spese dell' ultima malattia. *Ved. sopra quarto privilegio.*

Ottavo privilegio. Salario delle persone di servizio.

Bisogna fare una distinzione tra le persone addette al servizio delle persona e quelle inservienti alla coltivazione delle terre. Alle prime è d' uopo applicare ciò che si è detto di sopra al *quinto privilegio*. In quanto alle seconde, che hanno contribuito col

prezzo delle loro fatiche alle raccolte devono sul prezzo di dette raccolte esser pagate prima di ogni altro, ed eziandio del proprietario, poichè l'artic. 2102. 1. accorda un privilegio alle spese della raccolta prima del proprietario, che deve a' loro sudori il prezzo su cui è pagato.

Nono privilegio. Le somministrazioni de' generi di sussistenza. *Ved. sopra sesto privilegio. ec*

Se tra gli oggetti gravati ne esistessero di quelli che fossero presso un locandiere o albergatore, o che fossero stati condotti per vettura, si applichi quanto si è detto ultimamente al nono privilegio.

DE' PRIVILEGJ SUI FRUTTI VENDUTI DOPO IL GRAVAMENTO SULLE RACCOLTE.

Primo privilegio. Le spese della custodia, perchè se non vi fosse stato chi l'avesse guardati e custoditi i frutti, sarebbero forse rimasti distrutti, e non sarebbero stati pagati gli altri privilegiati. Sono queste le spese di conservazione. *Ved. nell' ultime precedenti pagine, privilegio*.

Secondo privilegio. Le somme dovute per le semenze dell' annata sul prezzo della raccolta dell' anno in preferenza del proprietario (2102.)

Terzo privilegio. Le spese delle raccolta dell' annata sulla suddetta raccolta in preferenza del proprietario. (*ivi.*) I mietitori i primi, e quindi tutte le altre persone inservienti.

Si pongano in seguito tutti i surriferiti 4. 5. 6. 7. 8. e 9 privilegiati.

DE' PRIVILEGIATI SUL PREZZO DELLE RENDITE, AZIONI, ED INTERESSI.

Primo privilegio. Il cedente pel pagamento del prezzo. *Argom.* dell' artic. 2102. 4. Per i venditori de' mobili, e 2103. 1. per il venditore di uno stabile.

Se vi sono diverse cessioni successive il di cui prezzo sia dovuto in tutto o in parte il primo venditore vien preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di mano in mano. (2103. 1.) Il secondo o terzo ha dovuto vedere nell' istante della cessione fattagli ciò che era tuttora dovuto al precedente proprietario, e che in conseguenza questi aveva un privilegio. Poteva non comprare se non voleva esporsi.

Secondo privilegio. Quello che ha messi fuori i denari per l' acquisto della rendita, dell' azione, o dell' interesse, purchè sia autenticamente verificato dall' atto dell' imprestito, che la somma era destinata a un tal' uso e dalla ricevuta del cedente che un tal pagamento è stato fatto co' denari imprestati. *Argom* dell' artic. 2103. 2. che decide in favore di quello che presta per la compra di uno stabile.

Terzo privilegio. Il coerede o altro consuccessore universale o a titolo universale sulle rendite, azioni o interessi provenienti dalla successione, e gravati contro questo

successore per i suoi proprj debiti. Il suddetto consuccessore, ha un privilegio su tali oggetti per la sicurezza e garanzia della divisione fatta tra esso ed il suo consuccessore gravato, e la retrogressione o ritorno delle porzioni. Argom. dell' artic. 2103. 3. per gli stabili di una successione.

Quarto privilegio. Il creditore a cui è stata impegnata la rendita, l'azione, o l' interesse. *Ved.* nelle precedenti pagine *parlandosi de' privilegj sulle somme primo privilegio*.

Si pongano in seguito i priv. 2. 3. 4. 5. 6. come sopra.

Quando vi fossero delle ipoteche sulla rendita (*ved. di sopra* §. 4. art. I. N. X. *delle formalità ec.* 3.) dopo i privilegiati si classano gl' ipotecarj sui frutti scaduti dopo la denunzia del gravamento, e sul prezzo dell' aggiudicazione.

7. Qualora sonosi classati i privilegiati conforme alle regole surriferite, si collocano gli altri creditori per contributo per i loro capitali, ed accessorj, eccettuati due casi in cui si classano per ordine d' ipoteca:

Il primo è allora quando si fa la distribuzione de' frutti di suolo gravati scaduti dopo la denunzia del gravamento sui fondi; questi frutti essendo immobilizzati, come si è gia detto al §. 3. N. II. *su quali frutti si può fare il gravamento* si distribuiscono per ipoteca.

Il secondo è quando una tale distribuzione si fa per gli arretrati di una rendita costi-

tuita, scaduti dopo la denunzia del gravamento sul fondo della suddetta rendita. Questi frutti al §. 4. art. 1. N. X. 3. sono immobiliari, come si è detto a favore di quelli che avevano ipotecato prima della legge degl' 11. brumifero an. 7. e distribuiti ipotecariamente solo tra loro.

8. In seguito del processo verbale di distribuzione di cui si è fatta menzione di sopra al N. II. infine, il Giudice delegato forma lo stato della distribuzione nell' appresso maniera.

Stato di distribuzione.

Distribuzione fatta da noi ... Giudice del tribunale di ... delegato à tale effetto dal Sig. ... Presidente del suddetto tribunale sotto dì ... sul registro de' contributi tenuto nella cancelleria. Della somma di ... che trovasi nelle mani di .. (Si enuncia quì di dove proviene, se da un sequestro, o da una vendita, e si enuncia parimente il genere della vendita. Se questa è stata fatta sul gravamento, si pone:) *rimanente di quella di .... prezzo della vendita de' mobili ed effetti spettanti al detto Sig. Pietro ... secondo il conto fatto in fine del processo verbale della predetta vendita eseguita da .... usciere sotto dì .. ad istanza del Sig. Paolo creditore del detto Sig. Pietro, il quale ha proceduto per la predetta vendita ed attualmente procedente per la suddetta distribuzione.*

Tra gli opponenti per la prefata somma, che hanno prodotti in cancelleria i loro titoli e recapiti, con l' atto per esser collocati, e il detto Sig. Pietro parte gravata legalmente citato.

Alla qual distribuzione, dopo le consuete formalità e termini esattamente osservati, come risulta dal nostro processo verbale, a richiesta del Sig... patrocinatore del detto Sig. Paolo procedente, ciò ricercando, sopra i suddetti titoli recapiti ed atti, e nell' assenza del suddetto Sig. Pietro il quale ne ha presa comunicazione entro i prefissi termini; oppure dopo la comunicazione presa dai suddetti pel summentovato Sig. Pietro che accordati i suddetti titoli carte e recapiti o che gli ha contradetti; il tutto secondo il nostro processo verbale suddetto, abbiamo proceduto alla prefata distribuzione nel seguente modo:

Sulla detta somma di... saranno pagati per privilegio e coll' ordine qui appresso i seguenti creditori.

(S' indicano i privilegiati, le somme loro dovute pel capitale, interessi e spese, le cagioni de' loro crediti, ed i titoli che hanno prodotti.)

Dopo i privilegiati, si mettono quelli per contributo. Se vi è di che pagare, si collocano nella medesima forma de' privilegiati, altrimenti nella maniera che segue.)

Sarà pagata al Sig. ... creditore della somma di... cioè 1. quelle di... pel capitale a lui dovuto invirtù di... 2. quella di...

per gl' interessi scaduti dal dì... fino a questo giorno termine della distribuzione; 3. *e quella di... per le spese da lui fatte secondo la tassazione che ne è stata fatta.*

Classati in tal guisa tutti i producenti se devono esserlo si termina in tal maniera.

Fatta la presente distribuzione chiusa e decretata da noi Giudice delegato suddetto.

A... nel palazzo di giustizia nella camera del Consiglio il...

IV. *Se i creditori che non hanno prodotto dentro il mese, possono producendo dopo il mese e prima del rilascio de' mandati, entrare nella distribuzione insieme co' producenti.*

1. L' artic. 660. dice che dentro il mese dell' intimazione, gli opponenti produrranno *sotto pena di esclusiva,* (forclusion) i loro titoli in mano del Giudice delegato. L' artic. 1029. dice, che nessuna *perdita di ragione* pronunziata nel presente Codice è comminatoria. L' *esclusiva* e una *perdita di ragione* o un imposizione di silenzio, dunque non possono, producendo dopo il mese dividere con i producenti.

Invano opporrebbesi l' artic. 757. che in materia di graduatoria non pronunzia l' esclusiva, ma permette al contrario di produrre dopo il termine, soffrendo le spese cagionate dalla tarda produzione, e gli interessi decorsi contando dal dì in cui avrebbero cessato di decorrere se la produzione fosse stata fatta entro il prefisso termine.

Ma due risposte vi sono a quest' obiezione: 1. l' artic. 660. pronunzia l' esclusiva e la perdita di ragione per il contributo. L' artic. 1029. vuole, che questa perdita di ragione non sia comminatoria, e verun articolo la pronunzia per la graduatoria.

Il legislatore ha creduto dover fare questa distinzione tra le suddette due operazioni, e qualora non se ne scorgessero i motivi, egli ha parlato chiaramente, e ciò è bastante perchè se ne debba esseguire la sua disposizione. 2. Il legislatore ha avuti de' savissimi motivi per fare una tal distinzione. Nella graduatoria i creditori hanno formate le loro opposizioni mediante un'inscrizione fatta sovente diversi anni innanzi l' esecuzione immobiliare, la quale ha una durata assai più lunga dell' esecuzioni sui mobili. Essi sono stati intimati di produrre ai domicilj eletti; ma quelli che erano informati, e che abitavano questi domicilj, o possono esser morti, o gli hanno cangiati, ed i creditori possono non avere avuta notizia in tempo di una tale intimazione. Quantunque avessero potuto prevenire quest' inconveniente con una nuova elezione di domicilio, non ostante la legge ha potuto, considerando che non erano del tutto privi di scusa, ammetterli a produrre anche dopo, soffrendo però essi le conseguenze dell' improvida loro trascuratezza, vale a dire della loro ommissione di una nuova elezione di domicilio. Nel contributo i non oppponenti non hanno le medesime scuse o

e non è che dopo l'esecuzione, che hanno avuta facoltà di formare l' opposizione. I gravamenti mobiliari sono rapidi, ed il contributo, che ne viene appresso non tarda che poco ad aver luogo; l' opposizione è recente, ed anche presente allo spirito del creditore. Se ha troppo tardato è senza scusa. La legge dunque ha potuto esigere da lui una maggiore esattezza, che dal creditore inscritto, e trattarlo con maggior rigore di quest' ultimo, qualora non ha prodotto dentro il prefisso termine.

2. Se frattanto essendo tutti i producenti pagati, vi restassero tuttora dei denari, i non producenti sarebbero ammessi a dividerli; verrebbe a fare tra loro una nuova distribuzione, dove i privilegiati sarebbero classati i primi perchè i denari fanno sempre parte de' beni mobiliari del loro debitore, su quali hanno un privilegio, e la legge non ha stabilita la loro esclusiva, che a favore de' producenti, e non a favore de' non producenti, a cui non ha inteso permettere di opporre una trascuratezza che è stata comune a tutti.

V. *Della comunicazione della distribuzione presa da creditori; del caso in cui essi e la parte gravata la contradicano.*

1. Quando è fatta la distribuzione, il procedente deve denunziare per mezzo di un atto di patrocinatore, che è chiuso il processo verbale, ai creditori producenti ed alla parte gravata con intimazione a pren-

derne comunicazione, e contradire al processo verbale del Giudice delegato. (663.)

INTIMAZIONE AGLI OPPONENTI ED ALLA PARTE GRAVATA A PRENDERE LA COMUNICAZIONE.

Ad istanza del Sig. Paolo, procedente per il contributo de' denari provenienti dalla vendita degli effetti mobiliari del Sig. Pietro.

Resta denunziato e notificato al Sig... patrocinatore del Signore. . (e cosi degli altri opponenti) *tutti opponenti sopra i suddetti denari ed al Signore . . patrocinatore del suddetto Sig. Pietro* (se lo ha costituito altrimenti la citazione, deve esser fatta alla persona o al domicilio.)

Che il Sig. . . . ha chiusa sotto di . . . la distribuzione de' suddetti denari, ed affinchè i sunnominati, non possano allegare ignoranza, ed abbiano dentro quindici giorni a prendere la comunicazione della prefata distribuzione e contradirvi se lo credono bene sul precesso verbale del Giudice delegato; di che l' atto ec.

2. Se i creditori e la parte gravata prendono la comunicazione, e trovano che vi sia luogo a contradire, lo fanno con un esposizione di ragioni sopra il processo verbale. (663.)

3. Le prove di contradizione, che si possono opporre dalla parte gravata, sono, che il credito non esiste o che ha cessato di esistere in tutto o in parte.

Non può opporre il termine. *Ved. Tom.* I lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 1.

Può opporre, che il credito non essendo che condizionale; e non essendo appurata la condizione, non esiste per anche il credito; che perciò il creditore non deve essere nè collocato, nè pagato, e che la sua porzione deve essere distribuita fra gli altri opponenti, ma il creditore condizionale, che può prima del suddetto evento fare degli atti conservatorj (1180.) ha un diritto di domandare, che la sua porzione resti in deposito fino alla purificata condizione; o che gli altri creditori diano una sicurtà di restituirgli la somma che deve esigere se non stimano meglio lasciargliela riscuotere, dando esso sicurtà di restituirgliela.

La parte gravata non può censurare una giusta collocazione sul solo fondamento che è stata fatta con privilegio; i creditori lesi hanno essi soli questo diritto.

4. In quanto a creditori possono censurare la collocazione degli altri, e la loro.

Contro la collocazione degli altri possono proporre le istesse prove della parte gravata, poichè possono esercitare i suoi diritti, ed hanno un interesse di non dividere con una persona, che non ha alcun diritto una massa che appartiene ad essi soli. Possono eziandio proporre delle prove per parte loro, contenenti, che un creditore è stato collocato in loro pregiudizio, come sarebbe se lo fosse stato con privilegio quando dovea esserlo con gli altri in contributo, o allorchè è stato collocato tra

i privilegiati di una classe più sublime di quella in cui deve esserlo.

I creditori possono censurare la propria collocazione per le ragioni in verse, vale a dire perchè sono stati collocati in una classe di privilegiati inferiori, o tra quelli per contributo.

5. Su tali difficoltà il Giudice delegato gli rimette all' udienza. (666.)

Ragioni per contestare una classazione ed ordinanza di remissione all' udienza.

E il... davanti a noi Giudice delegato suddetto assistito dal... cancelliere nella camera del Consiglio, è comparso il Sig... patrocinatore del Signore... uno de' creditori collocati nella predetta distribuzione, il quale dopo aver presa la comunicazione dello stato della predetta distribuzione, e delle carte e ricapiti prodotti da ciascheduno degli opponenti, ha detto, che domandava la modificazione della detta distribuzione in quanto alla collocazione del Sig.... atteso che ec. (enunciare i motivi; per esempio che è stato messo tra i privilegiati in vece di esserlo tra i creditori in contributo) *e domanda che sia...* (enunciare la maniera con cui pretende che sia modificata la collocazione) *e si e firmato.*

Delle quali comparse, ragioni e domande, abbiamo al detto Sig... nel predetto nome accordato l' atto, ed abbiamo ri-

messe le parti all' udienza del. .. affinchè sulla nostra relazione e dopo che è stato sentito il Procuratore Imperiale, venga ordinato quanto sia di ragione ec.

6. Se dentro il prefisso termine non insorgono delle contestazioni se non contro i creditori per contributo, ed niuna contro i privilegiati, oppure se si accordono insieme una o più classi di privilegiati, e che non si contesti, che una classe inferiore, il Giudice delegato rimettendo all' udienza può decretare la distribuzione per i crediti privilegiati non contestati, ed ordinare che sieno rilasciati i mandati a' suddetti creditori; *Argom.* dell' artic. 758. che lo decide per la graduatoria a riguardo de' creditori anteriori a quelli contestati.

7 Qualora il creditore ad istanza del quale la remissione è stata ordinata ha contradetto, e le parti interessate non vi erano presenti. Deve esso, o in sua mancanza la parte la più diligente, far loro sapere una tal remissione, ed il giorno indicato mediante un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore. (666.)

Quest' atto deve esser notificato al creditore contradetto ed alla parte gravata (se vi è il patrocinatore altrimenti si cita con un atto d' usciere) ed al patrocinatore più anziano degli opponenti; i quali devono esser soli in causa, il procedente non può esser citato in tal qualità. (667.) perchè il più anziano basta per difender la massa.

Vi sono due casi ne' quali si deve per

una tal difesa, citarne un altro fuori del patrocinatore più anziano: 1. quando il suo cliente ha l'istesso interesse, che il creditore contestato; 2. allorchè il suddetto cliente è, senza interesse, come quando è privilegiato, e verrà classato utilmente; *arg.* dell' artic. 760. per la graduatoria, che non ammette i creditori utilmente classati nel numero di quelli, che possono eleggere un parrocinatore per difendere la massa per essere senza interesse. Ma non si dee seguire qui l'altra, disposizione di quest' articolo, che vuole che passati gli otto giorni del termine accordato per contradire, i creditori posteriori in ipoteca ai gradi contestati, sieno tenuti di accordarsi tra loro sulla nomina di un patrocinatore, altrimenti verranno rappresentati dal patrocinatore dell' ultimo creditore graduato; perchè nel contributo non vi è nè primo nè ultimo, essendo tutti nella medesima linea. La cosa più semplice è di lasciare la cura di una tal difesa al patrocinatore più anziano dopo di quello che è stato escluso.

CHIAMATA PER SENTIR PRONUNZIARE SULLA REMISSIONE.

Ad istanza del Sig. . . .

Sieno intimati il Sig. . . . patrocinatore del Sig. . . . parte gravata.

E il Sig. . . . Patrocinatore del Sig. . . . opponente sul prezzo della vendita degli effetti del detto Sig. Pietro, e che hanno pro-

detto pel contributo del predetto prezzo, ed ancora il prefato Sig .. come patrocinatore il più anziano degli opponenti.
a comparire all' udienza del dì . . . e procedendo, e andando avanti sulla remissione all' udienza fissata nel surriferito giorno. ordinata dal Sig. Giudice delegato per il predetto contributo, per sentir dire e ordinare sulla relazione del suddetto Sig. Giudice delgato, e sentito il Sig. . . Procuratore Imperiale.

(Si mettono quivi le conclusioni prese di sopra nelle *posizioni di ragioni per contradire*. 5.)

Non vi è bisogno di notificare la copia del processo verbale contenente le ragioni e la domanda di modificazione, mentre l' artic. 666. dice, che si intimerà per l' udienza con un semplice atto.

8. Quelli a quali vien notificato quest' atto non possono replicarvi in scritto. L' artic. 666. dopo aver detto che si intimerà per l' udienza con un semplice atto, aggiunge; *senz' altra procedura*.

9. Nell' indicato giorno, se il Giudice relatore o il tribunale non sono in stato di decidere s' indica un altro giorno ed in tal caso non vi è di bisogno di nuova intimazione. *Arg.* dell' artic. 1034.

10. Il Decreto vien pronunziato sulla relazione del Giudice delegato, e le conclusioni del pubblico ministero. (668.) La relazione si fa senza precedente contraditorio o discussione delle parti come in tutti gli altri casi dove vi è una relazione,

La legge esige l' intervento del pubblico ministero, quantunque non si tratti quì che dell' interesse privato, affine di rimediare alla trascuratezza del patrocinatore il più anziano degli opponenti, tra quali d' altronde possono esservi de' minori o altri pe' quali sia necessario quest' intervento.

11. Il Decreto deve contenere la liquidazione delle spese. *Argom.* dell' artic. 762. che ciò prescrive in materia di graduatoria.

12. Se vien modificata la contestata collocazione, il contestato, che l' ha sostenutà è condannato nelle spese; ma siccome può non essere in stato di pagarle o essere di difficile escussione, si ordina, che le spese del patrocinatore, che ha rappresentati i creditori contestanti, saranno collocate in preferenza a tutte gli altri crediti, su cui restano dei denari da distribuire, fatta la deduzione da quelli, che saranno stati impegati a pagare dei debiti anteriori a quelli contestati. *Argom.* dell' artic. 768. che l'ordina pèr la graduatoria.

In tal guisa devonsi pagare in preferenza le spese del patrocinatore, che ha contradetta la collocazione mal fatta, allorchè è riuscito nel suo intento perchè ha operato il bene comune.

Il Decreto, che autorizza l' impiego delle spese cioè a dire, che autorizza i creditori contestanti a farsele pagare con privilegio, pronunzia la surrogazione in vantaggio del creditore, sul quale mancano i

fondi, o della parte gravata. L'esecutoria enuncia una tal disposizione, e indica la parte che deve profittarne. *Arg.* dell'artic. 769. che ciò prescrive in materia di graduatoria. Le spese per esempio ascendono a 600. franchi. Esse diminuiscono a proporzione ciò che i creditori, o la parte gravata avrebbero riscosso; si surrogano quei creditori, o la parte gravata al diritto che hanno contro il creditore, che è rimasto soccombente, cioè al diritto di farsi pagar queste spese, di cui si fanno rimborsare sulla sua collocazione, o rata sugli altri suoi beni.

In quanto alle spese fatte dal contestato, egli le soffre senza poterle ripetere, vale a dire non si ordina che venga rimborsato di quanto deve avere, come si pratica per le altre sue procedure.

Ciò che si è detto del contestante, che ottiene l'intento, si applica al patrocinatore il più anziano quando che non siasi opposto, nel qual caso deve esser condannato nelle spese verso il contestante senza privilegio a riguardo di questo, perchè non è giusto, che la massa sia diminuita, ed in conseguenza diminuito quanto gli appartiene, con spese ingiustamente fatte contro di lui. Questo patrocinatore ha il suo ricorso contro ciascheduno de' creditori della massa per i quali ha agito, se non è nel caso in cui la sua opposizione fosse visibilmente ingiusta, o mal fondata. Allora avendo ecceduti i limiti del suo ministero

può essere condannato nelle spese, ed inoltre a danni ed interessi, ed essere sospeso dall' esercizio di sua professione (132.)

13. Se la collocazione contestata vien mantenuta il contestante vien condannato nelle spese, e per quelle che ha fatte dal conto suo non gli è lecito ripeterle; quanto all' altre fatte contro di lui non ha diritto ad alcuna repetizione. Se non è in grado di pagarle, non se ne accorda il pagamento con privilegio sulla massa al contestato, perchè non ha agito che per il proprio particolare interesse, non per quello della massa, ma il patrocinatore più anziano, che ha difesa la massa è rimborsato con privilegio, se non ha contestato male a proposito.

14. Durante la contestazione della collocazione i crediti non sodisfatti sono aumentati stante gl' interessi e gli arretrati, qualora sono fruttiferi. I creditori pertanto soffrono del ritardo cagionato dalla contestazione, non meno che la parte gravata il di cui scapito è accresciuto. Essi hanno ricorso per questi interessi ed arretrati contro il contestante, che è rimasto soccombente nella contestazione, perche è stata cagione di un tal' aumento di scapito. *Argom.* dell' artic. 770. che ciò decide per la graduatoria.

15. Se vi è l' appello, ecco le regole, che devonsi osservare. (84.)

---

(84) Se la somma del credito collocato è minore di fr. 1000., non vi è luogo ad appello. *Le Page q.2.lib.5. tit. 11.art. 2.*

1. Deve essere interposte dentro dieci giorni, dopo la notificazione al patrocinatore (*669.*), oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza dal domicilio effettivo di ciascheduna parte. *Argom.* del 763. per la graduatoria. (85.)

2. Quest'appello deve contenere la citazione, e l'enunciazione dei reclami (669.)

3. Non devono essere intimato che le parti indicate dall' artic. 667. vale a dire quelle sole, che devono essere in causa. La parte gradata (86.) il patrocinatore più anziano (87.) ed il contestato, se è il conte-

---

(85) *Le Page* nel trattato di procedura in questa parte dice che i dieci giorni si contano da quello, in cui il decreto è notificato ad *Avouè*. Commaille pure nella Proced. *lib.* 5. *tit.* 10. *p.* 1. *art.* 5. dice, che „ L' acte d'appelln' „ a pas besoin d'être signifie, et ne se signisié pas au domi- „ cile desparties. Il est signifie au domicile de l' *Avoué* „ Quindi non pare che sia come dice l'autore applicabile l'arg. dell'articolo 763. In quest' articolo infatti non si dice, che l' appello si notifichi ad *Avouè*, e allora dovendosi notificare al domicilio della parte stà bene il termine secondo le distanze. Ció che l' autore dice nel successivo N. IV. sulla *forclusion* per notare la diversità fra contributo, è graduatoria è applicabile anche in questo luogo.

(86) Se il gravato non ha costituito patrocinatore, come nella nota 78. è egli necessario di intimarlo in appello? Potrebbe esser tanto lontano che i dieci giorni non servissero. Siccome è contumace alla notificazione della distribuzione di che nell' art. 609. mostra di non voler prender parte nel giudizio, e non importa notificarli l' appello *Le Page lib.* 5. *tit.* 11. *art.* 2. *quest.* 1. — Se il gravato appella puó farlo, e comparire con *Avouè*.

(87) E l' *Avouè* più anziano della prima istanza che comparisce anche in appello, per mezzo peró di un' *Avouè* della Corte. Ció perchè questo *Avouè* agisce come rapsesentante tutti i creditori: essendo per eccezione alla regola che non si puo affittare per via di Procuratore, che la massa dei creditori sia cosí rappresentata. *Vedasi sopra al lib.* 3. *p.* 1. *tit.* 1. *cap.* 1. *Sez.* 2.

stante, che appella; e se è il contestato s' intima il contestante. (669.)

4. Quest' appelo è notificato ai domicilj dei patrocinatori (*ivi*)

16. L' intimato non deve notificare che delle conclusioni motivate. Argom. dell' art. 765. per la graduatoria.

L' Appellante avendo presentate le sue conclusioni libellate co' suoi reclami contenuti nell' atto di appello non deve rispondere, giacchè la tariffa non bonifica alcuna risposta.

17. Si decide sull' appello come in materia sommaria, 669, in conseguenza non vi è necessaria veruna istruzione in scritto.

Le parti soccombenti in appello saranno condannate nelle spese senza poterle ripetere. *Argom.* dell' artic. 766 per la graduatoria. Ma se riman soccombente il patrocinatore il più anziano, ha il regresso contro la massa per cui ha agito, quando che non sia stato condannato personalmente.

Il Decreto deve contenere la liquidazione. *Argom.* dell' art. 766.

18. Dopo che è spirato il prefisso termine per l' appello e nel caso dell' appello dopo la notificazione del Decreto al domicilio del patrocinatore, il Giudice delegato chiuderà il suo processo verbale nel modo prescritto dall' artic. 665. (670.)

19. I frutti delle somme ammesse in distribuzione cesseranno, se non nasce alcuna contestaziene fin dal dì che resta chiuso il processo verbale di distribuzione. (672.)

Nel caso di contestazione dal dì della notificazione del Decreto, che vi avrà deciso. (*ivi*)

Nel caso poi di appello, quindici giorni dopo la notificazione del Decretto sull' appello. Otto giorni dopo che è chiuso il processo verbale, il cancelliere rilascia i mandati. Ved. quì appresso num. VII.

VI. Del caso nel quale i creditori non producono, e di quello in cui dopo aver prodotto non contradicono.

1. Se vi sono dei creditori, che non producono dentro il mese restano esclusi. (660.) e diventano estranei alla distribuzione, la quale si fa solamente tra i producenti.

2. Se i creditori, avendo prodotto, non prendono la comunicazione dentro quindici giorni, restano esclusi senza nuova intimazione nel Decreto. (664.)

3. Se, avendo presa comunicazione, trovano che non vi è luogo a contestare, non si nota contradizione. (66½.

Il loro silenzio equivale all' approvazione.

4. Se non vi è contestazione il Giudice delegato chiude il suo processo verbale, ed ordina la distribuzione de' denari. (665.)

Liquida le spese della procedura del contributo, che saranno poste in preferenza a tutti gli altri crediti. *Argom.* del 759. per la graduatoria.

Pronunzia la caducità di diritto de' creditori non producenti. (*ivi.*)

Ordina, che il cancelliere rilascierà i mandati ai creditori, giurando essi la sincerità de' loro crediti. (665.)

VII. Dell' esecuzione della distribuzione, tanto che non sia stata contestata, quanto che lo sia stata.

1. Se non vi è stata contestazione, la distribuzione vien chiusa, dopo il termine di quindici giorni accordato per contradire.

2. Se non vi è stata contestazione vien chiusa come si è detto di sopra al N. VI 18.

3. Qualunque sia stata l' epoca in cui sia rimasta chiusa, dopo che sono passati otto giorni, il cancelliere rilascia i mandati ai creditori. (671.) Questo spazio di otto giorni è accordato per aver tempo di prepararli.

4. Spirato detto spazio di tempo i creditori non possono essigere i loro mandati, che giurando la sincerità de' respettivi crediti davanti il cancelliere (671.) Ne vien formato processo verbale in seguito di quello della distribuzione.

PROCESSO VERBALE CHE VERIFICA IL GIURAMENTO E IL RILASCIO DE' MANDATI.

E nel ... davanti a me cancelliere del tribunale di ... è comparso il Sig. ...... nominato nel suddetto processo verbale, dello stato di distribuzione, ed essendo quivi in seguito, ha giurato, che i suoi crediti stante

i quali è stato collocato nel predetto stato sono sinceri, e veridici, che non ha niente ricevuto a conto dei medesimi, e che non ha prestato il suo nome nè indirettamente nè direttamente al Sig ... parte gravata, nè a qualunque altra siasi persona ed ha acconsentito all' esecuzione della detta distribuzione; in conseguenza mi ha fatta stanza di rilasciargli il mandato delle somme per cui è stato collocato, il qual mandato gli è stato sull' istante rilasciato con le carte e recapiti da esso prodotti nella prefata distribuzione, e si è firmato con me e con il detto Sig.....

MANDATO SUL CONTRIBUTO.

Da un processo verbale aperto sotto dì in virtù dell' ordinanza del .... registrato a .... il .... da .... che ha ricevuto formato dal Sig.... Giudice del tribunale di .... delegato nominato in vigore di ordinanza del Sig.... Presidente del predetto tribunale, del .... posta sul registro tenuto a tal' effetto nella cancelleria di detto tribunale, in sequela del requisitorio del Sig.... patrocinatore del Sig.. registrata la predetta ordinanza a .. il ... da... ec. contenente la nomina del predetto Sig ... Giudice delegato per procedere alla suddetta distribuzione della somma di ... proveniente ec.

(Se è di un sequestro si enuncia, come pure il Decreto, che lo ha dichiarato valido. Se è di un gravamento sui mobili o sulle raccolte, se ne enuncia il processo verbale, ed eziandio quello della vendita col

conto apposto appiè del medesimo, il quale fissa il reliquato da distribuirsi. Finalmente se proviene da una vendita di rendita, di azioni, o di interessi, si enuncia il Decreto di aggiudicazione)

La detta distribuzione stabilita sulla predetta somma dì.,. in contributo sul capitale e gl' interessi,) se ne produce come quando una tal somma proviene da un credito di effetti sequestrati che producono interessi o dal prezzo di una vendita di rendita *e sulla somma di.... totale de' crediti da esigersi in contributo per il capitale ed accessorj:*

Tra il Sig. .... ec. si enunciano i nomi di tutti i creditori, che hanno parte nella distribuzione, senza però far menzione dei loro crediti nè dei loro titoli.

E' stato estratto quanto segue:

Ordiniamo, che sia fatto il rilascio di collocazione al Sig. ... per la somma di ... a ragione di; 1. quella di ... per cui abbimo tassate le spese ed atti di esecuzione come pure per quelle fatte sul contributo relativo al presente credito; 2 quella di... per il costo, registro e notificazione del rilasciato mandato, 3. di ... somma a cui abbiamo liquidati gli interessi del credito principale del predetto Sig.... quì appresso enunciato, scaduti dopo dì ... della domanda fino a questo presente giorno; 4. di quella di .... importare del debito principale risultante dal titolo.

In conseguenza e per l' esecuzione del suddetto contributo, è stato da me appiè sot-

toscritto, rilasciato in virtù del presente il mandato di collocazione al predetto Sig...., della prefata somma di ... importare della collocazione quì sopra inserita, dopo che il detto Sig. .... ha giurata nelle mie mani la verità, e sincerità del suddetto suo credito; da pagarsi da .... (il nome debitore o del depositario de' denari da distribuirsi, (*al predetto Signore .... l'importare della presente polizza* (bordereau) *al che fare verrà costretto, e facendolo sarà di tutto liberato.*

Fatto è rilasciato nella cancelleria del tribunale di prima istanza di .... il ....

La firma.

Il processo verbale del Giudice delegato non è nè copiato nè notificato. Non si registra, che quando si fa il rilascio de' mandati. (*Tarif.* 99.)

I mandati collettivamente contengono la totalità della distribuzione fatta dal Giudice delegato. Se si rilasciasse indipendentemente da' mandati una copia intera, ciò sarebbe una doppia fattura. (*ivi*. 101.)

5. Il Mandato è esecutorio *Argom.* del 771 per la graduatoria.

1. Se sono denari sequestrati lo è contro il terzo sequestrario, o depositario, o se ne è stata fatto il deposito.

2. Se provengono da effetti venduti, lo è contro l'uffiziale che ha fatta la vendita, e se ne ha fatto il deposito contro il depositario.

3. Se provengono da' frutti lo è contro l'aggiudicatario, se è stato autorizzato

a custodirli fino alla distribuzione, altrimenti contro l' uffiziale, che ha aggiudicato o contro il depositario.

4. Infine se si tratta del prezzo di una rendita, azione, o interesse, lo è contro l' aggiudicatario se non ha depositato, tanto che sia stato autorizzato o nò a custodirlo fino alla distribuzione; e se non paga si può procedere al nuovo incanto a suo rischio. *Ved.* quanto si è detto di sopra §. 2. art. I. N. XVI.

6. Se il creditore è pagato per la totalità, consegna i titoli, le carte e recapiti e mandati a quello che paga, per mostrare il tutto al gravato, come denaro effettivo in vece di moneta.

Dando la sua ricevuta, ordina, che sia tolta di mezzo la sua opposizione, o sciolta l' esecuzione. *Argom* del 772, che in materia di graduatoria obbliga il creditore ad acconsentire, che sia cancellata la sua inscrizione.

Se la rendita era ipotecata, acconsente che essa sia cencellata.

Allorchè il pagamento non è che parziale il creditore non sciogile l' esecuzione che su denari con riserva sugli altri beni: custodisce i suoi titoli su quali l' ufiziale, che stende la ricevuta fa menzione de' pagamenti a conto.

VII. Della surrogazione alla procedura del contributo.

1. Nel caso di ritardo, o di negligenza

nella procedura del contributo, può essere domandata la surrogazione. *Argom.* dell' 779. per la graduatoria.

Vi è negligenza o ritardo, quando non è stata richiesta entro i prefissi termini, l' ordinanza del Giudice delegato, per intimare a produrre, fare le intimazioni, e notificare, che è chiuso il processo verbale.

2. La domanda si forma per via d'istanza inserita nel processo verbale del contributo. (*ivi.*)

Questa istanza, che non deve essere posta in grossa (*Tariffa* 138.) e nell' appresso forma.

Istanza per la surrogazione alla procedura del contributo.

A' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di...

Fa istanza Andrea creditore del Sig. Pietro, opponente sul prezzo della vendita degli effetti di quest' ultimo, e che ha prodotti in cancelleria i suoi recapiti e carte con l' atto per esser collocato perchè ne sia fatt' uso nella distribuzione del predetto prezzo, dal Sig... Giudice delegato per la prefata distribuzione.

Che v' degniate Sigg..... attesochè (enunciare i fatti di negligenza e ritardo) *in sequela di ciò il Sig. Paolo è negligente o ha ritardato di fare la predetta procedura, di ordinare che il richiedente venga surrogato nella medesima, e conseguentemente il*

detto Sig. Paolo, sia tenuto di rimettere al Sig .... patrocinatore del richiedente, con sua ricevuta nel giorno del Decreto da pronunziarsi, i recapiti e carte a detta procedura spettanti, salvo a detto Sig. Paolo il suo pagamento delle spese di essa, dopo terminata la distribuzione su detto prezzo: altrimenti mancando il detto Sig. Paolo di fare la suddetta consegna dentro il surriferito tempo, che il predetto Sig. Andrea sia autorizzato a ricominciare la suddetta procedura a spese del Sig. Paolo, senza che egli possa ripetere, e senza pregiudizio de' danni ed interessi contro di lui pel ritardo del pagamento delle somme distribuite, cagionato tanto per la sua negligenza in fare la suddetta procedura, quanto pel suo rifiuto a fare la suddetta consegna di carte e recapiti; ed in tutti i casi condannare il suddetto Sig. Paolo nelle spese.

Il Giudice delegato forma il processo verbale come segue.

Processo verbale giustificante la domanda di surrogazione.

E' il .... davanti a noi Giudice delegato suddetto, assistito dal nostro cancelliere, è comparso il detto Sig. ... patrocinatore del sunnominato Sig. Andrea, il quale ci ha presentata una sua istanza per chiederci inserirla nel nostro processo verbale, e questa è così concepita (si copia quivi l'istanza;) *sopra di che da noi Giudice delegato ec. è*

stato accordato al detto Sig.... l' atto della presentazione della presente istanza, appiè della quale abbiamo apposta la nostra ordinanza, contenente che ne sarà da noi fatta relazione alla Camera del consiglio il..... all' ora di..., e il detto Sig..... si è firmato con noi ed il nostro cancelliere, dopo che la detta istanza gli è stata restituita.

Veduta la presente istanza inserita nel nostro processo verbale di questo giorno, ordiniamo che ne sia fatta da noi relazione nella camera del consiglio il... all' ora... di che l' atto.

4. Il procedente può replicare un semplice atto. *Argom.* dell' artic. 189. della Tariffa per la graduatoria.

5. La relazione si fa nella camera del consiglio ed è giudicata sommariamente. (779.)

6. Se è pronunziata la surrogazione; le spese del procedente non gli sono pagate, che alla distribuzione e sul prezzo. *Argom.* di quanto viene ordinato per la surrogazione alla procedura di un esecuzione. *Ved.* sopra *parlando del caso dove vi è collusione ec.* §. 4. art. 1. N. V. 4.

Se vi è appello si applichi ciò che si è detto (*ivi.*) 5.

IX. *Della distribuzione che si fa tra quelquelli, che sono sequestranti su di un creditore del gravato.*

1. Potendo una persona esercitare tutti i diritti del suo debitore, se un creditore

di un gravato ha egli stesso dei creditori, e non abbia formato il sequestro questi creditori possono farlo per lui, ed essere chiamati in sua vece alla distribuzione.

Opposizione di un creditore del gravato

L' ann. ec. ad istanza del Sig. Remigio ec. in nome e come creditore del Sig. Luigi abitante a... in vigore di un titolo .... ed in questa qualità esercitante i diritti ed azioni del detto Sig. Luigi contro il detto Sig. Pietro abitante a .... ho notificato e dichiarato al Sig. Paolo ec. procedente per la vendita del detto Sig Pietro, gravato a sua istanza con processo verbale di .... usciere li... nel suo domicilio, parlando a ... o al domicilio da esso eletto in casa... ed a .... incaricato della suddetta vendita, che il detto Sig. Remigio nel predetto nome è opponente sul prezzo proveniente o da provenire dalla predetta vendita affine di farsi pagare nel predetto nome sopra di essa della somma di .... dovuta da detto Sig. Pietro al detto Sig. Luigi in virtù del titolo .... come ancora che il detto Sig. Remigio è opponente sul detto Sig. Luigi affinchè la somma, che perverrà a quest' ultimo, mediante la distribuzione del suddetto prezzo, gli venga pagata ec intimando al detto Sig. Luigi di chiamare il detto Sig. Remigio nel predetto nome alla prefata distribuzione, ad effetto di far collocare quest' ultimo dal prefato Sig. Luigi per il sovrenunciato credito, e di farlo pa-

gare su quanto perverrà al detto Sig. Luigi sulla somma di .... dovuta da esso al detto Sig. Remigio; altrimenti, e mancando di ciò fare per parte del suddetto Sig. Remigio di renderlo garante e sesponsabile di tutte le perdite, che egli potrebbe incontrare; ed ho ec.

Questa opposizione deve essere denunziata a quello per cui è stata fatta come nei sequestri.

2. Se il creditore diretto ha formata l' opposizione, uno si limita a formare l' opposizione sopra di lui, e l' atto non contiene allora che ciò che è si tiene il seguente metodo.

1. Il più diligente fa come per la prima un requisitorio per far nominare un Giudice delegato; e viene scelto sempre quell' istesso della prima distribuzione. Si applichi quì ciò che si è detto di sopra al N. I. *parlando della procedura per far nominare il Giudice delegato.*

2. Nell' istanza, che si presenta a questo Giudice di cui si e parlato nel suddetto N. I. il richiedente domanda di essere autorizzato a farsi rilasciare il mandato della somma destinata al creditore, a condizione, che il detto richiedente lo presenti al Giudice per essere inserito nel suo processo verbale.

3. Il rimanente della procedura, si fa come nella prima distribuzione.

4. La distribuzione si fa come la prima e con l' istesse regole.

5. Si applichi quanto si è detto per la

prima sulla comunicazione, l'acquiescenza, la contradizione, e l'esecuzione della distribuzione, con questa osservazione, che rilasciando a ciaschedun creditore il suo mandato, devesi anche dargli una copia del mandato rilasciato per conto di quello sul quale si è fatta la suddetta distribuzione, affine di provare il suo diritto, oppure si deve rilasciare questo mandato al procedente, che lo faccia pervenire in mano di chi deve pagare, con la menzione, che l'importare di tal mandato sarà pagato ai tali creditori a vista dei mandati che presenteranno.

Fine della II. parte.

Sezione III.

Dell' esecuzione sugli stabili, e della distribuzione del prezzo della vendita fatta in sequela di questa esecuzione.

Questa sezione è divisa in tre paragrafi.

Si esporrà nel primo la procedura di essa senza verun incididente.

Nel secondo si parlerà degl' incidenti. Nel terzo dell' ordine e distribuzione del prezzo.

§. I.

Procedura dell' esecuzione sugli stabili senza veruno incidente.

I. *Per quali crediti si può oppignorare, in virtù di qual titolo. Precetto che precede l' esecuzione.*

1. Bisogna, che il credito sia certo e liquido. (*Cod. Nap.* 2213 *v. p.* 43.) (88.)

Per l' addietro la consuetudine almeno in Parigi, non permetteva di oppignorare stabili per crediti inferiori a' 200. franchi.

---

(88) Vedi sopra uote 30. e 31. Non importa che il titolo sia inserito Dec. della Corte] d' appello di Liegi de' 28. Novembre 1808. *Cod. civ.* §§. 2209. 2213., e deve incominciarsi sui beni specialmente ipotecati. La liquidità di un credito nasce dall' atto esecutorio non contestato e che non ordina liquidazioni, ma fissa la somma del debito. Allora non si arresta l' esecuzione coll' eccezione d' illiquidita, anche che il debitore abbia da contrapporre dei conti, o delle ricevute. *Dec. di Cassazione de* 7. *Ottobre* 1807. *Sirey an.* 1808. *a* 81. Infatti non è nulla anche fatta per un credito che sia minore della somma richiesta *Cod. civ.* §. 2216.

Il Codice Napolene e di procedura non hanno ammessa una tal consuetudine, onde può farsi per una somma anche minore; ma se il debitore giustifica, che la rendita netta e libera de' suoi stabili per un annata, serve a pagare il capitale gli interessi e le spese, e ne offre la delegazione al creditore, l'esecuzione può essere sospesa dai Giudici, salvo il riassumerla, se sopraggiunge qualche ostacolo o opposizione al pagamento. (*Cod. Nap.* 2212.)

La procedurà non può essere annullata sotto pretesto, che il creditore l'ha incominciata per una somma maggiore di quella che gli è dovuta. (*Cod. Nap.* 2216.) spettando al debitore ad offrire innanzi ciò che egli doveva. Se lo avesse fatto, e le sue offerte fossero state dichiarate valide, l'esecuzione sarebbe nulla.

2. La procedura non può esser fatta, che in virtù di un titolo esecutorio. (*Cod. Nap.* 2213. e *Cod. di Proc.* 551.); e se la suddetta procedura è fatta da un cessionario non può aver luogo che dopo la notificazione della cessione al debitore. (*Cod. Nap.* 2214.)

Allorchè il titolo proviene da un Decreto, se è contumaciale, la procedura non può esercitarsi durante i termini dell'opposizione. (*Cod. Nap.* 2215.) vale a dire nello spazio di otto giorni, se il Decreto è contro il patrocinatore; se è contro la parte, sebbene chi ha mancato di comparire abbia un più lungo termine ad opporsi. *Cod.*

proc. 159.); non ostante si può far l' esecuzione passati gli otto giorni dopo la notificazione, a norma dell' artic. 155. che non proibisce il dare esecuzione a un Decreto se non dentro questi otto giorni, e l' artic. 159. che suppone che possa farsi l' esecuzione dopo questi otto giorni quantunque il mancante a comparire sia ancora dentro i termini dell' opposizione, giacchè dice, che il condannato può opporsi fino alla notificazione dell' esecuzione sopra uno, o più de suoi stabili.

Se è stata ordinata l' esecuzione senza attendere il termine dell' opposizione ne' casi denotati, lib. 2. p. 3 tit. 4. cap. 2. N. II., siccome il tribunale non può ordinarla se non quando vi e urgenza, (*Cod. proc.* 155.) ciò non spiega che l' esecuzione che non si possa differire come l' esecuzione sui mobili perchè possono farsi sparire, prendere un iscrizione perchè si può essere preceduti da un altro; ma cio non è per il pignoramento sugli stabili che non può aver luogo se non che dopo lo spazio di otto giorni, attesochè il condannato non potendo sottrarli, non vi è urgenza.

Si può oppignorare in virtù di un Decreto definitivo provvisionale anche nonostante l' appello, se è esecutorio per modo di provvisione. Ma l' aggiudicazione di uno stabile non può farsi se non dopo un giudizio definitivo inappellabile o passato in cosa giudicata. (*Cod. Nap.* 2215.) Se dunque non vi è appello, non si può aggiudicare se non

dopo la scadenza del termine dell' appello, e se vi è l'appello dopo la conferma, a diversità de' mobili, che possono esser venduti prima del suddetto termine, anche malgrado l' appello, se il Decreto è esecutorio provvisionalmente.

3. L' esecuzione deve esser preceduta da un precetto (*Cod. Nap.* 2217. *Cod. Proc.* 673.) sotto pena di nullità. (*Cod. Proc.* 717.)

Questo precetto oltre le formalità comuni a tutti gli atti, dee contenere le seguenti formalità.

1. Vi deve essere unita la copia del titolo in virtù del quale è stato fatto (673.) sotto pena di nullità. (717.) Questa copia deve essere notificata quantunque lo fosse un altra volta; non essendo quì, come nell' esecuzione sopra i mobili, ove non si è tenuti a reiterarla quando ha di già avuto luogo una volta, (584.) stantechè l' artic. 773. non ne dispensa in niun modo trattandosi di un esecuzione sugli stabili, per cui a motivo della sua importanza, il legislatore ha voluta questa notificazione per via di precetto, perchè forse la prima potrebbe smarrirsi o essere dimenticata.

2. Quest' atto deve contenere l' elezione del domicilio nel luogo dove risiede il tribunale che deve conoscere di una tale esecuzione, anche che il creditore non vi abiti, (673.) sotto pena come sopra di nullità (717.) Applichisi quì quanto si è detto per esecuzione sui mobili al paragrafo II. della Sezione II.

4. Una tal' elezione ha il suo effetto fino alla denunzia dell' esecuzione. Per verità il creditore deve con l' esecuzione costituire patrocinatore presso il quale è eletto per diritto il domicilio del gravante (675.) ma questa esecuzione deve essere denunziata al debitore, come si vedrà in appresso al num. VII; e siccome non è che per mezzo di una tal denunzia, che gli giunge la notizia dell' elezione del domicilio presso il patrocinarore, (*avoué*), fino a quell' istante può far notificare questi atti al domicilio eletto nel precetto; dopo può farlo al domicilio del patrocinatore.

3. Il precetto deve esser fatto alla persona o al domicilio (673.) sotto pena di nullità. (717.) Si applichi sul domicilio quanto è stato detto nel lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. VII. alla nota 16. con le restrizioni spiegate sopra §. 2. N. I. 3. 1. (89.)

4. Questo precetto deve enunciare, che non pagando sarà proceduto all' esecuzione su beni stabili del debitore, (673.) sotto pena di nullità. (717.) Una tal dichiarazione non si esige per i mobili attesochè la loro conservazione è meno importante. Se dunque un primo precetto fosse stato fatto senza quest' enunciativa, potrebbe servire per un esecuzione sui mobili; ma ve ne abbisognerebbe un secondo, in cui fosse contenuta, trattandosi di esecuzione sugli sta-

(89) Vedi nota 53. quanto al precetto da farsi al forestiere al domicilio del Procuratore Imperiale.

bili. Se il primo la contenesse, basterebbe; non essendo necessario di fare come per l'addietro, due precetti, il primo chiamato *semplice*, il secondo *d' intimazione* mentre il Codice non l'esige.

5. Infine l'usciere, deve fare apporre il *vidit* nel giorno in cui è fatto sull' originale del precetto dal Maire o suo aggiunto del domicilio del debitore, e lasciarne una seconda copia a chi vi apporrà il suddetto *vidit* (673.) sotto pena di nullità (717.) Per l'addietro l'usciere dovea essere assistito dai testimonj, affinchè certo fosse che il debitore restasse avvisato. L' artic. 673. lo dispensa da una tale assistenza, ma per aver la certezza medesima, la legge esige questa copia e questo *vidit*, affinchè il Maire o l'aggiunto possano farne pervenire la notizia al debitore, onde abbia ad evitare le sorprese, precauzione non prescritta per l'esecuzioni sui mobili che meno interessano;

Se il precetto fosse fatto fuori del domicilio, come qualora lo è alla persona trovata in un altro luogo, o al domicilio eletto, bisogna, che sia fatto da un usciere, che abbia il carattere di attitare al vero domicilio, e possa tsasferirsi dentro la giornata, poiche il suddetto artic. 673. esige, che la copia sia lasciata dall'usciere che ha fatto il precetto, ed il *vidit* sia apposto dentro l' istessa giornata.

Precetto, che precede l' esecuzione sugli stabili.

L' anno ec. in vigore di un Decreto del dì .... o di un atto del ... che è in forma esecutoria e ad istanza del Sig. Paolo ec.... abitante a ..., che ha eletto domicilio ec. ... ho fatto precetto per parte dell' Imperatore e della giustizia al Sig. Pietro abitante a ... nel suo domicilio ec. di pagare attualmente, al detto Sig. Paolo o a me usciere latore in sua vece delle carte e recapiti la somma di ... per le cagioni indicate nel suddetto Decreto o atto, senza pregiudizio di altre somme dovute, diritti, azioni, spese di esecuzione; il qual Sig. Pietro, parlando come sopra, ha ricusato di pagare la suddetta somma; per il che gli ho dichiarato che per mancanza di un tal pagamento verrà proceduto all' esecuzione de' suoi beni ed a quella ancora de' suoi stabili, e gli ho parlando come sopra, lasciata l' intera copia tanto del predetto Decreto o atto, quanto del presente.

E in seguito essendomi trasferito al domicilio del Sig. .. Maire o aggiunto della comune di... dove è domiciliato il prefato Sig. Pietro, parlando alla sua persona gli ho lasciata una simil copia, tanto del predetto Decreto o atto, quanto del presente.

4. Se il creditore lascia passare più di tre mesi dopo il precetto senza fare l' esecuzione, non la può fare se non previo un

nuovo precetto nella surriferita forma. (674.) sotto pena di nullità. (717.) La perenzione si acquista per diritto senza che vi sia bisogno di domandarla. (90.)

5. L' esecuzione sugli stabili non può esser fatta, che trenta giorni o sia un mese dopo il precetto, tanto che sia un primo che un *secondo* (674.), sotto pena di nullità. (717.) Questi trenta giorni sono liberi, perchè il preeetto deve essere fatto alla persona o al domicilio (1053.) (91.)

II. *Quali beni stabili si possono oppignorare.*

Il Codice Napoleone non distingue che tre sorta di stabili, 1. per loro natura; 2. per il loro destino; 3. per l'oggetto a cui si applicano. Il Decreto de' 26. gennajo 1808. ne ha stabilita una quarta specie, che si possono chiamare *fittizj*; e tali sono le azioni sulla banca di Francia qualoro siano state rese stabili. *Ved.* ciò che si è detto di sopra al §. 4. art. 1. N. III. 3.

1. In quanto agli stabili, per loro natura, non possono essere oppignorati che

(90) Sebbene per il solito un mese si intenda un corso di trenta giorni; quì i mesi non si contano a giorni, ma a mesi abbiano più, o meno di trenta giorni. *Le Page p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 1. *quest.* 3. avanti che fosse ripristinato il Calendario Gregoriano, era notabile che i giorni detti complementarj non si computavano per non appartenere a nessun mese. Decisione del Ministro di Giustizia, e decisione di cassazione in sezioni riunite de 21. Vendemmiatore an. 11. Bazille t. 1. a 93.

(91) E perciò con l'aumento secondo le distanze. *Le Page q.* 2. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 1. e vedi sopra nota 54.

immobiliarmente ; ma ciascheduno di detti stabili esige delle osservazioni.

1. I fondi di terra sono sempre stabili, (*Cod. Nap.* 518.) e devono essere oppignorati immobiliariamente.

2. Riguardo alle fabbriche, sebbene il suddetto articolo gli dichiari stabili, non ostante se sono costruiti da un locatario o affittuario, siccome non appartengono alla proprietà de' fondi, sono mobili e non possono essere gravati se non mediante l' esecuzione mobiliare. Invano si obietterebbe, che l' artic. 555. avendo deciso, che quando le costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e co' suoi materiali, il proprietario de' fondi ha un diritto di ritenerle, ed in conseguenza il detto proprietario può conservarle sino al termine dell' affitto perchè allora accederanno ai fondi, e diventeranno stabili; la risposta si è, che a norma del suddetto articolo, egli può obbligare il prefato locatario o affittuario a trasportare altrove i materiali; i quali fino ad una tal dichiarazione sono mobili, e non possono essere gravati contro il costruttore, che in forza di un esecuzione mobiliare.

Ne avverrebbe altrimenti, se i predetti edifizj fossero stati costruiti come condizioni dell' affitto per rimanervi al termine di esso, senza rimborso o col rimborso. Accederanno allora ai fondi, e potranno essere oppignorati immobiliariamente con i fondi contro il proprietario, salvo i diritti dell' affittuario, che gli ha costruiti durante il suo godimento.

Qualora questi edifizj sieno stati costruiti da un usufruttuario, si può gravare effettivamente l'usofrutto sopra di lui, con l'usofrutto dei fondi di cui fanno parte. Si può anche gravare la nuda proprietà con quella dei fondi contro quello che possiede questa nuda proprietà, a cui essi accedono secondo l'artic. 599. del Codice Napoleone, stantechè a norma di quest'articolo, l'usofruttuario non può alla cessazione dell'usufrutto, reclamare alcuna indennizzazione per i suoi meglioramenti, ancorchè il valore della cosa ne fosse aumentato.

3. I molini a vento o piantati nell'acqua su dei fittoni e che fanno porzione dell'edifizio, essendo stabili per loro natura (*Cod. Nap.* 519.) possono essere oppignorati contro proprietario del terreno o dell'acqua, su cui sono piantati se sono costruiti da un affittuario si applichi il suddetto vers. 25.

4. Le raccolte attaccate alle radici, ed i frutti non per ancho maturi pendenti dagli alberi quantunque immobili, (*Cod. Nap.* 520.) non possono essere gravati immobiliariamente anche con gl'istessi fondi, ma solo per mezzo del così detto gravamento sulle raccolte (saisie-brandon), che è mobiliare. *Ved.* sopra quanto si è detto al §. 3. N. II. 1.

5. Le piante di alto fusto e paline sottoposte al taglio regolare sono immobili. (*Cod. Nap.* 520.), e possono essere gravate immobiliariamente, ma con con i fondi, e per vendersi unitamente a questi, se non devono esser tagliate prima dell'aggiudi-

cazione de' fondi medesimi: ma se devono esser tagliate innanzi, è di mestieri di far uso della esecuzione sulle raccolte. *Vedasi* il surriferito §. 3 N. II. 1.

6. In quanto agli animali, che il proprietario di un fondo ha consegnati all' affittuario o al contadino a metà per la cultura delle terre, essi sono immobili, (*Cod. Nap.* 522.) onde possono essere gravati immobiliariamente, da tutti i creditori che hanno un titolo esecutorio, ma insieme con i fondi, per essere venduti insieme. Se quelli, che hanno un diritto di farli gravare separatamente da' fondi (Questi sono stati di sopra indicati al §. 2. N II. 3.) vogliono farli gravare senza i suddetti fondi, bisogna far uso del gravamento sui mobili, (*Ved. all' istesso* §. 2. *N. II.* 2. 4.)

7. I condotti inservienti a condurre le acque in una casa o altra possessione appostivi dal proprietario fanno parte dei fondi, e sono immobili. (*Cod. Nap.* 523.) onde possono essere oppignorati immobiliariamente con i fondi.

2. Relativamente agli immobili per destino i quali sono indicati dagli artic. 524. e 525. del *Cod. Nap.* possono essere parimente oppignorati immobiliariamente, ma con i fondi e come accessorj; (2204.) attesochè staccati da questi fondi diventano mobili. Se si vogliono gravare separatamente, bisogna servirsi della via del gravamento sui mobili, e non vi sono che le persone denotate nel sopraccitato §. 2. al N. II. 3. che possano farlo.

3. In quanto a' beni che sono immobili per l'oggetto a cui si applicano, per decidere se vi si può proceder contro con l'esecuzione immobiliare, bisogna considerare ciascheduno di questi beni inparticolare.

1. A riguardo dell' usofrutto può essere oppignorato come immobile. L' artic. 2204. ne contiene un espressa disposizione.

2. Le servitù o servigj fondiarj possono esserlo ancora solo unitamente ai fondi su cui sono imposte, e da' quali non possono essere separate; altrimenti diverrebbero personali, poiche sarebbero state distaccate da' suddetti fondi ed annesse alla persona dell' aggiudicatario contro l' espresso tenore del titolo che non sottopone il debitore a motivo de' suoi fondi, che verso un altro fondo, e non mai verso una persona, ed il tenore dell'artic. 686 che non permette stabilire i servizj fondiari, se non in quanto che non saranno imposti a favore della persona, (92.) ma

(92) Questo articolo 686. del *cod. civ.* pare che influisca a toglier di mezzo il gius così detto di stampare, che è una servitù personale. E' però da osservarsi quanto al gius d' entratura *già acquistato* in Toscana nei luoghi ove usava (*Fierli dell' entratura*), e che si reputava *un gius in re*, come pure quanto il gius di stampare *acquesito*, non pare che possa dirsi distrutto, ne tolto. Questo diritto proprio di alcuni luoghi di Toscana non era noto in Francia, e perciò il Codice non poteva considerarlo; e come materia omessa ricade nell' antico gius. Lo stesso deve dirsi del gius di Gazagà degli Ebrei, ove sia acquisito, e fissato in autentica forma. E' anche una regola del Tribunale di Cassazione rispettata, che il Codice non distrugga i diritti quesiti, se non lo sa esplicitamente. Vedasi su tal materia le questioni transitorie di Chabon d' allier *mot Droits acquis*.

solamente di un fondo. In tal guisa una mia possessione ha un diritto di passaggio sulla vostra; un tal diritto non potrà essere oppignorato che con la mia possessione per essere trasmesso all' aggiudicatario di questa. Non potrà neppure essere gravato per esser venduta separatamente, altrimenti il vostro fondo sarebbe soggetto ad un altra persona mentre la vostra intenzione non è stata di assoggettarlo, che verso la mia possessione solamente e verso il proprietario della medesima.

3. L'uso che è il diritto accordato a una persona di percipere da un fondo appartenente ad altri i frutti necessarj a' suoi bisogni e da quelli di sua famiglia, (630.) è un immobile; ma siccome chi lo gode, non lo può cedere (631.) ad un altro, mentre per riguardo alla di lui persona è stato conferito, i suoi crèditori non possono farlo gravare perchè non potrebbero farlo vendere.

4. L'abitazione essendo ugualmente un diritto annesso alla persona, non può essere ceduto (634.) nè per conseguenza soggetto a veruna esecuzione.

5. Le azioni tendenti a rivendicare sono, immobili pel loro destino. Tali sono quelle di riscossione, ricupera, risoluzione di alienazione di beni stabili, e rivendicazione.

I creditori potendo esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, possono intentare queste azioni per lui, ed allora

quando per loro mezzo saranno pervenuti a far rientrare l' oggetto di tali azioni nelle sostanze de loro debitori potranno procedera all' esecuzione sopra di esse. Ma se essi non possono, o non vogliono intentare quest'azione ed attendere l' effetto non potrebbero essi gravare immobiliarmente, e far vendere per farla valere presso l' aggiudicatario, come meglio gli sembrerà.

L' affermativa risulta da diverse disposizioni del Codice Civile.

L' artic. 526. dice, che sono immobili le azioni, che tendono a rivendicare uno stabile.

L' artic. 2092. dice „ che chiunque si è „ obbligato personalmente è tenuto ad adempire i suoi impegni su tutti i beni di sua „ proprietà tanto mobiliari quanto *immobiliari*. „

L' artic. 2093. stabilisce per una conseguenza del precedente, che i beni *senza* alcuna distinzione, sono il pegno comune della sicurezza de' creditori.

Infine l' artic. 2204. dice che il creditore può procedere per l' espropriazione de' beni immobiliari appartenenti in proprietà al suo debitore.

Queste azioni essendo *immobili*, quallo a cui appartengono, essendo tenuto all' adempimento de' suoi impegni sopra i suoi beni stabili o immobiliari, ed *i suoi beni* essendo il pegno della sicurezza de' suoi creditori, i quali hanno un diritto di procedere per l' espropriazione de' beni suddetti immobiliari, ne viene per una necessaria con-

seguenza, che possono fare l' esecuzione su queste azioni.

Ma contro quest' opinione vi sono quattro obiezioni.

La prima obiezione si è, che l' azione venduta può essere infruttuosa in mano dell' aggiudicatario, il quale dopo averla esercitata può essere dichiarato non ammissibile o mal fondato, ed allora l' oggetto venduto trovandosi come se non fosse mai esistito, avrebbe percio tutto il diritto di ripeterne il prezzo· perciò non dovesse nè oppignorare nè vendere un oggetto la di cui esistenza è incerta.

Risposta. I. Quantunque ogni azione ed ogni credito, che è pure un azione, presenti l' incertezza medesima a chi ne avrà fatto l' acquisto, ciò non impedì al legislatore di permettere di venderle, come risulta da molti articoli del Codice Napoleone. Il primo è l' artic. 1689. che dice, che nella cessione di un *azione* a favore di un terzo, il rilascio si opera mediante la consegna del titolo e documento; l' artic. 1692 ed i seguenti, che stabiliscono la vendita di un credito; l' artic. 1699. che dispone sulla vendita di un diritto litigioso come valido. Se a tenore di questi articoli, un azione, un credito, e un dititto litigioso possono essere venduti da quello a cui appartengono, egli deve venderele per pagare i creditori, altrimenti il tribunale può venderli per lui; mentre qualunque debitore, si assoggetta, che il tribuna-

le venda per lui quando non paga, e faccia ciò che egli dovrebbe fare.

2. E' vero, che se un azione venduta per via di Tribunale, sia dichiarata non mai esistita, l'aggiudicatario potrebbe reclamarne il prezzo la vendita resterebbe inutile, mentre il venditore di un credito o di qualunque altro diritto incorporeo, deve garantirne l'esistenza nell'istante della cessione, sebbene abbia luogo la vendita senza veruna garanzia. (*Cod. Nap.* 1693.) Ma dacchè il creditore del proprietario di tale azione sarà obbligato a rimetterne fuori il prezzo se lo ha esatto, non ne risulta, che egli non possa gravare e far vendvre quest'azione, essendo questo un pericolo a cui gli è pormesso di esporsi. Il proprietario dell' azione rimane esposto al pericolo medesimo se la vendita è fatta per via amichevole; e la considerazione di un tal pericolo non ha dissuaso il legislatore dal permettergli la vendita, come si è detto di sopra.

Dall'altro canto può evitare quest'incertezza, vendendo l'azione come litigiosa a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, e senza che possa ripetere niente se non trova che sussista, perchè il venditore non è tenuto alla restituzione del prezzo, quando l'acquirente ha comprato a suo rischio e pericolo. (1629.)

La seconda obiezione si è, che a norma dell'artic. 1166., il creditore può in vece gravare e far vendere la suddetta azione,

esercitarla in nome del suo debitore, quindi allorchè avrà fatto rientrare l'oggetto nei beni di questo farlo gravare e vendere, giacchè prendendo un tal partito farà meglio il proprio interesse e quello del suo debitore medesimo, di quello che farà vendere l'azione, potendo l'oggetto esser venduto a un maggior prezzo dell'azione di cui si tratta a motivo dell'incertezza, che essa sempre presenterà all'aggiudicatario, il quale per tal cagione cercherà sempre di comprare ad un basso prezzo.

La risposta è, che il predetto artic. 1166., da un diritto al creditore, ma non gl'impone veruna obbligazione: dice solamente „ che i creditori *possono* esercitare tutti i diritti ed azioni de' loro debitori „. Ma non dice che lo *devono*. E' dove si è veduto, che un creditore che non ha i mezzi d'intentare una lite, o che non si vuole esporre, sia non ostante tenuto a farlo; che in vece di limitarsi a una sola procedura, che è quella dell'espropriazione dell' azione, sia obbligato a sostenerne due, cioè prima quella dell' azione in rivendicazione, poi se avrà ottenuto il suo intento, quella dell' esecuzione sull' oggetto medesimo di detta azione? Vorrebbesi forse tirarne l' argomento dall' artic. 2205. del Codice Napoleone, che così decide per la porzione indivisa, che un debitore può avere negli stabili di un eredità, proibendo di gravare questa porzione, salvo al creditore di promoverne la divisione, e gravare in seguito la porzione

toccata al suo debitore? Ma quest' articolo è fondato sepra un motivo particolare che è applicabile solo alla divisione e non all'azione in rivendicazione. La divisione non è che che dichiarativa, e non attribuiva di proprietà. Se il creditore potesse gravare e far vendere la parte indivisa prima della divisione, potrebbe accadere, che seguita questa, il debitore non avesse parte alcuna negli stabili, e non essendone mai questi stato proprietario, l' esecuzione e l' aggiudicazione che ne fosse fatta sarebbero nulle, perchè mancanti di soggetto. Non è l' istesso dell' azione in rivendicazione, perchè appartiene attualmente al debitore, che potrebbe venderla; e si può perciò gravare e vendere contro di esso.

La terza obiezione, è che vi sono delle formalità impossibili ad adempirsi per giungere alla vendita dell' azione, come sarebbe la comparsa dell' usciere sulla faccia del luogo del fondo gravato, la descrizione dell' esteriore degli oggetti gravati, il circondario, la situazione, i confini, e la natura degli oggetti, l' estratto della matrice del ruolo. ec.

La risposta è, che al contrario tutto ciò è possibile, operando come si farebbe nel oppignoramento istesso dell' oggetto dell' azione, vale a dire gravata l' azione di ricupera, rescissione, risoluzione o altra specie, avendo per oggetto un tale stabile, e dando relativamente a questo stabile tutte le indicazioni ed enunciazioni, che si dareb-

bero come se si facesse l'esecuzione contro questo stabile istesso.

Finalmente la *quarta ed ultima obiezione* risultante dall'artic. 2204., è che il legislatore non ha voluto, che si potessero gravare le azioni immobiliari. Di fatti, si dice, bisogna distinguere tre specie d'immobili: la prima d'immobili per loro natura; la seconda d'immobili pel loro destino; la terza di immobili per l'oggetto a cui si applicano. L'artic. suddetto 2204, che dice nel primo paragrafo, che il creditore può procedere per l'espropriazione de' beni immobiliarj e loro accessorj riputati immobili, appartenenti al suo debitore, non può applicarsi, dicesi, che alle due prime specie d'immobili, che possono avere degli accessorj, e non all'azione immobiliare, che non ne ha. Per riguardo di questa, essa è immobile *per l'oggetto a cui si applica*; ora il paragrafo II. del prefato articolo, avendo detto, che potrebbesi gravare l'usufrutto, che è un immobile di questa terza classe, e non avendo parlato delle azioni, che sono pure in detta terza classe tra gli immobili che potrebbonsi gravare, ha dichiarato bastantemente con ciò che restringeva la facoltà di gravare al solo uso frutto, e che la predetta facoltà non avrebbe luogo per le azioni di rivendicazione. Dunque queste azioni non possono essere gravate.

La risposta si è, che non si devono in nessuna maniera con un articolo isolato della legge, sciogliere le difficoltà, che in es

sa incontrano, ma per mezzo di tutti gli articoli, che trattano delle materie combinati insieme. Ora l'artic. 2092. avendo detto, che chiunque si è obbligato personalmente è tenuto all'adempimento de' contratti impegni su tutti i suoi *beni* mobiliari ed immobiliarj, e l'artic. 2093. avendo deciso, che i *beni del debitore* servono di garanzia comune de' suoi creditori, devesi dire, che l'azione per la rivendicazione di uno stabile non potendo essere gravata per mezzo dell' esecuzione mobiliare, deve esserlo per mezzo dell'immobiliare, altrimenti il debitore potrebbe burlarsi impunemente del suo creditore, mentre questi non avrebbe il modo di astringerlo a vendere per esser pagato. In vano direbbesi, che può esercitare l'azione, facendo gravare quando avrà fatto rientrare l'oggetto nelle sostanze del debitore; indipendentemente da quanto si è detto, che la legge la quale gli da la facoltà d'intentare quest'azione non glie ne impone l'obbligo, mentre per esercitarla, bisogna il più delle volte metter fuori del denaro; per esempio, se si vuole domandare la rescissione, la ricupera, o la risoluzione, bisogna restituire al compratore il prezzo, o la porzione del prezzo che ha pagato, e forse il creditore può non esser in grado di fare un tal disborso. Se frattanto si decidesse, che il creditore dovesse farlo prima di poter gravare l'azione, sarebbe un dichiarare le azioni esenti dall'esecuzione, e dare agli articoli 2092 e 2093. un ecce-

zione che è riprovata dalla generalità delle loro espressioni.

Contro quest' opinione, che le azioni in rivendicazione sono soggette all'esecuzione, si cita un Decreto della Corte di Cassazione, che ha deciso, che non si possa procedere per l' espropriazione di un azione in rescissione. Ecco qual' era il caso. Ne' 13. ventoso an. 3. il Sig. Blaquiere Limoux vende dei beni immobili. Il venditore intenta la rescissione. Durante la causa, un creditore del venditore procede per l' espropriazione di quest' azione; vi è una decisione del tribunale di Castries del 19. frigifero anno 13. che l' annulla. Interposto l' appello a Tolosa, vien pronunziata una sentenza confermatoria; fatto il ricorso alla Cassazione, si emana un Decreto sotto di 14. maggio 1806, *che* rigetta per due motivi.

Il primo è che l' azione (*a*) in lesione *oltre la metà* del giusto prezzo non ha essenzialmente altro fine, che il supplemento del giusto prezzo, salva la facoltà accordata all' acquirente di abbandonare lo stabile se non vuol metter fuori il supplemento del giusto prezzo.

Vedasi in sequela di questo motivo che l' azione in rescissione, chiamata forse male a proposito azione in lesione, è stata giudicata mobiliare dalla Corte di Cassazione, che lo avea così deciso più volte.

(a) Elocuzione viziosa; devesi dire azione in rescissione per lesione. Si tratta di farsi restituire e non di farsi pregiudicare.

Non è quì il luogo di far vedere quanto questa dottrina è contraria a' principj (b) basta dire che quando la prefata Corte decideva, che la predetta azione era mobiliare, dovea necessariamente decidere, che l'azione non poteva essere gravata immobiliarmente.

Il secondo motivo della decisione si è, che dalle combinazioni di diversi articoli del Codice risulta, che non vi sono, che gli oggetti suscettibili d'ipoteca, che possano formare la materia di un espropriazione forzata.

Ne segue da questo secondo motivo, che la Corte di Cassazione, ha deciso, che l'azione in rescissione non era suscettibile d'ipoteca. Ma quest'azione tendente a rivendicare un immobile è immobile essa pure secondo l'artic. 526. Può essere ipotecata a norma dell'artic. 2118. che dice, che sono suscettibili d'ipoteche i beni immobili che sono in commercio, senza eccettuarne alcuno; e secondo l'artic. 2119. che

---

(b) Cosa è un azione? E' un diritto di domandare ciò che ci è dovuto. Cosa è dovuto al richiedente? L'immobile e non il supplemento. Se il compratore ha un diritto di offrire questo supplemento, il venditore non può chiederlo ma solamente può chiedere l'immobile. La sua azione essendo una rivendicazione d'immobili è immobile (*Cod. Nap.* 526.) Si riguardava ugualmente come tale sotto l'antica giurisprudenza. *Vedi Pothier Trattato dell' obbligazioni, numeri* 243. 244. *Trattato della comunione, e Trattato del Contratto di vendita num.* 538., dove si stabilisce in una maniera incontrastabile. Nessun autore a me noto, avea osato fino al presente di sostenere l'opinione contraria;

non eccettua dall' ipoteca, che i mobili, e l' artic. 2123. che, dice, che l' ipoteca può esercitarsi sugli immobili del debitore senza far distinzione. Dacchè quest' azione è immobiliare, come tale può essere ipotecata, e gravata immobiliarmente poichè non può esserlo mediante il gravamento mobiliare, quando non si voglia andare direttamente contro l' artic. 2092, che ordina, che un debitore debba adempire a' suoi impegni su tutti i suoi beni senza distinzione, e creare con ciò un esenzione dall' esecuzioni, che non è nella legge, ma che anzi è riprovata dalla legge medesima.

4. Le azioni della banca qualora siano state rese immobiliari nella forma già indicata di sopra nel §. 4. art. 1. N. III. 3 restano soggette al Codice Napoleone ed al le leggi del privilegio ed ipoteca come le proprietà fondarie. Esse non possono essere alienate, nè purgati i privilegj, e le ipoteche, se non conformandosi al predetto Codice, ed alle leggi relative ai privilegj ed ipoteche sulle proprietà fondiarie. Decreto del 16 gennajo 1808. art. 7. num. 2953. In tal guisa non vi si può proceder contro se non coll' esecuzione mobiliare. (93.)

5. Per oppignorare un' immobile contro il debitore, è di mestieri, che gli appartenga nell' atto dell' esecuzione; se lo avesse a-

(93) Vedasi sulle rendite costituite, quando sono soggette a ipoteca lo stesso autore nel luogo ove è la nostra nota 66.

lienato, non si potebbe procedervi contro, che tra le mani del nuovo possessore, come si spiegherà nel lib. III. alla parola Ipoteca.

Se l'aliena dopo l'oppignoramento, ma innanzi, che gli sia notificato la vendita è valida; *argom.* dell' artic. 692., che non proibisce al debitore l'alienare se non dopo l'oppignoramento. Ma i creditori ipotecarj hanno il diritto di procedere contro l'acquirente, come si dirà, in appresso parlando dell' *ipoteca*. Il creditore, che avrà fatto oppignorare, non può più altrimenti continuare l'esecuzione; ed è pagato delle sue spese, nel modo che lo è del suo credito.

6. Allorchè un fondo è posseduto indiviso da diverse persone, per sapere ciò che possano fare i creditori di tutti i proprietarj e quelli, che non sono creditori che di alcuno di essi. *Vedasi* quanto si è detto di sopra al §. 4. art. 1. N. II. 4.

7. Si può oppignorare uno stabile quantunque non si abbia l'ipoteca sul medesimo. L'obbligato personalmente deve adempire a suoi impegni su tutti i suoi beni mobili ed immobili. (2092.)

Essi servono di pegno o garanzia comune a tutti i suoi creditori (2093.) Dall'altro canto l'artic. 2209. lo fissa, poichè decide, che il creditore ipotecario può far vendere i beni non ipotecati, quando quelli ipotecati non sieno sufficienti.

Allora quando si ha un'ipoteca sopra alcuni beni e non sopra gli altri, non si

può far vendere i secondi se non nel caso d'insufficienza de' primi. (2209.)

Ma è egli necessario l'aspettare la vendita de' beni ipotecati e la distribuzione del prezzo per decidere se vi è l'insufficienza? *No* se essa è stata innanzi dimostrata, ed essa può esserlo provando mediante il confronto del valore dello stabile con i crediti ipotecarj, che questo valore non è bastante per pagare l'ipotecario, che vuol procedere. Per stabilire questo valore non vi è di bisogno della stima, potendo seguirsi il metodo della valutazione stabilito dall' artic. 2165. affine di decidere se un inscrizione è eccedente. Si fissa questo valore quindici volte sopra la rendta dichiarata sulla matrice del ruolo della contribuzione fondaria, o indicata per la menzione fatta sul ruolo della detta contribuzione, e se gli stabili *non* sono soggetti a deterioramento; e si *fissa* a dieci volte sopra detta rendita se i *beni* sono soggetti a deteriorazione. *Vedasi* quest' articolo.

Vi è un caso in cui devesi procedere contro i beni non ipotecati, ed i beni anche ipotecati, quantunque i denari sieno sufficienti per pagare, ed è allor quando fanno parte di un solo ed istesso corpo di beni: la vendita separata, potrebbe nuocere al debitore, onde devesi procedere per entrambi se però questi lo richiede, (2211) se tace ed acconsente alla separazione, non gli si possono gravare, che i beni ipotecati.

8. Qualora i beni che si possono gravare sieno situati in differenti circondarj, non si può provocarne la vendita che successivamente. (2210.)

Questa regola ha due eccezioni. (94)

La prima quando fanno parte di un solo e medesimo corpo, (*ivi*) vanno venduti insieme, se il debitore ne fa istanza. (2211.)

La seconda allorche i beni situati in un circondario sono insufficienti. *Argom.* del artic. 2209. In tal caso non vi è bisogno che il debitore faccia veruna istanza.

9. Nel rimanente tutti gli stabili sono soggetti ad essere oppignorati, ad eccezione, 1. di quelli che sono dichiarati esenti da ogni esecuzione dalla legge; tali sono i beni

---

(94) Altra eccezione nasce dalla legge de' 14. novembre 1808., e da quella de' 15. novembre 1808. (bullettino dell' Imp. Giunta in Toscana di num. 125.), sull' esecuzione di beni immobili situati in più circondarj, se un fondo non serve per il credito iscritto.

Se un creditore oppignorasse contro il suo debitore due fondi uno prima, e uno dopo, e lo stesso tribunale ne dovesse conoscere, ci è luogo alla riunione secondo l' art. 719. *Le Page q.* 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 1. Quanto ai beni stabili della comunione fra' coniugi, si fa l' espropriazione contro il solo marito *codice civile* §. 2208., e dei beni della moglie non comuni si fa contro il marito unito alla moglie, e se sono minori si deputa un tutore alla donna „ *ivi* „ se il debitore possiede il fondo indiviso con altri, devesi prima fare la divisione *cod. civ.* §. 2205. E contro un erede del debitore può dirigersi l' espropriazione sì per lui che per i suoi coeredi. *Dec. di Cass. de'* 18. *pratile an.* 11. *Denevers an* 12. *a* 49.

Se è una donna maritata che vuol vendere, e il marito non volendola autorizzare ottiene l' autorizzazione in tribunale, non per questo può vendere per mezzo di tribunale perchè la vendita è sempre volontaria. *Cod. di proced.* § 746. *Le Page q.* 3. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 1.

che formano i Maiorascati. (Decreto concernente i titoli del primo marzo 1808. art. 40.(95) 2.)degl' immobili dichiarati esenti da ogni esecuzione dal testatore o donatore; argom. dell' artic. 581. 3. del Codice di procedura, che lo decide per i mobili, mentre se lo può per i mobili non facendo alcun torto ai creditori del legatario o donatario e perchè mai non lo potrebbe fare per parità di ragione per gli stabili? 3. degli stabili legati o donati a titolo di alimenti ancorchè il testamento o la donazione non gli dichiari esenti dall'esecuzione arg. dell'istesso articolo §. 4, come se si fosse legato un uso frutto di uno stabile per *alimenti*, ma questi stabili potrebbero essere oppignorati dai creditori a una tal liberalità. *Ved.* ciò che è stato detto di sopra alla Sez. 2. §. 1. N. III. 2. 4.

III. Della discussione del mobiliare del debitore, quando è un minore, o un interdetto.

Gli stabili di un minore anche emancipato o di un interdetto, non possano es-

(95) Vedasi anche il Decreto Imperiale de' 17. Maggio 1809. sui beni che possono costituirsi in maiorato, ove all' art. 2. si deroga in parte all' art. 1. del decreto del 1. Marzo 1808. potendosi soggettare a maiorato i beni gravati d' ipoteca purchè possa darsi garanzia in altri beni.
Vedansi anche per intelligenza del decreto del 1. Marzo 1808. i successivi decreti Imperiali de' 4. Giugno 1809. e il parere del consiglio di stato de 8. luglio approvato ne' 5. agosto 1809.

sere esposti in vendita prima della escussione del mobiliare. (*Cod. Nap.* 2206.)

L' articolo, non proibisce di far esecuzione, ma solamente di mettere in vendita, dal che si può concludere, che si ha la facolta di oppignorare, salvo il non mettere in vendita se non dopo la scussione del mobiliare. Tale si era la disposizione del Decreto di regolamento emanato a Clermont sotto dì 30. gennaio 1666., il quale non esigeva in verun modo l' escussione dei mobili innanzi l' esecuzione, ma solamente innanzi l' aggiudicazione, disposizione che sembrava adottata dalle parole *esposto in vendita*, e che è cosa giusta il seguire, perchè se la debolezza del minore o dell' interdetto, esige, che si usino dei riguardi verso di essi, dall' altro canto si può conciliarli con la giustizia dovuta al creditore, a cui si recherebbe un gran pregiudizio, se per fare un esecuzione *si obbligasse* ad attendere una escussione, che può esser lunga.

2. Per fissare contro chi e in qual modo si fa questa escussione di mobili (*discussion*) bisogna distinguere tre casi. 1. il minore è sotto la tutela; 2. è emancipato; 3. La minore è una donna maritata.

1. Allorchè è in tutela si cita il tutore in rendimento di conti.

Se il il tutore ricusa di render conto, si può considerare come un sequestrario che ricusa di fare la sua dichiarazione, e dichiararlo debitore puro e semplice delle ca-

gioni dell' esecuzione, (577.) ed anche condannarlo coll' arresto personale fino alla concorrenza di una somma fissata ad abitrio del tribunale (534.) e questa somma sarebbe quella dovuta al creditore. E se questi non potesse farsi pagare con un tal mezzo, avenpo posti in uso tutti i modi che supplir potevano all' escussione de' mobili, avrebbe tutto il diritto di passare alla vendita de' beni del minore.

In vece di seguire questo metodo, molti si limitano ad ottenere un Decreto, che dichiari, che un tal rifiuto equivale all' escussione de' mobili; in conseguenza si passa alla vendita de' beni del minore. Ma se fosse provato in seguito, che il tutore avesse allora de' fondi sufficienti, il creditore potrebbe essere inquietato, perchè era in sua facoltà l' astringere il tutore a pagare domandando contro di esso le surriferite condanne.

Se il tutore rende conto, o il mobiliare è insufficiente o è sufficiente. Nel primo caso si passa alla vendita; nel secondo il creditore si fa pagare non solo del suo credito, ma ancora le spese dell' esecuzione, perchè non era obbligato per farla ad attatendere l' escussione.

Ma il tutore non potrebbe addebitare il pupillo di tali spese, se nell' istante dell' esecuzione avesse avuti de' fondi sufficienti.

2. Quando il minore è emancipato, l' escussione si fa sopra di lui con la vendita del suo mobiliare, rendite, e azioni. Se non

ne ha, si forma un processo verbale d'insufficienza. Se non gli è stato reso conto della tutela, si intima un tal rendimento di conti, come si è detto di sopra.

3. Se la debitrice è una donna maritata e minore; è o non è in comunione di beni col marito.

Se è in comunione, la comunione è legale o convenzionale. Se è legale, il marito è tenuto durante la comunione a pagare tutti i debiti di sua moglie, l' escussione si fa andando contro di lui facendo vendere i suoi beni o formando de' processi verbali, d' insufficienza; e non è che in questo caso, che si possono far vendere gli stabili della donna. Se è convenzionale, o non vi è una separazione di debiti, oppure vi è.

Nel primo caso segue come nella comunione legale; nel secondo caso si va contro il marito; se egli giustifica che sua moglie ha portato del mobiliare verificato da un inventario, o uno stato autentico, rimane libero e sciolto quando ne ha fatta l'esibita (*Cod. Nap.* 1510.), e se ciò è insufficiente l'escussione è finita, e si passa alla vendita degli stabili appartenenti alla donna.

Se la donna minore non è in comunione; è esclusa dalla comunione o è separata, o è sotto il sistema dotale. Se è esclusa dalla comunione, l'escussione si fa procedendo contro il mobiliare, che è in mano del marito, il quale nè è liberato presentandolo.

Se separata; procedendo contro la don-

na suddetta per la vendita del suo mobiliare di cui è in possesso.

Siccome però questo mobiliare è un capitale, non si può andar contro alla donna minore, che unitamente a suo marito, che esercita le funzioni di suo curatore. Se sotto il sistema dotale, è procedesi contro questo mobiliare se è dotale, e contro il marito, che ne è possessore, se non ne è stato liberato facendone l' esibita. Se è parafernale si va contro la moglie e il marito, come appunto nei casi di separazione.

3. Il tutore, l' emancipato ed il suo curatore, il marito che non ha un mobiliare sufficiente, devono farsi autorizzare mediante una deliberazione del consiglio di famiglia omologato, a prendere in prestito del denaro o vendere degli stabili per prevenire il pregiudizio che potrebbe cagionare un gravamento sugli stabili La forma sarà spiegata nel libro III. alla parola; *parere dei parenti*.

4. L' artic. 2206., che stabilisce l' escussione de' mobili non punisce l' ommissio- con la pena di nullità dell' aggiudicazione; e siccome il Codice Napoleone pronunzia la nullità in moltissimi casi, tra quali non è compreso quello di cui si tratta; e il Codice di procedura decide, che non vi è nullità quando non è ordinata, devesi decidere, che l' aggiudicazione non è meno valida.

Nel progetto di questa parte del Codice Napoleone, vi era un articolo 5., che

diceva, che l'aggiudicazione verrebbe annullata se fosse provato, che nell' epoca degli affissi esistevano dei denari sufficienti; questo articolo fu adottato nel Consiglio di Stato sotto dì 12. ventoso anno 12. Ma in una sessione tenuta nel dì 22. il Sig. Treilhard disse, che il Tribunato domandava la soppressione di quest' articolo come pericoloso, a motivo, che i compratori vedendosi esposti alla nullità avrebbero cercato di comprare a un prezzo molto più basso. In conseguenza l' articolo fu rigettato. In tal maniera l' aggiudicazione sarebbe valida, ma il minore avrebbe ricorso contro chi era incaricato della difesa de' suoi diritti, e contro il suo creditore; contro il primo per non avere impiegato il mobiliare a pagare, e se questo mobiliare non esistesse, per non essersi fatto autorizzare a prendere in prestito o vendere; contro il secondo per avere spogliato il minore di uno stabile, mentre poteva limitarsi al mobiliache è molto meno prezioso. Se frattanto il creditore in tal guisa attaccato provasse che la mancanza dell' escussione de' mobiliare, non ha recato verun pregiudizio al minore e gli ha risparmiato delle spese inutili, perchè il suo tutore non avea allora un mobiliare sufficiente, dovrebbe essere rigettato dalla sua domanda. Così fu giudicato da una sentenza del Parlamento di Parigi del 30. maggio 1656. riportata da Soësve Tom. II. lib.I. cap. XXVIII. Ma il minore avrebbe sempre ricorso contro il tutore, se egli

avesse potuto fare a meno della vendita forzata, mediante un imprestito o una vendita autorizzata.

5. Si è dispensati dalla escussione de' mobili in due casi:

Il primo qualora gli stabili, che si vorrebbero espropriare sono posseduti indivisi tra un maggiore ed un minore o un interdetto, e il debito è ad essi comune. (*Cod. Nap.* 2207.) *Esempio.*

Se vi sono due fratelli uno maggiore e l'altro minore, e che il debito proceda dal loro autore, se il maggiore di essi non ha pagato o non ha potuto pagare, si considera il minore come se fosse nell'istesso grado; una tal supposizione però non è infallibile, essendo possibile, che il minore avesse un mobiliare sufficiente per pagare la sua porzione, o che il suo tutore potesse farsi autorizzare a prendere in prestito o alienare. Se ciò fosse provato, sarebbe tenuto al risarcimento del pregiudizio cagionato al pupillo con la sua negligenza; tuttavia l'aggiudicazione sarebbe sempre valida.

Il secondo caso è quando le procedure sono state *incominciate* contro un maggiore, o innanzi la sua interdizione. (*Cod. Nap.* 2207.)

Il creditore non essendo allora obbligato alla escussione de mobili, non si è voluto, che la di lui condizione deteriorasse stante la morte o l'interdizione del suo debitore.

Le procedure si possono dire incominciate col precetto di cui si è parlato nella sez. 3. §. 1. ove se ne è dato il modello attesochè quest'atto fa parte delle procedure e spese ordinarie dell' esecuzione sugli stabili, che l' aggiudicatario deve pagare.

IV. Avanti a qual tribunale si dee procedere pel esecuzione sugli stabili.

1. Siccome si deve far menzione di questo tribunale nel processo verbale dell'esecuzione come si vedrà in appesso al num. V. bisogna saper qual sia prima di passare all' esecuzione.

Si è veduto di sopra, *sotto al tit. III sesta regola*, che dell' esecuzione di un Decreto di cui non evvi l' appello, o sul quale appello non è per anche stato giudicato o che è stato confermato, conosce il tribunale che l' ha pronunziato, se è modificato l' esecuzione spetta alla Corte che lo ha modificato, o a quel tribunale che da essa e stato indicato. Si è veduto similmente quando si tratta dell' esecuzione di un atto questa spetta al tribunale del Debitore, salvo le eccezioni specificate per la domanda, come si è detto nel lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 1. Sez. 4. *seconda regola*.

2. Questa regola non ha luogo per l' esecuzione, che si fa sugli stabili. (96.)

(96) In materia di esecuzione sugli immobili il tribunale dei beni può solo conoscere di tutto ciò, che è relativo alle pro-

1. Se l'oggetto è immobile di sua natura, o per destino, l'esecuzione si fa nel tribunale della situazione dell'oggetto. *Argom.* dell'artic. 2210. del Cod. Napoleone, che vuole che quando si gravano dei beni che compongono un istesso corpo, e situati in diversi circondarj, sia fatta l'esecuzione al tribunale del Capo-luogo dove esiste la maggior rendita (97)

La regola, che l'esecuzione sia fatta nel tribunale della località soffre due eccezioni. La prima quando i beni gravati essendo in diversi circondarj formano un solo corpo, la seconda quando tra questi beni ve ne sono degli ipotecati ed altri che non lo sono. L'artic. 2211. decidendo, che devono essere venduti insieme se il debitore ne fa istanza, se ne troveranno di quelli che lo saranno ad un tribunale fuori di quello della loro situazione, non essendo nel medesimo circondario. Se tutti questi beni non formano, che un solo corpo si seguirà la surriportata regola, se sono divisi in differenti circondarj saranno venduti tutti al tribunale dei beni ipotecati, quando anche quelli non ipotecati fossero più considerabili.

---

procedure, e anche della validità delle offerte reali fatte dal debitore al domicilio eletto dal Creditore, che abiti in altro circondario. *Dec. di Cassazione de'* 10. *dicembre* 1807. *Denevers suppl. a* 186.; E se due tribunali sono in concorso di giurisdizione, è preferito quello della situazione de' beni. *Dec. di Cassazione de* 29. *ottobre* 1807. *Sirey del* 1808. *a* 83.

(97) Vedi sopra al N. II. 8., e nota 94.

Di fatti il creditore non può gravare a prima vista che i beni ipotecati, e l'esecuzione si farà nel tribunale della loro situazione. Se egli può gravare gli altri, lo è perchè il debitore vedendo i suoi beni oppignorati, fa istanza dopo il pignoramento di vendere quelli non ipotecati nel medesimo tempo. (2211.) Il creditore non può aderire ad una tal domanda, se non facendo fare di questi ultimi un secondo oppignoramento ora questo caso si combina con quello preveduto dall' artic 720 del Codice di procedura, dove vi è un secondo oppignoramento: più ampio del primo; e questo articolo vuole, che le due esecuzioni sieno riunite in una sola procedura, che *sarà portata davanti al tribunale della prima esecuzione*.

2. Se i beni sono immobili per l'oggetto a cui si applicano, come sarebbe l'usufrutto, e le azioni in rivendicazione, l'esecuzione deve esser fatta nel tribunale, dove lo sarebbe quella sullo stabile, che è l'oggetto dell' usufrutto, o della detta azione.

3. In quanto al gravamento delle azioni della banca, qualora esse sieno immobiliari essendo stabili fittizj, non hanno in quanto a loro veruna situazione, onde devono nell' istessa guisa di tutti i diritti puramente incorporei, esser considerate come situate nel domicilio del gravato proprietario delle medesime, ed in conseguenza devesi fare l' esecuzione nel tribunale del di

lui domicilio, salve le due eccezzioni summentovate, a meno che l'autorità non decida in seguito, che queste azioni si debbono reputare come situate in Parigi, come appunto la giurisprudenza lo avea deciso sotto il passato sistema di Governo per le rendite, che si pagavano al palazzo della città, e venivano riguardate come situate in essa, ancorchè il proprietario non vi abitasse, purchè egli fosse Francese. Se poi era forestierò, si consideravano come situate nel suo domicilio, a tenore di una dichiarazione del 7. settembre 1715.

V. *Formalità dell' esecuzione immobiliare.*

Se le nostre leggi, e le nostre abitudini si accordavano nei passati tempi sul diritto che aveva il creditore di procedere contro i beni del suo debitore, elleno molto differivano sulla maniera con la quale ne regolavano l'esercizio. Delle consuetudini, dei Decreti di regolamento emanati dai diversi Parlamenti, la giurisprudenza di ciascheduna di queste Corti, tutte queste cause aveano prodotta una tale diversità, che ne risultava come ho detto nella precedente mia edizione tomo I. pag. 692., una bizzarra confusione ributtante ed assai nociva ugualmente a' debitori ed ai creditori; confusione che l'Ordinanza dell' 1667. non si era neppure arrischiata a toglier di mezzo, attesochè di tutte quante sono l'esecuzioni, ella non aveva parlato che del gra-

vamento sopra i mobili, ed aveva passata sotto silenzio l'esecuzione sugli stabili.

Il Codice di procedura, ha abolita affatto una tanta diversità così pregiudicevole; ed ha realizzato il voto formato da tanto tempo dagli amici della buona amministrazione di giustizia, e tra gli altri di Dericourt, nel *Trattato della vendita de' beni stabili in vigore di Decreto pag.* 374. voto diretto ad avere una legge generale, che conducesse allo scopo medesimo di tutte queste leggi particolari, ma in un modo più semplice e meno dispiendioso.

2. L'artic. 675. vuole, che il processo verbale di un' oppignoramento contenga oltre a tutte le formalità comuni a simili esecuzioni, le appresso formalità;

1. L'enunciativa del Decreto o titolo esecutorio.

2. Che l'usciere debba trasferirsi sulla faccia del luogo de' beni oppignorati.

3. L'indicazione dell' esteriore degli oggetti oppignorati, cioè, se è una casa, la comune e la strada, in cui è situata, dove si estende, e con chi confina da un lato all' altro.

4 Se si tratta di beni rurali l'indicazione delle fabbriche se ve ne sono, la natura, e l'estensione appresso a poco di ciascheduna podere, due de' limiti e confini, il nome dell'affittuario o del contadino che lo coltiva se vi è; il circondario, e la comune dove ogni pezzo è situato.

5. L'estratto della matrice del ruolo della contribuzione fondaria su tutti i fondi gravati o siano case o terreni fruttiferi.

6. L' indicazione del tribunale che conoscer deve dell' esecuzione.

7. La costituzione del patrocinatore, presso il quale sarà eletto per diritto il domicilio del gravante; non ostante una tal' elezione, quella espressa nel precetto sussiste pel debitore fino alla denunzia del pignoramento. *Ved. sez.* 3. *sopra* §. 1. 3. 2.

8. L' intera copia del processo verbale dell' oppignoramento deve essere prima della registrazione lasciata ai cancellieri de' Giudici di pace ed ai Maires e aggiunti della comune della situazione dello stabile gravato, se è una casa; se sono terreni fruttiferi a quelli della situazione delle fabbriche se ve ne sono, e se non ve ne sono a quelli della situazione della porzione de beni a' quali la matrice del ruolo della contribuzione fondaria attribuisce la maggior rendita. L' originale deve far menzione delle copie, lasciate. (676.) Ciò è stato stabilito per il vantaggio del gravato affinchè possa aver notizia dell' esecuzione prima che gli sia denunziata mediante la pubblicità delle copie consultarle, e farsene dar copia quando abbia perduta la sua dopo la denunzia. Ciò è stato stabilito anche in favore di coloro, che hanno un interesse di essere al fatto dell' esecuzione, per agire in sequela di essa, per esempio per vedere se vi sono compresi dei beni ad essi spettanti.

La registrazione prima di cui deve essere lasciata la copia, e quella a cui è soggetto qualunque atto, e non il registro dell'

uffizio delle ipoteche, e della cancelleria di cui si parlerà al num. VI.

9. Infine sull' originale del processo verbale deve esservi apposto il *vidit* dai Maires, aggiunti, e cancellieri sovrindicati (676.) Tutte queste formalità devono essere osservate sotto pena di nullità. (717.)

Il Codice non esige l' assistenza dei testimonj, perchè il gravato non essendo presente, l' usciere non ha di mestieri di mano forte come in un gravamento sui mobili

Processo verbale di Oppignoramento immobiliare o sugli stabili.

L' an. ec. in virtù di un Decreto (1) *emanato dal tribunale di . . . sotto dì . . . che è in forma esecutoria ad istanza del Sig. Paolo dimorante a . . . che ha eletto domicilio, in casa il Sig. . . . patrocinatore* (2) *nel tribunale di . . . dimorante a . . . il quale agirà per il presente oppignoramento, continuando il precetto fatto al Sig. Pietro abitante a ... dal... sotto dì... registrato il ... per aver mancato il detto Sig. Pietro di fare il pagamento della somma dì ... espressa nei suddetti Decreto e precetto, senza pregiudizio di altre somme dovute; io mi sono trasferito* (3) *a una casa* (4.) *situata a .. nella strada ... num... nella comune di ... circondario del tribunale di ...; la detta casa avendo il suo ingresso per mezzo di una porta carreggiabile, e contenente da ciaschedun lato una bottega e al*

(1) 1. 2. 3. 4. 5. Vedi sopra 1. 2. 3. 4. 5.

disopra quattro piani in ciascheduno de' quali vi sono sulla facciata cinque finestre ed un ultimo piano sopra di cui pure vi sono tre finestre coperta di tegoli, guardando dalla parte d'avanti sulla detta strada . . . da un lato verso... dall'altro verso... e dalla parte di dietro verso a .. tassata per la contribuzione fondiaria del presente anno alla somma di . . . (5) *a norma dell' estratto della matrice del ruolo della predetta contribuzione rilasciato da . . . percettore della predetta contribuzione; dove essendo, ho appignorati e messi in potere dell' Imperatore e della giustizia, i fondi, superficie, proprieta e dipendenze della suddetta casa sopra il prenominato Sig Pietro, come ad esso appartenente* (6) *come pure la predetta casa contro la quale si procede senza nulla eccettuare ritenere né riservare; per mancanza di pagamento della suddetta somma di . . . e per essere la suddetta casa venduta ed aggiudicata al maggiore e migliore offerente, all' udienza delle gride ed incanti del tribunale di....* (7) *nei consueti modi e dopo che le formalita in tal caso necessarie sono state osservate e adempite; ed ho lasciata l' intera copia del presente processo verbale* (8.) *e del summentovato estratto del ruolo al Sig... cancelliere del tribunale del Giudice di pace del cantone . . . in cui è situata la predetta*

(6) Non è necessario dire per qual titolo, ma sapendolo è cosa buona l' inserirlo, perchè ciò impegnerà i compratori a presentarsi ed offrire di più, essendo certi della sicurezza dell' aggiudicazione, che non purga la proprietà come per l' addietro.

(7) (8) Vedi come sopra 7. 8.

casa, dimorante a . . . nel suo domicilio, parlando alla sua persona, o al Sig. . . . Maire della detta comune di . . . parlando alla di lui persona, i quali hanno apposto il vidit al presente che è costato . . . . (98.)

La maniera con cui e formato l' artic, 681. del Codice di procedura, ha dato luogo a molti di credere che il processo verbale di un oppignoramento debba contenere la data della prima pubblicazione. Difatti l' espressioni usate in tale articolo, favoriscono a prima vista quest' idea dicendo: „ „ l' esecuzione immobiliare . . . sarà denunziata . . . e conterrà la data della prima „ pubblicazione. L' originale di tal denunzia ec. „ Ma bisogna decidere, che è la suddetta denunzia che deve contenere questa data, tale certamente è stata l' intenzione dei Commissarj come si vedrà in appresso.

1. Se eglino avessero voluta farne una formalità dell' esecuzione, l' avrebbero prescritte nell' articolo 675. che le indica, e non nell' artic. 681, che indica solo quella della denunzia.

2. Obbligando a fare l' indicazione della suddetta data nel' esecuzione, si sarebbe commessa un assurdità poichè il gravante, non può sapere allora se nell' indicato gior-

(98) Vedi sopra nota 89. e dopo al N. VII., e Decisione della Corte d' Appello di Poitiers de' 9. Giugno 1809.; E sul *visto* dei Maires, vedasi il §. 1039. di procedura che l' ordina *gratis*, e in caso di rifiuto ne incombenza il Procuratore Imperiale ec. con le comminazioni di che in detto articolo.

no la pubblicazione, potrà farsi, mentre l' oppignoramento può esser ricusato al registro a motivo di un esecuzione precedente, mentre nell' istante della sua denunzia l' oppignoramento essendo registrato è cosa certa che la data della registro, non può essere alterata. 3. Le parole l' *originale di una tal denunzia*, allorchè non si è per anche parlato di *denunzia*, prova che è in essa, e non nell' oppignoramento, che si è voluto inserta la data della prima pubblicazione; 4. infine nel caso di oscurità in una legge, bisogna interpetrarne gli articoli gli uni per mezzo degli altri: ora l' artic. 641. relativo all' esecuzione sulle rendite, avendo detto che questa data verrebbe notificata con la denunzia, sarebbe un assurdità il supporre, che si debba fare altrimenti nell' esecuzione sugli stabili o immobiliare, quando milita l' istessa ragione. Perciò in una notizia, che il tribunale della Senna ha pubblicata per istruzione de' suoi ufiziali, vi si dice, che questa data deve essere indicata per mezzo della suddetta denunzia ne' termini del §. 681., e non mediante il processo verbale dell' oppignoramento, che non deve contenere se non quanto vien prescritto dall' artic. 675. Invano si obietterebbe l' articolo 682. che dice che il cancelliere inserirà nella tavoletta d' incanti nella sala d' udienza un estratto contenente l' indicazione del dì della prima pubblicazione, estratto, che può esservi inserito innanzi che la prima pubbli-

cazione sia fatta, giacchè deve restare esposto dentro tre giorni del registro in tribunale (682.), e per la denunzia sonovi quindici giorni di tempo, dal che se ne può concludere, che il prefato giorno della prima pubblicazione deve essere indicato dall' oppignoramento. La risposta è, che il suddetto estratto vien formato dal patrocinatore del gravante, secondo l' artic. 104. della Tariffa, che gli accorda a tal' uopo un diritto. Il predetto patrocinatore non può indicare un tal giorno in ordine all' oppignoramento, attesochè come si è veduto nell' istante dell' oppignoramento, non si può per anche indicarlo, non essendo ancora fatto il registro, e non essendo certo se l' oppignoramento sarà registrato ed eseguito; ma essendo fatto il registro allorchè si fa l' estratto può essere indicato il suddetto giorno nell' estratto che la Tarriffa gl'impone di fare.

VI. *Della trascrizione o registro dell' oppignoramento nell' ufizio dalle ipoteche e nella cancelleria del Tribunale.*

1. L' oppignoramento, o esecuzione sugli stabili deve essere transcritto in un registro a tal' effetto destinato nell'ufizio delle ipoteche della situazione de' beni per la porzione degli oggetti gravati esistente nel circondario (677.) sotto pena di nullità. (717.) (99.).

(99) Per la trascrizione all' Ufizio delle ipoteche non vi è fissato termine. Un troppo gran lasso di tempo unito ad

Tre motivi hanno fatto ciò stabilire.

Il primo, affinchè non vi sia, che una procedura perchè quando un oppignoramento è registrato, gli altri gravanti vengono rigettati, e non possono più procedere, avendo questo diritto quello solo che è registrato, affine di non consumare tutti i beni in spese, come si vedrà in appresso.

Il secondo, affinchè quelli che volessero trattarne col gravato ed acquistare l'ipoteca sui suoi beni, vedano se nel caso medesimo, in cui i predetti beni fossero sufficienti per far fronte agli impegni da esso contratti, vi sia da temere di trattare con una persona che non paga, i beni della quale possono essere diminuiti dalle spese dell'esecuzione.

Il terzo, affinchè qualora questo oppignoramento sarà denunziato, vi si possa registrare in margine l'originale della denunzia, e quelli che volessero comprare vedano, che dalla data della predetta denunzia, il gravato non ha facoltà di alienare, come sarà detto al num. VII. 7. (100)

---

to ad altri forti riscontri di acquiescenza, pare che potrebbero dar motivo di credere abbandonata l'esecuzione. *Le Page q.* 4. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 1. *e vedi sopra nota* 32. La Corte di Cassazione fissava la perenzione della procedura con sei mesi di silenzio. *Dec. del* 1. *pratile an.* 13. *Denevers an.* 13. *a* 443. limitando il caso, che gli affissi fossero fatti parte avanti, parte dopo questo termine. *Decisione de'* 19. *germile anno* 13. *Denevers a* 114.

(100) *Le Page q.* 5. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 1. fissa che l'oppignoramento deve essere trascritto per l'intero, e non in ristretto come alcuni sostengono; a diversità delle denunzie come si vedrà sotto alla nota 102.

Questo registro deve esser fatto in ciaschedun uffizio della situazione ancorchè dell' esecuzione non ne conosca che un solo tribunale ne' casi indicati di sopra num. IV. Non basterebbe il farlo all' ufizio del circondario del suddetto tribunale, altrimenti quello che volesse gravare i beni situati fuori di esso, non avendo modi di assicurarsi se lo sono o no potrebbe gravarli. Il di lui oppignoramento potrebbe essere registrato e potrebbe procedere per la vendita, ma quelli che s' inducessero a prestar denari su questi beni o comprarli verrebbero indotti in errore, niente indicando a' medesimi nell' ufizio della situazione, che i prefati beni sono di già gravati.

Se il conservatore non può precedere alla transcrizione dell' oppignoramento nell' istante medesimo, che gli viene presentato, farà menzione sull' originale, che gli sarà lasciato, dell' ora, giorno, e mese ne' quali gli è stato presentato, e nel caso di concorrenza, il primo presentato verrà trascritto. (678.) Se ha avuto luogo un precedente oppignoramento, il conservatore verificherà il suo rifiuto in margine del secondo, enuncierà la data dell' oppignoramento precedente, i nomi, abitazione, e professione tanto del gravante quanto del gravato, l' indicazione del tribunale dove è stato ordinata l' esecuzione, il nome del patrocinatore del gravante, e la data della transcrizione.

Rifiuto di Transcrizione.

Io... Conservatore delle ipoteche dell'ufizio stabilito a... attesto e certifico, che il presente oppignoramento non è stato transcritto a cagione di un oppignoramento precedente sui beni medesimi fatto da... usciere a.... sotto dì... ad istanza di... abitante a... il quale ha per patrocinatore... dimorante a... per cui è stato proceduto al tribunale di... e transcritto in questo ufizio nel... A... questo dì....

Mediante questo rifiuto, il secondo gravante non può procedere ulteriormente. Se pretende, che il primo oppignoramento sia nullo e debba essere cancellato e preferito il suo; che vi sia collusione, frode o negligenza per parte del primo gravante, o che questi abbia sciolto l'oppignoramento, oppure non vi abbia interesse, è questo un incidente per cui bisogna vedere quì sotto il §. 2. a' num. III. VI. VII.

Il conservatore fa il medesimo rifiuto sopra un terzo o altro oppignoramento, e se il primo è stato cancellato il più diligente tra i gravanti posteriori, può procedere sul suo oppignoramento, dopo averlo fatto trascrivere, ancorchè non sia stato presentato il primo al registro. (725.)

Il rifiuto non ha luogo nelle forme surriferite, se non in quanto che il secondo oppignoramento non comprenda altri beni

del primo, ma se è più ampio vien registrato per gli oggetti non compresi nel primo. (725.)

REGISTRO
DI PORZIONE DI UN' OPPIGNORAMENTO E RIFIUTO DEL RESTANTE.

Io . . . Conservatore ec. attesto e certifico, che il presente oppignoramento è stato transcritto per i tali oggetti *solamente*, e *che non è stato transcritto per* gli altri oggetti, *a motivo ec.* (come nel certificato precedente.) Su ciò che può fare il secondo sequestrante; *ved.* qui sotto §. 2. num. IV.

2. Dentro i quindici giorni dopo la transcrizione all' ufizio delle ipoteche, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanstanza tra il luogo della situazione de' beni, e il tribunale l' oppignoramento sugli stabili, deve essere transcritto nella cancelleria del tribunale dove deve essere eseguita la vendita. (680.)

Questa transcrizione nella cancelleria non è stabilita come quella nell' ufizio delle ipoteche per impedire la procedura di diversi gravanti ed economizzare le spese.

La transcrizione al predetto ufizio, che deve farsi innanzi, basta per produrre un tal' effetto, giacchè fino a tanto che l' oppignoramento non è cancellato nessun altro può procedere. In tal guisa non può esservi concorrenza per questa transcrizione seconda come per la prima.

Ma questa transcrizione nella cancelleria, è stata ordinata, perchè il cancelliere che deve inserire un' estratto dell' oppignoramento nella tavoletta degli incanti, come si dirà al num. VIII. possa vedere se è conforme all' oppignoramento medesimo, e possa verificare se l' indicazione dei beni, che deve porsi nella nota de' pesi e condizioni, che deve ad esso venire esibita, (697.) è conforme a quella dell' oppignoramento, affine di non enunciare degli oggetti non gravati.

L' artic. 717 aggiunto dal Consiglio di Stato, dice, che le formalità prescritte dall' artic. 680. saranno osservate sotto pena di nullità, ma siccome il suddetto articolo 680. ha due disposizioni; la prima, che esige la transcrizione nella cancelleria; la seconda, che vuole che sia fatta ne' quindici giorni, ne nasce la difficoltà di sapere se la nullità verte sulla prima solamente, o su tutte due. Nel primo caso, la procedura non sarebbe nulla che in quanto che non vi sarebbe alcuna trascrizione; ma sarebbe valida, quando ancora avesse avuto luogo dopo i quindici giorni. Nel secondo caso, sarebbe nulla, per aver fatto la trascrizione alla cancelleria dopo 15. giorni.

Se si consulta alla lettera l' artic. 717. la nullità verte su tutto. „ Le formalità pre-
„ scritte dagli artic. . . . 680. saranno osserva-
„ te sotto pena di nullità. „

Frattanto combinando quest' articolo con gli altri, e scrutinando i loro motivi,

pare, che nè il gravato nè i suoi creditori abbiano alcun' interesse di chiedere la nullità, se la transcrizione è stata fatta dopo i quindici giorni, e che perciò la legge non abbia voluto pronunziarla, che contro la mancanza della transcrizione e non contro il ritardo.

Il gravato è senza interesse, perchè non risente pregiudizio di ciò che il gravante usa di riguardi verso di lui per dargli tempo di trovare il denaro, o di vendere i suoi beni. Si potrebb' egli dire, che ha un interesse che si vendano al più presto che sia possibile? Tutta volta non vi è di mestieri *di* vendita giudiciaria; può vendere all' amichevole, avendo una tal facoltà fino alla denunzia, (692.) onde gli importa se è di buona volontà il preferire questo partito meno dispendioso, o non ha in conseguenza alcun motivo di lagnarsi del ritardo.

In quanto ai creditori, o essi non si sono fatti conoscere al gravante, o si sono fatti conoscere, Nel primo caso non hanno niente da rimproverargli; l' oppignoramento spetta a lui solo, dicendo l' artic. 696. che fino al registro nell' ufizio delle ipoteche della notificazione dell' affisso, che egli è tenuto a far loro, secondo l' artic. 695 può disporre dell' oppignoramento ed acconsentire, che sia cancellato perchè non conoscendo, stipula per se solo. Ora se egli può senza di essi acconsentire a non più servirsi di questo oppignoramento, egli de-

ve potere anche senza di loro acconsentire a differire di servirsene, stantechè chi ha facoltà del più, ha anche facoltà del meno. Nel secondo caso, vale a dire se si fanno conoscere, il gravante non avendo fatto registrare se non dopo i quindici giorni è negligente, talchè possono domandare contro di esso la surrogazione, perchè vi è sempre la negligenza quando il procedente non ha adempita una qualchè formalità dentro i prescritti termini. (722.) Questa domanda è preferibile per loro a quella di nullità. Di fatti se chiedono la surrogazione, ottenuta che questa sia, quello a cui viene accordata può profittare dell' oppignoramento, senza esser tenuto a rimborsarne le spese al gravante, che non vien pagato se non dopo l'aggiudicazione, sul prezzo, o dall' aggiudicatario. (774.) Potrebbe profittare ugualmente dei due registri nell' ufizio delle ipoteche e nella cancelleria, guadagnando con ciò il tempo che bisogna impiegare per l' oppignoramento e per i suddetti registri, e giungerebbe assai più presto alla vendita; in vece di che prendendo il partito della domanda di nullità perderebbe tutti questi vantaggj.

Devesi dunque decidere che la trascrizione benchè ritardata, non è nulla in favore del gravato, e neppure de' suoi creditori salvo a questi la surrogazione se si sono fatti conoscere innanzi questa trascrizione.

VII. *Denunzia al gravato ; suoi effetti.*

I. L'oppignoramento sugli stabili registrato, come vien detto negli articoli 677. e 680. deve esser denunciato al gravato, dentro quindici giorni incominciando dal dì dell'ultimo registro (cioè quello fatto nel tribunale) oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del gravato, e la situazione de' beni. (681.) (101.)

1. L'artic. 717. dice sotto pena di nullità. L'artic. 681 esige due cose la prima la denunzia, la seconda, che sia fatta dentro quindici giorni. La nullità andrebb' ella a cadere su tutte due?

Cade sicuramente sulla prima; per la mancanza della denunzia il gravato potrebbe domandare la nullità delle procedure posteriori; ma se la denunzia fosse stata fatta passati i quindici giorni, il gravato non potrebbe fare una tal domanda. Questo ritardo però, in vece di arrecargli verun pregiudizio gli sarebbe utile, poichè ha prorogata in lui la facoltà di vendere amichevolmente, e liberarsene senza spese, facoltà, che lo libera anche dalla denunzia, non potendo i creditori più chiederla: se non si fossero fatti conoscere innanzi, il gravante padrone del pignoramento, potrebbe ritardarne l'ef-

---

(101) Se il gravato è un forestiero devesi dare il termine secondo gl' articoli 69. e 73. di procedura. *Vedi Le Page p. 1. lib. 5. tit. 12. art. 1. quest. 6. e 7, e sopra note* 33. 89. *e* 98. *dopo note* 111. *e* 113.

fetto; e se essi gli erano cogniti possono solamente chiedere la surrogazione. Vedasi il precedente N. VI. 2.

2. La denunzia deve contenere la data della prima pubblicazione. (681) Dopo di essa, devesi notificare al gravato il cartello o affisso indicativo della suddetta prima pubblicazione, (687.) un mese almeno, e sei settimane al più, prima della medesima. (701.) Bisogna dunque per indicare questa data nella prefata denunzia calcolare il tempo, che vi abbisognerà per giungere alla suddetta notificazione dopo le formalità, che devono prima essere osservate, e che saranno descritte al Num. VIII.

Denunzia dell' oppignoramento al debitore.

L' anno ec.... in virtù di .... ec., e ad istanza del Sig. Paolo, abitante a ...., che ha eletto domicilio in casa il Signor M..... patrocinatore nel tribunale di .. abitante a ... il quale agirà relativamente all' esecuzione immobiliare soprenunciata; io ec. ..... ho notificato, denunziato e data copia al Signor Pietro dimorante a .... parlando a ...., 1. del processo verbale formato da .... usciere a .... il .... registrato il .... da .... che ha ricevuto, contenente l' appignoramento ad istanza del detto Signor Paolo, sul predetto Signor Pietro di una casa situata a .... 2. della copia inserita nel detto processo verbale del registro della contribuzione fondaria rilasciata

da ..... percettore della detta contribuzione, 3. del vidit apposto appiè del predetto processo verbale dal Signor .... Maire della comune di .... e dal Signor ..... Cancelliere del tribunale del Giudice di pace del cantone di .... nei dì .... 4. del certificato della transcrizione fatta nell' ufizio delle ipoteche di ... il ... rilasciato da ... conservatore : 5. infine del certificato di transcrizione fatta nella cancelleria del tribunale di ..... il ..... rilasciato dal Signor .... Cancelliere ; dichiarandogli, che dopo le formalità in tal caso prescritte che sono consuete sarà proceduto nel dì .... alla prima pubblicazione della nota dei pesi e carichi per la vendita della predetta casa nell' udienza delle gride del predetto tribunale ; e ciò affinchè di tutto come sopra il Signor Pietro non possa allegar motivo di ignoranza . E gli ho , parlando inoltre come sopra lasciata copia del presente .

3. L' originale di questa denunzia deve essere vidimato dal Maire del domicilio (681.) sotto pena di nullità , (717.) e deve esserlo, sia che sia stata trovata la persona del gravato , o che non sia stata trovata . Cio è stabilito affine di prevenire le sorprese , potendo il Maire dare avviso di quest' atto al gravato , se mai la copia non gli fosse stata fatta pervenire nelle mani ; non è però necessario , che ne sia lasciata una copia al Maire . L' articolo 681. non lo esige , e nemmeno l' articolo 673. per il precetto ; (*vedi sopra quanto si e detto nella Sez. 3. §. 1. Num. 1.*) e

l' articolo 49. della Tariffa non mena buono nella tassazione, che una copia pel gravato. Non si deve lasciarla al Maire se non nel caso dell' articolo 68., vale a dire allorchè non vi è persona alcuna nel domicilio, o che un vicino ricusi di riceverla, e firmarsi sull' originale.

Il *vidit* deve essere apposto dentro le ventiquattr' ore (681.) sotto pena di nullità (717.). Dato che fosse dopo questo termine, non si impedirebbe la nullità, perche nulla impedirebbe agli occhi della legge, che la denunzia non fosse fatta nella giornata indicata nell' atto.

4. L' originale della denunzia deve essere registrato dentro lo spazio di otto giorni, oltre una giornata per ogni tre miriametri, nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della situazione dei beni e deve esser fatta menzione di questo registro in margine dell' esecuzione reale (681.) (102.).

---

(102) Vedi sopra nota 100. E vedi parere del Consiglio di Stato de 16. giugno 1809., il quale veduti i §§. 681. 695. e 696. di procedura. Vedute le istruzioni della Regia di registrazione date ai Conservatori delle Ipoteche per tenere due registri separati uno per ricevere il registro degli oppignoramenti, con menzione in margine del registro fatto all' altro registro delle notificazioni ai Creditori iscritti. Considerando che l'art 681. non obbliga a tenere un sol registro ma solo a far menzione in margine, e che potrebbe essere inconveniente il tenere un sol registro. Fissa, che per l' esecuzione del §. 696. di proced. serve che in margine del registro degl' oppignoramenti sia fatta menzione del registro delle denunzie e creditori con indicazione della pagina, e numero di ogni registro.

Un tal registro e la menzione di esso sono stati stabiliti per due motivi. Il primo affinchè quelli che volessero comprare dal gravato, vedano che egli non può alienare, e che l'alienazione sarebbe nulla, secondo l'articolo 692. come si spiegherà quì appresso, il secondo affinchè i creditori del gravato possano vedere se il gravante ha adempita questa formalità entro il prefisso termine, e domandare la surrogazione stante la sua negligenza, se non è stata adempita (722.).

Se non è stata registrata dentro gli otto giorni, vi è nullità, (717.) non però dell'oppignoramento, ma bensì della denunzia solamente, e delle sue conseguenze.

Questa nullità può essere domandata dal gravato, perchè non potendo più disporre dei beni subito che gli è fatto la denunzia, ha un interesse, che non si ritardi più la vendita affine di affrettare la sua operazione, ed essendo nulla la denunzia possa riacquistare la facoltà di disporre fino alla nuova denunzia per liberarsene senza spese. Può esser anche chiesta ugualmente da quello che avesse comprato dopo questa denunzia nulla, perchè facendo cadere la denunzia rende valida la sua compra. D'altronde il gravato avendo avuto questo diritto, lo ha trasmesso al suo compratore, poichè qualora vende una cosa, si vendono implicitamente tutti i diritti che si hanno relativamente a questa cosa. In quanto ai

creditori, si applichi quanto si è detto di sopra nel precedente Num. VI. 2.

2. Non è necessario, che la denunzia nè tutte le formalità, che vi sono relative, come si è veduto, sieno osservate prima dell' estratto da inserirsi nella tavoletta di cui sarà parlato al num. VIII. Si può adempirle dopo un tal estratto perchè l' articolo 682. prescrive, che l' inserzione sia fatta dentro i trè giorni dal registro dell' oppignoramento nella cancelleria, e l' articolo 681. dà un termine di 15. giorni per la denunzia dal dì di questo registro. La legge non ha detto, che una di queste due formalità, la denunzia, e l' estratto saranno fatte prima dell' altra. Si può dunque far l' estratto innanzi la denunzia *e viceversa*.

Se si pone quì la denunzia prima dell' estratto, è per indicare, che preme di farla fare al più presto, affine, che operi i seguenti effetti (103.).

3. Questi effetti sono di tre sorte; i primi sono relativi al possesso del gravato, sia che egli possieda per se medesimo o posseda per mezzo di un affittuario o locatario; i secondi sono relativi ai frutti, i terzi all' alienazione, che il debitore far potrebbe dei beni dei gravati.

4. Gli effetti relativi al possesso, dif-

---

(103) *Le Page q.* 8. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 1. dice può anche notificarsi con lo stesso atto, e l' oppignoramento, e il processo verbale di affisso, per cui non essendovi tempo destinato, può farsi fin di quando deve notificarsi l' oppignoramento.

feriscono secondo che il gravato possiede per se medesimo, oppure possiede mediante un affittuario o locatario.

I. Se il gravato possiede per se medesimo, vale a dire se gli stabili gravati non sono affittati o appigionati, il gravato ne resta in possesso fino alla vendita, come sequestrario giudiciario (688.). In tal qualità può esser costretto con l'arresto personale (*Cod. Nap.* 2060. 4.) a presentare la cosa ed anche i frutti, poichè è sequestrario giudiciario, e l'articolo 1963. del suddetto Codice, dice, che un tal sequestrario è soggetto agli obblighi di un sequestrario convenzionale; e l'articolo 1958. dice, che il sequestrario convenzionale è soggetto alle regole del deposito; infine l'articolo 1936. assoggetta il depositario alla restituzione dei frutti.

Questo possesso non gli è accordato, se non venga in altra guisa ordinato dal Giudice, sul reclamo di uno o più creditori. (688.) La legge non esige, che motivino il reclamo; ma qualora lo presentano, è segno, che hanno delle ragioni di temere, che il gravato non faccia un cattivo uso di tal possesso, e perciò devono essere ascoltati per evitare i guasti e deteriorameuti Allora si può stabilire un agente, se ciò è necessario, per l'amministrazione del fondo gravato. Si applichi quì quanto si è detto di sopra, Sezione 2. §. 2. Num. VI. II., con questa osservazione, che la funzione del suddetto agente dura

fino alla vendita de' fondi , tempo in cui finisce la sua amministrazione, quando che egli non abbia de' validi motivi per chiedere la sua dimissione innanzi che sia fatta, o che non vi sieno de' motivi per dimetterlo.

Se i creditori non domandano, che gli sia levato il possesso, resta questo in mano del gravato, ma con le seguenti condizioni.

La prima si è, che i creditori hanno la facoltà di far fare il taglio e la vendita di tutti o parte dei frutti attaccati dalle radici (688.). Essi possono fare l'esecuzione formale delle raccolte (come si è detto di sopra nella Sez. 3. §. 1. Num. II. 1. 5.), in vigore de' loro titoli esecutorj, senza far ciò specialmente ordinare; ma se non fanno tagliare o vendere, il gravato può raccogliere a suo conto in virtù del possesso, che se gli lascia, salvo il renderne conto come sequestrario.

La seconda è, che il gravato non può fare alcun taglio di boscaglie nè deterioramenti a pena de' danni ed interessi, a' quali *sarà condannato* con l'arresto personale (690.) Il Giudice deve a ciò condannarlo, anche malgrado l'artic. 126., che che lascia alla di lui prudenza il pronunziare sui danni ed interessi, stante che l'artic. suddetto 690. è imperativo. (*sarà condannato ec.*), e fa eccezione su questo punto all' articolo 126. .

Ma non deve pronunziare una tal condanna

se non oltrepassano i 300. franchi proibendo l'artic. 2064 del Cod. Nap. il pronunziarla contro i sequestarj, ed altri al di sotto della prefata somma, e l'artic. 126 del Cod. di procedura, esigendo, che questi danni ed interessi sieno superiori ai fr 300.

I creditori possono far l'esecuzione sulle raccolte (*saisie-brandon*) su queste boscaglie e farle tagliare, e vendere le legna.

2 Se il gravato possiede per mezzo di un locatario, o di un affittuario, bisogna distinguere quattro casi.

Il primo caso, è quando gli stabili sono affittati senza contratto di affitto, o con affitto la di cui data non è certa prima del precetto. La nullità dell' affitto può esser pronunziata. (691.)

Ella può essere domandata dai creditori (*ivi*.), ben inteso solamente quelli, che hanno il diritto di far gravare, e non i chirografarj che non possono continuare l'esecuzione nè esservi parti.

Se non lo fanno, e che l' aggiudicazione non sia fatta col patto del mantenimento dell'affitto, l'aggiudicatario può domandarne la nullità. (691.) Dall'altro canto l'artic. 1743. del Codice Napoleone, dice, che l'acquirente può mandar via l'affittuario o il locatario, il di cui affitto non abbia una data certa. L' artic. 1750 dice, che non è tenuto in alcun modo ai danni ed interessi.

Allorchè l' affitto è svantaggioso, i creditori devono parimente domandarne la nul-

lità, senza lasciare un tal diritto all'aggiudicatario, perchè venderanno ad un miglior prezzo, che se lasciassero aperta una lite con l'affittuario o locatarìo.

Annullato, che sia l'affitto, i creditori possono fare stabilire un agente, se vi è di bisogno per amministrare in fino all'aggiudicazione. Possono anche fare aggiudicare l'affitto giuridicamente, se lo stabilimento di un agente offre più inconvenienti dell'affitto medesimo. Ma non devono eglino fare afittare se non esistono talmente dei gravi, da non lasciare lo stabile senza locatario, o affittuario sino alla vendita e non devono fare l'affitto che per un tempo breve, attesoche se fosse fatto per il tempo consueto degli affitti, la vendita non lo renderebbe nullo (*Cod.Nap.* 1743), come per l'addietro, e l'affittuario avrebbe un diritto di terminare il suo affitto, e quelli che si presentassero per comprare, potrebbero in conseguenza offrir meno, che se l'affitto avesse una corta durata.

Se poi i creditori, hanno o un vero interesse di far fare quest'affitto, non avendo il Codice stabilite delle formalità su tal proposito, è necessario, siccome l'affitto è un oggetto mobiliare, seguire quelle stabilite per le rendite costituite, fare affiggere i cartelli, ed avvisi denotanti la prima pubblicazione del quaderno dei pesi, depositare l'offerta, farlo pubblicare due volte di otto giorni in otto giorni, fare aggiudicare l'affitto preparativamente alla secon-

da pubblicazione al più presto, e fare affiggere nuovi cartelli, ed inserire nuovi avvisi su' pubblici foglj, tre giorni innanzi a quello indicato per l'aggiudicazione definitiva ed aggiudicarlo definitivamente.

Il secondo caso, è quando l'affitto ha una data certa, ed è stato fatto innanzi il precetto, ma dopo l'apertura del fallimento. Questo è nullo di sua natura, essendo il fallito spogliato di pien diritto dell'amministrazione di tutti i proprj beni contando dal giorno del fallimento. (*Cod. di Com.* 442.) Allora si applichi quanto si è detto *nel primo caso*.

Il terzo caso è quando l'affitto ha una data certa ed e fatto da un un individuo, che non è fallito innanzi il precetto, ma in frode dei diritti dei creditori; per esempio, se è fatto per un prezzo molto inferiore, o con delle condizioni onerose, in guisa che risulti chiaramente, che il sgravato, avrebbe potuto farlo più vantaggioso e che perciò ha avuta intenzione di nuocere a' suoi creditori l' art. 1167. gli permette di impugnare gli atti fatti in frode de' loro diritti. Si applichi il *secondo caso*.

Il quarto caso, è quando un affitto ha una data certa prima del precetto: e che non è fatto da un fallito, nè in frode, secondo l'artic. 691 del Codice di proc. i creditori sono in obbligo di lasciarlo sussistere, mentre il predetto articolo non da loro il diritto di chiederne la nullità, e dice solo, che i creditori potranno sequestrare, e ri-

scuotere le pigioni o gli affitti. Ma bisogna distinguere se l' affitto è stato fatto col consueto periodo di tempo, che è di nove anni, o se è fatto per un tempo più lungo.

Se è stato fatto per nove anni o meno, oppure se sia fatto per un tempo più lungo decorrino attualmente i nove ultimi anni, l' affitto sussisterà salvo il sequestro delle rendite, e l' aggiudicatario sarà obbligato a mantenerlo.

Se lo è per più di nove anni, e che non decorrino gli ultimi nove anni, bisogna esaminare una tal questione relativamente agli ipotecarj anteriori ad un tale affitto e relativamente agli ipotecarj posteriori.

In quanto a' primi il Codice Napoleone riguardando gli eccedenti nove anni, come una specie di alienazione de' fondi, giacchè non accorda al minore emancipato, all' usofruttuario ed al marito il diritto di farne se non per nove anni (481. 495. e 1429.) bisogna considerarli relativamente a' suddetti creditori come un alienazione ad essi nociva, se potesse aver luogo, mentre il debitore potrebbe avere ipotecato uno stabile di valore, per esempio di 20. mila franchi, e diminuirlo di un tal valore affittandolo per lungo tempo, e far sì che il predetto stabile sia venduto meno, cioè fr. 15. mila.

Possono dunque procedervi contro per farlo ridurre al periodo di nove anni, nel quale essi si trovano, in conformità di ciò, che il Cod. Nap. negli artic. 595. e 1529.

prescrive per quelli fatti dall' uso fruttuario, o dal marito. Il loro diritto è fondato sull' artic. 1167. che loro permette di procedere contro gli atti fatti dal loro debitore in frode de' diritti ad essi spettanti, e sulle disposizioni di questo Codice relative all' anticresi. L' artic. 2087. dice, che il debitore non può prima del saldo totale del debito reclamare il godimento dello stabile che egli ha dato in anticresi.

Non ostante l' artic. 2091. dice, che tutto ciò che è stabilito per l' anticresi non pregiudica al diritto, che i terzi possono avere sui fondi dati a titolo di anticresi salvo se ha privilegio, o ipoteca a esercitarle secondo il grado che li compete, come ogni altro creditore. L' affittuario non differisce da quello che ha il fondo in anticresi: solamente il primo rimette le rendite al locatore, mentre il secondo non fa che una tal consegna in una maniera fittizia, ritenendole ed imputandole nel suo credito, ma in fine l' uno e l' altro sono l' istessa cosa, ora se l' affitto fatto al secondo non nuoce ai diritti, che hanno i creditori anteriori; per qual mai singolarità l' affitto fatto al primo potrebbe esser loro pregiudicevole?

A riguardo degli ipotecarj posteriori, non avendo avuta mai innanzi le loro iscrizioni veruna notizia dell' affitto il quale sebbene abbia una data certa, non è pubblico, eglino possono dire che questo affitto contenente una specie di alienazione de' fondi che non è stata saputa da loro stante le cu-

re dell'affittuario per tenerla segreta, egli non deve in nessun modo essere ammesso ad opporgliela; che per tal motivo la disposizione dell' artic. 2091. è generale per tutti i creditori aventi un diritto sullo stabile dato in anticresi, senza distinguere tra gli anteriori ed i posteriori; e non vi essendo differenza relativamente a' creditori tra l' affittuario, e quello che ha il fondo in anticresi, devono essi avere contro il primo i diritti stessi che la legge accorda loro contro il secondo.

5. L' effetto che vien prodotto dalla denunzia relativamente ai frutti del fondo gravato, è che i frutti scaduti dopo la suddetta denunzia, sono resi immobili per essere distribuiti col prezzo per ordine d' ipoteca (*Cod. proc.* 689.) Ciò avea luogo sotto l' antica giurisprudenza, cominciando dalla data dell'affitto giudiciario, che spossessava il gravato, come presentemente la denunzia.

Un tal uso era fondato sul diritto, che solo aveano gl' ipotecarj di far gravare i fondi, e gli effetti di una tale esecuzione doveano loro esser proficui e sodisfarli prima che i creditori non ipotecarj potessero prendervi parte. Attualmente, sebbene i non ipotecarj abbiano parimente la facoltà di far gravare, nondimeno è stata conservata questa disposizione dell' antica giurisprudenza, affinchè non sieno tentati di far nascere degli incidenti per fare andare in lungo l' esecuzione reale, e dividere ugualmente

con gl' ipotecarj i frutti scaduti durante l'esecuzione come oggetti mobiliari.

Se questi frutti sono naturali o provenienti dall' industria si considerano come totalmente scaduti dopo la denunzia, ed in conseguenza come immobiliarj se sono stati tagliati dopo, quantunque fossero cresciuti innanzi, ed anche fossero in procinto di esser raccolti. Non si considerano come beni mobiliari soggetti alla contribuzione per la porzione del tempo che ha preceduto. Arg. dell' art. 520. *Cod. Nap.* che gli riguarda come immobili fino alla raccolta, e dell' artic. 585. che accorda all' usofruttuario i frutti cresciuti prima dell' apertura dell' *usufrutto*, e raccolti dopo di esso.

Altrimenti è de' frutti civili, come sarebbe il prezzo di terreni dati in affitto, o delle pigioni di case; questi si considerano come acquistati giorno per giorno. (*Cod. Nap.* 586.)

Non vi sono dunque, che quelli scaduti dopo la denunzia che sieno resi immobili.

Una tal cosa ha luogo tanto che i frutti sieno stati percetti dal gravato. (*Cod proc* 688.) tanto che sieno stati sequestrati nelle mani degli affittuarj e locatarj. (691.)

6. L' effetto, che produce la denunzia relativamente all' alienazione del fondo gravato che potrebbe farsi dal debitore, si è che non può contando dal dì della denunzia medesima alienare lo stabile sotto pena

di nullità, e senza che vi sia di bisogno di farla pronunziare (692.) La ragione si è, che se egli avesse la facoltà di alienare potrebbe vendere nel dì antecedente all'aggiudicazione; per verità i creditori conserverebbero le loro ipoteche, ma il loro pagamento potrebbe essere ritardato da questa vendita. Di fatti o il compratore farebbe purgare il fondo dalle ipoteche o non lo farebbe. Nel primo caso i creditori sarebbero obbligati a gravare di bel nuovo sul compratore e si troverebbero involti nelle protrazioni e ritardi di un nuovo oppignoramento, durante il quale il suddetto compratore potrebbe tornare a vendere dal canto suo, e così sino all' infinito. Nel secondo caso, vale a dire se il compratore facesse purgare ciò potrebbe produrre maggiori ritardi, che non abbisognerebbero sull' oppignoramento per giungere all' aggiudicazione, attesochè il compratore ha un mese dopo la data della prima intimazione fattagli per notificare il suo contratto ai creditori (*Cod. Nap.* 2183.), ed i creditori quaranta giorni per rincararne la valuta, (2185.) e se non la rincarano l'alienazione differirà il loro pagamento settanta giorni almeno. Se ha luogo un sovrincanto, l'atto di alienazione fa le veci della minuta di tale incanto (*Cod. proc.* 838.) ma siccome la rivendita all' incanto si fa secondo le forme stabilite per l'espropriazioni forzate, (*Cod. Nap.* 2187.) è necessario l'osservare quelle prescritte dal Codice di procedura, vale a dire

fare affiggere dei cartelli indicanti la prima pubblicazione, la quale non può esser fatta, che quindici giorni dopo l'affissione. (*Cod. Proc.* 836.) E' necessario quindi pubblicare l' incanto tre volte di quindici in quindici giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria, (712.) il che forma cento e cinque giorni a cui devonsi aggiungere sei settimane almeno, che vi devono essere tra le due aggiudicazioni ((706.), dimodochè l' alienazione fatta nel dì antecedente di un aggiudicazione può ritardare il pagamento per cento e quarantasette giorni. Oltre questo primo motivo per i creditori di preferire la vendita giudiciaria alla vendita amichevole, è che su questa si sono obbligati di aumentare il prezzo e di dare cauzione per mettere il fondo in vendita, e gli estranei possano rincarare le offerte, quando che su quelle di cui si tratta non sono obbligati ad aumentare questo prezzo nè in conseguenza a dar cauzione, affinchè i concorrenti estranei sieno chiamati a presentarsi.

Fino a questa denunzia, il gravato ha la facoltà di alienare, ed i suoi creditori non possono procedere contro una tale alienazione, se non nei quattro seguenti casi, 1. Se fosse fatta in frode de' loro diritti (*Cod. Nap.* 1167.), 2. Se fosse fatta a titolo gratuito ne' dieci giorni antecedenti alla dichiarazione del fallimento (*Cod. di Com.* 444.); 3. Se è fatta a titolo oneroso e sembri a' Giudici che abbia un carattere di frode (*ivi.*), 4. se è fatta dopo la di-

chiarazione del fallimento, perchè allora il fallito è privo affatto dell' amministrazione di tutti i proprj beni (442.). Fuori di questi quattro casi, i creditori non possono procedere contro l' alienazione fatta prima della denunzia, salvo a quelli che sono ipotecarj il procedere per i loro diritti contro il compratore, come si dirà nel libro III. alla parola *Ipoteca*.

Tuttavolta incominciando a contare dal dì della denunzia, il gravato non può alienare, e non è necessario che la denunzia sia registata per operare la nullità: sembra a primo aspetto, che non avrebbesi dovuto stabilire, che la vendita non fosse nulla se non qualora fosse stata fatta dopo il prefato registro; perchè fin là quelli che vogliono comprare, non sanno se vi è la denunzia o no, potendo benissimo il gravato occultargliela, ed essi non possono certificarla se non per mezzo del registro. Ma è stato considerato riguardo al gravato, che il registro suddetto potendo non esser fatto così subito, o stante la lontananza, che vi è tra il domicilio del gravato e l' uffizio delle ipoteche o le molte occupazioni di cui è sopraccaricato il predetto uffizio, il gravato instruito dell' esecuzione fattagli per mezzo della denunzia, avrebbe il tempo di alienare per un valore sotto al prezzo per vendicarsi delle procedure intentate contro di esso. Per vero dire i creditori hanno il diritto di rincarare il suddetto prezzo di un decimo, ma possono non essere in gra-

do di farlo, e specialmente di dar cauzione del prezzo e delle condizioni e pesi, come ve gli sottopone l'articolo 2185. del Codice Napoleone. E può loro essere preferibile per questa ragione il far vendere per via di tribunale ove il fondo in questione non sarà aggiudicato, se non ne verrà offerto il suo vero valore. Dall'altro canto questa proibizione di alienare dopo la denunzia ed innanzi il registro è senza inconvenienti per quelli che vogliono comprare. Niente ve li obbliga; dall'altro lato se essi vogliono, possono vedere per mezzo del registro dell'esecuzione, che lo stabile è di già in potere del tribunale, e saperne il gravante, possono informarsi da lui, se vi è la denunzia, mentre lungi di avere interesse di occultargliela, gli preme all'opposto di renderla loro nota: non bisogna dunque ravvisare il suddetto registro come necessario per togliere al gravato la facoltà di disporre, ma solamente come un aumento di precauzione per avvisarli di non comprare da persone che possono esserne rese consapevoli senza di ciò.

Quantunque la vendita sia nulla di pien diritto, non ostante bisogna distinguere due casi.

Il primo è quello nel quale il gravato essendo stato lasciato in possesso (*Ved* in questo num. 4. 1.); se ha trasmesso questo possesso al suo compratore. La vendita per verità è sempre nulla; ma siccome non è lecito farsi giustizia da se medesimi bi-

sognerà sempre, che i creditori, e se non lo hanno essi fatto, l'aggiudicatario, ricorrano al tribunale, non per far pronunziare la nullità, ma per ottenere l'espulsione del compratore, motivo da aggiungere a quelli allegati come sopra 4., perchè non sia lasciato il possesso al gravato.

Il secondo caso è quello in cui il gravato è stato levato di possesso; non potendo mettere in possesso il suo compratore non è da fare contro di esso passo alcuno.

Al più fatta l'alienazione dopo la denunzia, questa ha la sua esecuzione, se innanzi l'aggiudicazione, il compratore adempie le due seguenti condizioni.

La prima di depositare una somma sufficiente per saldare nel principale, interessi e spese i crediti inscritti (693.).

La seconda di notificare innanzi l'aggiudicazione l'atto del deposito della suddetta somma ai creditori inscritti nell'istante dell'alienazione (*ivi*); se manca di fare il deposito prima dell'aggiudicazione, non potrà essere immesso in possesso sotto alcun pretesto (694.).

Su queste due condizioni vi sono molte osservazioni da fare.

1. L'articolo 693. non esige la loro esecuzione se non che innanzi l'aggiudicazione; se dunque nell'istante della compra il compratore non si trovasse in grado di pagare, non sarebbe meno valida, se mediante un totale ed intero pagamento to-

gliesse l'interesse dei creditori innanzi la vendita giudiciaria.

2. Quest' articolo 693., dice innanzi l'aggiudicazione; ma se ve ne sono due, la preparatoria è la definitiva, è egli necessario, che queste due condizioni sieno adempite innanzi la prima? E' egli bastante che lo sieno innanzi la seconda?

Pare, che debbano esserlo innanzi la preparatoria, perchè se lo fossero dopo, l' aggiudicazione preparatoria, l'aggiudicatario avrebbe il diritto di domandare, che non ostante una tal vendita amichevole, e l'adempimento delle due condizioni, fosse proceduto all' aggiudicazione definitiva per avere lo stabile, se da alcuno non viene coperta l'aggiudicazione preparatoria; perchè essendo vincolato dalla suddetta aggiudicazione, e potendo essere obbligato a ritenersi l' oggetto, se non vi è nessuno che copra la sua aggiudicazione, non è giusto che si possa annullarla per qualunque altra cagione fuori di quella alla quale egli è soggetto, cioè a dire per ogni altra cagione fuori di quella di una maggiore offerta, cagione, che non gli è stata fatta conoscere prima dell' aggiudicazione. Pure bisogna decidere al contrario, che basta che le suddette due condizioni sieno adempite prima dell' aggiudicazione definitiva, stante l' argomento dell' articolo 743., che dice, che se un aggiudicatario contro cui si procede con un nuovo incanto paga dopo l' aggiudicazione preparatoria, e innanzi l' aggiudi-

cazione definitiva, non sarà proceduto a quest'ultima aggiudicazione, e l'aggiudicatario preparatorio sarà del tutto liberato, d'onde ne segue, che affinchè l'aggiudicazione preparatoria sia definitiva, non basta, che non siasi presentato alcuno, che offerisca più di lui: bisogna ancora, che il gravato non abbia fatte cessare le cagioni dell'esecuzione prima dell' aggiudicazione definitiva, e se elleno si dileguano l'aggiudicazione preparatoria cessa con essa.

3. Il compratore amichevole non può far valere la sua compra dopo l'aggiudicazione definitiva, ma può dentro gli otto giorni dopo di essa fare, come qualunque altra persona un nuovo incanto sopra un'aumento di un quarto del quale sarà parlato al Num. XI., e se non è coperto, (cioè a dire che qualcheduno offra più di lui) ne resterà aggiudicatario.

4. Prima di depositare, il compratore non è obbligato di fare delle offerte al gravato nè a' suoi creditori; al primo, perchè non può riscuotere a motivo delle inscrizioni; a' secondi perchè sebbene loro offra la totalità de' loro crediti, il compratore non può esser libero validamente pagando nelle loro mani, senza il consenso del gravato, che può contestare le loro pretensioni; deve dunque depositare senza fare veruna offerta. Se frattanto il gravato avesse accordati i loro crediti nell'atto della vendita, e loro ne avesse assegnato il prezzo, il compratore non potrebbe depositare se

non dopo avere eseguita con delle offerte la delegazione alla quale sarebbesi assoggettato; e se i creditori le accettassero resterebbe loro per diritto surrogato contro i creditori posteriori non pagati. (*Cod. Nap.* 1251. 2.) In questo caso deve offrire la sorte principale e gl' interessi; e quantunque l' articolo 693. esiga anche le spese; nondimeno egli non può offrire se non l' importare di quelle, che sono a sua notizia, vale a dire di quelle consuete dell' esecuzione reale; per riguardo alle spese straordinarie ed alle spese dovute a' creditori non risultanti dall' esecuzione, le di lui offerte sono valide, purchè offra una somma per le spese non liquidate, con riservo di supplire. (*Cod. Nap.* 1258. 3.)

5. L' acquirente o sia il compratore, deve depositare una somma sufficiente per pagare tutti i crediti inscritti (*Cod. proc.* 693.) quando ancora eccedessero il prezzo; invano loro notificherebbe il suo contratto ed obietterebbe, che se i creditori trovano il suo prezzo basso ed insufficiente, non hanno da far altro, che rincararlo: la legge loro accorda il diritto di esigere una somma sufficiente; diritto per essi più vantaggioso del nuovo incanto, giacchè dal primo risulta, che se la somma non è bastante, si venderà lo stabile all' incanto secondo il suo valore; in vece di che, se si obbligano al sovrincanto, e a dare una cauzione, possono benissimo non essere in grado di darla Il compratore deve dunque de-

positare anche di più del prezzo, salvo il suo ricorso contro il venditore.

6. Se per depositare il compratore ha prese in prestito delle somme, quelli che gliele hanno prestate, non acquistano l'ipoteca, se non posteriormente ai creditori inscritti nell'atto dell'alienazione (693.). A norma dell'artic. 2103. del *Codice Napoleone*, essi hanno il privilegio; ma siccome i denari che hanno prestati devono servire per pagare il venditore nella persona de' suoi creditori, il qual venditore è privilegiato prima di tutti, eglino non possono esser classati se non dopo di lui, non ostante la surrogazione accordata a' loro diritti, perchè il surrogante è sempre preferito al surrogato (*Cod. Nap.* 1252.).

7. L'acquirente non è obbligato a depositare, che per pagare i crediti inscritti nell'atto dell'alienazione, e non quelli inscritti dopo ma prima del deposito; la ragione di ciò è, che l'alienazione non è dichiarata nulla assolutamente ma solo relativamente agli inscritti. Il gravato prima della sua vendita non è spossessato che riguardo agli inscritti: per riguardo a tutti gli altri, il gravato avendo allora il diritto di vendere, la sua vendita è valida, salve a' creditori inscritti quelle ipoteche, che hanno sullo stabile per obbligare il compratore a pagarle, se non purga le ipoteche e rincarare il prezzo della vendita, se fa gli atti per purgarle. Dall'altro canto l'articolo 693. che non parla nel primo pe-

riodo, che dei creditori inscritti, senza distinguere tra quelli che lo sono innanzi dell' alienazione, e gli altri che lo sono dopo di essa, specifica chiaramente nel secondo periodo, che non ha inteso parlare, che dei primi, poichè conservando a' suddetti creditori inscritti l'anteriorità su quelli che hanno fatti degl' imprestiti al compratore, dice, *i creditori inscritti nell' istante dell' alienazione*. In tal modo i creditori inscritti dopo, e con maggior ragione i non inscritti, non possono pretendere il deposito, e non possono procedere contro la vendita, che nel caso di frode o di fallimento.

Dalla proibizione, che ha il debitore di non alienare dopo la denunzia se non con le due soprindicate condizioni, non ne segue però, che egli non possa ipotecare, avendo una tal facoltà, il di cui esercizio non può pregiudicare ai creditori come quella di vendere. Di fatti il nuovo ipotecario non pregiudica punto agl' ipotecarj anteriori, e se nuoce a quelli, che non lo sono, essi discuteranno il loro diritto nel giudizio di graduatoria; per esempio se l' inscrizione è stata presa o no nei dieci giorni antecedenti alla dichiarazione del fallimento. (*Vedi Codice Nap* 2146. e *Codice di Com. articolo* 448.).

VIII. Formalità da osservarsi dopo la denunzia al gravato, e fino esclusivamente al deposito della nota dei patti ed aggravj per render pubblica l'esecuzione.

Queste formalità sono in numero di tre.

1. La prima formalità consiste nell' obbligo del cancelliere dentro il termine di tre giorni, dal registro fatto in cancelleria di cui si fa menzione nell' articolo 680. di inserire in una tabella (104.) posta a tal' uopo nella stanza dell' udienza un' estratto contenente:

1. La data dell' oppignoramento e dei registri (682. 1.) (105.). Non vi è di bisogno di palesare il nome dell' usciere; per tal sorta d' indicazioni e tutte le altre di cui si da l' estratto, gli interessati possono consultare le copie dell' oppignoramento che sono presso i Maires ed i cancellieri de' Giudici di pace, a cui sono state lasciate, e sono accennate in tale estratto, come si dirà quì sotto 6.

---

(104) Deve restare inserito fino all' aggiudicazione, perchè lo spirito della legge è di dare la maggior pubblicità alla vendita. *Le Page quest.* 1. *par.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

(105) Questi registri sono quelli fatti all' Ufizio del conservatore delle ipoteche, nella cancelleria, e l' ommissione di questi produce nullità. Non pare, che debba estendersi tale nullità alla mancanza dell' indicazione dei registri di tutti gli atti anche l' usciere, giacchè questa indicazione è prescritta dalla legge de' 22. brumifero anno 7., ma non a pena di nullità, e solo di un' ammenda a carico di chi l' ommette. *Le Page quest.* 2. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

2. I nomi, cognomi, professioni ed abitazioni del gravato, e del gravante come pure del patrocinatore (*avoué*) di questo ultimo (*ivi* 2.).

3. I nomi del circondario (del tribunale del Giudice di pace) della comunità e della strada delle case oppignorate (*ivi* 3.).

4. L'indicazione sommaria dei beni rurali, con altrettanti articoli quante sono le comunità che devono indicarsi, non meno che i circondarj. Ogni articolo deve contenere solamente la natura, e la quantità degli oggetti, i nomi degli affittuarj o dei contadini se ve ne sono. Se non ostante i beni situasi in diverse comunità sono lavorati da diverse persone saranno divisi in altrettanti articoli quanti sono i nomi di quelli, che li lavorano (*ivi* 4.).

5. L'indicazione del giorno della prima pubblicazione (*ivi* . 5.).

6. I nomi dei Maires (o aggiunti) e de' cancellieri de' Giudici di pace, a i quali sono state lasciate le copie degli oppignoramenti (*ivi* 6.).

L'estratto e ciò che deve contenere sono ordinati sotto pena di nullità (717.).

L'articolo 682. esige l'inserzione nel termine di tre giorni; l'articolo 717. ne pronunzia la nullità; ma questa nullità si estende ella non solo alla mancanza dell' inserzione, ma anche all'inserzione fatta dopo i tre giorni? Vi è luogo di decidere, che non si estenda all' inserzione dopo i

tre giorni (106.), come si è detto di sopra nel precedente num. VI. 2. per la trascrizione dell' oppignoramento dopo quindici giorni. *Vedi* il passo citato.

Per altro questo estratto deve esser dato al cancelliere dal patrocinatore del gravante, poichè l'articolo 104. della Tariffa mena buona al suddetto patrocinatore una vacazione per formarlo, e consegnarlo. Se però non ne avesse fatta la consegna in tempo utile al cancelliere, sarebbe responsabile della nullità se mai fosse pronunziata, e dei danni ed interessi (1031.). All' opposto, se l' avesse consegnata, e provasse che il ritardo è provenuto dal cancelliere, sarebbe questi tenuto delle conseguenze di un tal ritardo.

2. La seconda formalità è, che l' estratto prescritto nell' articolo precedente, deve essere anche inserito a cura del gravante in uno de' pubblici foglj e gazzette, che si stampano nel luogo della residenza del tribunale davanti il quale si procede per l' esecuzione, e se non ve ne sono, in uno di quelli, che si stampano nel Dipartimento, se ve ne sono. Verrà giustificata tale inserzione dal foglio contenente l' estratto, sottoscritto dallo stampatore e legalizzato dal Maire (683). Spetta al patrocinatore

(106) Questa distinzione però non pare analoga all' articolo 683., il di cui intero testo, e prescritto a pena di nullità. *Le Page*, e *Commaille* dicono, che sia prescritto il termine di tre giorni con tutta precisione.

il fare inserire e legalizzare la prefata copia, e l'articolo 105. della Tariffa gli abbuona a tal' uopo delle vacazioni.

L'articolo 683. non dice dentro qual tempo e termine sarà fatta quest' inserzione; ella deve esser fatta prima dell' affissione dei cartelli, terza formalità quì sotto notata, per cui la legge non prescrive verun termine prefisso, come si vedrà 3.

L'inserzione nelle gazzette o altri pubblici foglj e prescritta sotto pena di nullità (717.).

3. La terza formalità, consiste, che un' estratto simile a quello prescritto dall' articolo precedente, stampato in forma di cartello (107.), deve essere affisso.

1. Alla porta del domicilio del gravato (108.).

2. Alla porta principale delle fabbriche gravate.

3. Sulla piazza primaria della comune dove il gravato è domiciliato; (in Parigi è quella dove risiede la Prefettura del Dipartimento); sù quelli della situazione dei

---

(107) Vedi sopra nota 68. La legge fissa anche il numero degli affissi, e non è repetibile in tassa che la spesa di questi, e non del maggior numero che il gravante può fare affiggere a suo piacere se vuole per maggior pubblicità. *Le Page quest.* 4. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

(108) Per i forestieri, o abitanti fuori di francia non può notificarsi l' affisso al loro domicilio; così deve applicarsi il disposto dell' art. 69. Vedasi sopra nota 101., e il loro domicilio è quello del Procuratore Imperiale. *Le Page quest.* 3. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

beni e su quella del tribunale dove si procede per la vendita.

4. Nel principale mercato delle predette comuni (in Parigi *la Halle*), e se non ve ne sono, nei due mercati più vicini.

5. Alla porta dell' udienza del Giudice di pace dove esiste la maggior parte dei beni gravati.

6. Alle porte esteriori dei tribunali del domicilio del gravato, della situazione dei beni e della vendita (684.) In Parigi si contano tre di queste porte; quella del palazzo di giustizia accanto alla gran cancellata; quella dell' ingresso pel cortile della Santa Cappella, e quella d' ingresso per parte della piazza *Desaix*.

L' originale di questo estratto deve essere formato dal patrocinatore; l' artic. 106. della Tariffa gli mena buono una vacazione; e sebbene l' apposizione del cartello debba essere rinnovata almeno due volte una prima dell' aggiudicazione preparatoria e l' altra prima della definitiva non vien menato buono, che un sol diritto al patrocinatore attesochè secondo i termini dell'art. 703. non deve entrare nella tassazione che una sola stampa de' cartelli, e le aggiunte nell' istante delle susseguenti affissioni devono essere manoscritte.

La mancanza del cartello, o di qualcheduna delle formalità che deve contenere produce la nullità.

CARTELLO O EDITTO

PER PARTE DI S. M. L' IMPERATORE E RE.

VENDITA ED AGGIUDICAZIONE SOPRA OPPIGNORAMENTO.

Di una casa situata a .... strada ... nella comune di .... circondario di ..... (se si tratta di beni rurali, *vedasi il precedente N. 1. 4)*

La predetta casa oppignorata ad istanza del Sig. Paolo abitante a ... in virtù di processo verbale fatto da .... usciere, sotto dì ... le di cui copie sono state lasciate al Sig. ... Maire della comune di .... suddetta, abitante a ... ed al Sig. .. cancelliere del tribunale del Giudice di pace, abitante a ... i quali hanno apposto il loro vidit sull' originale, che è stato registrato a . . sotto dì ... che ha ricevuto e trascritto nell' ufizio delle ipoteche di ... il ... da ... e alla cancelleria del tribunale di ... il .. da ... ed enunciato al detto Sig. Pietro il ... con atto del .... usciere, registrato il ... a ... da ... che ha ricevuto .... il detto processo verbale di oppignoramento inserito in estratto nella tabella affissa nella stanza di udienza del tribunale di .... il ..... dal ... cancelliere del predetto tribunale.

La nota de' pesi ed aggravj contenente le enunciate indicazioni ed inoltre le condizioni dell' aggiudicazione, e dell' offerta del prezzo, è stata depositata nella cancelleria del suddetto tribunale sotto dì ... dal detto Sig. A..... patrocinatore del suddetto Sig. Paolo ...

La prima pubblicazione della prefata tabella avrà luogo il ....
la seconda ... il ...
La terza il ...
L' aggiudicazione preparatoria il ...
il tutto a norma dell' offerta del prezzo risultante dalla suddetta nota.

L' aggiudicazione definitiva avrà luogo sotto di ... sul prezzo di .... prezzo della suddetta aggiudicazione preparatoria, nell' udienza delle vendite giudiciarie che si tengono nel tribunale. (a)

Il Sig. A ... patrocinatore agirà per il Sig. Paolo gravante.

Fatto a ... il dì .... firmato A....

Registrato a .... il dì ... da ... che ha ricevuto.

Si può dirigersi per vedere i suddetti beni a ....

E per aver piena notizia de' pesi ed aggravj di detto incanto al predetto Sig. A...

Relativamente a questo cartello la legge prescrive tre secondarie formalità che hanno per oggetto di verificare, la prima la sua affissizione; la seconda, la notificazione al gravato, la terza la notificazione a' creditori inscritti.

1. La formalità, che ha per oggetto di verificare l' affissione è stata fatta nei luo-

---

(a) Ved. nel N. X. dell' art. I. §. 4. della sez. 2. di questo cap. ove è il modello di altro simil cartello di gravamento di rendita, le note 1. 2. 3. 4. 5. che sono quivi applicabili.

ghi indicati dalla legge senza descriverli (685.), sotto pena di nullità (717). E' formato nella guisa istessa di quello riportato di sopra al N. XII. del §. 2. della Sez. 2 di questo cap. L' originale di esso e il processo verbale di affissione non possono essere scritti *in grossa* sotto alcun pretesto, (686.) se lo fossero non vi sarebbe nullità, non essendo pronunziato dall' artic. 717. ma il prezzo verrebbe ridotto a quello fissato dall' artic 206. della Tariffa.

L' originale di questo processo verbale deve essere munito del *vidit* del Maire di ciascheduna delle comuni, nelle quali sarà stata fatta l' affissione, (687.) sotto pena di nullità. (717.)

2. Questo processo verbale deve essere notificato alla parte gravata unitamente alla copia del cartello (678) sotto pena di nullità. (717.).

Questa notificazione deve esser fatta un mese almeno e sei settimane al più innanzi la prima pubblicazione della nota de' pesi ed aggravj (700. 701.) sotto pena di nullità 717.

3. Un esemplare del cartello stampato ordinato dall' articolo 684., verrà similmente notificato a' creditori inscritti nei domicilj eletti mediante le loro inscrizioni, otto giorni almeno innanzi la prima pubblicazione dell' incanto, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra la comune dove è l' ufizio della conservazione delle ipoteche, e quella dove si fa la vendita (695.) sotto pena di nullità. (717.)

Una tal notificazione ha per oggetto di avvisare i suddetti creditori, che possono trovarsi lontani da quel tribunale, dove ha luogo la vendita, e che possono non avere avuta notizia alcuna per mezzo de' cartelli ed avvisi, che lo stabile è in procinto di essere esposto in vendita, affinchè s'informino dell' incanto e lo contraddicano se è contrario a' loro interessi, come si è detto parlando dell' esecuzione sulle rendite costituite, perchè eglino rincarino o trovino quelli che rincarino il prezzo, il quale quanto sarà più alto, più saranno sicuri di esser pagati.

Deve esser fatta a' creditori in quell' epoca inscritti, e non deve farsi a quelli che prendono l' inscrizione dipoi, a riserva se questi si presentino, giacchè spettando ad essi il presentarsi.

A riguardo di quelli che hanno un ipoteca legale, e che non hanno presa l' inscrizione, pare che non vi sia un obbligo di far loro una tal notificazione, a norma dell' artic. 695. che non l' esige in verun modo che per i creditori inscritti. Frattanto bisogna distinguere tra quelli che sono conosciuti indipendentemente da qualunque inscrizione, e quelli de' quali non vi è alcuna notizia. In quanto a' primi hanno il medesimo interesse che agli inscritti di esser chiamati alla vendita, mentre se non sono nel senso litterale sono nello spirito della legge, e la notificazione deve esser fatta alle persone a cui l' artic. 2194. del

Cod. Nap. esige, che venga partecipato l' estratto del contratto traslativo della proprietà degli stabili, su quali hanno l' ipoteca legale, che si vuol purgare. In quanto a quelli, che non sono conosciuti, bisogna applicar loro il parere del Consiglio di Stato del 9. maggio 1807. approvato nel dì primo luglio seguente il quale dispone, che per supplire alla notificazione che deve loro esser fatta in vigore dei termini dell' artic. 2194. in primo luogo, nella notificazione da farsi al Procuratore Imperiale, il compratore dichiari, che non essendo noti quelli dal canto de' quali potrebbero essere formate delle inscrizioni a motivo delle ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' inscrizione, egli farà pubblicare la notificazione nelle forme prescritte dall' artic. 683. del Codice di procedura; in secondo luogo, che il compratore faccia fare una tal notificazione nelle forme prescritte dal suddetto articolo, (con un avviso inserito in una gazzetta, o altro pubblico foglio, come si è detto di sopra 2.) e se non vi sono gazzette o altri pubblici foglj nel Dipartimento, il compratore si faccia rilasciare dal Procuratore Imperiale un certificato, che non vi se ne stampa alcuno. Così nel caso, si dovrà notificare il cartello al Procuratore Imperiale, con la dichiarazione, che essendo ignoti quelli che hanno l' ipoteca legale, si farà pubblicare una tal notificazione nelle gazzette, salvo se non ve ne sono, il farsi fare un certificato dal sud-

detto Procuratore Imperiale. Siccome l' artic. 695. assegna otto giorni tra la notificazione a' creditori inscritti e la prima pubblicazione, bisognerà applicare questo medesimo parere del Consiglio, che il termine dato a quelli che hanno un ipoteca legale per prendere l' inscrizione, decorrerà dal giorno dell' avviso inserito nel giornale, o del certificato suddetto del Procuratore Imperiale.

La notificazione ai creditori iscritti, deve essere registrata in margine dell' oppignoramento nell' ufizio della conservazione (696.) sotto pena di nullità (717.)(109.) Devesi ugualmente far registrare la notificazione fatta agl' ipotecarj legali che sono noti, e non inscritti, e quella fatta agl' ignoti, tanto per mezzo delle gazzette o certificato che non vi sono gazzette.

Dal giorno di questo registro in poi, l' esecuzione non può essere cancellata se

---

(109) Vedi sopra nota 101. Se il fondo è dato in anticresi, è osservabile se il creditore che l' ha è ipotecario iscritto o non lo è. Se non lo è non pare che importi fargli la notificazione; giacchè il *Cod. civ.* §. 2091. 2. periodo, dice che esercita i diritti che ha come di ragione, e può darsi l' anticresi anche per un titolo non ipotecario. Oltre che non si cita neppure quello che ha l' anticresi per i casi contemplati dal *Cod. civ.* §. 2169. *Dec. di Cassazione de* 21. *giugno* 1809.

Se i creditori ipotecarj si iscrivono dopo la prima, o seconda pubblicazione, non deve il procedente cercarne, ma se gli notificano l' iscrizione, sarà bene che egli notifichi loro il giorno della pubblicazione, e così gli atti, e affissi che restano a farsi. *Le Page quest.* 1. *e* 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art* 3. Il che è applicabile a tutti i periodi avanti l' aggiudicazione, ed al caso della avizione di cui si parla in appresso.

non col consenso dei creditori (a' quali è stata fatta la notificazione) o in virtù di sentenze pronunziate contro di essi (696.) sotto pena di nullità (717.) Innanzi questo registro il gravante è il solo padrone dell' esecuzione; può levarla quando vuole; e se lo fa, il conservatore, che non vede in margine dell' oppignoramento il registro della notificazione a' creditori nè in conseguenza il nome di altri creditori che abbiano avuta parte nell' esecuzione, può cancellarla; ma fino dall' istante di un tal registro i creditori essendo parte, ciascheduno di essi vien considerato come gravante, ed il conservatore non può sotto pena di *nullità* cancellare in verun modo.

Innanzi il predetto registro, altri creditori possono avere avuta parte nell' esecuzione; allora il gravante non può farcancellare la sua, che col consenso di questi o in virtù di Decreti.

Vi sono tre casi principali ne' quali i creditori possono essere parte, prima del mentovato registro.

Il primo è quando due gravanti hanno fatti registrare due differenti oppignoramenti per i quali hanno proceduto davanti al tribunale; questi devono secondo l' artic. 719. esser riuniti sull' istanza della parte la più diligente, e continuati dal primo gravante. Questi non può acconsentir però, che sieno cancellati in pregiudizio del secondo gravante; ancorchè il cartello stampato non sia stato notificato al secondo, e registrato

la notificazione, perchè stante la riunione delle due esecuzioni in una sola procedura, il secondo gravante è noto al primo, che essendo divenuto parte nel secondo oppignoramento, non può più in conseguenza disporre senza dell'altro.

Il secondo caso, è quando vi è un secondo oppignoramento presentato al registro più ampio del primo. L'articolo 720, dice, che verrà registrato per gli oggetti non compresi nel primo registro, e che denunziato quindi al primo gravante questi procederà per tutti due. Bisogna applicare ciò che si è detto nel caso precedente.

Il terzo caso è quello in cui un creditore si è reso parte in qualunque maniera nell'oppignoramento prima del registro della notificazione del cartello, come se avesse domandata la nullità o la restrizione o la surrogazione ec. Essendo noto al gravante, e vedendolo parte, non può più disporre dell'esecuzione senza di esso.

Inoltre se il gravante avesse acconsentito che fosse cancellata, e ciò fosse stato fatto, bisognerebbe per gli effetti e le conseguenze di un tal consenso distinguere tre casi.

1. Se non vi fosse verun creditore noto al gravante tanto avanti quanto dopo la notificazione, la cancellatura sarebbe valida tanto a riguardo del gravato quanto del gravante, e del conservatore, la cancellatura non darebbe luogo ad alcun ricorso per parte de' creditori.

2. Se il creditore fosse noto al gravante come si è detto nei tre casi precedenti, ma che non lo fosse al conservatore (perchè non vi fosse stata notificazione di cartelli, e se vi fosse stata perchè non l' avesse egli registrata) il creditore potrebbe ricorrere contro il gravante per ottenero la nullità della cancellatura, ed eziandio, i danni ed interessi, e non avrebbe alcun reclamo da fare contro il conservatore, che non è stato avvisato in alcuna maniera, che il creditore avesse parte nella esecuzione.

3. Ma se la notificazione fosse stata registrata, vi sarebbe luogo al ricorso contro il conservatore, se avesse cancellato sul semplice consenso del gravante, ed anche in vigore di un Decreto, e se non si fosse fatti presentare i due certificati del patrocinatore, e del cancelliere de' quali si è parlato nel Lib. 2. p. 4. Tit. 1. cap. 1. sez. 2. N. V. 12.

IX. *Della nota de' pesi ed aggravj, che cosa contiene, suo deposito, pubblicazioni, incanti e procedure fino all' aggiudicazione preparatoria inclusivamente.*

1. Il patrocinatore, che agisce, deve formare la nota (cahier) dei pesi, aggravj, condizioni ec.

Questa nota deve contenere:

1. L' enunciativa del titolo in virtù del quale è stato fatto l' oppignoramento, del precetto dell' atto dell' oppignoramento, e

degli atti o Decreti che avranno potuto essere stati fatti o pronunziati (697.), sotto pena di nullità (717.) per esempio se è stato interposto l' appello dal Decreto in virtù del quale ha avuto luogo l' oppignoramento, la domanda di nullità dell' esecuzione, o altro incidente, e sarà necessario ancora l' enunciare il Decreto che ne sia nato.

1. L' indicazione degli oggetti gravati tale quale è stata inserita nel processo verbale (*ivi.*) sotto pena di nullità (717.) Perciò fa d' uopo il descriver tutto senza fermarsi a dire il tal podere, la tal casa ec.

3. Le condizioni della vendita. (*ivi.*)

Queste condizioni variano in infinito, per la qual cosa ci limiteremo a far conoscere quelle di cui si fa uso ordinariamente. (110.)

La *prima*, se vi è dubbio della proprietà del gravato, è che non si dà garanzia di questa proprietà verso l' aggiudicatario, che prenderà la casa a suo rischio, e pericoli senza ripetizione nè diminuzione di prezzo. *Ved.* quanto si è già detto sopra alla Sez. 2. §. 4. artic. 1. 2. XI. 1. I.

Non vi è bisogno di obbligare l' aggiu-

(110) Vedansi le note precedenti, e in specie la 66. in poi, in quanto sono applicabili all' esecuzione sulli stabili. Si osservi che per i beni del demanio deve inserirsi nella nota dei pesi la condizione, che i pagamenti sopra franchi 10000. devono farsi nella cassa dei ricevitori delle contribuzioni, altrimenti per i pagamenti fatti per gli anticipati non si ottiene la liberazione verso il tesoro. Parere del Consiglio di Stato de' 25. Aprile approvato ne' 17. Maggio 1809., in schiarimento della decisione del Ministro di Finanze degli 8. novembre 1808.

dicatario a prender la cosa nell' istante in cui si troverà nell' atto dell' aggiudicazione, come alcuni ne inseriscono l' obbligazione nell' incanto. Ciò e di pien diritto; la cosa deve essere rilasciata nello stato in cui e nell' istante della vendita. (*Cod. Nap.* 1614.) e non si è tenuti a consegnarla, che in questo stato.

Non è pure necessario d' inserire, che non si sarà garanti dei difetti apparenti, e de' quali il compratore ha potuto convincersi da se medesimo. (*vedi* N 1842.)

Finalmente non vi è di bisogno d' inserire come fanno alcuni, che l' aggiudicatario non può nulla ripetere per i difetti occulti; questa clausola necessaria nelle vendite all' amichevole, anche qualora il venditore ne ignota i difetti, (*vedi N.* 1643. 1647.) è inutile nelle vendite giudiciarie dove non ha luogo l' azione per i difetti redibitorj. *vedi N.* (1649.)

La seconda condizione è di prendere gli oggetti con le loro adiacenze e pertinenze senza verun aumento nè diminuzione di prezzo per il più ed il meno, che potrebbe trovarsi nel corpo venduto. In mancanza di una tal clausola l' aggiudicatario sarebbe tenuto ad un accrescimento di prezzo se trovasse nel corpo ad esso consegnato un ventesimo superiore a ciò che gli è stato indicato nella vendita, (1619.) quando che non preferisce il rinunziare, (1620.) ed avrebbe un diritto alla diminuzione, se la differenza nel meno fusse di un ventesimo.

La terza condizione, se si crede, più vantaggioso il vendere in porzioni separate, (*par lots*) è il notare, che si aggiudicherà per porzioni che verranno descritte, a condizione non ostante, che dopo le aggiudicazioni parziali, le porzioni saranno riunite ed esposte in vendita sopra un offerta o un prezzo uguale all' importare delle medesime, e che se si presentano nel momento dell' aggiudicazione definitiva per tutte le porzioni riunite de' nuovi offerenti all' incanto, che coprino le aggiudicazioni parziali, queste non avranno alcun effetto e lo stabile sarà aggiudicato al più offerente. Ma una tal condizione non potrebbe essere imposta dopo un aggiudicazione preparatoria per porzioni, attesochè quando l' aggiudicatario ha contratto l' obbligo di prendere lo stabile, si è promesso di rilasciarglielo nel caso che il prezzo da esso offerto non fosse coperto da altri, e questo è il solo patto a cui si è sottomessa, e non è lecito aggiungerne altri senza il suo consenso. Si potrebbe frattanto dopo l' aggiudicazione preparatoria, dire, che se tutte l' aggiudicazioni parziali rimanessero coperte, non potrebbero esserlo che col patto, che dopo tutte quelle fatte definitivamente, le porzioni saranno riunite per esser vendute in un sol corpo. Gli aggiudicatarj preparatorj non potranno opporvisi, perchè dall' istante che le loro aggiudicazioni restano coperte, i loro impegni e quelli contratti verso di loro sono annullati, e non hanno motivo

in conseguenza di reclamare contro a quanto si è fatto posteriormente.

La quarta condizione è di pagare le consuete spese. Ved. sopra quanto è stato detto nella sez. 2. §. 4. art. 1. N. XI. 2. di questo capitolo.

La quinta condizione, è di depositare il prezzo o ritenerselo. (*Ved. ivi* 3.) L' articolo 771. del Codice di procedura suppone che il prezzo resti nelle mani dell' aggiudicatario, ma ciò non ha luogo, se non qualora non vi sia una contraria disposizione nell' aggiudicazione.

La sesta condizione, è che l' aggiudicatario sia tenuto a proseguire l' affitto se è valido, e se non eccede i nove anni. *Ved.* ciò che si è detto nel precedente N. VII. 4. caso.

Se non si rendesse noto l' affitto valido all' aggiudicatario; questi potrebb' egli dispensarsi dal proseguirlo salvo al locatario o all' affittuario la sua indennizzazione? Bisognerebbe distinguere se quest' ultimo ne fosse in possesso nell' istante dell' aggiudicazione o no. Nel primo caso non può essere espulso, non rompendo la vendita l' affitto, (*Cod. Nap.* 1743.) salvo all' aggiudicatario la sua indennizzazione se non avea notizia del suddetto affitto; perchè sebbene il locatario o l' affittuario fosse in possesso, il suddetto aggiudicatario poteva credere, che lo fosse senza contratto di affitto, perchè non glie ne è stata data notizia alcuna; *arg* degli articoli 1626. e 1628. che accordano

al compratore la garanzia contro il venditore per le condizioni e pesi non dichiarati nell' atto della vendita. Nel secondo caso, cioè a dire se il locatario o l' affittuario non fosse per anche in possesso nell' istante della vendita, l' aggiudicatario potrebbe mandarlo via. L' affitto è una cessione, che fa quello che affitta dei frutti della cosa i quali sono mobiliarj. L' aggiudicazione della proprietà è similmente un' aggiudicazione dei frutti come accessorj. L' aggiudicatario ha il possesso della cosa prima del locatario o affittuario; ora secondo l' artic. 1141. del Codice Napoleone allorchè la cosa, che uno si è obbligato di dare o rilasciare successivamente è puramente mobiliare, quello dei due che è stato messo in possesso effettivo è preferito e resta proprietario ancorchè il suo titolo sia posteriore nella data purchè il suo possesso sia di buona fede. Non lo sarebbe, se il Locatario o l' affittuario avesse prima dell' aggiudicazione fatto conoscere il suo diritto, come sarebbe il fare un esposizione o protesta sul foglio dell' incanto per domandare che l' aggiudicazione non sia fatta che a condizione, che venga mantenuto il suo affitto. Se non l' avesse fatto potrebbe ricorrere per l' indennizzazione non contro il gravante, che ha potuto non aver notizia dell' affitto di cui si tratta, ma contro il gravato che essendo venditore mediante il ministero del tribunale, deve parteciparlo a chi si aspetta, e d' altronde pro-

fitta dell' inesecuzione del medesimo, poichè vende ad un maggior prezzo.

Se vi è un affitto contro il quale vi sia luogo a ricorrere, e che i creditori non l' abbiano fatto annullare, ed essi non vogliano esser garanti dell' avvenimento, si vende con la dichiarazione dell' affitto come pure delle maniere che vi sono di reclamare contro di esso, ma senza alcuna garanzia ne diritto a repetizione per parte dell' aggiudicatario, nel caso in cui non gli riuscisse di mandarlo via.

La *settima* condizione, è se lo stabile è soggetto a delle servitù, di dichiararle, ed aggravare l' aggiudicatario a soffrirne il peso se sono ben fondate, perchè l' aggiudicazione non trasmettendo all' aggiudicatario altri diritti alla proprietà fuori di quelli che avea il gravato (*Cod. Proc. pag.* 731.), essa non purga queste servitù, come faceva per l' addietro il Decreto forzato; dal che ne risulta, che il creditore di una servitù potrebbe esercitarla contro l' aggiudicatario salvo a questi la sua garanzia per un tale aggravio, se non fosse stata dichiarata nell' istante di una tal vendita. (*Cod. Nap.* 1626.)

Se la servitù non era apparente, e non fosse stata dichiarata nell' incanto, l' aggiudicatario chiamato in giudizio per questa servitù potrebbe chiedere la rescissione del contratto, o un indennizzazione, vale a dire una diminuzione sul prezzo, nel caso in cui questa servitù fosse di tale importanza da far sì che egli non avrebbe comprato se ne

fosso stato instrutto (*Cod. Nap.* 1688.) Se non fosse stata di tale importanza, potrebbe chiederne non la rescissione ma una diminuzione.

Tuttavia se la servitù fosse apparente, l'aggiudicatario avendo potuto averne qualche notizia sebbene non enunciata nell' incanto, non potrebbe allora domandare cosa alcuna.

L' *ottava* condizione è di ritenersi il capitale sufficiente per produrre l' interesse a cinque per cento per un creditore di una rendita vitalizia, se è utilmente graduato. *Esempio*. Uno stabile è ipotecato per una rendita vitalizia di 600. franchi. Il proprietario ha presa l' inscrizione per fr. 12. mila affine di operare una costituzione di fondo, che produca la suddetta rendita, avendone il diritto in virtù degli articoli 2132, 2148. del Codice Napoleone. Si comprende dallo stato delle inscrizioni, che questo proprietario vi entra utilmente. S' incarica l' aggiudicatario di ritenere presso di se i 12 mila franchi per pagare 600 franchi di frutto o sia interesse a cinque per cento, senza veruna ritensione al proprietario fino all' estinzione della rendita; dopo la quale i 12. mila franchi verranno distribuiti a' creditori posteriori al suddetto proprietario non pagati o saranno consegnati al gravato, se non vi sono creditori. Mancando d' imporre una tal condizione all' aggiudicatario, il proprietario avrebbe il diritto di domandare l'

impiego di una somma sufficiente per il pagamento delle rate. (*Cod. Nap.* 1978.)

Mancando inoltre d' imporre una tal condizione all' aggiudicatario, non si potrebbe obbligare a ritenersi la somma necessaria per il pagamento della rendita. Potrebbe egli astringere a riceverne il suo pagamento o soffrirne il deposito, ed allora si entrerebbe nell' imbarazzo di farne un solido impiego cosa chi si potrebbe esigere dal proprietario. Si scansa un tal' imbroglio obbligando l' aggiudicatario a ritenersi questa somma fino all' estinzione della rendita.

La nona condizione è di incaricare l' aggiudicatario a ritenersi in mano il capitale di una rendita perpetua fino al rimborso, se il creditore ha stipulato, che non si potrebbe rimborsarlo innanzi una data epoca come nei tre seguenti casi.

Il primo quando il capitale è il prezzo di vendita di uno stabile, o la condizione della cessione del credito gratuito o oneroso di un fondo immobiliare; il creditore può stipulare che la rendita non potrà essergli rimborsata se non dopo un certo dato tempo, il quale non può giammai oltrepassare i trent' anni. (*Cod. Nap.* 530.)

Il secondo, qualora le parti sono convenute, che la redenzione non avrà luogo innanzi un termine, che non potrà oltrepassare i dieci anni. (*ivi.* 1911.)

Il terzo quando le suddette parti hanno stipulato, che questa redenzione non avrà

luogo, se non dopo che sarà stato avvisato preventivamente il creditore di quanto è stato da esse determinato. (*ivi.*)

Mancando d' imporre una tal condizione il proprietario potrebbe astringere all' impiego o al rimborso.

La decima condizione si è di ritenere in mano i capitali delle somme esigibili a termine non scaduto fino alla scadenza di questo termine; tuttavolta su questo punto è necessario il distinguere due casi.

Il primo è quando il termine è in favore del debitore gravato; ed egli è sempre presunto tale se non risulta dalle circostanze o dalla stipulazione che è stato convenuto in favore del creditore (*Cod. Nap.* 1187.)

Allora bisogna distinguere:

Se il credito è fruttifero, s' incarica l' aggiudicarario di rimborsarlo, se non stima meglio di ritenerselo per pagarlo alla scadenza pagando i frutti fino a quel giorno dimodochè resti d' accordo col creditore, affinchè questi non paga un ostacolo pel pagamento del prezzo ai creditori ad esso posteriori.

Se al contrario il credito non è fruttifero, s' incarica di ritenerselo, ma a condizione di pagare i frutti dell' importare di esso ai creditori che si presentano utilmente dopo il creditore del capitale, e di rimborsare a quest' ultimo il capitale alla sua scadenza.

Il secondo caso è quando il termine è in favore del creditore.

Bisogna suddistinguere.

Se il credito e fruttifero s' incarica l' aggiudicatario di ritenersi il capitale per pagarlo alla scadenza al creditore, e coll' interesse, se il creditore è utilmente collocato.

Se non è fruttifero, s' incarica di ritenerlo pagando il frutto fino alla scadenza ai creditori utilmente collocati dopo il creditore del capitale.

L' undecima condizione, si è d' incaricare l' aggiudicatario di ritenersi l' importare di un credito condizionale fino all' avvenimento, per pagarlo tanto al creditore nel caso che la condizione resti appurata e sia graduato utilmente, quanto se la condizione non sia appurata, ai creditori posteriori utilmente graduati, oppure in mancanza dell' avvenimento della condizione a dei creditori posteriori al gravato. S' incarica inoltre di pagare fino a quel punto il frutto a chi ne avrà il diritto in vigore della graduazione, vale a dire a' creditori posteriori ed in loro mancanza al gravato.

Le condizioni devono essere enunciate sotto pena di nullità, (717.) ma se si volesse aumentarle, diminuirle o modificarle si potrebbe farlo per mezzo di una protesta, o dichiarazione sul foglio dell' incanto. *Vedi* quanto si è detto di sopra in quest. cap. Sez. 2. art. 1. Num. XI. 4.

4. L' ultima enunciatione, che esige

l'articolo 697. relativamente alla suddetta nota è l'offerta del prezzo sotto pena di nullità (717.).

Siccome l'aggiudicazione non purga la proprietà, (731.) ed in consegnenza l'aggiudicatario è esposto all'evizione, se il gravato non è proprietario, e così gli offerenti all'incanto potessero con questo timore offrire un prezzo più basso, di quello che offrirebbero se fossero sicuri di non essere evitti, è buona cosa lo stabilire e dimostrare questa proprietà avendone le prove, per eccitare i concorrenti all'incanto.

Incanto.

Il Sig. A .... dimorante a .... nella strada .... patrocinatore (avoué) *nel tribunale di .... e del Sig. Paolo .... dimorante a ... creditore del Signor Pietro quì appiè nominato della somma di .... secondo il tal' atto o Decreto, che è in forma esecutoria, in vigore del quale è stato fatto precetto a detto Sig. Pietro sotto dì .... con atto di .... usciere del .... la di cui copia è stata lasciata al Sig... Maire della comune del detto Sig. Pietro, il qual Signor ..... ha apposto il suo vidit sull' originale registrato a ..... sotto dì .... da .... che ha ricevuto .... il detto Signor Paolo procedente per la vendita ed aggiudicazione di una casa situata a ..... ec. La detta casa* (come nel cartello riportato nel precedente Num. IX. fino al termine; poi si aggiunga)

ed in conseguenza dell' avviso dato della suddetto vendita fatta; 1. mediante il prefato estratto; 2. dei cartelli contenenti il suddetto estratto affissi nei consueti luoghi ordinati, a norma di quanto vien comprovato dal processo verbale del dì.... da.... usciere del.... registrato ec.; 3. dall' inserzione del predetto estratto in una data gazzetta o pubblico foglio sotto dì .... a tenore di quanto resta giustificato dalla gazzetta ec firmata dal Signor B.... stampatore, legalizzata da... Maire di.... dove fa la sua dimora il detto Signor B...

Offre e mette a prezzo i fondi e proprietà della suddetta casa, annessi, e connessi, senza nulla eccettuare nè riservare, come aggiudicatario da godere dal giorno della aggiudicazione con i seguenti pesi e condizioni.

(Per le condizioni. *Vedi* in principio di questo numero quanto si è detto sù ciò che deve contenere la nota dei pesi, e per la forma con cui devono essere esposte, *vedi* sopra quanto si è detto alla Sez. 2. §. 4. art. 1. Num. XI. di questo capitolo).

Segue l' indicazione degli oggetti gravati.

(Si fa quest' indicazione tale quale è stata inserita nel processo verbale dell' esecuzione). *Vedi* alla Sez. 3. §. 1. N. V. 3. 4.

Inoltre mediante la somma di ... di primo incanto.

2. La nota de' pesi ed aggravj è scritta in *grossa* o sia in forma esecutoria con

tenente venticinque linee per pagina, e dodici sillabe per linea (*Tariffa* 109.).

3. La *grossa* di detta nota deve essere depositata nella cancelleria dal procedente quindici giorni almeno innanzi la prima pubblicazione (*Cod. proc* 697.); e siccome qualunque parte interessata ha la facoltà di prenderne cognizione durante questo tempo (per chiedere le addizioni, restrizioni e modificazioni convenevoli) non ne è notificata la copia nè al gravato, nè ai creditori inscritti (*Tariffa* 109.).

Non si deposita che una sola *grossa*: e non se nè consegna altra all' usciere dell' udienza per le pubblicazioni; l' usciere fa la pubblicazione sulla nota che gli è consegnata dal Cancelliere, ed il cancelliere fa menzione delle pubblicazioni, le quali sono firmate dal Giudice (*ivi*. 110.).

4. La prima pubblicazione non può esser fatta che un mese al meno, e sei settimane al più, dopo la notificazione del processo verbale degli affissi, al gravato (700. 701.) sotto pena di nullità; (717.), e giorni quindici almeno dopo il deposito della nota dei pesi (697.), sotto pena di nullità (717.). Si esige quest' intervallo, per dar tempo alle parti di chiedere, che sia riformato l' incanto, se vi è luogo, e far venire degli offerenti (111.)

---

(111) *Vedi Le Page quest.* 1. e 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2. e sopra nota 101., e testo corrispondente, se il gra-

va-

5. Le proteste, pubblicazioni, ed aggiudicazioni saranno inserite sulla nota dei pesi, ed aggravj, dopo l' offerta del prezzo, (699.) sotto pena di nullità (717.).

Su queste proteste, chi può farle, e per quali cagioni . *ved.* sopra alla Sez. 2. §. 4. art. 1. Num. XI. 4. di questo cap. (112.).

---

vato è forestiero, o abitante fuori di Francia devono il mese, o le sei settimane aumentarsi secondo le distanze a forma dei §§. 69. e 73. di procedura; come per il gravato abitante in Francia che non ha *avoué*, deve prendersi il termine di che nel §. 1033. di proced. L' espressione tassativa dei §§. 700., e 701. deve combinarsi con il §. 681. La denunzia dell' oppignoramento si fa al gravato in un dato tempo, unendo però il termine per le distanze secondo il testo espresso nel §. 681.; in questa notificazione si fa l' indicazione della prima pubblicazione. Se per questa è accordato il termine per la distanza è chiaro che la pubblicazione prima che vi è notificata sarà dopo un mese ec. più il tempo necessario per la distanza; e così deve essere per la notificazione dell' affisso secondo il §. 697., la cui notificazione può regolarsi con l'altra, e o notificarsi insieme (come può farsi vedi nota 103.) o farsi in modo che vi entri il termine. Comunque se la notificazione dell' affisso secondo il §. 697. fosse fatta, serve che accenni la prima pubblicazione nel giorno stesso in cui l' accennò la notificazione voluta dal §. 681. da cui il gravato ha il tempo di portarsi sul luogo dell' esecuzione. Se gli incidenti che nascessero variassero il giorno indicato, si deve fare la nuova notificazione con i termini dei §§. 69. 73. e 1033., come resulta dal §. 732., ripigliando gli atti dove sono restati, o rifacendo solo quelli che fossero dichiarati nulli *Le Page quest.* 1. e 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 1.

(112) Il termine dei 15. in quindici giorni si conta senza adattarvi la regola del §. 1033. Vedasi il discorso del Corpo Legislativo per la formazione del Codice, ove si dice che se la prima pubblicazione cade nel primo giorno della prima settimana del mese, l' altra cade nel primo giorno della terza settimana. *Le Page q.* 4. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2. Non vi è l' obbligo che la notificazione

or-

6. La nota de' pesi ed aggravj deve essere pubblicata nell' udienza, successivamente di quindici in quindici giorni, tre volte almeno innanzi l' aggiudicazione preparatoria, (702.) sotto pena di nullità (717.).

Due osservazioni:

La prima è, che queste pubblicazioni devono essere fatte successivamente senza intervallo alcuno e sempre di quindici in quindici giorni, e non di tanto in tanto, perchè allora non risveglierebbero l' altrui attenzione e resterebbero nell' oscurità in guisa, che sarebbero nulle (717.), e bisognerebbe ricominciarle e proseguirle senza interruzione, dopo aver fatti fare dei nuovi cartelli, nuove inserzioni sulle gazzette, o pubblici foglj, nuovo processo verbale di affissione e notificazione di esso al gravato, mentre i primi cartelli ec. sono rimasti senza effetto. *Argomento* dell' artic. 723. che dice, che quando una delle pubblicazioni dell' incanto è stata ritardata da un incidente, non vi potrà essere procedu-

ordinata dai §§. 681. e 697. della prima pubblicazione, che serve a dar piena notizia di tutto, perchè gli altri atti essendo fissati dalla legge, si possono sapere senza altro. Chiarissimamente ciò resulta dalla tariffa al §. 3. da cui si rileva che se si facessero altre notificazioni non passerebbero in tassa. Dec. della Corte d' appello d' Aix. de' 5. Gennaio 1809. riportata in Bazille Tomo 2. Non si notificano neppure al gravato i secondi affissi. *Le Page quest.* 6. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2. Meno il caso dell' incaglio per causa d' incidenti non si fa altra notificazione fino all' aggiudicazione definitiva. *Nota precedente*.

to, se non dopo una nuova affissione e nuovi avvisi.

La seconda osservazione è, che si può aggiudicare preparatoriamente nell' udienza medesima in cui sarà fatta la terza pubblicazione, perchè la legge dice tre volte innanzi l' aggiudicazione preparatoria, e non tre volte innanzi quel giorno in cui si farà quest' aggiudicazione.

7. Gl' incanti sono fatti col ministero dei patrocinatori ed all' udienza (707.) sotto pena di nullità (717.). *Vedi* sopra al N. XI. 5. della Sez. 2. §. 4. art. 1. di questo capitolo (113.).

8. Appena sono aperti gl' incanti, si accendono o immediatamente de' piccoli moccoli preparati in guisa che ciascheduno di essi duri circa un minuto, (707.) sotto pena di nullità (717.).

9. L' offerente all' incanto cessa di essere obbligato, se il suo incanto vien coperto da un altro, anche quando quest' ultimo venga dichiarato nullo (707.) *Ved.* il gravitato Num. XI. 6.

10. La seconda pubblicazione si fa quindici giorni dopo la prima, (702.) sotto pena di nullità (717.).

11. Finchè l' ultimo incanto non è coperto da un altra persona l' offerente resta

---

(113) L' offerte che anticamente si facevano in cancelleria, o per atti sono tolte, non potendosi fare sotto pena di nullità che all' udienza. *Le Page quest.* 8. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

sempre vincolato. *Ved.* sopra citato Num. XI. 8.

12. La terza pubblicazione si fa quindici giorni dopo la seconda, (702.) sotto pena di nullità (717.).

13. Si può nell'istante della terza pubblicazione aggiudicare preparatoriamente (702.).

Ma in qualunque epoca si faccia l'aggiudicazione preparatoria, tanto nell'atto della terza pubblicazione, quanto dopo di essa, deve essere preceduta da due formalità, che devono essere osservate otto giorni almeno prima di detta aggiudicazione, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza tra il luogo della situazione della maggior parte dei beni oppignorati, e quella dove risiede il tribunale.

La prima è l'inserzione nelle gazzette o pubblici foglj di nuovi avvisi (703.) nella forma di quelli riportati di sopra nel precedente Num. VIII. 2. sotto pena di nullità (717.) E dei quali se ne fa la giustificazione nella stessa forma che si giustifica l'inserzione dei primi (705.) a pena di nullità (717.).

La seconda, è l'affissione di nuovi cartelli (703.), nella forma di quelli, dei quali si è parlato nel precedente Num. VIII. 3., a pena di nullità (717.). I nuovi cartelli devono contenere di più de' primi l'offerta del prezzo, e l'indicazione della giornata in cui si farà l'aggiudicazione preparatoria (703.) sotto pena di nullità (717):

Siccome i primi cartelli sono stampati, lasciando in bianco la suddetta offerta, e indicazione (*Vedi* alla Sez. 2. §. 4. artic. 1. Num. XI. 2. di questo cap. le note 1. 2. 3. 4. 5.) si riempiono a mano sugli esemplari, che sono rimasti, e che servono alla suddetta seconda affissione. Ciò risulta dal secondo periodo del prefato articolo 703., che dice, che una tale aggiunta sarà manoscritta; non vi sarebbe però veruna nullità se fosse stampata (717.), solo dice l'articolo 703., che se desse luogo a una ristampa dei cartelli, le spese non entrerebbero in tassazione. Bisogna giustificare questa seconda affissione come la prima (705.) sotto pena di nullità (717.).

14. L'aggiudicazione preparatoria non può esser fatta, se non dopo l'estinzione de' tre moccoletti accesi successivamente, (708.) sotto pena di nullità (717.). L'articolo 708. dicendo, *alcuna aggiudicazione non può esser fatta ec.* comprende l'aggiudicazione preparatoria come la definitiva; ma il proseguimento di detto articolo, che esige tre o due candele, secondo i casi, senza incanto prima dell'aggiudicazione, non si applica, che all'aggiudicazione definitiva, come si spiegherà nel seguente Num. X., parlando di tale aggiudicazione.

Il Decreto che aggiudica preparatoriamente deve indicare il dì della aggiudicazione definitiva. (114) Il termine o l'inter-

(114) Vedasi nota 73. Anche tali affari sono chiamati all'udien-

vallo tra le due aggiudicazioni non può essere minore di sei settimane (706.) sotto pena di nullità, (717.)

15. Se dopo questa aggiudicazione, e prima della definitiva, il fondo deperisce o deteriora, si applichi all'aggiudicatario ciò che è stato detto di sopra per l'offerente nella sez. 2. §. 4. art. 1. N. XI. 8. di questo cap.

X. Formalità dopo l'aggiudicazione preparatoria esclusivamente, fino all' aggiudicazione definitiva inclusivamente e dell' offerta della quarta.

1. Dentro quindici giorni dopo l'aggiudicazione preparatoria devono essere inseriti nuovi avvisi nei giornali, o gazzette, e nuovi cartelli affissi nelle sopra enunciate forme contenenti inoltre la menzione dell' aggiudicazione preparatoria, del prezzo sul quale è stata fatta, e l'indicazione del giorno dell'aggiudicazione definitiva, (704) sotto pena di nullità (717.).

L'inserzione nei giornali di questo ter-

Udienza. Può farsi l'aggiudicazione e l'incanto, e pubblicazione anche all'udienza delle vacanze, perchè non può ritardarsi, *vedasi nota 74. del tomo* 3. Perciò nella notificazione da farsi secondo il §. 681., se il termine cade in tempo di vacanze, dirsi che seguirà la pubblicazione nel giorno in cui caderebbe per il termine, o nel primo successivo giorno d'udienza, che terrà la camera di vacanze, che non ha udienze continue. Se il termine dei 15. giorni, o l'aggiudicazione cade in festa legale si rimette al giorno dopo. Vedasi la seguente nota 120., e *Le Page quest.* 3. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

zo avviso, e questa terza apposizione de' cartelli, devono essere giustificate nella stessa forma dell'affissione de' primi (705.) sotto pena di nullità. (717.)

2. Nel giorno indicato nell' istante dell' aggiudicazione preparatoria, vien proceduto all' aggiudicazione definitiva (706.) sotto pena di nullità. (717.) (115)

Questa regola ha la sua eccezione quando il procedente è stato impedito dal fare aggiudicare nel suddetto giorno come nei quattro seguenti casi.

Il primo quando il gravato ha proposte delle nullità contro le procedure anteriori all' aggiudicazione preparatoria, e queste sono state rigettate dal Decreto di detta aggiudicazione. Se appella da questo Decreto in quella parte in cui ha rigettate queste nullità, l' appello è sospensivo. *Argom.* dell' artic. 2215. del Cod. Nap. il quale dopo aver deciso, che la procedura dell' espropriazione può farsi in virtù di un Decreto esecutorio per modo di provvisione, non ostante l' appello, aggiunge, che l' aggiudicazione non potrà aver luogo se non dopo la sentenza definitiva inappellabile, o passata in cosa giudicata. Si comprende d' altronde, che il pregiudizio che risulterebbe dall' esecuzione se il Decreto fosse revocato, sarebbe irreparabile. Se dunque un tal' appello non fosse giudicato nel giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva, non si

(115) Vedasi la nota precedente.

potrebbe aggiudicare, ma solamente dopo la conferma di esso nel giorno indicato, con nuovi avvisi, e nuovi cartelli. Ved. quanto è stato detto di sopra in questo cap. Sez. 2. §. 4. art. 2. N. XI. 7. e N. XIII.

Il secondo caso è quando è stato interposto l' appello dal Decreto di aggiudicazione, anche nella circostanza in cui non sieno state proposte delle nullità e dove in conseguenza non si pronunzia reiezione. Ved. detta Sez. 2. N. X. 1. 2.) Un tale appello essendo sospensivo per le ragioni sovrindicate, se non è deciso nel giorno indicato per l'aggiudicazione definitiva, si applichi quanto si è già detto pel primo caso.

Il terzo caso è allorchè sono state proposte delle nullità contro le procedure posteriori all' aggiudicazione preparatoria, ed esse sono state rigettate da un Decreto soggetto all' appello. Se quest' appello non è deciso, si applichi quì similmente ciò che si è detto nel primo caso.

Il quarto è allora quando per un incidente qualunque è stata ritardata la pubblicazione. *Ved.* la sopraccitata sez. 2. N. XIII. ec.

Se niun ostacolo ha sospesa l' aggiudicazione definitiva, essa deve essere fatta nell' indicato giorno.

Si applichi cosa si è detto nel precedente N. IX. 8. sulle candele, e 9. sulla liberazione dell' offerente quando il suo incanto è stato coperto da altri.

3. Se vi è stato un offerente all' incan-

to nell' istante dell' aggiudicazione preparatoria (vale a dire se non è stata fatta al procedente per la sua offerta); l' aggiudicazione non è definitiva se non dopo l' estinzione delle tre candele senza un nuovo incanto. (708.) sotto pena di nullità (717.)

Se non si presenta verun nuovo offerente, il procedente di già aggiudicatario preparatorio resta aggiudicatario definitivo sull' offerta che ha fatta del prezzo. (698.

Si applichi ciò che si è detto in questo Cap. alla Sez. 2. §. 4. art. 1. N. XII. 4. sulle persone per le quali i patrocinatori (*Avoués*) non possono rendersi aggiudicatarj.

Si applichi quì ancora ciò che è stato detto nell' istesso N. XII. 5. sulla dichiarazione che deve fare il patrocinatore ultimo offerente. (116)

4. Il Decreto di aggiudicazione non consiste in altro che nella copia della nota de' pesi, ed aggravj come vien detto nell' artic. 697. (*Ved.* nel precedente N. IX. *ove è il modello dell' incanto*) E' rivestita con l' intitolazione del Decreto, e finisce col mandato, e col precetto alla parte gravata, di lasciare il possesso subito dopo la notificazione fattale del Decreto sotto pena di

---

(116) L' *Avoué* deve èsser cauto di avere il mandato per offrire per non restare esposto. Se dichiara dopo tre giorni, può trovare ostacolo nominando un' insolvente, per cui può esser tenuto in proprio. Così è bene fare la dichiarazione dentro il termine anche per l' offerte fatte nell' aggiudicazione preparatoria. *Le Page quest.* 10. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 2.

esservi costretta anche con l'arresto personale (714.) Questo precetto è inutile, quando le è stato tolto il possesso. *Ved.* sopra quanto su ciò è stato detto nel precedente num. VII. 4.

Siccome il gravato è stato citato per mezzo della denunzia, egli è parte nel Decreto; ma per eseguire l'arresto personale pronunziato, bisogna che sia notificato da un usciere a tal' effetto incaricato, o pel mezzo del Decreto medesimo, o dal Presidente del tribunale di prima istanza del luogo dove si trova il debitore (780.)

5. Dentro venti giorni dopo l'aggiudicazione, l' aggiudicatario deve esibire al cancelliere.

1. La ricevuta delle solite spese di procedura (715.), le quali sono tassate solamente tra il procedente e l' aggiudicatario, senza citare nè la parte gravata ne' i suoi creditori, perchè il prezzo dell' aggiudicazione, non ricevendo nè aumento nè diminuzione da questa tassa, ella sarebbe loro del tutto estranea.

In quanto alle spese straordinarie, sono pagate sul prezzo con privilegio allorchè è stato così ordinato dalla sentenza (716.) Se ne parlerà col giudizio di graduatoria.

2. L' aggiudicatario deve esibire la prova di aver sodisfatto alle condizioni dell' incanto, che devono essere eseguite prima che venga rilasciata la copia della sentenza (715.) altrimenti si può procedere al nuovo incanto, come si dirà al num. XII. senza

pregiudizio delle vie, che sono di ragione. (715.)

Queste ricevute di spese e dell'adempimento delle condizioni restano annesse alla minuta del Decreto, e copiate in seguito dell' aggiudicazione. (715.)

6. Il Decreto di aggiudicazione è nell' istessa forma di quello dell' aggiudicazione di una rendita. (Ved. il modello al N. XII. del §. 4. art. I. di questo cap. eccettuato che 1. in vece di rimettere la seconda pubblicazione al termine di otto giorni si rimette a giorni quindici, 2. che non si può aggiudicare preparatoriamente che alla terza aggiudicazione; 3. che il termine che decorre tra l'aggiudicazione preparatoria e la definitiva è almeno di sei settimane.

Appiè di questo Decreto vi è la dichiarazione a favore dell' aggiudicatario. *Ved.* sopra Num. XII. del detto §. 4 art. I.

In seguito della copia di detto Decreto sono copiate anche le ricevute delle consuete spese di procedura, ed altri aggravj, e pesi che devono essere saldati prima che venga rilasciata la predetta copia.

Se l'aggiudicatario nell' aggiudicazione preparatoria resta anche tale nella definitiva; da qual giorno è egli proprietario? Ved. il sopra citato num. XII. 7.

7. E' lecito ad ogni persona dentro gli otto giorni dall' aggiudicazione di già pronunziata, fare nella cancelleria del tribunale da se medesima, o per mezzo di altra persona munita di special mandato di procura

un offerta maggiore di un quarto almeno nel prezzo principale della vendita. (710.) Il progetto non comprendeva una tal disposizione, *che* è stata aggiunta dal Consiglio di *Stato*, per così allontanare gli occulti maneggiati con i quali sovente avviene, che uno stabile gravato sia venduto assai meno del suo valore. (117.)

1. Con le parole *ogni persona*, s' intende forse di comprendervi tre specie di persone per cui i patrocinatori (avouès) non possono rendersi aggiudicatarj, indicate nel sopra citato N. XII. 4.

In quanto alle due prime cioè la parte gravata, e quelli che sono notoriamente insolventi, i motivi che gli escludono dalla prima aggiudicazione sussistono eziandio nella seconda, e devono pure farle escludere ugualmente.

Ma è *egli lo stesso* della terza specie *delle persone*, cioè Giudici, supplenti, Procuratori *Imperiali*, sostituti, e cancellieri? Si può dire in loro favore, che se credesi a proposito di escluderle dalla prima aggiudicazione a cagione della loro influenza, (118.) fatta che sia quest' aggiudicazione quest'

(117) Che la stima non sia necessaria, vedasi l' autore nel seguente §. 2. 5. E' vero che può vendersi all' asta sotto la vera stima: ma il debitore deve imputare a se stesso se non pagando il creditore da causa alla vendita, e all' aggiudicazione definitiva.

(118) I Giudici meramente criminali non sembrano compresi fra le persone escluse perchè non possono esercitare tale influenza: così sono reputati esclusi dalla legge che

influenza non è più da temersi; che anzi in vece di escluderle dalla seconda se ne deve loro aprire l'accesso, perchè allora vi sarà più persone ammesse a dire al nuovo incanto, e più sarà facile il rimediare all' inconveniente della mediocrità della prima. Ma la ragione di decidere contro questa classe di persone si è, che se escluse dalla prima potessero presentarsi alla seconda, eserciterebbero la predetta influenza per far passare la prima a favore di un presta nome a un prezzo assai basso, e mediante poi un nuovo incanto del quarto, che offrirebbero in seguito e che non sarebbe coperto da verun' patrocinatore ad essi ligio, giungerebbero ad ottenere la seconda volta per un prezzo assai minore del valore, ciò che non avrebbero potuto acquistare la prima. D'altronde l' artic. 713. dal quale si nominano tutte le persone, che non possono essere aggiudicatarie vien dopo e agli artic. 706. 708. e 709. che parlano della prima aggiudicazione, ma ancora dopo gli artic. 710. 711. 712. che parlano della seconda, e comprende in conseguenza nella sua proibizione le due aggiudicazioni.

Se si fa una maggiore offerta in un nuo-

---

che toglie ai Giudici la facoltà di esser arbitri. Vedi tomo 1. nota 18.

Non si reputa neppure escluso il marito, per offrire al fondo dotale espropriato di sua moglie, sebbene il giudicato sia fatto con di lui citazione per causa dell' autorizzazione; non riputandosi come vera parte gravata Dec. d' appello d' Aix de 27. Aprile 1808. Bazille Tomo XI. a 415.

vo incanto da una persona munita di mandato di procura, bisogna, che questo sia speciale; (710) (119.) tutta via quest' articolo non esigendo che sia autenticato, sarebbe valido in forma privata non pronunziandone il suddetto articolo la nullita. Il Legislatore ha forse considerato, che se bisognava che fosse autentico, l' offerente sopra un nuovo incanto, si troverebbe obbligato a scuoprirsi preventivamente, può avere un interesse di non farlo. Al più il primo aggiudicatario, che ha un interesse di non essere spogliato in favore di qualcheduno, che può esibire un falso mandato in forma privata, ha un diritto di chiedere, che questo mandato sia prima di tutto riconosciuto giuridicamente o avanti notaro.

Sia che uno accresca il prezzo all' incanto da se medesimo, o lo faccia per mezzo di un mandatario, vi deve essere sempre l' assistenza di un patrocinatore perchè questo è un atto giudiciario; perciò l' artic. 115. della Tariffa mena buona una vacazione.

2. L' artic. 710. dicendo che il nuovo incanto sarà fatto negli otto giorni dopo quello in cui è pronunziata l' aggiudicazione, il primo giorno non sarà contato.

Se dentro questi otto giorni o innanzi che sia luogo al nuovo incanto, il fondo deperisce o deteriora chi ne dovrà soffrire

---

(119) *Le Page q. 1. p. 1. lb. 5. tit. 12. art. 3. L' Avoué* deve usar la cautela di avere il mandato anche per offrire col mezzo della *surenchère*: se avesse solo una facoltà generale a offrire, potrebbe dubitarsi se fosse esaurita nell' offerta all' incanto.

la perdita? il gravato venditore o l' aggiudicatario?

Per decidere questa questione, bisogna prima esaminare, se la vendita è stata pura e semplice o fatta sotto qualche condizione.

Non vi ha dubbio alcuno, che ella non sia condizionale, poiche ha luogo sotto la condizione legale che l' aggiudicatario conserverà il suo diritto, finche un altro non offrirà più di lui dentro il prefisso termine, e si vi è qualcheduno che in effetto offra di più, la vendita fattagli non avrà alcun effetto.

Ma qual' è questa condizione? Se è sospensiva, la cosa rimane a rischio e pericolo del venditore, come debitore di questa cosa; (*Cod. Nap.* 1182.) se è risolutoria, la cosa è a rischio, e pericolo dell' aggiudicatario, attesochè una tal condizione non sospende punto l' esecuzione del contratto, e in tal guisa questo contratto ha il suo effetto dal dì in cui è stato passato, salva la rescissione se ha luogo l' avvenimento. (1168. 1183.)

La vendita della quale quì si tratta è veramente *l' adictio in diem* di cui parla il Diritto Romano *ff. Lib.* XVIII. *tit. II.*

La prima legge di questo titolo dice, „ La clausola è così concepita. Io vi rendo „ un tal fondo per una tal somma, se di „ quì alle calende del prossimo gennajo „ non trovo una condizione che sia più

„ vantaggiosa. (*a*.) „ mentre i creditori vendino per una tal somma, se da qui a otto giorni non trovano una somma maggiore.

Nell' *addictio in Diem*, la legge 2. nel medesimo titolo, voleva, che si considerasse qual'era stata l' intenzione delle parti per determinare se la condizione era sospensiva o risolutoria. Resulta da questa legge, che se l' intenzione è stata, che la vendita rimanesse annullata nel caso di più vantaggiose offerte, la condizione è risolutoria; al contrario se l' intenzione è stata che la vendita non fosse perfetta se non in quanto che il venditore non trovasse una miglior condizione, la condizione è sospensiva.

La parte gravata pel ministero de' suoi creditori, fa mediante l' aggiudicazione un contratto con l' aggiudicatario, in vigore del quale vende sotto una condizione; ma niente si spiega nell' artic. 710. che stabilisce una tal condizione, se questa sia sospensiva o risolutoria.

In mancanza dell' intenzione comune delle parti, che è la prima regola da consultarsi per l' interpetrazione de' contratti, (*Cod. Nap.* 1156.) bisogna consultare le altre regole dell' interpetrazione.

Si presenta subito una seconda regola, ed è quella espressa nell' artic. 1162.; nel dubbio la convenzione s' interpetra contro

---

(*a*) In diem addictio ita fit, ille fundus centum esto tibi emptus, nisi si quis intra kalendas januarias proximas meliorem conditionem fecerit, quo res a domino abeat.

quello che ha stipulata, ed in favore di chi ha contratta l' obbligazione, ed in conseguenza contro la parte gravata che vende a norma dell' artic. 1602.

In tal modo a tenore di questa regola si è indotti al primo aspetto a riguardare la condizione come sospensiva, perchè in tal caso la perdita sarebbe tutta dal lato del venditore debitore della cosa, secondo l'artic. 1182, e l' aggiudicatario ne rimarrà libero.

Ma esaminando più accuratamente questa condizione, si comprende che è risolutoria; che fino alla risoluzione l' aggiudicatario è proprietario, e che in conseguenza la perdita è per lui.

Due ragioni dimostrano questa proposizione.

La prima è, che se l' aggiudicatario da ad un nuovo incanto, è come l' acquirente volontario, che è esposto al nuovo incanto per parte dei creditori ipotecarj del suo venditore. A norma degli articoli 2183. e 2185., del Codice Napoleone prima che questo acquirente o compratore sia spogliato da un aggiudicazione posteriore al nuovo incanto, egli è sempre proprietario, giacchè da un lato l' artic. 2182., dice, che il venditore trasmette all' acquirente la proprietà e i diritti che avea salvi i privilegj ed ipoteche, e dall' altro canto, dice, che pagati i creditori inscritti del venditore, il rimanente del prezzo appartiene all' acquirente.

La seconda ragione è anche più concludente. Qual è stato il motivo del Legislatore nello stabilire mediante l' artic. 710. questo nuovo diritto? E' stato per prevenire il danno che potrebbero provare la parte gravata ed i suoi creditori, se la vendita fosse fatta a basso prezzo. E' dunque contro l' aggiudicatario ed in favore de creditori, e non contro di essi, che è stato stabilito un nuovo incanto. Ora sarebbe un rivolgere contro i creditori una tale istituzione contro l' intenzione del Legislatore, se si decidesse che la condizione è sospensiva, mentre in quest' ipotesi la perdita sarebbe contro di essi, quando la legge ha implicitamente voluto che fosse contro l' aggiudicatario.

3. Per il quarto, che si esige dalla legge bisogna intendere il quarto del prezzo principale della vendita, come dice l' articolo 710., *Esempio*: 5. mila franchi, se il prezzo è di franchi 20. mila, e non una somma, che aggiunta a quella del prezzo formi il quarto di queste somme riunite, come hanno creduto alcuni, vale a dire nella specie 6. mila 666. franchi e 67. centesimi.

4. Le formalità del nuovo incanto, consistono in una dichiarazione fatta alla cancelleria. Siccome forma un seguito del Decreto, che sarà rilasciato, se non lo è stato per anche all' offerente sull' aumento, se è aggiudicatario, o ad esso consegnato dal primo aggiudicatario, se è stato rilasciato,

deve questa dichiarazione esser fatta in seguito del Decreto:

DICHIARAZIONE DI UN NUOVO INCANTO.

Del....

In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Signor .... della tal professione, abitante a... assistito dal Signor A .... suo patrocinatore, il quale dopo aver presa comunicazione del surriferito incanto, delle pubblicazioni ed aggiudicazioni, che hanno avuto luogo in sequela di esso, ha dichiarato, che offre di rendersi aggiudicatario dei beni descritti nel predetto incanto e Decreto di aggiudicazione con i pesi, clausole e condizioni ivi indicate, mediante il prezzo di... principale della suddetta vendita, ed inoltre la somma di . .. formante il quarto del prefato prezzo principale, per il che, fa istanza che il predetto incanto sia di nuovo pubblicato, e venga proceduto alla nuova aggiudicazione, alla quale non potranno essere ammessi a concorrere, che il Signor ... aggiudicatario, e il comparente, il quale ha richiesto atto e si è firmato col suddetto Signor A...

5. Il nuovo incanto non viene ammesso che col patto per parte del nuovo e maggiore offerente, di farne sotto pena di nullità la denunzia dentro il termine di ventiquattro ore (120.) ai patrocinatori dell'

(120) Vedi sopra nota 114. L'acquirente che per un contrat-

aggiudicatario del procedente e della parte gravata, se essa pure ha costituito il patrocinatore 711. Tutti vi hanno un uguale interesse per sapere, se il nuovo e maggiore offerente sia nel numero di quelli riportati dalla Legge, se è valido il nuovo incanto, l'aggiudicatario poi per non essere spogliato del suo acquisto, e gli altri per conservare l'aggiudicatario, se il nuovo e maggiore offerente deve essere rigettato.

La denunzia è fatta con un semplice atto contenente la chiamata alla prossima udienza senz'altra procedura (711.)

DENUNZIA DELLA NUOVA OFFERTA.

Ad istanza del Signor ...
Sia notificata e data copia al Signor ...

---

tratto giudiciario *si obbliga* di pagare all' offerente i suoi crediti iscritti (per evitare un nuovo incanto, o un' aumento d' offerta), non può contrastare la legittimità di tali crediti. *Dec. di Cassazione de'* 12. *Luglio* 1809. Il termine fissato per un intimazione se spira in un dì di festa legale è prorogato de jure al giorno dopo. Una *surenchére* fatta la vigilia di una festa legale può notificarsi dopo le 24. ore. *Dec. di Cassazione de'* 28. *novembre* 1809. *Denevers a* 497., e *Sirey p.* 2. *a* 214., che riporta le conclusioni del Procuratore Imperiale, nelle quali è rilevata la differenza fra termine continuo, in cui si contano anche i dì festivi, e termine utile, o breve di 24. ore, che se spira in dì di festa resta prorogato. Merlin *repertoire ec. moit jour, et mot delai* fissa lo stesso. Su di che giova osservare che le feste sono destinate per riposo ai funzionarj pubblici secondo la legge organica de' 18. germile anno 10, non derogatoria di quella de' 7. termidoro anno 8. e i semplici cittadini possono attendere liberamente ai loro affari, e lavori. *Dec. di cassazione de'* 3. *agosto* 1809. *Denevers a* 319.

patrocinatore del Signor ... aggiudicatario in virtù del Decreto del ... di una casa gravata al Signor .. ad istanza del Signor .... al Signor ... patrocinatore del detto .... gravante. Ed al Signor .... patrocinatore del predetto Signor ... parte gravata ;

Della nuova offerta fatta dal predetto Signor ... nella cancelleria del tribunale appiè del predetto Decreto, il .... di rendersi aggiudicatario della predetta casa alle condizioni e prezzo principale espressi nel prefato Decreto, ed inoltre mediante la somma di ...formante il quarto del predetto prezzo principale, affinchè i predetti Signori non possano allegare causa d' ignoranza, citandoli a comparire nella prossima udienza delle gride sotto di ... per sentire aggiudicare di nuovo la predetta casa a quello de SS. ..... e ..... che offrirà il maggior prezzo; di che atto.

Se la parte gravata non ha costituito patrocinatore non è necessario il fare questa denunzia alla persona o al domicilio di essa (717.).

È stata avvisata con la denunzia del gravamento, ed è colpa sua se non ha costituito patrocinatore.

6. Se lo stabile deperisce o deteriora dopo il nuovo incanto è a carico dell' aggiudicatario e non del maggiore offerente. Si applichi qui ciò che è stato detto per il maggiore offerente di una rendita sopra nella sez. 2. §. 4. Art. I. N. XI. 8.

7. Quantunque gli articoli 710. 711. e

712. non parlino che di un maggiore offerente ad un nuovo incanto, si possono presèntar molti, come ciò ha luogo qualora un acquirente volontario volendo purgare le ipotechè notifica il suo contratto. Molti possono offerire con l' aumento del prezzo sebbene il Codice Napoleone non ne parli. Tale è l' uso appoggiato sul fatto che più concorrenti vi sono, più vi è certezza che si può rimediare alla modicità del prezzo questo motivo applicandosi all' offerta del quarto di cui vi si tratta, vi si deve estendère un simile uso. (121.)

I nuovi o maggiori offerenti all' incanto, devono fare la loro sommissione negli stessi termini e adempire all' istesse formalità del primo. Non sono tenuti ad offrire più di esso, ma devono denunziare ai precedenti offerenti che possono conoscere dalle loro offerte riportate appiè del Decreto. Questi vi hanno un interesse per opporsi e farli rigettare se le nuove offerte sono nulle.

8. Nell' indicato giorno si fanno le gride all' udienza, se non sopraggiungono delle difficoità sull' offerte, nel qual caso rimesse sono alla udienza ordinaria per essei giudicate preventivamente. Allorchè lo sono, se il nuovo incanto è ammesso, si ritorna all' udienza delle gride.

---

(121) Il Codice ha abolite le antiche forme che nella nuova offerta ammettevano nuovi incanti, col sistema dei precedenti. Ma se vi sono più offerenti il quarto, la legge non si oppone che tutti siano messi in concorrenza fra loro, ne si limita al primo offerente. *Le Page quest. 2. p. 1. lib. 5. tit. 12. art. 3.*

Se il nuovo incanto non è contrastato, o se essendolo vien ammesso, l' aggiudicazione ha luogo tra l' aggiudicatario ed il nuovo maggiore offerente, i quali sono i soli ammessi a concorrere (712.) Ciò è stato stabilito perchè quest' ultimo non avendo altro concorrente fuori del suddetto aggiudicatario, s' indurrà più facilmente a presentarsi, che se ve ne fossero altri, giacchè ha una maggiore speranza di avere lo stabile.

9. Quando è il primo aggiudicatario, che resta tale anche nella aggiudicazione seconda, da qual giorno divien egli proprietario?

Pare, che questo caso rassomigli a quello in cui essendo stata coperta l' aggiudicazione preparatoria, l' aggiudicatario non è divenuto definitivo, se non perchè ha coperti a vicenda tutti gl' incanti degli altri, e si è fatto l' ultimo e maggiore offerente, sul qual caso già si è deciso di sopra sez. 2. §. 4. art. 1. N. XII. che il predetto aggiudicatario non divien proprietario se non dal dì della seconda aggiudicazione.

Tuttavia quì bisogna decidere il contrario.

Vi è di fatti una gran diversità tra questa aggiudicazione preparatoria e la prima delle due aggiudicazioni definitive di cui si tratta. L' aggiudicazione preparatoria è fatta sotto la condizione sospensiva che non avrà luogo, se non finchè un altro non offrirà di più; quando vi è un altro che offre realmente di più la condizione cessa e

con essa svanisce la vendita, e se il predetto aggiudicatario copre l' offerta di quello che ha dato più di lui, è questa una nuova vendita, che gli vien fatta, restando annullata la prima. All' opposto nell' aggiudicazione definitiva, la condizione non è stata sospensiva ma risolutoria, come sarà dimostrato nel seguente N. XI., e la vendita è risolubile non nell' istante in cui fosse offerto di più, ma solo in fine degl' incanti della seconda aggiudicazione, nel caso in cui l' aggiudicatario fosse escluso da un maggiore e migliore offerente. E' stata intenzione della legge, che debba sussistere la prima aggiudicazione in vantaggio de' creditori per i quali ha permesso la nuova offerta, senza volere che mai fosse contro di loro, Se resta dunque il primo aggiudicatario, quantunque aumenti il prezzo, quest' intenzione è stata non che il primo contratto fosse annichilato, ma al contrario, che avesse sussistenza, e fosse confermato con l' aumento. Per appoggio di tal decisione, bisogna trovare l' argomento dall' art. 2189. del Cod Napoleone, che dice, che l' acquirente, che *conserva* lo stabile messo all' incanto col farsi l' ultimo e maggiore offerente, non è tenuto di far trascrivere il Decreto di aggiudicazione, dal che ne risulta, che l' acquirente non fa un nuovo acquisto, ma *conserva* solamente l' acquisto fatto.

10. Se la seconda aggiudicazione è fatta ad altri fuori del primo aggiudicatario, risoluta rimane la prima aggiudicazione; e

la seconda rimette le cose nel medesimo stato, come se la prima non non avesse mai esistito. (*Cod. Nap.* 1183)

Da questa decisione ne derivano quattro conseguenze.

La prima si è, che il primo aggiudicatario rimane totalmente libero, anche quando in nuovo maggiore offerente non pagasse. Argom. dell' artic. 707., che lo decide per quello il di cui incanto è stato coperto (*Ved.* sopra sez. 2. §. 4. art. num. 1. XI. 6.) dall'altro canto l'artic. 712. decide chiaramente, che si deve procedere contro il secondo, mentre dice che se egli non paga si procederà alla vendita ad un nuovo incanto a sue spese e rischio e che sarà tenuto anche con l' arresto personale per la differenza del prezzo da esso esibito con quello della vendita.

La seconda è che il secondo aggiudicatario deve restituire al primo le spese e i diritti pagati della sua aggiudicazione e della transcrizione, come dichiara l' artic. 2188. del Codice Napoleone in favore dell' acquirente spossessato dopo una nuova offerta.

La terza si è, che il secondo aggiudicatario profitta di questa trascrizione, e non è tenuto a farla fare contro la parte gravata, se non qualora non fosse stata adempita. Ma deve pagare i diritti della mutazione e della trascrizione per la porzione di prezzo che eccede quello della prima aggiudicazione.

La quarta finalmente si è che questo primo aggiudicatario, essendo per la risolu-

zione considerato come non stato giammai proprietario, le ipoteche che gli avesse conferite sullo stabile si risolvono col suo titolo, (*Cod. Nap.* 2125.) ed il secondo non è in verun modo obbligato nè a far trascrivere nè purgare le ipoteche sopra di lui.

XI. *Dell' esecuzione e degli effetti della sentenza di aggiudicazione definitiva.*

1. Prima di levare la copia della sentenza, l' aggiudicatario deve pagare le spese ordinarie di procedura ed eseguire tutte le clausole, che la sentenza l' obbliga ad eseguire innanzi che gli venga rilasciata. Ved. quanto si è detto nell' antecedente N. X. 5.

2. Il Decreto affinchè produca l' effetto deve essere notificato, alla parte gravata; *Ved.* Sez. 2. §. 4. art. 1. questo cap. num. XIII. 3. e se si vuole astringere con l' arresto personale a rilasciare lo stabile, la notificazione deve esser fatta da un usciere a tal' uopo incaricato. (*Ved.* l' antecedecte num. X. 4.,) Dopo questa notificazione l' aggiudicatario può eseguire.

3. Essendo l' aggiudicazione un contratto di vendita, produce in favore dell' aggiuditario contro la parte gravata, che vende, tutti gli effetti, che produce un contratto di vendita ordinaria, che fosse fatto sotto le medesime clausole di quelle espresse nell' incanto. In tal guisa produce contro il venditore le due obbligazioni principali di un

tal contratto cioè il rilascio, o consegna e la garanzia, all'eccezione della garanzia dei vizj redibitorj, che non ha luogo nella vendita giudiciaria, (*Cod. Nap.* 1649.) e dell' azione in rescissione per la lesione (1684.) ed essa genera contro l'aggiudicatario in vantaggio della parte gravata e de' suoi creditori le obbligazioni del compratore. (*Ved. su tuttociò il Cod. Nap* 1602. 1685.)

4. A riguardo dei terzi, non avendo effetto le convenzioni che tra le parti contraenti, e non pregiudicando ai terzi (*Cod. Nap.* 165.) l'aggiudicazione non trasmette all'aggiudicatario altri diritti alla proprietà, che quelli che aveva la parte gravata. (*Cod. Proc.* 731.)

E *Ved.* sopra alla sez. 2. §. 4. art. I. num. XIII 5.

5. Quello che è acquirente in altra guisa fuori che mediante un aggiudicazione, sopra un esenzione immobiliare, non può purgare i privilegj e le ipoteche non legali, se non facendo trascrivere il suo titolo, e adempiendo le formalità prescritte dagli articoli 2181., 2192. del Codice Napoleone, e dagli articoli 832, 838. del Codice di procedura. Se pagasse senza far trascrivere ed osservare le predette formalità, un creditore del venditore, che avesse l'ipoteca prima della vendita potrebbe molestarlo, perchè non avendo innanzi alla suddetta vendita presa l'inscrizione, l'artic. 834. del Cod. di procedura da al prefato creditore il diritto di conservare la sua ipoteca mediante

un inscrizione fatta dentro quindici giorni dal dì della trascrizione ed in conseguenza dopo la vendita.

L'aggiudicatario sull'esenzione immobiliare è egli ugualmente obbligato a far trascrivere per non esporsi a delle inscrizioni posteriori all'aggiudicazione? o in altri termini gli ipotecarj posson' eglino inscriversi, finchè non vi è trascrizione ed anche quindici giorni dopo di essa?

Dopo il Codice Napoleone, e fino al Codice di procedura gl'Ipotecarj erano obbligati a prendere l'inscrizione innanzi all' alienazione per conservare le loro ipoteche non potendo prenderne utilmente dopo l' alienazione.

Per vero dire l'artic. 834. del Codice di procedura, accorda ancora quindici giorni dopo la transcrizione, ma è cosa chiara che ciò non è se non rispetto a quelli, che hanno comprato volontariamente, poichè il tit. *IV. delle diverse procedure* sotto di cui è posto quest'articolo, è intitolato del *nuovo incanto sull'alienazione volontaria*. Dunque un tal'articolo non è stato fatto per gli aggiudicatarj in sequela di un esecuzione, che rimangono totalmente soggetti alle disposizioni del Codice Napoleone, secondo il quale i creditori non possono più prendere inscrizione veruna dopo l'alienazione.

Si può asserire d'altronde, che non vi sono per i creditori, che hanno un ipoteca sopra uno stabile venduto in conseguenza di un esecuzione, e su cui non hanno presa

inscrizione, le istesse ragioni favorevoli per accordar loro lo spazio di quindici giorni conceduto a quelli, che hanno l'ipoteca sopra uno stabile venduto in maniera diversa che sull' esecuzione.

Di fatti se i primi aveano l' ipoteca, perchè avvisati dalla pubblicità che danno all' aggiudicazione gli affissi ed i cartelli, non hanno presa l' inscrizione prima di una tale aggiudicazione, quando tutte le circostanze e specialmente la situazione degli affari del loro debitore gli avvertivano a ricorrere a questa precauzione? I secondi non meritano gl' istessi rimproveri, non essendo a loro notizia, che i beni del loro debitore sieno in potere del tribunale, e credendo perciò i suoi negozj in buono stato, hanno potuto con qualche ragione usare delle dilazioni e dei ritardi. D'altronde niente gli rende consapevoli, che il loro debitore è in procinto di alienare amichevolmente, e che debbano perciò premunirsi contro questa alienazione. Finalmente quest' alienazione ha potuto operarsi poco dopo l' atto, che loro accordava l' ipoteca, in guisa tale, che non hanno avuto il tempo sufficiente per inscriversi prima dell' alienazione suddetta. Vi è stata dunque tutta la giusta ragione di accordar loro per inscriversi uno spazio di quindici giorni incominciando dal giorno, che l' alienazione è stata resa pubblica mediante la trascrizione. Ma una tal ragione non essendo applicabile ai creditori aventi l' ipoteca sopra uno stabile venduto

in sequela di un esecuzione sopra di esso, devesi decidere, che non possono inscriversi dopo l'aggiudicazione e che in tal modo l'aggiudicatario non ha bisogno di farsi trascrivere per mettersi a coperto delle loro molestie.

Tuttavia se il suddetto aggiudicatario non ha bisogno di trascrizione, riguardo a loro è utile il farla se vuol liberarsi con tutta sicurezza del prezzo relativamente alle inscrizioni prese innanzi all' aggiudicazione; quando ancora si facesse rilasciare una copia delle inscrizioni dopo la sua aggiudicazione, che vi fosse stata una graduatoria, ed avesse impiegato tutto il prezzo da esso dato a pagare i creditori ivi compresi, perchè se il conservatore avesse ommesso di comprendere in detta copia uno de' creditori inscritti, questo creditore avrebbe sempre conservata la sua ipoteca, attesochè l'artic. 2198. del Codice Napoleone non dichiara lo stabile sciolto dagli aggravj inscritti messi nel certificato, se non in quanto che un tal certificato è stato domandato dopo la trascrizione. L'aggiudicatario obbligato a pagare questo creditore qualora fosse venuto utilmente, avrebbe solo un ricorso di garanzia contro il conservatore. 2197.

6. Ma se l'aggiudicatario per questa ragione o altre, si determina a far trascrivere, non è obbligato se vuol purgare ad adempire in seguito le formalità prescritte dagli articoli 2183. e 2186. del Cod. civil. e

832. e 838. del Cod. di procedura, vale a dire di far notificare il suo contratto agl' ipotecarli.

Gli basta pertanto per purgare le ipoteche di prendere dopo la transcrizione un certificato del conservatore e di pagare il suo prezzo a quello al quale verrà destinato con una graduatoria regolare. Egli non è soggetto per parte loro a un nuovo incanto, perchè questi creditori essendo stati avvisati dalla notificazione del cartello (*Ved.* sopra il num IX. 3.) hanno avuto luogo di offrire e trovare de' nuovi e maggiori offerenti, onde non possono lagnarsi della modicità del prezzo, come nel caso di una vendita a cui non sono stati chiamati.

In quanto alle donne ed i pupilli, che hanno l'ipoteca legale, l'aggiudicatario ugualmente non è obbligato per far purgare le ipoteche di adempire le formalità prescritte dagli artic. 2193, 2194 e 2195 del Codice Napoleone, se loro è stato notificato il cartello (*Ved. il citato N. IX.*) attesochè sono stati chiamati, e la pubblicità data all'esecuzione dagli avvisi e cartelli, equivale almeno alla pubblicità prescritte a' compratori ordinarj; e se dopo una tal pubblicità fino al momento dell'aggiudicazione è decorso un maggiore spazio di due mesi loro accordato nelle consuete alienazioni, hanno avuto più che il tempo bastante per prendere l'inscrizione.

XII, *Della vendita al nuovo incanto a danno e rischio del liberatario.*

1. Si da luogo questa vendita per colpa dell' aggiudicatario, che non eseguisce le clausole dell' aggiudicazione. (737.)

Quest' esecuzione non vi è stata ne' casi specificati di sopra (num. XIV.)

2 Sui mezzi da prendersi per costringere l' aggiudicatario all' esecuzione; quelli che prender possono questi mezzi; devono osservare le formalità per giungere alla vendita ed all' arresto personale contro l' aggiudicatario stante la differenza fra il prezzo ricavato e la sua offerta. Applichisi quivi quanto si è detto per la vendita delle rendite sotto il sopraccennato num. XIV. 2 16. (122).

---

(122) Contro l' aggiudicatario, e contro l' offerente il quarto, non solo vi è la strada della *folle-enchere*, ma può usarsi ogni altra esecuzione reale a scelta del creditore. *Le Page q.* 1. *p.* 1 *lib.* 5. *tit.* 12. *art.* 4.

Se l' offerente il quarto non eseguisce i patti dentro i venti giorni incorre nella *folle-enchere*, e non si verifica ciò che alcuni sostengono, che essendo il nuovo incanto fatto solo fra il primo aggiudicatario, e il nuovo offerente, il fondo resti al primo aggiudicatario perchè questo resta libero affatto per la nuova offerta a meno che non la parifichi. *Le Page loc. cit. q.* 3.

Questo autore dice ancora *nella quest.* 1. *del seguente tit.* 13. *art.* 5., che può procedersi per la *folle-enchere* dal più diligente, senza che di necessità sia quello che procedè per la vendita contro il debitore; *nella seg. q.* 2. osserva, che le spese dei nuovi affissi per la *folle-enchere* passano in tassa, e non cadono sotto la censura del §. 703. per essere una nuova procedura, *nella q.* 3., osserva, che se il debitore non ha *avoué*, la notificazione dell' affisso per la *folle-enchere* deve farsi al domicilio, e così i giorni ot-

3. Quest'arresto personale ha luogo anche contro il nuovo e maggiore offerente della quarta che è aggiudicatario, ed è similmente tenuto sotto pena del predetto arresto per la differenza del prezzo. (712.) Tuttavia non avrebbe luogo contro il primo aggiudicatario che fosse rimasto in possesso coprendo l'offerta del quarto, mentre la legge non la pronunzia contro di esso, e l'artic. 2063. del Cod. Napoleone proibisce il pronunziarla fuori dei casi determinati dalle leggi. Dall'altro canto non è sì pregiudicevole quanto il nuovo e maggiore offerente. Non vi sarebbe contro questo aggiudicatario che non pagasse il nuovo prezche il mezzo del nuovo incanto a suo rischio, ed allora resterebbe soggetto all'arresto personale per la diversità fra il predetto nuovo prezzo e quello della vendita sul nuovo incanto.

§. II.

Degl' incidenti che possono insorgere durante il gravamento sugli stabili.

1. Gl'incidenti, che possono insorgere sul gravamento di una rendita, possono, ad eccezione del secondo, insorgere sopra un gravamento sugli stabili. Quivi si appliche-

---

ni otto voluti dal §. 740. sono suscettibili dell' aumento secondo il §. 1033. *Nella q.* 6. osserva che sebbene il *Codice* non parli d' incidenti che seguir possano nella *folle-enchere* ; nel caso che nascano devono regolarsi come quelli nati nella procedura sulla vendita.

rà quanto è stato detto nell'art. 2. del §. 4. della Sez. 2. di questo cap. in tutti i 14. numeri che vi scontengono (123).

Il secondo di quest' incidenti relativo al caso in cui due o diversi creditori, hanno fatta gravare la medesima rendita e se ne disputano la procedura, non può insor-

---

(123) Vedansi i §§. 718. 732. del *Cod. di proced.*, e sopra il num. 10. Vedasi quanto all' appello la nota 85., in aumento della quale si osservi che la parte gravata, che ha fatto *défaut* in prima istanza non è ammessa in appello a proporre nullità. *Dec. di Cassazione de'* 11. *ottobre* 1808. *Denevers. a* 477.

Al termine di giorni quindici fissato dall' art. 734. di proced. per l' appello del Decreto sopra le nullità proposte avanti l' aggiudicazione preparatoria, non si può aggiungere i giorni per la distanza del domicilio delle parti. *Dec. di Cassazione de'* 8. *agosto* 1809. *Denevers a* 293. Non è perciò applicabile il §. 1033. perchè nella saise secondo il §. 673. il creditore deve eleggere domicilio nel luogo del debitore, e perchè secondo i §§. 584. 734. e 718. gli appelli si notificano ad *avoué* non alla parte, e tutto si combina col voto della legge nei §§. 718. 726. 727. 730. 733. 734. 745. 763. Vedasi anche su di ciò. *Le Page q.* 5. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 14., e *Commaille proced.* 2. *loc.*

In questo stato di cose può dubitarsi se l' *avoué* costituito abbia de *jure* anche il diritto di appellarsi senza nuovo mandato; e o si consideri la facilità che vi è di prevedere l' opposizione di nullità, o si considesi la ristrettezza del tempo, è bene che l' *avoué* sia cauto di farsi dare tale facoltà. *Le Page dict. loc. q.* 6.

Nella successiva q. 7. *Le Page* riportando le varie opinioni osserva una cosa che merita attenzione. Sebbene il termine a interporre appello sia di giorni quindici, e si notifichi all' *avoué*; per altro per presentarsi alla Corte sull' appello non siano ristretti i termini ordinarj da misurarsi secondo le distanze, e secondo i §§. 69. e 73. E ciò perchè i §§. 734. e 736. non parlino che del termine a *interporre* appello, e sua notificazione, e non parlino del termine a *comparire* sull' appello, e perciò non si trovi deroga alcuna alla regola generale sopra gli *ajournements*.

gere pel gravamento sugli stabili. Due o più possono senza conoscersi reciprocamente procedere ciascheduno dal canto suo pel gravamento di una rendita stantechè non essendo soggetta nè alla trascrizione, nè al registro, prima di fare alcun atto, ciascheduno dei gravanti può ignorare, che l' altro ha gravato, ed essi non sono sovente a portata, che vi è un altro gravamento se non mediante la pubblicità che è stata data al gravamento. Allora è il primo, che ha denunziato, che seguita la procedura. Non è l'istesso per il gravamento sugl' stabili; siccome non si può fare alcun atto innanzi la trascrizione, o se e un gravamento, è transcritta, gli altri sono rigettati, (678 679.) ed è quello, che ha trascritto, che può solo procedere, e non può avere concorrente.

2. Vi è un incidente di cui non si è parlato nel gravamento delle rendite, e che può insorgere nel gravamento immobiliare, cioè qualora dopo una tale esecuzione, il debitore ed i suoi creditori vedendo, che le forme da seguirsi su detto gravamento sono lunghe e dispendiose, desiderano che la vendita abbia luogo in una maniera più sollecita e meno onerosa. Possono chiededere, che l' aggiudicazione sia fatta con incanti davanti il notaro o davanti il tribunale (747.) in una forma più semplice che sarà quì sotto indicata.

Questa forma non era stata proposta dai Commississarj, ma è stata aggiunta dal Consiglio di Stato, ed ecco per qual motivo.

Più di trent' anni innanzi il Codice, si era introdotto in Parigi ed altrove l'uso di far vendere gli stabili dai tribunali in seguela di semplici pubblicazioni. Molte persone ricorrevano a questo mezzo, perchè *i beni* aggiudicati in tribunale, essendolo pubblicamente nel calore dell' asta, ed in un un luogo dove vi era un maggior concorso di venditori e compratori, venivano inalzati ad un maggior prezzo che davanti i notari.

I notari avendo reclamato contro quest' uso, esponendo, che il Giudice che vendeva in tal guisa all' amichevole, esercitava un attribuzione che era propria di essi, fu deciso con l' artic. 746. che gli stabili appartenenti a dei maggiori padroni di disporre de' loro diritti, non potrebbero sotto pena di nullità esser messi all' incanto davanti tribunali, quando solo si trattasse di vendite volontarie.

3. Non ostante dice l' astic. 747., che qualora uno stabile sarà stato realmente gravato, sarà in libertà degl' interessati se sono tutti maggiori e padroni de' loro diritti, di chiedere, che l' aggiudicazione sia fatta all' incanto o davanti il notaro o davanti il tribunale senz' altre formatità che quelle prescritte negl' artic. 957. 958. 959. 960. 962. 964. sulla vendita de beni stabili.

4 Per giungere a questa vendita vi sono da osservare due cose:

1. Bisogna che tutti gl' interessati, vale a dire la parte gravata, il gravante e gli

altri creditori, che hanno avuta parte nel gravamento) sieno tutti maggiori e padroni de' loro diritti (747.) affinchè abbiano facoltà di rinunziare alle forme giudiciarie più efficaci di questa semplice forma per far vendere lo stabile secondo il suo giusto valore.

Se non ostante un minore o un interdetto fosse creditore, il tutore potrebbe in correspettività di un consiglio datogli da' parenti, aggiungersi all' altre parti interessate per domandare la vendita per mezzo di questa forma più semplice. (748.) Se fosse emancipato, il minore ed il curatore possono farsi autorizzare (124.). In entrambi i casi questo parere deve essere omologato sulle conclusioni del pubblico ministero. Argom. dell' artic. 458. del Codice Napoleone, quantunque non si tratti di beni stabili del minore, ma di quelli del suo debitore, perchè ciò tende a diminuire le risorse sperabili dal minore sui beni del suo debitore, che potrebbero esser venduti a più basso prezzo.

Se la parte gravata fosse un minore o un interdetto, ella non potrebbe, neppure col consenso delle altre parti abbandonare

---

(124) Se si tratta di vendita che vuol fare una donna maritata, o è minore e autorizzata o dal marito, o dal Giudice, la vendita deve farsi giudicialmente. O è maggiore e autorizzata dal marito, o se esso ricusa, dal tribunale, non perchè vi sia questa autorizzazione del tribunale, la vendita diviene giudiciaria, perchè la vendita è volontaria ed essendo autorizzata può agire liberamente, e allora la vendita non può farsi in tribunale. §. 746. *Le Page quest.* 3. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 1.

la consueta forma delle vendite sul gravamento per sostituirvi la forma la più semplice, di cui quì si parla; ma tutti uniti insieme potrebbero chiedere la forma prescritta per la vendita de' beni de' minori, (748.) la quale è più complicata e più lunga dell'altra, ma è minore di quella sul gravamento, come si spiegherà nel lib. III. sotto alla parola „ *Minori* . „

2. Per ottenere l'autorizzazione ad effetto di far vendere, tutte le parti (125.) presentano un istanza in minuta e non in *grossa*. (*Tarif.* 127.)

Istanza affine di far vendere col mezzo di pubblicazione uno stabile gravato a danno di un maggiore.

Ai Sig. Presidente e Giudici del tribunale di ...

Paolo proprietario a ... Pietro abitante a .... tutti creditori del predetto Pietro .... in-

---

(125) In schiarimento della parola *tutte* . *Le Page*) *q.* 4. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 13. *art.* 1.) osserva che l'art. 747. esige che *tutti* siano maggiori non che *tutti* siano consenzienti, e così sull'istanza di alcuno possa il tribunale fissare il sistema più sollecito. *Pigeau* però, e *Commaille* egualmente parlando in genere di tutte le parti, e non prevedendo il caso di discordia così facile a prevedersi, fanno vedere che sono di opinione contraria a quella di *Le Page*, e pare con ragione, perchè l'art. 746. suppone una vendita volontaria, il che non si verifica se uno contradice; e allora devono seguirsi tutte le formalità, arg. del §. 865. di proced. e del §. 823. del *Cod. civ.*, e secondo il §. 953. di proced. in cui si leggono le parole » *s'ils conviendront* » che contemplano il consenso di tutti.

scritti sulla casa quì sotto indicata, e descritta hanno l'onore di esporvi, come con processo vesbale di .... usciere ... del ... registrato ec e quì annesso, il predetto Paolo ha fatta gravare sul prefato Pietro una casa situata a ... e siccome la vendita della suddetta casa nella forma prescritta dal Codice porterebbe seco dei prolungamenti e spese, che hanno gran premura di evitare, fanno istanza che vi piaccia Sigg. di permetter loro di far la soprindicata vendita innanzi al notaro ... o davanti il tribunale nell' udienza delle grida secondo le formalità prescritte dagli artic. 958. 959. 660 961. 962. e 964. del Codice e conforme all' articolo 747 e voi farete bene.

A quest' istanza vien apposta dal Presidente un ordinanza in questi termini.

Sia la presente istanza con gli annessi documenti comunicata al Procuratore Imperiale per essere in seguito fatto rapporto di tutto all' udienza nel primo giorno dal Sig.... Giudice.

Fatta nel palazzo di giustizia ec.

In piè di essa, se il Proc. Imperiale non ha motivo alcuno per impedirla, pone,

Io non mi oppongo alla domandata autorizzazione. Fatto ec.

Si pronunzia quindi il Decreto.

DECRETO, CHE PERMETTE LA VENDITA COL MEZZO DI PUBBLICAZIONI.

Il tribunale ec. sul rapporto fatto nella pubblica udienza dal Sig. .... Giudice in que-

sto tribunale dell' istanza firmata dal Sig. A... patrocinatore del seguente tenore. (si trascrive quì l' istanza non meno che l' ordinanza per la comunicazione al Procuratore Imperiale, e le conclusioni di quest' ultimo.)

Veduta dal tribunale la predetta istanza, l' ordinanza del Sig. Presidente per la comunicazione al Sig.... Procuratore Imperiale e che incarica il Sig.... Giudice di fare il suo rapporto nel primo giorno e viste le conclusioni in iscritto dal Sig. Procuratore Imperiale del dì.... che dicono vedute le carte, e recapiti egli non impedisce la richiesta autorizzazione; Veduto ancora l' originale del processo verbale di gravamento enunciato nella predetta istanza;

Udito il Sig Giudice nel suo rapporto, il Sig. A.... patrocinatore del richiedente, ed il Sig. Procuratore Imperiale nelle sue conclusioni.

Tutto veduto e considerato, dopo che è stato deliberato conforme alla legge.

Attesa l' esecuzione reale fatta in vigore del soprenunciato processo verbale;

Attesoch gli esponenti hanno un interesse di evitare le spese, e le procedure del Sig.... e che vi è un vantaggio per tutte le parti a vendere sulle pubblicazioni davanti l' udienza delle gride (o davanti a un notaro);

Il tribunale giudicando appellabilmente, dice ed ordina, che gli esponenti sono e restano autorizzati a far procedere alla vendita degli stabili di cui si tratta, sopra pub-

blicazioni e davanti l' udienza delle gride (o davanti il tal notaro) e ciò al maggiore e migliore offerente, osservando le formalità prescritte nella vendita de' beni stabili artic. 958 e secondo il Codice di procedura.

Fatto e giudicato in tribunale ec.

5. Quantunque l' artic. 747. ponga l' artic. 957. nel numero di quelli de' quali si devono seguire le formalità, non ostante non è necessario ossservarle: quest' articolo suppone, che lo stabile sia stato precedentemente stimato da i periti, e dice che esibiranno la minuta della loro relazione o alla cancelleria o presso il notaro secondo, che un membro del tribunale o un notaro sarà stato incaricato a ricevere gl' incanti. Ciò non è applicabile, non meno, che gli articoli precedenti, che nel caso in cui lo stabile in tal guisa venduto, appartenga a un minore o a un interdetto, e non quello nel quale la parte gravata è maggiore e non interdetta: altrimenti il legislatore, che avesse voluto in quest' ultimo caso permettere una forma più semplice di quella del gravamento immobiliare, si troverebbe ad averne stabilita una più lunga e dispendiosa, giacchè la stima per via di periti, non è necessaria per le vendite che si fanno in seguito del gravamento immobiliare.

E' dunque per inavvertenza, che è stato messo l' artic. 957. tra gli articoli concernenti la vendita de' beni stabili, perchè si abbiano a seguire nel caso di cui si tratta. Bisogna solo attenersi alle forme pre-

scritte dagli altri articoli indicati dall' artic. 747. cioè a dire degli artic. 958. 960. 961. 962. 964.

Dopo questi sei articoli, ecco ciò che deve essere osservato per giungere alla vendita in una maniera più semplice.

1. Si depone nella cancelleria, o presso il notaro incaricato, una nota dei pesi ed aggravj, o sia capitoli di vendita, contenente l'enunciazione del titolo di proprietà,

L' indicazione de' beni da vendersi.
Le condizioni della vendita. (958.)

Quest' articolo esige ancora due altre enunciative, ma che non possono aver luogo, che nella vendita de' beni de' minori. La prima è quella del Decreto omologativo del parere dei parenti; la seconda quella dèl prezzo della stima; ma se la parte gravata è maggiore, allora non evvi di bisogno nè dì parere di parenti nè della stima. Nonostante se uno de' creditori è minore o interdetto, deve essere autorizzato per aderire a tale operazione, come si dirà in fine del presente paragrafo e devesi inserire quest' autorizzazione nella suddetta nota.

2. Gl' incanti si aprono sopra questa nota. (958.)

3. Se la vendita si fa davanti al tribunale, questa nota si legge all' udienza. (959.) Nell' atto della lettura si annunzia il giorno nel quale sarà proceduto all' aggiudicazione preparatoria; questo giorno deve venire dopo un intervallo di sei settimane almeno. (*ivi.*)

4. Innanzi quest' aggiudicazione preparatoria, e per darne cognizione al pubblico, si dovono osservare le due seguenti formalità.

La prima è l'apposizione de' cartelli, che indicano la descrizione sommaria de' beni;

I nomi, professione e domicilio del debitore;

L'abitazione del notaro, se è davanti un notaro che debba esser fatta la vendita; e l' aggiudicazione preparatoria, (960.) vale a dire la giornata in cui deve aver luogo.

Questi cartelli devono essere affissi per tre domeniche consecutive;

Alla porta principale di ciascheduna delle fabbriche di cui si procede alla vendita;

Alla porta principale delle case delle comuni dove sono situati i beni, ed in Parigi alla porta principale solamente della municipalità del circondario della situazione de' predetti beni;

Alla porta esteriore del tribunale, che avrà permessa la vendita, ed a quella del notaro se deve seguire per via di notaro.

I Maires delle comuni dove sono affissi i predetti cartelli, vi devono apporre *il vidit*, e verificare senza spesa un esemplare, che resterà unito al processo. (961.)

Non esigendo la legge, che quest' affissione, sarà verificata da un processo verbale, ma quest'atto è inutile, tanto più che tutte le parti operano di concerto.

La seconda formalità è l' inserzione della copia di questi cartelli nelle gazzette o altri pubblici fogli, secondo l' artic. 683. Deve esser fatta otto giorni almeno innanzi quello indicato per l' aggiudicazione preparatoria, ed essa è verificata, come nel gravamento o esecuzione immobiliare. (962.) *Ved.* N. XI. Art. I. del §. IV. di questo cap.

5. Nell' indicato giorno si fa l' aggiudicazione preparatoria.

La legge non indica l' intervallo, che vi sarà tra questa aggiudicazione, e la definitiva, come ha regolato quello delle sei settimane tra la prima pubblicazione e l' aggiudicazione preparatoria. Perciò le parti possono nel' aggiudicazione preparatoria indicare quel giorno, che stimeranno a proposito per la definitiva.

6. Otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva; deve essere reiterata l' affissione dei cartelli, e l' inserzione sulle gazzette o altri pubblici fogli (963).

7. Nell' indicato giorno si aggiudica definitivamente.

L' artic. 747. pone nel numero degli articoli de' quali si devono osservare le formalità l' artic. 964., il quale dice, che se nel giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria, gli incanti non arrivano al prezzo della stima, il tribunale potrà ordinare in sequela di un nuovo parere dei parenti, che lo stabile venga aggiudicato al maggiore e migliore offerente eziandio

sotto la stima. Per la qual cosa, l'aggiudicazione sarà rimessa a un termine prefisso dal Decreto, che non potrà essere minore di quindici giorni. Ma un tale articolo non si applica, che al caso nel quale la vendita si faccia di un fondo appartenente a un minore o un interdetto. E' dunque per inavvertenza che è stato, messo per la vendita di un fondo spettante ad un maggiore. *Ved.* sopra in principio di questo stesso periodo, 5.

6. Quantunque l'artic. 747. permettendo di vendere un fondo, che ha sofferta un esecuzione reale in una forma più semplice, di quella dell'esecuzione, vi apponga per condizione, che si osserveranno le formalità prescritte negli artic. 958.959 960. 961. 962. e 964., non si deve concludere, che non si possa vendere in una forma anche più semplice di quella indicata da questi articoli. Bisogna su tal proposito fare una distinzione.

1. Se si vuol vendere davanti il tribule, è necessario seguire rigorosamente questi articoli, senza potere appigliarsi a una forma più semplice; altrimenti si verrebbero a ledere facilmente le attribuzioni de' notari, che l'artic. 746. ha voluto mantenere intatte proibendo sotto pena di nullità di fare delle vendite volontarie davanti a' tribunali. Di fatti chi volesse fare in tribunale una vendita di tale specie, non avrebbe che a passare di concerto con un creditore simulato, che facesse gravare. Converrebbe quindi seco lui che per evitare le spese, lo stabile sarebbe venduto senza

formalità nell' udienza delle gride; e così si ritornerebbe nell' uso che è stato abolito dall' artic. 746. di fare le vendite volontarie davanti i tribunali. (126.)

2. Ma se si vuol vendere davanti i notari, si puol fare in una forma anche più semplice di quella surriferita, qualora le parti tutte maggiori e padrone de' loro diritti siano d'accordo; mentre non si pregiudica alle attribuzioni dei notari quando la vendita si fa davanti a loro. D'altronde o il gravamento non è stato denunziato alla parte gravata, o lo è stato; nel primo caso egli può alienare all' amichevole, senza una permissione giuridica, il consenso de' suoi creditori, nè altre formalità (*Ved.* di sopra nel §. 1. della sez. 3. al N. VII.); può dunque farlo con questo consenso nella forma convenuta tra loro; nel secondo caso, vale a dire se il gravamento è stato denunziato, la nullità della vendita amichevole che da lui si facesse non sarebbe relativa, che a' suoi creditori ed essi soli potrebbero proporla; ma se vi renunziano, acconsentendo che alieni davanti il notaro, tanto senza pubblicazioni quanto con le pubblicazioni in una maniera più semplice di quella indicata dall' articolo 747. chi potrebbe censurare una tal forma, quando è adottata

---

(126) Erano queste vendite volontarie in tribunale abolite dall' art. 37. dell' editto del giugno 1771. detto » delle ipoteche » analizzato da *Commaille proced. tom.* 2, *a* 323. e *Pothier*, *Traité de proced. p.* 4. *ch.* 2. *art.* 14. *des décrets volontaires*.

da tutte le parti interessate maggiori e padrone de' loro diritti?

Frattanto non potrebbesi preferire questa forma più semplice davanti i notari in due casi; il primo quando la parte gravata è minore o interdetta; è necessario allora osservare tutte le formalità prescritte per la vendita de' beni de' minori (748.); il secondo quando la parte gravata essendo maggiore, vi è fra i creditori un minore o un interdetto, (*ivi.*); il tutore del debitore o del creditore incapace potrebbe sagrificare i di lui interessi, se avesse la facoltà di escludere la forma stabilita dal legislatore per la loro conservazione, oppure sostituirvi una forma più semplice.

§. III.

Della graduatoria o distribuzione del prezzo di una vendita in sequela di un gravamento immobiliare e della subalterna graduatoria fra i creditori di un graduato.

Preliminare.

1. Dentro il mese dalla notificazione della sentenza di aggiudicazione, se da qualcheduno non si reclama; e nel caso di appello dentro il mese dalla notificazione del Decreto confermatorio, i creditori e la parte gravata sono tenuti a regolarsi tra loro sulla distribuzione del prezzo (749.) affine di evitare le spese di una graduatoria giudiciaria.

Per far decorrere il mese, deve la sen-

tenza essere notificata alla parte gravata, perchè l' esecuzione principale ha luogo contro di essa per il rilascio del possesso a cui vien costretta; ma sebbene la sentenza abbia ugualmente la sua esecuzione a riguardo de' creditori inscritti per la distribuzione del prezzo, non è necessario di farla loro notificare, come già è stato fatto da molti unicamente con l' idea di accrescere gli emolumenti. (127.) Per verità questi creditori sono stati parte nel gravamento stante la denunzia del cartello, onde sono conseguentemente parti ancora nella sentenza; e se è loro pregiudicevole, per esempio se l' aggiudicazione non è stata fatta al maggiore offerente, se è stato aggiudicato a persona inabile ec. possono appellare; ma si può senza fare l' enormi spese della notificazione di una sentenza voluminosa a questi creditori, che spesso sono in gran numero, costituirli in mora di appellare, e dare esecuzione alla sentenza. Ciò si fa con far procedere alla graduatoria; i creditori produrranno o non produrranno. Se producono acconsentono alla sentenza e non possono più appellare; se non producono la graduatoria si farà senza di loro, ed essi o non la contesteranno o la contesteranno. Nel primo caso, lasciando eseguire la sentenza per la distribuzione senza reclamare, ac-

(127) In un giudizio d' ordine, la notificazione fatta dal creditore che fa gli atti, giova a tutti. *Dec. di Cassazione de'* 28. *dicembre* 1808. *Denevers* 1809. *a* 40. Vedi nota 2. tomo 4.

consentono tacitamente alla medesima, e non hanno più facoltà di appellarsi. Nel secondo, caso se contestano la graduatoria, come fatta in esecuzione, di una sentenza che gli pregiudica, sono obbligati a procedere contro questa sentenza per via d' appello. Con ciò si giunge al medesimo scopo che con la notificazione senza far cadere le enormi spese sulla massa del prezzo

2. Se dentro il mese, il gravato ed i suoi creditori si accordano, si passa l' atto davanti un notaro, che porta la delegazione sull' aggiudicatario a ciaschedun creditore, della somma, che gli appartiene. Allorchè questi è parte nell' atto, paga è la delegazione lo libera non meno che la parte gravata, se i creditori sono interamente saldati, o se non lo essendo, gli fanno la quietanza e gli rimettono i titoli del credito. Se non lo sono e non fanno la quietanza, ritengono i titoli presso di se facendovi menzione sopra delle somme pagate a conto, se ne sono state pagate. In tutti i casi i creditori acconsentono, che sieno cancellate le inscrizioni; quelli poi che non fossero ipotecarj, e che hanno formata l' opposizione in mano dell' acquirente per il pagamento del prezzo, solo mezzo ad essi rimasto per la conservazione de' proprj diritti, sciolgono le loro opposizioni.

Ma se l' aggiudicatario non è parte in quest' atto, bisogna per astringerlo al pagamento fargli notificare la delegazione con una copia de' creditori inscritti rilasciata do-

pò la transcrizione. Essendogli in tal guisa fatta pervenire la prova, che tutti quelli nella copia descritti sono i soli che hanno un diritto sul prezzo, si può obbligarlo a pagare. Se fra i creditori ve ne sono de' *non* inscritti, ma che sieno opponenti nelle sue mani, non è necessario il giustificargli queste opposizioni, nè il loro numero, come dee farsi per i creditori inscritti, poichè gli sono noti.

I creditori inscritti e gli opponenti, chiedendo il loro pagamento all'aggiudicatario, devono offrirgli di cancellare le loro inscrizioni (772.) e toglier di mezzo le opposizioni, esibendogli anche la ricevuta. Se ricusa di pagare può esservi astretto in vigore di questa delegazione, la quale non essendo stata stipulata con lui, non sarebbe, escutoria contro di esso. Bisognerebbe allora levare una minuta *in grossa* della sentenza d'aggiudicazione, in virtù della quale può esservi costretto.

3. Allorchè i creditori (128.) e la parte gravata non sono d'accordo, si può, spirato che sia il mese, eseguire la graduatoria nella seguente forma, ma frattanto l'aggiudicatario si ritiene il prezzo per pagarlo a creditori, e alla parte gravata consecutivamente alla graduatoria, come risulta dall' artic. 771. che suppone, che riterrà il

---

(128) *Le Page* osserva, che per l'ordine amichevole devono trovarsi d'accordo non solo gli ipotecarj, ma anche i chirografarj opponenti, e noti; *q.* 1, *p.* 1, *lib.* 5, *tit.* 14, *art.* 1.

prezzo nelle mani, mentre dice, che i mandati di graduatoria (*bordereaux*) saranno esecutorj contro di lui.

Vi sono nondimeno due casi in cui quest' aggiudicatario fa il deposito nella cassa di ammortizzazione o nelle mani della persona che ne è incaricata; il primo quando la sentenza lo prescrive; il secondo quando dopo spirato il mese, le parti non si sono accordate amichevolmente per la distribuzione. Per vero dire l' artic. 750. accorda il diritto all' aggiudicatario di procedere per la graduatoria, perchè gli preme di liberarsi dal prezzo e da' frutti; ma ciò non è che una semplice facoltà: se non vuole aver la pena di una tal procedura, e che ella va in lungo e voglia liberarsene, può fare delle offerte del suo prezzo alla parte gravata, col patto di fargli vedere il consenso de' creditori inscritti o opponenti, e che tutti abbiano cancellato la loro iscrizione e tolta di mezzo l' opposizione; ed in mancanza di ciò far dichiarare valide le sue offerte e fare ordinare il deposito. Deve quindi citare gli inscritti ed opponenti per la dichiarazione di comune sentenza per sentire ordinare, che facendosi da lui il deposito e giustificandolo al conservatore, questi sarà tenuto a cancellare *ex officio* le iscrizioni fatte sopra di esso e quelle ancora fatte dai creditori contro parte gravata. Se non ostante la sentenza di aggiudicazione avesse detto, che l' aggiudicatario sarà obbligato a ritenere il prezzo

fino alla distribuzione non potrebbe chiedere di fare il deposito, a meno che, se la distribuzione fosse ritardata per negligenza dei creditori: se non lo fosse che per i raggiri di alcuni fra loro, e del gravato, egli non potrebbe insistere per il deposito, che priverebbe dei frutti sul prezzo le altre parti vittime di queste pessime difficoltà, ma potrebbe chiedere contro coloro, che le hanno promosse, la ripetizione de' frutti come cagionati dal ritardo che vi hanno arrecato coi loro cavilli.

I. *Procedure per far nominare un Giudice delegato e presentare i documenti per formare la graduatoria.*

1. Spirato, che sia il mese mancando i creditori e la parte gravata di accordarsi tra loro, si procede alla graduatoria.

La procedura non può essere fatta che da una sola parte, cioè da quella che l' ha domandata.

Dentro gli otto giorni dopo questo mese il gravante ha solo il diritto di domandarla. (750.)

Può farlo anche dopo questo termine, ma gli altri ancora hanno il medesimo diritto, e quello che il primo fa la domanda è preferito.

Le altre parti, che hanno il medesimo diritto sono;

1. Gli altri creditori (750.);

2. La parte gravata (129.) quantunque quest' articolo non lo dica, perchè ha un interesse di sollecitare la sua liberazione anche parziale, e di riscuotere l' avanzo dei denari, che rimane dopo la distribuzione;

3. L' aggiudicatario, (750.) a cui preme di sbarazzarsi dal prezzo e da' frutti.

2. Quello che vuole assumere la procedura, la incomincia, facendo sopra un registro delle aggiudicazioni tenuto a tal' effetto nella cancelleria, un requisitorio; in virtù del quale domanda la nomina di un Giudice delegato, davanti al quale si debba fare la graduatoria. (750. 751.) (130.)

Quando questo requisitorio vien fatto dal gravante dentro gli otto giorni; siccome egli solo ne ha il diritto non può esservi verun concorrente, ma se è fatto dopo quest' intervallo possono presentarsene diversi altri. Allora si applichi ciò che si è detto di sopra nel §. V. N. I 2. della sez. 2. del cap. attuale; per determinare a chi

(129) Può anche il debitore, o sia espropriato, o venda volontariamente. *Le Page q.* 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 1.

(130) Il Giudizio d' ordine sul prezzo di un fondo si fa nel tribunale ove è situato, ancorchè questo fondo sia stato con altri fondi situati in più circondarj, il soggetto di una sola espropriazione fatta in altro tribunale. *Dec. di Cassazione de'* 13. *giugno* 1809. *Denevers a* 239. Così pure se la vendita è fatta volontariamente dal debitore, nel qual caso secondo il §. 775. deve farsi dopo trenta giorni a forma del *Cod. civ.* §§. 2185. e 2194. Nell' espropriazione forzata per regola generale si fa nel tribunale ove si fa l' espropriazione §. 749. del *Cod. di proced. vedi anche Le Page q.* 5. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 1. e se si tratta di beni di minori, deve sentirsi il ministero pubblico. Dec. di Cassazione de' 26. aprile 1806. Bazille tomo 11. a 159.

deve essere accordata la preferenza nella procedura, con questa modificazione, che se la concorrenza è tra' creditori, il privilegiato prevale sull' ipotecario, e l' ipotecario più anziano su quello che lo è meno, l' ipotecario su quelli che non lo sono, e tra questi quello che ha il titolo autentico su quello, che non ha se non un titolo in forma privata.

3. In sequela del requisitorio, il Presidente del tribunale nomina un Giudice delegato. 751.)

4. Nominato questo Giudice delegato, se gli presenta l' istanza ad oggetto di ottenere la sua ordinanza, perchè i creditori inscritti, siano tenuti a produrre, (*Tariffa* 131.) ed eziandio i creditori non inscritti, che hanno formata l' opposizione in mano dell' aggiudicatario, se si sono fatti conoscere dal procedente, denunziandogli le loro opposizioni.

A quest' istanza, vi deve essere unito l' estratto rilasciato dal conservatore di tutte le inscrizioni esistenti.

ISTANZA AL GIUDICE DELEGATO PER OTTENERE LA SUA ORDINANZA AD OGGETTO DI INTIMARE I CREDITORI A PRODURRE.

Al Sig.... Giudice del tribunale di... delegato all' effetto dell' appresso graduatoria.

Fa istanza Paolo ... che ha proceduto per la vendita sul gravamento immobiliare di

una casa appartenente al Sig. Pietro, situata a . . . aggiudicata al Sig. . . . mediante . . . con Decreto del . . .

Che vi piaccia Sig. . . . veduto l' estratto quì annesso, rilasciato sotto dì da . . . conservatore delle ipoteche e delle inscrizioni sulla predetta casa, e che vi compiacerete di unire al processo verbale dell' apertura della graduatoria, di permettere all' esponente di far intimare; 1. creditori indicati nel predetto estratto, come pure gli opponenti nelle mani dell' aggiudicatario (se ve ne sono) *a produrre nella cancelleria dentro il mese della intimazione, che loro sara fatta ad istanza dell' esponente, le loro cartelle d' inscrizioni e loro opposizioni, i titoli in virtù dei quali le hanno fatte unitamente a' loro atti di produzione contenenti la domanda di graduatoria; 2. il detto Sig. Pietro ad oggetto di prender comunicazione delle predette cartelle, opposizioni, titoli ed atti nel prefato termine; altrimenti resteranno esclusi; e per essere, in caso di produzione, da voi Signore . . . proceduto alla graduatoria sul prezzo ec.; e farete bene.*

Ordinanza.

E' permesso di far intimare i creditori inscritti, gli opponenti, ed il Sig. Pietro parte gravata, per le ragioni esposte nell' istanza. Fatto a . . .

4. Il Giudice delegato non accorda quest' ordinanza, se non dopo aver formato il pro-

cesso verbale verificante l' apertura della graduatoria, mediante la presentazione dell' istanza, il rilascio, e l' inserzione dell' estratto delle inscrizioni 752. Questo processo verbale è conforme al modello, che si è dato ne' lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. Sez. 2. §. 1. art. 2. N. VI.

5. In vigore dell' ordinanza del Giudice delegato i cteditori sono intimati a produrre.

1. Se i creditori hanno costituiti i respettivi patrecinatori (*avoués*), come quando sono intervenuti all' esecuzione, vengono intimati con atto da patrocinatore a patrocinatore. (*Cod.proc* 753.*e Tariff.* 132.) L' intimazione è conforme al modello riportato di sopra §. 4. artic. 2. §. 5. N. II di questo cap.

2. Se non hanno costituiti i patrocinatori, viene ad essi fatta l' intimazione con atto stragiudiciale, riguardo a' creditori inscritti nei domicilj eletti nelle loro inscrizioni, (753) e riguardo a quelli, che sono opponenti nelle mani dell' aggiudicatario ne' domicilj eletti con le loro opposizioni. Queste opposizioni essendo veri sequestri, devono contenere l' elezione del domicilio nel luogo dove abita l' aggiudicatario, sequestrario se non vi abita il sequestrante. (559.) Non vi è di bisogno di citare l' aggiudicatario, se non è inscritto o opponente, attesochè non ha alcun interesse nella graduatoria, mentre comunque sieno quelli in di cui favore verrà fatta la distribuzione, resterà validamente liberato pagando nelle

loro mani. In tal guisa sebbene il Codice artic. 771., dichiari i mandati (*Bordereaux*) di graduatoria esecutorj contro di lui, non è necessario il citar lui, ma solamente i creditori (753.)

II. *Ciò che devono fare i creditori per essere graduati.*

1. Dentro il mese dalla ricevuta intimazione ogni creditore è tenuto di produrre i suoi titoli (754.)

2. Unitamente ai titoli il creditore rimette un atto di produzione firmato dal suo patrocinatore e contenente la domanda di graduatoria.

ATTO DI PRODUZIONE
ED ISTANZA DI GRADUATORIA.

Al Sig.... Giudice del tribunale di... delegato ad oggetto di far la graduatoria dei creditori del Sig. Pietro del prezzo di una casa gravata con esecuzione reale, e venduta contro esso con Decreto del dì.... Richiede Paolo proprietario a...

Che vi piaccia Signore di graduarlo secondo l'ordine del suo privilegio, o secondo la data della sua ipoteca, o per contributo (se non ha ipoteca nè privilegio) *nello stato della distribuzione da farsi da voi del predetto prezzo, per esser pagato secondo il suo diritto de' seguenti suoi crediti.*

1. *Della somma di fr. 3. mila per l'im-*

portare di un obbligo sottoscritto in suo favore dal predetto Sig. Pietro il ... davanti N.... notari a ... legalmente registrata da ... che ha ricevuto, pel qual' obbligo la detta casa è stata specialmente ipotecata al pagamento della suddetta somma.

2. Della somma di ... per i frutti della medesima scaduti fino a questo dì, dopo il ... giorno della citazione fatta al detto Sig. Pietro per conciliarsi sulla domanda in pagamento della predetta somma; la detta citazione fatta per atto di ... usciere a ... il ... registrato a .... da ... che ha ricevuto; sulla qual citazione le parti non avendo potute conciliarsi, come risulta dal processo verbale del Giudice di pace di ... sotto dì ... registrato ... a ... da ... che ha ricevuto ... è stata formata contro il detto Sig. Pietro una domanda in pagamento della suddetta somma di 3. mila fr. e dei predetti interessi aggiudicato con Decreto del dì ... notificata il ... con atto del ... usciere registrato a ... da ... che ha ricevuto ....

4. Per la somma di ... alla quale ascendono le spese liquidate nel predetto Decreto del dì ...

4. Per la somma (20, o 15. franchi secondo l'articolo 133. della Tariffa) per il presente atto di produzione ....

5. Finalmente per la somma alla quale ascenderanno gl' interessi de' predetti 3. mila franchi da scadere fino al giorno in cui sarà chiuso il processo verbale della distribuzione, se non insorge veruna contestazione, e nel

caso di contestazione fino al giorno della sentenza, che deciderà, e nel caso di appello dalla sentenza finchè non sono spirati i quindici giorni dalla notificazione del Decreto sull' appello, e voi farete bene.

E per giustificare quanto sopra, l' esponente produce l' obbligo, la citazione, la domanda, la sentenza e la notificazione sopraenunciata, la cartella dell' inscrizione presa nell' ufizio delle ipoteche di ... sotto dì ... registrata a ... da ... che ha ricevuto, unitamente al presente atto di produzione registato a ... da ... ec.

Quest' atto non è notificato (*Tariffa* 133.) Il gravato è il procedente possono prenderne comunicazione; onde la notificazione sarebbe inutile.

3. Il Giudice delegato fa menzione della consegna sul suo processo verbale. (754) (*Ved.* in questo cap. alla Sezione 2. §. 5. N. III. 4.)

III. Della distribuzione che fa il Giudice delegato; regole che deve osservare.

1. Spirato il mese, e anche prima se i creditori hanno prodotto, il Giudice delegato distenderà in seguito del suo processo verbale, uno stato di collazione secondo i documenti prodotti. (775) Perciò egli distende due atti, come è stato detto in questo cap. alla Sez. 2. §. 5. N. III. 1.

2. I beni del debitore sono il pegno della comune sicurezza de' suoi creditori, ed

il prezzo vien distribuito tra loro per contributo. (*Cod. Nap.* 2093.)

3 Questa regola generale riceve un eccezione in favore de' creditori, che hanno delle *cause* legittime di preferenza. (*ivi.*)

4. Queste cause legittime di preferenza sono i privilegj, e le ipeteche. (294.)

5. Se dunque non vi è di che pagare tutti i creditori il Giudice delegato deve graduarli con l'ordine seguente.

1. I. privilegati;

2. Gl' ipotecarj secondo l'ordine delle loro date, dopo che siano pagati interamente i privilegiati;

3. Finalmente se i privilegiati e gl'ipotecarj sono sodisfatti e saldati, gli altri creditori, ma per via di contributo, se i denari non sono bastanti.

6. Innanzi di sviluppare o spiegare le regole particolari di ciascheduna di queste tre classi, è necessario rammemorare un caso in cui sono preferiti gli ipotecarj ed eziandio i chirografarj a dei privilegiati e a de' chirografarj.

Ciò segue quando si vendono contro un successore i beni provenienti dal suo autore; i creditori ed i legatarj di questo sebbene sieno posteriori, sono pagati per l'intero prima di quelli del successore, e per favorevoli che sieno questi ultimi, non possono riscuoter nulla, perchè i primi hanno il loro diritto sui beni innanzi de' secondi.

Ma perchè possano esercitare questo diritto di preferenza vi abbisognano due condizioni:

La prima, che abbiano domandata la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell' erede (211, 878.); possono essi domandarla finchè gli stabili esistono in mano dell' erede, vale a dire innanzi l'aggiudicazione sul gravamento. (131)

Questa necessità di chiedere la separazione non è che per quelli che non hanno nè privilegio, nè ipoteca innanzi la morte; perchè per i privilegiati ed ipotecarj inscritti innanzi i creditori del successore, l' anteriorità delle inscrizioni basta, poichè hanno acquistata la priorità innanzi di questi, e qualora si considerassero come creditori del successore, quest' anteriorità gli farebbe preferire.

La seconda condizione si è, che i creditori e legatarj abbiano presa l' inscrizione dentro i sei mesi dopo l' apertura della successione. Innanzi, che sia spirato questo termine, veruna ipoteca (o *privilegio*) può essere stabilita con effetto sui beni dagli eredi o rapperesentanti, in pregiudizio de' creditori o legatarj dell' eredità. (211.) In tal guisa l' inscrizione da questi ultimi presa dentro un tale spazio di tempo, ha un effetto retroattivo al giorno della morte, dimaniera che i creditori del successore, che pre-

(131) I creditori, che nel processo verbale d' ordine hanno richiesta la preferenza, senza domandare espressamente la separazione dei patrimonj, possono sull' appello del Decreto d' ordine formare tal domanda. *Dec. di Cassazione de' 27. ottobre* 1809. *Denevers a* 401., *e Dec. dei* 22. *gennajo*, *e* 8. *settembre* 1806. *Denevers a* 187.

sa hanno l' inscrizione innanzi a loro, non sono graduati se non dopo.

I creditori e legatarj, che non prendono inscrizione se non dopo spirato il termine, non sono graduati che dopo i creditori del successore, che l' hanno presa innanzi; ma se essi s' incrivono innanzi degli altri sebbene dopo la scadenza del termine, restano sempre i primi. L' artic. 2113. dice che i creditori i privilegiati soggetti alla formalità dell' inscrizione (nel cui numero vi è quella de' predetti creditori e legatarj) a riguardo de' quali, le condizioni di sopra prescritte per conservare il privilegio, non sono state adempite, *non cessano di essere ipotecarj*. Ma l' ipoteca non prende la sua data rispetto a' terzi, che dall' ipoteca delle inscrizioni, che avrebbero dovuto esser fatte, come verrà qui sotto spiegato. Queste parole *non cessano di essere ipotecarj*, non significano, che sia necessario, che i creditori abbiano l' ipoteca per prendere immediatamente l' inscrizione, e che quelli, che non l' hanno non possono inscriversi. Significano solamente che il privilegio che aveano è degenerato in una semplice ipoteca e che i creditori non avrebbero luogo se non tra gl' ipotecarj, con data del giorno dell' inscrizione, come lo diceva l' artic. 39. della legge degl' 11. brumifero anno I.

Questo diritto di preferenza dato dalla legge ai creditori e legatarj dell' autore, non è accordato a quelli del successore contro quelli dell' autore. Essi non sono in

verun modo ammessi a chiedere la separazione de' patrimonj, (*Cod. Nap.* 881.) perchè una persona, che ha di già dei debiti, essendo padrona di contrarne dei nuovi, il successore ha potuto aggiungere a' suoi debiti personali quelli del suo autore.

7. Riassunto questo principio, che i creditori e legatarj dell' autore passano innanzi quelli del successore, bisogna applicare a queste due classi di creditori ciò che è stato detto di sopra sulle tre specie di classazioni, vale a dire, che se un fondo venduto proviene dall' autore di quello contro cui è fatto il gravamento, si classano in primo luogo i privilegiati; secondo gl' ipotecarj; in terzo in non ipotecarj: se sono pagati si osserva l' ordine medesimo tra i creditori del successore.

8. Bisogna ora specificare le regole particolari a ciascheduna di queste tre sorte di classazioni.

DEI PRIVILEGIATI

I privilegiati si dividono in due classi principali.

La prima casse è di quelli, che sono, indicati negli articoli 2101., 2104. e 2105. del Codice Napoleone e di cui si darà un' esatto ragguaglio, ed i quali non hanno bisogno di esser resi pubblici con l' inscrizione, e sono pagati innanzi quelli della seconda classe e nell' ordine determinato tra loro dall' artic. 2101.

La seconda classe è di quelli, che sono indicati nell' artic. 2103. di cui si darà ugualmente un minuto ragguaglio, i quali hanno bisogno di esser resi pubblici, e sono pagati dopo quelli della prima classe, ma nell' ordine delle respettive inscrizioni sotto certe modificazioni, che si spiegheranno. (2106.)

Prima Classe. Dei privilegiati che sono esenti dalla formalità delle pubblicità.

Questi privilegiati che sono esenti dalla formalità dall' inscrizione in virtù dell' artic. 2107. sono quelli indicati dall' artic. 2101., cioè 1. le spese giudiciarie, 2. Le spese del mortorio; 3. le spese qualunque dell' ultima malattia; 4. i salarj delle persone di servizio per l' anno scaduto, e ciò che loro è dovuto sull' anno corrente; 5. le somministrazioni di generi di sussistenza fatte al debitore e sua famiglia.

I privilegj si estendono sopra i mobili e gli stabili (2104.) ma non possono cadere sul prezzo di uno stabile, che in mancanza del mobiliare. (2105.) In conseguenza devono essere pagati subito sul mobiliare, e non possono escludere sugli stabili i privilegiati della seconda classe se non qualora il suddetto, mobiliare non sia bastante. (*ivi*.)

Questi cinque privilegiati non sono pagati in contributo sul prezzo di uno stabile, ma con l' ordine seguente. (2101.)

1. Le spese giudiciarie; (2101. 1.) possono esser queste di due specie; quelle relative alla vendita dello stabile, e quelle relative ai sigilli, all' inventario ed alla vendita de' mobili e altri beni di un defunto.

Quelle relative alla vendita dello stabile sono le spese straordinarie di procedura, di cui l'articolo 716. del Codice di proc. ordina il pagamento sul prezzo. Sono tutte quelle legittimamente fatte a motivo degli incidenti sopraggiunti nella procedura medesima; tali sono quelle, che il procedente è stato obbligato a fare sull'appello interposto dalla parte gravata da un Decreto in virtù del quale è stato fatto il gravamento e sugli indidenti descritti di sopra nell' § 14. della Sez. 2. di questo capit. art. I. N. I. e seguenti; ma bisogna, che il pagamento per privilegio sia stato ordinato in forza di Decreto (716.) per le ragioni esposte di sopra §. 4. art. 2. §. 5. N. III.

Le spese della procedura devono esser pagate prima di quelle de' sigilli ec. *argomento dell' art. 662.* che vuole in materia di contributo, che le spese di procedura sieno prelevate con privilegio innanzi qualunque altro credito fuori che di pigione; perchè senza queste spese non si sarebbe potuto vendere nè essere pagati; ed in tal guisa gli altri privilegiati essendo sempre obbligati a quelli che egli hanno arrecato un vantaggio col metterle fuori, devono lasciarli passare innanzi a loro,

Dopo tali spese relative allo stabile, vengono quelle de' sigilli e dell' inventario, le quali essendo utili a tutte le successioni, hanno un privilegio generale su tutti i beni che le compongono, tanto mobili che stabili con la restrizione di cui si è fatta sopra menzione, che non cadono sugli stabili che in mancanza del mobiliare; e come quelle de' sigilli e dell' inventario, sono utili, vengono così pagate per contributo, se i denari non bastano.

Il privilegio delle spese dei sigilli e dell' inventario, si esercita come si è detto sul mobiliare innanzi di volgersi agli stabili; non è l' istessa cosa delle spese relative alla vendita di uno stabile; siccome non producono a creditori alcun vantaggio sul mobiliare, non hanno sopra di esso alcun privilegio.

2 Le spese mortuarie (2101. 2.) *Ved.* sopra il citato N. I. „ terzo privilegio „

3. Le spese qualunque dell' ultima malattia (2101. 4.) Loc. cit. *quarto privilegio*

4. I. salarj delle persone di servizio. (2101 4.) Loc. cit. *quinto privilegio*.

5. Le somministrazioni di sussistenza. (*ivi*.) Loc. cit. *sesto privilegio*.

Seconda classe. Dei privilegiati che sono soggetti all' inscrizione.

Tra i creditori i privilegj non producono effetto alcuno a riguardo de' beni stabili, se non in quanto sono resi pubblici *me-*

diante l' inscrizione sul registro del conser-servatore delle ipoteche nella maniera determinata dalla legge, e da contare dalla data della suddetta inscrizione. (2106.)

In tal guisa non è la natura del credito, che determina l' ordine del pagamento come per i privilegiati della prima classe; è la data della pubblicità come tra gl' ipotecarj, salve frattanto le modificazioni delle quali si parlerà sotto ciascheduno di questi privilegi della seconda classe.

Questi privilegj sono in numero di cinque.

Il primo è il venditore, che ha il privilegio sullo stabile venduto, per il pagamento del prezzo ad esso dovuto. (2103. 1.)

Conserva il suo privilegio tanto con la trascrizione fatta dall' acquirente, la quale equivale a un iscrizione in favore del venditore, quando dal venditore medesimo affine di acquistare l' inscrizione su quanto gli è dovuto. (2108.)

Il cessionario del venditore ha l' istesso diritto del suo cedente e luogo. (2112.)

Se vi sono diverse vendite successive, il di cui prezzo sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore vien preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di mano in mano; (2103. 1. (ciò ha luogo pure per i loro cessionarj. (2112.)

Il secondo privilegiato è quello, che ha somministrati i denari per l' acquisto di uno stabile, purchè sia autenticamente verificato con l' atto d' imprestito e che la som-

ma destinata fosse ad un tal uso; e mediante la ricevuta del venditore che questo pagamento sia stato fatto con i denari presi in prestito. (2103. 1.)

Applichisi quivi ciò che si è detto rispetto al venditore per la trascrizione, il caso in cui vi sieno più vendite.

Il terzo privilegiato è il coerede, il quale hanno privilegio sugli stabili della successione, per la garanzia della divisione fatta col suo coerede e sulla retrocessione, delle porzioni. (2103.) La licitazione facendo le veci della divisione quando l'aggiudicazione è fatto a uno degli eredi, l'istesso privilegio ha luogo in favore dell' aggiudicatario per la garanzia del fondo, che gli è stato aggiudicato, e contro di esso per la porzione del prezzo dovuto al suo coerede. (2109.)

Questo privilegiato conserva il suo privilegio su i fondi di ciascheduna porzione o sul fondo licitato pel regresso delle porzioni, e per il prezzo della licitazione con l'inscrizione fatta a sua diligenza nello spazio di sessanta giorni, incominciando la data dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione per licitazione, durante il qual tempo nessuna ipoteca può aver luogo sul fondo obbligato al regresso o aggiudicato per via di licitazione, in pregiudizio del creditore, che ha un diritto sul regresso o sul prezzo. 2109.) In tal guisa l'iscrizione presa in questo termine, ha un effetto retroattivo fino al dì della divisione, o della li-

citazione. Si applichi qui ciò che è stato detto nel primo privilegio per il cessionario.

Il quarto privilegio, ha luogo in favore degli architetti, cottimanti muratorj, artigiani e lavoranti impiegati per riedificare ricostruire o riparare dei casamenti, canali, ed altre opere qualunque esse sieno (2103. 4. 2110).

Su tal privilegio vi sono da fare diverse osservazioni.

1. Bisogna, affinchè abbia forza, che da un perito nominato *ex officio* dal tribunale di prima istanza nel circondario del quale i casamenti, (canali o altri oggetti) sono situati; vi sia stato formato precedentemente un processo verbale affine di verificare lo stato de' luoghi relativamente alle opere, che il proprietario dichiarerà avere idea di fare (2103. 4.)

2. Questo processo verbale deve essere inscritto, ed allora il privilegio ha luogo dalla data dell' inscrizione. (2110.)

3. Nei sei mesi al più tardi dalla perfezione delle opere, devono essere stimate parimente da un perito nominato *ex officio* (2103. 4.), cioè a dire, egli deve verificare, che sono state fatte conformemente al primo processo verbale, e deve stimarle.

4. Questo secondo processo verbale deve essere inscritto, ma il privilegio, ha l' istessa forza dalla data dell' inscrizione del primo (2110.); e la legge non fissa un termine per l' iscrizione del secondo.

5. Questo privilegio non può oltrepassare le stime verificate dal secondo processo verbale. (1103. 4.)

Se dunque il primo verifica, che vi sono due ali da farsi alla casa, che è valutata 8. mila franchi, e il secondo verifica, che non n'è stata fatta che una, che da esso viene stimata 4. mila franchi, non avrà luogo, che per i suddetti franchi 4. mila.

6. Si riduce alla maggior valuta esistente all'epoca dell'alienazione dello stabile e risultante dai lavori; che vi sono stati fatti 2103. 4.) *Esempio*, i processi verbali verificano, che è stata fatta un ala, che il secondo valuta 6. mila franchi, la casa così aumentata non è venduta col terreno che 20 mila franchi, ed è cosa certa, che l'ala non entra in considerazione di un tal prezzo, che per franchi 4. mila, in guisa che senza l'ala suddetta sarebbe stata venduta 16. mila. Il privilegio non avrà luogo, che per i detti fr. 4. mila salvo i due mila di sopra più che vi è nei 6. mila, e se gli altri creditori vogliono ridurre il loro privilegio a' quattro mila, lo domanderanno nell' istante della graduatoria di cui si parlerà al num. V.; e se il creditore non si acquieta alla riduzione, si ordinerà una perizia per decidere ciò che vale lo stabile sottratto il costo de' lavori fattivi, e per qual somma sono entrati in considerazione nel prezzo dell' aggiudicazione.

7. Se vi sono diversi lavoranti e operaj, e che non vi sia di che pagarli, tutti sio-

come sono nella classe medesima sono pagati per contributo (2097.)

8. I cessionarj di questi artigiani e lavoranti hanno il loro privilegio medesimo. (2113.)

Il quinto privilegio, ha luogo in favore di quelli, che hanno prestati i denari per pagare o rimborsare i manifattori, ma bisogna antenticamente che sia comprovato dall' atto d'imprestito, che la somma era destinata a tal uso e con la ricevuta de' lavoranti, che il loro pagamento è stato fatto con i suddetti denari presi in prestito. (2103. 5.)

Si applichi per quelli, che hanno imprestato tutto ciò che è stato detto per i manifattori a cui essi succedono.

Se i privilegiati della seconda classe non hanno presa l' inscrizione ne' summentovati tempi, i loro privilegj degenerano in ipoteca (2113.) Si applichi qui cosa si è detto di sopra al numero 6.

Degl' Ipotecarj.

Se graduati che siano i privilegiati, vi restano dei danari, si distribuiscono fra gli ipotecarj, che si dividono in due classi; la prima è composta di quelli che hanno presa l' inscrizione; la seconda di quelli, che non l' hanno presa.

Prima classe. *Degli Ipotecari inscritti.*

Sono di tre specie; 1. convenzionali, 2. giudiciarj 3. legali.

Gl' ipotecarj convenzionali sono quelli che hanno un ipoteca a cui è stato acconsentito con atto passato in forma autentica davanti un notaro o davanti i notari e due testimonj (*Cod. Nap.* 1127.) Bisogna, che nel *titolo* costitutivo del credito o in un atto autentico posteriore, si dichiari la natura e situazione di ciascheduno degli stabili attualmente appartenenti al debitore su i quali egli acconsente all' ipoteca del credito. Tutti i suoi beni presenti, possono esser nominatamente soggetti all' ipoteca. (2129.) I beni futuri non possono essere ipotecati, (*ivi*) se non nei casi determinati dagli artic. 2130. 2131.

I contratti passati in paesi esteri, non possono dar l' ipoteca su i beni esistenti in Francia, se non vi sono disposizioni particolarj contrarie ad un tal principio nelle leggi politiche e nei trattati. (2128.) (132.)

L' ipoteca convenzionale non ha rango che dal dì dell' inscrizione presa nella forma e maniera prescritta dalla legge, (2134.) In questa forma vedansi gli articoli 2148. e 2149;

Il creditore resta dunque graduato sotto questa data per il suo capitale e con la medesima data per due anni scorsi di frut-

(132) Gli atti passati avanti la riunione nei paesi riuniti alla Francia, e che davano l' ipoteca generale, dopo la riunione la conferiscono anche sui beni di Francia. *Dec. di Cassazione de'* 21. *novembre* 1809. *Denevers a* 518. L' iscrizione però è necessaria per rendere efficace l' ipoteca. *Dec. di Cassazione de* 19. *dicembre* 1809. *Denevers del* 1810. *a* 21.

ti ed interessi e per l' annata corrente, ma se gli è dovuta su questi una maggior somma, deve prendere una nuova inscrizione per il di più, e non è graduato per questo più se non con la data di questa inscrizione. (2151) Relativamente alle spese fatte per l' esecuzione di un obbligazione, il creditore, non può prendere l' inscrizione se non vi è autorizzato dall' atto suddetto. Egli non potrebbe prendere neppure l' inscrizione per una somma per cui valutasse le spese fatte, e da farsi; *arg.* dell' artic. 2148. 4. che non permette al creditore di prendere l' inscrizione per una somma valutata da lui, se non quando si tratta di capitali di rendite, diritti eventuali, condizionali o indeterminati, e gli accessorj di questi *capitali*, ma non lo permette per gli accessorj dei capitali valutati dal titolo. Dall' altro canto la legge, che dichiara che non si possa calcolare l' importare, delle ipoteche che vanno a cadere sullo stabile, non accorda secondo l' artic. 2151. l' ipoteca per gli interessi ed arretrati, se non per due anni, perchè non si può sapere a qual somma ascendano. L' istessa legge non ha voluto, che si possa prendere l' inscrizione per altri accessorj indeterminati, nè che il creditore potesse fissarli, mentre potrebbe valutarsi troppo. Il creditore è dunque obbligato per aver l' ipoteca sulle spese di ottenerne la condanna e la liquidazione; dopo di che potrà prendere l' inscrizione, dalla cui data sarà graduato.

L' Ipoteca giudiciaria risulta; 1. dai Decreti, o sentenze tanto contradittorj, che per mancanza di comparsa, definitivi, o provvisionali; 2. dalle ricognizioni; o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte a un atto obbligatorio in forma privata; 3. dalle decisioni arbitrali rivestite dell' ordinanza giudiciaria di esecuzione; 4. dei Decreti o sentenze, emanate in paesi esteri, qualora le leggi politiche o i trattati loro accordino l' ipoteca, o quando in mancanza di queste leggi o trattati, siano state dichiarate esecutorie da un tribunale Francese. (2123.) Bisogna però, che questi Decreti o sentenze sieno notificate; vedasi lib. 2. p. 3. tit. VIII. N. II.

Quest' ipoteca ha luogo non solamente sui beni appartenenti al debitore all' epoca della sentenza, ma anche su quelli acquistati dopo (2123), ma non è classata sugli uni e sugli altri, che dal giorno dell' inscrizione (2134.) presa a forma degli artic. 2148. 2149.

L' ipoteca ha luogo da quel giorno non solamente pel capitale, ma per le spese. Relativamente poi agl' interessi, si applichi, qui ciò che si è detto per l' ipoteca convenzionale.

L' *ipoteca Legale*, ha luogo in favore di tre specie di persone (133.)

(133) Se la tutela non è terminata, se il matrimonio non è sciolto, nel punto che si fa il giudizio d' ordine sui beni di un tutore, o di un marito, come si valuta e si fissa il valore dell' ipoteca legale a favore del Pupillo, o

1. Delle donne sui beni dei loro mariti, (2121.), ma la data diversifica secondo il credito.

Per le doti e convenzioni matrimoniali, ha luogo fino dal dì del matrimonio; (2135. 2.) Gli articoli 2194. 2195. dicono il giorno del contratto di matrimonio: ma il matrimonio non essendo pubblico che per la celebrazione di esso; non è che da quel dì che deve incominciare l'ipoteca. Quelli che hanno contrattato avanti tale celebrazione, sebbene dopo il contratto, hanno potuto ignorarlo poichè non era pubblico, invece di che quelli che hanno contrattato dopo la celebrazione del matrimonio, non hanno potuto ignorare questa celebrazione.

Per le somme appartenenti alla moglie per via di successioni o donazioni, essa non vi ha acquistata l'ipoteca, che contando dall'apertura delle successioni o dal dì, che le donazioni hanno avuto il loro effetto. (2135.)

Per riguardo all'indennità dei debiti che ha contratti con suo marito e della reintegrazione de' suoi beni proprj alienati,

---

lo, o a favore della donna. *Le Page q. 1. lib. 5. tit. 14. art. 2.*, osserva con criterio, che per assicurare i compratori dei beni, e i creditori interessati, e salvare le ipoteche legali, quanto al tutore può farsi fare il suo rendimento di conti per vedere il reliquato della sua amministrazione; e per il tempo avvenire se il giudizio di ordine assorbisse tutti i beni, sarà ispezione del tutore surrogato, minore ec. o di far rimuovere il tutore, o esigere quelle cautele che sono opportune. Così per la donna, che liquiderà in quel punto il suo credito, si potrà per l'avvenire provvedere con la separazione de' beni.

ella ha acquistata l'ipoteca dal giorno dell' obbligazione o della vendita. (*ivi.*)

Non è necessario per essere graduati in una di dette epoche, che vi sia l' inscrizione. L'*ipoteca esiste indipendentemente da qualunque inscrizione*. (*ivi.*) Non dimeno per aver un luogo nella graduatoria, bisogna che la donna, o che altri abbia presa l' inscrizione per lei, se si tratta di una vendita procedente da un esecuzione reale prima dell' aggiudicazione. (*Ved.* quanto si è detto di sopra al § II. *degl' incidenti ec. dopo il Decreto che permette la vendita ec.* 6.), e se si tratta di un altra alienazione innanzi, che le formalità per purgare la sua ipoteca sieno state adempite: saranno spiegate nel libro III. alla parola *ipoteca*; altrimenti la sua ipoteca resterebbe purgata. Sulla predetta inscrizione presa in tempo utile, viene classata alle epoche surriferite.

2. L' ipoteca legale ha luogo parimente in favore dei minori ed interdetti sui beni dei loro tutori, (2121.) a cagione della loro amministrazione, incominciando dal dì della accettazione della tutela (2135. 1.) Esiste indipendentemente da qualunque inscrizione: non ostante bisogna, che n' abbiano presa una per presentarsi alla graduatoria. Si applichi ciò che si è detto per la donna.

3. Finalmente l' ipoteca legale ha luogo in favore dello Stato, delle comunità, e de' pubblici stabilimenti sui beni dei ricevitori ed amministratori, che hanno in ma-

no, pubblici denari; (2121.) ma non hanno grado se non dal giorno dell' inscrizione (2134.), non avendo l'articolo 2135. attribuito un grado anche senza inscrizione, che alle donne maritate, ed a' minori ed interdetti.

SECONDA CLASSE. *Degli ipotecari non inscritti.*

Se essendo rimasti graduati gl' ipotecarj inscritti vi restano de' denari si fa la graduatoria per gl' ipotecarj non inscritti.

Se vi sono degl' ipotecarj non iscritti, e de' creditori non ipotecarj, e che non vi sia di che pagarli tutti, i primi son eglino classati per graduatoria, o vengono per via di contributo con i secondi?

Vi è luogo di decidere per la graduatoria; di fatti l' ipoteca ha luogo senza inscrizione, poichè l' artic. 2117 dice, che risulta o dalla legge o dalle sentenze ed atti giudiciarj o dalle convenzioni. Se si ha acquistata l' ipoteca, si ha una causa legittima di preferenza. (2094.) e non si deve essere classati in contributo con quelli che non l' hanno acquistata. (2093.) L' inscrizione non è necessaria per completare l'ipoteca, dessa di già esisteva: Se la Legge esige l' inscrizione non è per conferire l' ipoteche, ma solo per determinare il posto tra loro, come si vede dall' intitolazione della quarta sezione del Cap. III. Cod Napoleone la quale è così concepita: *del luogo che le ipoteche hanno tra loro*. Invano si obietterebbe l' artic. 2134. che dice, che tra i credito-

ri l'ipoteca non ha luogo che dal dì dell' inscrizione per concludere che chi non ha l'inscrizione non vi ha luogo. La risposta si è, che il suddetto articolo riguarda *per le ipoteche tra loro*, come parla la predetta intitolazione che trovasi immediatamente sopra un tal articolo, vale a dire per decidere, che se vi sono molti ipotecarj, il primo inscritto passerà innanzi il secondo; ma il predetto articolo non è per il caso in cui vi sono degl' ipotecarj non inscritti e de' non ipotecarj. Gl' ipotecarj non inscritti non potranno presentarsi con gli inscritti; ma siccome hanno essi pure l'ipoteca (2117.), e quello che ha l'ipoteca ha una causa legittima di preferenza, (2093. 2094.) egli deve passare innanzi i non ipotecarj. (134.)

Ma se i fondi o denari da distribuirsi non bastano per pagare tutti questi ipotecarj non iscritti essi devono dividersi in contributo, non avendo nessuno alcuna preferenza sull' altro, non dando l' articolo 2234. grado veruno se non quando vi è l' inscrizione.

---

(134) Il creditore ipotecario è tale anche avanti l' iscrizione, ma se non è iscritto pare, che quanto agli effetti possa equipararsi ai chirografarj. *Vedi sopra nota* 75. in specie perchè l' ipoteca non è efficace se non è iscritta, *nota* 132. Di fatti *Pigeau* stesso parlando nella prima classe delle ipoteche legali che non abbisognano per legge dell' iscrizione, pure senza questa non possono graduarsi. Così va combinato questo passo dell' autore. E' poi da osservarsi che per vincere i chirografarj l' ipotecario può iscriversi in qualunque tempo, e perciò anche nell' atto del giudizio di ordine, e allora non si contenderà mai con quelli. Vedasi anche nel seg. N. IV. a

Sia, che questi creditori abbiano un titolo autentico oppure un titolo privato, non si fa alcuna distinzione tra loro, essendo tutti pagati in contributo se non vi sono denari sufficienti.

9. La forma dello stato della distribuzione, è quella indicata di sopra pel contributo nella Sez. II. §. V. N. III. dove si riporta il modello dello stato dimostrativo; eccettuato che i creditorj sono classati nel loro grado come sopra.

IV. *Se i creditori, che non hanno prodotto dentro il mese possono farlo dopo, ed entrare nella distribuzione.*

1. Vi è questa differenza tra i creditori chiamati a un contributo, e quelli chiamati a una graduatoria, che i primi che non hanno prodotto dentro il mese, sono decaduti da ogni diritto, in vece di che i secondi hanno tempo ancora a produrre. *Ved.* il citato §. V. N. IV. 1. salvo ciò che sarà detto qui sotto; 3.)

2. Siccome l'articolo 757. che loro da questa facoltà, non fissa il termine fino al quale possono usarne essi possono presentarsi finchè la graduatoria non è finita; ma possono eglino farlo dopo che la graduatoria è finita? Bisogna distinguere se è chiusa o no?

Se non è chiusa, non essendo per an-

che pronunziata la perdita di ogni loro diritto, possono presentarsi, ma sotto le tre condizioni specificate quì appresso.

Se la graduatoria è finita non possono più presentarsi per venire nel loro grado, ma solamente per esser classati dopo quelli che lo sono nella graduatoria, se vi restano denari. La ragione si è, che quando questa è terminata, il Giudice delegato pronunzia la *nullità di ogni diritto dei creditori non producenti*, in virtù dell'artic. 759., e che l'artic. 1029. dice, che veruna di dette nullità di diritto pronunziate, non è comminatoria. Si può ancora in favore di quest'opinione trar l'argomento dell' artic. 788., il quale prevedendo il caso della distribuzione per graduatoria per la classazione di un creditore tra i suoi proprj creditori, dice, che questa distribuzione sarà fatta tra tutti i creditori inscritti o opponenti *innanzi che sia chiusa la graduatoria*. Si può similmente trar l' argom. dall' artic. 2198. del Codice Napoleone. Quest'articolo propone il caso in cui un compratore o acquirente, avendo preso dal conservatore delle ipoteche un certificato d' inscrizione dopo la sua transcrizione, un creditore sia stato, ommesso, e la graduatoria eseguita solamente trai creditori non ommessi. L' artic. accorda bene al creditore ommesso il diritto di domandare di esser collocato secondo il suo grado; *ma finchè la graduatoria non è stata omologata*, omologazione, che corrispondeva quando fu compilato il Codice Civile

alla dichiarazione, che fà oggi il Giudice delegato di esser terminata la graduatoria. Se un creditore ommesso non per sua colpa, ma per quella del conservatore dell'ipoteche, è escluso dal poter reclamare il suo posto, dopo che la graduatoria è giunta al suo termine, con maggior ragione devesi escludere il creditore, che non è stato collocato se non per propria colpa, perchè non ha sodisfatto agli avvertimenti datigli di produrre.

Ma se chiusa la graduatoria, vi restano per anche de' denari da distribuire, devono esserlo tra i creditori i più lenti a comparire, secondo il loro grado, se il privilegio aveano o l'ipoteca, perchè un tal privilegio ed una tale ipoteca non sono estinti. La perdita di ogni diritto non è pronunziata se non in favore dei creditori producenti; gli altri non potrebbero a danno altrui valersi della reciproca loro negligenza.

3. I creditori, che hanno tardato non sono ammessi a venire a fare la loro produzione dopo un mese, che sotto tre condizioni.

La prima di fare la loro dichiarazione agli altri creditori, affinchè ne abbiano notizia.

La seconda di soffrire senza ripeterle e senza poterle imputare in verun altro caso le spese alle quali avrà dato luogo la loro produzione troppo ritardata e la loro dichiarazione, vale a dire non potranno ripeterle nè nella graduatoria, e neppure contro il proprio lor debitore, come cagionate dal loro ritardo, e senza colpa altrui.

La terza di restar garanti degl' interessi, che saranno decorsi, contando dal dì in cui avrebbero cessato di decorrere, se la produzione fosse stata fatta entro il prefisso termine. 757.

V. Della Comunicazione della distribuzione alla parte gravata, a' suoi creditori, e delle contradizioni per parte loro.

1. Formata la distribuzione, il procedente deve denunziare con atto da patrocinatore a patrocinatore (avouè) ai creditori producenti; che è fatto lo stato di collocazione con intimazione di prenderne comunicazione e di contradirvi, se hanno che ridire sul processo verbale del Giudice delegato nello spazio di un mese (755.) *Ved. il modello riportato di sopra nel citato* §. V N. V. 1. *parlando ec. della comunicazione del contributo*.)

2. Se trovano esservi luogo a contradire, lo fanno con una protesta sul processo verbale; *arg.* dell' artic. 756. che non proibisce il farne rientrare quando non vi sono contestazioni.

3. Le ragioni per contradire, quanto alla parte gravata sono quelle esposte nel citato N. V. 3., che bisogna quì applicare.

4. Quelle de' creditori sono spiegati, nel detto N. V. 4. a cui fa d' uopo aggiungere, che tutti i creditori anche chirografarj, che restano esclusi in una collocazione, possono contro di essa proporre tutte le ragioni e prove che credono proprie,

tante per far discendere un collocato dal suo grado per metterlo dopo altri, quanto per farlo passare dalla classe de' privilegiati in quella degli ipotecarj, o da questa in quella de' non ipotecarj o chirografarj, oppure per farlo totalmente escludere come se nulla gli fosse dovuto.

5. La contradizione si fa per mezzo di una protesta. *Vedasi il modello nell' accennato* N. V. 5.)

6. Se non insorgano difficoltà che contro alcuni creditori e che ve ne sieno altri collocati anteriormente a loro, che non sieno contrastati, il Giudice delegato, rimettendo gli opponenti ed i contradetti all' udienza, chiude la graduatoria per i crediti anteriori a quelli contradetti, e ordina, che gli si rilascino i mandati di collocazione (*bordereaux*) e questi creditori, non saranno tenuti a verun rapporto e imputazione a riguardo di quelli, che produrranno posteriormente. (135.)

7. Le parti interessate non essendo presenti alla protesta dalla quale vengono contradette una o più collocazioni, si dee far nota ad essi questa contradizione, ed il giorno indicato dal Giudice delegato per fare la sua relazione, con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, senza altra pro-

---

(135) Se fra i graduati non contradetti vi è quello che faceva gli atti per la graduatoria, essendo levato di causa, non deve più comparire, nè vi è luogo a surroga: il più diligente farà l' intimazione. *Le Page q. 2. p. 1. lib. 5. tit. 14. art. 2.*

cedura (*Ved.* il modello nel citato N. V. I.) Se quello, che ha fatta la contradizione trascura, la parte la più diligente può intimare all'udienza. (761.)

Quest' atto deve essere notificato alla parte gravata, al potrocinatore se ve ne è uno, altrimenti si nomina con un atto d'usciere. In tutti i casi, non si intima se non quando la contestazione l' interessa, come allor quando egli medesimo contradice direttamente ai graduati o si unisce ai contradicenti: perchè se ha aderito alla collocazione espressamente o tacitamente o non prendendo communicazione o non contradicendo l' affare non interessa, che i creditori i quali soli devono esser chiamati.

In quanto a' creditori non si chiamano che quelli che sono posteriori in grado d' ipoteca (o privilegio) ai gradi contradetti nella persona del patrocinatore, che l' artic. 760. loro ingiunge di scegliere per rappresentarli dentro gli otto giorni dopo il mese accordato per contradire, e se non lo hanno eletto nella persona del patrocinatore dell' ultimo creditore utilmente collocato a norma di quest' articolo. Quantunque tutti questi creditori abbiano nel patrocinatore eletto o nell' ultimo di essi un difensore comune, non ostante essi possono contradire individualmente, ma bisogna, che procedano per mezzo d' intervenzione, non obbligandoli la legge, a chiamarli, e soffrano quindi le spese alle quali ha dato luogo la particolare contestazione, senza poterla ri-

petere, nè imputare in verun caso, cioè a dire nè nella graduatoria nè contro la parte gravata, perchè essi potevano contentarsi di un difensore comune che loro dava o la scelta degli altri o la legge. (136)

Il patrocinatore procedente non può in tal qualità esser chiamato alla contestazione. (760.)

8. Le parti alle quali questo semplice atto è stato notificato non possono rispondere, che all' udienza alle conclusioni, che in esso si contengono nell' atto, dicendo l' artic. 761. *senz' altra procedura*.

9. Nel giorno indicato, se il Giudice relatore o il tribunale non sono in istato di pronunziare, vien determinato un altro giorno per il quale non vi è di bisogno di nuove citazioni. Arg. dell' artic. 1034.

10. La decisione si pronunzia sopra la relazione del Giudice delegato, e le conclusioni del pubblico ministero (762. 1. *Ved.* dopo il suddetto §. V. N. V. 10) Essa contiene anche la liquidazione delle spese.

11 Se la collocazione contradetta vien riformata si applichi il detto N. V. 13.)

12. Se la collocazione è mantenuta, si applichi il detto N. V. 13.

13. La parte gravata e il creditore per cui mancano i fondi al pagamento, hanno il loro ricorso contro quelli, che sono rima-

(136) Sebbene i creditori chirografarj abbiano essi pure un interesse, e possano reclamare, però i soli ipotecari concorrono all' elezione dell' *avoué* comune secondo, l' art. 760. *Le Page q.* 1. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 3.

sti soccombenti nella contestazione per gl' interessi ed arretrati scaduti durante la suddetta contestazione (770.) e vedasi il detto N. V. 14.

14. Se vi è appello dalla decisione sulle contestazioni, si osserveranno le seguenti regole (137.)

1. Deve essere interposto dentro i dieci giorni dalla notificazione della sentenza al patrocinatore oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza dal domicilio effettivo di ciascheduna delle parti, altrimenti l'appello non può esser ricevuto. 763.(138.)

2. Deve contenere la citazione e l'enunciativa dei reclami. (*ivi.*)

3. Non devono essere intimate in appello se non le parti che hanno un interesse, che sia tenuta ferma la pronunziata sentenza. (*Ved.* il citato N. V. 14. 3.) L'

---

(137) In appello non si può contradire la collocazione d'un creditore non contratto in prima istanza. Di più un creditore iscritto che non è comparso nel giudizio d'ordine non può appellare. *Dec. di Cassazione de'* 6. *marzo* 1809. *Denevers a* 90. *Vedi sopra nota* 127.

L' appello di un decreto d' ordine può notificarsi validamente ad *Avoué*. *Dec. della Corte di Amiens de'* 22. *maggio* 1809. *Denevers suppl. a* 199. *Le Page p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 3. *q.* 3. *e* 4.

E' appellabile il decreto che nasce sulle contestazioni dei creditori sopra i gradi impugnati. Ma il processo verbale che fa il Giudice delegato avanti cui non sono fatte le proteste, e che chiude la graduatoria, non è appellabile, perchè i creditori che tacciono si hanno per consenzienti. *Dec. della Corte di Roven de'* 25. *marzo* 1809. *Denevers suppl. a* 213.

(138) Ciò secondo le regole degli art. 69. 73. e 1033. E se sono più i creditori succombenti per ciascuno decorre il termine a parte. *Le Page quest.* 2. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 3.

artic. 764. dice, che il patrocinatore dell' ultimo creditore graduato potrà essere intimato se vi ha luogo. Non si deve però farlo, se non quando egli è stato parte tanto come difensore della massa quanto nel suo nome personale. Se non lo è stato perchè non ha contradetto; e in tal modo ha tacitamente acconsentito alla distribuzione, è inutile il farlo entrare nelle comtestazioni alle quali la distribuzione ha dato luogo.

15. Non devesi notificare sull' appello, che delle conclusioni motivate per parte degli intimati Ved. detto N. V. 13.

16. L' udienza è richiesta dal più diligente con un semplice atto senz'altra procedura. (761. 765.)

17. L' artic. 669. dice, che in materia di contributo, si decide in appello come in materia sommaria. Ma l' artic. 766. che parla del Decreto sull' appello in materia di graduatoria non contiene l' istessa disposizione. In tal guisa si può ordinare l' instruzione in iscritto se è necessaria. La ragione di una tal diversità è, che le questioni di privilegio e d' ipoteca che insorgono per una graduatoria possono essere più complicate di documenti e più difficili di quelle che insorgono sopra un contributo. (139).

In qualunque maniera venga deciso sull' appello, le parti, che restano soccombenti, sono condannate nelle spese senza

(139). Devono come in prima istanza aver luogo le conclusioni del pubblico ministero. *Le Page q. 6. p. 1. lib. 5. tit. 14. art. 3.*

poterle tepetere (766.), nè nella graduatoria, nè contro la parte gravata, e il Decreto deve contenere la liquidazione delle spese (*ivi.*) *Ved.* il citato N. V. 17. (140.)

18. Secondo l' artic. 767. quindici giorni dopo la sentenza sulle contestazioni, (141.), e nel caso di appello quindici giorni dopo la notificazione del Decreto, il Giudice delegato chiude definitivamente la graduatoria de' crediti contestati dei posteriori, conforme a ciò che è prescritto dall' artic. 759. vale a dire, deve, come dice il suddetto articolo, liquidare le spese della cancellatura, e procedura, per la graduatoria, le quali spese sono poste con prelazione a tutti i crediti; pronunziare la caducità dei diritti dei creditori non producenti; ordinare il rilascio dei mandati a' creditori utilmente collocati, e la cancellatura delle inscrizioni di quelli non collocati utilmente. Egli fa la distrazione in favore dell' aggiudicatario sull' importare di ogni mandato (*bordereau*) delle spese di cancellatura dell' inscrizione.

19. Passati questi quindici giorni, cessano gl' interessi per i creditori utilmente collocati, (767.) poichè possono farsi pagare.

20. Dentro giorni dieci dall' ordinan-

---

(140) Se i creditori succombenti compariscono in proprio soffrono in proprio la condanna di spese, ma o per i creditori rappresentati dall' *avoué* comune che deve citarsi nel caso contemplato dal §. 764. si prelevano le spese dal prezzo del fondo. *Le Page q.* 4. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art* 3.

za del Giudice delegato, il Cancelliere deve rilasciare a ciaschedun creditore utilmente collocato il mandato di collocazione, che è esecutorio contro l'acquirente. (771.) Se ne parlerà più diffusamente al num. VII. dove si esporrà con maggiore estensione ciò che concerne l'esecuzione della distribuzione.

VI. *Del caso in cui i creditori non producono, e di quello in cui avendo prodotto non contradicono.*

1. Se alcuni fra i creditori non producono entro il mese dall'intimazione, il Giudice delegato, forma la graduatoria. Quando è formata, non è necessario il denunziarli, come producenti, lo stato delle collocazioni, con intimazione di prenderne comunicazione. L'artic. 765. non esige questa denunzia se non a riguardo de' producenti, ed è inutile relativamente agli altri, mentre col loro rifiuto di produrre, dichiarano tacitamente di non voler prender parte alcuna alla distribuzione; non hanno interesse di contradirla, onde inutilmente gli verrebbe fatta una tal comunicazione.

La graduatoria deve essere eseguita contro di èssi, come si vedrà al num. VII. senza chiamarli ulteriormente.

2. Se alcuni creditori producono, ma non vogliono prendere comunicazione delle produzioni degli altri nelle mani del Giudice delegato, resteranno escusi senza nuo-

va citazione, nè Decreto. (756.) Quando non vi è contestazione, la graduatorìa resta eseguita, come si dirà al numero VII.

3. Se i creditori, che hanno prodotto prendono comunicazione, ma vedono che le *produzioni* sono giuste nè hanno da fare contradizione, non fanno veruna protesta, (756.) e l'ordine si eseguisce, come si vedrà nel seguente numero.

VII. *Dell' esecuzione della distribuzione tanto che sia o non sia stata contestata.*

1. Allorchè non vi è contestazione, come nei tre casi del numero precedente, il Giudice delegato chiude la graduatoria; liquida le spese della procedura e della cancellatura, che sono poste con prelazione a tutti gli altri crediti; pronunzia la caducità dei diritti de' creditori non producenti; ordina il rilascio dei mandati ai creditori utilmente collocati, e la cancellatura delle inscrizioni di quelli non utilmente collocati. (759.)

Siccome l' aggiudicatario, che pagherà il creditore utilmente collocato, avrà un diritto di far cancellare l' inscrizione di quest' ultimo, si appongono nel mandato (*bordereau*) le spese di questa cancellatura, che il creditore non si appropria in verun modo, ma lascia al suddetto aggiudicatario in favore del quale è stata fatta la distrazione per mezzo del mandato stesso (759.)

2. Quando vi sono state delle conte-

stazioni, e sono state giudicate, il Giudice delegato chiude la graduatoria, ordina, la consegna dei mandati ec. come si è detto nel precedente num. V. 18.

3. Qualunque sia l' epoca in cui è stata chiusa la graduatoria, sia che abbiano o non abbiano avuto luogo delle contestazioni, dentro i dieci giorni dopo l' ordinanza pronunziata dal Giudice delegato a tal' effetto, il cancelliere deve rilasciare a ciascheduno dei creditori utilmente collocato il mandato di collocazione. (771.) I suddetti dieci giorni gli sono accordati per avere il tempo di prepararlo.

4. L' artic. 771. non esige, che il creditore giuri la sincerità del suo credito, come la prescrive l' art. 671. in materia di contributo. La ragione di tal diversità è, che i titoli che compariscono in una graduatoria sono il più delle volte autentici, precedono d' assai l' esecuzione e la graduatoria, e meritano maggior fiducia de titoli, che si producono nei contributi i quali per il più sono sotto firma privata e fatti in un tempo vicino all' esecuzione. Perciò non è uso in Parigi l' esigere il giuramento per la graduatoria.

Il mandato (*bordereau*) è nella medesima forma del mandato sul contributo da noi di sopra riportato, nel §. V. N. VI. 4.

I mandati di collocazione, e l' ordinanza della cancellatura delle inscrizioni non utilmente collocate contenendo necessariamente la totalità del processo verbale del

Giudice delegato, il far la copia di tutte queste cose sarebbe una doppia perdita di tempo onde non sarà nè presa nè notificata. (*Tariffa* 137.)

5. *Il mandato di collocazione è esecutivo contro l'acquirente*. (771.) Egli ha avuta parte nel Decreto per la cui esecuzione si fà il mandato; così si può astringerlo con i due mezzi di già indicati di sopra al §. IV. art. I. num. XIV. 3 *parlando della vendita a un nuovo incanto*.

6. Il creditore collocato rilasciando la sua ricevuta dall' importare della sua collocazione acconsente alla cancellatura della sua inscrizione. (772.)

7. Se l' aggiudicatario ha fatto trascrivere la sentenza, il conservatore ha dovuto inscrivere *ex officio* contro la parte gravata, a vantaggio della massa de' suoi creditori il prezzo dell' aggiudicazione e tutti i crediti risultanti dalla sentenza. Se ciò non fu fatto, il procedente o altro creditore più diligente, ha potuto far fare questa transcrizione ad oggetto di acquistare l' inscrizione. (*Cod. Nap.* 2108.)

A misura dei pagamenti delle collocazioni, il conservatore delle ipoteche, sulla presentazione del mandato e della ricevuta del creditore, sgraverà *ex officio* l' inscrizione fino alla concorrenza della somma pagata, (173.), e quest' inscrizione resta cancellata definitivamente, giustificando l' aggiudicatario il pagamento della totalità del suo prezzo, tanto a' creditori utilmente colloca-

ti quanto alla parte gravata, e l'ordinanza del Giudice delegato con la quale si decreta, la cancellazione delle inscrizioni dei creditori non collocati. (774.)

VIII. Della surroga alla procedura della graduatoria.

Riguardo al caso in cui possa essere domandata la surroga, sulla forma della domanda, sulla comunicazione di essa al procedente, e sulla risposta a tal domanda e relazione e Decreto o sentenza, e sulla maniera con la quale son pagate le spese della procedura se è pronunziata la surroga e sull'apppello dalla sentenza, si applichi quanto si è detto per il contributo nel precedente §. V. N. VIII.

IX. Della graduatoria secondaria cioè de' creditori di uno dei creditori graduati.

1 I creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore. (*Cod. Nap.* 1166.)

In conseguenza di questo principio l' artic. 778. del Cod. di procedura, dice, che

---

(141) Il termine dopo la sentenza di prima istanza pare che debba contarsi dalla pronunzia. *Le Page q.* 5. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 14. *art.* 3., solo se vi è appello dentro il termine resta sospesa l'operazione. Quanto al termine dopo la decisione in appello il termine sembra che decorra dalla notificazione fatta alla parte, perchè solo da questa si misura l'esecuzione.

qualunque creditore può prendere l'inscrizione per conservare i diritti del suo debitore. Se un creditore privilegiato o ipotecario della parte gravata non ha presa l'inscrizione, si può prenderla perlui ad istanza e diligenza del *tale* suo creditore in virtù di un *tal* titolo, sul *tale* suo debitore. Ed ogni creditore di questo creditore, privilegiato o ipotecario può farlo, e quello eziandio, che non ha alcun'ipoteca sopra di lui perchè lo fa in nome di questo privilegiato o ipotecario; ed è per lui che si prende l'inscrizione e si prende sullo stabile e non sulla somma, che gli è dovuta; tanto più che l'esescizio de' suoi diritti non è attribuito esclusivamente a' suoi creditori privilegiati o ipotecarj ma appartiene alla generalità de' suoi creditori comunque sieno.

2. L'inscrizione non è proficua, che a' suoi creditori per conservare il privilegio o l'ipoteca fino alla concorrenza del loro avere; non è però niente proficua al loro debitore. Se dunque egli non avesse presa l'inscrizione e gli fosse dovuta una somma dopo pagati i suoi creditori, sarebbe messo tra quelli non inscritti; arg. dell'artic. 788. Cod. Nap., il quale dopo aver permesso ai creditori di un erede di reclamare contro una renunzia fatta in loro pregiudizio, dice, che questa renunzia non sarà annullata che in loro favore fino alla concorrenza de' loro crediti, e non a vantaggio dell'erede.

3. L'inscizione è proficua non solamente a quello che l'ha presa, ma ancora

agli altri creditorì che non l'hanno presa, purchè frattanto abbiano formata un opposizione innanzi che sia chiusa la graduatoria, *arg.* dell'artic. 778. del Cod. di procedura, che dice, che la distribuzione della collocazione si fa tra tutti i creditori inscritti o *opponenti* avanti che sia terminata la graduatoria. La ragione si è, che se questo creditore non avesse in niuna maniera presa l' inscrizione, gli altri avrebbero potuto prenderla e vedendola presa, hanno creduto bene di evitare le spese di una rinnovazione, come affatto inutili; ma devono usar diligenza innanzi il termine della graduatoria, per mezzo di un opposizione che si fa in mano della parte gravata come debìtrice, e si denunzia poi all' aggiudicatario, affinchè non paghi ad *un tale* creditore del gravato la somma per cui il suddetto creditore sarà collocato sul prezzo dovuto dal prefato aggiudicatario.

Senza questa opposizione, il creditore, che si fosse inscritto, resterebbe pagato innanzi de' non opponenti, perchè se egli non avesse presa l'inscrizione, il debitore comune si sarebbe fatto rilasciare il mandato. (*bordereau*) ed avrebbe riscosso.

E siccome si deve alle diligenze dell' iscritto se ciò non è stato fatto, è giusto che sia preferito.

4. Se il creditore diretto, ha presa l'inscrizione, i suoi creditori possono dispensarsi dal prenderla almeno che essi non temano una qualche sospensione o una nulli-

tà) e formano l' opposizione come si è già detto.

5. La distribuzione tra questi creditori non può farsi, che dopo terminata la graduatoria, poichè l' artic. 778. vuole, che sia fatta tra tutti quelli che saranno inscritti o opponenti fino a quel giorno. (142)

6. Quello, che ha presa l' inscrizione per il creditore, o gli opponenti su questo creditore, possono produrre per lui, domandando che nel mandato sia detto, che verrà rilasciato a quello che procederà per la subalterna graduatoria, a condizione, che l'importare della collocazione sarà distribuito in questa subalterna graduatoria ai creditori inscritti o opponenti prima che resti chiusa.

7. Se il creditore diretto, ed i suoi creditori si accordano in questa subalterna graduatoria si applichi ciò che si è detto nel precedente *num. III. della distribuzione ec.* per la graduatoria amichevole.

8. Se non si accordano per fare questa seconda distribuzione, si osserva il seguente metodo.

1. Il più diligente procede per la nomina di un Giudice delegato, il quale è sempre l' istesso, che ha fatta la prima distribuzione.

(142) I creditori subalterni che hanno presa l' iscrizione essendo conosciuti nel giudizio di graduatoria, sembra che debbano essere intimati a produrre. *Le Page q.* 1. *lib.* 5. *p.* 1. *tit.* 14. *art.* 2. I chirografarj possono opporsi avanti che sia chiusa la graduatoria; per fare la graduatoria subalterna; dopo però non gli resta che fare il sequestro in mano dell' aggiudicatario all' avanzo del prezzo. *Le Pagé d. l. q.* 2.

2. Nell' istanza che presenta al suddetto Giudice delegato, chiede l' autorizzazione di farsi rilasciare il mandato, a condizione di riportarlo al predetto Giudice perchè l' unisca al suo processo verbale

3. Il rimanente della procedura, si fa come nel contributo di cui bisogna quì applicare le regole, così non tenendo quelle della graduatoria, attesochè l' artic. 6778. dice, che la distribuzione si farà come di una cosa mobiliare.

4. Nella distribuzione si collocano i primi i privilegiati come nel contributo. Si applichino quivi le regole riportate nella Sez. II. §. V. al *al num. III.*

Collocati i privilegiati, il rimanente si distribuisce per contributo e non per ordine d' ipoteca nel modo che praticavasi nel Parlamento di Parigi, come lo attestano Bruneau nel *Trattato delle gride* e Dehéricourte, *Trattato della vendita degli stabili in virtù di sentenza*; Pothier *statuto d' Orleans*, tit. delle gride, num. 141. era di parere, che la distribuzione dovesse farsi per ordine d' ipoteca. „ L' opposizione e la graduatoria „ subalterna, egli dice, non investe la somma, che è dovuta; ma .... il diritto d' „ ipoteca, che il debitore avea su i beni „ gravati realmente, il qual diritto essendo un diritto sui beni, è un diritto immobilia- „ re, il di cui prezzo deve deve distribuir- „ si.... per ordine d' ipoteca. „ Io avea rifiutata una tal opinione nella *Procedura civile del Châtelet*. pag. 822. 825. proponen-

do la distribuzione per contributo. Il mio sentimento è stato adottato dall' artic. 792. del progetto del Codice di procedura, che forma l'artic. 778 del predetto Codice. Dopo questo progetto è comparsa la parte del Codice Napoleone sulle ipoteche, la quale ha deciso formalmente, che non si può avere ipoteca, sopra un ipoteca, stantechè ha detto, che non sono suscettibili d' ipoteche, che i beni stabili, i loro accessorj riputati stabili, e l'uso frutto di questi medesimi beni.

Se tra i creditori ve ne sono di quelli, che abbiano presa l' inscrizione per il loro debitore, o che abbiano formata l' opposizione prima che terminata fosse la graduatoria, sono preferiti ai non inscritti e non opponenti. Gli altri non vengono, che dopo.

8. Si applichi ciò che si è detto nel citato §. V. sotto il num. V. della *comunicazione della distribuzione ec. e seg.* sulla comunicazione, l' acquiescenza, la contradizione, l' esecuzione della distribuzione, del rilascio del mandato a ciaschedun creditore.

9. Il mandato è esecutorio contro l' acquirente per la somma attribuita da questo mandato.

10. Ciaschedun creditore collocato, nel fare la ricevuta della sua collocazione, acconsente che sia cancellata l' inscrizione presa dal creditore diretto o per suo mezzo fino alla concorrenza di ciò, che egli come creditore subalterno ha riscosso, *arg.* dell' artic. 773. per l' inscrizione generale presa

a nome della parte gravata. Se questa ha formata l'opposizione tra le mani dell'aggiudicatario, si ordina che sia tolta di mezzo.

L'inscrizione presa dal creditore diretto o per suo mezzo, resta cancellata definitivamente, giustificandosi dall'aggiudicatario il pagamento della totalità del mandato (*Bordereau*) tanto ai creditori della graduatoria subalterna, quanto al creditore diretto. *Arg.* dell' artic. 774 per l'inscrizione generale presa a nome della parte gravata.

SEZIONE IV.

Dell' esecuzione personale.

I. *Degli ostacoli particolari a quest' esecuzione.*

1. Oltre gli ostacoli comuni a tutte l'esecuzioni, e che sono stati esposti in principio della parte V. *dove si parla dell' esecuzione delle sentenze ed atti*, ve ne sono dei particolari del tutto all' esecuzione personale. (143)

---

(143) Vedi nota 118. 119. 120. 121. 123. tom. 3., e vedasi la legge de' 15. germile an. 6. nel bullettino della Giunta di Toscana n. 82. per i tribunali di commercio.

L' arresto personale, ordinato da un Decreto anteriore alla pubblicazione del Codice, anche nei casi nei quali il Codice non l' accorda, può oggi eseguirsi: ciò si argomenta dalla *Decisione di Cassazione de'* 2. agosto 1808. *Denevers supp. a* 130. che lo fissa a riguardo

2. *Il primo ostacolo*, è quando il credito, per cui è luogo all' arresto personale è passato ad una persona alla quale la ragione e la natura proibiscono di farlo eseguire contro il debitore, come appunto se il predetto credito devoluto fosse a un suo congiunto o a suoi discendenti.

3. Il secondo è allor quando il condannato è rivestito di una qualità, o di una commissione, che lo rende talmente necessario allo Stato, che non si potrebbe senza nuocere gravemente al pubblico interesse far uso di detta esecuzione; come un uffiziale, ed eziandio un semplice soldato, mentre trovansi in esercizio delle loro funzioni.

---

do della legge de' 5. febbraio 1793., che abolì l' arresto personale. Anche per i contratti fatti anteriormente, e che dessero luogo ad un arresto personale può darsi oggi. *Decisioni di Cassazione de' 4. nevoso an. 9.*, *e 21. germile an. 10.*, *e 27. ottobre* 1806. *Sirey an.* 14. *a* 433., *Giurisprudenza del Codice tom.* 3. *a* 166., *e Denevers* 1806. *a* 610. Vi è luogo all' arresto personale per le spese correzionali. Decreto Imperiale de' 20. settembre 1809. sopra la legge de' 16. settembre 1807. La condanna nelle spese in causa civile con la personale eccede la legge, e da luogo a cassazioue. *Dec. di Cassazione de'* 14. *novembre* 1809. *Denevers a* 482. Se uno non mercante firma una cambiale, che perciò non è foglio mercantile, e citato avanti il tribunale di Commercio non oppone l' incompetenza, può opporla in appello, e farsi assolvere dall' arresto personale. *Dec. d' appello di Bordeaux de'* 9. *maggio* 1809. *Denevers suppl. a* 231. In Toscana il Decreto della Giunta nel bullettino num. 92. parlò anche dei debiti anteriori al Codice, è relativamente all' articolo 2064. del *Cod. civ.* che è il solo preso in considerazione. Dirimpetto alle leggi, ed al Codice va però applicato ciò che dice Pigeau nel seguente N. III. 18. 2. *la prima risposta ec.*

4. *Il terzo*, è quando dopo la condanna, il debitore è entrato nel settantesimo anno di sua età. (144.) Per vero dire l' artic. 2066. del Codice Napoleone, proibisce solo di pronunziare la cattura contro i settuagenarj, e non dice, che se lo divengano dipoi, non si potrà imprigionarlo; ma ciò risulta appieno dall'artic. 800. Cod. proc. che dice, che il debitore legalmente carcerato (in conseguenza quello che non è ancora settuagenario), verrà messo in libertà; se ha incominciato il settantesimo suo anno, e se in quest'ultimo caso non è stellionatario.

5. *Il quarto*, è se il debitore è chiamato come testimone ed a tal uopo, è munito di un salvo condotto. (145) Non può essere arrestato nè il giorno di sua comparsa, nè durante il tempo materiale per andare e venire 782. Vedasi, ciò che è stato detto ne' primi volumi di quest'opera. L'arresto fatto su di lui, sarebbe nullo. (794.)

6. Il *quinto*, è quando il debitore avendo fatto un formale fallimento, il tribunale ha dichiarata l'epoca dell' apertura del suddetto fallimento. Il Decreto, che lo dichiara, ordina nel tempo medesimo o il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per i debiti, o la custodia di sua persona fatta da un ufiziale di polizia o di

---

(144) Vedasi nota 123. tom. 3.

(145) Vedasi nota 108. tom. 2. *Denevers Iournal des Audiences del 1808. suppl. a 28.*

giustizia o da un giandarme, e non può in tale stato essere ricevuto contro il fallito verun' ordine e conferma di carcerazione in virtù di alcun Decreto del tribunale di commercio (*Cod. di Com.* 455.); in conseguenza non può essere imprigionato, e resta nello stato suddetto, finchè da quel tribunale istesso venga rimesso in libertà, della qual cosa se ne parlerà nel sesto ostacolo, e finchè vi sia contro di lui il mandato di accompagnamento, di deposito, o di arresto.

7. *Il sesto*, è qualora dopo che il giudice delegato sul fallimento, abbia reso conto dello stato degli affari del fallito, o il tribunale a tenore della proposizione del Giudice delegato, abbia accordata al fallito o la sua libertà pura e semplice con un salvo condotto provvisionale della sua persona, o la sua libertà col salvo condotto, dando mallevadoria di presentarsi, sotto pena del pagamento della somma che verrà pronunziata ad arbitrio del tribunale, e che anderà se viene il caso, a vantaggio de' creditori. (*Cod. di Com.* 406.)

Mancando il Giudice delegato di proporre un salvo condotto, potrà egli stesso presentare la sua domanda al tribunale di commercio, il quale deciderà dopo avere ascoltato il commissionato. (*ivi* 467.)

Questo salvo condotto cessa non dimeno ne' tre seguenti casi.

1. Se gli agenti lo hanno chiamato presso di loro per chiudere e sigillare i libri in sua presenza; e non avendo aderito al pri-

mo avviso, gli sia stato intimato di comparire; non comparendo quarantotto ore dopo l'intimazione, vien riputato essersi assentato a sua posta, (468.) e può procedersi contro di esso come fallito semplice e dichiararsi tale. (585.)

2. Se non si presenta in tribunale; nel qual caso, può procedersi contro come fallito doloso, e dichiararsi tale. (594.)

3. L'artic. 488. dice, che in qualunque fallimento gli agenti, i sindaci provvisionali, e definitivi, saranno tenuti otto giorni dopo essere entrati nell' esercizio delle loro funzioni di passare in mano del magistrato di sicurezza del circondario, una memoria o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cagioni e circostanze, e de' caratteri, che sembra avere.

Secondo l'artic 489. questo magistrato può trasferirsi nel domicilio dell' fallito, assistere alla formazione del bilancio, dell' inventario ed altri atti del fallimento farsi, dare tutti gli schiarimenti che ne risulteranno e fare in conseguenza gli atti o procedure necessarie. Se presume, che vi sia fallimento puro e semplice, o fallimento doloso, se vi è mandato di accompagnamento, di deposito o di arresto rilasciato contro il fallito, ne darà notizia immediatamente al Giudice delegato del tribunale di commercio; in questo caso il Giudice delegato non potrà proporre, nè il tribunale accordare verun salvo condotto 490. In conseguenza, se fosse stato accordato cesserebbe.

8. Il *settimo ostacolo* è quando vi è un concordato omologato co' creditori tutti; una tale omologazione rendendo il concordato obbligatorio per tutti i creditori, (*ivi.* 524.) se contiene l' eccezione dall' arresto personale, quelli che lo hanno firmato ed anche i dissenzienti in contraditorio è omologato, non possono più far uso di una tal sorte di esecuzione. Se il concordato non contenesse, che una sospensione per un dato termine, non farebbe ostacolo, che durante solo questo termine.

9. *L' ottavo*. è qualora su di una domanda concernente la cessione de' beni, la quale non basta per sospendere le procedure nè in conseguenza l' esecuzione personale, sia stato ordinato che chiamate le parti, resti sospesa provvisionalmente. (*Cod. proc.* (900.)

10. *Il nono*, infine è quello risultante da un Decreto che ammette il fallito alla cessione de' beni.

Si parlerà con maggior estensione di questi ultimi due ostacoli lib. III., alla parola, *Cessione de' beni*.

11. Tra i nove ostacoli che sono notati, il creditore può saperne alcuni e non è in conseguenza necessario di notificarglieli per impedirgli di far uso dell' arresto personale, il che lo porrebbe nel caso di assoggettarlo alle nullità, interessi e danni, se andasse avanti in causa. Tali sono quello che l' individuo divenuto creditore dopo la sentenza, è conjuge, parente o discendente

del debitore; quello risultante da un concordato firmato dal creditore medesimo o omologato in suo contradittorio; quello proveniente o da un Decreto che su di una domanda per la cessione de' beni ha ordinata una sospensione provvisionale citato il suddetto creditore, o da un Decreto emanato in suo contradittorio che ammette la cessione.

Vi sono inoltre altri ostacoli, che il creditore può ignorare; come se quello dopo la condanna il debitore vien rivestito di un impiego, che non permette che vada carcerato per debiti, quello risultante dall' essere egli entrato nell' età di anni settanta ec. Non avendone notizia il creditore potrebbe esercitare l' arresto personale, e il debitore non potrebbe domandare la nullità nè i danni ed interessi, ma solo di esser rimesso in libertà. Per prevenire un tale inconveniente, il debitore dee dar la notizia del suddetto ostacolo; la maniera differisce secondo che l' arresto personale può essere esercitato in Parigi, o fuori di Parigi.

1. Se si teme, che non sia esercitata in Parigi, bisogna tener dietro a quanto prescrive il Decreto del 14. marzo 1808.

Questo Decreto artic. I. crea dieci guardie di commercio che sono incaricate esclusivamente delle esecuzioni personali; nessuno in verun caso può supplire per loro, e neppure gli uscieri, giandarmi ed altra persona qualunque. (7.) Hanno tal' uopo un

ufizio stabilito nel centro della città, (6.) e a quest' ufizio vi e addetto un verificatore. (3.) Prima di procedere alla cattura, i titoli e le carte sono poste sotto gli occhi di questo verificatore, che ne fa una ricevuta (9.), e qualunque debitore nel caso di essere arrestato può notificare a detto ufizio le sue opposizioni o appelli, o tutti gli altri atti, mediante i quali intende di opporsi alla cattura pronunziata contro di lui. (10.) Tali opposizioni o notificazioni non possono esser fatte che al suddetto ufizio (12.) In tal guisa si possono notificare non solo gli atti che producono gli ostacoli comuni a' qualunque esecuzione, ma ancora quelli, che producono gli ostacoli particolari surriferiti. Il verificatore appone il suo *vidit* sull' originale di queste notificazioni, (10.) le quali deve scrivere sopra un registro tenuto a tal' effetto. (12.) Tali opposizioni e notificazioni legano le mani al verificatore, che non può consegnare alla guardia di commercio i titoli e recapiti, se non dopo aver verificato, che non è sopraggiunto veruno impedimento alla cattura, e deve darne un certificato, il quale resta annesso alle suddette carte (11.), e siccome la guardia non può eseguire, che su questo certificato, le suddette opposizioni e notificazioni formano altrettanti ostacoli all' esecuzione personale.

Nei casi di qualche difficoltà, vale a dire qualora il verificatore nega di dare questo certificato, ed il creditore persista

a domandarlo, se ne fa preventivamente un esposizione a guisa di ricorso all' udienza del tribunale, che deve deciederne. (11.) Le difficoltà possono essere appoggiate; 1. che le carte e recapiti non hanno tanta forza per passare all' esecuzione personale; 2. che sono irregolari; 3. che vi è un' opposizione. Il verificatore ha un interesse e un diritto di ricusare il certificato nei predetti tre casi, perchè egli è responsabile dei danni ed interessi accordati al debitore, in sequela di uno sbaglio, o di una falsa enunciazione nei suoi certificati. (19.)

In tal caso se ne fa relazione al tribunale, che deve decidere secondo l' artic. 11. ma quest' articolo non dice, nè qual sia questo tribunale, nè come si fa, la relazione, e come si giudica, nè finalmente quali persone devono essere chiamate per la decisione.

In quanto al tribunale è quello del Dipartimento della Senna ancorchè la sentenza sia stata pronunziata da un altro tribunale, in virtù dell' *argom.* del artic. 794. del Codice di procedura, che dice, che in mancanza di osservanza di formalità, il debitore potrà domandare la nullità della sua carcerazione al tribunale del luogo dove è detenuto. Se l' arresto personale dovesse farsi per mezzo di una guardia si farebbe in Parigi. La cognizione delle difficoltà sulle formalità apparterrebbe al suddetto tribunale, onde la cognizione delle forme anteriori alla predetta carcerazione deve ugualmente appartenergli.

Riguardo poi alla maniera con cui deve esser fatta la relazione al tribunale, si deve seguire l'artic. 806. che vuole quando si tratta di decidere provvisionalmente *sulle difficoltà relative all' esecuzione di una sentenza*, debba procedersi, come vien regolato dai seguenti articoli. Si può fare il ricorso alla casa del Giudice, o all' udienza de' pronti ricorsi. Si applichi quì quanto si è detto nel *lib.* 2. *p.* 1. tit. 2. cap. 4. Sez. 1. e 2.

Si deve citare il verificatore solamente affinchè possa addurre i motivi del suo rifiuto, e non il debitore opponente, almeno che inteso *il* verificatore, non sia ordinato che venga messo in causa il debitore.

Allorchè i documenti sono sufficienti e regolari, e che non vi è alcuna opposizione, il verificatore rilascia un certificato, che resta annesso a' suddetti documenti, che vengono consegnati a una guardia incaricata dell' esecuzione. Se dopo una tal consegna il debitore notifica al verificatore un atto capace di sospendere l' esercizio dell' esecuzione personale, il verificatore suddetto è tenuto a darne avviso sul atto alla guardia che ha avute le carte e recapiti, e che dee far la ricevuta di un tal' avviso, e sospendere *di passare all' arresto*, finchè non venga altrimenti ordinato. (*Decreto del* 14. *marzo* 1808. *art.* 13.) Nel caso in cui la guardia avesse eseguito l' arresto al momento di un tal' avviso, ma non fosse per anche seguita la carcerazione, deve ugual-

mente sospenderla. E' vero, che l'artic. 13. sembra supporre, che bisogna per sospendere, che il predetto avviso sia arrivato prima dell'arresto, poichè dice che sospenderà l' *arresto*, senza parlare della carcerazione; ma risulta dall' articolo 17. che con questa parola arresto si è inteso non solamente l' azione di arrestare distinta da quella dell' imprigionare, ma le due azioni riunite, e confuse sotto il nome *di arresto*. Di fatti, secondo quest' articolo, se il debitore *arrestato* giustifica alla guardia la ricevuta del verificatore delle carte o dell' originale dell notificazioni con l'apposizione su dette carte del suo vidit, si sospende l' *arresto*. Da cio ne risulta, che per arresto s' intende l' azione di arrestare, compreso l' imprigionamento; d' altronde se la guardia deve sospendere quando conosce l' opposizione in forza della ricevuta del verificatore o dell' originale della notificazione, deve ugualmente sospendere quando gli è nota per mezzo dell' avviso da esso fattogli pervenire.

2. Quando l' arresto personale può essere esercitato fuori di Parigi, le sovrindicate notificazioni non possono esser fatte che al creditore, alla persona o al domicilio. Se questi ha fatta fare la notificazione del Decreto, di cui si parlerà al num. II., e che contenga l' elezione del domicilio si possono fare notificare al domicilio eletto gli atti e sentenze, che formano ostacolo all' esecuzione personale.

II. *Del caso in cui non vi sono ostacoli; formalità che precedono l' esecuzione personale.*

1. Se la condanna è liquida in ispecie, ma non in denaro, bisogna farla stimare per esercitare l' esecuzione personale; *Ved.* sopra al tit. III. *delle regole comuni ec. la regola V.*

2. Veruna esecuzione personale, non può esser messa in esecuzione, se non un giorno dopo la notificazione, con intimazione, della sentenza, che l' ha pronunziata. (146.)

1. Se vi è patrocinatore in causa, deve esser fatta al patrocinatore innanzi che alla parte, ed innanzi l' esecuzione della sentenza sotto pena di nullità. (147.)

2. La notificazione alla parte, deve esser fatta da un usciere a tal' uopo incaricato o dalla sentenza medesima o dal Presidente del tribunale di prima istanza del luogo dove si trova il debitore (780.) nell'

---

(146) La notificazione intera del titolo va ripetuta come per l' esecuzione immobiliare. *Vedi sez.* 3. §. *I.* 3. 1., *e Le Page q.* 1. *p.* 1. *lib.* 5. *tit.* 15. *art.* 1. Il giorno poi deve esser franco, e con l' aumento secondo l' art. 1033. *Le Page d. l. q.* 2.

L' articolo 780. di procedura non è applicabile all' arresto provvisionale di un forestiero ordinato in ordine alla legge de' 16. settembre 1807. (bull. 101.) L' ordinanza d' arresto non importa, che sia notificata un giorno avanti; E l'arresto provvisionale del forestiero può esser ordinato, anche se il documento del credito sia attaccato per iscrizione di falso principale. *Dec. di Cassazione de' 28. ottobre 1809. Denevers a* 452.

istante della notificazione : Se dunque si trovasse nel suo domicilio, spetterebbe al suo Giudice avanti a cui sarebbe stato fatto ricorso; ed in tal caso la notificazione potrebbe farsi nel luogo alla persona o al domicilio. Se si trovasse fuori della giurisdizione di questo tribunale, bisognerebbe allora dirigersi al Presidente del tribunale sotto cui soggiornasse momentaneamente, ma non si potrebbe fare la notificazione, che alla persona, mentre non si è inteso derogare in materia di esecuzione personale, che è rigorosa, alla regola generale che ha luogo in qualuuqne esecuzione, e vuole, che qualunque notificazione sia fatta alla persona o domicilio.

3. Questa notificazione deve esser fatta con precetto (780.) mentre se fosse fatta senza di ciò, non basterebbe di fare in seguito un precetto senza notificazione, quando eziandio vi si impiegasse un usciere a tal' effetto incaricato. Sarebbe necessaria col suddetto precetto una nuova notificazione, esigendo quest'articolo il concorso simultaneo di queste due formalità, e l' artic. 794. dicendo, che non osservandosi le predette formalità, il debitore potrà chiedere la nullità della carcerazione. Essendo, come si è esposto, quest' esecuzione la più rigorosa di tutte, si è voluto, che il debitore vedesse nel tempo istesso del precetto la sentenza, in forza del quale è stato fatto, senza obbligarlo a ricorrere ad una precedente notificazione, la quale non contenen-

do il precetto e non facendogli vedere in una maniera immediata la carcerazione che ha da temere, ha potuto esser su tal proposito trascurato e indolente.

4. La notificazione deve contenere anche l'elezione del domicilio nella comunità dove risiede il tribunale, che ha emanata la sentenza, se il creditore non vi abità (780.) Se questo tribunale è di commercio, siccome non è cognitore dell' esecuzione la quale spetta al tribunale civile del domicilio del debitore; allora nel luogo di quest' ultimo tribunale dove esser fatta l'elezione. Nondimeno se la sentenza suscettibile fosse di opposizione, bisognerebbe fare similmente l'elezione nel luogo dove risiede il tribunale di commercio.

Il debitore può fare a questo domicilio eletto tutte le notificazioni anche di offerte reali e di appello. *Arg.* dell' artic. 584. per l'esecuzioni mobiliarie; altrimenti l' elezione non sarebbe di utilità alcuna per lui, e la legge non l' ha stabilità che per sua utilità.

Secondo l' articolo 783., il processo verbale di carcerazione, deve contenere il domicilio nella comune, in cui il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi abita. Questa seconda elezione fa ella cessare la prima? No, la legge non lo dice; e siccome ciascheduna di dette elezioni ha la sua utilità, possono entrambe sussistere nel medesimo tempo. Il luogo dove è stata fatta la notificazione, può non esser quello del

la carcerazione, e il debitore ha un interesse di poter fare delle notificazioni, delle offerte, e notificare un appello ne' due luoghi, per una maggior comodità. In tal guisa la notificazione è fatta a Versailles, e la carcerazione è seguita in Parigi; il creditore, che non abita in veruna di queste due città vi ha eletto domicilio, e può esser più comodo per il debitore il fare le sue notificazioni a Versailles che a Parigi e viceversa. Le due elezioni devono dunque sussistere.

5. Allorchè l' esecuzione personale ha luogo contro un fidejussore giudiciario (*Ved.* quanto si è detto su di ciò nel lib. 2. p. 3, tit. 5. cap. 3 N. II.) l' atto essendo esecutorio senza sentenza anche per quest' esec zione, (*Cod. proc.* 519.) bisogna notificare quest' atto col precetto, ed applicare quanto si è esposto fin quì.

6. Se non sono esattamente osservate le surriferite formalità, il debitore può chiedere la nullità della carcerazione (794.)

3. La notificazione fatta nella sopra descritta forma in Parigi, si rimette con tutte le altre carte e recapiti all' uffizio delle guardie di commercio. *Ved.* ciò che si è detto nel precedente N. I. 11. 12. 1. Altrove si rimette nell' istesso modo a un usciere, avendo soli gli uscieri il diritto di esercitare l' esecuzioni in materia civile.

4. Se è decorso un intero anno dopo il precetto, ne sarà fatto un secondo per mez-

o di un usciere a tal' uopo incaricato, (784.) sotto pena di nullità. Dopo tanto tempo il debitore può avere dimenticato il precetto avuto, e la legge vuole evitare ogni minima sorpresa. E con tal idea, che esige pure che venga incaricato per questo secondo precetto, che non può essere notificato dall' istesso usciere incaricato del primo, mentre ha potuto in quest' intervallo cessare di meritare la fiducia della giustizia. Deve essere perciò incaricato di bel nuovo, oppure si deve darne l' incarico a un altro: *incaricato a tal' effetto* dice l' artic. 784. dopo aver prescritto un *nuovo precetto*.

III. *Dell' esecuzione personale, della carcerazione, e del registro delle carceri.*

1. Sul mandato necessario all' usciere per fare un arresto e non necessario alle guardie di commercio, *Ved.* la *regola* X. sotto il tit. III. *delle regole comuni ec.*

2. Il debitore non può essere arrestato ne' giorni di festa legale. (781. 2.) Vi si devono aggiungere i giorni di pubbliche esultanze e feste ordinate dal Governo, specialmente, se in questi giorni il Sovrano fa accordare la libertà a' carcerati detenuti per debiti.

3. Non può farsi un' arresto innanzi il levare, nè dopo il tramontare del Sole. (*ivi.*) Secondo l' artic. 1037. le altre esecuzioni possono esser fatte dal primo ottobre fino al 31. marzo tra le ore sei della

mattina e le sei della sera, e dal dì primo aprile al dì 30. settembre tra le ore quattro della maatina e le ore nove della sera; ma in tutto quest' intervallo non dee mai farsi veruna esecuzione personale, se il Sole non è sull' orizzonte.

4. L' arresto può essere eseguito per tutto, eccettuato nei quì sotto indicati luoghi.

1. Non può esserlo entro gli edifizj consacrati al culto, durante solamente il servizio di Chiesa. (781. 3.) E per arrestare qualcheduno dopo il detto servizio, vi abbisogna un ordine espresso del Giudice di pace, il quale vi si trasferirà unitamente all' uffiziale ministeriale, attesochè il § 5. dell' artic. 781. vuole, che si osservi questo metodo, allorchè l' arresto si eseguisce in *una casa qualunque*.

2. Non si può arressare nel luogo in cui si tengono le sessioni dell' autorità costituite e durante la seduta. (*ivi*. 4.)

Per il luogo, non s' intende quivi tutto il recinto come in Parigi tutto il palazzo, tutta la casa della comune, ma solamente quelle stanze nelle quali le autorità tengono l' adunanza, e quelle che vi corrispondono immediatamente, ed entro le quali non potrebbesi arrestare, senza perturbare le autorità nelle loro funzioni. Invano direbbesi, che è d' uopo tutto il recinto, affinchè quelli che hanno bisogno di quest' autorità possano andare e ritornare. Se fosse così, non si potrebbe arrestare nelle vie e strade che conducono alla casa loro;

ma la legge non lo dice, e solo ristringe la proibizione al luogo delle sessioni. E si è anche limitata a far uso delle parole *luogo delle sessioni*, in vece della parola *recinto*, che era nell' artic. 4. del tit. 3. della legge 15. germinale an. 6. e l' intenzione de' Commissarj è stata quella di escludere dalla proibizione ogni parte del recinto, che non serva di località alle sessioni.

3. Non si può arrestare in una casa qualunque, e neppure nel domicilio istesso del debitore, quando che non fosse stato così ordinato dal Giudice di pace del luogo, il quale in tal caso vi si trasferirà unitamente all' uffiziale ministeriale. (581. 5.)

Su questo punto quattro osservazioni.

La prima, che non vi è di bisogno d' istanza al Giudice. L' usciere verifica col suo processo verbale, che vi si è trasferito ed ha domandata l' ordinanza. Perciò l' artic. 52. della Tariffa, si ristringe ad accordare all' usciere una vacazione per ottenere la suddetta ordinanza; nè il prefato articolo nè verun altro menano buona un istanza.

La seconda si è, che l' ordinanza del Giudice di pace, il suo accesso e tutto ciò che egli fa ed ordina nel luogo dove si trasporta, è verificato dall' usciere, senza che il predetto Giudice possa formare un processo verbale separato. *Arg.* dell' artic. 787. che nel caso di un pronto ricorso davanti il Presidente del tribunale, vuole, che la sua ordinanza venga inserita nel processo verbale dell' usciere. D' altronde l' artic-

6. della Tariffa, accorda a questo Giudice delle spese di vacazione; ma nè quest'articolo nè verun altro menan buono al cancelliere il processo verbale.

La terza è, che in Parigi, se il Giudice di pace ricusa di ordinare l' arresto in una *casa terza* e trasferirsi con la guardia per procedere al detto arresto, la guardia incaricata dell' esecuzione, deve andare incerca del Giudice di pace di un altro cantone. (Decreto del 14. marzo 1808. artic. 15.)

La quarta è, che in Parigi, la guardia del commercio non ha bisogno dell' autorizzazione ed assistenza del Giudice di pace, per arrestare il debitore nel suo proprio domicilio, se l' ingresso in esso non è ricusato. (*ivi.*)

4. Non si può imprigionare per debiti un uomo nel momento in cui adempie una funzione di cui preme al pubblico, che l' esercizio non sia turbato nè interrotto, ed alla quale l' arresto porsonale gl' impedirebbe di accudire. In conseguenza, non si potrebbe contro un uffiziale di giustizia, nè contro un vetturale, un corriere, un cocchiere, un vetturino di pubbliche vetture e legni da viaggio, un custode di bestie da pascolo o un pastore nelle loro funzioni. Denizzart riporta alla parola *prigione* un Decreto, che ha così deciso sotto di 8. ottobre 1771. Un pastore essendo in aperta campagna a guardare il suo greggie, un usciere con degli ausiliarj volle impadronirsi

di sua persona, in virtù di una sentenza provvisionale ottenuta da una ragazza, che vantavasi essere incinta per fatto suo. Sbarazzotosi dalle loro mani con l'ajuto della sua verga e de' suoi cani, l' usciere formò un processo verbale di ribellione, ma il pastore avendo ricorso contro questa procedura, il pubblico ministero disse, che questo pastore guardando la sua greggia era sotto la fede pubblica, ed un consecutivo Decreto dichiarò nulla la procedura.

Per l'addietro in Parigi i macellari non potevano essere imprigionati i giorni di mercato, perchè temevasi, che l'approvvisionamento della città non ne soffrisse. Attualmente possono essere arrestati anche in mezzo al mercato; ma la guardia del commercio dee farsi assistere in quest' ultimo caso dall'inspettore di polizia del mercato medesimo, a norma di un regolamento della prefettura.

5. Il processo verbale di arresto personale deve, oltre le formalità consuete a simili atti, contenere le seguenti formalità.

1. Reiterato precetto. 785.

2. Elezione di domicilio nella comunità dove il debitore sarà detenuto e dove il creditore non abita. (*ivi. vedi* nel precedente numero 2. 4.) Quando questa comune è l'istessa dove è stata fatta l' elezione di domicilio per il precetto, non è necessario fare un elezione di domicilio per il processo verbale d'imprigionamento. La prima basta al debitore, che può fare notificare gli atti che vuole, e non ha d'uopo per questo di due

domicilj eletti. La seconda elezione non è stata stabilita, che pel caso dove il luogo della comune del tribunale, che ha emanata la sentenza, e quello della detenzione non sieno gl' istessi. Per esempio, se la sentenza è pronunziata a Meaux, e il debitore carcerato è in Parigi, preme al suddetto debitore che sia eletto domicilio in quest' ultima città dal suo creditore per non essere obbligato a notificare a Meaux.

3. L' usciere deve essere assistito dai testimoni satelliti (*ivi.*) (*recors*) (147.)

6. Se nell' atto dell' esercizio dell' esecuzione personale, il debitore offre di pagare la somma che vi ha dato motivo, la guardia del commercio incaricata di far l' arresto, riceverà la somma offerta; ma in tal caso sarà tenuto a consegnarla dentro ventiquatr' ore al creditore che lo avrà incaricato, è se il creditore per qualche ragione non vuole riceverla, la guardia dentro le medesime ventiquattr' ore depositerà la percetta somma nella casa di ammortizzazione. (*Dec.* 14. *marzo* 1808. *art.* 14.)

7. Nel caso di rivolta o resistenza, se l' esecuzione viene fatta da una guardia di commercio, la guardia ne verificherà la natura e le circostanze, e potrà per così dire mettere guarnigione alle porte e in ogni luogo di dove il debitore potrebbe trovare la facilità di fuggirsene; potrà richiedere la

---

(147) I satelliti (recors) devono saper firmare, e avere tutte le qualità volute dall' art. 585. del Codice di procedura. *Commaille proced. tom.* 2. *n.* 201. *nella nota*.

forza armata, che non gli potrà esser negata, ed in presenza, e col soccorso di questa procedere all' arresto. (*Decreto del* 14. *marzo* 1808 *artic.* 16.) Quando l'esecuzione personale si esercita in Parigi, l' usciere può stabilire guarnigione alle porte per impedire l'evasione, e chiedere la forza armata, e verrà contro il debitore proceduto conforme alle disposizioni del Codice criminale. (*Cod. proc.* 785.) Può esserlo similmente, allorchè la ribellione o rivolta è fatta contro una guardia di commercio.

Secondo un editto del mese di luglio 1778. artic. 8. la semplice negativa di obbedire all' ordine dato dalla guardia al debitore di seguirlo in una delle prigioni di Parigi, era considerata come una rivolta o ribellione alla giustizia, e il debitore potea essere molestato ad istanza del pubblico ministero. Sebbene il Codice di procedura e il Decreto de' 14. marzo 1808. non abbiano formalmente abolita una tal disposizione, ella deve aver luogo; mentre il rifiuto di obbedire all' ordine dato a nome della pubblica potestà, è una vera ribellione, e qualificata tale dalle suddette leggi, quando dicono che nel caso di rivolta, l' uffiziale metterà guarnigione alle porte per impedire la fuga, chiederà l' ajuto della forza armata.

8. Se il debitore allega di aver esibito o fatto notificare all' ufizio delle guardie delle carte che credeva esser bastanti a sospendere l' arresto, e che non giustifica la consegna delle carte con la ricevuta del ve-

rificatore, o con l'originale delle notificazioni vidimato dal verificatore, si procederà all'arresto, salvo non ostante il caso preveduto dall' artic. 786. del Codice di procedura (Dec. del 14. marzo 1808.), vale a dire salvo il caso del ricorso sommario (*référé*) di cui in breve si parlerà.

Allorchè le predette notificazioni sono fatte fuori di Parigi, devono esserlo al creditore in persona o al suo domicilio, e devonsi giustificare all' usciere che fa la cattura, altrimenti può passar oltre.

9. Se il debitore domanda che gli sia dato campo di fare un ricorso sommario, verrà immediatamente condotto davanti il Presidente del tribunale di prima istanza del luogo dove sarà stato eseguito l'arresto, e questi deciderà. Se l'arresto è stato fatto fuori delle ore dell'udienza, il debitore verrà condotto in casa del Presidente. (*Cod. proc.* 786.) Quest'articolo è la conseguenza dell'artic. 554. che vuole, che il tribunale del luogo, giudichi provvisionalmente le difficoltà insorte sull' esecuzione, e che esigono celerità.

Le difficoltà, che possono nascere sono 1. che l'arresto è fondatamente nullo, perchè il Decreto è stato annullato, estinto il credito, o qualunque altra cagione ec., 2. che è nullo nella forma perchè la notificazione è irregolare ec. Il Presidente può decidere provvisionalmente su queste due sorte di nullità, accordando, che il debitore sia messo in una libertà provvisionale, con

mallevadoria o altra sicurezza o senza, oppure negarla; ma per decidere definitivamente, bisogna ricorrere per le nullità del merito al tribunale dell'esecuzione, e per quelle della forma a quello del luogo della detenzione 894, come si dirà al num. V.

10. Se il Decreto è per mancanza di comparsa contro la parte, e che il debitore vi formi l'opposizione nell'istante della cattura, una tale opposizione non avrebbe impedita l'esecuzione sotto l'ordinanza del 1668 dicendo l'artic. 12. del tit. 34, che se gli uscieri si erano impadroniti della persona, non sarebbe rimasta sospesa l'esecuzione. Ora la cosa è diversa, se l'opposizione è fatta tanto per via d'atto stragiudiciale, quanto per via di dichiarazione sul processo verbale di cattura, a norma di quanto permettono gli artic. 162. e 438. l'uffiziale deve sospendere secondo gli artic. 159. e 438. i quali vogliono, che l'opposizione sospenda l'esecuzione, a meno che l'esecuzione non sia stata ordinata non ostante l'opposizione, il che non viene ordinato, e non che per le altre esecuzioni, e non per l'arresto personale a motivo delle conseguenze. Se l'uffiziale non vuol prendere sopra di se la sospensione, deve interpellare il Giudice; e se passasse sotto silenzio tale dichiarazione di opposizione, il debitore imprigionato potrebbe ricorrere e rivolgersi contro di lui.

L'artic. 28. del Decreto del 18. marzo 1808., dice, che se una parte ha dei re-

clami da formare per lesione de' suoi interessi contro una guardia di commercio nell' esercizio delle sue funzioni, potrà presentare il suo reclamo all' uffizio, che verificherà i fatti, e farà risarcire il danno, se trova il reclamo fondato. Se il reclamo ha per oggetto una prevaricazione della guardia, l' ufizio formerà il processo verbale delle accuse e ragioni esposte dal reclamante e dalla guardia accusata, il qual processo verbale dovrà trasmettersi dentro ventiquattr' ore al Procuratore Imperiale presso il tribunale civile del Dipartimento, affinchè sia preso da lui quel partito che stimerà migliore, senza pregiudizio delle diligenze riservate alla parte lesa.

Sulle conclusioni del Procuratore Imperiale, il tribunale può interdire per un anno la guardia accusata.

Qualunque sia il Decreto il Procuratore Imperiale deve darne avviso al gran Giudice. (*ivi*)

Il debitore la di cui opposizione nel surriferito caso, è stata formata con dichiarazione sul processo verbale dell' arresto personale, ottiene con ciò una sopensione a quest' arresto. Ma se la sentenza è di una Corte di appello o di un tribunale di prima istanza, deve rinnovare l' opposizione per via d' istanza, dentro il termine di otto giorni, passato il qual tempo non sarebbe più ammissibile, e l' esecuzione sarebbe continuata, vale a dire fatto l' arresto personale senza che bisogni che sia ordinato. (162)

Per assicurarsi, che l'opposizione non è stata rinnovata, bisogna prendere un certificato dal patrocinatore del creditore, contenente la data della notificazione della sentenza fatta al domicilio della parte condannata, ed un attestato del cancelliere comprovante che il debitore non ha fatta far menzione di un opposizione sul registro prescritto dall' artic. 163. e che non esiste contro la sentenza veruna opposizione nè appello. 548.

Se la sentenza è di un tribunale di commercio, l' opponente deve rinnovare la sua opposizione dentro tre giorni con atto contenente l' assegnazione (436.) del termine, e le prove. (437.) Passato questo termine, l' opposizione si riguarda come non avvenuta (438.)

11 Sotto l' ordinanza del 1661 a tenore dell'artic. 12. del titolo 34., l' appello interposto nell' istante della cattura non sospendeva. Attualmente se lo fosse sul processo verbale di cattura, non sospenderebbe in simil guisa a motivo dell' artic. 456, che vuole, che qualunque appello contenga l' assegnazione dei termini, e sia notificato alla persona o al domicilio sotto pena di nullità. Ma se fosse notificato in quest' ultima forma, innanzi o dopo la cattura, sospenderebb' egli?

Bisogna distinguere tre casi.

1. Se la sentenza è esecutoria per modo di provvisione, e dando mallevadoria, l' appello non sospende. (*Cod. Nap.* 2068.)

purchè il creditore abbia data cauzione, e che sia stata ricevuta.

2. Se la sentenza è esecutoria provvisionalmente senza cauzione, e che sia pronunziata in materia civile, l'appello sospende questa esecuzione personale sebbene non sospenda le altre; *argom.* dell'artic. 2068. che non accorda l'esecuzione malgrado l'appello di una sentenza esecutoria per modo di provvisione se non qualora abbia ordinata la cauzione. La ragione di questa diversità si è, che quando vi è la cauzione, il debitore ha una piena sicurezza per i suoi danni ed interessi qualora la sentenza venga revocata, mentre non l'ha quando non vi è cauzione, motivo, che ha potuto indurre il legislatore a non accordare l'arresto personale se non nel primo caso.

Ma se la sentenza esecutoria per modo di provvisione è pronunziata in materia di commercio, sia che esiga o no la cauzione, l'appello non sospende in veruna maniera, perchè il suddetto artic. 2067. non è che per l'arresto personale in materia civile, come si vede dal tit. XVI. sotto di cui è inserito, è dall' artic. 2069, che non è stato punto derogato alle leggi particolari, che autorizzano l'arresto personale in materia di commercio. E siccome ha luogo in tali materie; e l'artic. 439. del Codice di procedura accorda l'esecuzione provvisionale a tutte le sentenze di commercio; e l'artic. 648 del Codice di commercio, proibisce alle Corti di appello di so-

spendere la suddetta esecuzione in verun caso anche quando le sentenze sono imputate d'incompetenza; nè alcuna legge fà per l'arresto personale in tal materia la distinzione risultante dall'artic. 2068 per le materie civili, bisogna decidere, che in verun caso l'appello sospende quest'esecuzione.

3. Qualora la sentenza emanata in materia civile, non sia esecutoria per modo di provvisione, l'appello notificato regolarmente, innanzi o dopo la cattura, sospende.

12. Si è detto, lib. 2. p. 3. tit. 3. cap. 3. caso 14., che dopo la scadenza o l'esigibilità di un debito di un forestiere, il Presidente poteva, avendo sufficienti motivi, accordare al creditore Francese l'arresto personale. Un tal'arresto però non avrà luogo e cesserà qualora il forestiere giustifica, che possiede sul territorio francese uno stabile di commercio, o dei beni stabili, il tutto di un valore bastante ad assicurare il pagamento del debito; oppure se offre per mallevadore un individuo domiciliato in Francia e conosciuto solvente (leg. del 10. settembre 1808 artic. 3.) (148) Se dunque in tal caso domandasse un ricorso sommario, dovrebbe essere ordinato, che fosse messo il libertà.

13. In qualunque caso venga deciso sul ricorso sommario, l'ordinanza deve essere inserita nel processo verbale dell'usciere)

(148) Vedasi bull. della Giunta in Toscana di n. 161.

(o della guardia di commercio) ed eseguita immediatamente. (787.)

14. Se il debitore non domanda di poter fare un ricorso, o se nel caso di ricorso il Presidente ordini, che si vada avanti, il debitore sarà condotto nella prigione del luogo, e se non vi è in quella del luogo più vicino. L'usciere e tutti gli altri che conducessero, ritenessero o ricevessero il debitore in un luogo di detenzione non legalmente indicato come tale, possono essere molestati come rei di delitto di detenzione arbitraria. (788) L'artic. 71 dell' atto costituzionale contiene la medesima disposizione.

15. Arrivato al luogo della detenzione, l'ufiziale deve presentare la sentenza, che autorizza l'arresto al soprastante delle carceri, altrimenti questi potrebbe ricusare di ricevere il debitore e metterlo al registro. Il soprastante trascrive questa sentenza sul registro. (790. e costituzione 77.)

16. Avendo il soprastante trascritta la sentenza, l'uffiziale che ha eseguito l'arresto personale, gli consegna almeno un mese di alimenti anticipati (779. 791.) altrimenti il debitore potrebbe domandare la nullità. (794.)

L'usciere o la guardia di commercio non sono tenuti a metter fuori del proprio l'anticipazione del mese degli alimenti e possono sospendere l'arresto, finchè non sono loro dati dei denari sufficienti per farne il deposito. (*Dec. del* 14. *marzo* 1808. *art.* 18.)

Il creditore può in seguito ritirare que-

stì alimenti, purchè non vi siano altri confermanti il debitore nella carcere, mentre non potrebbe farlo, che col loro consenso, attesochè *fin* dall' istante, che sono depositati, *sono* comuni ai confermanti come a *quello*, che ha fatta fare la carcerazione; perciò l' artic. 793. gli accorda il diritto di farli contribuire a questi alimenti.

Questo deposito non è necessario quando il debitore è detenuto ad istanza del pubblico tesoro o di qualunque altro pubblico funzionario per cagione di debiti verso lo Stato, perchè riceve il nutrimento come i prigionieri a richiesta del pubblico ministero, e la spesa è compresa ogni anno nel numero di quelle del dipartimento dell'interno pel servizio delle prigioni. (*Decreto del* 14 *marzo* 1807. *nel Bullettino num* 174. *num. d' ordine* 3176.)

17. Gli alimenti essendo depositati, *si* pone il debitore sul registro dei carcerati. *Il* registro (*écrou*) è un atto inscritto sui registri del soprastante o carceriere, che verifica, *che* il debitore gli è stato condotto e che egli ne è incaricato.

Quest' atto deve enunciare; 1. la sentenza, (o l' atto di sommissione giudiciaria se la carcerazione è stata fatta in virtù di quest' atto); 2. i nomi e domicilio del creditore; 3. L' elezione del domicilio, se non abita nel circondario dalla comune; 4. nome, cognome, abitazione e professione del debitore; 5. il deposito di un mese di alimenti almeno; 6. infine la menzione del-

la copia che sarà lasciata al debitore, parlando alla sua persona tanto del processo verbale di carcerazione, tanto del predetto registro ec. Il tutto è firmato dall' usciere o dalla guardia di commercio. (789.)

Molti sono stati di parere, che il registro formato altre volte dall' uffiziale che eseguiva l' arresto personale, lo fosse attualmente dal soprastante o carceriere, a tenore dell' artic. 789., che dice che sarà firmato dall' usciere; espressioni inutili secondo loro, se l' atto dovesse essere formato da lui, essendo cosa evidente, che quando la legge affida la formazione di un atto a un uffiziale qualunque, deve essere da esso firmato senza, che la legge lo esiga espressamente. Ma l' intenzione dei Commissarj è stata, che fosse fatto dall' uffiziale, che ha eseguito l' arresto personale. D' altronde la Tariffa non lascia alcun dubbio, giacchè l' artic. 53. gli mena buono un salario per il processo verbale di carcerazione compresa la *partita sul registro*, e l' artic. 56. gliene abbona un altro per la copia di questo processo e della suddetta *partita del registro*. Alcun articolo non attribuisce verun diritto per quest' atto al carceriere; (149) spetta dunque alla guardia di commercio o all' usciere l' eseguirlo; e l' uso di commer-

---

(149) Il Codice di proced. (art. 790. 798. 802. 803.) dice *Geolier*, e non *Greffier*; per ciò si è tradotto carceriere, non cancelliere. Si tratta in fatti di quello che è custode delle carceri, che tiene il registro, e che ha perciò la sua segreteria. (*bureau*)

ciò o all' usciere l'eseguirlo; e l'uso di Parigi vi si uniforma.

18. Se non sono esattamente osservate le sopradescritte formalità, il debitore può chiedere la nullità del suo imprigionamento. (794.) Vi sarebbe pertanto la nullità, se vi fosse stata trasgressione o ommissione delle formalità nel precetto che precede l' esecuzione, nel processo verbale dell'imprigionamento, nella partita del registro delle carceri, e generalmente in tutto ciò, che precede il detto registro, attesochè gli articoli, che prescrivono queste formalità sono anteriori all' articolo 794.

La nullità procede o dai vizj anteriori all'arresto personale, o dai vizj nell' imprigionamento, o dai vizj della partita del registro.

1. Se procede dai vizj anteriori all' arresto personale, proviene o dalle notificazioni fatte innanzi; o in Parigi, dal verificatore.

Quando procedono da queste notificazioni, come qualora vi sia o infrazione o ommissione delle forme del precetto, le spese vanno a carico dell' usciere, che le ha fatte, il quale secondo l'esigenza de' casi è inoltre responsabile dei danni ed interessi della parte, e può essere anche sospeso dalle sue funzioni. (1031.)

Quando procedono dal verificatore, come qualora, essendovi un impedimento nell' esecuzione dell' arresto personale, abbia non ostante rilasciato il certificato di non esser-

vene alcuna, onde è responsabile dei danni ed interessi verso il debitore in sequela dell' errore o dalla falsa enunciazione nei certificati emanati da lui. (Decreto de' 14. marzo 1808. artic. 19.)

2. Se le nullità procedono da' vizj nell' imprigionamento o nella partita del registro tanto che sia stata fatta da un usciere quanto da una guardia di commercio, bisogna applicarvi il sopraccitato articolo 1031. stante che il suddetto articolo è generale per tutti *gli ufiziali ministeriali*, che hanno fatti degli atti nulli. Per vero dire l'artic. 19. del Decreto de' 14. marzo 1707 dopo aver detto, che la guardia del commercio sarà responsabile della nullità dell' arresto da essa fatto, proveniente dai vizj nelle forme da essa commessi, sembra ristringere questa responsabilità alle spese dell' arresto, dicendo, che in conseguenza di ciò renderà conto a' creditori delle spese relative all' arresto annullato. Ma due risposte vi sono a quest' obiezione; la prima si è, che un Decreto non può derogare al Codice, che è una legge; la seconda è, che col suddetto Decreto, non si è inteso di derogarvi. Di fatti a norma dell' artic. 22. il terzo dei diritti attribuiti alle guardie di commercio per l' arresto e la consegna nella prigione, è messo in una borsa comune. Questi diritti secondo l' artic. 25. sono divisi tra loro e il verificatore in porzioni uguali. Se l' imprigionamento vien dichiararo nullo i suddetti diritti spettano sempre a quelli che

se gli sono divisi, che non devono soffrire per l' errore della giardia, per il che non restituiscono niente; ma la guardia è tenuta a renderne conto al creditore. Ecco tutto ciò che risulta da questa disposizione dell' artic. 19., che non ha inteso ristringere la rasponsabilità alla repetizione di questi diritti.

Processo Verbale di cattura e d'imprigionamento in Parigi.

L' ann. ec. in virtù dell' originale in grossa o sia in forma esecutoria di una sentenza del tribunale di ... legalmente sigillata e registrata da .... che ha ricevuto, legalmente notificato sotto dì ... al Sig. Pietro quì appiè nominato da ... in forza di atto fatto da ..... usciere del tribunale di ... incaricato a tal' effetto dalla predetta sentenza, e ad istanza del Sig. Paolo ec. dimorante ec. nella strada ... ove ha eletto il suo domicilio ... Io uffiziale guardia di commercio apportatore della predetta grossa in forma esecutoria abitante a ... dopo aver esibita al Sig. Pietro quì appiè nominato la mia bacchetta distintiva, ho fatto reiterato precetto al detto Sig. Pietro abitante a .... di pagare attualmente al predetto Sig Paolo o a me uffiziale apportatore delle carte e recapiti, la somma di .... cioè quella di ... principale delle condanne pronunziate nella suddetta sentenza quella di ... per gl' interessi della prima fino a questo giorno, e quella di ... per le spese li-

quidate dalla prefata sentenza, dichiarandogli che mancando di pagare, avrei sull' istante proceduto al suo arresto, ed in seguito alla carcerazione della di lui persona nella prigione di ... il qual signor Pietro parlando come sopra, ha ricusato di pagare le suddette somme. In conseguenza gli ho comandato di seguirmi sul momento nella predetta prigione, per esservi posto sul registro di essa e rimanervi carcerato fino al pagamento di dette somme; il qual Signor Pietro sottoponendosi al predetto ordine, mi ha seguito nella suddetta prigione, dove essendo, ho presentato al Sig. ... carceriere della medesima l' originale in grossa del predetto Decreto, che da lui è stato interamente trascritto sul suo registro; ciò fatto ho conseguata la persona del detto Sig. Pietro unitamente alla somma di ... per il mese anticipato degli alimenti ed ho formato e sottoscritto il ruolo o atto della carcerazione del detto Sig. Pietro sui registri della suddetta prigione, ed ho al detto Sig. Pietro, parlando come sopra, lasciata copia dell' atto suddetto e del presente.

Atto di caceRazione

A dì ... ora dì ...

In vigore di un Decreto del tribunale di ... del .... e ad istanza del Sig. Paolo ec. abitante ... che ha eletto domicilio in casa.... il Sig. Piero ec. abitante a ... è stato da me .... guardia di commercio abitante à ... costituito

carcerato nella prigione di ... ed inscritto sul presente registro, dopo avere consegnata al Sig .. carceriere della predetta prigione la somma di ... per il mese degli alimenti del del detto Sig. Pietro, al quale Sig. Pietro, parlando alla sua persona, ho data copia del mio processo verbale d'imprigionemento, di questo giorno non meno che del presente atto.

PROCESSO VERBALE D'IMPRIGIONAMENTO FUORI DI PARIGI.

L'an. ec. (come sopra fino e comprese queste parole, *dove elegge il suo domicilio*) *Io ... usciere del tribunale di .... abitante a .. legittimamente patentato ec. assistito da ... abitante a ... e da .... abitante a ..... miei testimoni satelliti (recors) ho fatto reiterato comando ec.*) il rimanente come nel surriportato processo verbale, eccettuato, che se il debitore, resiste, l' usciere dice, che con l' ajuto de' suoi testimonj, si è impadronito della persona del debitore, ed in fine si enuncia, che tutto è stato fatto alla presenza de' predetti testimonj, che hanno firmata tanto la copia lasciata, quanto il presente.)

Il registro della carcere è nell' istessa forma surriferita, nè è necessario, che i testimonj lo firmino; l' artic. 789. non esige, che la sottoscrizione dell' usciere.

19. L' artic. 21. del Decreto de' 14. mar- 1808. mena buono alle guardie di commer-

cio pel doposito delle carte e recapiti per parte del creditore, tre franchi; per il *vidit* su ciascheduna carta prodotta o notificata dal debitore o creditore 25. centesimi; e pel certificato del verificatore compreso il diritto di ricerca due franchi, oltre i diritti di registro.

La paga o salario per l'arresto è di sessanta franchi. Se poi l'arresto non ha potuto effettuarsi, si formerà processo verbale, per cui saranno pagati solamente venti franchi. (Artic. 20.)

La paga dell' usciere pel processo verbale d'imprigionamento compresi i satelliti e la partita sul registro della carcere, è nella città dove è un tribunale di prima istanza, di quaranta franchi. Negli altri luoghi, trenta franchi; e non gli è menato buono alcun processo verbale di perquisizione, pel quale l'usciere non ha verun ricorso e neppure contro la sua parte, essendogli abbonata la predetta somma in considerazione di tutti i passi, che potrebbe fare. (*Tariffa* 53.)

20. Se una parte ha da formare dei reclami conrro la guardia di commercio, *vedasi* ciò che si è detto di sopra in quest' istesso numero III. 10.

21. L'esercizio dell' esecuzione personale, non impedisce nè sospende le procedure e l'esecuzioni contro i beni. (*Cod. Nap.* 2069.)

IV. Ciò che ha luogo dopo la carcerazione fino all' uscita del debitore, e segnatamente della conferma nella carcere.

1. Se si notifica un atto al debitore, si chiama e gli si notifica nel sito intermedio tra i due cancelli come luogo di libertà. E' là dove se gli fanno firmare gli atti da lui fatti durante la sua detenzione; ma sebbene gli venga enunciato, che sono stati fatti in luogo di libertà, non bisogna concludere, che vengano sempre riguardati come *esenti dalla* coartazione, ed ugalmente *validi*, come se fossero stati fatti in uno stato di vera ed effettiva libertà. Ancorchè il carcerato arrestato male a proposito per debiti, possa ottenere la sua libertà ricorrendo, come si vedrà num. V. non ostante siccome non gli è possibile l'ottenerla, se non dopo varie procedure che vanno in lungo. Sonosi trovati de' creditori che hanno abusato di questa necessità e del desiderio naturale all' uomo di ricuperare la propria libertà, per far soscrivere al carcerato degli atti contrarj al di lui interesse (come per esempio di rinunziare di ricorrere contro il credito suscettibile di ricorso) i quali atti non avrebbe mai firmati, se fosse stato libero. La giurisprudenza esige, che vengano dichiarati nulli questi atti pregiudicevoli, sebbene fatti tra' due cancelli, come in luogo di libertà.

Si riguarda con ragione quest' enunciazione come derisoria perchè è cosa visibile che il carcerato non è libero, attesochè, se

non firma, tanto e tanto non vien lasciato andar via. *Ved.* i Decreti di Granville, pag. 362.

2. Non solo il creditore deve depositare gli alimenti anticipati nell'atto dell' imprigionamento, come si è detto nel precedente num. III. 16. ma deve ancora depositarli anticipati ogni mese, altrimenti il debitore potrebbe domandare di esser liberato dalla carcere. (800. 4.)

3. Tutti i creditori avendo il diritto di esercitare contro il debitore l'esecuzione possono confermarlo in prigione ed aggiungere una nuova partita sul registro di essa nel modo istesso del primo creditore, che lo ha fatto carcerare. Quello similmente, che è stato arrestato come incolpato di un delitto, può essere confermato, e sarà ritenuto per un effetto di tal conferma, (*recommandation*) quantunque sia stato pronunziato il suo rilascio in libertà, e siasi purgato dal delitto imputatogli (792); perchè il creditore, che avrebbe potuto farlo earcerare se già non lo fosse stato, non deve risentir danno, che un altro abbia suscitata un ingiusta accusa, alla quale egli non ha avuta parte alcuna, e per dui l'accusato, ha l'adito aperto a ricorrere solo contro il suo accusatore.

Le conferme si fanno in Parigi, mediante il ministero di un guardia di commercio, che non ha bisogno di testimonj, e che in vece del processo verbale dell'arresto, darà la copia del proecsso verbale

della ferma Decreto del 14. marzo 1808. artic. 19. l' artic. 20. gli accorda il medesimo salario, che per l' imprigionamento.

Siccome a norma dell' artic. 793. del Codice *di* procedura, la conferma deve esser *fatta* da un usciere; e il summentovato artic. 19 non dando alle guardie di commercio della città di Parigi, il diritto di fare simili atti esclusivamente agli altri uscieri, come lo dice espressamente l' artic. 7. per l' imprigionamento, devesi decidere, che gli *uscieri pure* possono fare le conferme.

Fuori di Parigi le conferme si fanno dagli uscieri; e non sono assistiti dai satelliti, (793.) come per l' atto dell' imprigionamento, perchè non essendovi nessuna cattura da esercitare, non vi è bisogno di mano forte.

Le formalità della conferma sono l' istesse di quelle prescritte per l' imprigionamento; (793.) perciò devonsi osservare quelle che precedono l' esecuzione personale. *Ved.* sopra il num. II., e ciò che è stato detto di sopra num. III. 1. 2. 3. 5. 6. 8. Il debitore può domandare un ricorso sommario, (*référé*) sebbene ciò non sia cotanto urgente come nel caso d' imprigionamento, giacchè potendo avere la sua libertà da un momento all' altro, riguardo a qullo che lo ha fatto carcerare, ha un interesse, che nulla lo impedisca di goderne sull' istante. Ma in tal caso non verrà condotto dal Presidente ma si fara rappresentare da altri. Bisogna ugualmente applicare alla conferma

quanto si è detto al suddetto num. III. 10. 11. 12. 13. 15. Il confermante è dispensato dal depositare gli alimenti se sono stati depositati. (793.) Si applichi pure qui ciò che si è detto al detto num. III. 16. 17 18.

Il processo verbale di conferma è in questa forma.

Processo Verbale di conferma in Parigi e fuori.

L'an. ec. (come nel processo verbale di cattura fino a queste parole inclusivamente, *ho fatto reiterato comando*) *al detto Sig. Pietro abitante a .. attualmente detenuto nella prigione di ... parlando alla sua persona fatta chiamare tra' due cancelli come luogo di libertà, di subito ec.*) fino a queste parole inclusivamente il *predetto Decreto*) *dichiarandogli, che mancando egli di pagare, andava sull' istante a procedere alla conferma della sua persona nella predetta prigione; il quale Sig. Pietro parlando come sopra ha ricusato di pagare la suddetta somma. In conseguenza dopo aver presentato al Sig .... carceriere della detta prigione l'originale in grossa della predetta sentenza, che da esso è stato interamente trascritto sul suo registro, ho confermato il predetto Sig. Pietro sui registri della detta prigione e vi ho apposta la sua partita per le cause surriferite, onde vi resti carcerato fino alla totale sodisfazione di esse; ed attesochè ho trovati depositati suoi alimenti pel corrente*

mese non ho depositata cosa alcuna. Ciò fatto, ho sull'istante apposta sul registro la predetta partita riguardante il Sig. Pietro, e gli ho, parlando come sopra, lasciata copia del presente e della suddetta partita.

Questa partita o registro è nella istessa forma di quella riportata di sopra, in vece di che in vece delle parole *condotto* ed *imprigionamento* si pone *arrestato* e *conferma*.

Si applichi pel di più quanto si è detto al num. III. 19. 20. 21.

4. I creditori, che fanno confermare, devono contribuire con quello che ha fatto carcerare al pagamento degli alimenti per ugual porzione, quando ancora i crediti fossero ineguali. Ciò è stato stabilito per evitare gli imbarazzi e le difficoltà di un calcolo di contributo.

Se questi creditori ricusano, il creditore, che ha fatto carcerare, può ricorrere contro di essi davanti il tribunale del luogo dove è detenuto il debitore (793.) Siccome il caso esige celerità, si può ottenere dal Presidente la permissione di citare con breve termine.

V. *In che modo il debitore può ottenere la sua libertà.*

Egli può ottenere la sua libertà in nove casi, che si spiegheranno a mano a mano con le forme particolari a ciascheduno.

Il *primo caso*, è quando ha fatto modificare o annullare la sentenza in virtù del-

la quale è stato carcerato o confermato nella prigione.

1. La sentenza non può essere attaccata per via di opposizione poichè secondo l' artic. 158. l' opposizione non è ammissibile che fino all' esecuzione della sentenza e che a norma dell' artic. 159. vien riputata come eseguita, qualora il condannato è stato carcerato o confermato. Quest' articolo è applicabile alle sentenze di commercio. (*Cod. di Com.* 643.)

2. Può essere attaccata per via di appello, se non è in appellabile e può esserlo anche quando è qualificata inappellabile nel secondo e terzo caso indicati nel Lib. 2. p. 4. Tit. 1. cap. 1. Sez. III. N. I.

Siccome l' appello può andar molto in lungo prima che sia giudicato, il condannato che sarebbe nel caso di ottenere le sue difese, *Ved.* Loc. cit. N. IX.) può egli secondo la procedura indicata per ottenerle (*ved. ivi.*) domandare di essere liberato dalla carcere provvisionalmente? Bisogna distinguere tra le sentenze de' tribunali di prima istanza, e quelli de' tribunali di commercio.

1. Se la sentenza è di un tribunale di prima istanza, o non è esecutoria provvisionalmente o è esecutoria provvisionalmente.

Allorchè non è esecutoria provvisionalmente, il condannato non essendosi appellato prima di essere carcerato, ha potuto essere arrestato validamente; ma dall' istante del suo appello, un tal' appello sospen-

de l'esecuzione per l'avvenire; e siccome la sua permanenza in prigione dopo l' appello, è ogni dì un esecuzione della sentenza, la quale può continuare anche dopo l' appello medesimo, può se il creditore persiste a tenerlo in prigione, domandare alla Corte d'appello di esser rimesso in libertà provvisionalmente, nella forma che si prende per ottenere delle difese provvisionali, indicate loc. cit. N. IX. Di fatti, se il creditore in vece di farlo carcerare, avesse fatta gravare una porzione de' suoi mobili innanzi l' appello, non potrebbe, interposto che fosse l' appello, far continuare questo gravamento, e neppure far vendere quelli di già gravati, perchè l' appello è sospensivo.

Qualora la sentenza è esecutoria provvisionalmente, il condannato può, ma solamente nel caso in cui l' esecuzione fosse stata ordinata fuori de' termini della legge, domandare le sue difese ed in conseguenza di esser rimesso in libertà permodo di provvisione, prendendo il metodo indicato loc. cit. N. IX.. Egli aveva un diritto di chiedere queste difese prima di esser carcerato; e la sua carcerazione non glie l' ha tolto.

2. Se la sentenza è di un tribunale di commercio, questa sentenza è sempre esecutoria provvisionalmente, con cauzione o senza secondo che sia stato ordinato dal tribunale. (*Cod. di proc.* 439.)

Siccome l' artic. 647. del Codice di commercio, dice, che le Corti di appello, non potranno in verun caso, sotto pena di nulli-

tà ed anche dei danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, accordare delle difese nè sospendere l' esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, quando ancora fossero imputate d' incompetenza, ne segue in questo caso, che la Corte di appello non può accordare nè le difese nè il rilascio in libertà per modo di provvisione. Può solamente a tenore del predetto articolo, secondo l' esigenza de' casi, concedere la permissione di citare straordinariamente in giorno ed ora certa, affine di far discussione sull' appello.

3. La sentenza può attacccarsi per via d' istanza civile; ma il condannato non può ottenere il suo rilascio in libertà, se non qualora la sentenza sia revocata, e non innanzi per modo di provvisione, proibendo l' artic. 497. le difese contro l' esecuzione, e tutto ciò che potrebbe intralciare o porre ostacolo a questa esecuzione.

4. Se la sentenza è attaccata per via di Cassazione e venga cassata; le parti essendo rimesse con ciò nello stato medesimo che per l' addietro, il rilascio in libertà è ordinato in vigore del Decreto di Cassazione; ma non si può ottenerlo innanzi per modo di provvisione, non sospendendo la domanda di Cassazione l' esecuzione. *Ved.* Lib. 2. p. 4. tit. 1 cap. 1. Sez. V. N. X.

5. Quando la sentenza vien modificata nell' appello o revocata con l' istanza civile, l' imprigionamento mediante l' istessa sentenza è dichiarato nullo, ingiurioso e

vessatorio, ed il creditore può essere condannato nei danni ed interessi, (799.) secondo le circostanze. Il tribunale può ordinare la stampa e l' affissione della sua decisione sulla domanda della parte, ed anche *ex officio*, secondo la gravità delle circostanze. (1036.) Ma qualora l' imprigionamento resta annullato dalla Corte di Cassazione, in seguito della Cassazione essa non pronunzia sui danni ed interessi, nè sull' affissione. Rimette tutto su questo punto alla Corte o tribunale a cui vien rimesso il merito.

In qualunque maniera sia pronunziata la liberazione della carcere, tanto per modo di provvisione sopra un appello quanto definitivamente sull' appello, istanza civile, o Cassazione la liberazione non ha effetto, che contro chi è stata pronunziata, a norma della regola generale stabilita dall' artic. 1351. del Cod. Napoleone; dal che ne segue; 1. che la nullità della carcerazione per qualunque cagione venga pronunziata, non si trae seco la nullità delle conferme. (Cod. proc. 796.); 2. che nel giorno o nell' istante medesimo del rilascio, un altro creditore può far confermare in carcere il debitore se non fosse per anche rimesso in libertà, o farlo di nuovo carcerare come lo era di già, perchè l' artic. 797. che proibisce di non arrestare un debitore, il cui imprigionamento è dichiarato nullo; un sol giorno dopo che è uscito, non lo difende che relativamente al creditore contro il qua-

le è stata pronunziata la nullità, e per il medesimo debito. E' rimasto abolito con ciò l'antico uso già esistente, durante il quale accordandosi la liberazione a una persona, che temeva di essere arrestata ritornando al suo domicilio, di ordinare, che ella fosse condotta alla sua casa o in altro determinato luogo, da un usciere a tal' effetto nominato, e che durante il tempo che rimaneva sotto questa salva guardia, non poteva essere di bel nuovo arrestata ad istanza di chicchesia e neppure di altri creditori

Il *secondo caso*, è quello in cui il carcerato, non ricorre contro la sentenza, ma solamente contro l'esecuzione, vale a dire l'imprigionamento e le conferme, e fa dichiarare una tale esecuzione ingiusta nel merito, o irregolare nella forma.

1. L'esecuzione può essere ingiusta nel merito, sebbene la sentenza non sia attaccata; allorchè innanzi l' imprigionamento, mediante il pagamento, novazione, prescrizione o altra causa è estinto il credito, o qualora sussistendo il credito, l' esecuzione personale sia estinta nell' atto, in cui è stata esercitata, come se il creditore ne avesse fatta la condonazione, o la condonazione fosse stata fatta da tra quarti de' creditori, in virtù di un concordato omologato innanzi la carcerazione; se il debitore fosse stato ammesso al benefizio della cessione; se il debitore fosse settuagenario; se il credito fosse caduto in mano di un suo stretto congiunto o di un suo discendente.

1. La domanda deve essere presentata davanti il tribunale dell' esecuzione della sententenza (794.) E' designato nel Lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. Sez. 3. N. XIII.

Ciò non si esige, se non allor quando *si tratta* di decidere definitivamente sul merito; ma se in espettativa della sentenza, si vuole ottenere la remissione in libertà, e che il debitore sia carcerato in un altro circondario fuori di quello del tribunale dell' esecuzione; per esempio, se lo è in Lione *in vigore* di una sentenza la di cui *esecuzione* spetta al tribunale di Parigi, si può adire provvisionalmente il tribunale del luogo dove è carcerato, se il caso richiede celerità. (554.)

2. Sebbene la domanda di nullità dell' imprigionamento non sia cosa provvisionale, ma principale, non ostante siccome importa, che la domanda di questa specie sia prontamente terminata, può esser formata con breve termine, in sequela della permissione del Giudice. (795.)

La citazione sarà dunque fatta per mezzo di un usciere incaricato al domicilio eletto nel registro delle carceri. (*ivi.*) Può esserlo eziandio alla persona o domicilio del creditore; L'elezione del domicilio essendo stabilita contro di lui in favore del debitore, come si vede dall' artic. 783. che non lo esige se non in quanto che il creditore non abiti nella comune dove il debitoro è detenuto.

3. La causa è giudicata sommariamen-

te sulle conclusioni del pubblico ministero, (795.) perchè la libertà di un cittadino interessa, non solamente lui e la sua famiglia, ma ancora il pubblico, mentre un uomo privo della sua libertà, è in qualche maniera morto per la società, durante la sua detenzione. Perciò, l' artic. 2063. del Codice Napoleone, proibisce di pronunziarla, e stipularla fuori de' casi pronunciati dalla legge.

4. Se la carcerazione è dichiarata nulla, il creditore può essere condannato nei danni ed interessi, all' impressione o affisso, secondo le circostanze. 799. e 1036.

La parola *può*, di cui si servono questi articoli, annuncia che i Giudici non sono obbligati a pronunziare i suddetti danni ed interessi, l' impressione e gli affissi, ma tutto ciò vien lasciato in loro pieno arbitrio. Se dunque vi è semplice infrazione delle forme, e che il debitore non sia meritevole di tanti favori, si potrà ricusargli i danni ed interessi, l' impressione e l' affisso, e non accordare, che delle leggieri riparazioni. All' opposto, se il debitore merita del favore o se le forme sono state violate in una maniera reprensibile, se gli useranno tutti i possibili riguardi. Il creditore ha il ricorso contro la guardia del commercio, o l' usciere. *Ved.* quanto si è detto di sopra sotto il num. III. 18. 2.

5. La liberazione dalla carcere non ha effetto, che contro il creditore contro il quale è pronunziata. Si applichi qui ciò, che si è detto sotto il num. IV. 3.

6. Allorchè il debitore viene liberato dalla carcere mediante le prove sul merito, non può essere rimesso in prigione nè confermato pel medesimo debito, a differenza *de' casi* in cui lo è per irregolarità nelle forme.

2. L' esecuzione è irregolare nelle forme e nulla per mancanza di essere state esattamente osservate le formalità prescritte dagli articoli 780. e 793., che sono state spiegate nei numeri I. II. III. e IV., e come risulta dall' artic. 794. che dice, che stante la mancanza dell' osservanza delle formalità *di sopra prescritte*, il debitore potrà domandare la nullità.

1. La domanda è presentata davanti il tribunale del luogo dov' è detenuto, (794.) poichè là appunto, le formalità sono state ommesse o violate.

2. Si applichi a ciò quanto è stato detto nel periodo 1. 2. 3. 4. 5.

3. Il debitore rilasciato in libertà per inosservanza nelle forme, può essere arrestato pel medesimo debito, poichè questo conserva sempre il diritto dell' esecuzione personale; ma non può esserlo che un giorno almeno dopo che è uscito, (797.) cioè a dire deve avere una giornata libera. E' se fosse imprigionato fuori del suo domicilio, bisogna aggiungere un altra giornata per ogni tre miriametri; altrimenti quest' intervallo che gli concede la legge gli diverrebbe inutile, e sarebbe trattato più rigorosamente di quello, che è stato carcerato

nel luogo del suo domicilio. *Arg.* dell' artic. 782., che dice, che il debitore munito di un salvo condotto per deporre in giustizia, non può essere arrestato durante il tempo necessario per ritornarsene.

Osservazioni comuni al primo e secondo caso.

1. Se il carcerato, che vuol procedere contro la sentenza o sua esecuzione è in stato di pagare le cause del suo imprigionamento, può invece di formare una domanda per una liberazione provvisionale, la di cui decisione va sempre in lungo, depositare come costretto la totalità delle somme per le quali è stato carcerato o confermato, in mano del custode delle carceri, (150.) unitamente alle opposizioni pure in sue mani, nell' istante del deposito di dette somme al creditore, con la protesta ancora di voler ricorrere contro la sentenza o l' esecuzione di essa. Egli può ricorrere ancora nella maniera spiegata nei due casi precedenti per far pronunziare la nullità dell' imprigionamento, e per domandare la restituzione delle somme, che è stato forzato a pagare, e che il cancelliere verrà costretto a restituirgli anche con l' arresto personale, e ciò facendo ne resterà sgravato.

2. Questa restituzione è accordata ancora quando accordandosi la liberazione dalla carcere, fosse giudicato, che il debito-

---

(150) Si applichi la nota 149.

re è ancora debitore, ma non soggetto all' esecuzione personale, come quando la sentenza non è revocata se non relativamente all' *esecuzione*, o che sussistendo il credito resta *deciso*, che quest' esecuzione è estinta. (*Vedi* quanto di sopra si è detto, 1.) Ciò sembra a prima vista singolare, perchè sussistendo il credito ad eccezione dell' esecuzione, questa restituzione sembra inutile pel debitore, mentre il creditore potrà far uso di altre esecuzioni per obbligarlo al pagamento; ma ciò risulta dall' artic. 1293. 1. del Cod. Nap. che dice, che la compensazione non ha luogo nei casi della domanda di restituzione di una cosa, il di cui proprietario è stato ingiustamente spogliato. Quì il debitore lo è stato ingiustamente, mentre si è presa contro di lui una strada proibita, e non basta per agire giustamente, il domandare una cosa giusta; bisogna ancora procedervi coi mezzi giusti. Il creditore non potrebbe dispensarsi dal restituire questa somma se l' avesse riscossa, senza poter compensarla. Egli non deve essere trattato più favorevolmente allorchè non l' ha riscossa; d' altronde il debitore può non aver fatto questo deposito che col denaro che gli è stato prestato per facilitargli la sua libertà, e sotto la condizione di renderlo qualora l' avesse ricuperato, e non sarebbe giusto, che la fiducia dell' imprestante rimanesse delusa.

3. Per la medesima ragione vi sarebbe luogo a pronunziare la restituzione, anche

quando l'imprigionamento non fosse annullato che per infrazione di forme, quantunque l' esecuzione personale continuasse a sussistere e il debitore possa perciò esser di nuovo imprigionato.

4. La nullità della carcerazione, per qualunque causa sia proceduta, non si trae seco però la nullità delle conferme. (796.) In tal guisa o sia provenuta per le prove sul merito o sia provenuta per inosservanza delle forme, le conferme sussistono. Sotto l'antica giurisprudenza alcuni aveano voluto fare delle distinzioni; se l' imprigionamento era nullo sul merito, ma regolare nelle forme, sostenevasi, perchè se il titolo in virtù del quale era stato fatto era vizioso, quello del confermante vi suppliva per rapporto a lui; e siccome la conferma non avea niente di comune col creditore che aveva fatto carcerare, se il processo verbale della cattura era regolare, ne profittava il confermante, e tutto il rimanente gli era estraneo. Se al contrario l'imprigionamento era nullo, per mancanza di formalità estrinseche nella cattura, allora pretendevasi, che siccome non esisteva alcun processo verbale regolare, quelli della conferma cadevano come non formanti che un sol processo con quello della cattura. Nel Parlamento di Parigi decidevasi, che quando l' inprigionamento era nullo, o mediante le prove sul merito o per inosservanza delle forme, lo erano ugualmente le conferme, come si vede da un

Decreto del 2. agosto 1760. in Denizart, alla parola; *conferma*. La ragione dell' artic. 796. che decide il contrario è, che se il debitore non fosse stato imprigionato, i confermanti avrebbero dal canto loro potuta esercitare l' esecuzione personale e non è giusto, che sieno resi vittime di un fatto che ad essi è totalmente estraneo.

Il *terzo caso*, in cui il debitore è messo in libertà, è quando essendo legalmente carcerato, paga o deposita quanto egli deve di *capitale*; accessorj, se il creditore che *lo ha fatto* carcerare, che al confermante. (800. 2.)

Deve depositare oltre il capitale.

1. Gl' interessi scaduti, (*ivi.*) quando ancora fossero minori di 300. franchi, sebbene l' art. 1253. del Cod. Napoleone gli qualifichi di danni ed interessi, e l' artic. 126. 1. del Cod. di procedura voglia, che l' esecuzione personale non possa essere pronunziata per danni ed interessi in materia civile, se non sopra ai fr. 300.

2. Le spese liquidate (809. 2.); la legge esige, che egli offra o depositi una somma per le spese non liquidate, con riserva di supplire come lo prescrive l' artic. 1258. 3. del Cod. Napoleone per la validità di tutte le altre offerte di pagamento e di deposito. Con ciò ella esige meno per il deposito, che tende a rendere la libertà al debitore, che per quello tendente a liberarlo dal debito. Ma se queste spese fossero in seguito liquidate, il creditore in mancanza di pa-

gamento potrebbe farlo imprigionare; mentre se lo fossero stato prima che fosse uscito, avrebbe potuto ritenere il debitore fino al suddetto pagamento, e non deve a questi esser permesso di sottrarsi all'esecuzione personale per tal'oggetto, affrettandosi di pagare il principale e gli accessorj. Per le spese liquidate di cui parla l' artic. 800 2. bisogna intendere le spese fatte innanzi la sentenza, quelle della sentenza, e quelle fatte dopo; ed anche altre spese fuori di quelle per la carcerazione, poichè il suddetto articolo impone inoltre, come si vedrà, l'obbligazione a parte di pagare le spese della carcerazione. Se il Legislatore non avesse inteso per spese liquidate, se non quelle solamente della carcerazione, sarebbe stato inutile il dire come ha fatto, *delle spese liquidate, e quelle della carcerazione*.

3. Deve depositare le spese della carcerazione (800. 2.) Esse sono liquidate dalla Legge. *Ved.* quanto si è detto di sopra sotto il num. III. 19.

4. Finalmente deve restituire gli alimenti (800. 2.)

Il deposito di tutti questi oggetti, deve esser fatto in mano al custode delle carceri (151.), senza che vi sia di bisogno di farlo ordinare. (802.)

Se il custode delle carceri ricusa di ricevere perchè pretende che non siano de-

(151) Vedi sopra nota 149.

positate tutte le cause dell' imprigionamento si può farlo citare con breve termine davanti il tribunale del luogo, in virtù della permissione del Giudice ; la citazione vien fatta da un usciere a tal' uopo incaricato (*ivi.*) e le conclusioni sono, che atteso il deposito, il custode delle carceri sarà tenuto a lasciare usciere il debitore ed a far ciò verrà costretto con l' arresto personale. Se il custode delle carceri deduce de' motivi del suo rifiuto, tali che non sia possibile venirne in chiaro senza sentire il creditore, il Giudice ordina, che questi pure venga citato con breve termine da un usciere incaricato.

Il *quarto caso*, è quando il creditore, che ha fatto carcerare ed i confermanti se ve ne sono, danno il loro consenso al rilascio del debitore. (800. 1.) Questo consenso può esser dato o davanti il notaro, oppure apposto sotto la partita del registro delle carceri. (801.)

Il *quinto caso*, è quando dopo la carcerazione, il debitore ha ottenuta la sua libertà mediante un concordato stipulato co' suoi creditori formanti la maggior parte, e rappresentanti inoltre con i loro titoli di crediti verificati i tre quarti della totalità delle somme dovute.

Se tra i creditori, che hanno fatto imprigionare o confermare, ve ne sono di quelli, che non abbiano sottoscritto questo concordato, e che abbiano fatte notificare le loro opposizioni ai sindaci ed al fallito, si ci-

tano per sentire rigettare le loro opposizioni.

Le prove di opposizione di cui i suddetti creditori possono far uso, sono relative o ai creditori, che hanno firmato o al fallito. Quelle relative ai creditori sono; 1. che essi siano creditori siano ipotecarj inscritti o assicurati da un pegno, e che non avendo alcun voto nelle deliberazioni concernenti il concordato (*Cod. di Com.* 520.) i loro voti non devono esser contati per niente, e perciò il rimanente de' creditori non formando la maggiorità non deve prevalere; 2. che i creditori sottoscritti non formano la maggiorità nel numero nè i tre quarti delle somme. Le prove relative alla parte gravata, sono, che sia nel caso di prevenzione di fallimento doloso o nel numero di coloro a' quali l' articolo 905. del Cod. di procedura ricusa il benefizio della cessione; che è forestiero, stellionatario, condannato per furto, truffe, soggetto a render conto, tutore, amministratore, e depositario.

Il sesto caso, è quando il debitore è stato ammesso al benefizio della cessione. (800 3.) si parlerà di questo benefizio nel libro III. alla parola *Cessione*.

Il settimo caso, è quando dopo essere stato carcerato, il debitore è entrato nel settantesimo anno di sua età, quando però non sia stellionatario. (800. 5.) Egli fa notificare il suo atto di nascita o altra prova di detta età ai creditori, e se questi ricusano di rimetterlo in libertà, si citano come si dirà in appresso.

L' ottavo caso, è quando i creditori non hanno depositati anticipatamente gli alimenti. (803.)

Se dopo il rilascio di questo certificato, ma innanzi la domanda o la remissione in libertà, di cui si parlerà, il credi ore moroso fa il deposito, la domanda non sarà più ammissibile. (*ivi.*)

Siccome può darsi, che dopo un tel deposito il Giudice accordi la remissione in libertà sopra sopra un certificato anteriore a questo deposito, e da lui ignorato; le parole: *la domanda non sarà più ammissibile*, significano, che la domanda resterà nulla ugualmente che l' ordinanza, che l' avrà accordata. Frattanto il creditore dovrà pagare le spese cagionate dal suo ritardo. Se il debitore persiste a voler fare eseguire l'ordinanza, malgrado il deposito anteriore, si farà uso del pronto ricorso (*référé*) ed il Giudice manterrà l' *imprigionamento*.

Le istanze non avendo altra data, che quella dell' ordinanza, e la data dell' ordinanza che fa quella della domanda, a meno che il Giudice, non potendo rilasciare la suddetta ordinanza nell' istante della presentazione dell' istanza, non abbia verificato il dì e l' ora della presentazionc, che gli è stata fatta.

Quando la presentazione dell' istanza e il deposito sono dell' istesso giorno, e che nulla vi è che indichi qual'è la prima nella data, la remissione in libertà non può aver luogo, perchè il debitore, che ha presenta-

ta l'istanza diviene attore, ed ogni attore deve provare, e spetta a lui il giustificare, che la sua domanda è anteriore al deposito.

2. Il certificato è annesso a un istanza, che si presenta senza preventiva citazione al Presidente del tribunale (803.) del luogo della detenzione. *Argom.* dell' artic. 805., che attribuisce a questo tribunale le domande per la remissione in libertà formate con intimazione.

ISTANZA PER LA REMISSIONE IN LIBERTÀ PER MANCANZA DEGLI ALIMENTI.

Al Sig. Presidente del tribunale di .....

Richiede umilmente Pietro .... che vi piaccia, veduto il quì annesso certificato, legalmente registrato a ... da ... che ha ricevuto, e rilasciato sotto di .... dal .... custode della prigione di .... comprovante come il Sig. Paolo non ha depositato all' ufizio di detta carcere anticipatamente il mese degli alimenti incominciati il dì ..., che il detto Sig. Paolo doveva depositare per il richiedente, che ha fatto imprigionare in virtù di processo verbale del ... di ordinare, che attesa la mancanza di detto deposito il richiedente sia messo in libertà, e lasciato uscir fuori di detta prigione, pagandosi da lui ciò che può essere dovuto per alimenti; ed a far ciò sia il detto custode della prigione costretto anche con l' arresto personale, e facendolo resti sgravato e sciolto; e voi farete bene.

ORDINANZA.

Vista la presente istanza, e l' annesso certificato, ordiniamo, che stante la mancanza commessa dal Sig. Paolo del deposito degli alimenti, il richiedente venga liberato dalla prigione di ... pagandosi da lui quanto sarà dovuto per alimenti; ed a ciò fare sarà il custode della prigione costretto anche con l' arresto personale, e facendolo resterà sgravato e sciolto. Fatta a....

Il Presidente può accettare quest' istanza nella casa di sua abitazione secondo l' artic. 1040., che lo permette nel caso di urgenza.

Allorchè la rimissione in libertà è stata ordinata per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non può di bel nuovo fare imprigionare il debitore, se non rimborsandogli prima le spese da esso fatte per essere rimesso in libertà, o depositandole se egli rifiuta di riceverle in mano del custode della prigione, e depositando inoltre anticipatamente sei mesi di alimenti. Non è però tenuto a ricominciare le formalità precedenti all' imprigionamento, se ha luogo dentro l' anno dal precetto. (804.)

Il nono caso in cui il debitore può ottenere la sua libertà è quello nel quale l' arresto provvisionale è stato pronunziato a favore di un Francese contro un forestiere non domiciliato in Francia innanzi la sentenza di conbanna, ma dopo la scadenza o l' esigibilità del debito. Se il detto forestie-

re viene arrestato per non avere potuto giustificare, che egli possiede nel territorio Francese uno stabilimento di commercio, o stabili di un valore sufficiente pel pagamento del debito, o per mancanza di aver data una cauzione solvente domiciliata in Francia, e che dopo l' arresto faccia tale giustificazione o dia cauzione, l' arresto cesserà dice l' artic. 3 della legge del 10. settbre 1807. (152), ed in conseguenza potrà ottenere la sua remissione in libertà Ma bisogna, che ciò avvenga prima della sentenza di condanna, la quale secondo i termini dell' artic. I. contiene l' arresto personale, mentre l' artic. 3. che dice, che l' arresto provvisionale cesserà esibendo questa giustificazione o questa cauzione, non dice poi, che l' arresto definitivo cesserà nel medesimo caso, ed in fatti non vi è il medesimo motivo. Il primo è pronunziato non su delle prove, ma su delle presunzioni di timore di non pagamento nel caso di condanna, presunzioni, che sebbene gravi, possono essere distrutte nell' istante del giudizio definitivo. Se dunque il forestiere fa cassare questi timori, con le predette giustificazioni o cauzione, è giusto che venga rimesso in libertà fino al giudizio definitivo, che può assolverlo dalla domanda. Il secondo arresto e la sentenza definitiva, sono pronunziati nel caso, che non pagasse ciò che non si presume, ma ciò che è provato, che deve effettivamente.

(152) Vedi bull. num. 101. della Giunta di Toscana.

Non è dunque giusto che cessi l' arresto mediante questa giustificazione o questa cauzione.

Si è veduto, che nei sette ultimi casi surriferiti, ve ne sono diversi, in cui non si può ottenere la remissione in libertà senza citare i creditori; ecco le regole, che si devono allora osservare.

1. La domanda di rilascio in libertà deve essere presentata al tribunale, nel cui circondario è detenuto il debitore. (805.)

2. E' formata con breve termine in virtù della permissione del Presidente in sequela dell' istanza a tal uopo presentata. (*ivi*)

3. Il Giudice può incaricare un usciere per evitare le sorprese, benchè l' artic. 805. non lo prescriva; *arg.* dell' articolo 795. che vuole per le domande di nullità d' imprigionamento fondate su delle nullità o delle prove sul merito. Evvi la medesima ragione. (153)

4. La domanda è formata al domicilio eletto sul registro delle carceri 805. Ma siccome quest' elezione è in favore del debitore, può rinunziarvi e citare il creditore in persona o al domicilio.

5. Si comunica al pubblico ministero. (*ivi*)

---

(153) Tanto più non vi sarà luogo ad un usciere commesso, se la citazione si fà col termine ordinario. *Le Page q.* 1. *p.* 1 *lib.* 5. *tit.* 15. *art.* 3. Se si cita al tribunale del luogo dell' arresto, ove vi è domicilio non vi è luogo ad aumento, secondo l'art. 1033., ma per le nullità sul merito che devono conoscersi dal tribunale d' esecuzione, che può esser diverso da quello ove è il carcerato, può occorrere questo aumento. *Le Page loc. cit. q.* 2.

6. Vien giudicata senza instruzione alla prima udienza in preferenza a tutte le altre cause senza remissione nè turno di ruolo. (*ivi.*)

Vi è un caso del quale non ha parlato il Codice, dove pare che il debitore possa ottenere di esser lasciato in libertà, ma sotto la cauzione giuratoria di presentarsi ad ogni cenno. E' questo, quando sia attaccato da una malattia, che non può essere curata nella prigione, e che il soggiorno dentro di essa potrebbe rendere mortale. E' stato cio deciso più volte nel Parlamento di Parigi, e segnatamente con Decreto del 22. giugno 1762. riportato da Denizzart alla parola *carcerato*. Il Sig. Seguier, che perorava in tale affare, disse, che questa libertà non potea essere ricusata, mentre se i settuagenarj erano esenti dall' arresto personale, a motivo, che le infermità della loro età non permettevano di sopportare i disagj della carcere, l' umanità reclamava l' istessa indulgenza per i carcerati infermi ai quali l' aria della prigione poteva dar la morte.

La maniera di ottenere questa remissione in libertà, differisce secondo l' urgenza delle circostanze. Se è tale, che non si possa attendere la minima dilazione, si segue l' artic. 808. Si presenta un istanza al Giudice per avere la permissione di citare tanto all' udienza sommaria, quanto nella di lui casa anche in giorno di festa. In vigore dell' ordinanza, che incarica a tal' uo-

po un usciere, si cita, e sentiti i creditori, se non acconsentono al rilascio, il Giudice nomina *ex officio* un medico o un altro uffiziale di sanità per verificare lo stato dell' ammalato, ed ordina, che attesa l' assoluta necessità, la sua ordinanza verrà eseguita sulla minuta. In virtù di essa, il medico si trasferisce e procede alla relazione senza chiamarvi le parti a casa dell' urgenza e la rivoluzione che potrebbe produrre sull' ammalato la presenza di coloro, che lo tengono carcerato. Fatta la relazione, se ne risulta che lo stato è troppo pericoloso per chiamare le parti, si decide; altrimenti si chiamano.

Se il Giudice si determina a ordinare il rilascio in libertà, l' accorda sulla minuta con quelle modificazioni, che esigono le circostanze. Così può accordarla a condizione, che il debitore sia messo in casa di un uffiziale di sanità, oppure in un luogo di sanità, sotto la responsabilità del suddetto uffiziale, o del padrone del luogo o di altra persona, che torni a presentarlo quando sarà ristabilito. Se l' ammalato non è in grado di soffrire la spesa fuori di sua casa, il Giudice ordina, che sia trasportato alla sua abitazione, o sotto cauzione altrui, o la sua stessa cauzione giuratoria di tornare a presentarsi. Nel caso citato di sopra, il carcerato offriva la cauzione; onde il Sig. Seguier disse, che giacchè l' esibiva, era cosa naturale l' assorgettarvelo; ma quando ancora non avesse fatta una simile offerta,

la libertà non poteva essergli ricusata, attesochè la conservazione di un cittadino, e della posterità che da esso potea derivare, richiedeva, che si facesse uso di tutti i mezzi inspirati dall' umanità.

Qualunque sia la natura del debito, cagione dell' imprigionamento, fosse anche proveniente da uno stellionato, devesi accordare una tal libertà almeno sotto la cauzione, se il soggiorno della prigione può essere mortale. È vero, che lo stellionato è un delitto; ma ciò sarebbo un oltrepassare i limiti della pena, che merita, se si forzasse il debitore a rimanere in uno stato, che lo condurrebbe al sepolcro.

Se durante l' imprigionamento, la presenza del debitore è necessaria a un atto o ad una operazione, che non si possa fare nella prigione, il Giudice può ordinare ad istanza del debitore o della parte interessata, che egli venga estratto dalla prigione e messo sotto la custodia di un usciere a tal' effetto incaricato, assistito se vi è di bisogno dalla mano forte, per esser condotto sulla faccia del luogo dell' atto o dell' operazione, ed in seguito ricondotto in prigione. Se quest' atto o quest' operazione deve durare più di un giorno, si ordina, che ogni sera sarà rimesso in prigione, come veniva ingiunto da un Decreto del Parlamento di Parigi de' 10. gennajo 1730. Se l' atto o l' operazione si fa fuori del luogo della detenzione, si ordina, che sia posto nelle carceri di detto luogo, e se non vi sono, che

sarà custodito sotto buona e sicura guardia.

I casi i più frequenti ne' quali si permette quest'estrazione, sono quando il debitore è chiamato come testimone, quando vuole ammogliarsi, o qualora si tratta di un apposizione di sigilli, di un inventario o di un operazione qualunque, oppure di una recognizione o verificazione, che non può farsi da un terzo. Ma non potrebbe aver luogo per fargli subire un interrogatorio sui fatti ed articoli, mentre l' artic. 328., decide, che il Giudice si trasferirà nel luogo dove la parte è detenuta. La di lei estrazione in questo caso non potrebbe essere ordinata, se non in quanto che il suddetto interrogatorio non potesse farsi nella prigione.

In tutti i casi ne' quali viene ordinata quest' estrazione, l' uffiziale forma un processo verbale per la verificazione della medesima, della dimora fuori della carcere, e della riaccompagnatura in carcere.

CAPITOLO II.

Del modo di dare cauzione.

Preliminare.

1. Si ordina qualche volta, che una delle parti darà cauzione.

2. Si può ordinare con un Decreto interlocutorio, come si può ordinare con una sentenza definitiva.

3. In casi principali in cui si può ordinare con un Decreto interlocutorio, sono per esempio quando in espettativa della decisione sul merito si accorda a una parte che sia tolta di mezzo provvisionalmente un opposizione o un esecuzione fatta contro di essa, o se gli accorda provvisionalmente il pagamento intero o parziale, o la remissione di quanto domanda. Se i Giudici comprendono, che la parte ha un diritto assai apparente, eppure che è solvente, possono dispensarsi di sottoporla a dar cauzione; ma se vedono, che nel merito questo diritto non è tanto apparente, e che il provvisionale non deve essere accordato, se non perchè la suddetta parte ha solamente in suo favore le regole che devono determinare per essa il provvisionale, le quali regole sono differenti da quelle che devono determinare la decisione sul merito, (*Ved.* lib. 2. p. 3. tit 3. cap. 1. Sez. 1. N. 1. et seg.) possono esigere da lei la cauzione di restituire nel definitivo l'oggetto di cui gli è stato accordato il pagamento o la restituzione provvisionale, e di risarcire il pregiudizio, che il provvisionale avrà potuto cagionare all' altra parte.

4. I casi ne' quali si ordina in virtù di sentenza definitiva di dar cauzione sono in numero di cinque.

Il *primo caso*, è qualora una parte obbligata da una convenzione a dar cauzione, non voglia darla, come in caso di affitto quello che lo prende si obbligasse a dare

la sua moglie o altra persona indicata, o una persona in generale per cauzione.

1. Se si è assoggettato a dar per cauzione una nominata persona, e non l' abbia data, verrà condannato a dare questa cauzione dentro un prefisso termine, altrimenti la convenzione resterà sciolta con la refezione dei danni ed interessi, secondo l' artic. 1184. del Cod. Napoleone, che dice, che la condizione risolutoria è sempre sottintesa nei contratti sinalgamatici, pel caso in cui una delle parti non sodisfacesse ai proprj impegni, e il creditore potesse domandare i danni ed intervssi.

Se la persona promessa da la sua cauzione, ella non è soggetta alle formalità dell' accettazione e sommissione che saranno indicate in appresso; le quali non avendo altro oggetto che di vedere se la cauzione è buona e solvente, non possono applicarsi a questa specie di cauzione, mentre il creditore con la sua convenzione, l' ha accettata. Essa da la sua cauzione non giuridicamente, come in appresso, ma con atto volontario in forma privata o davanti il notaro secondo, ciò che è stato determinato nella convenzione.

Quando quest' indicata cauzione diviene insolvente, il creditore ne può esigere un altra. (2020.)

2. Allorchè il debitore ha promossa una cauzione non indicata, deve darne una, che unisca in se le seguenti condizioni.

La prima è la capacità di contratta-

re. (2018.) Non è necessario, che sia soggetta all' arresto personale, perchè una tal cauzione è convenzîonale, e la capacità di obbligarsi con l' arresto personale, non si esige, che dalla cauzione giudiciaria.

La seconda è, che possegga dei beni sufficienti a rispondere dell' obbligazione (*ivi.*); e la sua capacità di pagare non si stima che relativamente alle sue proprietà fondiarie, eccettuato in materia di commercio, o quando il debito è di piccola entità; il creditore può non aver riguardo a' beni litigiosi, nè a quelli la di cui escussione diverrebbe troppo difficile per la lontananza della loro situazione. (2019.)

La terza condizione, è che quella persona, che presta la cauzione o mallevadoria abbia il suo domicilio nel circondario della Corte di appello, dove deve esser data, (2018.)

Se il debitore non da la cauzione o quella da esso offerta non riunisca queste tre condizioni, si può far condannare a darne una, che le abbia dentro un dato termine, altrimenti la convenzione resterà sciolta con refezione di danni ed interessi. Se ne presenta una, e che non sia contestata, fa la sua sommissione nella forma convenuta e non giudicialmente; mentre quantunque sia stata ordinata, presentata, discussa, ed ammessa per via giuridica, non è però, che una cauzione convenzionale. Il tribunale non avendola ordinata di suo proprio moto, ma solamente in sequela di una

convenzione, e gli ha fatte le veci delle parti e non ha fatto sè non ciò, che elleno avrebbero dovuto fare.

Il secondo caso, in cui si può condannare con una sentenza definitiva a dar cauzione è quando una persona obbligata dalla legge a darne una, non la da. Tali sono tra gli altri gl' immessi in possesso (*Cod. Nap.* 120.), l' usufruttuario, che deve dar cauzione di godere dell' usofrutto da buon padre di famiglia, se non è dispensato dall' atto costitutivo dell' usofrutto medesimo. (*Cod. Nap.* 601.) Se questa persona non la da, o se la cauzione da essa presentata non ha gli opportuni requisiti, vien condannata a esibirne una che li abbia, oppure a dare in vece un pegno sufficiente (2041.) altrimenti dentro un dato termine decadera da tutti i vantgggj ad essa spettanti. Bisogna però osservare, che se si tratta di un usufruttuario non si pronunzierà questa perdita di vantaggj, ma si ordinerà, che gli stabili vengano dati in affitto o messi in sequestro, e che il mobiliare resti impiegato. (602.)

Se quello che da una cauzione o sicurtà legale, ne presenta una, che non sia ricusata, fa la sua sommissione nell' ordinaria forma e non giudicialmente. Se poi è ricusata, la presenta e vien contestata nell' appresso maniera. Ma secondo l' artic. 2040, non si possono da questa esigere se non le condizioni prescritte dagli artic. 2018, e 2019; vale a dire solamente la capacità di contrattare, i beni suffieienti, e il domicilio

nel circondario della Corte di appello dove si da la cauzione, come si è detto per la cauzione convenzionale. Allorchè è ammessa, fa la sua sommissione fuori del tribunale, mentre la sommissione in tribunale non è necessaria, che per la cauzione giudiciaria se si sottopone all' arresto personale, e non per la cauzione o sicurtà legale, a riguardo della quale è inutile, giacchè a norma dell' artic. 2040. non è tenuta, che alle tre surriferite condizioni. Ciò non è relativamente alle cauzioni *giudiciarie*, dove si può esigere la sottoposizione all' arresto personale; e la cauzione *legale* all' opposto, sebbene ordinata, presentata, contestata ed ammessa in tribunale, non è altro, che una cauzione legale esente implicitamente dall' artic. 2040. dall' arresto personale, e non una cauzione giudiciaria, qualità che non appartiene se non a quella, che è stata ordinata di suo proprio moto dal tribunale.

Il terzo caso, in cui si condanna a dar cauzione, è quando il Giudice crede doverlo ordinare di suo proprio moto, senza convenzione nè legge che ve l' obblighi, ma determinato da delle circostanze particolari che sollecitano una tal sicurtà, tanto a favore di quello che vince, tanto a favore del condannato, oppure in favore di altre persone, come ne' eseguenti esempi. 1. Se si accorda un termine al condannato per pagare o eseguire la sentenza; 2. Se può accadere dopo l' esecuzione un qualche avvenimento, che dia un diritto al debitore di

farsi restituire la cosa, come se fosse obbligato sotto una condizione risolutoria; 3. Se realizzandosi quest' avvenimento, i terzi avessero diritto di reclamare la cosa attribuita ad un altro, come se nell' istante della distribuzione dei denari per contributo o per graduatoria, un creditore di una somma esigibile domandasse il suo pagamento; vi fossero dei creditori condizionali, che potessero venire a chiedere di essere pagati stante l' appuramento della condizione, e che in tal caso non vi fosse più di che pagarli; si può astringere i primi a dar sicurtà di rimetter fuori ciò che hanno riscosso. (*Ved. quanto si è detto* nel prec. Cap. Sez. 3. §. 1. N. IX. *parlando della nota de' pesi ed aggravj*.)

Si chiama cauzione giudiciaria quella che il Giudice ordina di suo proprio moto. La cauzione, che esige il Giudice quando ordina l' esecuzione provvisionale della sua sentenza definitiva non ostante l' opposizione o l' appello nei dieci casi di già indicati nel lib. 2. p. 3. tit. 4. cap. 2. N. II. è pure una cauzione giudiciaria e non una cauzione legale, mentre sebbene sia la legge, che permetta al Giudice di ordinarla, siccome non glie ne fa un dovere, e lascia in suo pieno arbitrio l' ordinarla e non ordinarla, quando l' ordina lo fa di suo proprio moto, il che è il carettere della cauzione giudiciaria.

Il *quarto caso*, in cui vien ordinato di dar cauzione è quando la cauzione ricevuta

volontariamente o nel tribunale, è in seguito divenuta insolvente; deve esserne data un altra a meno che la prefata cauzione non sia quella indicata nella convenzione. (*Cod. Nap* 2020.) La prima cauzione era o convenzionale, o legale o giudiciaria; la seconda lo sarà ugualmente; laonde bisognerà applicare a questa seconda cauzione, se è convenzionale, ciò che si è detto nel primo caso; se è legale ciò che si è detto nel secondo caso; se è giudiciaria ciò che si è detto nel terzo caso.

Il quinto caso, è quando la cauzione data è soggetta all' arresto personale, ed il soggetto che la prestata è passato all' altra vita. Non potendo esercitarsi la cattura contro gli eredi del defunto, il creditore le di cui sicurezze sono diminuite può chiederne una nuova; *arg.* dell' artic. 2131. del Cod. Napoleone, che permette al creditore, che avea un ipoteca speciale di chiedere un supplemento d' ipoteca, se lo stabile ipotecato è perito o divenuto insufficiente a motivo di guasti e dannificazioni sofferte.

5. Un osservazione comune a questi cinque casi, è che quello che non può trovare una cauzione, è ammesso a dare in vece un pegno equivalente. (2041.)

In tal guisa il debitore potrà offrire di dare al creditore o di deporre in mano terza, un mobile corporeo sufficiente per far fronte alle condanne ed accessorj; per esempio dell' argenteria. Potrà anche offrire un mobile incorporeo, cioè crediti, obbligazio-

nì, contratti di rendite, e qualunque altro stabile ipotecato, assoggettandosi riguardo a queste due sorte di oggetti, ad adempire le formalità prescritte dagli artic. 2074 e 2075. per dare al creditore privilegio sul pegno, per tutti i casi. Il creditore essendo allora privilegiato su questi oggetti, in mancanza di pagamento, ha per lo meno altrettanta sicurezza, quanta averne potrebbe con la cauzione, nè ha altro interesse.

Quantunque l'artic. 2041. non si serva che della parola *pegno*, e l'artic. 2072. chiami *pegno* la sicurezza di una cosa mobiliare, non bisogna credere, che il debitore non possa offrire per sicurtà i suoi beni stabili. Per vero dire non potrebbe offrirli in anticresi, perchè quelli che avessero di già dei privilegj e delle ipoteche sullo stabile, avendo il diritto di farlo vendere e di esserne pagati sul prezzo innanzi quello che li prendesse in anticresi (*Cod. Nap.* 2091.) il creditore che le prendesse, sarebbe esposto a perdere il suo credito. Ma il debitore può offrire un ipoteca su degli stabili di un sufficiente valore per assicurare il saldo della sua obbligazione; *arg*. dell' artic. 16. del Codice Napoleone, che dispensa dalla cauzione il forestiere, che possiede in Francia degli stabili di un sufficiente valore. Se lo stabile è sufficiente e libero, la sentenza accetta l'offerta del debitore d'impegnare il suo stabile fino alla concorrenza della somma, ed il creditore prendendo in seguito l'inscrizione, ha le sicurezze medesime della cauzione.

I. Della sentenza che ordina di dar cauzione.

La sentenza che ordinerà di dar cauzione, fisserà il termine dentro il quale sarà presentata, e quello in cui verrà accordata o contestata. (517.)

In tal guisa supposto, che accordando il termine al debitore, il Giudice ordini, che sarà obbligato a dar cauzione, la sentenza sarà concepita in questi termini.

SENTENZA CHE ORDINA LA CAUZIONE.

Il tribunale condanna la parte a... a pagare a quella B... la somma di... per l' importare dell' obbligo suddetto con i frutti della predetta somma secondo la legge e nelle spese. E siccome la detta parte A... ha domandato un termine le viene accordato questo termine di un anno per il pagamento del suddetto capitale ed interessi, contando da questo giorno e pagando una quarta parte di tre mesi in tre mesi, e mancando nel primo ed altro susseguente pagamento vi sarà costretta per l' intero; il qual termine non avrà luogo, che a carico della suddetta parte A.... di presentare alla parte B. una buona e valida cauzione dentro lo spazio di tre giorni, da incominciare a contare da questo giorno, altrimenti passato il detto tempo e scaduto il detto termine, sarà costretta a pagare il detto capitale ed interessi; la detta parte P.... sarà tenuta nel caso della presenta-

zione di accordare o contestare la detta cauzione, nel tempo e termine di otto giorni, altrimenti passati che saranno, la cauzione suddetta sarà tenuta per accordata; e farà la sua sommissione nella cancelleria.

II. *Della presentazione della cauzione.*

Innanzi di notificare alla parte la cauzione che se gli presenta, bisogna esibire nella cancelleria i titoli comprovanti la sua capacità di pagare, salvo il caso in cui la legge non esige che una tal capacità venga commprovata per via di titoli. (518.) Questo caso è quando l'affare è commerciale, oppure il debito di piccola entità. (*Cod. Nap.* 2019.)

ATTO DI DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEI TITOLI PROVANTI LA CAPACITA' DI PAGARE UNA CAUZIONE.

In quest'oggi è comparso nella cancelleria il Sig. Pietro assistito dal Sig. A... suo patrocinatore, il quale in esecuzione di una sentenza del tribunale di... ha depositata la copia di un contratto passato davanti... notaro, contenente l'acquisto fatto dal Sig. Luigi abitante a... di una casa situata a... unitamente al certificato del conservatore delle ipoteche di... in data di... registrato a... da... attestante, che la detta casa non è gravata di veruna ipoteca, o l'estratto delle inscrizioni comprovante che la

detta casa non è gravata d'ipoteche, che fino alla concorrenza della somma di... il tutto per essere comunicato al Sig. Paolo, ad effetto di giustificargli, che il Sig. Luigi che gli sarà presentato come rilevatore e malevadore dal comparente in esecuzione della predetta sentenza, è persona solvente. Del qual deposito, il comparente ha richiesto atto, e si è firmato col detto Sig. A....

2. Fatto il deposito si deve presentare la cauzione.

Se è convenzionale o legale, deve riunire le condizioni spiegate di sopra nel preliminare di questo Cap. II.

Se è giudiciaria, deve oltre queste condizioni esser soggetta all'arresto personale. (2040.). *Ved.* nel lib. 2. p. 3. tit. 4. cap. 3. N. IV. qnali sono le persone, che non possono esservi soggette. (154.)

3. La presentazione si fa in questa forma.

1. Se la parte non ha patrocinatore, per esempio se la cauzione è ordinata da una sentenza per mancanza di comparsa, la cauzione vien presentata con atto d'usciere

---

(154) *Le Page q. 1. e 2. lib. 5. tit. 1. p. 1.* Se l'esecuzione provvisionale di un Decreto è accordata con l'obbligo di dar cauzione, ma la parte condannata non appella. Finchè vi è termine ad appellarsi, non occorre dare cauzione per eseguir la sentenza; mentre il termine a dare tal cauzione non corre, che dall'appello. Se poi fosse interposto appello, e la parte che può eseguire dando cauzione, lasciasse scorrere il termine che la sentenza gli avesse assegnato a dar cauzione, non potrebbe più essere ammesso dopo il termine a dare tal cauzione, e dovrebbe lasciare ineseguita la sentenza fino all'esito dell'appello.

notificato a questa parte, che contiene la copia dell' atto di deposito. (518.)

Presentazione di cauzione con atto d' usciere.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Pietro ec., ho notificato al Sig. Paolo ec. come in esecuzione della sentenza del dì .... e per sodisfare al medesimo, il detto Sig. Pietro, presenta al detto Sig. Paolo per cauzione delle cause enunciate in detta sentenza, la persona del Sig. Luigi abitante a... il quale è notoriamente solvente, come vien comprovato dai titoli di proprietà del predetto Sig. Luigi, e carte depositate nella cancelleria sotto di... a norma di quanto risulta dall' atto di deposito dei detti titoli e carte del ... di cui viene col presente data copia; intimando al detto Sig. Paolo di prenderne comunicazione, accordare o contestare la detta cauzione nel tempo e termine di ... fissato dalla predetta sentenza, dichiarandogli, che mancando di ciò fare, la detta cauzione sarà considerata come accettata e farà la sua sommissione nella cancelleria. Ed ho al detto Sig. Paolo parlando come sopra lasciata copia del predetto atto di deposito, non meno che del presente.

2. Se la parte ha patrocinatore, la presentazione vien fatta con atto di patrocinatore, notificato con la copia dell' atto di deposito. (518.)

PRESENTAZIONE DI CAUZIONE CON ATTO DI PATROCINATORE.

Ad istanza del Sig...Pietro ; Vien notificato e dichiarato al Sig... patrocinatore del Sig. Paolo come in esecuzione ec. ; (il rimanente come nell' atto surriportato.)

III. *Di ciò che deve fare la parte alla quale vien presentata la cauzione.*

1. La parte deve prendere la comunicazione de' titoli ed accordarli o contestarli, dentro il termine fissato dalla sentenza. (517.)

2. Essa accorda in due maniere, tacitamente o espressamente.

I. Tacitamente non contestando dentro il termine; allora chi presta la cauzione, fa alla cancelleria la sua sommissione, che sarà esecutoria senza sentenza anche per l' arresto personale se si da luogo ad una tale esecuzione. (519.)

II. Espressamente con un semplice atto, (519.) vale a dire con atto di patrocinatore. avoue.) (*Tariffia* 71.) Se dunque la parte non avesse costituito patrocinatore innanzi la sentenza, deve costituirne, uno, e può coll' atto medesimo dichiarare che accetta.

ATTO DI ACCETTAZIONE DI CAUZIONE.

Ad istanza del Sig. Paolo : Resta, notificato e dichiarato al Sig. . . patrocinatore del Sig. Pietro :

Come il detto Sig. Paolo accetta il Sig. Luigi, che gli è stato presentato come mallevadore in esecuzione della sentenza del ... dal detto Sig. Pietro con atto del ... intimando in conseguenza al detto Sig. Pietro di far fare al detto Sig. Luigi la sua sommissione nella cancelleria, e notificarne l'atto al Sig... patrocinatore del detto Sig. Pietro dentro il termine ... altrimenti protesta il detto Sig. Paolo, che il predetto Sig. Pietro decaderà da tutti i vantaggj ad esso accordati dalla predetta sentenza di che l'atto ec.

III. Dopo quest'accettazione, quello che presta la cauzione, deve fare la sua sommissione amichevolmente, se è convenzionale o legale; o davanti al tribunale, se è giudiciaria.

Quando è giudiciaria vi sono quattro osservazioni da fare su questa sommissione.

1. Siccome è un atto giudiciario, la prestazione della cauzione deve essere assistita da un patrocinatore; parciò l' artic. 91. della Tariffa abbona ai patrocinatori una vacazione a tal' effetto.

2. Questa sommissione non produce in verun modo per se medesima l' arresto personale contro chi ha prestata la cauzione o sia il mallevadore.

Bisogna, che egli vi sia sottoposto espressamente come si è detto nel lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 3. N. II. a norma dell' artic. 2060. 5. del Codice Napoleone, che dice, che l' arresto personale ha luogo contro le cauzioni giudiciarie, e contro le cauzioni

prestate da persone che possono esservi soggette quando sonosi sottoposte a detta cattura. Diversi pretendono è vero che queste ultime parole: *quando sonosi sottoposte alla cattura* non si riferiscano che alle cauzioni delle suddette persone, che possono esservi soggette, e non alle cauzioni giudiciarie. Si fondano, che la prima formazione di quest' articolo conteneva semplicemente che la prefata esecuzione avrebbe luogo contro le cauzioni giudiciarie senza esigere la sommissione, e che non è che in seguito, che vi sono stato aggiunte le parole; *quando sonosi sottoposte alla cattura*; come un aumento dell' aggiunta fatta a queste ultime cauzioni. Ma due risposte vi sono contro quest' opinione; la prima è, che nella discussione del Consiglio di Stato non si è parlato di questa addizione delle cauzioni prestate dalle persone che vi sono soggette, la quale si trova frattanto nel testo, di maniera che non si può vedere se il legislatore abbia voluto che la sommissione non fosse necessaria, che per quelle e non per le cauzioni giudiciarie. La seconda è, che a tenore del contesto della disposizione, la sommissione si esige per due specie di cauzioni; di fatti il complesso della frase contenente una tal disposizione, è diviso in due parti separate col consueto segno; la prima parte dice, *contro le cauzioni giudiciarie, e contro le cauzioni di quelli che possono esser costretti con l'arresto personale*; la seconda dice, *quando essi si sono*

sottoposti a questa sorta di esecuzione. La parola essi, riferendosi grammaticalmente tanto alle prime quanto alle seconde non vi è motivo alcuno di ristringerla solo a queti. Infine se vi cadesse dubbio bisognerebbe interpetrare; e siccome devesi interpetrare contro la cattura, perchè è un mezzo rigoroso, si deve decidere, che non può aver luogo contro le cauzioni giudiciarie, se non in quanto che chi le ha prestate vi si sia assoggettato espressamente.

Atto di sommissione di cauzione.

In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Sig. Luigi abitante a... assistito dal Sig. A... patrocinatore, il quale ha dichiarato come si rende mallevadore per il Sig. Pietro dell' esecuzione della sentenza pronunziata in questo tribunale sotto dì .... tra quest' ultimo e il Sig. Paolo; in conseguenza si sottopone all' arresto personale, mancando il detto Sig. Pietro di eseguire la predetta sentenza a ... (si mettono quì le obbligazioni impòste dalla sentenza) *dalla qual sommissione ha richiesto l'atto e si è firmato col detto Sig. A...*

3. La sommissione è esecutoria senza sentenza anche per l' arresto personale se vi è luogo (*Cod proc.* 519 *e Ved. sopra Sez. IV. N. II. del precedente Cap.* 2. 5.)

4. Quest' atto essendo giudiciario conferisce l' ipoteca senza sentenza sui beni di chi ha prestata la cauzione, poichè l' artic.

2117 del Cod. Napoleone, dice, che l' ipoteca giudiciaria risulta da sentenze o *atti giudiciarj*. Perciò si può prendere l' inscrizione.

4. Se la parte vuol contestare la cauzione deve farlo dentro il termine.

5. Le ragioni che può addurre sono di due specie; le une relative alla persona, presentata per cauzione, le altre relative alla sua capacità di pagare.

6. Le ragioni relative alla persona sono tre.

La prima, che non è capace di contrattare. (*Cod. Nap.* 2018)

La seconda, che non ha il suo domicilio nel circondario della Corte di appello dentro il quale deve esser prestata. (*ivi*)

Queste due ragioni possono sempre addursi, qualunque sia la cauzione ordinata convenzionale, legale o giudiciaria.

La terza che non si può addurre allorchè questa cauzione non è giudiciaria, è che non è suscettibile dell' arresto personale, (2040) come sarebbe una donna maritata, una giovane, o un settuagenario.

Quando le ragioni non sono relative che alla persona, la parte non deve prendere comunicazione dei titoli comprovanti la capacità di pagare, perchè gli sono inutili; altrimenti sarebbe un mostrare di non insistere, che all' esame della capacità di pagare e rinunziando all' eccezione sulla persona.

7. Le ragioni relative alla capacità di pagare sono cinque:

La prima, che la persona che presta la cauzione non è proprietaria dei beni che dice di possedere.

La seconda, che la sua proprietà è litigiosa (*Cod. Nap.* 2019.)

La terza che l'escussione sarebbe troppo difficile stante la lontananza della situazione de' beni, (*ivi*) vale a dire qualora siano situati fuori del circondario della Corte di appello del luogo dove deve esser fatto il pagamento; *argom.* dell' artic. 2023. che esclude i suddetti beni da quelli di cui la cauzione può far precedere l'escussione, vi è la medesima ragione.

La quarta, che i beni non sono di un valore sufficiente per coprire l'ipoteca e le cause dell' obbligazione della cauzione. Nel caso di contestazione su questo valore, bisogna seguire le regole stabilite dagli articoli 2164 e 2165. del Codice Napoleone affine di determinare se un inscrizione è eccessiva. *Ved.* questi articoli.

La quinta finalmente è quando i beni essendo di un valore sufficiente, sono totalmente gravati d'ipoteca, che la porzione che resta libera non è sufficiente. (*Ved.*) similmente gli artic. 2164. 2165.

8. Il Codice non dice in verun modo con qual'atto la cauzione vien contestata. La Tariffa artic. 71 decide, che lo sarà con un semplice atto.

Atto contenente il rifiuto della cauzione.

Ad istanza del Sig. Paolo, resta in-

timato al Sig... patrocinatore del Sig. Pietro. di comparire all' udienza del d- ... per sentir dire come la presentazione fatta dal detto Sig. Pietro con atto del dì .... della persona del Sig. Luigi in qualità di mallevadore in esecuzione del Decreto del dì .... sarà rigettata, attesochè... (enunciare il motivo), *di che l'atto ec.*

Se la parte si è limitata a contestare la cauzione, senza dare un assegnazione di termine, l' altra può farla determinare per far giudicare la contestazione. L' udienza sarà richiesta con un semplice atto (520.) senza istanza nè alcuna scrittura. (521.)

IV. Della sentenza sulla contestazione della cauzione.

1. Se la cauzione viene accordata non vi è di mestieri di sentenza, che l'ammetta.

Il solo atto di sommissione serve, perchè si possa passare all' esecuzione personale, se il debitore non paga.

2. Ma se è contestata, vi è di bisogno di una sentenza, che deve essere pronunziata sommariamente. (521.)

3. Questa sentenza è esecutoria non ostante l' appello, (*ivi.*) con cauzione o senza secondo che il Giudice lo stima convenevole. (*Ved.* lib. 2. p. 3. tit. 2. cap. 2. N. II. *settimo caso.*)

4. Se la cauzione vien rigettata per una ragione personale, e che la sentenza, che l' avea ordinata non contenga, che mancando di presentarne una dentro il prefisso ter-

mine, la parte decaderà dai vantaggj ad essa accordati dalla sentenza, il tribunale può rigettando questa cauzione permettergli di presentarne un altra dentro un determinato spazio di tempo, con riserva se la seconda cauzione venga pure rigettata, di privare allora la parte di questo vantaggio.

5. Allorchè le ragioni addette contro la cauzione, non derivano che dalla sua capacità di pagare, se la cauzione è insufficiente, il Giudice deve rigettarla; può anche in tal caso permettere, che ne sia presentata un altra. Quando la cazione non è che insufficiente può ordinare che il debitore debba dare un certificatore, cioè a dire un che risponda della cauzione.

Sentenza che rigetta la cauzione.

Il tribunale senza attendere nè far conto della cauzione presentata dalla parte di... la quale è insufficiente, dichiara la detta parte di ... decaduta da' termini, o altri vantaggi, ad essa accordati con sentenza del dì .... in conseguenza ec. (Si ordina l' esecuzione della disposizione di questa sentenza pel caso in cui la cauzione non fosse presentata o fosse insufficiente.)

Se si accorda, che venga presentata un altra cauzione, o venga aumentata di capitali quella già presentata, la sentenza è come la prima riportata di sopra sotto il num. I, aggiungendosi però, che se la nuo-

va cauzione non è sufficiente, la parte verrà dichiarata decaduta da ogni privilegio; altrimenti sarebbe un prorogare la cosa in infinito.

Sentenza, che ammette la cauzione.

Il tribunale senza attendere nè aver riguardo alla domanda della parte A.... per il rifiuto della persona di Luigi presentata a prestare cauzione per la parte B..... con atto del dì.... in esecuzione della sentenza del dì.... della qual domanda la detta parte a..... vien rigettata, riceve il predetto Luigi a prestar cauzione; in conseguenza ordina, che facendosi dal detto Luigi la sua sommissione nella cancelleria dentro il tempo e termine di... e notificandosi l' atto predetto dalla parte B.... a quella d' A... godrà de' vantaggj a essa accordati dalla prefata sentenza dell' .... Condanna la parte A... nelle spese, il che sarà eseguito non ostante l' appello, e senza pregiudicarvi.

6. Ammessa che sia la cauzione fa la sua sommissione.

Per la forma e gli effetti di questa sommissione, *Ved.* quanto si è già detto al num. III. 3.

7. Quando la cauzione è giudiciaria non può chiedere l' escussione del debitore principale. (*Cod. Nap.* 2042.)

Quello che si è fatto garante di detta cauzione, non può domandare l' escussione nè del debitore nè della cauzione. (2043)

CAPIT. III.

Della nomina e ricevimento del sequestrario giudiciario.

I. Quando e come si ordina il sequestrario giudiciario.

1. Secondo l'artic. 1961. del Codice Napoleone la giustizia può ordinare il sequestrario. 1. De' mobili gravati contro un debitore. Il sequestrario, che si chiama custode o guardiano, non è stabilito dal tribunale, se non in quanto che, quello presentatato dalla parte gravata o stabilito dall' usciere che ha fatto il gravamento, vien contestato e giudicato di non avere le richieste qualità. Se le ha, il tribunale non prende parte veruna nel suo stabilimento, che ha luogo per la presentazione fattane dalla parte gravata, ed in mancanza mediante la nomina dell' usciere. Ciò non impedisce, che non sia sequestrario o custode giudiciario, come si è detto di sopra nel presente tit. cap 1. Sez. 12. §. II. N. VI. dove si parla *dei doveri del custode ec.*

Vi è frattanto un caso, in cui questo custode non può esser presentato dalla parte gravata, nè stabilito dall' usciere, ma deve essere nominato dal tribunale; quello cioè del gravamento sugli animali ed utensili inservienti alla cultura dei terreni. Un agente viene stabilito dal Giudice di pace. *Ved.* ciò che si è detto nel cit. loc. N. V. 11. parlando delle formalità dei gravamenti.

2. Il Tribunale può ordinare il sequestrario delle cose che vengono offerte dal debitore per la sua liberazione. (*ivi.*) Se offre del denaro, questo sequestrario si costituisce mediante il deposito nel luogo indicato dalla legge. Se ne parlerà nel lib. III alla parola *offerte*. Se si tratta di una cosa corporea, che sia di un corpo certo, e che debba essere consegnato nel luogo dove si trova; il debitore deve fare l' intimazione al creditore di trasportarlo altrove. Se il creditore non lo leva di là, e il debitore abbia bisogno del luogo nel quale è situato, questi potrà ottenere dal tribunale la permissione di metterlo in deposito in qualche altro luogo. (*Cod. Nap.* 1264.) L' istessa decisione militerebbe quando la cosa corporea fosse di un corpo incerto, o quando la consegna dovesse farsi in casa del creditore. In tutti questi casi il depositario è un vero sequestrario giudiciario.

3. Può ordinarsi il sequestrario di uno stabile o di una cosa mobiliare, la di cui proprietà o il possesso sono litigiosi tra due o più persone; (*Cod. Nap.* 1961.) per esempio se diversi individui si disputano una successione o una cosa qualunque.

Non ostante non si deve ordinare questo sequestrario nei due seguenti casi.

Il primo quando una delle parti ha un titolo in suo favore. Essa deve avere la cosa fino alla decisione del merito, perchè la provvisionale è dovuta al suo titolo. (*Ved.* lib. 2. p. 3. tit. 3. cap. 1. Sez. I. N. I. 2.

Il secondo è quando uno de' contendenti è in possesso. La provvisionale è dovuta al possesso. (*ivi* 3.)

Se nondimeno quello che crede avere la provvisionale in questi due casi deteriorasse o lasciasse deteriorare la cosa, il possesso potrebbe essergli levato ed affidato ad un sequestrario.

4. In fine si può ordinare il sequestrario, anche quando la cosa non è contenziosa, se quello al quale la legge, la convenzione o la giustizia lo accordano, non da quelle sicurezze che esse esigono. In tal guisa, il Codice Napoleone dopo avere assoggettato l'uso fruttuario a dar cauzione, qualora non ne sia dispensato, ordina con l'artic. 602., che il fondo sia dato in affitto o messo in mano di sequestrario, se non da la suddetta cauzione.

2. Il sequestrario si ordina o sulla domanda delle parti o *ex officio*.

1. Se si ordina sulla domanda, questa domanda è provvisionale, ved. come si domanda una provvisionale nel lib. 2. p. 3. cap. 1. Sez. 1. N. II.

2. Si ordina *ex officio* quando le parti non la domandano, se i Giudici davanti i quali vien portata la contestazione, vedono che essi non possono attualmente deciderla; per esempio quando ordinano una via d'instruzione in vece di giudicare sul merito; e siccome vi è del pericolo a lasciare la cosa in una delle parti, possono eleggere il sequestrario. Così l'artic. 2. del tit.

XIX. dell'Ordinanza del 2661. permetteva di ordinarlo *ex officio*. D'altronde quello che domanda sul merito è sempre riputato che domandi il provvisionale. (*ved. loc. cit.*)

II. Della nomina del sequestrario.

1. Il sequestrario è nominato o dalle parti o *ex officio* dal Giudice (*Cod. Nap.* 1693)

2. Se le parti si accordano innanzi o dopo la sentenza che ordina il sequestrario, la sentenza nomina il sequestrario convenuto. Il Giudice non può rifiutare la loro scelta per nominarlo *ex officio*, perchè esse possono disporre de' proprj interessi. Frattanto avrebbe la facoltà di farlo se fossero incapaci di disporre de loro diritti ed avessero fatta una scelta pregiudicevole, oppure se contestassero sopra un oggetto, che potesse riguardare un terzo; per esempio se vi fosse chi discutesse la causa per parte di un assente.

3. Allora quando le parti nominano il sequestrario, il Giudice può egli ordinandolo nominarlo *ex officio*?

L'ordinanza del 1667, che permetteva a' Giudici di ordinare il sequestrario *ex officio*, non permetteva loro di nominarlo *ex officio de plano*. l'artic. 3. del tit. XIX. voleva, che la sentenza che l'ordinava nominasse un Giudice delegato davanti il quale dovessero comparire per convenirne. Non era che quando le parti non si accordavano davanti il suddetto Giudice, che egli poteva nominare *ex officio*

Presentemente bisogna distinguere:

Se il sequestrario è ordinato *ex officio* le parti non avendolo preveduto, si deve loro lasciare il tempo di accordarsi per nominarlo, e non nominare *ex officio* qualcheduno, che non possa loro convenire.

3. Se il sequestrario è domandato dalle parti, ma che esse non abbiano presentata alcuna persona, siccome hanno elleno potuto differire a farlo fino a dopo la sentenza nell' incertezza che fosse ordinato o nò, non devesi nominare *ex officio*, perchè potrebbero accordarsi, e si potrebbe darne loro uno che non piacesse. Ma se chiedendo il sequestrasio, avessero presentato ognuna un sequestrario differente, allora il Giudice potrebbe nominarlo *ex officio*, sia prendendo tra i due presentati quello che meglio riunisse le opportune qualità, oppure scegliendone un altro.

4. Quando il sequestrario non è nominato dalla sentenza che l'ordina, il Giudice ordinerà che lo sarà, non nella forma dell' ordinanza del 1667, davanti un Giudice delegato, ma nella forma prescritta dal Codice per la nomina dei periti, la quale è più semplice. Perciò ordina, che le parti saranno tenute ad accordarsi dentro un dato tempo dalla notificazione della sentenza altrimenti l' incombenza di sequestrario sarà affidata a una persona nominata *ex officio* dalla sentenza medesima.

5, L'Ordinanza del 1667. tit. XIX. artic. 6. astringeva il sequestrario a prestar giu-

ramento di bene amministrare. Il Codice Napoleone nè il Codice di procedura non ne parlano, ma il sequestrario non è come un semplice depositario o custode, il quale ricevendo le cose nello stato in cui erano nell' istante del gravamento non ha altro conto da rendere, che la rappresentanza di dette cose. Il sequestrario è qualche cosa di più; ed è, come i tutori, un amministratore alla fede del quale molti oggetti sono affidati; il Giudice può imporgli l' obbligazione del giuramento se le parti o una di esse la domandano, ed anche quando esse non la domandassero allorchè sono incapaci, o compariscono per l' interesse di un assente.

Per questa prestazione di giuramento, si può seguitare per analogia, la regola prescritta dall' artic. 305. pe il giuramento dei periti, e ordinare, che il sequestrario presterà giuramento davanti il Giudice di pace del cantone dove eserciterà le sue funzioni, e se deve esercitarle in diversi luoghi davanti uno de' Giudici di pace.

6. Il Decreto, che ordina e nomina il sequestrario è esecutorio provvisionalmente con cauzione o senza, secondo che il Giudice stima a proposito di ordinare. *Ved. lib. 2 p. 3. tit. 4. Cap. 2 N. II. sesto caso.*

SENTENZA CHE ORDINA E NOMINA IL SEQUETRARIO.

Il Tribunale dovendo render ragione

sulle domande e contestazioni delle parti ordina, che fintantochè non sia stato altrimenti disposto la casa, o altro oggetto *in questione*, *sarà amministrata da un sequestrario, di cui le parti converranno insieme nel tempo e termine di tre giorni*, (o altro termine) *dopo la notificazione della presente sentenza e con loro dichiarazione nella cancelleria, altrimenti sarà nominato il tale* ex officio *a tal' effetto; il qual sequestrario convenuto o nominato* ex officio *prima di entrare nell' esercizio di sue funzioni, presterà davanti il Sig.... giuramento di bene e di fedelmente amministrare; e verrà in seguito messo in possesso ad istanza della parte la più diligente dall' usciere, che sarà incaricato dell' esecuzione della presente sentenza, il quale descriverà col suo proceeso verbale le cose sequestrate ed in che grado si trovano nell' istante che ne è messo in possesso. E sarà la presente sentenza eseguita non ostante, l'appello, e senza pregiudicarvi, dando la cauzione*. (se il tribunale stima bene di ordinarla.)

7. Se si tratta di stabili, e che le cognizioni di un usciere non bastino per verificarne lo stato, come sarebbe se vi fossero dei risacimenti da farvi, si ordina, che un tale stato sia verificato da uno o più periti nominati dalle parti o *ex officio*; che i risarcimenti se ve ne sono, verranno stimati, altrimenti si presumerebbe, che il sequestrario avesse ricevuti gli oggetti in buono stato, ed in buono stato sarebbe tenuto

a rimetterli. *Arg.* del Cod Napoleone art. 126. per gl' immessi in possesso e 600. per l' usufruttuario. Fatto il rapporto, si sospende interinalmente finchè la sentenza autorizzi il sequestrario a far fare e pagare i risarcimenti secondo la stima. Non deve per sua sicurezza entrare in possesso, e non vi si può astringere se non dopo fatta l' esatta descrizione dello stato attuale di detti oggetti.

III. Dell' esecuzione della sentenza, che ordina il sequestrario.

1. Se le parti si accordano per nominare un sequestrario ne fanno la dichiarazione alla cancelleria nella forma della nomina de' periti. *Ved.* lib. 2. p. 2. tit 3 cap. 1. sez. 2. §. 3. N. II. Mancando di far ciò, il sequestrario nominato *ex officio* sussiste.

2. La prestazione del giuramento del sequestrario nominato d' accordo o *ex officio* si fa pure nella norma prescritta per i periti. *Ved. loc. cit. N. III.*

3. Il sequestrario nominato *ex officio*, può essere contestato dalle parti o da una di esse per le seguenti cause·

1. Se è parente o affine di uno de' Giudici fino al grado di fratel cugino per due ragioni; 1. perchè il sequestrario non essendo gratuito, se egli non vuole, il Giudice non deve trar motivo dalla causa di far guadagnare i suoi parenti; perchè il sequestrario potrebbe essere obbligato a venire ad esporre le sue ragioni davanti a lui, sì durante l' esercizio di sue funzioni, che dopo

di esse pel rendimento de' conti. L'Ordinanza del 1667. tit. XIX. artic 3. glielo proibiva sotto pena di nullità, cento lire di ammenda e di esser responsabile in proprio nome dei danni ed interessi delle parti nel caso d'impotenza del medesimo a pagare.

2. Se una delle parti, contendenti, è sua congiunta, parente o affine fino al grado di fratel cugino oppure addetto al suo servizio; *Arg.* dell' artic. 598. che proibisce lo stabilire il gravante e tutte le suddette persone in qualità di custodi del gravamento, affichè non abbiano veruno interesse di tirare le cose in lungo; motivo, che è quì applicabile,

3. Se è nel numero di quelli, che il Codice Napoleone esclude dalla tutela, mentre il sequestrario è anche un amministratore; per esempio, se è minore o interdetto, (442,) o di una mala condotta generalmente nota, o se dall'altro canto la sua agenzia manifesti chiaramente la sua incapacità o la sua infedeltà. (444)

4. Infine se è una donna maritata, una ragazza, un minore, un settuagenario i quali sono esenti dalla cattura, alla quale l' artic. 2060. 4. assoggetta i sequestrarj. *Arg.* dell' artic. 2040. che permette di ricusare per la cauzione giudiciaria quello che non è suscettibile di questa esecuzione.

Le prove di opposizione contro il sequestrario devono essere dedotte innanzi il giuramento; lasciandoglielo prestare si acconsente alla sua nomina.

Devono esser proposte e giudicate con un semplice atto. Si applichi quanto si è detto nel loc. cit. N. IV. per l' esclusione dei periti. Se l' esclusione è ammessa, si nomina un altro sequestrario.

4. Il sequestrario nominato dalle parti non può essere contestato per cause anteriori alla sua nomina, perchè esse vi hanno rinunziato nominandolo, ma può esserlo per cause posteriori a condizione di proporre la prova innanzi al giuramento: *arg.* dell'artic. 308. per i periti; per esempio, se dopo la nomina il sequestrario fosse divenuto congiunto o affine in grado proibito dell' altra parte, settuagenario, incapace di agire ec. Se avesse prestato giuramento e fosse entrato in esercizio, si potrebbe non ostante domandare la sua destituzione: *arg.* degli artic. 442., e 444. del Codice Napoleone, che mettono le cagioni di esclusione di una tutela nella classe de' motivi di destituzione, se sono sopraggiunte durante la tutela.

5. Se il sequestrario non accetta la nomina, o non si presenta, tanto a prestare in giuramento, quanto per entrare in possesso, nel giorno ed ora prefissa, le parti si accorderanno immediatamente per nominarne un altro in sua vece, altrimenti la nomina potrà esser fatta *ex officio* dal tribunale, *arg.* dell' artic. 316. per i periti.

6. Il sequestrario, che dopo aver prestato giuramento non adempirà la sua commissione, può essere condannato dal tribu-

nale a tutte le spese frustranee, ed anche ai danni ed interessi se la colpa è volontaria: *arg.* del medesimo articolo. *Ved.* loc. cit. N. V.

7. Prestato il giuramento, il sequestrario è messo in possesso. L' artic. 7. del tit. XIX. dell' Ordinanza de' 1667., voleva, che lo fosse in virtù dell' ordinanza del Giudice; ma questa legge essendo abrogata, deve esserlo in vigore di una sentenza, di cui la suddetta immissione in possesso ne è l' esecuzione.

L' immissione in possesso, è fatta da un usciere conformemente alla sentenza. *Ved.* nel precedente N. II.

Le cose sequestrate devono essere specialmente dichiarate nel processo verbale dell' usciere, il quale sarà firmato dal sequestrario, se sa e vuole scrivere, altrimenti sarà interpellato di farlo firmare. L' Ordinanza del 1667. tit. XIX. artic. 8. prescriveva ciò in tal forma, e la ragione vuole, che la sua disposizione si segua ancora sebbene abolita.

IV. *Delle obbligazioni respettive del sequestrario e delle parti durante la causa.*

Essendo il sequestrario un custode giudiciario, il suo stabilimento produce tra esso e le parti delle reciproche obbligazioni. (*Cod. Nap.* 1962.)

Obbligazioni del sequestrario.

1. Il sequestrario giudiciario è soggetto a tutte le obbligazioni, che sono proprie del sequestrario convenzionale. (1963.)

Egli è a un tempo istesso depositario e mandatario; dunque è tenuto a tutte le obbligazioni provenienti da questi due titoli.

2. Come depositario è tenuto alle seguenti obbligazioni.

I. Deve usare nella custodia della cosa depositata delle istesse cure e precauzioni di cui fa uso nelle cose di sua pertinenza. (1927.) Questa disposizione deve essere applicata con maggior rigore, se gli è stato assegnato un salario. (1928.)

Non è tenuto in verun caso a rispondere degli accidenti fortuiti, quando non sia stato messo in mora di restituire. (1929.)

II. Non può servirsi della cosa depositata senza la permissione espressa o presunta del deponente. (1930.) E' presunta e di diritto in tutti i casi in cui ciò è necessario pel bene della cosa, come se fosse un cavallo che è necessario adoprare ed esercitare.

3. Come mandatario, è obbligato all' adempimento del mandato fintanto che dura il suo incarico, ed è responsabile dei danni ed interessi, che potrebbero risultare dalla mancanza di esecuzione. (1991.)

Perciò deve amministrare, ed è tenuto durante la sua amministrazione ad adempire le seguenti obbligazioni.

I. Deve percipere i frutti.

II. Se vi è un affitto e che sia stato fatto in frode ed a basso prezzo, egli non può impugnarlo, potendo solo farlo, la parte che non lo ha stipulato contro quella che lo ha sottoscritto, giacchè essa sola vi ha interesse.

Se quest' affitto è dichiarato nullo, o se non lo è, il sequestrario è tenuto a fare incessantemente procedere in tribunale, citate le parti, come lo prescriveva l' artic. 10. del tit. 10. dell' Ordinanza del 1667.

Per ottenere quest' intento deve domandare contro le parti di essere autorizzato a far il suddetto affitto, se ciò non è stato fatto dalla sentenza che lo ha nominato. Deve seguire su tal proposito le forme prescritte per l' affitto dei beni contro i quali è stata fatta l' esecuzione reale. *Ved.* quanto si è detto di sopra nel Cap. 1. Sez. 2. §. I. N. VII. *della denunzia alla parte gravata ec.*

Le parti non possono prendere direttamente, nè indirettamente l' affitto delle cose sequestrate, come lo decideva l' artic. 18. del tit. 19, dell' Ordinanza del 1667., altrimenti chi lo avesse preso potrebbe degradare i beni, e mandare in lungo la decisione della causa affine di render perpetuo il suo possesso. Con ciò eluderebbe almeno in parte lo stabilimento del sequestrario.

III. Se vi sono dei restauri o delle spese necessarie, deve farle fare mediante l' autorità del tribunale, citate le parti, co-

me ingiungeva l'artic. 12. del tit. 19. dell' Ordinanza del 1667, *Ved.* sovra nell' antecedente num. II. *della nomina del sequestrario ec.* 7.

Obbligazioni della parti.

Consistono a non perturbare nè inquietare il sequestrario. Se una lo facesse, l' altra parte e il sequestrario potrebbero procedere per via civile ed eziandio criminale, secondo la natura del disturbo dato.

V. *Quando finisce l' incombenza del sequestrario: obbligazioni respettive.*

1. Il sequestrario finisce le sue incombenze o innanzi la causa o con la causa.

2. Finisce innanzi la causa:

I. Stante il consenso di tutte le parti interessate 1960. Quello del sequestrario non vien richiesto, poichè non è stabilito che per l' interesse delle parti.

II. Per una causa legittima; (*ivi.*) per esempio se il sequestrario a motivo di malattia o altro impedimento non può continuare; se cade in uno dei casi che escludono dalla tutela, se è interdetto o condannato a una pena afflittiva o infamante, se tiene una cattiva condotta generalmente nota, o la sua maniera di agire attesta la sua incapacità o infedeltà.

III. Per la sua morte naturale o civile, poichè è mandatario. (2003.) Ma quella di una delle parti o di tutte non pone un ter-

mine alla differenza del mandato volontario. L' artic. 1960. lo mantiene nel suo posto sino alla fine della causa.

3. Il sequestrario termina le sue funzioni con la causa (1960.) in qualunque maniera vada a finire, o per una transazione o in sequela di una sentenza.

4. Quando il sequestrario ha finito, tanto esso che le parti sono tenute all' adempimento di alcune obbligazioni.

Obbligazioni del sequestrario.

1. E' depositario e mandatario, in vigore di questi due titoli, ha due specie di obbligazioni; le une relative alla cosa sequestrata, le altre relative ai frutti di questa cosa.

2. Le obbligazioni relative alla cosa sono:

I. Che deve renderla dopo terminata la contestazione alla persona che l' ha ottenuta. (1956.)

II. Che debba rendere identicamente la cosa medesima. (1392.)

III. Che deve renderla nello stato medesimo solamente in cui trovasi nell' atto della restituzione. I deterioramenti, che non sono accaduti per sua colpa sono a carico delle parti. (1933.)

IV. Che se la cosa gli sia stata levata per una forza superiore, ed abbia ricevuto un prezzo o altra cosa in vece di quella, deve restituire quanto ha ricevuto in cambio. (1934.)

3. Le obbligazioni relative a' frutti, sono, che egli è tenuto come mandatario a rendererne conto, e far vedere chiaramente tutto ciò che ha ricevuto. (1993.) Come amministratore incaricato dal tribunale, se gli procede contro davanti gl'istessi Giudici, che lo hanno nominato. (*Cod. proc.* 527.) In questo conto deve computare:

I. I frutti (1936.) 2. l' interesse delle somme che ha adoprate per proprio uso, incominciando dal giorno in cui ha avuto principio il suo impiego. (1996.)

4. L'arresto personale ha luogo per la restituzione delle cose depositate in mano de' sequestrarj. (2060. 4.); In conseguenza per la cosa e per i frutti come formanti parte della cosa.

Obbligazioni delle parti.

1. Quella a cui è aggiudicata la cosa sequestrata è tenuta,

2. A rimborsare al sequestrario le spese, che ha fatto per la conservazione della cosa, (1947.) E se il sequestrario le ha messe fuori anticipatamente, gli è dovuto un interesse incominciando dal dì che restano verificate le sue anticipazioni. (2001.)

2. D' indennizzare il sequestrario di tutte le perdite, che gli possono essere state cagionate dal deposito, (1947.) quando non se gli possa imputare qualche imprudenza. (2000.)

3. Di pagargli un salario, se gli è stato promesso. (1999.)

Il sequestrario può ritenere la cosa fino all' intero e total pagamento di ciò che gli è dovuto per ragione del deposito. (1948.)

2. Se il sequestrario ha contratti degl' impegni per ragione della cosa affidata alle sue cure, e conforme al potere, che gli è stato dato, la parte deve eseguirli. (1998.)

3. Il sequestrario essendo un mandatario, se la cosa è aggiudicata a diverse persone, queste sono tenute solidalmente verso di lui di tutti gli effetti del mandato. (2002.)

CAPITOLO IV.

Della liquidazione dei danni ed interessi.

I. Si è parlato nel lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 1. N. I. a V. della condanna nei danni ed interessi; e si è detto al N. IV. 2. 3. che la liquidazione dovea farsi nella sentenza medesima, quando il Giudice potea valutare l' indennizzazione; ma quando non potea valutarla, dovea condannare ai danni ed interessi secondo lo stato da farsene. *Ved.* loc. cit. (155.)

2. In questo caso la dichiarazione deve essere notificata al reo convenuto, e le carte comunicate con ricevuta del patrocinatore (*avoué*), o per mezzo della cancelleria. (523.)

155) Vedi note 116. 120. ec. del tom. 3.

Dichiarazione dei danni ed interessi.

Dichiarazione dei danni ed interessi a' quali in virtù di sentenza del dì . . . il Sig. B . . . è stato condannato verso il Sig.... il di cui tenore è il seguente.

1. *La somma di . . . per la tal causa,* e se questa causa è giustificata si aggiunge, *come resta giustificato dal tal recapito . . . .*

Si enunciano quì tutti gli articoli, ne' quali si fanno consistere i danni sofferti o da soffrirsi a norma delle regole esposte ne' precedenti volumi.

3 Questa dichiarazione deve essere notificata.

1. Se il condannato avesse il patrocinatore in causa, la notificazione gli è fatta in questa forma.

Notificazione della dichiarazione fatta con atto di patrocinatore.

Ad istanza del Sig . . . A . . .

Resta notificato e data copia al Sig.... Patrocinatore del Sig. B. . .

*Della dichiarazione dei danni ed interessi a' quali in vigore di sentenza del dì . . . il detto Sig. B . . è stato condannato verso il Sig. A . . ed affinchè il detto Sig . B . . . non possa allegare ignoranza, intimando il detto Sig. M . . . di prender comunicazione nella cancelleria delle carte e recapiti giustificativi la suddetta dichiarazione, e di restituir-

li dentro il termine della legge, ed otto giorni dopo fare le sue offerte; altrimenti protesta il detto Sig. A . . di procedere davanti all' udienza per ottenere la condanna dell' importare della suddetta dichiarazione. Di che l' atto ec.

Si può in vece d' intimare a prendere la comunicazione nella cancelleria, offrire questa comunicazione con la ricevuta del patrocinatore, accordandosi dall' artic. 523. questa alternativa.

2. Se il condannato non avesse patrocinatore, se gli notifica con atto di usciere la dichiarazione.

Atto d' usciere per la notificazione della Dichiarazione.

L' anno ec. . . . ad istanza del Sig. A. . . . ec. Io ec. . . . ho notificata e data copia al Sig. B. . . . della dichiarazione dei danni ed interessi a' quali in virtù di sentenza del dì . . . il detto Sig. B. . . . è stato condannato verso il Sig. A. . . affinchè il detto Sig. B. . . . non possa allegare ignoranza, intimandogli di prendere la comunicazione ec. (il rimanente come sopra.)

4. Se il condannato prende la comunicazione, deve entro il termine prefisso dagli artic. 97. e 98. sotto le pene in essi comminate, rimettere le carte ed i recapiti. (524.) Questo termine è di quindici giorni. Se vi sono diversi rei convenuti, che abbiano tutti ad un tempo i respettivi patrocinatori e

differenti interessi, hanno ciascheduno un simil termine; la comunicazione loro vien data successivamente incominciando dal più diligente. (97.)

Quando il patrocinatore non fa la sua restituzione dentro tal termine, si può procedergli contro nella forma indicata per l' instruzione in scritto. *Ved.* lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 3. sez. 2. N. II. primo caso.

5. Il Codice non dà al condannato il diritto di fare delle postille (*apostiller*) vale a dire di criticare la dichiarazione. L' artic. 524. dice, che dopo passato il termine della comunicazione farà le sue offerte; ma la Tariffa artic. 142. gli accorda un tale diritto di fare le critiche, o osservazioni accordando un onorario per ciascheduna postilla al patrocinatore del reo convenuto. Se dunque il reo convenuto ha delle prove per far rigettare o modificare uno o diversi articoli di questa dichiarazione, gli oppone sommariamente in margine di ciascheduno articolo rigettato o modificato da lui. Per esempio il debitore non è tenuto se non che per i danni ed interessi preveduti o che sonosi potuti prevedere nell' istante del contratto, qualora non sia per sua colpa, che il contratto non resti eseguito. (*Ved.* lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. I. N. III.) Se dunque il creditore oltrepassasse questo limite, il patrocinatore del condannato, avrebbe la facoltà di postillare onde far ristringere i danni e gl' interessi domandati, secondo la misura indicata dalla legge.

Queste postille mettono il creditore in grado di vedere se deve persistere o no nella sua dichiarazione, ed accettare o ricusare le offerte amichevoli, che gli vengono fatte.

6. Se le parti non si accordano amichevolmente sulla fissazione dei danni ed interessi, il reo convenuto dee fare le sue offerte all' attore della somma che può credere equivalente ai medesimi. (524.) Secondo l' artic. 71. della Tariffa, queste offerte devono essere fatte con atto del patrocinatore. (*Avoué*).

OFFERTE DEI DANNI ED INTERESSI PER ATTO DEL PATROCINATORE.

Ad istanza del Sig. B.... Resta notificato e dichiarato al Sig. C..... patrocinatore del detto Sig. A....

Come il detto Sig. B... offre al detto Sig. A... la somma di ... per i danni ed interessi a' quali è stato condannato verso il detto Sig. A.... il detto Sig. B.... in virtù di sentenza del dì,.. alla qual somma i detti danni ed interessi devono essere ridotti, secondo le postille messe dal Sig. D.... patrocinatore del detto Sig. B.... in margine della di lui dichiarazione, intimando al detto Sig. A...di accettarle, farne la ricevuta e restituire le carte e recapiti nello spazio di tre giorni, altrimenti protesta il detto Sig. B... di fargli in vigore di un atto delle offerte reali, e

procedere a farne dichiarare la validità e al deposito, il tutto a spese del predetto Sig. A... di che l'atto ec.

Siccome il patrocinatore dell' attore non ha carattere per ricevere in nome del suo cliente, perchè non è mandatario *ad negozia*, non si può fare il deposito sopra simili offerte; bisogna fare innanzi delle offerte con atto d' usciere.

Atto di offerte per mezzo di Usciere.

L' an. ec. ad istanza del Sig. B... Io ec. appiè sottoscritto, proseguendo le offerte fatte al Sig. A... qui sotto nominato, con atto notificato al Sig. C.... suo patrocinatore il ... da... legalmente registrato a .... da ... che ha ricevuto, ho offerto realmente e con denari scoperti al Sig. A... ec. la somma di .. e in tante *monete per l'importare dei danni ed interessi a' quali, il detto Sig. B... è stato condannato verso il detto Sig. A... con sentenza del... alla qual somma i detti danni ed interessi devono essere fissati, secondo le postille messe dal Sig. A.. patrocinatore del detto Sig. B... in margine della dichiarazione di quelle, notificata dal detto Sig. A.... il qual Sig A.... parlando come sopra ha ricusato di ricevere le suddette offerte, e neppure di addurre le cagioni del suo rifiuto, e si è firmato, o ha ricusato di firmare,* (se deduce queste cause o le contesta.) *Veduto il qual rifiuto, gli ho dichiarato, che il detto Sig. B.., ricorrerà per far*

pronunziare la validità e ordinare il deposito delle suddette offerte, e gli ho parlando come sopra lasciata copia del presente.

Il debitore procede in seguito per la validità delle offerte con una domanda incidente nella forma esposta nel libro III. alla parola *Offerte*.

Se le offerte contestate sono giudicate sufficienti, l'attore sarà condannato nelle spese dal giorno delle suddette offerte, (525.) vale a dire di quelle fatte con atto del patrocinatore, attesochè la Tariffa ha in tal maniera determinata la forma delle offerte prescritte dall'artic. 524. Se sono dichiarate nulle, il debitore viene condannato a pagare o l' importare della dichiarazione, se è trovata giusta e ben verificata o la somma a cui il tribunale crede dover ridurre quest' importare. Qualora poi il tribunale abbia bisogno di schiarimenti per determinare quest' importare gli ordina; così ordinerà anche un esame, se le parti non si accordano sui fatti che devono determinare il quantitativo, oppure una relazione, se per esempio convenendo nei fatti non si accordano sul valore dei risarcimenti.

7. Quando il debitore non fa le offerte dentro il termine, per procedere su di esse bisogna distinguere.

I. Se ha patrocinatore, la causa sarà portata con un semplice atto all' udienza, e sarà condannato a pagare l' importante della dichiarazione, se è trovata giusta e ben verificata. (524.)

II. Se non ha patrocinatore, si cita per sentir dire, come avendo mancato di prendere comunicazione della dichiarazione ad esso notificata, e delle carte e recapiti giustificativi, ed aver fatte le sue offerte il tutto entro i prefissi termini, sarà condannato a pagare l' importare. Si può mandare questa citazione con un atto di notificazione, per mano di usciere come si è detto di sopra sul principio del presente capitolo.

3. Il termine della comunicazione delle offerte essendo spirato, incomincia quello della citazione, e spirato che sia questo pure, si ottiene la sentenza.

Capitolo V.

Della tassazione e liquidazione delle spese.

In materia sommaria la liquidazione delle spese, è fatta dalla sentenza, che le aggiudica. *Cod. proc.* 543 e Decreto del 16. febbraio 1807. artic. I. il quale dice che a tal' uopo il patrocinatore, che avrà ottenuta la condanna, rimetterà nell' istesso giorno al cancelliere, che assiste all' udienza, lo stato delle spese aggiudicate, e la liquidazione verrà inserita nel dispositivo della sentenza o Decreto.

In materia non sommaria le spese possono essere tassate dal Decreto o sentenza, o dopo con un esecutorio.

I. *Della liquidazione con sentenza, o Decreto in materia non sommaria.*

1. Questa liquidazione si fa da uno de' Giudici, che hanno assistito alla sentenza o Decreto. Artic. 2.

2. Per ottenerla il patrocinatore che domanda la tassazione rimette al cancelliere lo stato delle spese aggiudicate con le carte giustificative. (*ivi* artic. 3.) (156.)

DICHIARAZIONE DI SPESE.

Dichiarazione delle spese alle quali in virtù di Decreto pronunziato nel tribunale civile di ... sotto dì ... il Sig. Pietro abi-

---

(156) Per la tassazione delle spese vedansi anche le note 1. a 12. del tom. 2. e le note 125. 126. e 127. do tom. 3. Per la formazione della nota delle spese deve tenersi la regola data nella legge in fine della Tariffa, facendo la nota in due colonne una per le spese, e l' altra per gli atti e contando per un solo articolo l' atto, con la spesa di fogli bollati, usciere, registro ec. e gli onorari, e le copie relative.

E' da notarsi ancora che possono esigersi le spese della sentenza contumaciale legittimamente ottenuta da quello che fa opposizione, avanti che l' opposizione sia ammessa: e queste spese non son più restituibili all' opponente anche che vinca. Può per tale effetto ottenersi una dichiarazione che rigetti definitivamente l' opposizione, se non sono pagate le spese dentro un dato termine; dalla quale dichiarazione o sentenza non può appellarsi. Vedasi Decisioni delle Corti di Nimes de 25. novembre 1809., e di Colmar de 25. novembre 1809. in *Bazille* tom. 13. a 19. e 73. Così si usava nella antica procedura. *Vedi Ferriere mot frais prejudiciaux, ivi, compt des frais de défauts qu' il faut rembourser avant le Jugement*, e Merlin nel suo repertorio mot, *défaux*.

tante a... è stato condannato verso il Sig. Paolo abitante a... Se la distrazione è stata pronunziata si aggiunge, *con distrazione a favore del Sig. A... suo patrocinatore, che ha giurato di aver fatta la maggior parte delle anticipazioni.*

Delle quali spese il detto Sig. Paolo... o il detto Sig. A... domanda la tassazione nella maniera che segue, cioè:
Per citazione al tribunale di pace.....ec.

3. Il Giudice incaricato di liquidare mette la tassazione in margine di ciascheduno articolo del conto, e su ciascheduna carta giustificativa, e le contrassegna, (*paraphe*) (*ivi artic. 4.*)

Il predetto Giudice in fondo, somma il totale. (*ivi*) L'importare è messo appiè del conto delle spese aggiudicate, ed è firmato da lui non meno che dal cancelliere. (*ivi. artic. 5.*)

Il conto è in seguito anneso alle qualità. (*ivi. artic. 4.*)

4. Fatta in tal guisa la tassazione, l'importare è inserito nella minuta del Decreto o sentenza. La *condanna nelle spese* è *così concepita* nell' istante della sentenza; *condanna la parte R... nelle spese liquidate nella somma di*, che si lascia in bianco.

Se le spese ascendono a cento franchi, si riempie il bianco con questa somma.

5. Siccome questa tassazione si fa in assenza del condannato, se questi ha motivo di reclamare, può farlo nella forma esposta al num. III.

II. Della liquidazione per esecutoria

La liquidazione si fa in tal guisa in due casi:

Il primo, è quando quello, che ha guadagnata la causa ha premura di levar la copia della sentenza, e che la tassazione non potrebbe a cagione di sua lunghezza e delle sue difficoltà o delle occupazioni del Giudice esser fatta innanzi che sia levata la sentenza; la quale può esser copiata e rilasciata prima che sia fatta la liquidazione. Decreto surriferito artic. 1.

Il secondo è quando la parte, che ha ottenuto la sentenza o Decreto trascura di levar la copia, e la parte condannata ha premura di averne una copia.

Si è veduto nel lib. 2. p. 3. tit. 7. N. III. 10. che bisogna distinguere tra la copia *in grossa*, ed una semplice copia di sentenza.

Tutti i richiedenti anche estranei alla lite, possono prenderne una semplice copia. Se dunque il condannato vuole averne una, può levarla sebbene le spese non sieno tassate, perchè non reca con ciò verun pregiudizio al diritto che ha l'altra parte di farsi dare la minuta in grossa, e una tal copia non essendo in veruna maniera esecutoria, l' uso che ne può fare non può pregiudicare a questa parte.

Ma se il condannato vuol levare una minuta *in grossa*, perchè vi ha un interesse, ne' casi indicati nel tit. 7. p. 3. sopra citato non può a meno, che non sia stato autorizzato a levarne una seconda copia,

come si è già detto in detto loc. cit. Se non è autorizzato e voglia avere la copia in *grossa*, non può farlo, se non qualora la parte che ha un diritto di levarla, trascura di farlo. In tal caso può farsela dare, ma dopo aver fatta alla suddetta parte un intimazione di levarla nel tempo e termine di tre giorni. Decreto surriferito artic. 7.

INTIMAZIONE ALLA PARTE, CHE HA OTTENUTA LA SENTENZA, DI LEVARLA.

Ad istanza del Sig. Pietro.

Resta intimato al Sig A... patrocinatore del Sig. Paolo;
di levare nel tempo e termine di tre giorni la copia in grossa della sentenza pronunziata tra le parti sotto di ... e di darne copia al Sig. B.... patrocinatore del detto Sig. Pietro, altrimenti passato il suddetto tempo, protesta il detto Sig. Pietro levar egli la suddetta sentenza; di che l'atto ec.

Mancando di adempire alla suddetta intimazione, la parte che sarà rimasta perdente potrà levare una copia della sentenza senza che le spese sieno tassate, salvo all' altra parte il farle tassare nella prescritta forma.

Decreto surriferito artic. 8.

2. Quando nell' uno o nell' altro dei due descritti casi il Decreto o sentenza è stata levata senza liquidazione preventiva delle spese, si fanno tassar dopo osservando ciò che è stato detto di sopra num. I. 1. 2. 3.

3. Fatta la tassazione, viene rilasciato dal cancelliere l'esecutoria. Decreto surriferito, artic. 5.

Esecutorio delle spese.

Napoleone ec.

Il tribunale ec. ha rilasciato la seguente esecutoria

Il tribunale comanda ed ordina al primo usciere, che sarà richiesto ec. ad istanza del Sig. Paolo abitante a .. (o quando vi è la distrazione, *ad istanza del Sig. A... patrocinatore del Sig. Paolo, che ha ottenuta la distrazione in suo favore*) *di costringere con tutti i mezzi debiti e ragionevoli, il Sig. Pietro abitante a ... al pagamento della somma di ... a cui ascendono non compreso il costo, registro e notificazione del presente esecutorio, le spese fissate tassate e calcolate dal Sig.... uno de' Giudici del tribunale a tal' effetto delegato, alle quali in virtù di sentenza o Decreto contradittoriamente pronunziato dal tribunale, il detto Sig. Pietro è stato condannato verso Sig. Paolo* (e se vi è distrazione si aggiunge, *con la distrazione a favore del detto Sig. A... che ha giurato di aver messa fuori anticipatamente la maggior parte di dette spese*)

Affinchè il detto Sig. Paolo o il Sig. A... possano riscuotere e ricevere la suddetta somma; se l'esecutoria è rilasciata al patrocinatore, si aggiunge *sulla semplice ricevuta in fondo dell' esecutoria rilasciata in suo nome*)

Fatta e rilasciata nel tribunale ec. sotto dì .... Comandiamo e ordiniamo ec.

In fede di che la minuta della presente esecutoria è stata firmata dal Presidente.

4 La tassazione essendo fatta in assenza del condannato, può se gli pregiudica ricorrere nella quì appresso forma (num. III.)

III. Dell' opposizione alla tassazione fatta in vigore di Decreto o sentenza, o in vigore di esecutoria.

1. Il condannato non essendo presente alla tassazione, è cosa possibile, che sia fatta in suo pregiudizio, tanto comprendendo nelle spese degli atti che non sono a suo carico o sono riprovati dalle leggi, quanto passando nella tassazione più scritture e copie di ciò che vien permesso dalla legge.

In tal caso il Decreto o sentenza esecutoria è suscettibile di opposizione sul punto della liquidazione. Decreto surriferito artic. 6.

2. L' opposizione deve esser formata dentro i tre giorni dalla notificazione fatta al patrocinatore (dal Decreto contenente la liquidazione dell' esecutorio) *ivi*. Deve esser fatta con atto di patrocinatore, il qual' atto comprenda l' intimazione di comparire alla camera del Consiglio per esservi deciso sulla suddetta opposizione. Tariffa delle spese di tassazione in seguito del surriferito Decreto Questa Tariffa non esige, che l' atto suddetto enunci le prove dell' oppo-

sizione, che si adducono verbalmente nella camera del consiglio.

Opposizione alla tassazione.

Ad istanza del Sig. Pietro, resta intimato al Sig. A ... patrocinatore del Sig. Paolo;

Di comparire il ... all' ore nella camera del Consiglio, per sentir dire come il detto Sig. Pietro sarà ricevuto opponente alla tassazione fatta in vigore di Decreto, sentenza, o esecutoria del dì .... delle spese alle quali è stato condannato con sentenza o Decreto del dì ... stante che la predetta tassazione è stata fatta ascendere alla somma di .... ciò facendo la suddetta tassazione sarà riformata e ridotta a quella di .... di che l'atto ec.

3. Su' ques'atto segne il contradittorio nella camera del consiglio, secondo la Tariffa delle spese di tassazione, che abbona un diritto per l'assistenza e il contradittorio.

4. Vien deciso sommariamente su tal' opposizione. Decreto surriferito artic. 6.

5. Se questa dichiarazione è contradittoria non può esser levata, se non dopo la notificazione delle qualità, come tutte le altre sentenze contradittorie, secondo la tariffa delle spese di tassazione, che abbona un diritto per le suddette qualità.

6. Non può essere interposto l'appello da tal dichiarazione, se non quando vi sarà l'appello di qualche disposizione sul merito.

Decreto surriferito artic.

7. Esempio: La sentenza sul merito con-

danna a pagare due debiti; il condannato pretende di non ne dover pagare che uno; onde si appella dalla disposizione che lo condanna a pagar l'altro, e potrà anche appellarsi dalla tassazione se gli pregiudica.

Ma se non si appella dalla sentenza, non può appellarsi dalla tassazione, la quale trovasi fatta allora inappellabilmente, sia che gli oggetti contro i quali si reclama non oltrepassino i 1000 franchi oppure vadano a maggior somma. Ciò è stato stabilito perchè quando queste spese non eccedono i 1000. fr., il tribunale giudica inappellabilmente anche qualora il principale oltrepassi la predetta somma, mentre non si può appellarsi dal Decreto sul principale, e qualora le prefate spese oltrepassino i 1000. fr. non possono eccederli di molto, e non vagliono la pena e le spese di un appello.

Inoltre l'appello essendo sospensivo per le spese, (*Cod. Procedura* 137.) se il condannato si appella sul merito, non ha alcun interesse di formare l'opposizione alla sentenza o esecutoria sulle spese, mentre il suo appello ne sospende l'esecuzione, e se la sentenza sul merito è annullata la tassazione cade a terra; se è confermata, l'appello avendola sospesa può ancora formare opposizione alla tassazione dentro tre giorni dalla notificazione del Decreto confermatitorio.

Se il condannato ha l'intenzione di appellarsi dalla sentenza sul merito principale, oppure nel dubbio di farlo, non deve

formare opposizione alla tassazione, che con le riserve di ricorrere contro la detta sentenza; altrimenti non sarebbe ammissibile, perchè non reclamando che contro la tassazione, verrebbe ad approvare tacitamente la condanna.

Quando ha fatte le sue riserve, se vuole in seguito appellarsi dalla sentenza sul merito, può farlo come pure dalla tassazione contro di cui ha motivo di reclamare. Se la sentenza è revocata, la tassazione cadera a terra; se è confermata, ma che vi sia stato l' appello dalla tassazione, e vi sia stato motivo di modificarla, sarà modificata anche la tassazione altrimenti questa ancora vien confermata. (157.)

IV. Delle procedure de' patrocinatori (avoués) ed altri uffiziali ministeriali contro le loro parti principali per le spese.

1. Le domande de' patrocinatori ed altri uffiziali ministeriali, saranno portate all' udienza, senza che vi sia di bisogno di citare in conciliazione. (Decreto surriferito artic. 9.)

---

157) Chi commette un' affare ad un' *Avoué*, e non gl indica il domicilio reale del principale deve rimborsare all *Avoué* le spese giudiciali. Decisione d' appello di Parigi de 18. novembre 1809. *Bazille* tom. 13. a 218.

Sulla tassazione degli atti di *Avoué* in cause d' appello dai tribunali di Commercio. Vedasi tom. 3. nota 126. Le spese giudiciali fatte contro ospizi sono frustatorie, e compensabili. Parere del Consiglio di stato del 1. Giugno 1807. e dec. di Limoges de' 27. Luglio 1809. Bazille tom. 12. a 39.

2. In fronte della citazione vi deve essere inserita la copia del conto delle spese reclamate. (*ivi*)

3 La parte può chiedere comunicazione delle carte giustificative con ricevuta del suo patrocinatore. Se gli è data e che non rimette le suddette carte, si applichi quì ciò che si è detto di sopra per i danni ed intereressi al cap. V. 4.

4. Il citato può opporre la prescrizione, ma le regole per i patrocinatori non sono le medesime, che per gli altri uffiziali. A riguardo de' patrocinatori, bisogna distinguere tra gli affari terminati e quelli non terminati.

In quanto agli affari terminati, l'azione per il pagamento delle loro spese resta prescritta in due anni;

Questi due anni dècorrono;

1. Incominciando a contare dalla decisione della causa (*Cod. Nap.* 2273.) vale a dire dalla sentenza definitiva, perchè se non lo è il caso va a cadere nella categoria degli affari non terminati de' quali si parlerà in appresso. Bisogna, che la suddetta sentenza sia contradittoria; Se è per mancanza di comparsa, o è stata notificata o non lo è stata. Se è notificata, il patrocinatore non avendolo saputo che da quel giorno, non è che dal suddetto giorno, che principia a decorrere la prescrizione; se non lo è il patrocinatore ignorando la sentenza questo caso va a cadere fra gli affari non terminati ne' quali la prescrizione non è che di cinque anni.

2. Se l' affare non è giudicato, ma che le parti non sieno conciliate, i due anni decorrono dalla conciliazione (*ivi*), ben inteso, che il patrocinatore, ne abbia avuta notizia, altrimenti è di cinque anni come affare non terminato riguardo a lui.

3. Se il patrocinatore è stato revocato, i due anni decorrono della revoca, (*ivi*) essendo l' affare terminato per lui.

In quanto agli affari non terminati con una sentenza definitiva, i patrocinatori non possono formar domande per le loro spese, che risalgono ad' un' epoca superiore ai cinque anni (*ivi.*) attesochè sarebbe possibile che una porzione delle spese fosse prescritta, e che l' altra non lo fosse.

Non bisogna riguardare come affare non terminato quello giudicato definitivamente, ma sulla cui sentenza vi è stata l' istanza, per l' esecuzione. Si devono riguardare queste due istanze come formanti una sola non terminata; l' istanza principale caderebbe nella prescrizione de' due anni, secondo il predetto articolo 2273. che vuole, che le spese si prescrivano dentro questo tempo contando dal dì della sentenza. Ma quella dell' esecuzione caderebbe nella prescrizione de' cinque anni, se ella non fosse terminata. Però, su queste prescrizioni di due anni e di cinque anni, vi sono due osservazioni da fare.

La prima è, che esse hanno luogo quando vi è la continuazione dei servigj e de lavori. Non cessano di decorrere se non quan-

do il conto è chiuso, cedola o obbligazione, e citazione avanti a' tribunali non perenta. (2274.)

La seconda è, che il patrocinatore al quale queste prescrizioni sono opposte può deferire il giuramento a quelli che le oppongono sulla questione di sapere se la cosa è stata realmente pagata. E questo giuramento può essere deferito alle vedove ed agli eredi, o ai tutori di questi ultimi se sono minori affinchè dichiarino se sanno o no, che la cosa sia dovuta (2275.). La ragione si è, che queste prescrizioni non sono fondate, che sopra una presunzione di pagamento, presunzione, che deve sparire affatto di fronte alla verità riconosciuta dalla parte, che ella per anche è debitrice.

A riguardo degli uscieri ed altri uffiziali ministeriali, non si possono loro opporre le prescrizioni di due e cinque anni, ma solamente quella di trent' anni, che ha luogo contro tutte le azioni personali; perchè il Codice non applica loro queste prescrizioni, e qualunque sia la parità di ragione per estenderle fino a loro, non devono esserlo, mentre la prescrizione è in se stessa una cosa odiosa, e deve per tal motivo esser ristretta alle persone contro le quali è stabilita. (158.)

Quello però che può opporre la prescrizione deve farlo innanzi di domandare

(158) Queste riflessioni di *Pigeau* devono influire anche per decidere, che i conti fatti dai patrocinatori sotto l' antica procedura Toscana non cadono nella prescrizione de'

la comunicazione delle carte e recapiti, perchè il conto, che gli viene notificato, indicandogli la data degli atti e delle procedure, non ha di bisogno di questa comunicazione per sapere se avea acquistata la prescrizione, e domandandola, rinunzia tacitamente e bastantemente alla medesima, giacchè si limita a vedere se le carte esistono; *arg.* dell'artic. 2224. del Cod. Nap. che dice, che la prescrizione non può essere opposta allorchè a norma delle circostanze, si presume, che la parte vi abbia rinunziato. Se frattanto il predetto conto non indicasse la data, o ne indicasse una falsa che non dasse luogo alla prescrizione, e che dopo avere esaminate le carte si trovasse acquistata, potrebbe allora opporsi tale eccezione.

5. La parte potrebbe ancora ricusare il pagamento, se le procedure e gli atti fossero nulli o frustanei, e la nullità non fosse distrutta dal suo avversario, poichè l'artic. 1031. mette queste procedure a carico degli uffiziali ministeriali, che le hanno fatte. Ma l'uffiziale potrebbe esigere la som-

---

de' due anni. Il Codice non ha effetto *art.* 2., e non parla che degli *Avoués* che non sono gl' antichi patrocinatori. Per questi la prescrizione era la più lunga, e così non cadono, che nella disposizione del *Codice civ. art.* 2281.

E' applicabile a questi la teoria ormai decisa per le rendite costituite anteriori al *Codice* e alla legge del 1792., i cui arretrati non cadono nella prescrizione de' 5. anni ordinata dalla legge de 30. agosto 1792., e dal *Codice civ.* 2277. ec. Vedansi Decisioni di Cassazione de 30. novembre 1807. *Sirey an.* 1808. *a* 36.; *de'* 25. *marzo e* 5. *settembre* 1808. *Denevers suppl.* 67. *a* 189. *e de'* 19. *aprile* 1809. *Bazille tom.* 11. *a* 232.

missione di pagarlo, se la nullità non sia opposta oppure sia rigettata.

6. La parte non può ricusare il pagamento sul fondamento, che le procedure dichiarate perente a meno che non lo sono per colpa del patrocinatore, come se fosse provato, che egli avesse ordine di andare avanti in causa, mentre può essere, che per motivo della parte principale la procedura sia rimasta sospesa, e nell'incertezza di sapere se è per sua colpa o per quella del patrocinatore, devesi giudicare contro la parte. Di fatti la perenzione che opporrebbe sarebbe un eccezione: ora, *reus excipiendo fit actor*, e deve come attore provare la sua eccezione vale a dire, che la perenzione provenga per colpa del patrocinatore.

7. Tutti i patrocinatori sono tenuti ad avere un registro contrassegnato e numerato dal Presidente del loro tribunale o da un Giudice a tal' uopo delegato, sul qual registro devono inserire essi medesimi per ordine di data, e senza alcuna laguna in bianco tutte le somme, che ricevono dalle loro parti. Devono presentare questo registro ogni volta che ne sono richiesti, e formano delle domande per far condannare nelle spese, e mancando di presentarlo, o di tenerlo regolarmente, devono essere rigettati dalle loro domande. *Tarif.* 151.

8. Se la parte non ha veruna ragione valida da addurre deve fare dell' offerte con un suo atto, e procedere per la validità con una domanda incidente nella for-

ma esposta nel libro III. alla parola *Offerte*. Per giudicare sulla validità, il tribunale ordina una deliberazione sommaria; se nell' esame le offerte sono trovate bastanti sono dichiarate valide; se non lo sono, la parte vien condannata a pagare la somma nella quale tassa le spese nella sentènza o Decreto.

Se la parte non ha fatte offerte, si osserva l' istesso metodo.

9. Se il Decreto è per mancanza di comparsa si può formare l' opposizione, come a tutti i Decreti di questa specie; ma se è contradittorio, quello che è leso dalla tassazione non può reclamare per via di opposizione contro di essa, come nei casi indicati al num. III., poichè le parti sono state intese su tal proposito. Può solamente appellare se l' oggetto non è inappellabile.

Titolo V.

Del esecuzione indicata dal Giudice.

Si è veduto nel lib. 2. p. 3. tit 6. N. II. in quali casi l' esecuzione viene indicata dal Giudice.

Quest' esecuzione si fa allora o dai particolari o dagli uffiziali di giustizia, secondo le disposizioni della sentenza.

Si fa dai particolari, nei casi accennati nel lib. 2. p. 3. tit. 6. N. II. ed in altri casi analoghi.

Si fa dai suddetti uffiziali, quando l' atto ordinato dal Giudice è del loro ministero, come nei seguenti casi, chè sono proposti per forma di esempio.

I. Un locatario trasporta altrove dei mobili, il proprietario reclama e domanda la rescissione dell' affitto allegando, che il rimanente degli effetti non basta per assicurare le pigioni. Il locatario sostiene, che è bastante, il Giudice ordina la stima per mezzo di un perito stimatore o altro simile uffiziale.

II. Un particolare ha venduta una boscaglia per tagliarsi, a condizione che non sarebbe levato di là il legname se non dopo il pagamento.

Pretende, che il compratore lo abbia levato senza pagare; questi sostiene il contrario, e dice che tutto ancora è sulla faccia del luogo. Il Giudice commette ad un usciere di verificare il fatto.

III. Un erede è stato incaricato nell' atto della divisione delle carte e recapiti comuni all' eredità, a condizione di parteciparle a' suoi coeredi. Uno di essi ne chiede la comunicazione, e l' erede nega di darla perchè ne ha ugualmente bisogno. Il Giudice ordina, che si consegneranno a un notaro, per esserne rilasciata la copia collazionata al coerede.

In altri somiglianti casi, il Giudice ordina, che l' esecuzione si farà da un uffiziale della classe di quelli a quali è attribuita la confezione dell' atto ordinato. Egli commette ciò a uno de' predetti ufiziali, se le circostanze esigono, che sia fatto da una persona, che goda più particolarmente della fiducia del tribunale.

FINE DEL TOMO V.

INDICE
DEL TOMO QUINTO.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

CAPIT. II.

CAPITOLO III.

CAPITOLO IV.

CAPITOLO V.

5